

MUS

N. 25194/08

N. ~~6874/08~~

R.G.N.R.

R.G.G.I.P.

D+S 10/1229



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione del Giudice per le indagini preliminari
e dell'Udienza Preliminare

Il Giudice

Dr. Mariolina PANASITI

Ha emesso

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La seguente sentenza

Nei confronti di

1-BERNARDINI Marco, nato a Roma il 08.04.1958 e residente in Celerina (Svizzera), di fatto domiciliato in Roma, v. G. Ferrari n.11 (c/o Detector); difeso di fiducia dall' avv. Vincenzo CAROSI, con studio in Roma in v. Tomacelli n.146. Domicilio eletto presso lo studio del difensore; originariamente contumace, con ordinanza poi revocata per la sua presentazione spontanea

2-CIPRIANI Emanuele, nato a Firenze (FI) il 03.05.1960 ed ivi residente in via Jacopone da Todi n.6; difeso di fiducia dagli Avv.ti Vinicio NARDO con studio in Milano in c.so di P.ta Vittoria n.17 e dall' avv. Francesco CAROLEO GRIMALDI Via Archimede 174 ROMA Domicilio eletto presso studio avv. Vinicio NARDO

3-JA

nato ad

e residente c

; difeso di fiducia dall'Avv. Mauro MOCCHI, con

MUS

8551/01/2014
studio in Milano via F. Sforza n. 19 Milano e dall' avv. Elena PATRUCCHI
domicilio eletto c/o lo studio del difensore

4- **MANCINI Marco**, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 03.10.1960; difeso di fiducia dagli **Avv.ti Luigi PANELLA** con studio in Roma, in via Frattina n.81 e **Luca Jacopo LAURI** con studio in Milano in via Fatebenefratelli n.9; Domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi PANELLA

5-**NONNIS Amedeo**, nato a Rovigo il 27.06.1959 e residente ad Imperia (fraz. Cantalupo), in via Cantalupo n.141; difeso di fiducia dall'**avv. Giuseppe CANNELLA**, con studio in Milano in v.le Majno n.20. Domicilio eletto presso lo studio del difensore

6-**NUZZI Giovanni**, nato a Limatola (BN) il 09.03.1952 residente a Prato in v. Di Gabbiana n.1/5; difeso di fiducia dall'**avv. Maria Teresa MIRAGLIA** con studio in Prato, v. S. Jacopo n.25. Domicilio eletto presso lo studio del difensore

7-**POMPILI Andrea**, nato a Roma il 16.02.1973 e residente ad Anguillara Sabazia (RM) in via dei Sobissi n.14; difeso di fiducia dall'**Avv. Andrea MONTI**, con studio in Pescara in via Paolini n.96 e **Avv. Giuseppe ROSSODIVITA**, con studio in Roma in via Grazioli, n.5. Domicilio dichiarato presso il luogo di residenza

8- **PORCELLUZZI** nato a Barletta (BA) il 22.09.1960 e residente in Sant'Angelo Romano (RM) in via Monte Porcello n.6; difeso di fiducia dall'**avv. Valeria BERTIN**, Via Pietro Panzeri 10 Milano Domicilio eletto presso lo studio dell' avv. Maddalena Risucci

9 **SASININI** nato a Milano il 21.02.1950 ed ivi residente in via Carlo Botta n.7; difeso di fiducia dall'**Avv. Stefania FARNETANI**, con studio in Milano in via Podgora n.13, presso cui ha eletto domicilio, e **Mario BRUSA**, con studio in Milano in viale Piave n.11

10-**SERRELI Giorgio**, nato a Cagliari (CA) il 22.06.1941 e residente a Firenze in v.le Matteotti n.28/C; difeso di fiducia dagli **avv.ti Nino D'AVIRRO**,

con studio in Firenze in v. dei Conti n.3 e Francesco CIERI con studio in Milano in v. Cesare BATTISTI n.2. Domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nino D'AVIRRO; dichiarato contumace all'udienza del 31/3/2009

11-VAIRELLO Antonio, nato a Roma il 13.06.1947 ed ivi residente in v. Sebastiano Veniero n. 22; difeso di Fiducia dall'Avv. Giorgio AMATO, con studio in Roma in v.le Carso n.63; Domicilio eletto presso lo studio del difensore; dichiarato contumace all'udienza del 31/3/2009

IMPUTATI

BERNARDINI Marco,
CIPRIANI Emanuele,
JA
MANCINI Marco,
NONNIS Amedeo,
NUZZI Giovanni:
POMPILI Andrea,
PORCELLUZZI Giuseppe,
SASININI Guglielmo,
SERRELI Giorgio,
VAIRELLO Antonio,

in concorso con
BRESCIANI Fabio,
DIONISI Edoardo,
FERRARI Mirko,
GALANTE Antonio,
GHIONI Fabio,
GUATTERI Fulvio,
IEZZI Pierguido,
LUCIA Rocco,
MELLONI Alfredo,
RIZZO Nicolò,
ROSSI Francesco,
SPAGNUOLO Antonio,
SPINELLI Gianpaolo,

TAVAROLI Giuliano,
TEGA Diego,
nei confronti dei quali si è proceduto separatamente

1) delitto di cui all' art. 416 c.p., commi 1°, 2°, perché TAVAROLI, CIPRIANI, MANCINI, SPINELLI, BERNARDINI, SASININI, GHIONI, GUATTERI con il ruolo di organizzatori e promotori, si associavano con agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio permanente effettivo ovvero in congedo ed attivi come investigatori privati nonché con non identificato personale dei servizi informativi e di sicurezza dello Stato, sfruttando:

a1) l'organizzazione di mezzi e persone della direzione Security PIRELLI e quindi TELECOM e TIM messe a disposizione dal TAVAROLI e suoi sodali,

a2) l'organizzazione aziendale dell'agenzia di investigazione POLIS D'ISTINTO s.r.l. e SYSTEM GROUP SAS messe a disposizione dal CIPRIANI,

a3) l'organizzazione di mezzi apprestata dagli investigatori privati Gianpaolo Spinelli e Marco BERNARDINI, unitamente ai contatti istituzionali sviluppati nel corso delle loro precedenti attività istituzionali, Spinelli in qualità di ex colonnello della CIA e Bernardini di ex fiduciario del SISDE

a4) l'organizzazione di mezzi e persone apprestata da Fabio Ghioni e dal cd. Tiger Team con la partecipazione di Roberto PREATONI, direttore tecnico della DOMINA Privacy & Security, società di diritto estone, titolare del 40% della PIT (Privacy International Technology)

per compiere una pluralità di delitti, ed in particolare:

corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri d'ufficio in violazione degli artt. 319, 321 c.p., ossia atti di indagine clandestine ed illecite,

utilizzo a fini patrimoniali di segreti d'ufficio in violazione dell' art. 326 commi 1 e 3 c.p., ovverosia di informazioni tratte da banche dati del Ministero dell'Interno del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia, consultabili solo da pubblici ufficiali per motivi del loro ufficio, nonché di informazioni riservate acquisite dai servizi di informazione dello Stato Italiano e di Stati stranieri,

utilizzo dei dati relativi al traffico storici di utenze TIM, attinti tramite l'applicativo RADAR in violazione dell'art. 326 commi 1 e 3 c.p.,

acquisizione e procacciamento illeciti di notizie e documenti attinenti la sicurezza dello Stato di cui è vietata la divulgazione, in violazione dell'art. 262 c.p.



accessi ed intrusioni illeciti in sistemi informatici di enti, aziende, privati cittadini, in violazione dell'art. 615 ter commi 1, 2, 3, c.p., intercettazione di flussi telematici in violazione dell'art. 617 quater c.p.

appropriazione indebita in danno del gruppo TELECOM - PIRELLI principale committente di Cipriani, Spinelli e Bernardini in violazione degli artt. 646, 61 n. 11 c.p.,

illecito trattamento di dati personali in violazione degli artt. 23, 26, 27, 123, 167 del D.L.vo 196/2003, acquisendo e comunicando al fine di trarne profitto informazioni relativamente alle persone oggetto di "investigazioni" su conti correnti bancari, saldi, giacenze, fidi in Italia e all'estero

ricoprendo i seguenti ruoli:

TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1.4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1.6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, sotto il cui controllo era stato ricondotto il Centro Nazionale Autorità Giudiziaria per la gestione delle intercettazioni, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, infine Country Manager della Romania per il gruppo Pirelli con incarico in materia di antiterrorismo in Telecom dal 2005, centrale riferimento per la funzione Security del gruppo anche dopo la formale auto-sospensione del maggio 2005, ideatore, unitamente al Cipriani ed allo Spinelli dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione,

CIPRIANI Emanuele, in qualità di amministratore della POLIS D'ISTINTO SRL, già SAS, amministratore della System Group SAS, nonché amministratore di fatto delle società WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, investigatore privato titolare di licenza, organizzatore della struttura operativa che svolgeva gli incarichi commissionati, anche avvalendosi delle prerogative e delle immunità proprie della funzione di console onorario di paese straniero,

SPINELLI Giampaolo, alias John, Presidente della GLOBAL SECURITY SERVICES INC ed ideatore della struttura societaria simulante una stabile organizzazione statunitense,

BERNARDINI Marco in qualità di Vicepresidente per l'Europa della GLOBAL SECURITY SERVICES INC nonché legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l., socio nella "DETECTOR S.r.l." ulteriore



agenzia di investigazione in rapporti di affari con il medesimo gruppo TELECOM -PIRELLI,

MANCINI Marco, in qualità di dirigente del SISMI, stabile collaboratore di CIPRIANI e TAVAROLI, con i quali organizzava la raccolta sistematica di informazioni riservate in grado di assicurare fiducia nel gruppo Pirelli-Telecom e quindi stabilità al consorzio delittuoso che fondava sui cospicui fondi aziendali per la Security il perno della poliedrica e multiforme attività illecita,

SASININI Guglielmo, quale consulente della PIRELLI e della TELECOM, stabile collaboratore di TAVAROLI e CIPRIANI, con i quali coordinava la raccolta sistematica delle illecite informazioni, pianificando le strategie ed individuando gli obiettivi da raggiungere attraverso la RETE di contatti creata allo scopo,

GHIONI Fabio quale responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore, nonché LUCIA, MELLONI, POMPILI quali componenti del Tiger Team ed addetti ad effettuare, utilizzando anche strutture esistenti all'estero (quali la DOMINA Privacy & Security, fondata da Roberto RANGONI PREATONI), illeciti accessi in sistemi informatici di aziende e privati, finalizzati a controllarne il contenuto - la divulgazione del quale era destinata a Giuliano TAVAROLI - e posti in essere in concomitanza con altri accertamenti (pedinamenti, illecite interrogazioni delle banche dati dello SDI e dell'Anagrafe tributaria) delegati ai fornitori della funzione Security di Telecom Italia (quali la Global Security Service);

GUATTERI Fulvio, in qualità di Ufficiale di collegamento francese a Roma e successivamente di funzionario Europol all'Aja, prezzolato da Cipriani, Tavaroli, Spinelli e Bernardini per fornire informazioni provenienti dalle forze di polizia e dai servizi di sicurezza e informazione francesi, su persone fisiche e giuridiche sul territorio francese e su altri Stati ove erano attivi i suoi contatti;

J quale responsabile dapprima del settore ANTIFRODE del gruppo TELECOM e successivamente di responsabile della funzione security presso TELECOM LATAM, committente ed ispiratore di una serie di attacchi informatici ai danni di enti, società di investigazioni, aziende e persone fisiche, aventi interessi vari in America Latina in contrasto con quelli di TELECOM; ispiratore, unitamente a Guglielmo SASININI di una rete di contatti, formata da informatori ed ufficiali di PG creata sia per acquisire le



notizie utili alla attività della funzione security, sia per tutelare la funzione security ed il management dell'azienda da indagini della polizia a seguito di iniziative giudiziarie,

IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI fino al momento del suo arresto in data 20.9.2006;

RIZZO Nicolò, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di investigatore privato, amministratore della ALTHON SRL, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI sub appaltatore di parte delle pratiche illecite commissionate al CIPRIANI, e quindi, con il declino di Cipriani, diretto fornitore del Gruppo PIRELLI TELECOM;

BRESCIANI Fabio, in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, stabile collaboratore del CIPRIANI, attualmente in congedo, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti presso le banche dati in uso alle forze di polizia per conto dell'associazione da parte dei "terminalisti" - per i quali procede separatamente altra A.G. - COCOMELLO Alessia, in servizio presso UPG Questura di Prato e BILANCETTA Stefano, appartenente alla squadra mobile della Questura di Firenze;

SERRELI Giorgio, già ufficiale superiore della Guardia di Finanza, in qualità di investigatore privato, collaboratore dell' AGENZIA INVESTIGATIVA MINERVA, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti presso la banca dati dell'anagrafe tributaria da Rolando BIDINI e Spartaco VEZZI, dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Firenze, per i quali procede separatamente altra A.G.;

SPAGNUOLO Antonio Michele, assistente di PS in congedo dal 26.4.2006, in qualità di pubblico ufficiale che mette a disposizione inizialmente del Cipriani le proprie prerogative per atti di indagine, sia dinamiche sia mediante ricerche in banche dati, fatte effettuare dai "terminalisti", Moreno Bolognesi, Ispettore Capo di PS, e Alessandro Converso, Ispettore Capo di PS - per i quali si procede separatamente - e successivamente intrattiene direttamente rapporti con il gruppo TELECOM PIRELLI, svolgendo investigazioni pagate tramite società di copertura estere - in principio FOUNDRY CONSUL LTD di diritto britannico, poi EQUA S.A. di diritto svizzero, trasformatasi quindi in

EQUA GROUP S.A. - emittenti fatture per dissimulare pagamenti diretti allo Spagnuolo in remunerazione di altre illecite attività svolte dallo Spagnuolo e da GUATTERI Fulvio;

NUZZI Giovanni, in qualità di ufficiale di PG in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, che procurava sistematicamente al Cipriani gli estratti del casellario generale giudiziale relativamente alle persone fisiche investigate dal Cipriani;

VATRELLI O Antonio, ex fonte STSDE, ex sindacalista ALTTALTA, di fatto

DIONISI Edoardo, alias Edo, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri già in forza quale referente informatico presso il Comando Provinciale di Prato, collaboratore di Bernardini con compiti di reclutamento di personale in servizio presso le forze dell'ordine e gestione delle fonti informative presso le forze di polizia, nonché collettore per la Toscana di tutte le informazioni acquisite dalle forze di polizia che potessero interessare il gruppo Pirelli Telecom.

In Milano e altrove con condotta permanente dal 2000 fino al 20/9/2006

CIPRIANI Emanuele,
SERRELI Giorgio,

in concorso con
IEZZI Pierguido.
RIZZO Nicolò,
TAVAROLI Giuliano,
nei confronti dei quali si è proceduto separatamente

2) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, 321, 61 n.2) c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, retribuivano agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria perché svolgessero abusivamente per loro conto indagini avvalendosi dei poteri e delle prerogative proprie dei pubblici ufficiali; in particolare, tra gli altri, Bresciani Fabio (PS), Cocomello Alessia (PS), Leuzzi Piero (G. di F.), Mazzocca Giuseppe (G. di F.), Bilancetta Stefano (PS), Vezzi Spartaco (Agenzia delle Entrate), Bidini Rolando (Agenzia delle Entrate), Nuzzi Giovanni (Ufficiale P.G. Procura Firenze), Dovile Gregorio (DIA Firenze), Galante Antonio (G. di F.), Spagnuolo Antonio (PS), Bolognesi Moreno (PS), Converso Alessandro (PS), in relazione alle persone e società meglio specificate nel capo 32) (da intendersi integralmente richiamato nella presente incolpazione); con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire il profitto di cui al capo 9) (da intendersi integralmente richiamato nella presente incolpazione).

in particolare :

i. perché, per le persone fisiche oggetto delle investigazioni commissionate dalla Security Telecom e Pirelli a Cipriani e Rizzo, rivelassero segreti d'ufficio, comunicando le informazioni acquisite dalle banche dati ad accesso riservato del Ministero dell'Interno in uso alle forze di polizia, verificassero sistematicamente i precedenti di polizia e gli alloggiamenti delle

persone investigate, ed in particolare quelli individuati nella tabella allegata al capo 32) che segue;

ii. perché rivelassero segreti d'ufficio comunicando sistematicamente redditi, provenienza analitica e composizione degli stessi, possidenze ed altre informazioni estrapolate dalla banca dati dell'anagrafe tributaria relative alle persone fisiche o giuridiche investigate ed in particolare le informazioni relativi ai soggetti individuati nella tabella allegata al capo 32) che segue,

iii. perché eseguissero pedinamenti,

iv. perché accedessero a documenti scartati da società concorrenti al fine di acquisire notizie sull'attività dei competitors del gruppo Pirelli,

con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire il profitto dell'appropriazione indebita di cui al capo 9);

In Milano e altrove dal 2000 al settembre 2004


NUZZI Giovanni

4) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in qualità di ufficiale di PG in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, percepiva da Cipriani Emanuele, una retribuzione non determinata e concordata di volta in volta, perché comunicasse risultanze del casellario acquisiti tramite consultazione della banca dati telematica del Ministero di Giustizia dei nominativi di cui al capo d'imputazione 32) (da intendersi integralmente richiamato nella presente incolpazione).

In Milano e Firenze dal 2001 fino al 2004

CIPRIANI Emanuele, BERNARDINI Marco

7) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, 321, c.p. perché in concorso fra loro retribuivano con somme indeterminate, ma comunque non inferiori a circa lire 200.000 per giornata lavorativa, MATROGIOVANNI Vincenzo, CANTA Michele, Cioffi Salvatore agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, perché svolgessero abusivamente per loro conto indagini avvalendosi dei poteri e delle prerogative proprie dei pubblici ufficiali ed in particolare perché pedinassero Oliviero dal Toso, simulassero attività investigativa in corso su di



lui, compissero accertamenti al terminale SDI sul Dal Toso, sulla sua famiglia e sulle persone che dimoravano nel medesimo stabile.

In Milano e altrove dal novembre del 2000

MATROGIOVANNI Vincenzo, CANTA Michele, CIOFFI Salvatore

8) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, c.p. perché, in concorso fra loro, in qualità agenti di agenti ed ufficiali di PS e di Polizia Giudiziaria, accettavano la promessa e quindi ricevevano una retribuzione non determinata, ma comunque non inferiore a circa lire 200.000 per giornata lavorativa, per compiere i seguenti atti di indagine abusivi: su mandato di Emanuele Cipriani e di Marco BERNARDINI pedinavano Oliviero dal Toso, simulavano attività investigativa in corso su di lui, compivano accertamenti al terminale SDI sul Dal Toso, sulla sua famiglia e sulle persone che dimoravano nel medesimo stabile.

In Milano ed altrove dal novembre 2000

CIPRIANI Emanuele

**In concorso con IEZZI Pierguido, TAVAROLI Giuliano,
nei confronti dei quali si è proceduto separatamente**

9) del delitto di cui agli artt: 110, 81 cpv. 646, 61 n. 11) c.p. 61 n. 7), 61 n. 2) c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°.4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°.6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione, IEZZI Pierguido, in qualità di responsabile della Security Pirelli, succeduto nell'incarico a TAVAROLI, parimenti committenti degli incarichi delittuosi, si appropriavano di circa 20,9 milioni di euro (di cui nei tre anni dal 1997 al 1999 GBP 1.298.590 - equivalenti a circa 1,946 milioni di euro - e la rimanenza - pari a circa 18,957 milioni di euro dal 2000 al 2004), pagati su estero alla WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, dal novembre 1997 al dicembre 2004, come corrispettivo di operazioni di investigazione

simulatamente compiute dalle precitate società di diritto inglese e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione al Cipriani del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl - mediante pratiche corruttive attraverso le quali comprava notizie riservate, acquisite tramite banche dati del Ministero dell'Interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, consultabili solo da pubblici ufficiali per motivi del loro ufficio, nonché le informazioni fornite e gli atti svolti da pubblici ufficiali con qualifica di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, e pubblici ufficiali in servizio presso i servizi di informazione e sicurezza dello Stato Italiano e di altri Stati, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio e di prestazione d'opera, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare pratiche corruttive.

In Milano dal novembre 1997 al dicembre 2004

CIPRIANI Emanuele

In concorso con TAVAROLI Giuliano, nei cui confronti si procede separatamente

11) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 322 bis comma 2 n. 1) con riferimento al comma 1 n. 5) in relazione agli artt. 321, 319, c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro promettevano e, quindi, corrispondevano a Fulvio GUATTERI, funzionario del servizio di sicurezza francese di informazione (RENSEIGNEMENTS GENERAUX) con compiti di controterrorismo dal 1980 al 1988, ufficiale di collegamento con la Francia presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'interno a Roma dal 1988 al 31.8.2004, funzionario Europol a L'Aja dall'agosto del 2004 al 2007 e pertanto svolgente funzioni ed attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio presso lo Stato Italiano, il quale a sua volta si avvaleva della sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia), la retribuzione di somme di denaro indeterminate, comunque pari e superiori a 200.000 euro, al fine di indurlo a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, sfruttando la funzione rivestita, nel procacciarsi e comunicare dati segreti e riservati su varie persone tra cui Slaeddine Jnifen,



affine del Presidente pro tempore di TELECOM PIRELLI Marco TRONCHETTI PROVERA, nonché quelli contenuti nelle seguenti pratiche:

limitatamente alle condotte contestate con riguardo a pratiche con individuazione alfanumerica terminante in "98", "00", "01" (OPERAZIONE SPIN OFF pratica Z0038201, OPERAZIONE HOLDING pratica Z0037501, OPERAZIONE SLAVE pratica Z0040801, Pratica Z006898, Pratica Z005298, Operazione INDONESIA, Pratica Z005798 Oggetto SERKA IMPORT - EXPORT, Pratica Z0031300, Operazione GIGOLO', Pratica Z0034601, Operazione MALTA, Pratica Z006898); per le pratiche con indicazione alfanumerica terminante in "02" limitatamente alle pratiche OPERAZIONE BROTHERS pratica Z0050702 (data trasmissione pratica 24. 7. 2002), OPERAZIONE BUSINESS TRANSFER pratica Z0051002 (data trasmissione pratica 15. 7. 2002), OPERAZIONE RIO pratica Z0049502 (data trasmissione pratica 31. 5. 2002), OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902 (pratica del 12 luglio 2002). Per la rimanente parte della più complessa imputazione è stato emesso decreto che dispone il giudizio.

Originaria imputazione contestata: In Milano dal 2001 fino al 2005

MANCINI Marco, CIPRIANI Emanuele

**In concorso con TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido
nei confronti dei quali si è proceduto separatamente**

15) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro nei ruoli che seguono:

TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, sotto il cui controllo era stato ricondotto il Centro Nazionale Autorità Giudiziaria per la gestione delle intercettazioni, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione,

IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile



sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI,

CIPRIANI Emanuele, in qualità di amministratore della POLIS D'ISTINTO SRL, già SAS, nonché amministratore di fatto delle società WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, investigatore privato titolare di licenza,

MANCINI Marco con il ruolo apicale all'interno del SISMI (Direttore di Divisione, Direttore del Centro di Bologna e Responsabile Area Centro-Nord) e con la sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere include anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia);

al fine di procurare alle società di investigazioni riconducibili a CIPRIANI ingenti profitti patrimoniali, comunicavano e si avvalevano di dati segreti, acquisiti mediante l'illegittima opera di procacciamento dell'alto dirigente del SISMI nell'ambito della sua pubblica funzione, tra cui, in particolare, quelli di cui alle seguenti pratiche: OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001-OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101- OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503-OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603-OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704-OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304-OPERAZIONE STIP pratica Z0045002-OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702-OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802-OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15573-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15587-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15597-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15607-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15609-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15615-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18921-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18923-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18926-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18929-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18933-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18936-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18976-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18984-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19015-OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603,foglio numero 17311- OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802,foglio numero 15117- OPERAZIONE CESTINO 4

pratica Z0044902, foglio numero 11858-OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101, fogli numero 10751,10753,10754,10755,10757 e 10758-OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102, foglio numero 11525-OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101, foglio numero 9635.

I

n Milano dal 2001 fino al 2005

Per CIPRIANI la decisione riguarda solo le condotte contestate con riguardo a pratiche con individuazione alfanumerica terminante in "01" (OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101, foglio numero 9635. OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101, fogli numero 10751,10753,10754,10755,10757 e 10758,- OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001- OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101-); per le pratiche con indicazione alfanumerica terminante in "02" limitatamente alle pratiche OPERAZIONE STIP pratica Z0045002- OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802- OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102, foglio numero 11525-; in riferimento alle pratiche denominate OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 19005- OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704- OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702 (per la rimanente parte della originaria imputazione è stato emesso decreto che dispone il giudizio).

MANCINI Marco

16) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri in corso di individuazione, nella sua qualità apicale all'interno del SISMI (Direttore di Divisione, Direttore del Centro di Bologna e Responsabile Area Centro-Nord) e con la sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere include anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia), accettava da Emanuele CIPRIANI, Giuliano TAVAROLI e Pierguido IEZZI la promessa e, quindi, riceveva la retribuzione di somme di denaro indeterminate che quantificava di volta in volta anche secondo le spese sostenute per ricompensare, a suo dire, le fonti, al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio e in particolare per procacciarsi e comunicare dati segreti e riservati, sfruttando la funzione rivestita, tra cui quelli di cui alle seguenti pratiche: OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001-OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101- OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503-



OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603-OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704-OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304-OPERAZIONE STIP pratica Z0045002-OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702-OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802-OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15573-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15587-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15597-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15607-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15609-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15615-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18921-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18923-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18926-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18929-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18933-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18936-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18976-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18984-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19015-OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603,foglio numero 17311- OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802,foglio numero 15117- OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902,foglio numero 11858-OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101,fogli numero 10751,10753,10754,10755,10757 e 10758-OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102,foglio numero 11525-OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101,foglio numero 9635.

In Milano dal 2001 fino al 2005

CIPRIANI Emanuele,

in concorso con TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente

17) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, 321 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, promettevano e, quindi, corrispondevano a Marco MANCINI, pubblico ufficiale con incarichi apicali all'interno del SISMI (Direttore di Divisione, Direttore del Centro di Bologna e Responsabile Area Centro-Nord), il quale a sua volta si avvaleva della sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia), la

retribuzione di somme di denaro indeterminate che lo stesso MANCINI quantificava di volta in volta anche secondo le spese sostenute per ricompensare, a suo dire, le fonti, al fine di fargli compiere atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, nel procacciarsi e comunicare dati segreti e riservatissimi, sfruttando la funzione rivestita, tra cui quelli di cui alle seguenti pratiche: Limitatamente alle seguenti operazioni:

1. OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-
2. OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001
3. OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101-
6. OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704-
7. OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304-
8. OPERAZIONE STIP pratica Z0045002-
9. OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702-
10. OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802-
12. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15573-
13. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15587-
17. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15615-
18. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18921-
21. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18929-
22. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18933-
23. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18936-
25. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18984-
26. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 19005-
28. OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603, foglio numero 17311-
29. OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802, foglio numero 15117-
30. OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902, foglio numero 11858-
31. OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101, fogli numero 10751, 10753, 10754, 10755, 10757 e 10758-
32. OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102, foglio numero 11525-
33. OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101, foglio numero 9635

Mentre per quanto riguarda le operazioni seguenti:

4. OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503-
5. OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603-
11. OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904-
14. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15597-
15. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15607-
16. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15609-
19. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18923-

20. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18926-
24. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18976-
27. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 19015-
Originariamente ascritte nel medesimo capo di imputazione è stato
emesso decreto che dispone il giudizio)

In Milano dal 2001 fino al 2005

BERNARDINI Marco,
in concorso con **TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, SPINELLI
Gianpaolo, GHIONI Fabio,** nei confronti dei quali si è proceduto
separatamente

*22) del delitto di cui agli artt: 110, 81 cpv. 646, 61 n. 11) c.p. 61 n. 7), 61 n.
2) c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in
concorso fra loro:*

*TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza
Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°4.1996,
responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°6.1998,
responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi
responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA,
mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la
Security, infine Country Manager della Romania per il gruppo Pirelli con
incarico in materia di antiterrorismo in Telecom dal 26.7.2005, centrale
riferimento per la funzione Security del Gruppo anche dopo la formale auto
sospensione a seguito del maggio 2005, ideatore unitamente al Cipriani e allo
Spinelli dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-
TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione,*

*IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e
Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile
sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security
TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI fino al momento del
suo arresto in data 20.9.2006, succeduto nell'incarico a TAVAROLI, parimenti
committente degli incarichi delittuosi,*

*SPINELLI Gianpaolo, Presidente della GLOBAL SECURITY SERVICES
INC ed ideatore della struttura societaria simulante una stabile
organizzazione statunitense, BERNARDINI Marco in qualità di Vicepresidente*

per l'Europa della GLOBAL SECURITY SERVICES INC nonché legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", socio nella "DETECTOR S.r.l." ulteriore agenzia di investigazione in rapporti di affari con il medesimo gruppo TELECOM -PIRELLI,

GHIONI Fabio quale responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore, addetto ad effettuare illeciti accessi in sistemi informatici di aziende e privati, finalizzati a controllarne il contenuto si appropriavano di circa:

€ 3.088.655,94 fatturati da GLOBAL SECURITY SERVICES INC a società del gruppo PIRELLI dal 2002 al 2006,

€ 8.638.012,25 fatturati da GLOBAL SECURITY SERVICES INC a TELECOM ITALIA dal 2002 al 2005,

\$ 3.003.578,00 fatturati da GLOBAL SECURITY SERVICES INC a TELECOM ITALIA AMERICA LATINA S.A.(TELECOM LATAM) dal 2002 al 2005,

pagati su estero alla GLOBAL SECURITY SERVICES INC, come corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamente compiute dalla citata società di diritto americano e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione a Spinelli Gianpaolo e Bernardini Marco di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti;

in particolare GHIONI Fabio, dirigente di TELECOM, facendosi consegnare da BERNARDINI Marco, e SPINELLI Gianpaolo, della GLOBAL SECURITY SERVICES INC, fornitrice della TELECOM, somme pagate all'estero, nonché facendosi corrispondere ulteriori somme di danaro da Roberto Ciampoli, giustificate con fatture per operazioni inesistenti emesse da società non operative estere a EXO SERVICE SRL e E DIMENSION SRL, società fornitrici di Telecom, che provvedeva quindi a ricaricare gli importi pagati a GHIONI su quanto veniva fatturato a TELECOM,

si appropriava di euro 721.569,59 nonché di \$ 22.975,00 di proprietà della TELECOM Italia, pagati in parte su estero ed in parte estero su estero attraverso TELECOM LATAM , anche sulle società FENEFIN Limited, M&A TECHNICAL CONSULTING LLC, MARKET DEVELOPMENT SERVICES LLC, come corrispettivo sia di operazioni di hacking condotte da Ghioni e dai suoi collaboratori, sia come percentuale per gli incarichi procurati ai fornitori di TELECOM,



con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio e di prestazione d'opera, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare le pratiche corruttive e l'accesso abusivo a sistemi informatici e telematici;

In Milano dal 2002 al 2006

CIPRIANI Emanuele,

NUZZI Giovanni,

RIZZO Nicolò,

SERRELI Giorgio,

in concorso con

SPAGNUOLO Antonio Michele,

TAVAROLI Giuliano,

BRESCIANI Fabio,

GALANTE Antonio,

IEZZI Pierguido,


nei confronti dei quali si è proceduto separatamente ed anche

in concorso con COCOMELLO Alessia, BILANCETTA Stefano, VEZZI Spartaco, BIDINI Rolando, DOVILE Gregorio, BOLOGNESI Moreno, CONVERSO Alessandro, posizioni tutte separate,

32)

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 commi 1 e 3 c.p. perché, in concorso fra loro nei ruoli che seguono TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione ed in particolare istigatore della rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio,

IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile



sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione ed in particolare istigatore della rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio,

CIPRIANI Emanuele, in qualità di amministratore della POLIS D'ISTINTO SRL, già SAS, nonché amministratore di fatto delle società WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, investigatore privato titolare di licenza, mediatore fra la committenza e i pubblici ufficiali che materialmente fornivano le informazioni segrete,

RIZZO Nicolò, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di investigatore privato, amministratore della ALTHON SRL, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI, SERRELI Giorgio, già ufficiale superiore della Guardia di Finanza, in qualità di investigatore privato, collaboratore dell' AGENZIA INVESTIGATIVA MINERVA, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI, tutti in funzione di istigatori e remuneratori dei pubblici ufficiali,

BRESCIANI Fabio, BILANCETTA Stefano, COCOMELLO Alessia, in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, i primi due, all'epoca dei fatti in servizio presso la Questura di Firenze, la terza in servizio presso la Questura di Prato, agenti e ufficiali di PG e PS, in funzione di pubblici ufficiali,

SPAGNUOLO Antonio Michele, BOLOGNESI Moreno, CONVERSO Alessandro, in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, il primo assistente di PS in congedo dal 26.4.2006, il secondo e il terzo ispettori di PS tutti all'epoca dei fatti in servizio presso il compartimento di Polizia Stradale di Torino,

NUZZI Giovanni, in qualità di Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, già in servizio presso la Sezione di PG della Procura della Repubblica di Firenze, in funzione di pubblico ufficiale,

GALANTE Antonio, in qualità di appartenente alla Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Novara, in funzione di pubblico ufficiale,

DOVILE Gregorio, ufficiale di Polizia Giudiziaria effettivo al Centro Operativo della DIA di Firenze in funzione di pubblico ufficiale,

VEZZI Spartaco e BIDINI Rolando, in servizio impiegato dell'Ufficio Unico delle Entrate di Firenze, in funzione di pubblici ufficiali,

i pubblici ufficiali, dopo aver avuto abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno ad accesso riservato alle forze di Polizia istituita dalla L. 121/1981, ovvero alla banca dati telematica dell'anagrafe tributaria, istituita con DPR n. 605 del 29.9.1973, ovvero alla banca dati

telematica del casellario giudiziale, ora disciplinata dal DPR n. 313 del 14.11.2002, per procurare agli investigatori privati il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita con i clienti dell'agenzia e per procurare a loro stessi il profitto consistito nel prezzo della loro corruzione, comunicavano dati segreti acquisiti mediante accesso alle banche dati di cui disponevano per motivi del loro ufficio, secondo le analitiche tabelle di seguito riportate, e confluiti nei dossier elaborati da Cipriani e trasmessi alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI:

in particolare Emanuele CIPRIANI, per ogni incarico ricevuto dava mandato a Fabio Bresciani di controllare i precedenti di polizia risultanti dalla banca dati SDI; inoltre, su espresso incarico della Sicurezza Pirelli, sotto il nome di "operazione FILTRO" nonché della sicurezza TELECOM, sotto il nome di "operazione SCANNING", fatturate in realtà da WCS e SRA per la complessiva somma di € 2.343.081 per "operazione FILTRO" dal 2000 al 2004 e € 409.471 per "operazione SCANNING" nel 2004, dava mandato a Fabio Bresciani di controllare al terminale SDI i precedenti di polizia del personale che sarebbe stato assunto da PIRELLI e da TELECOM;

Bresciani quindi svolgeva questi accertamenti delegandoli a suoi colleghi Cocomello Alessia, Bilancetta Stefano e ignoto poliziotto che utilizzava la password di Tilli Paolo;

altre volte il Cipriani Emanuele compiva le medesime interrogazioni sui precedenti di polizia tramite Dovile Gregorio;

sempre in merito alla comunicazione dei precedenti di polizia consultati tramite banca dati SDI, a volte provvedeva lo stesso Rizzo Nicolò, incaricando GALANTE Antonio;

il Cipriani riceveva poi la comunicazione di dati relativi ai redditi delle persone investigate prevalentemente tramite SERRELI Giorgio che a sua volta delegava l'accertamento a VEZZI Spartaco e BIDINI Rolando

Cipriani acquisiva inoltre sistematicamente le informazioni tratte dal casellario prevalentemente tramite Nuzzi Giovanni;

infine, Giuliano Tavaroli, quale responsabile Security del gruppo Pirelli-Telecom, tramite il responsabile della Security di Telecom Italia Mobile spa, che si avvaleva per la esecuzione delle operazioni della dipendente dr.ssa Caterina Plateo, induceva in errore ex art. 48 c.p. l'incaricato di pubblico servizio, il quale, dopo aver acceduto alle banche dati del gestore di telefonia tramite gli applicativi CIRCE e prevalentemente RADAR, non rimanendo in quest'ultimo caso traccia degli accessi alla banca dati, acquisiva informazioni sul traffico storico di utenze TIM e di altri gestori in rapporto con utenze TIM e su altre informazioni segrete, e le rivelava al proprio responsabile che

le trasmetteva quindi al responsabile Security Corporate, che le utilizzava per integrare i dossier sulle persone attenzionate, studiando i contatti e le frequentazioni, ovvero le trasmetteva a sua volta a personale dei Servizi di Sicurezza per finalità non istituzionali, seconda la tabella all'allegato L) relativa agli accertamenti sviluppati su disposizione diretta del responsabile security TIM sul traffico storico delle utenze telefoniche intestate e in uso alle persone ivi indicate;

accertamenti svolti da Bidini

in qualità di pubblico ufficiale dipendente dell'Ufficio Unico delle Entrate di Firenze, ha sistematicamente compiuto accessi abusivi al sistema telematico dell'anagrafe tributaria per trasmettere dietro pagamento notizie sulla composizione dei redditi, sui negozi effettuati, sulle risultanze del catasto, sui dati anagrafici, dei soggetti che il Cipriani gli indicava tramite Giorgio Serreli ed in particolare risulta aver compiuto, nei tempi di seguito riportati, gli accertamenti sui soggetti, "indagati" dal Cipriani, nelle pratiche elencate nell'allegato A)

Accertamenti svolti da Vezzi Spartaco :

in qualità di pubblico ufficiale dipendente dell'Ufficio unico delle Entrate di Firenze ha sistematicamente compiuto accessi abusivi al sistema telematico dell'anagrafe tributaria per trasmettere dietro pagamento notizie riservate sulla composizione dei redditi, sui negozi effettuati, sulle risultanze del catasto, sui dati anagrafici, dei soggetti che il Cipriani gli indicava tramite Giorgio Serreli ed in particolare risulta aver compiuto gli accertamenti sui seguenti soggetti, nei sotto elencati tempi, oggetto di private investigazioni da parte del Cipriani nell'allegato B)

Accertamenti svolti da BILANCETTA Stefano,

in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,

in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato C)

Accertamenti svolti da BOLOGNESI Moreno,



in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,

in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato D)

Accertamenti svolti da COCOMELLO Alessia,

in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,

in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato E)

Accertamenti svolti da CONVERSO Alessandro

in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,

in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato F)

Accertamenti svolti da NUZZI Giovanni


in ordine agli accessi abusivi al casellario giudiziale per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto delle iscrizioni al casellario,

in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato G)

Accertamenti svolti da GALANTE Antonio

in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,

in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato H)



Quindi, a prescindere dall'identificazione del pubblico ufficiale che materialmente ha compiuto l'accesso alla banca dati riservata e ha comunicato quindi la notizia riservata in violazione dei propri doveri d'ufficio per procurare a sé e al destinatario un ingiusto vantaggio patrimoniale, risultano oggetto di illecite investigazioni comunicate da Cipriani Emanuele a TAVAROLI Giuliano e IEZZI Pierguido le seguenti persone fisiche oggetto degli accertamenti specificati nella tabella I)

accertato in Milano e consumato in Milano e altrove dal 2000 in data successiva e prossima ai singoli accertamenti indicati nelle tabelle allegate

**fatto
svolgimento del processo
e
motivi della decisione**

Nell'ambito di accertamenti svolti nel contesto di un originario procedimento penale che raccoglieva più posizioni processuali in riferimento ad episodi oggetto di indagine che riguardavano ipotesi di reato eterogenee, dal quale derivava la instaurazione di distinti procedimenti penali, la Autorità Inquirente procedeva ad accertamenti nei confronti della agenzia investigativa "Polis d'Istinto" con sede in Firenze, gestita da CIPRIANI Emanuele.

In tale contesto investigativo veniva effettuata, in data 3 maggio 2005, perquisizione presso la detta agenzia di investigazioni, che conduceva al rinvenimento ed al sequestro di copiosa documentazione.

In particolare, l'attenzione della Autorità Inquirente si concentrava su un dato di immediata evidenza, costituito dalla apparente semplicità e dalle dimensioni ridotte della struttura aziendale della agenzia investigativa del Cipriani a fronte della consistenza delle investigazioni quali apparivano svolte fin dal primo sviluppo dei dati contabili esaminati.

La perquisizione veniva estesa anche allo studio del commercialista che curava la contabilità della Polis d'Istinto, GUALTIERI Marcello: dall'esame di questa risultava, invero, confermato il rilevante volume di affari della agenzia investigativa, che strideva con la esiguità dei mezzi aziendali di cui l'agenzia investigativa sembrava apparentemente disporre.

Ne conseguiva una prima ipotesi investigativa, in quella iniziale fase ancora tutta da verificare, e che avrebbe costituito dapprima il percorso investigativo, ed infine l'approdo delle indagini svolte: si ipotizzava, cioè, che il rilevante volume di affari e la considerevole mole di investigazioni apparentemente svolte dalla Polis d'Istituto altro non fosse che il risultato di risultanze investigative acquisite con il ricorso ad operazioni di subappalto - della cui essenza si dirà in seguito- per lo svolgimento delle investigazioni stesse.

Fin dal primo delinearsi delle risultanze investigative, condotte con ausilio dei Carabinieri del RO.NO. di Milano, emergeva la esistenza di stringenti contatti - di seguito riportati dal P.M. all'illecito, peraltro in parte oggetto di due precedenti diversi procedimenti- tra l'agenzia investigativa del CIPRIANI ed alcuni Pubblici Ufficiali, tra i quali tali LEUZZI Piero e MAZZOCCA Giuseppe, ai quali parte degli accertamenti pareva fossero stati delegati, che gli stessi compivano dietro retribuzione e talora avvalendosi delle strutture organizzative e dei mezzi a loro disposizioni per le esigenze dell'Ufficio ricoperto.

Nel corso delle indagini emergeva che tra i principali clienti della Agenzia investigativa del CIPRIANI vi erano le società TELECOM ITALIA s.p.a e PIRELLI & C. s.p.a., che nel corso degli anni avevano delegato alla Polis d'Istituto numerosissime investigazioni, con la conseguenza che tale attività, prestata con carattere di continuità a partire dall'anno 1997, ma sviluppatasi maggiormente dall'anno 2000, aveva prodotto un fatturato di particolare consistenza.

Venivano acquisiti anche i risultati degli accertamenti patrimoniali sulla società del CIPRIANI e sul CIPRIANI stesso, che, fin dai primi dati, apparivano, anch'essi, essere di rilevante consistenza.

Al contempo prendeva corpo nel corso delle investigazioni, oltre che la esistenza di una stretta relazione amicale tra il CIPRIANI e tale TEDESCO Claudio, legale rappresentante di V.C.M. (rapporti poi meglio investigati ed oggetto di altro diverso procedimento, ormai definito), anche la esistenza di altrettanta stretta relazione amicale con tale TAVAROLI Giuliano, che via via nel corso degli anni aveva ricoperto le funzioni di capo del servizio di sicurezza dapprima presso la società PIRELLI e, successivamente, presso la società TELECOM.

Infatti anche nei confronti del TAVAROLI, in data 3/5/2005 veniva eseguita perquisizione, con conseguente sequestro di copioso materiale documentale.

Il contributo informativo reso da tali FOCAROLI Armando, Presidente di TELECOM ITALIA AUDIT, responsabile dell' "internal auditing" di TELECOM,



assunto a s.i. in data 3/5/2005, e di Ceramelli Patrizia, impiegata presso la POLIS D'ISTINTO in un periodo compreso tra il 1990 ed il 1999, escussa in data 19.5.2005, consentivano di tratteggiare un primo livello conoscitivo.

In particolare, il FOCAROLI forniva alla Autorità di Polizia Giudiziaria un tabulato delle operazioni indicate come "fuori sistema", che segnalava che non transitavano formalmente attraverso l'ufficio acquisti. Nel corso dell'audizione il FOCAROLI precisava che dette operazioni erano riferibili al CIPRIANI, il quale, peraltro, operava anche attraverso una società di diritto inglese, la SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD; indicava, inoltre, che le operazioni relative al CIPRIANI venivano realizzate su indicazioni date da TAVAROLI Giuliano.

L'Autorità Inquirente provvedeva quindi a richiedere sia a PIRELLI SPA e società collegate, sia a TELECOM SPA, da un lato, tutta la documentazione relativa ai rapporti negoziali con la persona fisica di CIPRIANI e le società italiane a lui riferibili - POLIS D'ISTINTO SRL e SYSTEM GROUP SAS -; dall'altro lato, la documentazione relativa alle società di diritto inglese WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD, in breve WCS, e SECURITY RESERCH ADVISORS LTD, in breve SRA, che nel corso delle indagini fino a quel punto svolte emergevano essere in qualche modo collegate alla persona del CIPRIANI.

I Pubblici Ministeri interessati alle indagini andavano a tal punto delineando una ipotesi investigativa secondo la quale le società WCS e SRA non erano società estere realmente operative nel campo della Security, ma semplicemente degli schermi giuridici usati dal CIPRIANI, con la consulenza del commercialista Marcello GUALTIERI, per ricevere su estero il compenso riferito alla attività informativa compiuta per lo più in Italia, attraverso canali di acquisizione delle informazioni stesse non regolarmente individuabili nella compagine aziendale di POLIS D'Istinto.

L'ipotesi delineata pareva concretizzarsi a seguito della assunzione a s.i. di CERAMELLI Patrizia, la quale indicava che:

Cipriani aveva una società all'estero corrispondente all'acronimo WCS;

le fatture della WCS indirizzate alla PIRELLI venivano compilate da essa stessa circa una volta al mese, dietro indicazioni di Cipriani all'interno dei locali della Polis d'Istinto nelle giornate del sabato, venivano archiviate su un disco rigido estraibile e quindi rinchiuso in una cassaforte all'interno del locale consolare;

le fatture venivano quindi trasmesse al commercialista di Milano Gualtieri Marcello perché le spedisse a Londra, da dove poi venivano ritrasmesse a PIRELLI, perché risultasse la provenienza dall'estero.



A seguito dello svolgimento di rogatorie in Paesi esteri, degli accertamenti condotti in Italia sulle attività lavorative compiute dalle società italiane del CIPRIANI, della assunzione di informazioni testimoniali, della acquisizione di materiale documentale presso le società TELECOM e PIRELLI, dell'analisi del traffico telefonico su numerose utenze riconducibili a personaggi interessati alle indagini, la Autorità Inquirente riteneva di individuare un sistema che vedeva il travaso di fondi dal settore Security dei due gruppi TELECOM e PIRELLI a società, soprattutto quelle di diritto inglese, WCS e SRA, riferibili cartolarmente ad attività di investigazioni.

Un meccanismo assai simile veniva poi riscontrato, nel corso delle successive indagini, per operazioni di investigazione realizzate da altre società di diritto straniero, riconducibili alle persone di BERNARDINI Marco e di SPINELLI Gianpaolo, anche loro interessati allo svolgimento di investigazioni per conto dei gruppi PIRELLI e TELECOM. Più precisamente, anche in tal caso il BERNARDINI, titolare di una agenzia investigativa di diritto italiano, la "GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", che i compensi riceveva per le attività di investigazioni svolte mediante bonifico in favore della società italiana dalla GLOBAL SECURITY SERVICES INC statunitense, di cui era Presidente SPINELLI Gianpaolo, società che emetteva le fatture per TELECOM e PIRELLI, in relazione alla attività di investigazione compiuta da BERNARDINI e dallo stesso SPINELLI ed al quale BERNARDINI i risultati economici riversava accreditandoli sulla GLOBAL SECURITY SERVICES S.R.L..

Emergeva in quel primo momento investigativo anche che la gran parte di tali operazioni e, soprattutto, la gran parte dei pagamenti delle numerosissime fatture, veniva deliberato da TAVAROLI Giuliano (persona che aveva rivestito formalmente il ruolo di Dirigente del settore security dapprima presso PIRELLI e successivamente presso TELECOM), e materialmente reso operativo da parte dei funzionari nelle due società addetti al pagamento delle fatture, i quali -a loro volta- autorizzavano ed emettevano i pagamenti portati dalle fatture.

Taluni dei funzionari delle due società che avevano autorizzato i pagamenti delle fatture per importi rilevanti (FOCAROLI, VALENTE, CERRETA, LAMBIASE) indicavano che si trattava di fatture emesse per operazioni che riguardavano il settore c.d. security, ed in tale ambito regolarmente corrisposte, sulla scorta della gestione che del detto settore realizzava direttamente il funzionario addetto, cioè TAVAROLI Giuliano, persona che veniva indicata avere all'interno di quello specifico settore una amplissima autonomia, in quanto persona che doveva riferire solo "direttamente al Presidente" (v. dichiarazioni FOCAROLI). Il FOCAROLI

indicava anche che *"per tale motivo il TAVAROLI non può dettagliare le operazioni nella loro natura e dimensione. In pratica Tavaroli non riferisce a nessuno... Tavaroli ha un budget di spesa da rispettare che però, nell'anno 2004, è stato ampiamente superato..."*.

In quella iniziale fase delle indagini ha riferito, infatti, il Focaroli di avere effettuato, successivamente a notizie di stampa che accreditavano notevoli problemi di trasparenza per l'azienda, una verifica della funzionalità del sistema di controllo interno nell'ambito di Security, ma di essersi in questo caso dovuto limitare ad un verifica *"soft"*, e del tutto formale, *"... a causa della delicatezza della materia trattata da Tavaroli e della volontà di salvaguardare la persona"*; una verifica soft, ha spiegato, giacchè sull'operato del settore non veniva effettuata alcuna *"...attività di supervisione sulle attività svolte. Tavaroli deve infatti riferirne direttamente al Presidente, e per tale motivo non può dettagliare le operazioni nella loro natura e dimensione. In pratica Tavaroli non riferisce a nessuno... Tavaroli ha un budget di spesa da rispettare che però, nell'anno 2004, è stato ampiamente superato..."*.

La verifica del Focaroli era, pertanto, stata svolta relativamente a quelle che sono state le operazioni più delicate di Security, quelle cd. *"...fuori sistema, e cioè quelle che non passano dall'ufficio acquisti..."*, e che conseguentemente non dovevano rispettare l'iter procedimentale previsto per le ordinarie: ciò lo aveva portato ad individuare alcune operazioni, annotate in un *"listato di operazioni al 31.10.04"* sulle quali aveva ritenuto di dover sentire il Tavaroli. Operazioni rispetto alle quali aveva chiesto chiarimenti, ottenendo dal Tavaroli indicazioni che aveva appuntato a margine del suindicato listato.

Focaroli aveva inoltre precisato, sempre con riferimento alle spese sostenute dal settore SECURITY, che *"la persona addetta all'autorizzazione, che non è mai Tavaroli, al pagamento della fattura non aveva a volte la percezione dell'oggetto, della quantità e quindi della congruità del servizio reso"* e che *"... la maggior parte delle fatture sono viste dal sig. Valente, responsabile di un'area SECURITY"*. Aveva inoltre aggiunto, sempre facendo riferimento al listato da lui predisposto e sottoposto al Tavaroli, che quest'ultimo gli aveva detto che due delle società in esso indicate, la SECURITY RESEARCH ADVISOR (SRA) e la WCS, erano riconducibili alla POLIS.

Nel corso di altro esame testimoniale, in data 3 maggio 2005 indicava il FOCAROLI:



che oggetto della sua verifica era stata rivolta principalmente al controllo delle operazioni "fuori sistema" e cioè di quelle che non passavano attraverso l'Ufficio acquisti;

che a seguito di un articolo apparso sul settimanale "L'Espresso" nel 2004, che riportava alcune considerazioni sull'attività di TAVAROLI, era nata l'iniziativa di effettuare un' Audit (soft) sul settore Security ed in particolare sulle voci di costo "consulenze e prestazioni professionali";

che per realizzare tale verifica il dr. BUORA, per quanto da lui riferitogli aveva ottenuto l'autorizzazione dal Presidente dr. TRONCHETTI PROVERA;

che era stato redatto un report sulla attività di audit che poi era stato sequestrato presso TELECOM dalla P.G. in data 3/5/2005, report denominato "Executive Summary" diretto all'Avv. CAPPUCCIO, direttore dell'ufficio Corporate and Legal Affaire di Telecom Italia SpA.;

che allorquando erano in corso le operazioni di Polizia Giudiziaria all'interno degli uffici di Piazza Affari, si trovava in riunione con l'organismo di vigilanza dell'Olivetti, era andato a trovarlo l'Avv. CAPPUCCIO che gli aveva richiesto notizie della loro attività di verifica sul settore Security;

che aveva fatto presente al CAPPUCCIO di avere predisposto un report, inviandoglielo proprio poco prima di rendere la deposizione agli ufficiali di P.G.;

che effettivamente il report era già stato inviato, in data 11/04/2005, a TAVAROLI con la seguente dicitura " *questa a mio avviso sarà la versione definitiva cosa pensi. Armando*";

che si era trattato di una AUDIT "soft", che non avrebbe coinvolto i collaboratori di TAVAROLI ad eccezione del dr. LAMBIASE Francesco e del dr. Giancarlo VALENTE; che, in questa ottica, il TAVAROLI era stato reso partecipe e coinvolto nell'attività e nella relativa relazione finale.

VALENTE dal canto suo, assunto in data 30.6.05, dichiarava di sapere che le due società inglesi erano tra i fornitori accreditati dal Tavaroli, ed in particolare, per ciò che riguarda WCS, di sapere come fatto notorio a tutti, già quando lavorava ancora in Pirelli, che essa fosse "società riconducibile al Cirpriani".

Alla domanda del ufficiale di P.G. che lo interrogava su delega del P.M. del seguente tenore letterale:

"La documentazione prodotta da TELECOM evidenzia che lei ha dato il benestare al pagamento di tutte le fatture emesse tra il 2002 e l'inizio del 2005 dai seguenti fornitori: Global Security Services, Security Research Advisors LTD, Worlwide Consultans Security Ltd. Gli importi pagati a questi fornitori ammontano a circa 15 milioni di Euro. Può riferire



tutto quanto a sua conoscenza che possa ragionevolmente giustificare una spesa per l'importo citato?"

il VALENTE rispondeva: "mi sono limitato a dare il benestare al pagamento delle fatture come da precise indicazioni del direttore Giuliano TAVAROLI ed in forza della delega più sopra richiamata, modalità già espressa in occasione dell'incontro fatto con gli audit del gruppo Telecom. Sapevo che le tre società erano fornitori accreditati da TAVAROLI".

Le conoscenze via via acquisite consigliavano alla Procura precedente di richiedere direttamente la collaborazione dei Gruppi Pirelli e Telecom per ottenere la documentazione contabile relativa ai rapporti intrattenuti negli ultimi due anni con le due società estere riferibili al Cipriani.

Tale documentazione, unitamente a quella già in atti ed a quella poi pervenuta a seguito di rogatorie, consentiva di avere elementi utili a ricostruire i reali rapporti esistiti tra le diverse società negli anni che vanno dal 1997 fino al 2005.

Tali documenti venivano analizzati dai consulenti nominati dal P.M., che hanno compiuto un lavoro che è stato sostanzialmente ed innanzitutto di verifica della corrispondenza tra fatture emesse e somme elargite, di elencazione delle operazioni effettuate, e di ricostruzione dei vari trasferimenti di denaro dai vari conti esteri.

Nel complesso emergeva che due società estere facenti capo a Cipriani Emanuele avevano emesso fatture per servizi, che sarebbero stati svolti a favore del Gruppo Pirelli, nel periodo che va dal 24.11.97 al 20.1.05, per un totale di oltre 12.000.000 euro .

Le fatture emesse da W.C.S e da S.R.A. nei confronti del Gruppo Telecom e da quest'ultimo pagate nel periodo intercorrente tra il 30.5.02 ed il 3.11.04 emergeva essere relative ad una somma complessiva superiore agli 8.500.000 euro.

Ricostruiti in questa fase i rapporti professionali tra TAVAROLI Giuliano e le due società anzidette PIRELLI e TELECOM, si delineava che il predetto, oltre a far parte di diritto, unitamente ad un membro del Collegio Sindacale e ad un Amministratore indipendente, dell'Organismo di vigilanza istituito presso TELECOM sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento del "modello organizzativo 231" predisposto in relazione alle responsabilità previste dal

D.L.vo 231/01 in specifico riferimento alla prevenzione dei casi di "rischio-reato" rilevante per i dipendenti e collaboratori del gruppo societario, aveva ricoperto negli anni le mansioni di:

responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1.4.1996;

di responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1.6.1998;

di responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003;


di Country Manager in Romania per il gruppo Pirelli.

I primi accertamenti sulle società di diritto inglese

WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD (WCS) e **SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD (SRA)**, portavano ad evidenziare che le due dette società estere, W.C.S. ed S.R.A., avevano emesso fatture riferite alle investigazioni di volta in volta commissionate dai responsabili del settore Security, prima del Gruppo Pirelli, poi del Gruppo Telecom, alla impresa di investigazioni Polis d'Istituto gestita dal CIPRIANI, per valori in denaro rilevanti e, precisamente, per oltre 10 milioni di euro tra il 1997 ed il 2004, in riferimento agli accertamenti investigativi richiesti dal GRUPPO PIRELLI, con fatture emesse da W.C.S. WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY Ltd, alla Polis D'istinto; per oltre 900.000 euro, nel corso del 2004 ed inizio anno 2005 in riguardo a pagamenti effettuati dal GRUPPO PIRELLI in favore della SECURITY RESEARCH.

Tali indicazioni portavano la Autorità Inquirente a formulare la considerazione che in realtà le due società di diritto inglese, WCS e SRA, fossero in realtà da ricondurre alla società Polis d'Istituto, ed alla attività da questa svolta, e, di fatto, amministrata e riconducibili alla persona di CIPRIANI Emanuele.

Tale ipotesi di lavoro trovava espressa conferma in quella fase processuale oltre che in talune indicazioni testimoniali (si vedano per tutte dichiarazioni Patrizia Ceramelli), nelle dichiarazioni rese dallo stesso CIPRIANI al P.M. in data 30 marzo 2006, laddove, in sede di interrogatorio assistito da garanzie difensive, il predetto ha dichiarato *"...della società estera WCS fino all'inizio del 2004, poi sostituita dalla SRA. Fui io nel 1997 a comunicare a Tavaroli ed al suo capo SOLA Gianfranco la costituzione di questa società e la mia intenzione di gestire nel modo più celere e meno burocratico un certo numero di pratiche, cosa peraltro che per il gruppo non cambiava nulla in quanto lo stesso si sarebbe limitato a pagare fatture alla società estera con il pagamento all'estero. Voglio dire che i pagamenti effettuati dal gruppo PIRELLI TELECOM sono assolutamente proporzionati alle attività*



espletate.....I soldi che sono stati trovati all'estero sono tutti miei e non ve ne sono altri che non risultino all'ufficio..."

Sulla scorta dei dati così emersi, la Autorità interessata alle indagini provvedeva a visionare tutto il materiale documentale (costituito da supporti cartacei e informatici) sottoposto a sequestro nel corso delle varie operazioni di perquisizione, selezionandolo per tipologia, per fonte di reperimento, per indicazioni contenute in riferimento alla persona che materialmente aveva provveduto a reperire il materiale medesimo.

Per ciò che aveva riguardo alle fatture riferite al pagamento delle controprestazioni per le varie operazioni di investigazione effettuate dalle varie società riconducibili al CIPRIANI ovvero al BERNARDINI o allo SPINELLI, la Autorità Inquirente si avvaleva del contributo delle due società TELECOM e PIRELLI, che, allegato alle varie memorie, ma in particolare a quella presentata in data 8 giugno 2006, segnalava tutte le operazioni che avevano visto come beneficiarie le società di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI.

Per ciò che attiene più direttamente i reperti rinvenuti presso il CIPRIANI, in particolare per quanto concerne un supporto informatico che conteneva una mole considerevole di dati, letto solo dopo che il CIPRIANI si era determinato a fornire la relativa password, emergeva trattarsi di materiale riferito ad accertamenti investigativi su persone o aziende, catalogato con numeri di serie che facevano riferimento, come sarebbe emerso nel prosieguo, alla fonte di provenienza, acquisito talora con il contributo di taluni pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, che, in taluni casi, il materiale medesimo avevano reperito avvalendosi delle strutture e dei supporti conoscitivi di cui disponevano per ragioni del loro ufficio o del loro servizio.

Solo i successivi accertamenti e, in particolare, le indicazioni di correttezza dopo acquisite, consentivano di apprendere che i pubblici ufficiali ovvero gli incaricati di pubblico servizio i dati poi trattati dalla società Polis d'Istinto ovvero da società a questa collegate, ovvero dalle varie società riconducibili al BERNARDINI o allo SPINELLI, e fatte confluire per la gran parte presso le divisioni "security" di TELECOM o di PIRELLI, avevano fornito dietro corresponsione di utilità in denaro.

Ne conseguiva una serie di accertamenti volti, da un lato, a comprendere la consistenza delle informazioni trattate dalla Polis d'Istinto e confluite nel patrimonio conoscitivo del settore security delle società TELECOM e PIRELLI, che risultavano quali committenti degli accertamenti ed anche soggettività che avevano corrisposto i pagamenti per gli accertamenti realizzati; dall'altro lato,

a verificare se il patrimonio di conoscenze trasfuso nei vari accertamenti fosse, in tutto o in parte, proveniente da archivi eventualmente indebitamente utilizzati dai vari pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi nelle loro disponibilità solo per ragioni di servizio.

I detti accertamenti si avvalevano del contributo di taluni testimoni e di alcuni imputati.

Tra costoro, in particolare, atteggiamento ampiamente collaborativo, anche ai fini della ricostruzione di ampi segmenti della vicenda processuale, assumevano CIPRIANI Emanuele, BERNARDINI Marco, GHIONI Fausto; ma anche TAVAROLI Giuliano; laddove, poi, per quanto riguarda gli imputati interessati al presente rito, la gran parte, e, segnatamente, GUATTERI Fulvio, TEGA Diego, ROCCO Lucia, DIONISI Edoardo, sono pervenuti ad ampia confessione dei fatti loro addebitati in riferimento alla esecuzione di abusive e illecite operazioni di acquisizione di dati; mentre FERRARI Mirco, MELLONI Alfredo, IEZZI Pierguido, RIZZO Nicolò, sono pervenuti a dichiarazioni di più contenuta e parziale ammissione di colpevolezza; mentre SPAGNUOLO, pur ammettendo la sua partecipazione a talune operazioni, ha negato la sua consapevolezza di partecipare ad alcun illecito.

Nei confronti degli imputati dell'originario procedimento, BRESCIANI Fabio, CIPRIANI Emanuele, GALANTE Antonio, GUALTIERI Marcello, IEZZI Pierguido, SERRELI Giorgio, SPAGNUOLO Antonio Michele, TAVAROLI Giuliano, MANCINI Marco, veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere; nei riguardi di NUZZI Giovanni e di RIZZO Nicolò Maria Fabrizio, veniva disposta la misura della custodia cautelare in forma domiciliare.

Nel frattempo, in data 22 settembre 2006, veniva emanato da parte del legislatore il D.L. 22/9/2006 n. 259, conv. nella L. 20/11/2006 n. 281, con nuova formulazione dell'art. 240 c.p.p., che ha previsto, tra l'altro, che dei documenti e degli atti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, deve esserne disposta la distruzione a cura del G.I.P. con richiesta del P.M. da inoltrarsi al G.I.P. nelle quarantotto ore successive alla acquisizione dell'atto, e successivo provvedimento di fissazione udienza del G.I.P. nelle ulteriori quarantotto ore.

Tale normativa veniva impugnata di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale, con provvedimento del G.I.P. innanzi al quale pendeva la procedura per la distruzione degli atti.

Nelle more della decisione della Corte, il P.M., con atto pervenuto in data 25/11/2008, esercitava l'azione penale, richiedendo a questo G.U.P. il rinvio a giudizio degli imputati per rispondere dei reati meglio precisati in epigrafe.

Fissata l'udienza si procedeva alla costituzione del rapporto processuale con le numerose parti civili costituite e con i responsabili civili, oltre che nei confronti degli imputati.

Nel frattempo perveniva, con pronunzia in data 22/4/2009, la decisione della Corte Costituzionale, di parziale accoglimento dei rilievi di costituzionalità della legge.

Prima della detta pronunzia, però, era stata attivata, in data 18 aprile 2009, dal medesimo G.I.P. altra richiesta di verifica di costituzionalità, risolta con decisione in data 11 gennaio 2010: si tratta della Ordinanza n. 12, con la quale la Corte Costituzionale ha disposto la "restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate", sul rilievo che l precedente pronunzia della Corte, quella in data 22 aprile 2009, aveva determinato "una profonda modificazione del quadro normativo interessato alle odierne censure (per inciso proprio nel senso auspicato dall'attuale remittente)".

A seguito della seconda pronunzia della Corte Costituzionale, il G.I.P. ha fissato la data di inizio delle operazioni di verifica ed eventuale distruzione del materiale in sequestro per la prossima data del 18 giugno 2010.

In assenza, quindi, dell'espletamento della procedura di cui all'art. 240 c.p.p. nella lettura datane fin qui dalla Corte Costituzionale, il fascicolo di questo G.U.P. non ha potuto comprendere gli atti ed i documenti che contengono le notizie che nella imputazione vengono date per illegittimamente acquisite, fatta eccezione per le pratiche che si assumono illecitamente formate dal CIPRIANI con il contributo conoscitivo del MANCINI, in relazione alle quali, come si vedrà più avanti nell'esaminare la posizione di questi, i difensori hanno articolato ampia attività difensiva che ha contemplato accertamenti sull'integrale contenuto delle pratiche, reso utilizzabile dalla previa autorizzazione del G.I.P.).

In riguardo al dato per ultimo espresso, è da precisarsi da subito che la assenza dal fascicolo processuale delle risultanze della procedura di



distruzione degli atti, nondimeno, non può comportare alcuna menomazione del giudizio al quale il giudice della udienza preliminare è chiamato, sia perché ciò si tradurrebbe in un pregiudizio non consentito in capo agli imputati, che si troverebbero privati dell'obbligatorio vaglio di fondatezza dell'accusa costituito dalla udienza preliminare ovvero del vaglio condotto alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 129 e 444 c. II c.p.p. per coloro che hanno richiesto la applicazione pena; sia perché la procedura di distruzione delle pratiche formate tramite notizie illegalmente acquisite, per quanto presupponga -comunque- una valutazione di illiceità nella formazione della pratica, che solo perché tale può e deve essere distrutta, limita gli effetti della sua valutazione al giudizio incidentale costituito dalla procedura di distruzione, ma giammai può costituire elemento di giudizio già acquisito per il giudice del merito delle successive fasi processuali, qualora della norma di cui all'art. 240 c.p.p. si voglia dare una lettura costituzionale (al riguardo sullo specifico punto la Corte non si è pronunciata).

In ogni caso va osservato che, da un lato, la valutazione del G.I.P. e la stessa esecuzione della procedura di distruzione non vi è ancora stata; dall'altro lato, la scelta di procedere da parte del P.M. all'esercizio dell'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, se si pone come insindacabile con riferimento ai suoi tempi, nondimeno non può comportare, come già dianzi detto, una menomazione dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, che pertanto è tenuto obbligatoriamente, ex artt. 424 c. I c.p.p. per il giudizio ordinario, 129 e 444 c. II c.p.p. per le richieste di applicazione pena, a valutare la sussistenza di "prove" a carico degli imputati sulla scorta unicamente del materiale inoltrato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio.

Pertanto, è gioco forza ritenere che se tra detto materiale non risultano ricomprese le pratiche di cui alla procedura di distruzione ex art. 240 c.p.p. e gli esiti della procedura stessa, non può invocarsi -come pure è stato invocato dal P.M. nelle sue conclusioni tracciate sulla richiesta di rinvio a giudizio- che comunque il G.U.P. "senza le pratiche non può decidere".

Pertanto, nella pienezza dei poteri di valutazione finalizzati al rinvio a giudizio degli imputati, ovvero dei poteri di valutazione conseguenti alla scelta del rito da parte degli imputati, ai fini delle preliminari ed obbligatorie valutazioni di cui agli artt. 444 c. II e 129 c.p.p., è a questo G.U.P. che spetta il potere di valutazione in ordine alla illiceità o meno delle specifiche acquisizioni, ed alla rilevanza di queste sulle imputazioni complessivamente elevate, traducendosi le dette valutazioni in null'altro che nella rilevanza penale della condotta.

Nondimeno, nell'ambito del presente procedimento, la assenza del materiale ancora al vaglio del G.I.P. ex art. 240 c.p.p. è efficacemente ovviata dalla circostanza che sul tema oggetto di verifica con la domanda articolata dal P.M. è stato acquisito abbondante materiale probatorio costituito dal contenuto delle deposizioni della più parte degli imputati, che, nel corso degli interrogatori ai quali hanno inteso sottoporsi, al detto materiale hanno fatto copiosamente riferimento.

Pertanto, le considerazioni che si esprimeranno, ovvero le indicazioni che verranno riportate in relazione ai reports che si assumono formati con metodi illeciti, mediante la acquisizione di dati sensibili da archivi riservati, hanno origine e sono attinte unicamente dal contenuto delle dichiarazioni degli imputati ovvero, eventualmente dei testimoni, senza che il contenuto di alcuna pratica che deve essere fatta oggetto di distruzione possa essere trasfuso nella decisione e, per tale via, reso conoscibile ai più (con l'eccezione sopra accennata che ha riguardo alla posizione del MANCINI, di cui si dirà più ampiamente dopo).

Un'altra voce compone in parte il materiale probatorio e l'oggetto della valutazione.

Trattasi della posizione di MANCINI Marco.

Nei confronti di costui il CIPRIANI in taluni interrogatori ha realizzato chiamata in correità, segnalando che talune informazioni gli erano state date proprio dal detto imputato che quegli elementi conosceva in quanto funzionario del SISMI.

Gli accertamenti condotti dal P.M. presso il SISMI hanno in buona sostanza escluso che le notizie che il CIPRIANI indicava essergli state fornite dal MANCINI provenissero proprio dal SISMI e fossero patrimonio di conoscenze del SISMI.

Ne conseguiva nei confronti del MANCINI e, in concorso con costui, di CIPRIANI, TAVAROLI, IEZZI, la formulazione di imputazione riferita alla rivelazione di segreti di ufficio, articolata non già con riferimento all'art. 262 c.p., non essendovi la prova -come dianzi detto- che le notizie medesime provenissero dal SISMI, bensì ai sensi dell'art. 326 c.p., sul presupposto, indicato dal G.I.P., che il MANCINI avrebbe violato un ampio obbligo di riservatezza gravante su tutti i funzionari del Servizio informativo militare rispetto a qualsiasi notizia acquisita per ragioni di ufficio, notizia che già dalle dette modalità di acquisizione mutuava la sua natura riservata.

Inoltre a CIPRIANI, TAVAROLI, IEZZI, veniva contestata anche la corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento alla corresponsione di utilità in cambio delle notizie fornite.

Le dette imputazioni risultano formulate rispettivamente ai capi 15 e 17 della rubrica; laddove il capo 16 è contestato unicamente al MANCINI.

Nel corso della udienza preliminare il MANCINI opponeva il segreto di Stato con riferimento alle sue relazioni con CIPRIANI Emanuele quali dal predetto indicati nel corso degli interrogatori; sui rapporti con il Col. Stefano D'AMBROSIO, anch'egli appartenuto al SISMI; sui rapporti con TAVAROLI Giuliano; sui rapporti con altri imputati e testimoni del procedimento (tra l'altro anche con il PRESIDENTE delle società PIRELLI e TELECOM, Marco TRONCHETTI PROVERA); sui dati ricavabili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dai tabulati telefonici originariamente acquisiti nell'ambito di altro procedimento penale pendente sempre presso la A.G. Milanese (c.d. processo "ABU OMAR"), indicati tra le fonti di prova a suo carico nel presente procedimento; atti peraltro già interessati da identica procedura di opposizione del segreto di Stato, con già avvenuta conferma da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I Pubblici Ministeri rinunziavano alla indicazione tra gli elementi di prova degli atti acquisiti nel c.d. "procedimento ABU OMAR".

Nel corso della udienza veniva attivata, quindi, la procedura di cui all'art. 202 c. II c.p.p., volta all'interpello rivolto al Presidente del Consiglio per la conferma del segreto di Stato opposto nel corso del suo interrogatorio da MANCINI Marco.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri confermava la esistenza di notizie coperte da segreto di Stato nei termini indicati dal MANCINI, con atto inoltrato a questo Ufficio in data 22/12/2009.

Nel corso dell'udienza preliminare, costituitosi il rapporto processuale con gli imputati, dapprima; successivamente con le parti civili; infine, con i responsabili civili, numerosi imputati chiedevano di accedere al rito della applicazione della pena.

Conseguiva la separazione delle loro posizioni processuali da quelle degli altri imputati nei confronti dei quali proseguiva l'udienza preliminare.

Innanzi a questo G.U.P. si è svolta invece, su richiesta del P.M., procedura di incidente probatorio instaurata ex art. 392 lett. C), volta all'esame degli imputati BERNARDINI, CIPRIANI e GHIONI.

Costoro, invero, nel corso delle indagini, come sopra accennato, hanno assunto un atteggiamento ampiamente collaborativo in ordine a fatti concernenti la responsabilità dei coimputati, di tal chè ne è conseguita la richiesta ex art. 392 lett. C) c.p.p..

Chiamati a rendere l'esame nelle forme dell'incidente probatorio, BERNARDINI e CIPRIANI si avvalevano della facoltà di non rispondere, pur rilasciando spontanee dichiarazioni.

Il CIPRIANI indicava comunque di confermare tutte le precedenti dichiarazioni rese, ad eccezione di quelle che avevano riguardo alla chiamata in correità del MANCINI, che specificava di non confermare.

Il GHIONI si sottoponeva ad esame.

L'udienza preliminare ha visto anche lo svolgimento di attività integrativa di indagine ex art. 422 c.p.p., direttamente sollecitata dall'imputato CIPRIANI, ma efficacemente sostenuta dalle parti tutte del procedimento, ad eccezione della difesa TELECOM che si è rimessa, della difesa PIRELLI che si è opposta; dei Pubblici Ministeri, che si sono opposti.

L'integrazione probatoria, ritenuta utile e necessaria proprio ai fini specificati nel disposto di cui all'art. 422 c. I c.p.p. anche da questo Giudice, è consistita nell'esame di talune persone informate sui fatti, tra le quali anche il Presidente delle società "Pirelli & C." s.p.a. e "Telecom" s.p.a. all'epoca dei fatti, Marco TRONCHETTI PROVERA, assunto con le garanzie difensive ¹ ai sensi dell'art. 44 D. Lvo n. 231/2001, e, quindi, sostanzialmente, come recita il testo della norma, "con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso".

¹ L'art. 44 del D. Lvo n. 231/2001, sotto la rubrica "Incompatibilità con l'ufficio di testimone" recita:

1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

Sono stati sentiti i testi CERRETA, PECORARO, CASALI, ROSATI, DI GERONIMO.

La integrazione probatoria si è imposta sulla scorta del rilievo, articolato dal CIPRIANI con la memoria letta in udienza, alla stregua della quale è stata prospettata una lettura di taluni dei fatti di causa, peraltro in senso conforme alla lettura che ne aveva già dato il G.I.P. Dott. GENNARI all'atto della emissione di ordinanze cautelari, espressa nel senso che le varie operazioni da esso CIPRIANI realizzate mediante la acquisizione di notizie ed informazioni, vedevano la piena partecipazione di tutti i vertici aziendali, compreso il PRESIDENTE di TELECOM ITALIA e di PIRELLI, in allora Marco TRONCHETTI PROVERA, pienamente consapevoli di quanto dagli specifici preposti al settore security delle due aziende gli veniva richiesto e altrettanto consapevoli dei risultati ottenuti, risultati messi a disposizione delle aziende e del vertice aziendale, con conseguente fatturazione delle operazioni realizzate nei confronti delle due dette aziende e ulteriore pagamento delle fatture medesime dalle aziende TELECOM e PIRELLI.

Più specificamente, di pari opinione rispetto al G.I.P., che aveva indicato che tutte le operazioni di c.d. "dossieraggio" emerse nel procedimento e, comunque, tutto il complesso di illecite investigazioni che stava via via emergendo in fase di indagini fosse direttamente riferibile alle due aziende TELECOM e PIRELLI ovvero direttamente al suo Presidente, Marco TRONCHETTI PROVERA, il CIPRIANI, ma anche le numerosissime parti civili, con i loro interventi nel corso degli esami testimoniali (oltre che in fase di conclusione), hanno sostenuto che tutte le attività di investigazione oggetto di fatturazione e di relativa corresponsione della controprestazione in denaro da parte delle società TELECOM e PIRELLI erano da intendersi riferite ad attività realizzate su mandato delle aziende medesime o nell'interesse delle aziende o direttamente del loro Presidente.

L'imputato ha segnalato così tutta una serie di attività che indicava sarebbe stato illogico riportare alla esclusiva iniziativa del capo del settore security, nella specie Giuliano TAVAROLI, ovvero per quanto di loro competenza allorquando intervenuti, agli imputati IEZZI e GHIONI, in quanto già all'evidenza riferibili o agli interessi aziendali, ovvero -e soprattutto- al Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA.

Peraltro nel corso della udienza i difensori del CIPRIANI supportavano la allegazione del loro assistito con la produzione di specifica e dettagliata documentazione, alla stregua della quale era possibile

ricostruire l'intero svolgimento degli affari tra l'anno 2000 ed il 2004 tra le società inglesi del CIPRIANI, WCS w SRA e le aziende TELECOM e PIRELLI.

Si esaminerà successivamente il contenuto della produzione documentale: immediatamente può anticiparsi, però, che la stessa si è rivelata essere un insuperabile elemento di conforto all'allegazione difensiva articolata, rivelandosi un elemento di specifica conferma di tutti i dati emersi nel procedimento, nel senso della sua intrinseca idoneità alla sollecitazione di considerazioni nel medesimo convergente senso di tutti gli altri supporti probatori acquisiti.

Al fine di valutare l'assunto difensivo articolato dal CIPRIANI, ma autorevolmente sostenuto dallo stesso G.I.P., sarà di seguito riportata una sintesi delle principali operazioni svolte, sulla scorta di quanto conoscibile nel presente procedimento in relazione alle varie operazioni realizzate attraverso il ricorso alla assunzione illecita di dati, con l'avvertenza che questo giudice non conosce -e non è più conoscibile neppure in una eventuale fase successiva alla celebrazione della udienza preliminare, alla luce della modifica dell'art. 240 c.p.p. e della lettura datane dalla Corte Costituzionale- il contenuto dei reports formati mediante la acquisizione illegale di informazioni, rispetto ai quali nel procedimento il livello di conoscenza è quello fornito esclusivamente dai riferimenti operati dagli imputati e dai testimoni.

Prima di procedere però alla divulgazione dei motivi sui quali riposa la decisione adottata, può essere utile schematizzare e riassumere i punti principali che saranno trattati.

Invero, nel complesso procedimento avviato alla valutazione di questo G.U.P. da parte del P.M. si discuteva di numerosissime posizioni, che corrispondevano ad altrettante parti processuali e, del pari, ad ulteriori imputazioni.

Si è sopra accennato che per un numero considerevole di posizioni si è proceduto alla applicazione della pena, in riguardo a persone fisiche, ad applicazione della sanzione per le società TELECOM e PIRELLI raggiunte da contestazione ex D. Lvo n. 231/2001.

Per una posizione, quella di GUALTIERI Marcello, raggiunto da contestazione di riciclaggio in relazione alle somme oggetto di appropriazione indebita ottenute dal CIPRIANI dalle aziende TELECOM e PIRELLI, è stata emessa pronuncia -in termini liberatori per l'imputato- ad esito del giudizio abbreviato.

Nei confronti degli imputati che compongono la presente valutazione, è stato emesso in riguardo a numerose imputazioni, decreto che dispone il giudizio.

I punti che hanno costituito, in particolare, oggetto di vivace contrasto tra le parti sono stati prevalentemente quelli riferiti alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita come contestato nell'originario procedimento a carico di CIPRIANI, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, BERNARDINI, SPINELLI, ai capi 9 e 22 della rubrica; nonché quello relativo alla posizione di Marco MANCINI.

Accordo tra le parti processuali tutte, ivi compreso il P.M. ,che in tal senso ha fatto espressa richiesta nelle sue conclusioni, vi è stato, invece, in riferimento alla **emissione tempestiva di declaratoria di non luogo a procedere per le contestazioni di corruzione e di rivelazione di segreto di ufficio consumate in un periodo precedente quello della data del 28 novembre 2002**, nei termini che di seguito si spiegheranno.

Va detto subito che in riferimento alle imputazioni di appropriazione indebita si è registrata nel corso della udienza una inusuale condivisione di temi tra i difensori degli imputati tutti ed i difensori delle parti civili tutte, ad eccezione delle parti civili TELECOM e PIRELLI.

Anzi solo le dette società hanno composto, unitamente al P.M. "lo schieramento" di coloro che ritenevano la sussistenza della fattispecie contestata, laddove tutte le altre parti l'hanno vibratamente avversata.

Per completezza va detto che la soluzione adottata da questo giudice nell'ambito del presente giudizio è specularmente identica a quella adottata nei confronti degli imputati che hanno richiesto la applicazione della pena, con la precisazione che, però, in quel giudizio gli elementi probatori esaminati al fine di adottare pronuncia ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. hanno coinciso pressocchè esclusivamente con quelli acquisiti in fase di indagini e nel corso dell'incidente probatorio, con esclusione, in particolare, degli elementi ulteriori -di natura testimoniale e documentale- acquisiti in fase di udienza ex artt. 422 c.p.p., che invece rilevano nel presente giudizio.

sulla ricorrenza delle condizioni per la estinzione del reato
Per prescrizione

La tematica riguarda soltanto talune tra le fattispecie contestate e, cioè, solo una parte delle condotte consumate in continuazione riferite ai reati di rivelazione di segreti di ufficio e di corruzione.

Va detto subito che gli specifici episodi di corruzione hanno ciascuno diretto riferimento alla esecuzione del delitto di rivelazione di segreto di ufficio, nel senso che gli episodi di corruzione sono stati consumati proprio al fine di realizzare la divulgazione di dati coperti da segreto di ufficio, nel senso che taluni pubblici ufficiali hanno ricevuto dalle agenzie investigative degli imputati dell'originario procedimento, CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, denaro affinché procurassero loro attraverso le banche dati nella loro disponibilità per ragioni di servizio, dati riservati, quali accertamenti SDI, carichi pendenti, ed altro.

L'unica tematica da esaminare in materia di prescrizione dei reati, è quella relativa alla individuazione del momento consumativo dei reati: in particolare, si tratta di verificare se il momento consumativo del reato di rivelazione di segreti di ufficio coincida, da un lato, con un'epoca pressochè coeva alla data dell'accesso abusivo al sistema di dati, sul presupposto che immediatamente dopo, ovvero, pochissimo tempo dopo, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato del Pubblico Servizio ha comunicato i dati ai titolari delle agenzie investigative; dall'altro lato, se detto momento può farsi coincidere anche con la consumazione del reato di corruzione, posto che per detto ultimo reato il momento di consumazione deve individuarsi, in astratto, assai verosimilmente in un momento successivo alla acquisizione del dato sensibile, anche se in un'epoca di certo non assai distante dalla percezione e rivelazione delle notizie riservate.

E' emerso, infatti, nel procedimento, a seguito delle dichiarazioni confessorie della più parte degli imputati, che i vari Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, solevano acquisire le notizie riservate e poco dopo la acquisizione, comunicare i dati ai titolari delle agenzie investigative, percependo in immediata sequenza il denaro quale ricompensa per l'opera svolta.

In linea astratta, la costante giurisprudenza del Supremo Collegio si è espressa nel senso che il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e

l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato (in tal senso Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 35118 del 09/07/2007).

Espressamente Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 47191 del 28/10/2004, chiamata a risolvere la tematica della individuazione di un reato continuato ovvero di un unico reato in un caso di plurima attività pubblica posta in essere dal corrotto, nell'indicare la rilevanza esclusivamente della pluralità di pattuizioni e di remunerazioni, e non già di atti pubblici posti in essere dal corrotto, ha espressamente indicato che "in tema di corruzione propria, il compimento dell'atto da parte del p.u. non ha rilievo al fine di determinare il momento consumativo del reato" venendo in rilievo appunto, soltanto il memento della pattuizione ovvero quello della ricezione del compenso corruttivo.

Nel caso sottoposto ad esame vi sono diverse decine di centinaia di operazioni (pressocchè tutte quelle riportate nella tabella originariamente allegata alla richiesta di rinvio a giudizio, che compongono per rinvio il contenuto di taluni capi di imputazione): pressocchè in nessuno di tali casi è stato possibile individuare il momento in cui vi è stata la promessa (necessariamente antecedente rispetto al momento dell'accesso abusivo al sistema di dati) ovvero la materiale accettazione del denaro frutto della attività corruttiva.

Si è osservato nel procedimento che all'atto della espressione del consenso sulla richiesta di applicazione della pena formulata dalle società TELECOM e PIRELLI, il P.M. si è detto concorde alla prospettazione delle due parti di far coincidere il momento di consumazione del reato di corruzione, contestato anche alle società ex D. Lvo n. 231/2001, con il momento di realizzazione del delitto di rivelazione di segreti di ufficio, ed ancor più precisamente, con il momento in cui era stata registrata la abusiva intrusione nelle varie banche dati che ha consentito di acquisire la notizia riservata.

In altre parole, la individuazione del momento di consumazione del reato di corruzione in vista della declaratoria di prescrizione per le società, fermo restando la diversa individuazione del tempo necessario a prescrivere e del termine di interruzione del corso delle prescrizioni per le società rispetto alle persone fisiche, alla luce della normativa specifica contenuta nel D. Lvo n. 231/2001, è stato fissato concordemente tra le parti del negozio processuale, P.M. e legali delle società, con riferimento alla perfetta coincidenza temporale

tra momento dell'accesso abusivo e quindi di acquisizione della notizia e momento di consumazione del delitto di corruzione.

Il P.M. ha spiegato tale individuazione del momento di consumazione della corruzione con il principio "*in dubio pro reo*", segnalando la impossibilità di pervenire a diversa e più certa individuazione del momento di consumazione del reato di corruzione, anche alla luce del rilevantissimo numero di pratiche in atti.

Tale criterio il P.M. ha richiesto di seguire anche per le persone fisiche imputate, articolando, in sede di conclusioni, richiesta di emissione di declaratoria di n.l.p. per l'estinzione dei reati di corruzione e di rivelazione di segreti di ufficio consumati, avuto riguardo agli atti interruttivi, in epoca precedente a sette anni e sei mesi prima rispetto alla data di emissione della decisione.

Orbene, tale criterio può essere soddisfacentemente condiviso.

Consegue quindi che, sia per le persone giuridiche nel procedimento separato, che per le persone fisiche, i delitti di rivelazione di segreti di ufficio e di corruzione possono ritenersi consumati, in applicazione del principio *in dubio pro reo*, tutti al momento della esecuzione dell'accertamento abusivo che ha consentito agli imputati di apprendere determinate notizie riservate.

Conseguentemente, così come avvenuto per le persone giuridiche, **per le persone fisiche**, considerato che per tutte vi è stata interruzione del corso della prescrizione (custodia cautelare, interrogatori), il computo dei termini massimi di prescrizione avuto riguardo agli atti complessivamente interruttivi, pari a sette anni e sei mesi, conduce ad una declaratoria di prescrizione di tutte le condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002, essendo intervenuta la presente pronuncia in data 28 maggio 2010.

Nel senso dianzi spiegato devono ritenersi pertanto estinti i singoli episodi di corruzione come individuati in ciascun capo di contestazione, che contempla riferimenti temporali assai ampi.

Fatta eccezione per quei reati, e cioè, la appropriazione indebita di cui ai capi 9 e 22, nonché per taluni episodi contestati al MANCINI, in cui, ex art. 129 c. II e 425 c.p.p. si procederà ad evidenziare la esistenza in atti di elementi che depongano per una pronuncia più ampiamente liberatoria nel merito.

Per quanto concerne il delitto di appropriazione indebita di cui al capo 9), la detta imputazione contempla la contestazione di numerosissimi reati in continuazione, in un arco temporale che va dal 1997 al 2004: la contestazione è operata, invero, assai singolarmente, più che altro con riferimento al

risultato economico delle operazioni -che si vedrà coincide pressocchè con l'intero fatturato delle aziende del CIPRIANI nei confronti delle aziende TELECOM e PIRELLI nel corrispondente periodo-; ma trattasi di imputazione che vede sicuramente al suo interno -in astratto- la prescrizione di tutti gli episodi, per quanto non singolarmente indicati, consumati entro il 28 novembre 2002.

Ma, si è già sopra accennato, la pronunzia ampiamente liberatoria ex art. 129 c. II e 425 c.p.p. risolverà la impossibilità di individuare all'interno della contestazione del capo 9) la più parte delle operazioni ormai raggiunte da prescrizione.

Pertanto, riepilogativamente, la prescrizione va dichiarata a parte quanto si dirà specificamente più avanti in ordine alle posizioni di CIPRIANI e di MANCINI, in riferimento ai capi 15-16-17, per le posizioni degli imputati

**CIPRIANI Emanuele,
SERRELI Giorgio,**

in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 2, limitatamente alle condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002; (per la rimanente parte la posizione è stata definita con emissione di decreto che dispone il giudizio).

NUZZI Giovanni

in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 4) limitatamente alle condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002; (per la rimanente parte la posizione è stata definita con emissione di decreto che dispone il giudizio).

CIPRIANI Emanuele, BERNARDINI Marco

In ordine al reato loro ascritto al capo 7);

MATROGIOVANNI Vincenzo, CANTA Michele, CIOFFI Salvatore

In ordine al reato loro ascritto al capo 8);

CIPRIANI Emanuele



In ordine alla imputazione ascrittagli al capo 11) limitatamente alle condotte contestate con riguardo a pratiche con individuazione alfanumerica terminante in "98", "00","01" (OPERAZIONE SPIN OFF pratica Z0038201, OPERAZIONE HOLDING pratica Z0037501, OPERAZIONE SLAVE pratica Z0040801, Pratica Z006898, Pratica Z005298,Operazione INDONESIA, Pratica Z005798 Oggetto SERKA IMPORT - EXPORT, Pratica Z0031300,Operazione GIGOLO', Pratica Z0034601, Operazione MALTA, Pratica Z006898); inoltre per le pratiche con indicazione alfanumerica terminante in "02" limitatamente alle pratiche OPERAZIONE BROTHERS pratica Z0050702 (data trasmissione pratica 24. 7. 2002), OPERAZIONE BUSINESS TRANSFER pratica Z0051002 (data trasmissione pratica 15. 7. 2002), OPERAZIONE RIO pratica Z0049502 (data trasmissione pratica 31. 5. 2002), OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902 (pratica del 12 luglio 2002); (per la rimanente parte la posizione è stata definita con emissione di decreto che dispone il giudizio).

CIPRIANI Emanuele,
NUZZI Giovanni,
SERRELI Giorgio,

in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 32) della rubrica limitatamente alle condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002; (per la rimanente parte la posizione è stata definita con emissione di decreto che dispone il giudizio).

sulla sussistenza del reato
di
appropriazione indebita
e
correlativamente
sulla sussistenza della finalità della associazione per delinquere alla
consumazione di detta fattispecie

Può anticiparsi da subito come -ad avviso di questo decidente- nel corso del procedimento sia emersa la radicale insussistenza della detta fattispecie di



reato, sia in riferimento ai suoi presupposti di fatto, che nei presupposti di diritto.

E' da precisarsi immediatamente che la insussistenza della detta fattispecie si è profilata- ad avviso di questo decidente- già sul piano astratto in riferimento ai dati probatori emersi in fase di indagini, tanto che questo stesso giudice -come sopra accennato- è pervenuto nei confronti degli imputati che avevano scelto la applicazione della pena in relazione alle molteplici condotte loro contestate, ad emissione anche nei confronti di costoro di pronuncia ampiamente liberatoria nel merito, ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p..

Analogamente, ad avviso di questo decidente, analogo genere di pronuncia si impone ex art. 425 c.p.p. in punto di valutazione della richiesta di rinvio a giudizio.

In via strettamente processuale, va osservato che, soprattutto sotto il vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che notevolmente mutato ambiti di operatività e prospettive valutative dell'udienza preliminare, per effetto delle innovazioni introdotte con questa legge l'udienza preliminare ha subito "una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice" (Corte cost. 4.7.2001 n. 224) cui ha corrisposto, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di "sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una deliberazione tendenzialmente circoscritta allo "stato degli atti".

Peraltro, la giurisprudenza più recente del Supremo Collegio ha pressocchè abbandonato i riferimenti a quella che era intesa essere, da parte del giudice per l'udienza preliminare, una "valutazione prognostica", per orientare il suo indirizzo verso il concetto di "prevedibile possibilità" che il dibattito possa pervenire ad una diversa soluzione (in tal senso Cass. Pen., Sez. IV, n. 43483 del 6/10/2009), limitando il concetto di "valutazione prognostica" alla previsione di "potenzialità espansiva", nel futuro dibattito, degli elementi di prova disponibili (in tal senso Sez. 4, Sentenza n. 46403 del 28/10/2008).

Come si vede, la "valutazione prognostica" è concetto assai più esteso rispetto a quello -più ristretto- di "prevedibile possibilità": al mutamento di riferimenti che passa per i due esposti concetti correlandosi rispettivamente



ed inversamente una prospettiva di soluzione ex art. 425 c.p.p. più ristretta ovvero più ampia.

Pertanto, mentre negli indirizzi più risalenti la prognosi esprimeva la necessità di valutare un ventaglio di ipotesi assai più ampio in ordine a quella che era ritenuta sostanzialmente ancora una prova in divenire, il restringimento al concetto di "prevedibile possibilità" di soluzione diversa rispetto a quella liberatoria tracciabile ad esito dell'udienza preliminare necessariamente restringe le ipotesi "in divenire" non soltanto a quello che può essere prognosticato -necessariamente più ampio-, ma soltanto a quello che è "possibile prevedere", con un giudizio formulabile ex ante al momento della decisione finale della udienza preliminare.

Non può non registrarsi, invero, sia nella prospettiva del legislatore, attuata espressamente con la c.d legge Carotti sopra richiamata (L. 16/12/1999 n. 479), sia nella prospettiva interpretativa della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, come il percorso culturale verso l'ampliamento delle prerogative del G.U.P. corrisponda specularmente all'adattamento, per via normativa o solo interpretativa, della udienza preliminare alle funzioni idealmente assegnate dal legislatore del 1989, in una prospettiva di reale filtro in vista della fase dibattimentale e di concreta capacità deflattiva.

Tutto l'assetto codicistico del 1989 è, invero, orientato -in una visione realmente accusatoria- alla realizzazione di sbarramenti e filtri finalizzati alla celebrazione di un dibattimento con rito accusatorio limitato a un più contenuto numero di casi processuali.

In tale costruzione l'udienza preliminare svolge un ruolo di primaria importanza quale essenziale snodo del sistema, nel senso che -è meglio esplicitarlo- una udienza preliminare che non dovesse corrispondere alla funzione sua propria di "filtro" rispetto ai soli casi in cui è fondatamente prevedibile una prospettiva di condanna, finirebbe con il compromettere pesantemente l'intera funzionalità del sistema, traducendosi anche, per l'amministrazione della giustizia, in costi -economici, ma anche di mezzi, personale, ed operatori del diritto in genere- insopportabili.

E tali costi ridondano non soltanto e direttamente per l'Amministrazione della Giustizia, ma anche su tutti i soggetti processuali (imputati, parti civili, difensori) sottoposti a quel lungo e minuzioso accertamento tipico della fase dibattimentale, in quanto improntata al sistema accusatorio, che, in tanto si



giustifica, in quanto possa essere già prevedibile fin dalla fase dell'udienza preliminare, una soluzione in senso favorevole all'accusa.

In adempimento dei principi testè espressi, ritiene questo decidente che qualora -come si reputa per talune delle imputazioni sottoposte a valutazione nel presente giudizio- sia già altamente prevedibile -ma tale giudizio si estende fino a sconfinare pressocchè nella certezza- anche nell'eventuale prosieguo istruttorio della fase dibattimentale, una soluzione favorevole agli imputati, sul presupposto che gli elementi raccolti in atti -peraltro in lunghissime fasi di indagini durate quattro anni, con approfondimenti anche nel corso della integrazione probatoria pervenuta in udienza ex art. 422 c.p.p.- fin da ora evidenzino prospettive ampiamente liberatorie, ciò debba essere obbligatoriamente dichiarato immediatamente.

Peraltro, nel caso sottoposto ad esame, pur essendovi stati già in atti elementi che depongono per una pronuncia immediatamente ed ampiamente liberatoria per taluni imputati, limitatamente a talune imputazioni, tanto che si è proceduto per gli imputati che hanno richiesto applicazione pena, ad emissione di pronuncia ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p., nonostante ciò questo giudice ha ritenuto di fare uso, su sollecitazione delle parti tutte del procedimento -ad eccezione, come sopra richiamato, di PIRELLI e del P.M. che si sono opposti, e di TELECOM che si è rimessa- dei poteri integrativi ex art. 422 c.p.p., norma questa che si colloca in immediata e diretta attuazione della funzione della udienza preliminare quale sopra delineata.

Ciò posto, ritiene innanzi tutto questo decidente che gli elementi come complessivamente acquisiti in corso di indagini, gli ulteriori come emersi durante la integrazione probatoria, le produzioni documentali curate soprattutto dalla difesa dell'imputato CIPRIANI, segnalino la impossibile integrazione dei delitti di appropriazione indebita come contestati ai capi 9 e 22 della imputazione, nell'originario procedimento riunito ascritti a carico di CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, GHIONI, TAVAROLI, IEZZI, solo i primi due interessati alla presente valutazione, essendo stata emessa nei confronti degli altri imputati pronuncia ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p..

Occorre precisare che, risultando contestate le imputazioni di cui ai capi 9 e 22 in una forma di concorso naturalisticamente (non giuridicamente) necessario tra i personaggi che operavano all'interno delle aziende TELECOM e



PIRELLI e coloro che operavano al di fuori delle dette aziende in qualità di investigatori privati, nel presente elaborato si farà costante riferimento anche ad imputati che non fanno parte della presente procedura, che hanno avuto accesso al rito di cui all'art. 444 c.p.p., proprio perché la costruzione dell'accusa contempla i ruoli dei personaggi interni alle aziende TELECOM e PIRELLI e degli estranei a queste come strettamente interdipendenti, nel senso di ruoli, compiti e funzioni strettamente legati tra loro al punto che senza la detta concatenazione -si assume- i reati di appropriazione indebita non avrebbero potuto essere realizzati.

Pertanto ci si riferirà costantemente alle posizioni di TAVAROLI, IEZZI, GHIONI (personaggi interni alla azienda, che hanno visto la loro soluzione in punto di appropriazione indebita nel separato giudizio ai sensi degli artt. 129 e 444 c. II c.p.p.); SPINELLI (parimenti interessato alla detta diversa procedura, con identica decisione ex art. 129 e 444 c. II c.p.p. in punto di appropriazione indebita); CIPRIANI e BERNARDINI, interessati direttamente al presente giudizio.

Una prima definizione in diritto del delitto di cui all'art. 646 c.p. conduce a ritenere che per la sua giuridica esistenza necessiti che colui che abbia a qualsiasi titolo il possesso della cosa, se ne appropri, comportandosi con la cosa *uti dominus* contro il volere del titolare del corrispondente diritto sul bene.

In particolare tale momento di spossessamento del titolare del diritto sul bene in favore di colui che del bene medesimo si appropria *uti dominus*, è particolarmente valorizzato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, che la giuridica esistenza della fattispecie criminosa direttamente collega -in via di prima definizione- alla intervenuta interversione del possesso, per tale intendendosi il comportamento di colui che consapevolmente ed oggettivamente ecceda la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso, in termini incompatibili con il diritto del proprietario, in quanto tale significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (in tal senso Cass. Pen., Sez. I, n. 26440 del 2 luglio 2002).

Nel caso sottoposto ad esame la forma di appropriazione indebita attribuita complessivamente nel procedimento agli imputati CIPRIANI, BERNARDINI, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, SPINELLI, ha riferimento - quanto a contestazione- ad una forma peculiare di appropriazione, che ha riguardo al concorso nella esecuzione della condotta tra soggetti estranei alla compagine aziendale delle due società e soggetti interni alle medesime società, secondo lo schema, indicato in contestazione, che di seguito si riepiloga:

i due dirigenti dei settori security di PIRELLI e di TELECOM, IEZZI e TAVAROLI, nonché GHIONI Fabio, nella sua qualità di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore, avrebbero mutato il loro titolo di possesso sul denaro delle due società di cui potevano disporre per ragioni di ufficio, la destinazione stessa del denaro, "drenandolo" (è il termine utilizzato nella contestazione) verso le società di investigazioni del CIPRIANI e del BERNARDINI/ SPINELLI, mediante lo strumento del pagamento delle fatture in favore delle società "Worldwide Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI, ovvero del pagamento delle fatture emesse da parte della "Global Security Services INC", di diritto statunitense di BERNARDINI e di SPINELLI;

le dette fatture utilizzate come strumento operativo, però, sarebbero state in realtà soggettivamente inesistenti, in quanto dissimulavano la corresponsione al CIPRIANI del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl - mediante pratiche corruttive; ovvero la corresponsione del denaro a BERNARDINI ed a SPINELLI, che le operazioni fatturate dalle società loro riconducibili di diritto straniero avrebbero realizzato anche con il ricorso alla corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, anche per i attività di sistematico hacking.

Si sarebbe realizzata, così, nella ipotesi accusatoria prospettata, un sistematico depauperamento (l'imputazione parla di "drenaggio") delle risorse economiche delle due società con il ricorso alla esecuzione di operazioni di illecita intercettazione di dati, di acquisizione di notizie riservate, di attività di intrusione informatica, con il determinate ed insostituibile apporto dei soggetti interni alle azienda, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, i quali, per le mansioni ricoperte avrebbero disposto, quindi, in tal maniera, del denaro delle società indebitamente, destinandolo a funzioni diverse da quelle per le quali il denaro medesimo era predisposto, comportandosi con lo stesso *uti dominus*, realizzando operazioni autonomamente deliberate.

Presupposto imprescindibile di tale costrutto accusatorio è -però- che le operazioni come realizzate dagli investigatori privati CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI (si vedrà in seguito come nel meccanismo della imputazione ed in quello -diverso- del giudizio si inseriscono le compagini aziendali di costoro) e come deliberate secondo l'accusa dal TAVAROLI, dal GHIONI, dallo IEZZI, non fossero richieste dalle società, non fossero utili



a queste, i loro risultati non fossero devoluti al patrimonio conoscitivo delle due aziende in vista di un loro eventuale utilizzo.

Si vedrà nello specifico, in seguito, come, nella elaborazione dell'istituto pervenuta a cura della Suprema Corte di Cassazione, una particolare riflessione giurisprudenziale sia stata dedicata proprio alla tematica della distrazione di fondi extrabilancio ovvero della costituzione di riserve di denaro nell'ambito delle società di capitali, al fine di realizzare attività illecite. Ma sarà un argomento che verrà esaminato successivamente.

Per il momento il punto di partenza non può che essere costituito dalla contestazione elevata dal P.M. nei confronti, nel procedimento, degli imputati BERNARDINI, CIPRIANI, IEZZI, TAVAROLI, GHIONI, SPINELLI.²

Invero, ritiene questo decidente che sia mancata in atti proprio la prova -anzi si è positivamente formata prova contraria- che le manovre per come contestate agli imputati TAVAROLI, IEZZI, GHIONI (realizzate in concorso con CIRPIANI, BERNARDINI, SPINELLI) sul presupposto di una loro autonoma ed autoreferenziale scelta di procedere alla acquisizione di informazioni ovvero alla esecuzione di intrusioni informatiche all'unico fine di stornare risorse economiche dalle società TELECOM e PIRELLI, non abbiano avuto la reale consistenza indicata dal P.M., che in tal senso ha fatto proprie le tesi somministrate in fase di indagini dalle due società, essendo emerso, in maniera del tutto univoca, che le richieste di acquisizione di informazioni e di intrusione informatica erano attività strettamente pertinenti a scelte aziendali, nelle due aziende pienamente condivise e conosciute, ma anche -per quanto sarà di seguito segnalato-

² più precisamente, il nucleo centrale delle due contestazioni di cui ai capi 9 e 22, è il seguente:

a) pagamenti su estero alla WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD ed alla SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, società di diritto inglese, dal novembre 1997 al dicembre 2004, come corrispettivo di operazioni di investigazione simultaneamente compiute dalle dette società di diritto inglese e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione al Cipriani del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istituto srl;

nonché

b) pagamenti su estero alla GLOBAL SECURITY SERVICES INC, società di diritto statunitense, come corrispettivo di operazioni di investigazione simultaneamente compiute dalla detta società di diritto americano e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione a Spinelli Gianpaolo e Bernardini Marco di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti.

espressamente deliberate, idonee a soddisfare ed a corrispondere a specifici interessi delle due società e del gruppo dirigente, che in quegli anni era rappresentato dalle medesime persone, nella specie il Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA e l'amministratore delegato Carlo BUORA.

Gli elementi sui quali riposta la considerazione testè esplicitata saranno evidenziati nel prosieguo.

I dati probatori emersi nel procedimento per come pacificamente accettati ed ammessi dalle parti processuali tutte, e tra queste dagli imputati singolarmente interessati alla contestazione, nonché segnalati dal P.M., descrivono un meccanismo secondo il quale dalle società TELECOM e PIRELLI e, segnatamente, dalla direzione security delle due società, ricoperte nel periodo interessato alle complessive contestazioni di appropriazione indebita, a seconda dei tempi e delle singole società, dal TAVAROLI e dallo IEZZI, ma anche dal GHIONI per uno specifico settore, venivano commissionati a CIPRIANI, dal 1997 fino all'autunno 2004, a BERNARDINI ed a SPINELLI, prevalentemente dopo detto periodo, fino all'anno 2006, lo svolgimento di attività, con particolare riferimento alla esecuzione di operazioni di verifica, accertamenti, intrusioni informatiche, che venivano realizzate dai detti investigatori privati spesso con metodi illeciti, quali il ricorso a pubblici ufficiali che i dati carpivano presso banche dati destinate a rimanere riservate e ad essere utilizzate per ragioni dell'ufficio ricoperto, e che i dati stessi fornivano dietro corresponsione in loro favore di denaro.

A tale iniziale segmento dell'azione corrispondeva, successivamente, da parte del CIPRIANI, tramite le società a lui riconducibili e da lui amministrate, quali la italiana "Polis d'Istinto" (in riguardo alla attività fatturata da questa, invero, non vi è contestazione), ovvero le società di diritto inglese WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, ovvero da parte di BERNARDINI e SPINELLI, tramite le società di diritto italiano, quale la "GLOBAL SECURITY SERVICES" S.R.L., ovvero, il più delle volte di diritto americano, quale la GLOBAL SECURITY SERVICES INC, la emissione di fatture che riportavano le relative operazioni di investigazione espletate, a seguito della ricezione delle quali le società PIRELLI e TELECOM corrispondevano le somme portate dalle fatture: sono proprio tali somme, o meglio, solo le somme corrisposte alle società straniere riconducibili al CIPRIANI ed a BERNARDINI e SPINELLI (mentre in riguardo alle somme fatturate e percepite dalle società italiane dei predetti nessuna contestazione risulta elevata) che il P.M., con la contestazione elevata, ma



soprattutto i difensori delle due società TELECOM e PIRELLI, ritengono essere state indebitamente "drenate" dalle casse delle due società verso le società estere del CIPRIANI e del BERNARDINI, somme, pertanto, da ritenersi frutto della appropriazione indebita.

Negli atti, soprattutto nei vari interrogatori ai quali è stato sottoposto il TAVAROLI, ma anche IEZZI e GHIONI, le security PIRELLI e TELECOM alla cui direzione vi erano formalmente i detti IEZZI e TAVAROLI, per uno specifico settore anche GHIONI, sono state indicate dai Pubblici Ministeri che procedevano agli interrogatori, come "schegge impazzite" (ma sostanzialmente la terminologia adoperata traduce in maniera efficace la prospettazione avanzata dalle società TELECOM e PIRELLI, quale peraltro direttamente segnalata nel corso della sua deposizione in data 27 luglio 2008 dall'allora Presidente delle due società Marco TRONCHETTI PROVERA e dallo stesso ribadita con forza nel corso del suo interrogatorio³ nel corso della udienza preliminare) che autonomamente avevano deliberato accertamenti e reports senza alcun valido riferimento ovvero senza alcun interesse aziendale e che, quindi, le somme necessarie per i detti accertamenti e reports avevano con tale meccanismo "drenato" (cioè distolto, diversamente destinato) dalle risorse aziendali.

Più specificamente, è stato lo stesso Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, che all'epoca dei fatti coincideva con la medesima persona, e cioè Marco TRONCHETTI PROVERA, a riferire nel corso della sua deposizione come testimone in fase di indagini, in data 27 luglio 2008, nonché nel corso dell'interrogatorio in sede di udienza preliminare, che TAVAROLI era un personaggio autoreferenziale, che aveva approfittato della fiducia di cui godeva in azienda al fine di realizzare tutte quelle operazioni di acquisizione di dati, tramite le agenzie investigative del CIPRIANI ovvero di BERNARDINI e di SPINELLI, così distogliendo rilevanti risorse aziendali.

Tale ricostruzione degli avvenimenti, già sembrata assai scarsamente convincente fin dalle prime fasi della indagine al G.I.P., che il dato della incongruenza aveva espressamente segnalato nelle sue ordinanze, all'atto della emissione dei provvedimenti coercitivi, nondimeno è andata via via consolidandosi in termini di assoluta illogica evidenza già nel corso delle indagini, man mano che pervenivano al procedimento le indicazioni di testimoni, ma, soprattutto, degli imputati; fino ad emergere nella sua più chiara

³ Trattasi, invero, di interrogatorio in senso tecnico ai sensi dell'art. 44 c. II D. Lvo n. 231/2001



incongruenza nel corso delle integrazioni probatorie realizzate in udienza preliminare, al punto da potersi affermare che la ricostruzione degli avvenimenti fornita dal P.M. e dalle aziende TELECOM⁴ e PIRELLI, è risultata nettamente smentita nell'incanto processuale, almeno se dei dati emersi e di quanto complessivamente riportato in atti se ne voglia dare una lettura logica, nella dinamica delle due aziende sulla scorta dei dati testimoniali e degli ulteriori di natura documentale acquisiti.

Peraltro va accennato, per sviluppare il concetto successivamente, che la teoria della esistenza di una security delle due aziende gestita sostanzialmente da TAVAROLI quale "scheggia impazzita ed autoreferenziale" appare in aperto contrasto normativo con la stessa imputazione elevata - nell'originario procedimento riunito- dal P.M. nei riguardi delle due società, ove si considerino le prescrizioni di cui all'art. 5 D. Lvo. n. 231/2001⁵; contrasto che si estende all'ambito delle scelte processuali, se si considera che le due aziende sono pervenute ad una sostanziale accettazione delle contestazioni elevate nei loro confronti, accedendo alla applicazione della sanzione pecuniaria.

Peraltro la possibilità che le imputazioni nei confronti delle aziende elevate ai sensi del D.Lvo n. 231/2001 fossero in una situazione di alternatività rispetto alla imputazione di appropriazione indebita elevata nei confronti delle persone fisiche, si era già fatto cenno da questo stesso giudice al momento

⁴ Tutte le indicazioni riferite alla azienda TELECOM ITALIA per come dalla azienda stessa fornite, devono intendersi riferite all'epoca dei fatti e delle contestazioni; peraltro anche gli elementi probatori che saranno indicati nel loro complesso, così come anche le considerazioni che saranno svolte, eventualmente anche a carico di TELECOM ITALIA, avranno riguardo a fatti ancorati al tempo della condotta, che, nel presente procedimento non va oltre temporalmente, all'anno 2006.

⁵ Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



della ammissione delle dette società quali parti civili nel procedimento con l'ordinanza del 9 luglio 2009.

Tale smentita dell'assunto sostenuto era già evidente -ad avviso di questo decidente- nell'incarto processuale trasmesso dal P.M. ai sensi dell'art. 416 c.p.p. ad esito delle indagini ed a seguito della richiesta di rinvio a giudizio.

Altrettanta smentita si è delineata nella sua più fragorosa evidenza nel corso della **integrazione probatoria** disposta in udienza **ex art. 422 c.p.p.**, nei termini di cui si esporrà.

Al fine di anticipare quello che è lo **schema argomentativo** che si seguirà nelle spiegazioni delle ragioni che hanno condotto alla parziale pronuncia liberatoria **ex art. 425 c.p.p.** nella complessa vicenda, possono indicarsi i punti - corrispondenti ad altrettanta attività probatoria acquisita- che -ad avviso di questo decidente- segnalano la insussistenza della ipotesi appropriativa. Si pongono, pertanto, all'attenzione del lettore le considerazioni che seguono:

il **contenuto** -quale conoscibile sulla scorta dei riferimenti operati dagli imputati nel corso dei loro interrogatori, laddove l'integrale contenuto delle pratiche, come si è già detto, non sarà mai conoscibile, per essere oggetto di procedura di distruzione **ex art. 240 c.p.p.**- **della gran parte delle pratiche** trattate o dal CIPRIANI o dal BERNARDINI/SPINELLI, i cui risultati economici sono poi stati trasfusi nelle fatture, i pagamenti delle quali sono stati ritenuti frutto di appropriazione indebita, **induce a ravvisare nelle stesse un diretto, chiaro ed univoco riferimento ad interessi delle due aziende TELECOM e PIRELLI**, per conto delle quali la attività è stata formalmente posta in essere; ovvero del management delle società medesime;

la **circostanza che le risultanze delle attività** di acquisizione di dati, di intrusioni informatiche, di realizzazione di reports, fatturata e pagata dalle aziende, **venivano riversate presso le aziende medesime**, alle quali venivano inviati i vari reports -anche cartacei- contenenti i risultati acquisiti: tali dati venivano poi, in immediata sequenza, immagazzinati in apposite armadiature a cura di segretarie ed assistenti varie;

i **contributi testimoniali** acquisiti in fase di indagini ed approfonditi nel corso delle integrazioni probatorie in udienza preliminare, che segnalano che all'interno delle due società, all'epoca dei fatti, rappresentasse pressochè una costante aziendale il riferimento al CIPRIANI per la esecuzione di attività di verifica, accertamenti, scorte, certificazione agenti, facility, e, in genere, per

la soluzione di varie problematiche che potevano riguardare le aziende ovvero i suoi vertici aziendali; analoghi riferimenti, soprattutto dopo l'anno 2004, presso le medesime aziende veniva operata alla attività del BERNARDINI;

la circostanza che la detta attività veniva compensata con le somme erogate dalle aziende quali portate dalle fatture, ma non già a cura degli imputati del procedimento, bensì da parte degli appositi uffici preposti al pagamento delle fatture, presso i quali vi erano diversi funzionari (si vedrà come tali uffici o centri di costo con i quali le fatture inviate dal CIPRIANI o da BERNARDINI venivano onorate erano o l' "ufficio Acquisiti" ovvero il diverso "conto del Presidente" gestito da VALENTE, il quale, ha deliberato pressocchè complessivamente tutte le fatture di cui si è detto, dando all'uopo indicazioni autorizzative ai vari funzionari);

la rilevata consapevolezza in allora, al momento della esecuzione delle condotte, all'interno delle società TELECOM e PIRELLI, non soltanto negli organi apicali della security, TAVAROLI, IEZZI, eventualmente GHIONI per uno specifico settore, ma anche complessivamente nell'ambito aziendale, a tutti i livelli, e, soprattutto da parte dei settori ovvero degli uffici preposti al pagamento delle fatture medesime, che le fatture erano emesse da società estere per una attività che formalmente era stata devoluta alla esecuzione di ben individuate, immutabili e ben conosciute persone fisiche (CIPRIANI, BERNARDINI);

la circostanza che le fatture da onorare al CIPRIANI ed al BERNARDINI/SPINELLI, che componevano il passivo delle direzioni security di TELECOM e di PIRELLI, gravavano formalmente ed espressamente sul budget di tali settori di attività (delle specificazioni seguiranno in seguito per quanto riguarda il c.d. "conto del Presidente");

la contingenza che i bilanci delle due società, peraltro quotate in borsa, sono stati regolarmente approvati in tutti i loro passaggi secondo i meccanismi gerarchici e di controllo previsti dalle due aziende, fino ad arrivare al consiglio di amministrazione;

la riconduzione normativa di tali approvazioni direttamente in capo all'A.D. BUORA, ed al Presidente TRONCHETTI PROVERA, che componevano di diritto i consigli di amministrazione delle due aziende; aziende peraltro significativamente amministrate nel medesimo periodo storico coincidente con la esecuzione degli illeciti investigati nel procedimento dalle



medesime persone (TRONCHETTI PROVERA e BUORA) con identiche cariche sia in TELECOM che in PIRELLI;

l'elemento della approvazione dei vari bilanci dei due diversi settori security delle due aziende, senza rilievo alcuno (né da parte di chi aveva la responsabilità formale delle aziende -A.D. e Presidente-, né da parte di eventuali collaboratori specificamente preposti alla preparazione del bilancio, preparazione che nessun testimone in atti ha mai riferito, neppure indirettamente, all'opera di taluno degli imputati del complessivo procedimento penale) per le spese effettuate, con piena approvazione, tra l'altro, anche del bilancio relativo alla security dell'anno 2004, in relazione al quale la security di Telecom aveva sfiorato il budget del doppio (da 50/60 milioni di euro a 120 milioni di euro) in conseguenza -dichiarata da parte dello stesso Presidente delle due società- della vicenda che aveva opposto TELECOM ITALIA a TELECOM BRASILE, e per la quale vicenda, tra l'altro, erano state realizzate diffuse illecite operazioni di intercettazione e di intrusione informatica, trasfuse, poi, in talune delle imputazioni;

le indicazioni pervenute a cura dei vertici delle due aziende, Marco TRONCHETTI PROVERA e Carlo BUORA (quest'ultimo, peraltro, ha anche specificato di avere seguito in particolare l'andamento economico delle due società, ma soprattutto di TELECOM, interessata, negli anni immediatamente successivi alla acquisizione del nuovo azionariato, ad una intensa attività di ripianamento delle perdite); che il budget, approvato e condiviso, delle direzioni security, soprattutto di TELECOM, era negli anni cresciuto, passando da 10 milioni di euro a 50/60 milioni di euro, fino a toccare i 120 milioni di euro nell'anno 2004;

la assenza di rilievi di alcun genere negli anni da parte degli organi interni alle due società preposti al controllo, ovvero del consiglio di amministrazione, o del collegio sindacale, o dei vari organi di governace, e neppure da parte dei vertici TRONCHETTI PROVERA/BUORA, in ordine all'andamento soprattutto economico dei settori security;

la acquisizione in udienza di ampio e dettagliato contributo documentale, a cura della difesa CIPRIANI, relativa ad un numero elevatissimo di fatture (sostanzialmente tutte le fatture relative al periodo 2000/2004) emesse dalle società inglesi del CIPRIANI che descrivono e riepilogano l'intero volume d'affari relativo agli anni 2000/2004, per un ammontare complessivo €. 18.965.000,00 (la differenza




pari ad €. 2.000.000,00 tra il detto ammontare e quello indicato nella imputazione del capo 9, che ha un riferimento temporale a partire dal 1997 fino al 2004, è attribuita dal CIPRIANI e dalla sua difesa al mancato reperimento delle fatture relative agli anni 1997-1998-1999) :trattasi di fatture indirizzate non soltanto a PIRELLI s.p.a ovvero a TELECOM s.p.a., ma, in un numero considerevole di casi, direttamente ai vari settori interni di PIRELLI e di TELECOM; inoltre le dette fatture contengono, nella descrizione della causale, esaustiva informazione sul genere di attività praticata di cui si chiedeva il compenso economico;

l'ampia preventiva programmazione ed accettazione da parte delle società TELECOM e PIRELLI della attività di preparazione di "dossier informativi", di "sviluppo di comunicazioni istituzionali", di "coordinamento delle attività del settore analisi strategiche", di "studio e dossier informativi sui fattori di rischio non convenzionali", alla luce di quanto emerge dalla lettura di taluni contratti stipulati con personale soprattutto esterno alle aziende, in funzione di consulenza: tra gli altri si segnalano, infatti, il contratto stipulato nei confronti del collaboratore Guglielmo SASININI, anch'egli imputato e per il quale è stato pronunciato il rinvio a giudizio, datato 13 giugno 2003, poi più volte prorogato alla scadenza; nonché il contratto che legava CIPRIANI alle società e, in particolare a TELECOM, di cui si dirà più avanti. Sotto tale profilo può subito anticiparsi che appare assolutamente significativa la speculare coincidenza tra l'oggetto del contratto tra TELECOM e SASININI e quanto ha formato oggetto dei vari reports, nei termini che si illustreranno meglio avanti.

Sostanzialmente i supporti probatori quali sono stati acquisiti da imputati e testimoni (sia in fase di indagini che nel corso delle integrazioni probatorie ex art. 422 c.p.p.), tra loro intrinsecamente collimanti, ma anche convergenti con i dati emergenti dal materiale documentale conoscibile, da quello residuo alla distruzione mediante incendio di documentazione strettamente e pertinente alle circostanze contestate, dall'ulteriore prodotto in udienza dalla difesa CIPRIANI, hanno contribuito a delineare un sistema che si passa ad elencare:

la direzione security delle società PIRELLI e TELECOM, dirette - a seconda dell'epoca - da IEZZI Pierguido e da TAVAROLI Giuliano, uno specifico settore, il c.d. "tiger team" da GHIONI, per mano dei vari funzionari e



dipendenti alle stesse addetti, delegavano accertamenti ad agenzie di **investigazione**, con una particolare preponderanza degli accertamenti commissionati alle società del CIPRIANI ovvero di BERNARDINI/SPINELLI;

il più delle volte, nei termini che saranno spiegati più avanti, tali richieste erano state a loro volta inoltrate alle direzioni security dai c.d. **"clienti interni"** delle medesime società, cioè da altri settori delle due **stesse società** (quali ad esempio, per quanto espressamente indicato dai testimoni, il settore "Cavi" di Pirelli", il "settore Penumatici" di Pirelli, l'"Ufficio del personale" di Telecom, ed altri), che richiedevano investigazioni ed accertamenti per settori di attività, persone fisiche o persone giuridiche oggetto di loro interesse;

i vari addetti alle direzioni security i detti accertamenti delegavano a **fornitori esterni**, come già detto prevalentemente le società di investigazioni che facevano capo a BERNARDINI/SPINELLI ovvero a CIPRIANI (ma cospicui accertamenti sono stati delegati anche alle società PIT CONSULTING, HOWLLAND, e EXO SERVICES);

CIPRIANI, o BERNARDINI/SPINELLI, realizzavano gli accertamenti, assai spesso ottenendo parte degli stessi in maniera illecita da pubblici ufficiali, con il ricorso a banche dati riservate, quali quelle del Ministero degli Interni, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze⁶, o anche, per quanto riguarda specificamente BERNARDINI e GUATTERI, rispettivamente dal S.I.S.D.E ovvero dai servizi segreti francesi, D.S.T. (al riguardo gli imputati sono confessi in ordine alle contestazioni di corruzione ovvero di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio in conseguenza delle condotte loro contestate);

successivamente, i titolari delle anzidette agenzie investigative compendivano il risultato degli accertamenti in *reports* che venivano inoltrati con supporto cartaceo alle società TELECOM e PIRELLI che gli accertamenti avevano richiesti;

i reports venivano immagazzinati negli archivi delle due società dalle segretarie;

seguiva l'inoltro della fattura compilata ed emessa da parte delle società che facevano capo al CIPRIANI ovvero a BERNARDINI/SPINELLI, alla direzione security delle società PIRELLI e TELECOM, ovvero in taluni casi (come provato dalla difesa CIPRIANI con la produzione documentale

⁶ Non si indica il SISMI, perché, come si vedrà meglio più avanti, esaminando le posizioni di IEZZI e di TAVAROLI in riguardo agli illeciti loro contestati in concorso con MANCINI Marco, la attività di indagine realizzata sia dal P.M. che dai difensori del MANCINI presso il SISMI ha consentito di escludere che dati che costituivano il patrimonio di conoscenze del detto servizio fossero confluiti tra le pratiche trattate dal CIPRIANI.

puntualmente curata, direttamente ai settori interni alle aziende che gli accertamenti avevano di volta in volta richiesti);

le società che emettevano le fatture, pur essendo pacificamente riconducibili al CIPRIANI ed a BERNARDINI o SPINELLI (al riguardo vi è attività rogatoria in atti, materiale testimoniale, ma soprattutto l'ampia ammissione degli interessati medesimi) erano il più delle volte società di diritto straniero (("Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI, "Global Security Services INC", di diritto statunitense di BERNARDINI e di SPINELLI));

i funzionari di TELECOM o di PIRELLI, diversi dagli imputati TAVAROLI, IEZZI o GHIONI, o comunque diversi dagli imputati dell'originario procedimento, dopo aver provveduto a catalogare ed archiviare i reports, apponevano un doppio visto sulle fatture loro inoltrate dalle società di investigazioni, che aveva la funzione di asseverazione della effettività dell'accertamento delegato;

dopo di che la fattura veniva inoltrata all'ufficio acquisiti per il pagamento ovvero talora ad un centro di costo diverso, indicato in atti anche da alcuni testimoni come "conto del Presidente" gestito, direttamente ed esclusivamente da VALENTE Giancarlo;

prevalentemente quest'ultimo in un gran numero di casi (come risulterà domi strato più avanti dalla lettura di talune mail rinvenute in atti) autorizzava i vari funzionari a dar corso ai pagamenti.

Occorre soffermarsi a tal punto su un ulteriore elemento che si è inserito tra il materiale decisorio fin dalla fase delle indagini: è emerso, invero, che la gran parte dei reports formati anche con l'ausilio di dati illecitamente carpiti, ovvero la gran parte delle intrusioni informatiche, quale fatturata dalle società del CIPRIANI ovvero di BERNARDINI e di SPINELLI, veniva onorata dalle società TELECOM e PIRELLI non già attraverso il centro acquisti (o ufficio acquisiti), bensì attraverso un fondo particolare, che le varie voci di imputati o di testimoni hanno univocamente riferito alla gestione di tale VALENTE Giancarlo, chiamando il fondo medesimo con indicazioni nominative del tutto



peculiari, quali "conto del Presidente" o "Conto Top Management" o "Conto Executive".

L'esistenza di tale fondo è stato ammesso anche dalla Presidenza delle due società, per cui deve ritenersene pacificamente acclarata la sua esistenza.

La stessa TELECOM con l'esposto in data 8 giugno 2006, di cui ampiamente si dirà in seguito, ha attribuito quei pagamenti che successivamente alla presentazione dell'esposto medesimo ha indicato come frutto di attività appropriativa, nella gran parte alla persona del VALENTE, che ha deliberato pressocchè per tutte le operazioni del genere contestato i pagamenti alle agenzie investigative di cui alla imputazione per conto delle aziende TELECOM e PIRELLI.

Gli stessi Pubblici Ministeri, in fase di indagini, all'atto della assunzione in qualità di testimone di VALENTE Giancarlo innanzi alla Autorità di P.G. dai medesimi Pubblici Ministeri delegata, in data 30 giugno 2005, formulavano al VALENTE la seguente domanda:

"La documentazione prodotta da TELECOM evidenzia che lei ha dato il benestare al pagamento di tutte le fatture emesse tra il 2002 e l'inizio del 2005 dai seguenti fornitori: Global Security Services, Security Research Advisors LTD, Worlwide Consultans Security Ltd. Gli importi pagati a questi fornitori ammontano a circa 15 milioni di Euro. Può riferire tutto quanto a sua conoscenza che possa ragionevolmente giustificare una spesa per l'importo citato?"

La risposta del VALENTE veniva indicata nei termini che di seguito si riportano integralmente:

"mi sono limitato a dare il benestare al pagamento delle fatture come da precise indicazioni del direttore Giuliano TAVAROLI ed in forza della delega più sopra richiamata, modalità già espressa in occasione dell'incontro fatto con gli audit del gruppo Telecom. Sapevo che le tre società erano fornitori accreditati da TAVAROLI".

Per quanto riguarda la tipologia e la genesi di tale "CONTO" si registrano in atti plurimi contributi conoscitivi, tutti accomunati da indicazioni di notevole genericità in ordine alla esatta collocazione del conto medesimo soprattutto nel bilancio della società.

Della esistenza di detto conto, nondimeno, si dichiarano a conoscenza pressocchè tutti, e tutti parimenti sono concordi nell'attribuirne la gestione a VALENTE Giancarlo.

Trattandosi del conto con il quale sono state onorate la gran parte delle fatture che nella imputazione si riportano al delitto di appropriazione indebita,

tra l'altro indicato da GHIONI come quello utilizzato per realizzare operazioni "non convenzionali", con detta espressione avendo specificato l'imputato predetto dovendosi intendere le "operazioni illecite", appare opportuno darne una collocazione quanto meno a fini probatori, se non proprio a fini di bilancio di una società quotata in borsa.

Più precisamente, ha indicato l'imputato GHIONI in incidente probatorio:

che il centro di costo indicato non era un conto della Security, era un conto di Valente, che veniva utilizzato anche dalla Security;

che la Security aveva un suo budget "regolare" pari a 60 milioni di euro l'anno, ed inoltre vi era tale centro di costo detto "Conto del Presidente", utilizzato anche per operazioni di Security;

Che l'"okay" sul fondo del presidente lo doveva dare necessariamente ed esclusivamente VALENTE, che gestiva tutto;

che non era in grado di dire se VALENTE avesse necessità di richiedere l'autorizzazione ai vertici aziendali;

che tramite l'ufficio acquisti venivano pagati tutti i fornitori regolari di Telecom Italia, quindi quelli certificati, che avevano passato il processo di certificazione dell'ufficio acquisti, che avevano passato una trattativa e una selezione, cose regolari, cose aziendali, certificate, su attività pianificate proprio nel piano di Security, che veniva presentato a inizio anno. Le altre attività, quelle che invece transitavano dal fondo che gestiva Valente, "erano attività di consulenza particolare, quindi su, che ne so... con persone o fornitori che non erano certificati. Per esempio, Savina - no? -, che dicevamo prima, era un fornitore, ma non era un fornitore certificato, era un singolo che lavorava per Telecom Italia e per Pirelli, contemporaneamente, e le sue fatture le pagava Valente".

che Valente pagava anche Spinelli, pagava Bernardini, pagava l'azienda che faceva le bonifiche ambientali per trovar le microspie, pagava Cipriani;

che sia CIPRIANI che SPINELLI erano fornitori certificati (quest'ultimo da PIRELLI);

che, indipendentemente dall'essere il fornitore certificato o meno, vi era un ulteriore criterio discrezionale tra fatture che venivano onorate dall'ufficio acquisti e quelle che venivano onorate da VALENTE con il "conto del Presidente, criterio che risiedeva nella natura della attività da pagare, a seconda che fosse "attività pianificata a budget, inizialmente", ovvero che avesse "natura equivoca o illecita", nel qual caso transitava "per il conto che gestiva Valente".



che anche TAVAROLI doveva "passare" da VALENTE per i pagamenti delle operazioni attraverso il detto conto;

che per la funzione più strettamente di security, invece, TAVAROLI entro un certo importo poteva disporre autonomamente; per importi superiori doveva "passare" attraverso BUORA;

che il conto di VALENTE era un conto riservato che non era sottoposto ad alcuna verifica;

che la fattura arrivava direttamente a Valente, e questi faceva mettere la sigla a TAVAROLI per sottrarsi da responsabilità;

che per i pagamenti delle attività non convenzionali illecite, i soldi venivano sempre dal conto gestito da VALENTE.

In fase di indagini, nel corso dell'interrogatorio in data 15 settembre 2006, il GHIONI aveva indicato che vi erano due diversi "budget", uno "ufficiale" ed uno "parallelo", che ad un tratto VALENTE, all'insaputa di tutti, aveva unificato, allorquando "aveva speso gran parte delle disponibilità finanziarie".

TAVAROLI così descriveva il c.d. "conto del Presidente" gestito da VALENTE nel corso del suo interrogatorio al G.I.P. Dott. BELSITO, in data 22 settembre 2006.

Indicava, che, invero, *"bisognava andare indietro al momento in cui Pirelli era diventata, attraverso Olimpia, il principale azionista di Telecom Italia"*. La detta operazione, gli pareva di ricordare, *"nasceva, intorno al luglio del 2001"*. In quel momento alla direzione security di PIRELLI, cui apparteneva in quel momento, veniva richiesta dal nuovo amministratore delegato Enrico Bondi, designato dal nuovo azionista di riferimento, tutta una serie di attività di *due diligence*⁷ sulla situazione in Telecom.

La richiesta era stata fatta alla direzione security di PIRELLI in quanto si trattava di *"di azienda azionista che stava assumendo il controllo di TELECOM"*.

La attività era proseguita anche fino a quando, dopo la autorizzazione pervenuta dall'Antitrust, erano stati nominati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di TELECOM il dottor Tronchetti ed il dottor Buora.

⁷ L'espressione inglese due diligence identifica il processo investigativo che viene messo in atto per analizzare valore e condizioni di un'azienda, o di un ramo di essa, per la quale vi siano intenzioni di acquisizione o investimento.



Sorgeva, quindi, *"per le regole che in quel momento la Pirelli rispettava, rispetto alla Consob, un problema di ripartizione dei costi"*.

TAVAROLI espressamente ha indicato che a quel punto: *"Pirelli non può pagare più, non può pagare attività che vengono svolte per conto di Telecom perché sono due entità distinte, non con soldi di Telecom, non con soldi di Olimpia, quindi non con soldi di Telecom, quindi devono rimanere due entità distinte. In compenso sono due aziende che hanno due vertici uguali. Uguali sono il presidente e un amministratore delegato, i quali hanno dei servizi, cioè che hanno dei servizi, hanno dei servizi di sicurezza, hanno dei servizi di appoggio". E dato che "è Cipriani che amministra - non so da che data a che data - il personale esterno di sicurezza, dedicato alla sicurezza sia del dottor Tronchetti che del dottor Buora, attraverso la Polis d'Istituto, e quindi ci sono due aziende che hanno due vertici, che hanno dei costi per la loro sicurezza, la loro mobilità, i costi devono essere equamente ripartiti"* ne era conseguito, secondo la narrazione del TAVAROLI, *"per una corretta politica di governance ... di imputare a Telecom i costi che riguardano la sicurezza del management, cioè Tronchetti e Buora, nella loro funzione di Telecom"*.

A quel punto, ha proseguito TAVAROLI, poiché *"in quel momento"* era *"transitato un ex collaboratore della sicurezza che si chiama Giancarlo Valente nelle file della funzione Risorse Umane di Telecom sotto il dottor Bracco, è lui che crea questo conto, questo centro di costo, su cui iniziano a confluire le spese di sicurezza del dottor Tronchetti e del dottor Buora - Milano e Roma - ripartendole a seconda dei tempi e dei carichi"*.

Il detto conto *"per regolarità amministrativa viene acceso in Telecom con Valente viene delegato con una procura a essere il gestore e colui che è in grado di spendere per autorizzare le varie attività, dipendendo lui dalla funzione Risorse Umane del dottor Bracco che è il suo capo"*.

VALENTE, per gestire il detto centro di costo creato con le modalità e finalità anzidetta, *"riceve"*, indicava il TAVAROLI *"procure e deleghe dal management Telecom"*.

A tal punto le aziende, ha proseguito il TAVAROLI, gli avevano comunicato che *"tutte le attività di due diligence che erano state fatte in conto Telecom anteriormente all'ingresso del management Pirelli, cioè tutte le attività investigative e di due diligence, eccetera, per coerenza contabile dovevano essere trasferite a Telecom, quindi doveva essere preso quanto si era speso per, diciamo, la procedura di ingresso in Telecom e doveva*



*essere trasferita dalla Pirelli in Telecom. Così viene chiesto ai fornitori, compreso Cipriani, di fare lo storno delle fatture e di rimetterle in Telecom*¹⁸.

Il TAVAROLI ha proseguito la sua narrazione sul punto riferendo che, non avendo egli *"nessun potere in Telecom, in quel momento, e non avendo nessuna delega, che avrò solo nel 2003, si conviene che queste spese vadano a essere imputate a quel centro di costo creato e che gestiva il signor Valente sotto il dottor Bracco"*.

Consequentemente, "vengono trasferiti anche i costi informativi e di security in quel conto".

Ad un certo punto, ha proseguito il TAVAROLI, è iniziato *"un meccanismo senza previa autorizzazione, tant'è vero che quelle fatture io non le vedo più, non le firmo neanche più, viene attivato un processo quasi di, come dire, fornitore abituale quadro, quindi tutti i collaboratori che usavano Cipriani in Telecom a un certo punto sanno che danno le fatture a Valente e Valente paga"*

E ciò anche quando VALENTE, prima del 2003/2004, non faceva ancora parte dell'ufficio di TAVAROLI.

In questo contesto, ha proseguito TAVAROLI, *"Cipriani ha abituali rapporti con Valente", "successivamente WCS nasce come società di Cipriani all'estero"*.

TAVAROLI proseguiva riferendo che *"WCS è una società che inizia ad operare nel 1997 quando Cipriani si presenta da Sola - allora direttore della Security - e da me dicendo: "Guardate, io ho stabilito rapporti internazionali, ho dei corrispondenti, ho la possibilità di svolgere quindi anche attività fuori dal territorio nazionale per inchieste, indagini, iniziative internazionali che fino a ieri non ero attrezzato operativamente a fare."*

Per fare questo ho costituito una società operativa a Londra di cui vi fornisco tutti gli elementi e che viene registrata come fornitrice".

In parte sottesa alla creazione di tale società in territorio inglese vi era, secondo quanto riferito dal TAVAROLI, anche un desiderio di CIPRIANI di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole che il territorio inglese offriva ed anche le più contenute incombenze burocratiche.

Infatti, ha specificato TAVAROLI che CIPRIANI in quel lontano contesto, all'atto della creazione della società inglese, gli aveva riferito: *"Guarda, porto i bilanci, pago le tasse a Londra"*.

"Tutta la documentazione" riferita alla società inglese del CIPRIANI *"era"* secondo il TAVAROLI, *"presso gli organi amministrativi Pirelli prima e poi"*

¹⁸ Si vedrà successivamente che oggetto di una procedura di "storno" del genere anzidetto è stata fatta anche per quanto ha riguardato la due diligence su BELL, operazione nota in atti come "New Entry" ovvero "Oak Found"

di Telecom che la accredita come società abilitata a ricevere pagamenti, perché non è che si paga chiunque o tutti possono far pagare. La WCS era inserita nell'albo fornitori di Telecom

Il detto inserimento, ha proseguito il TAVAROLI non è stato in alcun modo né curato, né seguito, né facilitato da lui, ma dagli organi societari a ciò preposti e, in particolare, da VALENTE.

Sul conto in esame ha fornito il suo contributo di ricostruzione in udienza anche il teste LAMBIASE, il quale sul punto ha dichiarato:

di potere indicare la persona responsabile in azienda del settore "Finanche" in Enrico Parazzini, che era la persona cui faceva capo tutta la parte di amministrazione e finanza della Telecom:

che non era a sua diretta conoscenza della circostanza che il detto Parazzini fosse a sua volta a conoscenza del conto "Executive" gestito dal VALENTE, ma che la stessa conoscenza della consistenza rilevante di quel conto (ca. 7, o 8, o 10 milioni di euro) era a lui arrivata proprio dal settore gestito da Parazzini, che era specificamente preposto a seguire "tutti i pezzi di budget dei vari settori";

che, in particolare, era proprio il settore gestito dal PARAZZINI che effettuava il controllo sulla Corporate;

che ricordava che, nel mese di ottobre 2004, dopo che i conteggi della direzione security e del relativo fondo avevano portato a dati rassicuranti nel senso dell'esborso di somme inferiori rispetto al budget previsto, era stato proprio il settore che gestiva anche il conto "Executive" gestito dal VALENTE, a richiamarli ad una maggiore parsimonia perché vi era stato uno sforamento delle previsioni di ca. 10 milioni di euro;

Da tale ultima precisazione fornita dal teste LAMBIASE si desume pertanto che il settore security soleva fare gravare le spese su due diversi "centri di costo": l'uno, quello ufficiale e formale che componeva il budget della security; l'altro, non si conosce con quali caratteristiche di ufficialità e di formalità, quello gestito da VALENTE. In conformità, pertanto, alle indicazioni dello stesso GHIONI, che ha riferito -come sopra riportato- di due diversi centri di costo: il centro di costo del VALENTE, che non era un conto della Security, era un conto di Valente, che veniva utilizzato anche dalla Security; questa, invero, disponeva di un suo budget "regolare" pari a 60 milioni di euro l'anno, ed inoltre del centro costo detto "Conto del Presidente", utilizzato anche per operazioni di Security e gestito

autonomamente ed unicamente da VALENTE, tanto che, sempre a detta del GHIONI, TAVAROLI doveva "passare" da VALENTE per la liquidazione delle fatture.

Che il c.d. "conto del Presidente" ovvero "conto del Top Management" gestito da VALENTE fosse una realtà, e non già una indicazione fantasiosa pervenuta dal GHIONI ovvero dal TAVAROLI (ma si è visto anche da altri testimoni), è circostanza che deve essere ritenuta pacifica, anche alla luce delle dichiarazioni del PRESIDENTE delle due società all'epoca dei fatti, Marco TRONCHETTI PROVERA, rese in sede di esame in fase di indagini, ed in sede di integrazione probatoria, il quale, pur nel permanere nel suo ostinato diniego di ogni consapevolezza di quanto accadeva nelle aziende da lui gestite, financo nella consapevolezza di quegli elementi di conoscenza comunemente condivisi in azienda da dipendenti e dirigenti dei più diversi livelli, ed addirittura portati alla conoscenza della collettività in convention di security (come ha provato taluno dei difensori, che ha prodotto anche i filmati della convention stessa pubblicati sul motore di ricerca YOU TOUBE), ha ammesso che effettivamente vi era presso TELECOM un conto chiamato "del Presidente", di cui nondimeno egli personalmente non sapeva nulla, ma che poteva dire avere solo un valore contabile, creato dalla Direzione Amministrativa, utilizzato dalla contabilità per consulenze di natura straordinaria, sul quale erano state pagate anche le consulenze di Naj Nahas⁹ (personaggio brasiliano, a sua volta oggetto di attività di investigazione compendiata nella "operazione RIO" e "RIO 2", incaricato, nella complessa vicenda che ha opposto per anni TELECOM ITALIA e TELECOM BRASILE di cui si dirà in seguito, sfociata poi nella operazione di intrusione informatica dei dati della agenzia investigativa KROLL presso l'Hotel Sofitel di Copacabana, in Rio de Janeiro, operazione compendiata in alcuni capi di imputazione, di realizzare una mediazione con la controparte Daniel DANTAS).

Il Presidente della società ha specificato di non sapere perché la amministrazione avesse corrisposto con detto conto le fatture del CIPRIANI, e, complessivamente che "non era un conto amministrato da me o dalla mia segreteria, era amministrato dalla Amministrazione della contabilità, che imputava delle voci probabilmente che non avevano una definizione inseribile in una delle Funzioni, le imputavano a questo conto per diciamo consulenze di alto livello, ma non erano consulenze ordinate da me."

9

In particolare, sul c.d. "conto del Presidente" risultano -tra gli altri- gravare importi per 26 milioni di euro nel periodo 2002/2006 corrisposti a Naj Nahas



Del resto nella stessa memoria presentata da TELECOM in data 8 giugno 2006 -si potrebbe dire "agitata" o comunque indicata dal Presidente delle due società nel corso dell'esame ex art. 422 c.p.p. al fine di rivendicare la assoluta trasparenza della sua gestione e nel medesimo senso utilizzata dalla difesa della società PIRELLI in sede di conclusioni- si segnala che pressochè tutte le operazioni in relazione alle quali la società inglese del CIPRIANI -WCS- ha emesso fatture a TELECOM, e questa ha onorato, erano firmate per asseverazione proprio da VALENTE (nei cui confronti, però, né le società medesime con i loro esposti, né il P.M., hanno in qualche modo indirizzato la loro attenzione, neppure conoscitiva, se si eccettuano le s.i. delegate alla P.G. acquisite in una fase iniziale della indagine, in data 30/6/2005, sopra riportate).

Prima di affrontare tutte le tematiche, sia in diritto che nel merito, delle contestazioni, di dare conto del materiale probatorio acquisito in fase di indagini e degli approfondimenti ricercati ed in parte acquisiti nel corso della udienza preliminare, e trarre, di conseguenza le conclusioni, può essere utile riepilogare quanto esposto dalla società TELECOM nella memoria a firma "Francesco CHIAPPETTA", General Consuel del gruppo TELECOM, in data 8 giugno 2006.

Trattasi di una memoria presentata dalla società dopo che più di un anno prima, precisamente in data 3 maggio 2005, erano state effettuate più operazioni di perquisizione ad opera della Autorità di P.G., all'uopo delegata dalla Procura della Repubblica di Milano, sia all'interno degli uffici di cui disponeva il TAVAROLI presso TELECOM, sia anche presso il CIPRIANI, la Polis d'Istinto, ed il GUALTIERI.

Emerge dagli atti anche che quella perquisizione era stata immediatamente seguita dal deposito di una relazione di controllo (c.d. internal auditing) di cui si era occupato Armando FOCAROLI di cui si è già detto sopra, a sua volta deliberata dopo la pubblicazione, in data gennaio 2004, di un articolo di stampa sul settimanale "L'espresso" che dava conto della esistenza di una indagine.

Orbene, in quell'esposto, peraltro come è documentato in atti preceduto da una insistente campagna di stampa che indicava la società TELECOM come al centro di operazioni di raccolta di dati sensibili tramite la direzione Security

gestita dal TAVAROLI e la società Polis d'Istinto del CIPRIANI, la società ricostruiva sulla base degli atti reperiti presso la sua sede, indicandolo analiticamente con riferimento agli anni, alle fatture, alla società emittente, all'oggetto della attività, alle somme erogate, alla individuazione del funzionario interno alla azienda che aveva autorizzato i pagamenti apponendo la firma sulle fatture fatte pervenire dalle società di investigazioni, il movimento di affari intercorso tra TELECOM e le società inglesi del CIPRIANI nel corso degli anni 2002/2004.

Con quella memoria venivano segnalate "varie tipologie di attività svolte in relazione alle fatture emessa dalle società WCS e SRA a favore di TEELCOM", che risultavano sunteggiante come di presso:

c.d. executive protection, attività per la protezione degli alti dirigenti del gruppo, specialmente in occasione di trasferte all'estero;

attività riguardante bonifiche elettroniche condotte negli ambienti frequentati dal management del gruppo, nonché apparecchiature telefoniche in uso agli stessi;

attività riguardanti indagini a tutela del patrimonio aziendale rispetto a condotte di dipendenti (ad es. TUSCANY, FIASCO, RUBINO);

due diligence su agenti o soggetti che a qualsiasi titolo trattano operazioni per conto del gruppo;

attività prestata dalla Dott. FANCELLO;

ricerche su situazioni di c.d. rischio Paese.

Invece, in favore di PIRELLI:

c.d. executive protection, attività per la protezione degli alti dirigenti del gruppo, specialmente in occasione di trasferte all'estero;

attività riguardante bonifiche elettroniche condotte negli ambienti frequentati dal management del gruppo, nonché apparecchiature telefoniche in uso agli stessi;

attività riguardanti indagini a tutela del patrimonio aziendale rispetto a condotte di dipendenti (ad es. GHOST);

attività di certificazione agenti soprattutto esteri, che a qualsiasi titolo trattano operazioni per conto del gruppo;

informative su personale in via di assunzione (c.d. attività filtro, prioritariamente per la prevenzione del rischio terrorismo negli stabilimenti;

ricerche su situazioni di c.d. rischio Paese connesse alla presenza di insediamenti industriali del gruppo;

attività di c.d. competitive intelligence (c.d. operazione Paperino, Banzai, Paperone).

Veniva indicato comunque che il mancato reperimento di parte della documentazione non aveva consentito una elencazione completa.

Dagli elenchi comprendenti la ricostruzione delle relazioni tra TELECOM e WCS ed SRA, allegati alla memoria, ne risultava tutta una serie di operazioni, indicate nominativamente in termini collimanti con il nome delle singole operazioni che il CIPRIANI medesimo, dapprima, ma lo stesso metodo è poi stato seguito dal BERNARDINI, avevano dato alle varie operazioni, poi fatturate alla società TELECOM e richieste quale compenso delle operazioni medesime: l'elenco conteneva la indicazione dei pagamenti cui si riferivano le varie fatture relative alle specifiche operazioni e la indicazione del funzionario che aveva di volta in volta apposto la firma autorizzativa per i pagamenti. Si trattava, nella pressochè totalità dei casi di tale "VALENTE".

Vi si trovano così elencate tutta una serie di operazioni con relativi esborsi di denaro portati dalle fatture, quali, ad esempio le operazioni "New Entry - op. Fondo", che nella descrizione del genere di attività riporta la dizione "due diligence su soci Bell"; varie operazioni Executive Telecom, che nella descrizione della attività riporta la dizione "bonifica elettronica uffici"; "Executive Parigi", con descrizione attività "executive protection viaggio Parigi"; "Mobile Network GB" con descrizione attività "acquisto di telefoni GB bonifiche elettroniche"; "Mazzetta", indagine su pagamenti non dovuti fa fornitori ufficio acquisti"; "crisis managment Argentina", con descrizione attività "due diligence situazione Paese"; "Fiordaliso", con causale "Dott. FANCELLO"; "Tuscany", con descrizione attività "indagine su azienda riferibile a dipendente che vendeva a TELECOM prodotti di sicurezza reti"; "Fiasco", con descrizione attività "due diligence su un dipendente"; "Mobile Network CH", con descrizione attività "acquisto telefoni CH/ bonifica elettronica"; "Montecarlo", con descrizione attività "due diligence su soggetto arabo/inglese"; "Rio", con descrizione attività "due diligence su agente competitor brasiliano"; "Little Country", con descrizione attività "due diligence su società partecipata di San Marino"; "Cairo", con indicazione attività "executive protection"; "Brother", con attività descritta per quella di due diligence su fratelli/due diligence su DI GANGI (fornitore); "Tequila", per "probabile due diligence su società messicana"; "Garden", con descrizione di attività svolta "indagine per un tentativo di estorsione ai danni del topo manager"; "Sim/Mi", con descrizione attività "due diligence su settore



dell'investigazione e offerta del servizio di ottenimento tabulati telefonici Alberini Alberto"; "Country risk analysis Libano", con descrizione attività "due diligence per valutazione partecipazione a gara per ottenimento licenza mobile in Libano"; "Scanning", con indicazione del genere di attività espressa come "attività di contrasto"; "Ellenica, con descrizione "indagine su DB per mancata partecipazione gara Bulgaria; "Egypt 2", con indicazione di attività "executive protection"; analoga la operazione "Cairo", quella "Libano/Be"; e così via, per una serie numerosissima.

Sulla scorta dei dati ricavati dalle varie operazioni di perquisizione realizzate soprattutto presso gli uffici di TAVAROLI e di CIPRIANI, nei confronti del quale ultimo, peraltro, è stato sottoposto a sequestro un DVD che conteneva sostanzialmente tutto l'archivio di dati acquisiti dal CIPRIANI nella sua attività di investigatore privato; degli ulteriori dati forniti dalle società TELECOM e PIRELLI, per come ancora rinvenuti presso gli uffici delle società; delle indicazioni somministrate da numerosi tra gli imputati che hanno adottato una scelta di collaborazione con la Autorità giudiziaria, e, tra questi, sia il CIPRIANI, che il BERNARDINI, che il GHIONI (tutti e tre i predetti erano stati indicati dal P.M. per la cristallizzazione della prova in vista della successiva fase dibattimentale, nelle forme dell'incidente probatorio ex art. 392 lett. c c.p.p., finendo poi il fornire i dati in suo possesso esclusivamente il GHIONI; avvalendosi, invece, della facoltà di non rispondere il CIPRIANI ed il BERNARDINI), ma anche TAVAROLI e IEZZI, nonché da numerosi testimoni, nei termini che si esporranno; infine, della documentazione fornita in udienza dalla difesa CIPRIANI, è stato possibile ricostruire, la attività e l'oggetto, nonché le modalità, delle varie operazioni di acquisizione di informazioni ovvero le altre attività di illegale intrusione informatica e di intercettazione di dati sensibili come svolte nel corso degli anni dalle agenzie gestite dal CIPRIANI e da BERNARDINI/SPINELLI (ma non solo da queste, anche se il relativo oggetto non fa parte del presente procedimento, per quanto se ne rinvenga traccia in atti), per come loro commissionate dalle direzioni security di TELECOM e di PIRELLI e onorate economicamente dalle due dette società.

Appare pertanto indispensabile ai fini della valutazione della sussistenza del delitto di appropriazione indebita per come contestato, riepilogare preliminarmente, al fine di dare contezza del fenomeno oggetto di indagine nel procedimento, solo alcune delle operazioni realizzate dagli investigatori privati CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, poi contabilizzate con fatture emesse dalle società di diritto straniero a loro riconducibili (WORLDWIDE

CONSULTANTS SECURITY LTD; SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD; GLOBAL SECURITY SERVICES INC), ed onorate, dal punto di vista economico dalle società TELECOM e PIRELLI.

Indicazione questa che assume una rilevanza certamente non trascurabile già ai fini della astratta sussistenza della fattispecie, qualora l'esame delle pratiche principali che seguirà, peraltro necessariamente parziale (in considerazione della impressionante mole di dati confluiti in atti), ma rappresentativa dell'intero complesso di pratiche trattate dalle agenzie del CIPRIANI e di BERNARDINI/SPINELLI, quale risulta conoscibile a seguito delle indicazioni pervenute direttamente dai detti imputati (CIPRIANI e BERNARDINI, mentre SPINELLI non ha mai ritenuto di dover dare il suo apporto conoscitivo al procedimento) dovesse concludersi nel senso di una obbiettiva riconducibilità ad un interesse delle aziende che le fatture hanno onorato delle pratiche conoscitive elaborate dalle due agenzie investigative (oltre che delle intrusioni informatiche), secondo le ulteriori considerazioni che su tale dato saranno tracciate.

Occorre ulteriormente avvertire che:

le fatture corrispettivo dello svolgimento di altrettante c.d. operazioni, che sostanziano la imputazione di appropriazione indebita, sono numerosissime;

di seguito si riporteranno solo alcune delle operazioni alle quali fanno riferimento altrettante fatture, sulla scorta di una scelta che contempla o i costi delle singole operazioni, qualora maggiori rispetto ad altre; ovvero il tempo non particolarmente risalente delle operazioni realizzate; oppure ancora la rilevanza della operazione in riguardo alle parti civili nel procedimento;

nei due capi di imputazione che fanno riferimento al delitto di appropriazione indebita (i capi 9 e 22 della rubrica) le fatture emesse che sostanziano -nella ipotesi accusatoria- la condotta di appropriazione indebita, sono indicate esclusivamente quanto al loro contenuto economico complessivo, senza distinzione alcuna né per singolo episodio, ciascuno dei quali è contestato in continuazione, e neppure, quanto meno, per anno solare (in realtà più che di una imputazione con correlativa descrizione "in forma chiara e precisa del fatto", idonea a soddisfare le indicazioni di cui all'art. 417 lett. B c.p.p., pare trattarsi di un riepilogo contabile di un risultato economico coincidente con l'intero volume di affari della azienda del CIPRIANI dal 1997 al 2004;



analogamente di un riepilogo di dati contabili condotti per ciascuna società per quanto riguarda il BERNARDINI; tra l'altro, pur comprendendosi che si tratta di imputazione condotta con un criterio aziendalistico più che giuridico, neppure tracciata per anno solare, come pure le aziende sono solite fare);

i detti capi di imputazione fanno riferimento -così- all'intero ammontare di pagamenti effettuati nel corso degli anni dalle società PIRELLI e TELECOM in favore delle società del CIPRIANI ovvero del BERNARDINI e dello SPINELLI;

i dati riportati quanto a risultato economico nella imputazione di cui al capo 9 a carico del CIPRIANI coincidono esattamente con le indicazioni fornite dal CIPRIANI con la copiosa produzione curata in udienza mediante la allegazione dell'intera fatturazione intercorsa tra le sue società inglesi e le società TELECOM e PIRELLI negli anni 2000/2004;

i medesimi risultati economici sono calcolati nella imputazione, quanto ai fatti realizzati dal CIPRIANI e dagli imputati del presente procedimento parimenti raggiunti dalla contestazione di cui al capo 9) in concorso con il CIPRIANI (TAVAROLI e IEZZI), ed integralmente trasfusi nella complessiva imputazione, a partire dall'anno 1997;

a prescindere dalla sussistenza o meno del delitto di appropriazione indebita, di cui si dirà, comunque i distinti episodi criminosi contestati come confluiti nell'unica complessiva imputazione, svolta con contestazione di continuazione, contemplata al capo 9 della rubrica, vedono per ciascuno degli episodi cui si riferisce ciascuna delle operazioni effettuate e delle correlative fatture emesse, un suo specifico ed autonomo tempo di consumazione del reato e, quindi, di prescrizione dello stesso (ai sensi del disposto di cui all'art. 158 c. I c.p.p. come modificato dalla L. 5/12/2005 n. 251), che porta a ritenere alla data della presente decisione comunque prescritti gli episodi per come avvenuti entro il 28 novembre 2002;

conclusivamente sul punto dell'epoca risalente nel tempo delle contestazioni, deve dirsi che la imputazione di cui al capo 22, ascritta a TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, SPINELLI Gianpaolo, BERNARDINI Marco, GHIONI Fabio, vede un tempo di contestazione dal 2002 al 2006; laddove la imputazione di cui al capo 9, ascritta a CIPRIANI, a TAVAROLI ed a IEZZI, vede un tempo di contestazione che va dal 1997 al dicembre 2004.



Un'ultima precisazione si rende necessaria.

Le varie pratiche che hanno costituito oggetto di indagine, molte delle quali realizzate con il ricorso ad informazioni riservate tratte da archivi in possesso ad appartenenti alle Forze dell'Ordine, che hanno, in conseguenza di ciò sostanziato anche i reati di corruzione e di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, in taluni casi financo la contestazione del reato di cui all'art. 262 c.p., rinvenute prevalentemente negli archivi della ditta fiorentina del CIPRIANI, a parte la caratterizzazione del colore delle copertine dei supporti cartacei nei quali venivano conservate (gialle o celesti) erano catalogate con sigle alfanumeriche, che prevedevano una iniziale suddivisione con iniziale della serie "J" ovvero "Z".

Solo in riguardo a queste ultime si è posto un problema di illiceità della fonte di informazione.

Le serie alfanumeriche che iniziano con la lettera "Z" che riguardano il procedimento sono seguite da indicazioni numeriche.

In queste, le prime due cifre sono costituite da "00"; le altre cifre hanno una sequenza che corrisponde al tempo in cui la pratica stessa era stata commissionata ed inserita nei relativi archivi in vista del suo disbrigo.

Cosicchè le ultime due cifre della serie alfanumerica corrispondono all'anno di inserimento della pratica (es. "02" per l'anno 2002, "03" per l'anno 2003, e così via).

La restante parte della indicazione ha riferimento al tempo dell'inserimento progressivo nell'anno solare individuato dalle ultime due cifre.

Si passa adesso ad elencare talune delle più significative operazioni per le quali le società TELECOM e PIRELLI hanno corrisposto le somme indicate nei capi di imputazione 9) e 22) quali frutto della appropriazione indebita.

La lettura delle varie operazioni sarebbe assai incompleta se non si procedesse prima però a fornire qualche chiarimento in relazione a quelli che erano formalmente le mansioni contrattuali di taluni protagonisti della vicenda.

In particolare, ha segnalato la difesa CIPRIANI, dandone anche lettura in udienza, uno tra i diversi contratti che legavano il predetto alle società TELECOM e PIRELLI, quello datato 14 febbraio 2002, tra TELECOM e POLIS D'ISTINTO, in cui si trova specificato che:

"Telecom Italia s.p.a conferma a Polis d'Istinto s.r.l. l'incarico di fornire servizi di Intelligence e Security Consultant. In particolare, Polis si rende disponibile a fornire tutti i servizi specificati nella citata offerta, che si intende qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La società Polis si rende inoltre disponibile a fornire, su richiesta della Telecom, eventuali e ulteriori servizi, per i quali le parti concorderanno preventivamente le modalità e le condizioni economiche.

La società dovrà garantire la piena reperibilità telefonica e la disponibilità ad intervenire nelle sedi e nei tempi richiesti da Telecom, anche in caso di breve preavviso.

... Telecom riconoscerà alla società gli importi relativi esclusivamente all'attività, espressamente, dalla stessa richiesta ed effettivamente svolta".

Inoltre: "si esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1467 c.c."

Il detto contratto era stato "girato" anche dall'interno a Giancarlo VALENTE.

Strumento di utile conoscenza, prima di passare all'esame delle varie operazioni, è anche il contratto -uno tra i tanti reperiti in atti- intercorso tra TELECOM ITALIA s.p.a. e SASININI Guglielmo.

Benchè il predetto non sia interessato alla presente pronunzia liberatoria, essendo stato emesso nei suoi confronti decreto che dispone il giudizio in riferimento alla contestazione di associazione per delinquere, appare utile riportare il detto contratto in quanto dotato di insuperabile capacità espressiva in relazione a quelle che erano le reali funzioni della security, nel caso di specie di TELECOM, quali poi sono andate delineandosi solo a seguito delle indagini.

Indicava, pertanto, il detto contratto in data 16/6/2003 (ma il SASININI ha beneficiato di una pluralità di proroghe e di rinnovi della medesima tipologia di contratto, tutte documentate in atti), che:

"TELECOM ITALIA s.p.a.

-ha manifestato la propria volontà di affidarle l'attività a supportare TELECOM ITALIA per lo sviluppo delle comunicazioni istituzionali e per il coordinamento delle attività del settore analisi strategiche utili



all'elaborazione di studi e dossier informativi sui fattori di rischio non convenzionali;

-la parte ha manifestato il proprio interesse di aderire all'iniziativa proposta da TELECOM;

...

Le parti convengono quanto segue:

PREMESSE ...

OGGETTO:

TELECOM conferisce a Guglielmo SASININI, che accetta, l'incarico di realizzare, secondo modalità appresso riportate, prestazioni professionali di seguito indicate:

1) S
apporto a TELECOM ITALIA per lo sviluppo delle comunicazioni istituzionali e per il coordinamento delle attività del settore analisi strategiche utili alla elaborazione di studi e dossier informativi su fattori di rischio non convenzionali;

2) S
apporto al coordinamento per tutto quanto attiene alle attività di raccolta e valutazione delle informazioni di carattere strategico per la funzione di security ed il contributo all'aggiornamento professionale del personale interno, in particolare sulle evoluzioni dei fenomeni e delle organizzazioni eversive, nazionali ed internazionali.

Seguivano poi regole contrattuali tra le parti.

Più che un contratto di collaborazione tra un'azienda che fornisce servizi telefonici ed un consulente esterno, per vero, il detto contratto sembra rimandare a scenari che nulla hanno a che fare con la telefonia o comunque con i servizi offerti complessivamente da TELECOM, bensì con una preventivata e ricercata realizzazione di servizi di *intelligence* e di raccolta dati, tra l'altro in riferimento a scenari internazionali, a fenomeni eversivi e terroristici, più consoni a strutture operative statuali di *intelligence* che agli interessi di una azienda privata.

Sotto tali aspetti, proprio il genere di consulenze nello specifico formalmente e contrattualmente richiesto da TELECOM a SASININI, complessivamente e specularmente corrispondente a quello che è stato il genere di attività praticata negli anni da PIRELLI e da TELECOM quale è emerso nel procedimento, è elemento che dovrebbe destare qualche allarme

sulla reale natura -e sulle finalità- concretamente perseguite negli anni dalle due aziende.

Riepilogo di talune
delle principali
OPERAZIONI
realizzate dagli investigatori privati
il cui onere economico
è stato posto a carico di
TELECOM e PIRELLI
con le fatture
che compongono le imputazioni
di
appropriazione indebita

Operazione GARDEN
pratica Z0063703

Si tratta pressocchè dell'unica operazione che il Presidente delle società TELECOM e PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA, ha ammesso essere stato a sua conoscenza essere stata realizzata dalla direzione security di Giuliano TAVAROLI.

Si tratta anche di una tra le più costose operazioni, essendo stata corrisposta la somma di €. 400.000,00.

E' stata contabilizzata in più soluzioni, tra l'altro, alla stregua di quanto indicato da TELECOM negli allegati alla memoria 8 giugno 2006, a firma CHIAPPETTA, dalla società inglese del CIPRIANI SRA.

E' stata descritta dal TAVAROLI come si seguito:

Nell'estate del 2003 in prossimità delle mie vacanze giunse sulla posta elettronica del Dr. Tronchetti, gestita dalle segretarie, un messaggio anonimo che allarmò. Il Dr. La Macchia, consulente legale del gruppo, infatti mi convocò e mi mostrò il messaggio. Si trattava appunto di una email con allegato word; in base all'allegato, per quanto ricordo, la proprietà del documento era una galleria d'arte di Torino. L'allegato al messaggio conteneva in particolare una richiesta d'intervento, rivolta al gruppo presso la Banca del Gottardo, filiale di



Monte Carlo per risolvere un contenzioso tra privati clienti della banca e la banca stessa, asseritamene responsabile, attraverso investimenti sbagliati, di aver delapidato i risparmi di consistente entità di tali clienti.

L'email appariva rivestire un tenore estorsivo e dopo, come detto prima, attraverso Ghioni si accertò che il documento allegato avesse come proprietà una galleria d'arte di Torino e se ne accertò la provenienza da un Internet Cafè di Milano non lontano dalla sede di Telecom Italia, dopo aver tra l'altro con il Dr. La Macchia ed il Dr. Buora, all'epoca Amministratore Delegato, ricevetti l'incarico di approfondire il contenuto dell'email.

In tal senso diedi incarico a Cipriani di fare un'indagine a 360 gradi sul contesto di provenienza del messaggio.

Nel corso degli accertamenti delegati a Cipriani, mentre il Dr. Buora stava ristrutturando il suo appartamento in Milano sistemando il giardino nel suo attico, venne contattato proprio da chi stava effettuando la fornitura di piante, che sulla base del dossier che mi viene posto in visione, ritengo fosse Carlo Maria Maggia.

Questi chiese sostanzialmente al Dr. Buora, facendo riferimento all'email, rivelò che il contenuto della stessa si riferiva ad un contenzioso tra la Banca del Gottardo e la famiglia di un suo conoscente, tale Romagnolo e chiese un intervento dell'azienda per riuscire a risolvere il contenzioso, proponendo al Dr. Buora un incontro per discutere della faccenda con i diretti interessati.

Il Dr. Buora mi informò di quanto gli aveva riferito il Maggia e sia io che il Dr. La Macchia gli consigliamo vivamente di non partecipare a quell'incontro.

Si decise però che era opportuno che qualcuno vi partecipasse per sondare le intenzioni di chi aveva inviato il messaggio e fui investito dell'incarico di partecipare all'incontro dal Dr. Buora e dal Dr. La Macchia.

Voglio aggiungere che non ricordo se antecedentemente o successivamente al colloquio di Maggia con il Dr. Buora ma sicuramente prima dell'incontro che tenni a Torino, parlai di tale messaggio anonimo con i responsabili della Banca del Gottardo filiale di Monte Carlo all'epoca delle perdite lamentate da Romagnolo, Casillo ed altra persona che non ricordo il nome; in quel viaggio venni accompagnato da Bernard Huppert capo della tesoreria del gruppo.

Ricordo che nell'incontro tra me, Huppert, Casillo e l'altro componente di cui non ricordo il nome, forse si ricondusse al Romagnolo l'iniziativa dell'invio del messaggio, in quanto sulla base delle indicazioni che io fornii ai responsabili della banca, questi riuscirono ad identificare nella famiglia del Romagnolo i contraddittori della Banca del Gottardo.

Per quanto riguarda l'incontro di Torino ricordo che venni prelevato da un aereo privato in Sardegna dove mi trovavo in vacanza e quindi trasportato in



Torino dove incontrai Adamo Bove per definire le strategie nel corso dell'incontro; successivamente gli accordi presi mi incontrai con una persona che si presentò come commercialista che tutelava gli interessi dei Romagnolo. Sulla base delle informazioni che aveva fornito Cipriani in base all'incarico conferitogli, ritenni che la persona che avevo incontrato fosse un commercialista dello studio Bronzo che risultava essere il commercialista della famiglia Romagnolo.

Ricordo che il colloquio con questa persona si sviluppò sia per strada che al ristorante, se non sbaglio La Posta in una piazza adiacente a Piazza Castello.

Nel corso del colloquio il commercialista quando gli feci più volte presente che le richieste avanzate attraverso quella email apparivano di natura estorsiva, ci tenne a precisare che i suoi assistiti non intendevano estorcere alcunché ma semplicemente chiedere un intervento del gruppo Pirelli perché la controversia impiantata con la Banca del Gottardo, dove essi stessi sapevano che il gruppo fosse titolare di conti, venisse risolta tramite un intervento del gruppo stesso.

Nel corso del colloquio che io provvidi a registrare consegnando poi il nastro a Cipriani per la trascrizione, il mio interlocutore che, a sua volta si era munito di un jammer, per neutralizzare eventuali intercettazioni attraverso cellulari, paventò l'irregolarità sui conti correnti riconducibili al gruppo Pirelli facendo particolare riferimento all'operazione Unim, che citata anche nell'anonimo, era un'OPA che risaliva all'anno 2000, nel corso della quale erano stati usati dei capitali depositati presso la Banca del Gottardo.

Nel corso del colloquio il commercialista mi lasciò un biglietto da visita con il suo numero di telefono e ci lasciammo con l'intesa che ci saremmo risentiti.

All'uscita del ristorante io mi rincontrai con Bove ed il mio interlocutore venne pedinato da alcune persone che Cipriani, informato del mio incontro con tale commercialista, aveva mandato a Torino, su mia richiesta, come dispositivo di sicurezza alcuni suoi uomini.

Ricordo altresì che il commercialista si accorse del pedinamento tanto che, come appresi in una conversazione successiva avuta alcuni giorni dopo, mi disse di essersi spaventato e di non voler più avere a che fare con questa storia visto che si era mosso solo per tutelare gli interessi di un amico.

Io ritornai a Roma con il volo privato che mi aveva prelevato in Sardegna e riferii ai vertici dell'azienda l'esito del colloquio con il commercialista.

Sia La Macchia che Huppert mi smentirono categoricamente ogni irregolarità sui conti di Monte Carlo.

Ricordo ancora che un mese dopo nel settembre 2003, partecipai ad un incontro a Lugano con l'Amm. Del. della Banca ed il Responsabile legale della



stessa; nel corso dell'incontro mi venne riferito che ogni insinuazione presente nel messaggio di posta elettronica era destituita di fondamento perché il rapporto della banca di Francia menzionato nella email stessa non esisteva, specificandomi che esisteva una relazione d'ispezione che riguardava l'attività di tutta la filiale non su specifici conti riconducibili a Pirelli.

Mi venne altresì precisato che la controversia con Romagnolo era in via di risoluzione, anche se la perdita di capitali dei Romagnoli era riferibile alla cattiva gestione del figlio dei Romagnoli già dipendente della banca.

A.D.R._ non mi dice nulla il nominativo Martini che pure vedo comparire nel rapporto che mi viene mostrato.

Prendo atto della cifra che è stata liquidata a Cipriani per la redazione del rapporto e per l'operazione Garden; posso dire che l'azienda si è decisa ad incaricare un'agenzia privata e non sporgere denuncia, scelta quest'ultima che sul piano economico non avrebbe comportato nessun esborso di denaro, in quanto vi era il timore che la presentazione di una denuncia avrebbe comportato un'esposizione mediatica del gruppo con potenziale notevole danno di immagine anche se le dilazioni dell'anonimo fossero infondate, come mi fu sempre riferito".

Sulla medesima operazione il **GHIONI** ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio in data 26/2/2007 (si riportano integralmente le dichiarazioni del detto imputato al fine di meglio percepirne la portata anche e soprattutto nei passaggi essenziali):

"Ad agosto 2003, questo è l'episodio che riguarda la Banca del Gottardo, TAVAROLI mi cercò telefonicamente mentre ero in vacanza in Liguria. Interruppi la vacanza e mi vidi con TAVAROLI che mi diede un messaggio di posta elettronica giunto a TRONCHETTI con la richiesta di favori da parte di un anonimo che per quel che ricordo, reclamava finanziamenti o restituzioni di denaro da parte della Banca del GOTTARDO. TAVAROLI mi incaricò di risalire al mittente del messaggio. Ricordo in particolare che analizzai le intestazioni del messaggio di posta elettronica. Una volta individuato il mittente, inviai o forse chiesi ad IKON di inviare un messaggio di posta elettronica con dentro una immagine che avrebbe permesso di indirizzare il computer ricevente quel messaggio verso il server di IKON. Una volta giunto il messaggio di posta elettronica al computer del mittente l'e mail a Tronchetti, il suo computer si collegò al server di IKON permettendo così al server di IKON di rilevare l'I.P. di chi aveva aperto il messaggio civetta di posta elettronica. Durante uno staff meeting avvenuto nel settembre successivo, ricordo che si commentò lo sviluppo di quell'attività, in particolare CIPRIANI aveva disposto il

pedinamento di colui che aveva inviato il messaggio a TRONCHETTI PROVERA, ricordo che questo fu un dato fornito da gente di PIRELLI".

Al riguardo, il Presidente delle due società, Marco TRONCHETTI PROVERA, pur nel suo atteggiamento di totale negazione di ogni consapevolezza in ordine alla esecuzione di attività informativa in relazione ai quali le società da lui presiedute hanno corrisposto alle società del CIPRIANI, dello SPINELLI e del BERNARDINI le rilevanti somme di denaro indicate nei capi di imputazione 9) e 22), nel corso della sua deposizione nel corso della udienza preliminare, così come anche nel corso della deposizione innanzi ai P.M. in data 27/6/2008, ha indicato di essere stato informato che un ex funzionario della Banca del Gottardo stava ponendo in essere un tentativo di estorsione nei suoi confronti e nei confronti dell'A.D. Dottor Buora, riferendo di conoscenze acquisite circa conti correnti in territorio elvetico in violazione delle leggi italiane in materia di capitali in territorio estero.

Tale contatto con la detta persona era stato instaurato tramite una mail pervenuta con protezione per l'apertura rappresentata dalle serie numeriche del suo conto corrente personale e del conto corrente dell'A.D. Dott. BUORA.

Unitamente al BUORA e ad altro funzionario, Dottor Lamacchia, avevano deciso di mandare Tavaroli a dire *"Guardi che il Dottor Tronchetti e il Dottor Buora hanno la residenza in Svizzera, avere il loro conto non gliene può importare di meno, fanne quello che vuoi delle informazioni che hai"*.

Dopo qualche tempo, forse una settimana o due, era stato informato o dal Lamacchia o dal Buora che effettivamente "l'incontro vi era stato", che era "tutto a posto", che l'autore del messaggio estorsivo aveva "finito la carriera".

Nel corso delle deposizioni rese sia al P.M. che in udienza, il Presidente delle due società TRONCHETTI PROVERA si è dichiarato comunque ignaro delle stesse modalità con cui era stato richiesto al TAVAROLI di occuparsi del problema, testualmente riferendo al P.M. che gli chiedeva: *"Tavaroli venne in qualche maniera formalmente investito del problema?"*, *"- Non lo so perché io, finito il discorso con Lamacchia e con Buora, non so se era presente anche Tavaroli alla fine, ma certamente gli viene detto o da Buora o da Lamacchia di incontrare questo signore e di riferirgli che noi eravamo residenti, non c'era nulla da nascondere e che quindi la storia si chiudeva lì, che se continuava poi avremmo agito in modo diverso"*.

In udienza la versione resa è stata parzialmente diversa, in quanto, in maniera in parte difforme da quanto dichiarato in fase di indagini, TRONCHETTI PROVERA ha ricordato in questa sede che si decise espressamente di inviare TAVAROLI "per non esporre il Dott. BUORA ad un incontro che avrebbe potuto essere sgradevole".

Tornando all'esame in fase di indagini, al P.M. che chiedeva se il rapporto della Banque de France cui faceva riferimento l'e-mail riguardava probabilmente anche qualche anomalia di un conto proprio della Pirelli alla Banca del Gottardo, il teste riferiva affermativamente e specificava che su tale dato era stato poi "fatto un audit".

A domanda del P.M. che chiedeva se la persona responsabile di quel conto fosse stato Bernard Huppert, rispondeva *"era Huppert, che era il Direttore finanziario di Pirelli Société Générale... no, di Société Internationale Pirelli, era lui che gestiva il conto, però dall'analisi che è stata fatta anche ex post da De Conto (nel corso dell'audit) non è emerso nulla, dall'audit interno insieme a De Conto non sono emerse anomalie, su quel conto; ma anche il rapporto Banque de France era una cosa... era parte, avevano estratto una parte, non era... quello che quel signore cercava di far intendere non era, diciamo. Adesso non le so dire come... cioè non c'era nessuna..."*

Si è accennato che la versione resa dal Presidente delle due società, TRONCHETTI PROVERA, è parzialmente mutata nel corso del suo esame in udienza preliminare: in questa sede ha ammesso che *"due sole volte aveva richiesto al signor Tavaroli di andare a fondo di cose: una, operazione Garden, nella prima fase, quando ci fu un ingresso informatico non, diciamo, apribile, su un computer, e trovarono la chiave, per aprirlo, ed emerse che c'erano riferimenti a dei conti correnti miei e del dottor Buora, in Svizzera, ed erano conti che erano regolarmente... in quanto ero stato amministratore delegato Pirelli e, per dieci anni, residente in Svizzera, come pure il dottor Buora. A quel punto, in accordo col segretario generale, dottor La Macchia, e il dottor Buora, fu detto: «Ma questo è un tentativo, banale, di ricatto, di questo signore», che peraltro il dottor Buora aveva sentito nominare da un suo fornitore, che gli aveva detto che c'era un amico che diceva cose strane, su di lui. A questo punto trovammo un percorso, diciamo, più logico: non avere un contatto diretto. Il signor Tavaroli fu incaricato di parlare con questo signore, per dirgli che non aveva nulla, che ci potesse disturbare, e che quindi non facesse questo sforzo inutile, perché i nostri conti erano totalmente trasparenti. Questo avvenne e fu anche informata, la banca, che avevano un ex funzionario infedele che cercava di ricattare, per usare un termine corretto, persone, nel caso nostro, a vuoto, non avendo nulla da nascondere; quindi, qui finì la storia. Poi ci fu un ritorno di questa storia, dopo anni, vedendo sui giornali che si parlava di intercettazioni - poi parleremo anche di quello - che non esistevano, peraltro. Fu chiamato, o andò, dall'Autorità Giudiziaria e mi fece sapere, prima, verbalmente, attraverso un amico di un amico, che lui aveva testimoniato su cose di questo genere, e io lasciai perdere. Dissi a questo*



amico: «L'abbiamo già mandato al diavolo una volta, non è il caso di continuare». Mi ritornò, per iscritto, un documento, in cui questo signore riferiva dei suoi incontri avuti con la Magistratura, eccetera, eccetera, e a quel punto passai la pratica alla Magistratura, dicendo: «Questo ha tentato di ricattarci, in passato, e non so cosa voglia, adesso, perché non c'è nulla».

A domanda di questo giudice, se avesse avuto consapevolezza di quanto l'operazione Garden, onorata da taluna delle società da lui dirette, fosse costata, il teste ha indicato di essere a conoscenza del suo costo e di poterlo indicare in "circa 400.000 euro".

L'operazione "GARDEN" è stata descritta dal CIPRIANI nei termini che seguono, nel corso dell'interrogatorio in data 4 maggio 2006:

"Per quanto riguarda l'operazione GARDEN e l'operazione LITTLE COUNTRY così come la pratica MAGGIA aperta da Polis, queste si riferiscono ad una richiesta fattami da TAVAROLI e relativa ad una e-mail ricevuta dalla presidenza TELECOM ed il cui contenuto appariva minaccioso o poco ortodosso. TAVAROLI mi ha dato nominativi di persone fisiche o giuridiche da sviluppare e ricordo di aver fatto tutta una serie di accertamenti nel Principato di Monaco su persone che facevano parte di banche. Ricordo anche di una operazione fatta a Torino nell'estate del 2003 nel corso di un incontro che TAVAROLI aveva organizzato presso un ristorante a Torino ed a cui dovevano partecipare le persone coinvolte nella vicenda. Io mi procurai tramite RIZZO Nicolò della ALTHON circa dieci persone che avrebbero dovuto controllare l'area del ristorante, fare pedinamenti ed identificare quelle persone nonché consegnare apparecchiature per la registrazione che TAVAROLI avrebbe dovuto indossare in modo occulto. Le apparecchiature sono state fornite dalla HI-TECH Security. A quella operazione erano presenti sia Nicolò RIZZO che POLLICINO ed altri, mentre io seguivo il tutto a Firenze. So che è stato registrato il colloquio e che sono stati consegnati a TAVAROLI sopraggiunto in aereo a Torino, 15.000 euro in contante recapitatigli da POLLICINO in una busta chiusa insieme ad un rapporto informativo sulla vicenda. POLLICINO non conosceva il contenuto della busta. Il denaro serviva a TAVAROLI perché poi doveva recarsi a Monte Carlo per incontrare persone a me non note e comunque legate all'operazione stessa.

Prendo atto che per tale operazione io ho ricevuto complessivamente circa 340.000 sterline, ma a mio giudizio tale importo era proporzionato alle attività compiute perché io lavoravo bene, fornivo un ottimo servizio, immediato complesso ed articolato.



ADR: Personalmente non ho individuato l'autore della e-mail e neppure mi era stato chiesto ciò da TAVAROLI.

ADR: Il colloquio registrato è stato trascritto anche con immagini video e sottotitoli da una società di Milano specializzata di cui non ricordo il nome e che mi riservo di comunicare a mezzo fax all'ufficio una volta consultata la documentazione in mio possesso".

Nel corso poi dell'interrogatorio in data 27 giugno 07 il CIPRIANI ha specificato che " dell'operazione GARDEN di cui peraltro ho già parlato negli scorsi interrogatori ed in merito faccio presente che la registrazione audio e video è stata elaborata dalla società TUBE S.r.l. di via Castelvetro nr.4 - Milano".

Al fine di chiarire la rilevanza della vicenda potenzialmente estorsiva ovvero comunque la pericolosità della mail inviata e la conseguente congruità di una operazione quale quella descritta dal TAVAROLI e dal CIPRIANI, a fronte della estrema minimizzazione della vicenda pervenuta dal diretto interessato, Marco TRONCHETTI PROVERA, per le refluenze che le diverse ricostruzioni possono avere in punto di sussistenza del delitto di appropriazione indebita, per come contestato in riguardo alle somme di cui alla detta operazione al TAVAROLI, in concorso con il CIPRIANI, può essere utile un raffronto con le dichiarazioni rese dalla persona direttamente interessata alla operazione, ed individuata quale autrice della mail che ha determinato la reazione della direzione security di TELECOM che ha portato alla operazione "GARDEN", **ROMAGNOLO Alberto.**

Costui, assunto in qualità di persona informata sui fatti in data 4 maggio 2006 presso gli uffici del Nucleo Operativo Carabinieri di Torino, su delega del P.M. di Milano, ha descritto la vicenda nei termini che di seguito si riportano integralmente:

"Ho lavorato presso la Banca del Gottardo, filiale di Montecarlo (Principato di Monaco) dal 1997-1998 al settembre 2000, ufficialmente assunto con la mansione di assistente di gestione, in una fase successiva sono stato spostato al desk operativo della sala mercato della Banca, dove effettuavo delle operazioni di mercato per conto di alcuni grossi clienti tra i quali la PIRELLI, nella persona di BERNARD HUPPERT, responsabile della finanzia estera di PIRELLI, il quale aveva l'ufficio a Zurigo.

Ricordo che il dottor MIANI, amministratore delegato della filiale monegasca della Banca del Gottardo era un buon conoscente di HUPPERT, del dottor BUORA, direttore finanziario della PIRELLI, e non so dire in quali




rapporti fosse con Marco Tronchetti PROVERA. Ritengo che i predetti oltre che gestire i conti correnti riconducibili all'azienda avessero dei conti a titolo personale. Per meglio specificare quali erano le procedure di aperture di un conto corrente, nel periodo in cui ero alle dipendenze dell'istituto di credito, posso dire che il funzionario della banca compilava una serie di moduli contenenti le condizioni generali che regolavano il rapporto tra banca e cliente allegando al fascicolo la fotocopia di un documento del cliente, quindi si svolgevano degli accertamenti preliminari sull'origine del capitale da versare - è ovvio che clienti conosciuti superavano d'ufficio questa fase - così come disposto dalle normative antiriciclaggio vigenti nel principato. Il fascicolo cartaceo, non esistendo un legame informatico tra conto corrente e cliente, veniva depositato presso il caveau centrale dove erano custoditi tutti i dossier di apertura. Per conto del gruppo PIRELLI, io e alcuni miei colleghi abbiamo effettuato operazioni acquisto e vendita titoli utilizzando alcuni conti correnti, tra i quali ricordo quelli denominato ORO e PIRELLI LUXEMBOURG riconducibili a mio avviso alla presidenza della PIRELLI, il conto OLMO, riconducibile a BUORA, il conto BERENIKE, riconducibile invece a HUPPERT. Preciso che tutti gli ordini relativi a dette operazioni mi venivano impartiti telefonicamente, così come ai miei colleghi, da HUPPERT, riconoscendo oramai la voce, senza necessitare di codici di accesso.

Per le operazioni bancarie di cui sopra venivo contattato telefonicamente da HUPPERT, che io sappia unico ad avere la delega, il quale utilizzava un'utenza di Zurigo e un'utenza mobile con un prefisso asiatico o del sud america. I contatti con lo stesso erano quotidiani, solitamente al mattino ci ordinava gli acquisti da effettuare e, alla chiusura della borsa, ci diceva quali dovevano essere i conti beneficiari degli ordini eseguiti nel corso della giornata.

So che la Banca del Gottardo, nella persona di MANZONI e CASILLO, ha acquistato delle azioni UNIM per conto del gruppo PIRELLI prima del lancio dell'OPA effettuato dallo stesso gruppo. Logicamente avremmo dovuto noi - Banca del Gottardo di Monaco - consegnare le azioni all'OPA invece stranamente le azioni sono state trasferite alla sede di Lugano e successivamente consegnate, verosimilmente per evitare di ricondurre gli acquisti fatti allo stesso intermediario che le ha consegnate.

...(indicazioni che riguardano una vicenda sentimentale del dichiarante, che si omettono perché non rilevanti)

Nel marzo del 2000 l'amministratore delegato MIANI e mi informa della possibilità di andare a lavorare per la filiale monegasca della UBS, progetto al quale io ho aderito, unitamente ad altri colleghi. Dopo aver sottoscritto un contratto con la UBS dal successivo mese di ottobre, presentai le mie formali



dimissioni alla Banca del Gottardo. In questo frangente però CASILLO venne coinvolto in uno scandalo relativo al suo incarico in banca, scandalo che ebbe anche dei risvolti penali, motivo per cui abortito il progetto di passaggio all'UBS rimasi di fatto senza lavoro.

All'epoca della mia presenza come dipendente in Banca del Gottardo, venne costituita la BLUE BELL, una società off shore, credo avente sede a Tortola nelle Isole Vergini Britanniche, di proprietà dei miei genitori. A partire dall'apertura del conto della BLUE BELL, la Banca del Gottardo si occupa di gestirne i capitali. Una volta rassegnate le mie dimissioni, settembre 2000, verso dicembre del 2000 inizia un contenzioso tra la BLUE BELL e la Banca del Gottardo relativamente a cattivi investimenti per un ammontare di circa 10.000.000 di euro. In concomitanza con la possibilità offerta dalla legislazione italiana di effettuare lo scudo fiscale, potendo così ufficializzare il ruolo della BLUE BELL ed avere più potere contrattuale nel contenzioso con l'istituto di credito, i miei genitori decisero di rivolgersi a dei professionisti per usufruire dei benefici predetti. Per tale operazione ci rivolgemmo a titolo informativo al dottor RONCHI, commercialista presso lo studio BRONZO di Torino e mio personale amico il quale, dopo aver consultato il dottor BRONZO, ci diede dei consigli sul come effettuare lo scudo. Contestualmente il mio legale di Nizza venne in possesso, in forma anonima, del rapporto riguardante l'ispezione della Banca del Gottardo relativa al periodo 1999-2000 operato dall'Ispettore BERNARD della Banca di Francia, preposta alle ispezioni degli istituti di credito monegaschi. Nel citato rapporto, oltre ad criticare le procedure organizzative dell'istituto, si metteva in risalto alcune anomalie che riguardavano specifici conti correnti che stranamente riportavano operazioni sempre in utile. Tra i conti attenzionati vi erano alcuni conti riferibili alla multinazionale italiana PIRELLI. In particolare in tale rapporto si fa riferimento ad un conto corrente riconducibile alla PIRELLI, anomalo in quanto sempre in attivo all'interno del quale figurava RAVANO, capo della sala mercato della filiale monegasca della Banca del Gottardo e il citato HUPPERT. Per quanto riguarda il rapporto a firma dell'ispettore BERNARD dovrebbe essere conservato in copia dal mio legale di Nizza, dalla Banca di Francia, dalla Banca del Gottardo, dal Tribunale di Prima Istanza di Monaco e anche dalla Sezione Civile del Tribunale di Parigi presso cui la BLUE BELL ha instaurato il contenzioso civile con la banca del Gottardo, allegando anche tale documento.

Nell'intento di evitare il contenzioso con la Banca del Gottardo, cercando di concludere la vicenda in via extragiudiziale, affrontando la problematica con RONCHI ed in virtù dei documenti di cui eravamo venuti in possesso, lo stesso commercialista si disse disposto ad arrivare ai vertici dell'azienda mediante una sua conoscenza con un funzionario dei servizi di sicurezza, tale MARTINI



Angelo. Nell'estate del 2003 RONCHI mi informò di essere riuscito ad avere un appuntamento a Torino con degli emissari del dottor BUORA della PIRELLI per discutere della questione. Successivamente seppi che l'incontro si svolse presso il ristorante IL CAMBIO di Torino, e in quella occasione i referenti della PIRELLI si impegnarono a valutare la situazione e dare una risposta sulla vicenda in tempi rapidi. So per certo che la risposta non è mai arrivata, infatti la BLUE BELL ha avviato il contenzioso legale verso la Banca del Gottardo che è ancora in essere.

A.D.R. - Non conosco alcuno che si chiami CRAVAGNOLA, MAGGIA o TAVAROLI.

Mi impegno a fornire copia del rapporto ispettivo a carico della Banca del Gottardo qualora il mio legale di Nizza ne sia ancora in possesso".

Saranno poi svolte di seguito le considerazioni complessive tracciabili a fronte della indicazione della consistenza delle più importanti operazioni quali hanno formato oggetto delle specifiche pratiche informative realizzate o dal CIPRIANI o dal BERNARDINI e da SPINELLI, quali loro richieste nell'assunto accusatorio esclusivamente dagli imputati dell'originario procedimento TAVAROLI, GHIONI, IEZZI, e onorati a seguito della emissione di fatture dalle società estere del CIPRIANI, del BERNARDINI e dello SPINELLI.

Operazione "Oak Found"
altrimenti detta "operazione Fondo"
oppure
"operazione New entry"

Si tratta di una operazione alla quale hanno fatto riferimento, operando ampia confessione in ordine alla sua esecuzione, sia il TAVAROLI che il CIPRIANI.

La consistenza riferita della operazione di accertamento, che risale, nella sua fase iniziale, all'anno 2001 (contabilizzata, secondo i dati forniti da TELECOM, nel 2002 per sterline inglesi 101.700, con fattura WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD, e sempre nel 2002, per sterline inglesi 96.080 emessa da WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD; in ogni caso dagli atti emerge che si è trattato di operazione che è proseguita negli anni, e che ha comportato un costo complessivo di circa 400.000 €.) aveva,



nella indicazione pervenuta dagli imputati e, soprattutto dal TAVAROLI, quella di un accertamento in ordine ad un azionista della società "Bell SA", che vedeva tra i suoi azionisti anche una società denominata "Oak Found" di cui non si conosceva la reale proprietà. Al riguardo il TAVAROLI ha dichiarato che l'accertamento era frutto di una riunione con il management Pirelli, avvenuta verso la fine del 2001, allorquando si profilava la possibilità di acquisizione da parte del Presidente di PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA, di acquisizione, tramite "Olivetti" s.p.a. di Telecom Italia: in quel periodo, ha riferito il TAVAROLI, si registravano continui attacchi all'operazione di acquisto di Telecom. Per meglio comprendere da dove arrivavano gli attacchi orchestrati contro il gruppo Pirelli, gli era stato affidato l'incarico di effettuare verifiche su un socio Bell, di cui non si era in grado di identificare l'azionista; tale socio era l' Oak Fund ed il sospetto espressogli dal management di PIRELLI e, in particolare, da parte del defunto Dott. LA MACCHIA, era che dietro il detto fondo vi fossero persone che avevano ancora un ruolo in azienda, quindi, in potenziale conflitto di interessi.

Al riguardo il CIPRIANI con il report all'uopo compilato, aveva verificato la esistenza di un complesso gioco di società *off shore* che schermavano beneficiari occulti.

Era sorto anche il sospetto che tramite il medesimo fondo si fosse lucrato sull'acquisto delle azioni Olivetti, ottenendo una sorta di plusvalenza.

Nel corso dei suoi accertamenti il CIPRIANI aveva ritenuto di individuare che i soggetti realmente interessati al fondo OAK fossero esponenti del partito politico dei Democratici di Sinistra.

A tal punto delle risultanze investigative, ha indicato il TAVAROLI di avere bloccato la prosecuzione degli accertamenti del CIPRIANI, anche in considerazione del fatto che la individuazione della detta componente del fondo scongiurava la possibilità che il fondo medesimo fosse gestito da una parte del management dell'azienda

Questo il prospetto illustrativo delle partecipazioni societarie, talune delle quali oggetto di investigazioni da parte della security del gruppo PIRELLI, quale sequestrato in data 27.07.2007 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano per come redatto dai responsabili dell'agenzia di investigazioni KROLL e destinata alla committente BRASIL TELECOM nell'ambito del cosiddetto progetto "TOKIO":

HOPA s.p.a

ANDARò A PAG. 404 PER LO
BENEDETTA ROSA ACCIARO

IMERGE

HOPA
s.p.a.

Handwritten signature

HOPA s.p.a

Banca Monte dei Paschi di Siena
Mandarini Group

Handwritten signature

Banca Antoniana Veneta s.p.a.
Interbanca s.p.a.
Unipol Assicurazioni s.p.a.
Lonati Brothers
GPP International
Chase Manhattan Bank
The Oak Fund
Falck Group
Gazzoni Frascara

FINGRUPPO
S.p.a.

Bell s.a.

Olivetti s.p.a.

Telecom Italia Group

Al riguardo Marco TRONCHETTI PROVERA ha indicato di avere avuto riferita la circostanza nel 2005 da TAVAROLI, con indicazioni che la vera proprietà del fondo era da riportarsi ad un partito politico e, in particolare, alla persona di Massimo D'ALEMA.

Aveva indicato in quel contesto al TAVAROLI che se vi fossero state delle cose rilevanti avrebbe dovuto denunciarle alla magistratura.

Dal canto suo CIPRIANI Emanuele ha riferito, nel corso dell'interrogatorio in data 28/3/2007, che La denominazione NEW ENTRY che aveva dato all'operazione richiamava la circostanza dell'acquisizione di TELECOM da parte di TRONCHETTI PROVERA, ed era temporalmente collocabile nel periodo fine 2001 inizi 2002. Il nome operazione FONDO è relativo allo stesso oggetto. Sotto tali denominazioni erano ricomprese attività di investigazione aventi ad oggetto situazioni che la nuova proprietà intendeva verificare al momento in cui si trovava a gestire la società. Infatti, nell'ambito di quelle investigazioni avevano finito con l'occuparsi delle persone di NOLA, sospettato di un comportamento infedele all'azienda; di Enrico BONDI, alla cui insaputa aveva finito con il sorvegliare anche l'abitazione di Arezzo.

TAVAROLI nell'ambito dell'operazione NEW ENTRY lo aveva invitato anche a svolgere investigazioni sul FONDO QUERCIA in inglese OUK FOUND, dicendo che avrebbe dovuto verificare se dietro quel fondo vi fosse stato un partito politico. Alla sua richiesta di spiegazioni, TAVAROLI si era limitato a



dire che la traduzione italiana del fondo era simbolica del partito del PDS. L'incarico gli era stato conferito da TAVAROLI quando ancora lavorava in PIRELLI, ma l'acquisto della TELECOM da parte di TRONCHETTI era già avvenuto. TAVAROLI lo aveva invitato espressamente a rivolgersi "all'inglese svizzero" ossia John POA¹⁰, persona utilizzata per le investigazioni all'estero. Si era effettivamente rivolto a John POA e le investigazioni erano durate un notevole periodo di tempo, nell'arco del quale aveva avuto modo di ricevere una "valanga" di reports comprensivi di documentazione societaria e bancaria in copia. Pur senza conoscere con quali modalità John POA si fosse procurato quelle informazioni e quei documenti in vari paesi stranieri tra cui la Svizzera, il Belgio, l'Olanda ed i paradisi fiscali, aveva però percepito che si trattava di informazioni straordinariamente riservate che John POA poteva avere avuto attraverso proprie conoscenze.

Peraltro di detta operazione oggi contestata al CIPRIANI ed al TAVAROLI in quanto realizzata con il ricorso alla acquisizione illegale di notizie riservate, al momento in cui la relativa pratica è stata reperita nell'ambito del procedimento all'interno del DVD sequestrato al CIPRIANI, che conteneva una mole considerevole di pratiche, la Autorità Inquirente assai probabilmente non ne aveva percepita neppure la portata, tanto che la notizia medesima relativa alla "OEPRAZIONE NEW ENTRY" era stata separata dal procedimento principale, con iscrizione a c.d. "modello 45", quali atti non costituenti notizia di reato, ed inviata, in data 12/5/2006, al Procuratore della Repubblica in sede per le sue determinazioni, con la dizione espressa in copertina "copia stampa del contenuto del DVD relativo ad "" OPERAZIONE FONDO" acquisiti nel procedimento penale n. 30382/03 mod. 21".

Successivamente alla entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 240 c.p.p., conseguente alla L. 20 novembre 2006, era stato lo stesso Procuratore della Repubblica a richiedere, in data 20 dicembre 2006, ai Pubblici Ministeri titolari del presente procedimento di "voler comunicare, al fine degli adempimenti di cui alla Legge 20 novembre 2006 N. 281, se nel procedimento n. 30382/2003 Mod. 21 fosse configurabile con riguardo alla detta documentazione confluita nel separato fascicolo, una ipotesi di raccolta illegale di informazioni".

Successivamente, in data 2 luglio 2008, gli atti relativi alla "operazione fondo" venivano trasmessi dal Procuratore della Repubblica ai PP.MM. per l'unione al presente procedimento.

¹⁰ Si tratta di persona poi identificata per John DOLLAR BEARE, fatto anche oggetto di attività rogatoriale.



Quanto precede si trova compendiato nelle prime pagine del faldone 21.

Peraltro l'operazione "New Entry" ovvero "OAK FOUND" ha avuto passaggi travagliati anche al momento della fatturazione.

Ha provato la difesa CIPRIANI in udienza, curando il deposito in data 7 maggio 2010 di oltre mille fatture e di due note di credito riferite a numerose fatture, emesse dal CIPRIANI e dalle società inglesi a lui riconducibili ai gruppi PIRELLI e TELECOM dal 2000 al 2004, quella che è stata la sequenza tormentata della fatturazione della operazione.

Dai documenti prodotti si evince che:

-l'operazione *New Entry* è stata dapprima fatturata -per quanto concerne il suo iniziale svolgimento, con fatture della primavera del 2002, (si è trattato, comunque, di una operazione protrattasi negli anni)- da WCS a Pirelli, con Pirelli che ha onorato la fattura;

-dopo qualche tempo Pirelli deve aver richiesto al CIPRIANI e, più precisamente proprio a WCS, lo "storno" della fatturazione e la successiva riemissione a Telecom;

-WCS aveva infatti emesso le note di credito (trattasi delle note di credito prodotte dalla difesa CIPRIANI n. 2002/01 e 2001/02) con ovvia restituzione delle competenze riferite a quelle fatture;

-WCS aveva, di seguito emesso una nuova serie fatture nei confronti di Telecom e Telecom le aveva onorate;

-le fatture emesse da WCS e quindi da CIPRIANI per lo svolgimento della iniziale operazione "New Entry" come inviate a PIRELLI recavano quale causale della prestazione richiesta la indicazione: "attività d'intelligence per acquisto partecipazioni tlc"; nella successiva fatturazione di quella prima parte di operazione "New Entry" come effettuata alla società TELECOM, successivamente allo storno realizzato con la nota di credito di cui si è detto, la causale della controprestazione veniva indicata come "due diligence su soci Bell" (in maniera pertanto pienamente e chiaramente riepilogativa alle mutate esigenze dell'accertamento quali connesse alla sequenza rappresentata dalla doppia fatturazione);

-nella memoria 8.6.2006, Telecom ha indicato la pratica come propria.

La ricostruzione dei movimenti della travagliata fatturazione assume una rilevanza non trascurabile in punto di prova della sussistenza del delitto di

appropriazione indebita. L'argomento come qui accennato sarà sviluppato più avanti unitamente ad altri dati acquisiti.

operazioni "FILTRO"
e
operazione "SCANNING"

Si è trattato di molteplici operazioni che hanno avuto uno svolgimento temporale assai lungo, portate avanti negli anni e riguardanti accertamenti delegati alle aziende del CIPRIANI dalla direzione security di PIRELLI e di TELECOM -nella ipotesi accusatoria solo dal TAVAROLI e da IEZZI, ma si vedrà essere assai diversi i dati concretamente emersi- in riferimento a blocchi di nominativi di persone che potenzialmente avrebbero potuto essere assunte dalla azienda, in numero di diverse centinaia. Nel materiale sequestrato le pratiche c.d. filtro riportano numeri seriali identici per blocchi di accertamenti riguardanti ciascuno decine di nominativi.

E così vi sono le seguenti pratiche:

pratica Z0032500 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 1 a NR. 52"; data inserimento pratica 15/12/2000;

pratica Z0037001 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 53 a NR. 79"; data inserimento pratica 28/05/2001;

pratica Z0040501 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 80 a NR.123"; data inserimento pratica 20/09/2001;

pratica Z0046602 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 124 a NR. 162"; data inserimento pratica 22/03/2002;

la pratica Z0075504 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 163 a NR.216"; data inserimento pratica 25/07/2002;

la Pratica Z0058703 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 217 a NR. 247"; data inserimento pratica 13/03/2003;

la pratica Z0061403 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 248 a NR. 278"; data inserimento pratica 23/06/2003;

la pratica "0075504 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N.279 a NR. 309"; data inserimento pratica 07/10/2003;

la pratica Z0069203 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 310 a NR. 339", data inserimento pratica 02/12/2003;

la pratica Z0069904 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 340 a NR. 369", data inserimento pratica 09/01/2004;

la pratica Z0072404 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 370 a NR. 399", data inserimento pratica 11/02/2004;

la pratica Z0075504 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 400 a NR. 429"; data inserimento pratica 14/04/2004;

In concreto le operazioni "filtro" o "scanning" hanno riguardato elenchi di nominativi di aspiranti all'assunzione, anche per brevi periodi, presso i gruppi PIRELLI e TELECOM, sui quali, a cura degli investigatori privati imputati nel procedimento, nella specie il CIPRIANI, venivano eseguiti accertamenti ed informazioni, consistenti nella acquisizione di documentazione oltre che consultabile presso le camere di commercio, in relazione ad interessi e partecipazioni societarie, protesti ed altro, anche nella acquisizione di dati in possesso degli Organi di Polizia tratti dallo S.D.I.. Su tale tipo di accertamenti il CIPRIANI ha reso ampia confessione in ordine alla sua esecuzione, così come anche il TAVAROLI, segnalandola come eseguita per un lungo arco di tempo assai consistente con carattere di continuità, sia per conto della società PIRELLI che per conto della società TELECOM, ed individuandone la finalità in quella di prevenire possibili infiltrazioni terroristiche presso aziende dapprima PIRELLI, successivamente anche TELECOM. Sia il TAVAROLI che il CIPRIANI hanno indicato tale genere di attività investigativa come realizzata nell'esclusivo interesse aziendale e su indicazioni dirette del management.

Anche IEZZI, dirigente del settore security di PIRELLI, nel corso dell'interrogatorio innanzi al G.I.P. in data 21 settembre 2006, ha indicato che *"per quanto attiene gli aspiranti dipendenti Pirelli, si tratta della operazione filtro, era una operazione di routine nell'azienda. Sinceramente*

io non saprei rispondere su come erano fatte queste attività. Noi dovevamo fornire un giudizio sull'utente. Si mandava l'elenco a Cipriani che svolgeva il suo compito e ci restituiva l'elenco con un giudizio positivo o negativo. Io intervenivo solo quando c'erano richieste particolari".

Può essere interessante seguire quanto sul punto dichiarato dal TAVAROLI innanzi al G.I.P.

In quella sede il predetto ha riferito che, specie a seguito dell'omicidio del consigliere dell'allora Ministro del Lavoro, Prof. D'ANTONA¹¹, uno dei volantini di rivendicazione era stato lasciato in Milano, presso una cabina telefonica ubicata innanzi all'ingresso principale del complesso industriale Pirelli. A seguito di ciò, gli stessi funzionari della Digos avevano consigliato di "alzare il livello di sicurezza sia intorno al management aziendale, quindi al dottor Tronchetti, al Dott. Buora e agli altri amministratori, che di incominciare a interagire con le istituzioni preposte ai fini anche informativi per cercare di capire se questo volantinaggio era frutto di un tentativo successivo di proselitismo".

Da tale momento avevano preso avvio tutta una serie di iniziative interne all'azienda.

L'azienda aveva quindi, tramite i suoi vertici, "iniziato a preoccuparsi ed aveva incaricato la Direzione Security di fare un'analisi del rischio, di iniziare a capire la reale sussistenza di un pericolo in tal senso e di individuare delle misure preventive che potessero non fare reiterare episodi che la Pirelli aveva già vissuto vent'anni prima".

Ne era conseguita, in accordo con la Direzione del Personale di Pirelli, al momento in cui l'azienda si stava accingendo a fare copiose assunzioni di personale, dopo anni in cui le assunzioni erano state assai ridotte, la necessità di prevenire, in Pirelli, il rischio di proselitismo di tipo politico da parte di giovani eventualmente assunti, al fine di impedire violenza politica o terroristica. Pertanto, ha ribadito il TAVAROLI, il motivo oggettivo, condiviso con l'azienda, andava riportato a tale segnalata esigenza.

Al fine di soddisfare la detta esigenza era direttamente la "Direzione del Personale" che forniva alla Direzione Security elenchi di persone, corrispondenti agli elenchi di candidati, sui quali riteneva di chiedere "un servizio di verifica".

Era proprio la Direzione del personale che richiedeva alla direzione security di fare "uno *screening* sulle persone che potevano essere assunte

¹¹ Il Dott. Massimo D'Antona è stato ucciso da un gruppo terroristico in data 20 maggio 1999

in posizioni chiave come lo stabilimento di Settimo Torinese o altri stabilimenti".

Nel respingere la indicazione di essere stato "una sorta di scheggia impazzita che gestiva con totale autonomia, al di fuori di ogni conoscenza dell'organizzazione aziendale, un potere assoluto del quale non rispondeva nessuno", il TAVAROLI nel corso dell'interrogatorio al G.I.P. immediatamente dopo la emissione della prima ordinanza cautelare, nel respingere radicalmente il senso sotteso alla definizione, indicava, con particolare riguardo alla operazione "Filtro" che gli elenchi delle persone interessate ad una eventuale assunzione (c.d. assumendi) non solevano arrivare neppure nelle sue mani, ma che, dopo avere concordato inizialmente lo svolgimento della operazione id verifica con le "Direzioni del Personale", dapprima in PIRELLI, successivamente, nel prosieguo degli anni in TELECOM, tutta l'operazione, in concreto, veniva gestita direttamente dai vari funzionari e collaboratori.

Più nello specifico indicava di poter ricordare le operazioni filtro svoltesi più recentemente presso TELECOM, successive all'omicidio del Dott. BIAGI¹², e di poter dire di essere stato chiamato dal dottor Rodolfo Rosati, capo delle "Risorse Umane della Rete"; in quel periodo ricordava che l'organizzazione Telecom aveva una dizione per la rete fissa che si chiama "Wireline", "Telecom Wireline"; il dottor Rodolfo Rosati gli aveva chiesto *"se fosse stato possibile, a fronte del fatto che Telecom dopo di nuovo molti anni stava assumendo delle persone e visto quello che stava succedendo, visti i problemi anche di rischio, di nuovo, sociale, eccetera, dovendo assumere persone in posizioni chiave come è la rete telefonica nazionale, di gestione della rete telefonica, dentro le centrali telefoniche ... dare assistenza rispetto a questa attività"*. Aveva quindi risposto al ROSATI, nell'indicargli che il genere di operazioni che il predetto richiedeva erano già state fatte anche in passato in azienda, di mettersi in contatto con Francesco Lambiase. Costui aveva poi gestito in autonomia questa attività.

Non aveva, pertanto, neppure conosciuto il numero di persone sottoposte ad accertamenti a seguito della richiesta di ROSATI e dell'intervento di LAMBIASE.

Tutta la detta attività era stata gestita, da punto di vista concretamente operativo, dal CIPRIANI, che aveva emesso alle società PIRELLI e TELECOM fatture riferite alla attività svolta.

Era stato, in particolare, lo stesso LAMBIASE a chiedergli se poteva andar bene far fare gli accertamenti richiesti dal ROSATI al CIPRIANI.

¹² Il Dott. BIAGI è stato assassinato da un gruppo terroristico il 19 marzo 2002

Per i pagamenti del CIPRIANI gli accordi non erano stati fatti da lui personalmente, bensì dal LAMBIASE.

Il CIPRIANI, nello specifico, con riferimento alla "OPERAZIONE SCANNING", che ha collocato come ulteriore sviluppo, anche temporale, oltre che per tipologia, della operazione FILTRO, nel riferire, nel corso dell'interrogatorio in data 7/8/2007, che si trattava di pratica relativa alla richiesta di informazioni fattagli da TELECOM, specificava che tutta l'operazione era stata gestita dal dr. LAMBIASE e dal dr. ROSATI. Indicava di avere intrattenuto rapporti per la gestione del detto settore di informazioni esclusivamente con LAMBIASE, il quale, a sua volta, soleva riferirgli di avere preso contatti per la detta pratica, esclusivi e diretti, con ROSATI, in considerazione della delicatezza della stessa. Proprio in considerazione della segnalata delicatezza delle informazioni richieste, diversamente di quanto avvenuto per le OPERAZIONI FILTRO, per ragioni richiestegli dallo stesso LAMBIASE, come provenienti dal ROSATI, gli era stato richiesto di inviare a TELECOM le risposte solo per quei soggetti per cui fossero emersi "pregiudizievoli commerciali e non". Per le risultanze negative in ordine ad eventuali problematiche, gli accordi erano che nulla venisse comunicato. La detta richiesta gli era pervenuta solo in un secondo momento, in quanto all'inizio si era attenuto a quanto seguito per le altre pratiche che gli erano state precedentemente commissionate, con inoltro alla azienda di tutte le risultanze informative acquisite.

Precedentemente, nel corso dell'interrogatorio in data 28/3/2007, il CIPRIANI aveva specificato che l'OPERAZIONE SCANNING era stata gestita da ROSATI, il quale soleva mandargli le liste con gli elenchi delle persone da verificare; al medesimo LAMBIASE soleva comunicare gli esiti degli accertamenti.

Segnalava che il LAMBIASE era stata l'unica persona con cui aveva avuto rapporti diretti e non filtrati da IEZZI e TAVAROLI. L'elenco delle persone sulle quali svolgere degli accertamenti LAMBIASE lo riceveva a sua volta da ROSATI.

Nella fase iniziale i predetti solevano richiederli di specificare nel dettaglio gli accertamenti svolti; successivamente gli richiedevano solo gli accertamenti positivi e negativi; in ultimo solo quelli in cui vi fossero delle emergenze rilevanti.

In ordine alle due dette operazioni "FILTRO" e "SCANNING" si è avuta ampia integrazione probatoria in udienza, soprattutto a cura dei testi



ROSATI, che non era mai stato sentito in fase di indagini, e LAMBIASE, che, benché stato assunto a S.I. in fase di indagini dalla Autorità di P.G., aveva limitato il suo contributo conoscitivo ai fatti di causa in quella sede a pochi e scarni argomenti.

Sia il LAMBIASE che il ROSATI hanno riportato la detta operazione a pratica assai frequente in azienda, svolta con carattere di costante abitudinalità, con richieste che provenivano dall'ufficio del personale.

Sul punto il LAMBIASE indicava in udienza:

che per quanto riguarda la operazione detta "scanning" sui dipendenti da assumere ricordava essere stati fatti accertamenti in occasione di una assunzione di numerose persone, con conseguente controllo di circa 500/550 posizioni;

che aveva discusso solo due posizioni più critiche, alla stregua degli accertamenti effettuati dal CIPRIANI, con il ROSATI, che all'epoca rivestiva le funzioni di capo del personale di Wireline; a sua volta, nella scala gerarchica il ROSATI vedeva la figura del suo capo nella persona di Gustavo Bracco;

che i casi problematici che aveva discusso con ROSATI erano riferiti, in un caso, ad una persona nei riguardi della quale gli accertamenti avevano evidenziato la esistenza di un precedente penale per pedofilia; in altro caso ad una persona che aveva avuto dei protesti per la emissione di un consistente numero di assegni privi di provvista;

che a seguito di ciò avevano comunicato la circostanza all'ufficio del personale, ma non era in grado di riferire se a seguito di ciò la persona fosse stata assunta;

che avere parlato, in particolare, di tali situazioni con il dottor Damiano Nicoletti e con Fabio Acquario;

che ricordava anche un terzo caso problematico comunicato a seguito della acquisizione di notizie con le modalità indicate.

Il medesimo LAMBIASE alla P.G. in fase di indagini assunto a s.i. in data 4 MAGGIO 2007, aveva dichiarato:

"Un'altra attività effettuata con CIPRIANI, su ordine di TAVAROLI, che si era accordato con il capo del personale operativo ("Wireline"), Rodolfo ROSATI, era quella di fornire al CIPRIANI l'elenco di tecnici che dovevano



essere assunti in azienda. Ricordo il periodo, cioè il febbraio del 2004. La struttura di ROSATI, nella persona del suo collaboratore Fabio AQUARIO, mi forniva l'elenco di questi nominativi, che io giravo a CIPRIANI per controlli sugli stessi circa cointeressenze societarie, protesti e precedenti. TAVAROLI mi disse che erano accertamenti leciti e non mi preoccupai più di tanto. CIPRIANI comunicava a me l'esito di questi accertamenti ed io provvedevo a informare verbalmente l'ufficio personale, nelle persone di Fabio AQUARIO, per lo più delle volte, e Damiano NICOLETTI, per le questioni più particolari. Solitamente gli elenchi riportavano parecchi nominativi negativi. Nei positivi veniva indicato l'esito dei controlli, tra cui ricordo due casi, uno che aveva precedenti penali per pedofilia e l'altro che aveva circa 17 protesti. Nel primo caso parlai direttamente con il dott. ROSATI sulla perplessità di assumere una persona con tali precedenti, che poteva arrecare danno all'azienda anche nel momento in cui aveva a disposizione i mezzi informatici della società. Nel secondo ne parlai con la struttura del personale ed in particolare con NICOLETTI."

A.D.R.: "Mi veniva inoltrata un'e-mail da parte di AQUARIO, che io provvedevo a girare a CIPRIANI, il quale mi rispondeva via fax. Non mi sono mai preoccupato di aspetti legali relativi a questa vicenda, fidandomi dell'autorevolezza e della responsabilità di funzione del mio capo e del coinvolgimento anche della struttura del personale."

Dal canto suo ROSATI Rodolfo ha dichiarato in udienza:

di essere in grado di riferire della complessa vicenda unicamente fatti che potevano riguardare la c.d. "operazione Scanner";

di poter dire che nel periodo di inizio del 2004 aveva ricevuto una telefonata da parte di Tavaroli, il quale gli aveva riferito di essere a conoscenza che presso la Wireline, e, in particolare, nell'area Rete, si stava procedendo alla realizzazione di parecchie assunzioni;

di avere dato conferma di ciò, in considerazione del fatto che era in atto, presso la Rete, un rilevante ricambio generazionale, tant'è vero che nel 2003 una prima *tranche* di circa 400 assunzioni era già stata effettuata;

di ricordare delle assunzioni in numero, nell'anno 2004, di circa 1.000 persone; mentre nell'anno 2003 di circa 400;

di ricordare che era stato TAVAROLI a indicargli di passargli in via preventiva, prima dell'ingresso in servizio, gli elenchi dei nominativi delle persone, per poi dare "l'okay" al loro effettivo ingresso in servizio;



di avere dato comunicazione di ciò al capo del personale dell'area Rete, dottor Luigi Marelli;

di avere saputo che il MARELLI aveva passato alla struttura gestita da TAVAROLI un elenco di 400 nominativi sul conto dei quali effettuare degli accertamenti e di avere poi saputo che tra costoro due erano stati scartati per problematiche che non sapeva indicare;

di sapere, in particolare, che il tipo di messaggio che gli era pervenuto da parte del MARELLI era del seguente tenore: «Per questo signore non procedete», e di essersi conformato a quanto segnalatogli;

di non avere valutato tali casi unitamente al LAMBIASE;

di non avere informato di tale inusuale procedura il Dott. BRACCO, in quanto, trattandosi di attività molto delicata, in considerazione dell'inserimento di dipendenti nella "Rete di Telecom", che dava accesso alle centrali e ai permutatori, aveva ritenuto la richiesta del tutto ragionevole;

di avere esposto la circostanza al Dott. BRACCO, solo dopo gli arresti a cura della A.G., ma di non aver avuto per ciò alcun rilievo o censura di sorta; anzi di avere ricevuto una missiva di assoluto sostegno e di assoluta comprensione, per l'attività fatta (la missiva veniva rinvenuta dal teste ad esito dell'udienza e su richiesta delle parti, acquisita in atti);

Le operazioni FILTRO e SCANNING sono state fatturate a PIRELLI e TELECOM dalla società di diritto inglese del CIPRIANI WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD.

Anche per la detta operazione, saranno svolte in seguito le considerazioni complessive tracciabili a fronte della indicazione della consistenza delle più importanti operazioni quali hanno formato oggetto delle specifiche pratiche informative realizzate o dal CIPRIANI o dal BERNARDINI e da SPINELLI, per come loro richieste, nell'assunto accusatorio, esclusivamente dagli imputati del presente procedimento TAVAROLI, GHIONI, IEZZI, e onorati a seguito della emissione di fatture dalle società estere del CIPRIANI, del BERNARDINI e dello SPINELLI.

Strettamente connessa alle operazioni FILTRO e SCANNING, per il genere, la natura e le motivazioni degli accertamenti trattati, è la

Operazione "GHOST"
nonché
Operazione "GHOST 2"

Per quanto riguarda la operazione GHOST (con incarico conferito al CIPRIANI in data 23/7/2000 ed invio report alla azienda in data 2/1/2002) si registrano in atti le dichiarazioni, tra loro assolutamente concordanti, degli imputati TAVAROLI e CIPRIANI, nonché della teste CERRETA, assai più approfondite quelle pervenute nel corso della integrazione probatoria in udienza ex art. 422 c.p.p..

Trattasi di operazione che -alla stregua di quanto riferito dal CIPRIANI, sul punto confortato dalle dichiarazioni del TAVAROLI e della teste CERRETA- era sorta prima delle varie pratiche e relative operazioni denominate "FILTRO", verso la fine del 1998, inizi del 1999. A quell'epoca, presso gli stabilimenti Pirelli di Torino e Figline Valdarno, si erano verificati diversi episodi che avevano allarmato la sicurezza Pirelli in relazione al pericolo di presenza di agitatori o persone appartenenti a fenomeni eversivi all'interno degli stabilimenti. Erano comparse anche scritte inneggianti a movimenti estremisti. TAVAROLI, quindi, aveva ideato la strategia di inserire negli stabilimenti persone da utilizzare quali "antenne" e cioè persone che sotto le sembianze di operai o, comunque, di dipendenti, avrebbero avuto il compito di raccogliere informazioni sulla possibile presenza di agitatori e riferirle. La pratica pare abbia avuto una durata protattasi fino all'anno 2003.

Il ruolo del CIPRIANI era stato quello di provvedere a procurare il personale da fare assumere presso i diversi stabilimenti con regolare contratto e stipendio ed a pagare loro anche una ulteriore retribuzione, oltre a vitto, alloggio ed ogni spesa, in considerazione del fatto che alle persone medesime veniva richiesto di impiegare anche il loro tempo libero per accostarsi ed avvicinare le persone sospettate di appartenere a movimenti eversivi o comunque intenzionati ad azioni di sabotaggio o di agitazione all'interno degli stabilimenti. TAVAROLI risulta descritto in atti come la persona che avrebbe creato una organizzazione interna alla sicurezza che provvedeva, da un lato, a fornire a tali persone istruzioni, e, dell'altro, a raccogliere le relative informazioni. Il tutto veniva poi riportato in apposite riunioni presso la PIRELLI, nello specifico al funzionario addetto alla sicurezza, Dott. CERRETA.

Questa, assunta in qualità di testimone, ha confermato integralmente quanto pervenuto a cura del CIPRIANI e del TAVAROLI. A domanda del P.M.

ha anche specificato che per la operazione la sua azienda, la Pirelli, aveva onorato le fatture corrisposte per l'opera prestata al CIPRIANI, ma non ricordava se le fatture risultavano emesse dalla Polis d'Istinto, ovvero da una delle due società inglesi del CIPRIANI che solevano emettere, al pari della POLIS D'ISTINTO le fatture per i servizi da costui forniti.

"OPERAZIONE GHOST/2", con incarico conferito al CIPRIANI in data 28/7/2002, (cui è riferita la pratica Z0051902).

Anche in tal caso, secondo quanto riferito dal CIPRIANI e confermato dalla teste CERRETA, (si omettono anche in tal caso le indicazioni pervenute ex art. 422 c.p.p. dalla teste CERRETA) si trattava di una prosecuzione della attività che era stata oggetto della operazione "GHOST".

Commissionata anche questa dalla direzione sicurezza PIRELLI, riguardava l'infiltrazione negli stabilimenti produttivi della Pirelli in Italia, di collaboratori del CIPRIANI al fine di scongiurare la presenza di persone legate eventualmente all'eversione.

Alla esecuzione di detta operazione ha fatto riferimento anche la teste CERRETTA indicando che era stata determinata dall'allarme conseguente al rinvenimento di un volantino attribuito alla organizzazione terroristica "Brigate Rosse" presso la cabina telefonica ubicata in Milano in viale Sarca presso l'ingresso degli stabilimenti PIRELLI, che aveva determinato la necessità di estendere gli accertamenti oltre che allo stabilimento di FIGLINE VAL D'ARNO, ANCHE AD ALTRI STABILIMENTI Pirelli presenti in Italia, tra i quali quello di Settimo Torinese.

Più precisamente la teste CERRETA ha dichiarato in udienza di non ricordare, tra le varie operazioni, poi compendiate nelle corrispondenti pratiche, commissionate dalla azienda al CIPRIANI, una pratica con denominazione "Ghost"; di ricordare, invece, una operazione di accertamento presso gli stabilimenti di Figline Valdarno, determinata dal rinvenimento di un proiettile da caccia da una lettera di minacce al capo del personale;

che si era creata una forte tensione all'interno dell'azienda allorquando, nell'anno 1999, dopo l'omicidio D'Antona, era stato rinvenuto un volantino delle "BR" all'interno di una cabina telefonica di viale Sarca, in Milano, praticamente presso l'ingresso principale di Pirelli;

che poteva ricordare che presso uno degli stabilimenti "Pirelli" in Italia, non ricordava se Figline Valdarno o Settimo Torinese, era stata inserita una persona, con le apparenti mansioni di un operaio, ma che aveva unicamente

e realmente il compito di verificare se vi fossero problematiche riconducibili a cellule terroristiche all'interno dell'azienda;

di poter dire che anche tale operazione era stata effettuata dal CIPRIANI.

"OPERAZIONE PAPERINO"

pratica Z0046102

Si è trattato della operazione che aveva riguardo ad una capillare analisi dell'organizzazione MICHELIN condotta con riferimento agli stabilimenti esistenti in tutti i vari Paesi, sia sotto il profilo societario e avuto riguardo a stabilimenti produttivi.

Sulla materiale esecuzione della operazione il CIPRIANI ha reso confessione, segnalando che si trattava di accertamenti delegatigli inizialmente da TAVAROLI e da Gianfranco SOLA, i quali gli avevano "conferito il mandato di effettuare a trecentosessanta gradi, una analisi mondiale dell'organizzazione MICHELIN sotto il profilo societario e di stabilimenti produttivi"

Lo svolgimento dei detti accertamenti, ha indicato CIPRIANI essere durato alcuni anni; il predetto ha anche segnalato di avere consegnato le risultanze personalmente al TAVAROLI ed al SOLA. Le risultanze degli accertamenti, ha indicato il CIPRIANI essere state consegnate anche in un paio di occasioni al SOLA alla presenza dell'allora direttore della "Ricerca e Sviluppo" - divisione principe dell'azienda Pirelli - che si dimostrava particolarmente interessato agli sviluppi degli accertamenti ed alle relative risultanze.

Era una operazione che si era scissa in più pratiche, "PAPERINO 1", con richiesta alla esecuzione delle operazioni alla data del 27/11/1997, ed inoltro del relativo report alla azienda in data 30/11/2000; "PAPERINO 2" , con richiesta alla esecuzione delle operazioni alla data del 12/02/2002;"PAPERINO 3", con inoltro del report alla azienda in data 24/07/2003.

Interrogato sul punto in udienza, Marco TRONCHETTI PROVERA, ha indicato di non essere a conoscenza di una operazione di spionaggio industriale ai danni della concorrente "Michelin", adducendo che per sapere che tipo di attività stava eventualmente svolgendo la concorrente bastava controllare i brevetti.



operazione DEMI MOORE

Si tratta di una attività descritta dall'imputato GHIONI riferita ad accertamenti svolti nei confronti della società DEMINOR, socio di minoranza di TELECOM nel periodo in cui era in corso la fusione tra OLIVETTI e TELECOM: a tale evenienza si opponeva proprio la DEMINOR. Ne era conseguito un accertamento al fine di individuare gli azionisti e così capire da chi venisse la strenua opposizione alla operazione di fusione tra OLIVETTI e TELECOM. L'imputato GHIONI ha indicato che nel corso di quegli accertamenti si sospettava che tra le persone che potessero avere delle quote vi era la segretaria dell'Avvocato CHIAPPETTA, General Counsel della società TELECOM. Gli Accertamenti svolti, avevano portato in evidenza, secondo quanto descritto dal GHIONI, che la DEMINOR non aveva elementi seri contro la TELECOM per contrastare efficacemente la fusione. Questo aveva condotto a soprassedere alla esecuzione di una efficace intrusione informatica, essendosi limitata la attività di acquisizione di notizie ed informazioni ad una analisi di messaggi di posta elettronica e ad una analisi dei tabulati telefonici dei soci della DEMINOR, tra cui quelli della segretaria di CHIAPPETTA.

"OPERAZIONE MACUMBA" pratica Z0044102 denominata

A prescindere dalle tematiche in punto di prescrizione dei reati, dichiarati quanto alla detta pratica come da dispositivo, si è trattato nelle indicazioni pervenute dal CIPRIANI che la relativa fattura ha emesso, di una operazione di controllo condotta nei confronti della moglie del fratello di Marco TRONCHETTI PROVERA (Sign. SORIANI). La operazione era stata commissionata, ha dichiarato il CIPRIANI, dalla direzione sicurezza PIRELLI, nella persona di TAVAROLI e, dato l'oggetto che riguardava una persona fisica sentimentalmente vicina al fratello del dr. TRONCHETTI PROVERA, il relativo report era stato predisposto con il ricorso ad una grafica più elegante rispetto al solito, proprio in considerazione del destinatario finale che era proprio il fratello del dr. Marco TRONCHETTI PROVERA.



Del tutto peculiare il contenuto della deposizione in udienza di quest'ultimo: alla ripetitiva affermazione di nulla sapere di quanto fatto dalla security del TAVAROLI a sua insaputa, uno dei difensori del CIPRIANI, gli chiedeva se conosceva la Sign. SORIANI. Anche questa volta la risposta è stata negativa; ma, alla contestazione del difensore del CIPRIANI, che lo informava che la signora SORIANI era sua cognata, moglie di suo fratello, TRONCHETTI PROVERA rispondeva, non senza destare percepibile stupore nell'uditorio, di ricordare solo il nome della prima moglie del fratello, non già anche della seconda moglie.

"OPERAZIONE CONTROSORVEGLIANZA EXECUTIVE ST. TROPEZ"

Si è trattato nelle indicazioni del CIPRIANI di una pratica aperta ai soli fini amministrativi e relativa alla sicurezza personale del dr. TRONCHETTI PROVERA in vacanza a St. TROPEZ: la consistenza riferita è stata quella della corresponsione di denaro contante a Tiziano CASALI ed a Giancarlo VALENTE per finalità di cassa ad esigenze locali di sicurezza del Presidente.

Della persona di VALENTE e delle sue mansioni -formali e non- in azienda si è già detto sopra.

In riferimento alla persona di CASALI Tiziano, dagli atti è emerso che costui formalmente era un funzionario con mansioni di apporto logistico e di sicurezza della Presidenza Pirelli dal 2001: in particolare, si trattava della persona che, a partire dal 2001/2002, aveva gestito dal punto di vista della sicurezza, i viaggi della Presidenza, e del top management, al seguito di Marco TRONCHETTI PROVERA.

Assai significative le spiegazioni fornite in udienza dal teste CASALI Tiziano, che hanno riguardato i vari viaggi e trasferte del Presidente TRONCHETTI PROVERA e del Top Management; inoltre, operazioni dette di "facilty" (indicazione che si è appreso nel corso del procedimento afferire a tutte le necessità di viaggi e trasferte mediante "facilitazioni"); nonché, infine, operazioni di assunzione di domestici presso le abitazioni private del Presidente Marco TORNCHETI PROVERA (tali ultime indicazioni vanno riportate ad altre diverse "operazioni", che si indicheranno più avanti quali

"OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND",pratica Z0052502;"OPERAZIONE BIS",pratica Z0058003;"OPERAZIONE DOMESTICI ",pratica Z0049702).

Ha così riferito il CASALI in udienza, allorquando assunto ex art. 422 c.p.p.:

di essere stato inserito nella compagine lavorativa di Pirelli nel '98, occupandosi per i primi due anni e mezzo/tre di sicurezza e vigilanza dell'area milanese della Pirelli;

di avere iniziato, nel 2001/2002, a gestire dal punto di vista della sicurezza, i viaggi della Presidenza, quindi del signor Marco Tronchetti Provera e del top management, per ciò intendendosi i manager ovvero eventuali gruppi di manager che di volta in volta gli venivano indicati;

di avere espletato tali mansioni dal 2001 fino al 2006,ed anche nel momento attuale;

di poter dire che tali funzioni di sicurezza del management aveva curato in occasione di viaggi prevalentemente in Paesi esteri;

di essere solito in tali funzioni reperire autovetture, scorte, assistenza durante i viaggi, eventualmente automobili blindate in Paesi a rischio;

di avere realizzato tali operazioni di assistenza per il management di Pirelli con l'ausilio dei servizi forniti dalla società Polis d'Istinto di Firenze, che era gestita da Cipriani;

di poter dire che le richieste di assistenza arrivavano dall'interno della azienda, dai vari uffici, talora direttamente da parte delle segretarie delle persone che avrebbero dovuto spostarsi;

di poter descrivere la attività svolta con un esempio tipico assai ricorrente, allorquando gli spostamenti riguardavano il Presidente della società, Marco TRONCHETTI PROVERA, nel senso che a seguito di richieste inoltrate dalla segreteria al direttore o a lui stesso, espresse nel senso: "Guarda il Presidente va in Libano tre giorni, quattro giorni, "dal ... al". Questi sono gli itinerari, lui sarà all'albergo... piuttosto che quell'altro. Ha questi appuntamenti", iniziava la organizzazione del viaggio, calibrata sul numero di persone, i percorsi segnalati, l'entità del rischio di quel Paese, che vedeva la partecipazione fattiva principalmente della Polis d'Istinto di Emanuele Cipriani, al quale comunicava le esigenze a lui precedentemente rappresentategli all'atto della richiesta. A seguito di ciò CIPRIANI organizzava "in loco le persone, le macchine e quello che serviva".

di ricordare che successivamente venivano inoltrate da CIPRIANI le fatture di pagamento, che però non aveva mai direttamente visionato;



di ricordare che mai nessuno aveva avanzato lamentele per l'organizzazione di volta in volta fornita;

di aver realizzato le operazioni descritte nel 90% dei casi per conto e su richiesta della segreteria di Presidenza, che di volta in volta solevano passargli direttamente il programma degli spostamenti del PRESIDENTE;

di sapere che Polis d'Istituto era un fornitore anche per accertamenti da svolgere in riferimento al controllo di fornitori esterni nel mondo delle certificazioni agenti;

di essersi occupato dei servizi di assistenza e di scorta del Presidente e del Management non soltanto in Paesi che presentavano qualche problema di sicurezza, ma anche in Paesi Europei;

di conoscere che tutti gli anni nel periodo Natalizio l'azienda soleva affidare un servizio di controllo di pacchi a una società esperta di esplosivi, al fine di effettuare un controllo sui pacchi in arrivo in interno a Pirelli per il top management;

di avere saputo di tale Nonnis solo dalla lettura dei giornali;

di avere fatto ricorso per i viaggi all'estero del Presidente e del management successivamente alla decisione da parte di TELECOM e di PIRELLI di non fare ricorso più al CIPRIANI, ad altre società straniere, di tale Guatteri, in particolare una società di Bruxelles, che forse si chiamava Damocles, utilizzata per la logistica e la sicurezza nel corso di alcuni viaggi credo nell'area del nord Africa;

di avere con le modalità descritte anche assicurato la sicurezza di tre o quattro viaggi effettuati alla volta dell'Egitto, al Cairo di manager impegnati nella stipulazione di gare di appalto;

di ricordare, per quanto riguarda le modalità di pagamento, che per i servizi forniti dal CIPRIANI in Italia, eventualmente anche in Milano o in Roma, veniva compilata e seguita una scheda riepilogativa del numero di persone utilizzate, del numero di ore impiegate, del luogo ove era avvenuto l'intervento, in maniera abbastanza dettagliata, intestata a "servizio executive" compilata a cura di colui che aveva effettuato il servizio ed inviata a corredo della fattura, sulla quale il funzionario richiedente ed egli personalmente apponeva una firma di "visto e controllo" con la data e con un'indicazione "Okay e firma", che legittimava ed autorizzava poi il pagamento: si trattava di riepiloghi mensili; il pagamento della persona o delle persone che avevano eseguito il servizio avveniva da parte di CIPRIANI, il quale poi fatturava il tutto a PIRELLI;

di poter indicare che si trattava di persone che si alternavano nella scorta del Presidente, che avevano una consistenza di tre al giorno su Milano,

uno su Roma, che si occupava anche della sicurezza dello stabile della Pirelli su Roma;

di ricordare che con modalità di routine venivano effettuate anche bonifiche ambientali presso gli uffici del Presidente e del management, tutte a cura di CIPRIANI;

di avere curato anche le operazioni dette di "facility", indicazione che comprende tutta una serie di servizi, che attengono sempre alla sicurezza del Presidente, del top management, che si inseriscono sempre in un contesto di sicurezza;

di avere svolto anche tale attività sempre per il Presidente TRONCHETTI PROVERA;

di ricordare che tale attività consisteva specificamente nel curare tutte le pratiche connesse ai viaggi in Paesi esteri, quali quelle relative ai passaporti, ed ogni genere di incombenza di natura burocratica;

di ricordare, anche se non con carattere di certezza, che una di tali operazioni di c.d. "facility" che aveva riguardato il Presidente TRONCHETTI PROVERA, il CIPRIANI la avesse denominata "Transfer";

di ricordare che era una abitudine del CIPRIANI dare un nome alle varie pratiche;

di poter dire che per i viaggi in Paesi del medio oriente era necessario predisporre automobili blindate, facilmente reperite in occasione di un viaggio in Libano, di impossibile reperimento, invece, in Siria, circostanza questa che aveva dovuto comportare per il CIPRIANI la necessità di reperirle e farle arrivare dal Libano;

di avere osservato che talora la segreteria del Presidente Tronchetti Provera indicava la imminente necessità di organizzare un viaggio del Presidente con un preavviso minimo, anche di due o tre giorni;

di ricordare che in occasione di alcuni viaggi in paesi particolarmente a rischio il CIPRIANI solesse anticipargli un piccolo fondo cassa per mance e spese vive della missione;

di essere in grado di precisare che allorquando si doveva procedere alla assunzione di domestici da parte del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA, in due o tre occasioni aveva richiesto un controllo sulla moralità o sulle referenze che questi presentavano al CIPRIANI, che aveva svolto i relativi accertamenti;

che nelle medesime occasioni, al fine di regolarizzare i documenti dei detti domestici dal un punto di vista del permesso di soggiorno, si era occupato il CIPRIANI.



OPERAZIONE "CERTIFICAZIONE AGENTI"

Di tale genere di operazione hanno parlato in particolare le testi RAMPININI Margherita e CERRETI Alessandra.

La prima, dipendente PIRELLI, ha indicato nel corso delle indagini che si trattava di accertamenti da compiere su persone con le quali la PIRELLI si accingeva a stipulare un contratto, che venivano delegati alla Polis d'Istinto o comunque a società riconducibili a CIPRIANI.

La teste CERRETA ha riferito nel corso delle indagini che tra i compiti assegnatili allorquando era stata dipendente PIRELLI, vi erano proprio e principalmente quelli da svolgere in territorio di Paesi esteri, con particolare riguardo alla certificazione degli agenti ed alla formazione dei manager che lavoravano in quelle aree: in tali ambiti di interesse, ha proseguito la teste, l'intento della azienda alle cui dipendenze era assunta era quello di verificare l'affidabilità degli agenti, creare un clima di armonia con le amministrazioni locali e preparare sui problemi di sicurezza i relativi manager.

Per adempiere tali funzioni l'azienda e lei stessa personalmente erano soliti avvalersi costantemente della collaborazione di fornitori di fiducia abitualmente incaricati delle attività di investigazione, quali CIPRIANI, SPINELLI, DEL BO' e SPAGNOLO, individuandoli soprattutto con riferimento alle aree geografiche di rispettiva competenza. All'esito del lavoro di accertamento gli investigatori solevano inviare i reports che riguardavano principalmente informazioni d'ambiente a volte integrate con fonti locali. In generale le tariffe praticate e liquidate per il detto genere di operazioni erano pari a circa 3 milioni di lire per gli agenti, aumentate, talora, nei casi di complessità degli accertamenti.

Sulla detta operazione la teste si è particolarmente diffusa in udienza, nel corso della integrazioni conseguita ex art. 422 c.p.p., somministrando chiarimenti sulle modalità di esecuzione degli incarichi, nonché con riferimento ai pagamenti nel corso della integrazione probatoria in udienza preliminare.

In tale sede la teste ha indicato che:

le attività di c.d "certificazione agenti" all'estero, ovvero sia di "dealer" veniva svolta, tra gli altri, in maniera prevalente da Cipriani, e da Spinelli, in un modo più o meno proporzionato, a seconda delle aree geografiche di competenza;

la necessità di certificare l'agente nasceva dopo che l'agente possibile era stato individuato dal cliente interno;



tale necessità sorgeva anche quando si riteneva di dover affrontare un territorio c.d. "vergine", sul quale, cioè, non si era mai investito e sul quale non si avevano conoscenze: in casi di tal fatta dall'interno della azienda veniva richiesto alla funzione security di fare un'analisi, che in quel caso era abbastanza generica, era un'analisi del sistema Paese;

la prassi sul punto poteva essere rappresentata mediante l'esempio dell'eventuale investimento in un Paese arabo con un determinato soggetto: conseguiva la necessità di verificare se la persona per l'intermediazione fosse realmente in grado, poi, di chiudere un contratto; venivano effettuate, di conseguenza, delle verifiche, per vedere se la persona esisteva, se era conosciuta e se era costituita in forma societaria o era persona fisica, e, nel caso fosse costituito in forma societaria, se era un pagatore o se avesse un indice di criticità, dal punto di vista dell'affidamento economico;

il tipo di indicazioni fornito alla impresa di investigazioni esterna, quale poteva essere quella del CIPRIANI prevedeva la indicazione del nominativo con la segnalazione che: *«Il Settore Cavi adesso opererà, a breve, in Cina, nel Sichuan, e avremmo bisogno di sapere la situazione - non so - locale, nel territorio, le caratteristiche economiche e, poi, questa persona se è vero che lavora in quelle aree».*

qualora il report realizzato dai fornitori esterni quale poteva essere il CIPRIANI forniva indicazioni negative sulla persona oggetto di accertamento, veniva fatta comunicazione al cliente interno, cioè allo specifico settore che aveva richiesto l'accertamento, con conseguente abbandono, da parte dei colleghi interni, della specifica operazione, nel senso che gli investimenti non venivano più attivati e le persone non venivano più, poi, ricontattate;

di tale comunicazione al settore interno soleva occuparsene personalmente;

i vari report forniti dal CIPRIANI o dai altri fornitori erano indicati con un nome, che poteva essere quello della persona oggetto di accertamento, ovvero del Paese in cui veniva effettuata l'operazione di verifica, indicazione nominativa che consentiva di identificare la pratica e, poi, di vistare la fattura;

il CIPRIANI soleva operare oltre che con la società Polis d'Istinto, anche con due società inglesi di cui però non era in grado di precisare la denominazione;

in considerazione della sicura riconducibilità al CIPRIANI delle due società di diritto inglese, una delle quali, le pareva di ricordare avesse come iniziale la lettera "W", le fatture venivano rilasciate proprio dalle società inglesi;

aveva personalmente vistato per asseverazione fatture provenienti dalle società inglesi del CIPRIANI;

tale circostanza era a tutti nota in ufficio.

Anche per detta operazione si rimanda al prosieguo la valutazione della incidenza dei dati probatori emersi sulla integrazione del delitto di appropriazione indebita di cui alle contestazioni.

Peraltro, va sottolineato subito che, in riferimento a tutte le numerose attività connesse alla operazione certificazione agenti, il CIPRIANI ha prodotto in udienza un numero rilevantissimo di fatture emesse dalla sua società inglese WCS ed inoltrate a singoli e specifici uffici di PIRELLI, e non già genericamente ai settori security alle cui direzioni di erano TAVAROLI e IEZZI, bensì specificamente agli uffici direttamente interessati agli accertamenti, quali "PIRELLI CAVI E SISTEMI" s.p.a., PIRELLI PNEUMATICI" s.p.a., "PIRELLI CAVI E SISTEMI ENERGIA" s.p.a..

OPERAZIONE "Ladroni"

Si è trattato di accertamenti svolti verso la fine dell'anno 2002.

Al riguardo il TAVAROLI ha segnalato di essere stato contattato dalla segreteria del Dr. Moratti, Presidente dell'Inter, compagine presso la quale la Pirelli aveva una partecipazione azionaria, ed a seguito del detto contatto aveva avuto un incontro con Moratti e Facchetti presso la sede della Saras.

FACCHETTI aveva rappresentato ad esso TAVAROLI ed a MORATTI di essere stato avvicinato da un arbitro della delegazione di Bergamo che in più incontri aveva rappresentato un sistema di condizionamento delle partite di calcio facente capo a Moggi ed avente come perno essenziale l'arbitro De Sanctis.

Al riguardo il CIPRIANI ha indicato che l'Operazione "LADRONI" aveva avuto ad oggetto accertamenti molto approfonditi sulla persona dell'arbitro DE SANTIS su richiesta di TAVAROLI quando questi lavorava ancora in PIRELLI.

La operazione era stata fatturata dalla società inglese del CIPRIANI, WCS, e la firma apposta per approvazione sulla fattura è risultata essere quella di IEZZI.

Nel corso dell'incidente probatorio l'imputato GHIONI ha indicato che *"tutte le aziende alle quali era interessato, come azionariato, il signor*

Tronchetti, nel senso che aveva una partecipazione, le consideravamo aziende di Gruppo; tra queste consideravamo anche l'Inter un'azienda di Gruppo". Ne conseguiva che anche l'Inter, in quanto azienda del Gruppo, veniva tutelata e gestita, esattamente, come se fosse Telecom Italia, e, quindi, con una programmazione anche di attività di incursione su varie aree di queste aziende, quali ad esempio test dei server di posta, per vedere se fossero sicuri o meno.

La riconducibilità al gruppo, specificava GHIONI, derivava dalla circostanza della partecipazione all'azionariato dell'Inter da parte di Marco TRONCHETTI PROVERA.

Indicava anche il GHIONI che "il budget" utilizzato per quanto necessitava come security alle altre aziende che vedevano la partecipazione del Presidente di TELECOM e di PIRELLI, era quello "di Telecom Italia": più precisamente, nel budget regolare di Telecom Italia venivano fatte gravare le spese per attività regolari, mentre le spese per operazioni illecite venivano fatte gravare sul budget di Valente, che gestiva il "conto del Presidente" (indicazioni analoghe ha rilasciato il teste PECORARO con riguardo ad altra diversa operazione effettuata ed onorata da TELECOM per conto di OLIVETTI. Di ciò si darà conto più avanti).

Alla domanda fatta da questo stesso giudice se, quindi, con riferimento alla security, questa fosse "la Security di Telecom, o la Security del signor Tronchetti", il GHIONI rispondeva "a seconda dei punti di vista".

Richiesto di specificare, il GHIONI indicava: "era la Security del Presidente".

Nel corso della udienza, Marco Tronchetti Provera, nel riferire di essere Consigliere di Amministrazione anche della società "Inter" ha indicato che c'era stata inizialmente *"una chiacchierata da parte di Moratti e di Facchetti" "che nasceva" allorquando i rispettivi figli avevano avuto modo di avvedersi che "dopo una partita, ed era un momento in cui l'Inter non andava neanche tanto bene... dopo una partita li vedevano nei locali, fino a ore... con personaggi strani"*.

Ciò aveva determinato in Massimo Moratti e Facchetti la esigenza di fare delle verifiche su quanto segnalato dai ragazzi; dopo avergliene parlato, aveva consigliato di *"sentire questi della Sicurezza, nostri, se hanno un'idea, perché avranno qualcuno che li controlla o qualcuno che li accompagna, non ne ho idea"*.

A quel punto aveva creato *"il canale diretto e il rapporto diretto, con loro"*, più precisamente era stata la sua segreteria a creare il *"canale diretto tra TAVAROLI e FACCHETTI"*; aveva comunque chiesto *"al signor*

Tavaroli se poteva fare un favore, sostanzialmente, per spiegare... lo scopo, almeno, che io avevo in mente, era spiegare o cercare di capire che cosa facevano nelle altre squadre, dato che all'Inter questo... non c'erano controlli, sui giocatori, ma a tutela anche dei giocatori, perché si parlava di gente pericolosa, da vari punti di vista, o, almeno, i nostri figli ci dicevano questo".

Ribadiva, pertanto che soltanto questo era stato *"il contatto con Tavaroli"*, contatto che da quanto aveva appreso *"era proseguito con Facchetti¹³"*. Su tale seconda fase non poteva dire di più perché non a sua conoscenza. Ma escludeva ogni interessenza e riferimento diretto da parte di MORATTI con TAVAROLI, in quanto il primo era andato a rapportare tutto in Procura.

Specificava che poi, successivamente al ricorso alla Procura, il giovane arbitro, che nel frattempo si era confidato con FACCHETTI, non aveva confermato alcunché.

Negava pertanto qualunque suo interessamento -ed anche un interessamento del Presidente dell'INTER, MORATTI, nel delegare accertamenti a TAVAROLI sull'arbitro DE SANTIS.

Peraltro, le due indicazioni che precedono, quella relativa alla operazione LADRONI, fatturata dalla inglese WCS del CIPRIANI e le indicazioni del GHIONI sopra riportate, trovano un momento di significativa coincidenza, che può essere indicato come sintomatico di un sistema, per tal via condotto ad unità, nella operazione denominata **"PROGETTO CARE"**.

Trattasi di una operazione che vede la esecuzione di reati ormai raggiunti da prescrizione, essendosi svolta nel febbraio del 2000, pertanto non contestata in atti, fatturata formalmente dalla società inglese del CIPRIANI, la WCS.

Il c.d. **"PROGETTO CARE"** è indicato da un documento, contrassegnato dal n. 5422 datato 2 febbraio 2000, del seguente tenore letterale: *" identificazione esatta con riferimenti telefonici degli allenamenti; utenze cellulari in uso ai soggetti di interesse; utenze fisse (domicilio, residenza presso conoscenti presso amici) note di riferimento ai soggetti di interesse; ritrovi noti ed ufficiali riferiti alla società dove i personaggi possono gravitare con relativi numeri di telefono; sono stati eseguiti gli accertamenti complementari concordati oltre a sopralluoghi operativi ai domicili dichiarati".*

¹³ È circostanza a tutti nota, e come tale processualmente utilizzabile, che Giacinto FACCHETTI è deceduto nel settembre del 2006: con conseguente impossibilità di acquisire comunque un suo contributo testimoniale.



Agli allegati documenti 5427, 5428, 5429 e 5430 risultano riportati numeri di utenze cellulari riferibili ad Adrian MUTU, tale Bobo, Ronaldo e J.

Richiesta spiegazione al CIPRIANI nel corso dell' interrogatorio in data 28/11/2006, costui indicava: *"Trattasi di un incarico che io ho ricevuto da Giliano TAVAROLI il quale mi chiese di svolgere una attività investigativa approfondita comprensiva di pedinamenti e di rilevamenti su tutte le persone che i predetti giocatori frequentavano nella vita privata. L'attività si è compendiata anche in appostamenti sotto casa ed in pedinamenti oltre che nella acquisizione di informazioni dalle banche dati SDI ed Anagrafe Tributaria. Inoltre abbiamo svolto tutta una analisi delle società a cui i predetti calciatori erano interessati. Per quanto riguarda BOBO si trattava di Bobo VIERI e per quanto riguarda J., JUGOVIC Vladimir. Il compenso per l'attività svolta mi è stato corrisposto dall'INTERNAZIONALE F.C. a cui ho fatto pervenire fattura della W.C.S. società estera"*.

Alla domanda del perchè non avesse fatturato come POLIS d'ISTINTO? Il CIPRIANI rispondeva: *"perché nelle intenzioni dell'INTER così come segnalatomi da TAVAROLI era opportuno che l'investigazione non risultasse o comunque fosse difficilmente individuabile. Per accertamenti complementari concordati intendevo riferirmi agli accertamenti presso le banche dati"*.

Ed alla ulteriore domanda del perché le investigazioni svolte nei confronti dell'arbitro DE SANTIS ed i soggetti a lui vicini non fossero state fatturate all'INTER? Il CIPRIANI indicava: *"perché ancora una volta è stato TAVAROLI a darmi questa indicazione. Per quanto riguarda la fattura dell'INTER ricordo di averla consegnata a mani direttamente a TAVAROLI e di aver, dopo un certo periodo di tempo, richiesto alla CERRETA di adoperarsi perché mi venisse pagata"*.

Si tratteranno in seguito le considerazioni in punto di sussistenza del delitto di appropriazione indebita formulabili anche sulla scorta di quanto testè riferito (indipendentemente dalla considerazione che gli eventuali fatti di reato connessi alla operazione CARE sono ormai raggiunti da prescrizione).

operazione
RELATIVES

Si è trattato di una operazione fatturata da una delle società inglesi del CIPRIANI.

Costui ha dichiarato che la operazione ha riguardato *"una questione che interessava al dottore (con ciò intendendosi Marco TRONCHETTI PROVERA) o meglio alla moglie del dottore"*.

Formalmente da lui curata anche con l'inoltro della fattura alla società, ma in realtà seguita, nell'unico caso, da GUALTIERI. Riguardava uno dei fratelli della moglie del Presidente, Sign. AFEF JNFEN, persona che si occupava di mediazioni di affari, segnalato come anche in contatto con il figlio del Colonnello GHEDDAFI.

Più precisamente, il fratello della signora Afef, SLAEDDINE JNFEN, nell'interesse di Pirelli aveva concluso un contratto per la vendita di materiale con partner commerciale estero e, per tale motivo, a costui spettava la relativa commissione. Il Signor SLAEDDINE JNFEN aveva indicato la società estera (ubicata in un paradiso fiscale) su cui effettuare il bonifico. Di seguito si era appreso che la banca aveva rifiutato l'accredito alla predetta società; TAVAROLI lo aveva sollecitato, quindi, a realizzare una immediata indagine sulla predetta società. Era a sua conoscenza che successivamente il fratello della Signora Afef era stato invitato a costituire una nuova società alla quale intestare le fatture senza incorrere nei problemi che si erano precedentemente verificati.

TAVAROLI lo aveva informato che avrebbe contattato GUALTIERI per metterlo in contatto con SLAEDDINE JNFEN.

Dal canto suo TAVAROLI, nel corso dell'interrogatorio in data 29/9/2006, dopo iniziali mancati ricordi in ordine alla operazione RELATIVES, ha specificato che questa aveva riguardato il fratello della Sign. AFEF, moglie del Presidente, e cioè il dr. Jnfen, che si occupava di intermediazioni.

Per una intermediazione costui aveva utilizzato una società dal nome "Coffee" Ltd. Era stato il dr. Gualtieri a contattarlo ed a riferirgli che era sorto un problema perchè Jnfen voleva trasferire i pagamenti da Londra alla Svizzera; in conseguenza di ciò erano sorti dei problemi con la banca svizzera, che aveva rifiutato un bonifico. Il rifiuto era forse connesso alla legislazione antiriciclaggio in vigore dopo i noti fatti dell'11 settembre. 2001. Aveva parlato del problema direttamente con Jnfen e costui lo aveva tranquillizzato specificando che si era trattato di un errore della banca. Era stato successivamente il dr Gualtieri a risolvere i problemi. Non era in grado di indicare se avesse creato o meno una nuova società.

Maggiori chiarimenti sulla operazione sono stati forniti direttamente dal GUALTIERI.

Nel corso dell'interrogatorio in data 29 SETTEMBRE 2006, costui specificava che si era trattato dell'unica operazione che gli era stata richiesta da TAVAROLI; consisteva nel mettere a disposizione del fratello della Sign. AFEF una società di diritto inglese.

Aveva quindi incontrato TAVAROLI ed il fratello di AFEF, di cognome che gli pareva di ricordare per JENNIFER, a cena a Londra. Indicava che l'operazione era stata realizzata nei seguenti termini: tramite GEMANA era stata acquisita la società COFFEE COUNT per una attività di mediazione tra PIRELLI FRANZIA e l'autorità ALGERINA o TUNISINA in relazione ad una gara di appalto. La gara era stata poi vinta dalla PIRELLI FRANZIA; in conseguenza di ciò erano iniziate a pervenire sul conto intestato alla società di diritto inglese, le provvigioni. Per il pagamento di una ulteriore parte delle provvigioni era stata costituita una ulteriore società di diritto inglese, sempre tramite GEMANA ed attraverso la collaborazione della BERTOLLINI, la PROFESSIONAL TRADING. Gli era stato riconosciuto il suo onorario per la attività di consulenza finanziaria prestata, la cui materiale corresponsione comunque TAVAROLI aveva delegato al CIPRIANI.

I conti delle società di diritto inglese erano stati aperti presso la Barcklays e le disposizioni per la gestione dell'operazione le aveva impartite il fratello di AFEF tramite la BERTOLLINI. Sui due conti erano confluiti circa 150.000 dollari USD e forse un primo acconto di 40.000 \$ ed un secondo di circa 100.000 \$. Erano pervenuti anche uno o due bonifici da PIRELLI FRANZIA di cui erano beneficiarie le due società di diritto inglese, che a loro volta avevano fatto confluire i fondi su uno o due conti correnti riconducibili al fratello di AFEF a Ginevra, già preesistenti alle operazioni. Non era in grado di descrivere le causali dei versamenti sui conti nella disponibilità del fratello di AFEF, essendo stato a sua conoscenza soltanto la esistenza di un contratto tra la PIRELLI FRANZIA e la società COFFEE COUNT. L'appalto si riferiva, per quello che gli era stato detto, alla costruzione di una opera che prevedeva la installazione di cavi.

Il suo compenso gli era stato corrisposto da CIPRIANI con due fatture dell'importo di 8150 Euro circa ciascuna (anzi la seconda fattura portava una cifra superiore perchè ricomprendeva anche le spese di chiusura della società).

Nel corso dell'interrogatorio in data 20 OTTOBRE 2006 il GUALTIERI, specificava, a richiesta del P.M., sempre in ordine all'operazione "Relatives", che non era a sua conoscenza che vi fossero stati dei problemi da parte delle banche svizzere ed in particolare della Banca di Ginevra, presso la quale era



acceso un conto corrente di cui Jnfen Slajedinne era il beneficiario economico, nell'accettare il bonifico proveniente dal conto della società londinese "Coffee Counts LTD".

Indicava che la creazione di un'ulteriore società, "Professional Trading" per veicolare allo Jnfen gli importi relativi alla propria opera di intermediazione era dovuta non a problemi venutisi a creare con "Coffee Counts LTD" ma alla volontà da parte di Giuliano Tavaroli, di frazionare l'ammontare dell'operazione su diverse società.

Marco TRONCHETTI PROVERA in fase di udienza preliminare negava ogni suo interessamento alla vicenda nei termini descritti da TAVAROLI, da GUALTIERI, da CIPRIANI.

In particolare, alla domanda rivoltagli dal difensore del CIPRIANI in relazione alla persona del cognato e ad una società denominata Coffee Count Ltd. Marco TRONCHETTI PROVERA rispondeva netto: "Non ne ho idea".

Si rinviano sempre ad una trattazione unitaria al termine di un sommario riepilogo di talune delle operazioni realizzate dal CIPRIANI ovvero dal BERNARDINI le considerazioni in punto di integrazione del delitto di appropriazione indebita.

"OPERAZIONE BROTHERS"
pratica Z0050702

Si è trattato di una pratica commissionata al CIPRIANI, secondo le sue stesse dichiarazioni, dalla direzione sicurezza PIRELLI, e cioè da parte del TAVAROLI, i cui risultati erano stati portati a conoscenza, sempre nella ricostruzione del CIPRIANI, anche di Tiziano CASALI.

Costui, si è visto sopra, era la persona che, a partire dal 2001/2002, aveva gestito personalmente la sicurezza, ed i viaggi della Presidenza, e del top management.

Il CIPRIANI ha indicato in riguardo alla pratica che scopo dell'attività era quello di acquisire informazioni approfondite sui due fratelli della

signora Afef, con particolare riferimento alle frequentazioni degli stessi, anche per una tutela non solo fisica del presidente TRONCHETTI PROVERA. I risultati delle investigazioni, per quanto si riferiva al più giovane dei fratelli, erano risultati insignificanti; mentre per quanto concerneva l'altro fratello, il maggiore, le risultanze erano state assai interessanti in relazione all'individuazione di società estere a costui collegate nonché alle frequentazioni dello stesso. Allorquando aveva consegnato il relativo report al TAVAROLI, costui si era dimostrato particolarmente preoccupato soprattutto per il modo su come riferire al dr. TRONCHETTI PROVERA il contenuto della stessa. TAVAROLI lo aveva informato che avrebbe studiato il report per poi trovare il modo di farlo conoscere al Presidente, ipotizzando altresì la possibilità di fornirgli copia integrale del rapporto.

Il TAVAROLI, nel precisare nel corso dell'interrogatorio al G.I.P. BELSITO in data 2 settembre 2006, che era compito assegnato alle direzioni sicurezza delle aziende PIRELLI e TELECOM quelle di tutelare anche fisicamente non soltanto il Presidente, Marco TRONCHETTI PROVERA, ma anche la moglie, Afef Jnfen, il figlio della moglie, le figlie del Presidente, il top management, i familiari del Top Management, in tali operazioni rientrando anche la sicurezza delle abitazioni, gli spostamenti in vacanza, ha indicato che erano state apprese situazioni di criticità che riguardano il maggiore dei fratelli della Sign. AFEF, a cura di GUATTERI, che le notizie aveva ricevuto dai servizi segreti francesi, DST.

Era emerso, in particolare, che la Agenzia investigativa KROLL, che aveva ricevuto mandato da Daniel DANTAS di reperire informazioni che avrebbero potuto recare pregiudizio a TELECOM ITALIA, al suo Presidente ed al top management (per via della vicenda -anche giudiziaria- che in Brasile opponeva TELECOM Italia a Daniel DAntas per via del contestato esercizio del diritto di opzione sul pacchetto azionario di BRASIL TELECOM, rivendicato da TELECOM ITALIA, e contrastato da DANTAS), aveva tra gli altri incentrato la sua attenzione anche sul fratello della Sign. AFEF, oltre che sulla stessa, per via di possibili discutibili ed imbarazzanti frequentazioni con personaggi del c.d. mondo arabo.

Oltretutto, ha specificato TAVAROLI di avere appreso che sia i servi segreti libici, che quelli americani, che gli stessi italiani, non avevano gradito le intermediazioni che il fratello di Afef Jnfen stava realizzando in Francia, anche per conto del figlio del colonnello GHEDDAFI in materia di transazione e

di risarcimento con le vittime del disastro aereo avvenuto qualche anno prima nel deserto del CIAD.

Dopo essere stato informato delle problematiche che riguardavano la società di diritto inglese utilizzata da Saledine Jnfen e dei conti a questa connessi, per spostamenti di denaro da Londra a Ginevra, ritenuti dalle Autorità a ciò preposte non del tutto regolari, anche per via di un sospetto traffico d'armi, aveva informato TRONCHETTI PROVERA, il quale gli aveva risposto di parlarne direttamente con Saledine; TRONCHETTI aveva aggiunto che Saledine era "la pecora nera della famiglia, ma anche il fratello più amato da Afef". Il TAVAROLI ha specificato che "il Presidente lo aveva pregato di dirgli di piantarla, di fare le schifezze con i francesi".

Aveva però nutrito forte imbarazzo a parlarne con il diretto interessato, anche perché la notizia che proveniva dai servizi segreti francesi tramite GUATTERI, era che la DST aveva, per i sospetti nutriti su Saledine Jnfen, sottoposto ad intercettazione anche le utenze personali di Afef Jnfen e la abitazione che costei condivideva con il marito Marco TRONCHETTI PROVERA (trattasi, come emerge dagli atti, di una abitazione ubicata in Parigi, intestata ad AFEF Jnfen, acquistata da TRONCHETTI PROVERA per la moglie, proprio dal precedente marito di questa, Marco SQUATRITI, a sua volta oggetto di una operazione di bonifica realizzata da CIPRIANI e fatturata dalla inglese WCS, oggetto della operazione EXECUTIVE PARIGI).

Anche di tutto ciò aveva informato Marco TRONCHETTI PROVERA.

Aveva quindi parlato con SALEDINE JNFEN, che gli aveva risposto che si era trattato di un errore, in quanto le persone con le quali aveva, tra gli altri, avuto contatti, cioè gli esponenti della famiglia MANUKIAN, di origine armena, erano a suo giudizio bravi ragazzi (in riguardo alla frequentazione dei MANUKIAN con la coppia Marco TRONCHETTI PROVERA/AFEF JNFEN vi è altra pratica, denominata MONTECARLO, contabilizzata dal CIRIANI con la società di diritto inglese WCS, che aveva ad oggetto accertamenti sui MANUKIAN sul panfilo dei quali la coppia Marco TRONCHETTI PROVERA/AFEF JNFEN si trovava, in quanto i MANUKIAN erano sospettati di essere trafficanti di armi).

Per le informazioni elargite, il GUATTERI era stato compensato da CIPRIANI, il quale aveva poi emesso fattura, con relativo ricarico a PIRELLI.

Sul punto GUATTERI Fulvio, interrogato in data 17/12/2006, ha dichiarato:

"Riconosco negli appunti presenti nei documenti che mi sono stati esibiti, appunti da me redatti e consegnati a CIPRIANI. Preciso che con riferimento



all'operazione BROTHERS riguardante il fratello di Afef, i fogli 13746, 13747 e 13748 contengono informazioni che io ho contribuito a fornire a CIPRIANI ma il testo è un impasto di notizie fornite evidentemente anche da altri e poi elaborate da CIPRIANI. I fogli 13752 - 13757 riguardano un testo da me integralmente redatto. Il documento 18875 in lingua francese indirizzato all'Ambasciata di Francia a Tunisi è un documento a me fornito da CIPRIANI".

Anche su tutta detta operazione, che pure lo riguardava da vicino, Marco TRONCHETTI PROVERA ha indicato in udienza di nulla sapere: anzi, che allorquando, dopo un po' di tempo il TAVAROLI, di ritorno dalla Francia, gli aveva riferito di voci che davano il fratello della moglie in frequentazioni pericolose, aveva sorriso in quanto si trattava di riferimenti fatti a persone che con il cognato avevano condiviso l'infanzia e la giovinezza.

Anche con riferimento a detta operazione, vengono rinviate al prosieguo le considerazioni in ordine alla integrazione del delitto di appropriazione indebita come contestata.

OPERAZIONE "MONTECARLO"

Si tratta di operazione realizzata da CIPRIANI e fatturata con la società inglese WCS.

CIPRIANI, nel corso dell'interrogatorio in data 16/10/2006, nel prendere visione della pratica Z0053402 denominata "OPERAZIONE MONTECARLO", ha indicato che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di TAVAROLI. Poteva ricordare che in occasione di un servizio di sicurezza in area Montecarlo Principato, sviluppato nei confronti del dr. Marco TRONCHETTI PROVERA e della Signora Afef, era stata riscontrata la frequentazione della persona investigata, di origine armena, con i coniugi TRONCHETTI PROVERA. Secondo le disposizioni ricevute da TAVAROLI, aveva effettuato un iniziale controllo sul soggetto investigato per acquisire informazioni approfondite in considerazione di prime notizie poco rassicuranti. Gli accertamenti effettuati avevano fatto emergere gravi controindicazioni sulla persona armena, in quanto pareva essere coinvolta in attività di traffico d'armi. Allorquando aveva comunicato a TAVAROLI gli esiti completi dell'accertamento sulla persona di origine armena, costui si era mostrato molto preoccupato per come riferire al dr. TRONCHETTI PROVERA



l'esito degli accertamenti, anche in considerazione del fatto che il rapporto di conoscenza era tra la Signora Afef e l'armeno.

Più precisamente la parte del report riferito alla OPERAZIONE MONTECARLO pratica Z0053402, foglio numero 14520 riportata nell'interrogatorio di CIPRIANI del 31/10/2006 è la seguente¹⁴: " Dalla ns. attività di Indagine sono stati rilevati ulteriori dettagli, specificando, che nella documentazione del porto monegasco, viene menzionata la presenza a bordo, oltre all'equipaggio e al personale di servizio (14 persone) - dei seguenti passeggeri:

MANOUKIAN VATCHE' AGHICHE' (armatore)

MANOUKIAN TAMAR (coniuge)

MANOUKIAN SIRAN (figlia)

MANOUKIAN KARING (figlio)

MANOUKIAN YEGHICHE'

KARAYAN KARING

KARAYAN ANGELE'

... In via strettamente confidenziale riferiamo notizie da fonte di sicura attendibilità, la quale ci informa che il ...omissis... è conosciuto negli ambienti deputati alla sicurezza internazionale quale persona di grosso spessore criminale; lo stesso, infatti, è stato indicato da più fonti umane come referente di ambienti della Difesa di vari paesi per l'import/export di grosse quantità di armi. E' nota la sua partecipazione nello stoccaggio di grossi arsenali della ex-repubblica sovietica (missili, carriarmati) e paesi africani(!)(!) I comparti della sicurezza di diversi paesi europei lo indicano come un vero e proprio "signore della guerra".

In quella sede il CIPRIANI indicava trattarsi di informazione fornitagli da GUATTERI Fulvio.

A sua volta Guatteri Fulvio, interrogato in data 15/12/2006, ha indicato di essersi occupato di assumere informazioni su richiesta di CIPRIANI e TAVAROLI sul conto di MANOUKIAN soggetto legato alla famiglia di Afef JNFEN. Era stato CIPRIANI ad invitarlo a Firenze dicendogli di passarlo a trovare al fine di prendere carte ed alcune fotografie impresse a Montecarlo che riprendevano la barca; per quello che gli risultava, il CIPRIANI aveva fatto una attività di investigazione con servizi sul posto. TAVAROLI dava grande importanza all'insieme delle persone che ruotavano intorno alla famiglia del

¹⁴ Si riportano integralmente i nomi de personaggi, senza alcuna cautela nell'"omissarli" in quanto si tratta di nomi contenuti negli atti depositati a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, di cui tute le parti hanno già avuto ampia contezza e copia

presidente TRONCHETTI PROVERA e CIPRIANI gli aveva detto che si sospettava il possibile coinvolgimento di quella persona in traffico di armi nonché contatti con persone di nazionalità libica e con una società svizzera a nome FITEX. Gli era stato richiesto di verificare in Francia e in Libano l'eventuale presenza della persona e le notizie che CIPRIANI aveva raccolto. Si era rivolto, quindi, a persona appartenente al servizio di sicurezza francese D.S.T., competente nell'ambito dell'apposita divisione dedicata alla raccolta di informazioni nell'area libica.

Successivamente il Guatteri, nel corso dell'interrogatorio in data 26/4/2007 specificava, in riguardo alla operazione MONTECARLO, che anche se rispondeva al vero che si era occupato di reperire informazioni sul conto di MANOUKIAN, nondimeno i documenti da pagina 14518 a pagina 14522 che gli venivano mostrati non erano di sua provenienza ma gli erano stati consegnati forse da CIPRIANI quando gli era stato dato l'incarico.

Ancora Guatteri nell'interrogatorio in data 28/6/2007 indicava che *"Per quanto riguarda ad esempio l'operazione "Montecarlo" che ha riguardato il sig. Manoukian, mi vennero sottoposte delle informazioni provenienti da almeno due fonti comprendenti varie fotografie. Mi venne richiesto, sicuramente da CIPRIANI ma non posso ricordare se analoga richiesta sia stata fatta da TAVAROLI di verificare se Manoukian fosse un trafficante di armi, così come asserito nella documentazione che mi venne consegnata e fatta visionare. Io verificai l'infondatezza della notizia, consultando un archivio di polizia a Parigi. Faccio presente che come Ufficiale di collegamento ed in considerazione dell'attività prestata presso il Ministero dell'Interno in Italia avevo facile accesso all'archivio denominato "Stic", che corrisponde all'archivio "Arpo" esistente in Italia che fornisce i precedenti di polizia. Mi bastava fare una telefonata all'Uclat che ha sede a Parigi presso il Ministero dell'Interno ovvero presso altri uffici che si occupano di antiterrorismo quali la Sat - Sezione Antiterrorismo - della Brigata Criminale, Divisione Nazionale Antiterrorismo presso il Ministero dell'Interno. Tra le persone che mi hanno fornito delle informazioni ricordo una tale Karen, una certa Katelle, bretone. Ad ogni modo tutto il personale del Servizio Documentazione dell'Uclat era in grado di fornirmi le informazioni che gli chiedevo. Questo, tra l'altro, rientrava nei loro compiti istituzionali, visto che fornivano notizie ed informazioni ai vari Ufficiali di collegamento dislocati in vari paesi stranieri. Aggiungo per quanto riguarda l'operazione "Montecarlo" che verificai anche se Manoukian avesse attività commerciali in Francia. Per ottenere tale informazione consultai gli archivi commerciali in Francia".*



Sembra quasi ripetitivo ricordare che anche sul punto, interrogato in udienza preliminare, Marco TRONCHETTI PROVERA ha negato la stessa conoscenza della operazione, che ha indicato di avere appreso dalla lettura dei giornali in maniera definita "imbarazzante", anche perché aveva finito con il coinvolgere una persona accusata falsamente di traffico di armi, amico di sua moglie da 16/18 anni e suo personale da 5/6 anni.

Anche in questo caso, saranno tracciate in seguito le considerazioni in ordine alla sussistenza della fattispecie di appropriazione indebita delineata a carico degli imputati in riguardo allo svolgimento degli accertamenti che hanno compendiato l'OPERAZIONE MONTECARLO per i compensi fatturati dal CIPRIANI con la società inglese WCS.

**OPERAZIONE MOBILE NETWORK CH
E
OPERAZIONE MOBILE NETWORK GB**

Si tratta di due distinte operazioni realizzate da CIPRIANI e fatturate dalla società inglese a costui riconducibile WCS, indicate anche nell'esposto TELECOM 8/6/2006.

Le fatture emesse erano plurime anche per somme considerevoli (22.300; € 85.330; 21.220 PER MOBILE NETWORK GB; 10.775; 5350 per MOBILE NETWORK CH).

Si vedrà in seguito come il reperimento di alcune mail segnalerà che il nulla osta al pagamento era stato dato da VALENTE.

La causale indicata dalla stessa TELECOM è, per la prima operazione, "acquisto telefoni CH/bonifica elettronica; per la seconda, acquisto telefoni GB/contro intelligence su competitor/bonifiche elettroniche.

Al riguardo TAVAROLI ha specificato di avere personalmente incaricato Cipriani di acquistare telefoni mobili in Svizzera. Li aveva quindi consegnati a Buora, Tronchetti, Parazzini, Casali, ed altri per costituire una mini rete nel periodo del take over.

CIPRIANI nel corso dell'interrogatorio in data 4/5/2006 ha indicato:



"Trattasi di utenze telefoniche inglesi e svizzere che TAVAROLI mi ha richiesto di procurare nel periodo di acquisizione della TELECOM da parte del Gruppo PIRELLI, in quanto, a suo dire, quella fase era delicata e non si sentivano sicuri nelle loro comunicazioni. Io mi rivolsi a GEMANA la quale mi procurò nel tempo quelle utenze. Io ho pagato sia i costi di acquisto, di strutture societarie e di utilizzo. Questi costi li ho sostenuti sino al 2003 circa.

Non so perché TAVAROLI non se le sia procurate direttamente; posso solo dedurre che ciò faceva perché soluzione più veloce e più pratica in quanto occorreva aprire un conto corrente ed individuare società che si intestassero l'utenza. Io le schede le ho consegnate a TAVAROLI. Per quanto riguarda le schede svizzere che sono state poi credo sostituite da quelle inglesi esse sono state acquistate da Luca TENZI all'epoca dipendente della security di PIRELLI ed oggi trasferito all'estero in sud America. Luca TENZI lo rimborsavo io con presentazione di suoi conteggi per le spese sostenute (bollette)"

Nel corso dell'interrogatorio in data 18/10/2007 CIPRIANI ha specificato in riferimento alla pratica Z0040001 denominata "OPERAZIONE MOBILE NETWORK", che *"trattasi di pratica commissionatami dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di TAVAROLI, finalizzata alla gestione contabile di una serie di utenze mobili richiestemi da TAVAROLI perché nella fase iniziale della gestione TELECOM non ritenevano sicure le utenze mobili di servizio, con particolare riferimento a quelle destinate al top management. Faccio presente che io ho provveduto a fornire le schede relative ad utenze inglesi, consegnate poi a TAVAROLI e di cui non ho più avuto notizia. Ricordo in particolare che Tiziano CASALI, con riferimento ad una specifica utenza e di cui non ricordo la numerazione, in più occasioni mi chiese di farla riattivare contabilmente. Io potei verificare che le momentanee disattivazioni contabili derivavano da intenso traffico effettuato che, a volte, superava addirittura il fido concesso sulla carta. Per quanto riguarda le utenze mobili svizzere, queste erano state attivate da Luca TENZI ai tempi funzionario della security Pirelli, il quale aveva provveduto inizialmente al pagamento delle spese di utilizzo con addebito su propri conti, successivamente per motivi di proprie disponibilità finanziarie, TAVAROLI dispose che tali spese fossero da me assorbite, rimborsando Luca TENZI. Ricordo che in relazione a questa gestione contabile, sollevai delle contestazioni al TENZI e di cui vi è traccia in un carteggio che mi risulta essere stato sequestrato il 3 maggio 2005 presso il mio ufficio".*



Anche in questo caso nel procedimento che è proseguito in fase di udienza preliminare si è integrata la prova mediante l'esame di Tiziano CASALI, che ha indicato di ricordare che ad un tratto il CIRPIANI, a seguito di indicazioni in tal senso della security aveva fornito il top management di schede telefoniche inglesi: ne erano state distribuite "una decina", non ricordava singolarmente a chi, ma sicuramente al Dott. PESIC, in quanto costui gli aveva chiesto raggiugli su come funzionasse.

Varie operazioni EXECUTIVE

In atti sono presenti diverse tipologie di operazioni denominate "EXECUTIVE": talune, accompagnate da dizioni che fanno riferimento a luoghi geografici, sono elencate anche negli allegati alla memoria TELECOM 8 giugno 2006, per essere state fatturate dalla società di diritto inglese del CIPRIANI WCS.

In altro allegato alla medesima memoria viene dato conto del fatto che numerose operazioni EXECUTIVE (praticamente tutte quelle indicate da TELECOM) sono state onorate dal punto di vista economico, a seguito della emissione di fattura da parte della WCS di CIPRIANI, da VALENTE Giancarlo.

Dalle dichiarazioni acquisite in atti è emersa la prova che con la denominazione "EXECUTIVE" venivano riassunte e fatturate le spese per il pagamento del personale e di tutto ciò che occorreva per la sicurezza personale del Presidente e della sua famiglia.

Su alcune delle fatture che si riferiscono alle operazioni EXECUTIVE, vi è apposta la sigla "T.C.": al riguardo il CIPRIANI ha specificato che le sigle "T.C." che compaiono sulle relative fatture erano da intendersi riferite alla persona di Tiziano CASALI incaricato di seguire per ragioni di sicurezza il Presidente TRONCHETTI PROVERA.

Il CIPRIANI ha precisato anche che allorquando la tutela riguardava attività compiuta in Italia, la fattura soleva emetterla utilizzando la sua società italiana, la POLIS d'Istinto; quando la tutela riguardava assistenza in Paesi esteri, la fattura veniva emessa dalle sue società di diritto inglese.

Anche BERNARDINI, raggiunto anch'egli da contestazione di appropriazione indebita al capo 22, unitamente agli imputati del presente procedimento, TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, SPINELLI Gianpaolo,



GHIONI Fabio, ha indicato, nel corso dell'interrogatorio in data 12/12/2006, di avere realizzato delle operazioni di protezione del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA all'estero, su indicazioni e incarico di CASALI Tiziano, e di avere fatturato con società estere (si riporta integralmente il punto della deposizione in forma riassuntiva: *"Tavaroli aveva appena subito la prima perquisizione. Casali mi disse che Guatteri era in credito con il gruppo ma non voleva più essere pagato con le modalità precedenti. Voglio ulteriormente precisare che in precedenza le attività di scorta di Tronchetti non venivano fatturate direttamente al gruppo, ma venivano fatturate da Guatteri, tramite la società olandese, a Cipriani. Mi chiese quindi Casali di pagare io direttamente Guatteri. Global America fatturò al Gruppo e io pagai in contante Guatteri. La causale dovrebbe essere servizio executive Parigi"*).

Nel corso delle s.i. in data 30 giugno 2005, VALENTE Giancarlo, ha indicato esservi presso TELECOM *"un'attività specifica" che "è quella della ""executive"" cioè scorta del vertice aziendale seguita dallo stesso CIPRIANI"*.

Si è detto sopra che diverse sono le OPERAZIONI EXECUTIVE rinvenibili in atti, in relazione alle quali CIPRIANI, BERNARDINI o SPINELLI hanno ricevuto, previa emissione di fatture attraverso le società a loro riconducibili, quei compensi poi confluiti nelle complessive contestazioni di appropriazione indebita, elevate a titolo di concorso, con i dirigenti delle sezioni security delle due società PIRELLI e TELECOM, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, che gli incarichi avevano conferito ai predetti.

Tra le diverse operazioni di EXECUTIVE, ne vanno menzionate alcune perché risultano caratterizzate da talune peculiarità rispetto al complesso delle altre, esauritesi, alla luce del materiale probatorio in atti di natura dichiarativa, nelle operazioni di assistenza, scorta, protezione, bonifica ambientale del Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, coincidente all'epoca dei fatti in Marco TRONCHETTI PROVERA.

Si tratta delle:

OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902, foglio numero 13806, il cui report, rinvenuto presso il CIPRIANI, porta la specificazione che segue: *"Dopo accordi telefonici con Ilaria Tronchetti-Provera, un nostro operativo "istituzionale" ha effettuato ieri, giovedì 17 ottobre 2002, un*

sopralluogo investigativo all'interno del domicilio sito 14 place des Etats-Unis Parigi."

Sul punto ha fornito specificazioni l'imputato GUATTERI Fulvio, funzionario dei servizi di intelligence francesi, nel corso dell'interrogatorio in data 11 luglio 2007:

"Operazione Executive": pag. 274 dell'o.c.c. del 20.03.2007. L'informazione riportata è la mia. Ilaria TRONCHETTI PROVERA è la figlia del Presidente. Era stato commesso un furto dalle modalità anomale presso l'abitazione sita in Parigi del Presidente e tramite un mio amico, ex poliziotto, inviai un ispettore di polizia a fare un sopralluogo nell'appartamento. Feci questo per mera cortesia.

Al riguardo il CIPRIANI ha specificato che quanto afferiva alla OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902, foglio numero 13806, era da intendersi quale informazione fornitagli da GUATTERI.

Inoltre indicava che la pratica aveva prevalentemente fini amministrativi per la gestione delle spese attinenti la sicurezza personale del dr. TRONCHETTI PROVERA e della di lui moglie, in ragione di attività espletata in Italia ed all'estero. Inoltre, faceva presente il CIPRIANI, la pratica comprendeva anche informazioni/ricerche investigative, tra le quali un accertamento su un tentato furto presso l'appartamento francese dove la Signora Afef aveva il suo domicilio, di proprietà del dr. TRONCHETTI PROVERA. La medesima pratica era riferibile anche ad una serie di resoconti per attività di sicurezza, tutela e facility espletata da SPAGNUOLO su suo personale incarico in favore del dr. TRONCHETTI PROVERA e della moglie nonché per necessità aziendali.

In ordine alla pratica Z0046202 denominata "OPERAZIONE EXECUTIVE / PARIGI-2", CIPRIANI riferiva che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza PIRELLI, nella persona di Tiziano CASALI, finalizzata alla protezione del dr. TRONCHETTI PROVERA per trasferta di alcuni giorni a Parigi.

La esecuzione del genere di operazioni descritto è stato ammesso anche da Tiziano CASALI nel corso della sua deposizione in udienza, con la indicazione che il ricorso era frequentemente realizzato alla persona di CIPRIANI, che soleva garantire tale tipo di servizi per il Presidente, alla famiglia di questi, al Top Management, nonché per ai familiari di costoro.



"OPERAZIONE TUSCANY"

pratica Z0050801

"OPERAZIONE TUSCANY INTERNA"

pratica Z0050802

Si tratta, quanto alla prima, di una operazione che è stata indicata anche negli allegati alla memoria TELECOM 8 giugno 2006, come fatturata dalla società inglese del CIPRIANI, WCS. Negli atti esistenti presso TELECOM la causale risulta indicata quale "indagine su azienda riferibile a dipendente che vendeva a TELECOM prodotti di sicurezza di rete".

Al riguardo il CIPRIANI ha riferito che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza PIRELLI, nella persona di TAVAROLI, finalizzata ad una approfondita due diligence su società fornitrice del gruppo TELECOM PIRELLI.

Indicava che la pratica era collegata ad altra, denominata "TUSCANY INTERNA". Quest'ultima indicava essergli stata commissionata "dal Prof. Avv. MUCCIARELLI Francesco di Milano nell'interesse del gruppo T.I.M.". Indicava anche che finalità della attività di accertamento compendiata nella pratica era quello di accertare l'infedeltà di un dirigente TIM sospettato di favorire una azienda fiorentina in fase di commesse. Gli accertamenti confermarono detta infedeltà e si estesero ad una verifica approfondita di tutte le società e persone collegate facenti capo al gruppo fiorentino. CIPRIANI indicava la ultima delle dette pratiche, cioè la "TUSCANY INTERNA" come non fatturata.

Anche la operazione "TUSCANY INTERNA" è stata oggetto di rifatturazione da PIRELLI, successivamente a TELECOM ed è ricompresa nella nota di credito n. 2002/01 prodotta all'udienza del 7 maggio u.s. dalla difesa CIPRIANI.

OPERAZIONE "KROLL"

L'operazione c.d. Kroll ovvero Brasil Telecom è quella che ha interessato parte rilevantisima del procedimento, avendo alla detta operazione effettuato riferimenti la gran parte degli imputati e numerosi testimoni.



In via di prima descrizione può dirsi che si tratta di operazione che ha interessato notevoli risorse umane e finanziarie, tanto da determinare, per ammissione dello stesso Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA, un sensibile, ma in considerazione della rilevanza della problematica quale sarà descritta, giustificato, notevole sfioramento del budget annuale della security di TELECOM nell'anno 2004, passato come si vedrà, proprio in considerazione dello svolgimento della detta attività, dalla misura preventivata, pari a 50/60 milioni di Euro, a ben 120 milioni di euro.

E' circostanza pacifica in atti, ammessa dallo stesso teste TRONCHETTI PROVERA, con l'indicare che nella vicenda relativa alla partecipazione di TELECOM ITALIA in TELECOM BRASILE si era venuta a creare negli anni una situazione di forte contrasto tra il gruppo italiano e l'apparente azionariato del gruppo brasiliano, situazione di contrasto che coinvolgeva interessi economici essenziali e di rilevante consistenza per l'azienda italiana.

In via estremamente succinta può descriversi la ragione del contrasto tra le due compagini societarie, quale emersa in maniera pacifica in atti, nei termini che seguono: TELECOM Italia deteneva il 30% del capitale BRASIL TELECOM e tale partecipazione non permetteva alla azienda italiana, secondo le disposizioni di ANATEL, organo brasiliano corrispondente alla nostra Autorità per le comunicazioni, di gestire anche attività di telefonia mobile. Personaggio interessato alla vicenda, e, poi, ad una eventuale mediazione tra i contendenti, tale NAJ NAHAS, era riuscito a concordare una riduzione della partecipazione di TELECOM Italia in BRASIL TELECOM sotto la soglia del 20%, in maniera tale da consentire a questa di poter gestire anche la rete di telefonia mobile secondo la normativa brasiliana, cedendo a tale Daniel DANTAS, a prezzo simbolico, la quota eccedente di partecipazione in BRASIL TELECOM. Tale cessione prevedeva una possibilità per TELECOM Italia di opzionare di lì a tre o quattro anni la restituzione delle quote cedute a DANTAS. DANTAS, però, nonostante tale accordo, aveva però successivamente negato la esistenza di tale opzione a TELECOM, allorquando la detta società aveva inteso azionarla.

La vicenda, per come descritta nella parte in cui non vi è contrasto tra le parti in atti, vede, quindi, una lunga diatriba per l'opzione delle azioni, fino a quando, alla stregua di quanto ancora pacificamente descritto dalla diverse voci processuali, nel corso di una visita a Lisbona dell'Amministratore Delegato di PIRELLI e di TELECOM ITALIA, BUORA e del responsabile degli affari internazionali e delle fusioni ed acquisizioni di TELECOM ITALIA, ZAMBELETTI Gianpaolo, nel corso di un incontro con i gestori dei fondi Previ, che avevano maturato il convincimento di essere stati pedinati o intercettati, a seguito di più approfondite indagini interne alla azienda, era emerso che una



importantissima agenzia di investigazioni, la americana Kroll, stava eseguendo degli accertamenti per conto dell'azionariato che componeva Brasil Telecom e che si contrapponeva a TELECOM ITALIA, accertamenti avviati proprio in coincidenza della determinazione da parte di TELECOM ITALIA di azionare il suo diritto di opzione sulle azioni di BRASIL TELECOM.

Nel prosieguo dello svolgimento della vicenda, all'interno di TELECOM ITALIA, presso tutti i dirigenti ed il management nel suo complesso, si era maturata la convinzione che la KROLL stava ricorrendo a tutti i mezzi pur di screditare TELECOM ITALIA, e, per questa, il suo Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA, al fine di indebolirla nella controversia riferita alla opzione sulle azioni oggetto di contestazione.

Ne era conseguita una complessa azione fatta di offensive e di controffensive tra le due aziende, TELECOM ITALIA, da un lato, e TELECOM BRASILE/KROLL, dall'altro lato, conclusasi, per quanto riguarda i fatti oggetto del procedimento, con la intrusione informatica, ammessa dagli imputati GHIONI, POMPILI, LUCIA, TAVAROLI, BERNARDINI, presso l'Hotel Sofitel di Rio de Janeiro, e la acquisizione di dati sensibili della società KROLL, carpiti dai componenti del c.d. TIGER TIM, di TELECOM ITALIA (GHIONI, LUCIA, POMPILI, MELLONI) dai supporti informatici nella disponibilità di un agente KROLL, tale Omar Oergensoy.

I dati carpiti nel corso di quella intrusione informatica, opportunamente depurati da quelle parti che avrebbero potuto portare ad individuarne la natura proprio in una operazione di intrusione illegale, sono stati poi rassegnati alla **Autorità Giudiziaria dalla stessa TELECOM**, che i dati medesimi aveva riportato anche su un supporto informatico, appositamente creato al fine di scongiurare la individuazione della genesi della sua formazione: i medesimi dati carpiti dal computer dell'agente KROLL avrebbero dovuto supportare, infatti, presso le Autorità italiane la indicazione di TELECOM ITALIA di essere stata vittima della esecuzione di operazioni in suo da parte di KROLL. Presupposto della operazione da riportare alle Autorità Italiane era chiaramente quello di non rivelare di avere TELECOM ITALIA medesima carpito arbitrariamente ed illecitamente i dati dal computer dell'agente KROLL Omar Oergensoy.

L'intera operazione ha avuto costi elevatissimi, pagati da TELECOM a seguito di fatture emesse da società riconducibili a BERNARDINI ed a SPINELLI (GLOBAL SECURITY SERVICES INC ed alle collegate GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.).

L'operazione è assai più complessa di quanto sopra descritto, ed ha determinato, da un lato, un notevole dispiego di energie e di attività; dall'altro

lato e correlativamente, a carico degli imputati la contestazione di più imputazioni, quali quelle di cui agli artt. 615 ter c.p. (capo 26), 617 quater c.p. (capo 27), per le quali gli imputati GHIONI Fabio, J LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, POMPILI Andrea, RANGONI PREATONI Roberto, TAVAROLI Giuliano, BERNARDINI Marco, sono pressocchè confessi.

La descrizione che precede, assai più sintetica rispetto alla complessiva operazione, è utile ai fini della valutazione della contestazione di appropriazione indebita, per quanto si avrà modo di chiarire nel prosieguo.

Questa la ricostruzione rassegnata sostanzialmente dagli imputati; laddove il diretto interessato Presidente del gruppo, Marco TRONCHETTI PROVERA, ha a grandi linee confermato la detta ricostruzione, sia per quanto riguarda il contenzioso, che per le azioni intraprese da KROLL in danno di TELECOM ITALIA, con l'unica eccezione della conoscenza della natura illecita delle informazioni carpite in Brasile direttamente da GHIONI e dagli altri imputati sopra indicati sul computer di Omar Oergensoy.

Mentre l'amministratore delegato di TELECOM, BUORA Carlo, ha riferito che della intera questione che riguardava la vicenda brasiliana se ne era occupato direttamente il Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA, con l'ausilio dei suoi legali.

Quest'ultimo peraltro ha indicato nell'esame testimoniale reso al P.M. in data 27 giugno 2008 che proprio il felice esito della controversia brasiliana aveva, da un lato, legittimato lo smisurato aumento del budget della security TELECOM, passato nell'anno 2004, proprio in considerazione di tale vicenda da 50/60 milioni di euro a 120 milioni di euro; dall'altro lato, contribuito ad accreditare il TAVAROLI come persona assolutamente capace e competente.

In ogni caso, nel corso dell'interrogatorio in udienza preliminare (nella veste già sopra segnalata conseguente alla doverosa applicazione del disposto di cui all'art. 44 D. Lvo n. 231/2001) Marco TRONCHETTI PROVERA ha negato di essere mai venuto a conoscenza delle operazioni di intrusione informatica e della artefatta predisposizione del supporto informatico da consegnare alla Autorità Giudiziaria, sostanzialmente limitando la sua conoscenza degli avvenimenti alla collaborazione un ex agente KROLL che aveva fornito al TAVAROLI preziose informazioni.

In particolare, quelle che seguono sono le indicazioni fornite nel corso della udienza da TRONCHETTI PROVERA: *"arrivò un dischetto che TAVAROLI attribuì ad un ex dipendente di alto livello della KROLL che intendeva fare trasparenza essendo questa persona uscita dalla società con disgusto. Questo*

dischetto fu mandato alla Magistratura. Anche per KROLL non aveva dato alcun mandato a TAVAROLI. Il contributo di questi si esaurì nell'individuare che TELECOM ed i suoi vertici erano sotto attacco della KROLL".

Nessuna spiegazione ha fornito del motivo per cui per una attività così esigua quale quella da lui rappresentata, il budget della security per l'anno 2004, in coincidenza con l'affare KROLL, sia passato da 60 milioni di euro a 120 milioni di euro, sebbene abbia dichiarato anche che tale "sforamento" non aveva determinato allarme in considerazione del fatto che nel 2004 aveva raggiunto l'apice la controversia BRASIL-TELECOM-KROLL/TELECOM ITALIA.

In ogni caso alle dette dichiarazioni è giunta una indiretta smentita da parte di Francesco CHIAPPETTA, General Counsel del Gruppo TELECOM, che nel corso delle s.i. rese in data 5 ottobre 2006 ha dichiarato: *"E' chiaro che come vertice di una funzione aziendale Tavaroli riportava organizzativamente all'amministratore delegato. E' poi vero che nel periodo in cui Tavaroli si è occupato di contrastare l'azione illegale di Kroll, soprattutto in Brasile, raccontava gli sviluppi di questa vicenda direttamente al Presidente Tronchetti Provera, perché il Presidente aveva personalmente seguito lo sviluppo dell'attività del Gruppo in Brasile e in particolare aveva negoziato l'accordo con Dantas che aveva permesso di sbloccare l'attività mobile".*

Ancora CHIAPPETTA in data 27 settembre 2007:

"Gli interessi di TELECOM in Brasile sono stati curati direttamente dall'allora presidente TRONCHETTI PROVERA. I contratti sono stati firmati per TELECOM da Carlo BUORA, tuttavia ritengo che la scelta di Naji NAHAS¹⁵, come tutta la strategia imprenditoriale del Brasile, sia direttamente riferibile a Marco TRONCHETTI PROVERA.

ADR: L'attività di Naji NAHAS è stata sempre concentrata nella negoziazione degli interessi di TELECOM con Daniel DANTAS. Reputo difficile pertanto che Naji NAHAS abbia prodotto dei report. In ogni caso l'Avv. VERDICCHIO, che ha curato in qualità di responsabile del legale internazionale, i rapporti con Naji NAHAS è sicuramente meglio in grado di illustrare il lavoro fatto".

¹⁵ NAJI NAHAS è personaggio che verrà indicato più avanti, quale destinatario della OPERAZIONE RIO e della OPERAZIONE RIO 2, anche questa fatturata da CIPRIANI, con esborso di una somma per TELECOM pari a 26 milioni di euro.



Peraltro è da segnalarsi che, nella ricostruzione della vicenda fornita da GHIONI della operazione KROLL, nei suoi reali passaggi "erano a conoscenza un po' tutti in azienda"; anzi GHIONI ha teso a ribadire nel corso dell'incidente probatorio che l'operazione di intrusione informatica in danno di KROLL e l'esito complessivo assai favorevole a TELECOM ITALIA nella vicenda che la opponeva a KROLL erano stati talmente clamorosi e ben riusciti che ad un tratto tutti se ne volevano accreditare il merito.

Quanto alla consapevolezza nei vertici aziendali del genere di operazioni realizzate, GHIONI ha indicato nel corso dell'interrogatorio in data 15/11/2007 che *"VERDICCHIO, BUORA, ZAMBELETTI, CHIAPPETTA, erano tutti a conoscenza dell'attacco in corso alla KROLL e delle modalità con cui veniva posto in essere. JA e TAVAROLI, nel corso delle riunioni del management fornivano aggiornamenti sul materiale sottratto alla KROLL e J venne mandato in Brasile per meglio coordinare l'attacco. DAL PINO utilizzava il materiale KROLL per darlo ai giornalisti brasiliani, quali CARTA CAPITAL e CONSULTORIO JURIDICIO, FOLHA di San Paolo.*

Voglio aggiungere che BONERA ha fornito 2 (due) schede brasiliane utilizzate anche per l'attacco a KROLL. Si tratta di schede pagate da TIM BRASILE nella piena consapevolezza dell'utilizzo che ne veniva fatto".

A domanda del P.M nel corso di quell'interrogatorio in fase di indagini: *"Il dr. TRONCHETTI PROVERA era a conoscenza dell'attacco alla KROLL?"*

GHIONI rispondeva: "Mi risulta che il dr. TRONCHETTI fosse a conoscenza sia dell'attacco e sia delle modalità".

Con riferimento alla complessa vicenda KROLL è da segnalare un'altra peculiarità tutta propria di questo procedimento:

Già in fase di indagini, nel corso dell'interrogatorio in data 19/2/2007, GHIONI Fabio, autore delle operazioni di intrusione informatica ai danni di KROLL presso l'Hotel Sofitel di Rio de Janeiro, aveva specificato che del reale andamento della operazione era a conoscenza anche "tutto il top management di Telecom" e, in particolare "Bracco, Cappuccio, Verdicchio, Chiappetta, Furci, Buora, Focaroli, Mucciarelli", oltre che chiaramente, Tavaroli, J ed anche il defunto Adamo BOVE.

Nel corso di altro interrogatorio in fase di indagini, in data 26/2/2007 GHIONI, aveva specificato: *" Voglio altresì precisare che allorquando venni*



convocato dall'Avvocato MUCCIARELLI e questi alla presenza della sua collega LANFRANCONI mi domandò chi, oltre a me, fosse a conoscenza di quanto avvenuto in Brasile, intenzione dell'Avvocato MUCCIARELLI era verificare che laddove fosse stata presentata denuncia da parte di TELECOM ITALIA nei confronti della KROLL, io fornissi una versione dei fatti concordata tra tutti quelli cui la vicenda brasiliana, nei suoi esatti contorni, era nota, a partire dalla versione da fornire agli inquirenti italiani sul recapito da parte di ignoti del CD contenente parte del materiale sottratto a Omar Oerghinsoy, sulla base della selezione operata da JA

Ancora sull'argomento, nel corso dell'interrogatorio in data 15/11/2007, GHIONI indicava: *"Anche a MUCCIARELLI le modalità dell'intrusione erano state spiegate nel dettaglio, allo scopo di predisporre una denuncia penale nei confronti della KROLL".*

Sull'argomento si registra anche il contributo conoscitivo apportato da Jc , reso in fase di indagini in data 28/2/2007, espresso nei termini che di seguito si riportano:

"Io ero in possesso del materiale informatico procurato da GHIONI ma secondo quanto mi disse TAVAROLI non potevo riversarlo su un CD e consegnarlo alla Polizia Federale sia perché TAVAROLI intendeva fare una cernita del materiale estraendo le vicende più compromettenti per TELECOM sia perché GHIONI intendeva trattare informaticamente i dati per cancellare possibili tracce di hackeraggio. Io nel frattempo mi misi ad analizzare il contenuto della chiavetta riscontrando un file strano relativo ad una mail tra Chermes CARR ed Omar Oerghinsoy in cui si dava conto dell'esistenza di conti svizzeri relativi a FURCI direttore delle relazioni istituzionali, e VERDICCHIO capo ufficio legale internazionale; la titolarità dei conti svizzeri era messa in relazione alla vicenda CRT. Io ne parlai con DAL PINO e PATUANO e successivamente venni chiamato da TAVAROLI con l'ordine di rientrare immediatamente in Italia. Arrivai in Italia il 30 o il 31 luglio del 2004 dopo aver avuto modo di parlarne con FURCI il quale si limitò ad affermare che si trattava di un falso. In Italia partecipai ad una riunione con CHIAPPETTA e l'Avvocato MUCCIARELLI nel corso della quale io ebbi modo di esprimere una valutazione orale sul contenuto della mail, valutazione che poi confermai per iscritto con una nota consegnata a TAVAROLI e successivamente, l'estate scorsa, anche a VERDICCHIO e FURCI. Produco la mia valutazione (allegato 14). Nel corso di quella riunione TAVAROLI, su richiesta dell'Avvocato CHIAPPETTA che cercava di sapere se fossero state pagate persone per ottenere quel materiale, disse che



era stato GHIONI ad ottenerlo raccontando quanto GHIONI a sua volta mi aveva riferito nella sua stanza presso il SOFITEL, così come da me raccontato in precedenza".

L'argomento è stato ripreso in sede di incidente probatorio nel corso dell'esame di GHIONI Fabio.

Costui, all'udienza del 26 marzo 2010 ha dichiarato:

"l'Avvocato MUCCIARELLI gli aveva richiesto" così come "ad altri" che "bisognava redigere una lista di persone che aveva preso parte alla vicenda KROLL perché in caso di testimonianza alla Autorità Giudiziaria ci fosse stata una versione univoca che chiaramente non incolpava l'azienda".

"L'avv. MUCCIARELLI ci chiamò uno ad uno lì in ufficio da lui per chiedere -almeno per quello che ha chiesto a me- esattamente chi conosceva i dettagli di come era avvenuta l'operazione BRASIL-TELECOM-KROLL e quale era la versione che avevo intenzione di dare nel caso ci fossero state fatte domande da parte della Autorità Giudiziaria.

Gli chiesi come mai, e lui mi disse che c'era un'altra denuncia da parte di TELECOM ITALIA.

In base a questa dovevano assicurarsi che ci fosse una versione univoca (chiarirà poche righe dopo nella verbalizzazione nel senso di priva di contraddizioni) date le persone coinvolte verso la Autorità giudiziaria in caso di richiesta di testimonianza o altro, che non coinvolgesse diciamo, che omettesse il fatto che c'erano stati degli illeciti"

"Dovevamo dare una versione favorevole a TELECOM ITALIA di quello che era avvenuto praticamente ed ovviamente non vera"

Il riferito aspetto della vicenda, già emerso in fase di indagini, rimesso alle indicazioni di un imputato, il GHIONI, sulla cui attendibilità evidentemente il P.M. non nutriva dubbi, al punto da richiedere che si procedesse alla sua assunzione nelle forme dell'incidente probatorio, **non risulta esplorato in atti.**

Come dato di fatto si può solo segnalare che l'esposto al quale ha fatto riferimento il GHIONI, che, secondo la ricostruzione del predetto sarebbe frutto di una versione "concordata" da somministrare alla A.G. su uno degli avvenimenti centrali di tutta l'inchiesta, è quello relativo alla indicazione alla A.G. della vicenda BRASIL-TELECOM/KROLL al quale hanno fatto riferimento anche altre parti processuali ed i loro difensori in sede di conclusioni.

Come ulteriore dato di fatto può anche registrarsi che in atti, oltre all'esposto cui ha fatto riferimento il GHIONI, in vista della versione

"concordata" e "non vera" dei fatti da fornire alla A.G., gli esposti di quel periodo nell'interesse di TELECOM si sono succeduti numerosi, firmati dai vari legali dell'azienda, taluni dei quali, oltre all'avv. MUCCIARELLI, secondo quanto indicato dal GHIONI, avevano partecipato a riunioni in cui si discuteva proprio dei fatti illeciti che poi hanno costituito l'oggetto del procedimento, unitamente agli autori degli illeciti che in quelle riunioni proprio delle illegali operazioni davano contezza (ancora una volta indicazioni GHIONI in data 19/2/2007: "del reale andamento della operazione" (si tratta sempre della intrusione informatica in danno di KROLL presso l'Hotel Sofitel di Rio de Janeiro) "era a conoscenza anche tutto il top management di Telecom" e, in particolare "Bracco, Cappuccio, Verdicchio, Chiappetta, Furci, Buora, Focaroli, Mucciarelli", oltre che chiaramente, TAVAROLI, J ed anche il defunto Adamo BOVE.


Operazioni connesse all'affaire "Brasil Telecom"
tra le quali
"Radiomaria 3"

"Giaccone" su Davide GIACALONE
e
"Carioca" sui fratelli D'eccelesia FARACE

Si tratta di operazioni fatturate da BERNARDINI con le società a lui riconducibili (GLOBAL SECURITY SERVICES INC ed alle collegate GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.), alle quali avrebbero concorso, tra gli altri, ed in riguardo ai risultati economici trasfusi nella imputazione di appropriazione indebita di cui al capo 22), TAVAROLI, GHIONI.

Sotto le denominazioni sopra riportate vanno tutta una serie di attività, di intrusioni informatiche, di accertamenti e verifiche varie, poste in essere in danno di personaggi o società (tra queste la VICTORI OVERSEAS) che in qualche modo si erano occupati a vario titolo, ovvero avevano comunque preso parte al contrasto che opponeva TELECOM ITALIA a TELECOM BRASILE ed a Daniel Dantas in particolare.

Va precisato che con la denominazione "RADIOMARIA" vi sono in atti indicazioni di altro genere di attività di intrusione realizzata di cui si dirà.



Taluni tra gli imputati hanno collegato la denominazione "RADIOMARIA", infatti, ad intrusioni che avevano a che fare con il settimanale "Svanity Faire" per via di notizie non gradite alla azienda sulla moglie del Presidente, Afef JNFEN.

E' stato il TAVAROLI a collegare la operazione "RADIOMARIA 3" a parte della vicenda brasiliana.

In ogni caso in atti vi è una cartella denominata "RADIOMARIA" che ha formato oggetto di contestazione da parte del P.M. a più imputati e che aveva ad oggetto intrusioni informatiche sulle caselle di posta elettronica che di seguito si riportano:

Giorgrim@tin.it, in uso allo studio legale Giorgianni di Roma.

acif@iol.it in uso ad ACIF SRL.

decclesiafarace@tiscali.it in uso a Giannalberto D'Ecclesia Farace.

faustocarioti@iol.it in uso a Fausto Carioti.

giac@rmet.it in uso a Davide Giacalone.

In ogni caso, qualunque sia il nome della operazione, tutta una serie di personaggi che a vario titolo avevano mediato o avevano preso parte alla vicenda brasiliana, hanno finito con l'essere oggetto di intrusione informatica, realizzata da GHIONI, e fatturata da BERNARDINI.

Così si esprimeva, infatti, GHIONI nel corso dell'interrogatorio in data 26 FEBBRAIO 2007:

"l'azienda nella persona di TAVAROLI e JA ordinò analoga attività di intrusione nei confronti di tutti i soggetti legati alla KROLL. L'incarico fu dato a me ed io lo discussi con POMPILI, MELLONI e LUCIA. Io mi rapportavo solitamente con queste tre persone del TIGER TEAM per questo tipo di attività".

TAVAROLI da canto suo ha dichiarato: *"con particolare riferimento alla cartella denominata Radiomaria 3" . Io non ho mai letto corrispondenza di posta elettronica riguardante lo studio legale GIORGIANNI la ACIF s.r.l., Fausto CARIOTI, GIACALONE e i fratelli DECCLERSIA. Radiomaria è la denominazione di una delle pratiche di BERNARDINI che tra, l'altro segnalò su incarico di GHIONI, aveva svolto attività d'indagine come detto particolarmente incisiva sui FARACE DECCLERSIA, NOLA, GALLINA. Ritengo pertanto che quella cartella riguardi un'attività di intrusione informatica curata da GHIONI e attinente all'attività d'indagine di BERNARDINI. Su quell'intrusione informatica a parte la sensazione che avevo, che il contenuto*

dei report di BERNARDINI riguardasse anche esiti di hacheraggi, non so nulla. Ho già riferito in un precedente interrogatorio sui FARACE DECCLESIA e su GIACALONE e cerco di sintetizzare quanto è successo. I fratelli DECCLESIA giunsero a Milano per incontrare il dottor BUORA. Seguendo il mio consiglio e dopo avermi chiesto informazioni sui due fratelli, BUORA li vide, ma non accettò alcun negoziato. I DECCLESIA si presentarono come consulenti di DANTAS. Dopo questo fallito approccio si mosse GIACALONE e contrariamente a quanto ho letto nel verbale delle dichiarazioni da lui rese, rammento che fu lui e non io a sollecitare un incontro attraverso Antonio DE MARTINI che mi venne presentato da Margherita FANCELLO. DE MARTINI ci fece incontrare, ma se non sbaglio non fu presente, quando io e GIACALONE parlammo. GIACALONE disse di essere venuto per conto dei DECCLESIA e sollecitò di interessare il canale dei fratelli DECCLESIA per risolvere la guerra con DANTAS, ribadendo più volte che i due fratelli erano in grado di raggiungere una composizione del conflitto. Chiaramente l'attività di GIACALONE e dei DECCLESIA doveva essere ricompensata. Promisi a GIACALONE che avrei inoltrato tale proposta, ma giunse in azienda una telefonata di DANTAS dal Brasile il quale chiese a ZAMBELETTI, evidentemente informato del mio incontro con GIACALONE chi io fossi e perché mi stessi intromettendo in questo tentativo di trattativa. ZAMBELETTI dopo tale telefonata mi disse di non interessarmi più di questa vicenda. A questa decisione seguì una mia telefonata a GIACALONE con la quale rimproveravo al mio interlocutore una scarsa serietà nella conduzione di trattative così importanti. A sua volta GIACALONE poi mi inviò una e-mail di scuse".

BERNARDINI, escusso in data 12.12.2006 ha indicato di avere svolto un incarico su Farace D'Ecclesia (in altri interrogatori indicato come "carioca", per via della provenienza, evidentemente dalla città brasiliana di Rio de Janeiro) ed ha segnalato che anche detto incarico era connesso all'incarico su Brasile Telecom.

Nel precedente interrogatorio in data 27/11/2006 aveva segnalato di essersi occupato di svolgere incarichi investigativi soltanto nei confronti di un gruppo di persone che indicava:

Carla CICO, DANTAS, Fratelli DECCLESIA, Vittorio NOLA, AL WALID, BISIGNANI, DE BENEDETTI, Diego DELLA VALLE, GNUTTI, MUCCHETTI, Marco SQUATTRITI e TREMONTI. Segnalava che da parte di TELECOM era stata incaricato di eseguire anche pedinamenti nei confronti

di Carla CICO, DANTAS, Fratelli DECCLESIA, BISIGNANI, GNUTTI, MUCCHETTI.

"OPERAZIONE RIO",
e
"OPERAZIONE RIO 2"

Entrambe su NAJI NAHAS

Si è visto sopra come uno tra i personaggi chiave della vicenda che opponeva TELECOM ITALIA a TELECOM BRASILE, e più specificamente a Daniel DANTAS che rifiutava l'esercizio del diritto di opzione sulle azioni di TELECOM BRASILE da parte di TELECOM ITALIA, è stato Naj NAHAS.

Anche costui è stato puntualmente fatto oggetto di attività di verifica da parte della security di TELECOM ITALIA, con operazione poi realizzata dal CIPRIANI e da costui fatturata, con le società estere, a TELECOM ITALIA, e da detta società onorata direttamente da VALENTE.

Sulla detta operazione si sono diffusi con dichiarazioni sia il TAVAROLI, che il GHIONI, che il CIPRIANI.

Bisogna avvertire, prima di descrivere la consistenza della operazione, che sul c.d. "conto del Presidente" gestito da VALENTE risultano in atti - tra gli altri- gravare importi per 26 milioni di euro nel periodo 2002/2006 corrisposti a Naj Nahas (in particolare è stato lo stesso TRONCHETTI PROVERA ad indicare in udienza di avere saputo successivamente ai fatti che sul c.d. "conto del Presidente" erano state "pagate" le provvigioni di Naj Nahas).

Data la complessità della narrazione e la estrema delicatezza di alcuni essenziali punti, si preferisce riportare integralmente la deposizione resa da TAVAROLI in data 19/4/2007 contenuta nel p.v. riassuntivo di interrogatorio:

"Altro obiettivo delle indagini KROLL è stato Naj NAHAS, individuato come obiettivo vulnerabile attraverso il quale screditare il presidente TRONCHETTI PROVERA. Contrariamente a quanto si può ritenere, il



presidente TRONCHETTI PROVERA conosce Naj NAHAS non attraverso la signora AFEF bensì perché una serie di banche hanno indicato questa persona come tramite capace di risolvere la vertenza con DANTAS. L'attività di security svolta non ha evidenziato invece contatti tra NAHAS e la famiglia della signora AFEF. Una volta accreditatosi presso il gruppo grazie in particolare ad un banchiere, viene affidata una DUE DILIGENCE su Naj NAHAS all'esito della quale la società decise di utilizzarlo per la vertenza contro DANTAS nonostante che fosse emerso un profilo di finanziere spregiudicato. La dirigenza ed in particolare il presidente TRONCHETTI PROVERA e BUORA decisero comunque di utilizzarlo sintetizzando con una battuta la loro strategia: " per trattare con un bandito, ci vuole un bandito". Viene pertanto predisposto un contratto di consulenza per NAHAS come negoziatore nel contenzioso TELECOM - DANTAS, contratto approvato dal C. d. A.. La negoziazione della quale venne investito, scaturisce dalla seguente problematica: TELECOM Italia deteneva il 30% del capitale BRASIL TELECOM e tale partecipazione non permetteva secondo le disposizioni di ANATEL organo corrispondente alla nostra Autorità per le comunicazioni di gestire anche attività di telefonia mobile. NAHAS riuscì a concordare una riduzione della partecipazione di TELECOM Italia in BRASIL TELECOM sotto la soglia del 20%, in maniera tale da poter gestire anche la rete di telefonia mobile secondo la normativa brasiliana, cedendo a DANTAS a prezzo simbolico la quota eccedente di partecipazione in BRASIL TELECOM. Tale cessione prevedeva una possibilità per TELECOM Italia di opzionare di lì a tre o quattro anni la restituzione delle quote cedute a DANTAS. DANTAS nonostante tale accordo negò tale opzione a TELECOM allorché TELECOM decise di esercitarla. Naj NAHAS venne retribuito in contanti per una somma che si aggira su svariati milioni di dollari contenuti in una valigetta. Inizialmente BONERA mi chiamò dal Brasile e mi disse che DALLA SETA lo aveva incaricato di portare una valigia contenente denaro contante a Naj NAHAS e al capo delle relazioni istituzionali di TELECOM LATAM, che individuo in Orje PATTARO. Io lo sconsigliai. Successivamente BONERA mi disse che DALLA SETA mi aveva chiesto di scortarlo perché doveva trasportare questa valigetta a NAJ NAHAS e PATTARO. Tanto avvenne e BONERA mi disse di avere visto DALLA SETA consegnare la valigetta a Naj NAHAS e PATTARO. Ancora per quanto riguarda il compenso erogato a Naj NAHAS, PATUANO e GIRADI hanno autorizzato un deposito in banca di fatture emesse dal libanese a fronte delle quali sono stati prelevati contanti dai conti di TELECOM LATAM. Parlo di depositi in banche brasiliane. Si è trattato di operazioni infragruppo nel senso che Naj NAHAS a seguito dell'incarico ricevuto da TELECOM Italia ha fatturato nei confronti di TELECOM LATAM per riscuotere denaro da far



valere nel rapporto con TELECOM Italia. Questa è stata la versione ufficiale datami da PATUANO e GIRADI. La consulenza di NAHAS non è documentato da nessun report, per quanto io ne sappia e posso dire però che Naj NAHAS era noto per i suoi legami con apparati istituzionali quali il Ministro delle finanze brasiliano. BONERA mi disse che il compenso milionario liquidato a Naj NAHAS era servito, in parte, a prezzolare una commissione parlamentare. Non mi risultano atti di corruzione di Naj NAHAS in favore di giudici brasiliani. Posso citare invece un episodio che indicherebbe DANTAS come responsabile di corruzione giudiziaria. VERDICCHIO, legale per il settore internazionale, nel corso di una riunione in Brasile a cui partecipai io stesso unitamente a legali brasiliani scelti da VERDICCHIO per patrocinare TELECOM ITALIA nelle varie cause intentate da DANTAS, mi disse che DANTAS era riuscito a manipolare il sistema informatico di assegnazione delle cause civili alle varie sezioni del Tribunale di San Paolo. Prezzolando un funzionario di cancelleria DANTAS era riuscito a veicolare diverse cause contro TELECOM ITALIA a Giudici avvicinati che lui stesso provvedeva a corrompere. Successivamente fu DANTAS ad accusare apertamente sulla stampa TELECOM ITALIA di utilizzare lo stesso sistema manipolatorio per concentrare le controversie contro di lui in sezioni composte da Giudici corrotti da TELECOM. Non mi risulta nemmeno una attività di corruzione nei confronti della ANATEL, sempre con riferimento all'impiego del compenso di Naj NAHAS, anche se successivamente come ho detto prima, mutarono le regole in materia di monopolio sul mercato e venne consentito a TELECOM di operare sulla rete mobile anche detenendo una quota superiore al 20% in BRASIL TELECOM. Aggiungo che VERDICCHIO pur dipendendo da BUORA riferiva direttamente al presidente TRONCHETTI PROVERA sulla sua attività di gestione a livello legale delle controversie internazionali e di tale gestione era gelosissimo".

Laddove, precedentemente, nel corso dell'interrogatorio in data 6/10/2006, il TAVAROLI aveva indicato: "OPERAZIONE RIO" "Si tratta di una due diligence richiestami dall'Ufficio legale per Naji Nahas. Ho riferito quindi oralmente a Buora, La Macchia, Chiappetta. E' una prima tranche di un più importante pagamento di cui ci dovrebbe essere un seguito".

Dal canto suo, CIPRIANI nel corso dell'interrogatorio in data 18/9/2007, indicava in riguardo alla "OPERAZIONE RIO", che la stessa riguardava NAJI NAHAS e, per quanto poteva saperne, si collegava alla vicenda BRASIL TELECOM. A tale pratica era collegata anche la "RIO/2", sempre su NAJI NAHAS. Entrambe risalivano, nei suoi ricordi all'anno 2002. Indicava di poter dire che NAHAS era stato individuato come possibile "mediatore" tra



TELECOM e DANTAS. TAVAROLI gli aveva delegato accertamenti "a 360 gradi". Più nello specifico la pratica "RIO/2" aveva visto anche la esecuzione di accertamenti di carattere finanziario e bancario, che erano stati effettuati da John POA.

Sulla operazione ha riferito anche Ghioni nel corso dell'interrogatorio in data 13/3/2007, così esprimendosi (anche in tal caso, data la particolare rilevanza anche di alcune sfumature della narrazione, si preferisce riportare le dichiarazioni integralmente):

"NAJI NAHAS è di nazionalità libanese ed è stato oggetto di discussione nel corso di diverse riunioni. Non sapevo prima di leggere l'allegato che sia stato sorvegliato anche negli Stati Uniti. TAVAROLI aveva comunicato nel corso delle riunioni che era una conoscenza di vecchia data della signora AFEF e che era un consulente del presidente. TAVAROLI riferiva anche che vi erano sospetti su NAJI NAHAS come doppiogiochista e cioè consulente del presidente ed allo stesso tempo informatore di DANTAS ed aveva chiesto anche a SASININI di verificare questa ipotesi. Per quanto mi riguarda BRACCO e PENNA (in sede di rilettura ed a registratore spento il dr. GHIONI specifica trattarsi di BRACCO e BOVE) mi chiesero, all'inizio del 2006, di verificare la fonte, da ricercarsi all'interno di TELECOM ITALIA o LATAM di articoli comparsi sia su il quotidiano "FOLHA di SAN PAOLO" che sul CORRIERE DELLA SERA, in cui si diffondeva la notizia della consegna da DALLA SETA ad un italiano di una valigia contenente all'incirca un milione di dollari in contanti destinati a NAJI NAHAS e tramite lui a personalità politiche brasiliane. Gli articoli erano così dettagliati che potevano provenire soltanto da documenti e notizie in possesso di persone all'interno dell'azienda. Gli articoli stessi parlavano di un incontro avvenuto tra DALLA SETA ed il suo interlocutore italiano innanzi alla Banca BRADESCO di SAN PAOLO.

La consegna di quei soldi veniva ricondotta al pagamento di tangenti in quanto NAJI NAHAS aveva un contratto di consulenza in Italia e veniva retribuito regolarmente in Italia.

...

ADR: TAVAROLI aveva chiesto una intrusione telematica su NAJI NAHAS simile a quella di ERGHINSOY ma non è stato fatto nulla perché si è scoperto che NAJI NAHAS non aveva un computer".

Nel corso dell'interrogatorio in data 31/8/2006 GHIONI ha anche specificato che "in riferimento all'accordo con DANTAS per 250.000.000 di



USD \$" aveva appreso", ma non ricordava da chi, "che una parte della cifra sarebbe tornata indietro nella disponibilità di TRONCHETTI e di NAJI NAHS seguendo la via di Nicola VERDICCHIO, il dirigente che si occupa degli affari legali internazionali".

In fase di udienza Marco TRONCHETTI PROVEVA ha indicato di avere conosciuto NAJ NAHAS e di averlo incaricato della mediazione nell'annosa controversia che lo opponeva a Daniel DANTAS nella vicenda brasiliana. Ha specificato che la mediazione del predetto era andata a buon fine e per questo era stato ricompensato economicamente con una posta che era andata a gravare sul c.d. "Conto del Presidente", anche se non sapeva indicare per quale motivo gli uffici amministrativi avevano fatto gravare su tale posta contabile il relativo onere economico.

operazioni "MUCCA PAZZA"
e
"CLARABELLA"

Si tratta di operazioni fatturate dalla GOLBAL SECURITY SERVICES di BERNARDINI/SPINELLI.

Sono operazioni che hanno visto quali persone offese il giornalista e vicedirettore del "Corriere della Sera" Massimo MUCCHETTI, nonché Rosalba CASIRAGHI, componente del Collegio sindacale di PIRELLI, in un periodo di tempo, e di TELECOM, in altro periodo, entrambi costituitisi parti civili.

Nel corso delle indagini, a seguito delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate dal Dott. MUCCHETTI, emergeva che la assunzione presso il Corriere della Sera del predetto, prevista per l'anno 2004, aveva scatenato le reazioni da parte di alcuni azionisti RCS, tra cui personalmente del dr. TRONCHETTI PROVERA, che, ha indicato la p.c., aveva manifestato il suo disappunto per la assunzione confronti della direzione e della Presidenza della Società¹⁶.

¹⁶ Si riportano di seguito del dichiarazioni rese in fase di indagini dalla parte civile Massimo MUCCHETTI in data 27/10/2006:

"Sono stato assunto presso il Corriere della Sera nei primi del dicembre 2003, proveniente dall'Espresso dove ho lavorato quale Vice Direttore, con la prospettiva di iniziare il rapporto di lavoro nel 2004. Il mio ingresso al Corriere della Sera, quale vice direttore ad personam, ha scatenato reazioni da parte di alcuni azionisti RCS, tra cui TRONCHETTI PROVERA, che in base a quanto ho appreso, manifestò il suo disappunto per il mio ingresso al CORRIERE nei confronti della direzione e della Presidenza della Società facendo intervenire persino l'allora ministro TREMONTI.



Al riguardo la p.c. ha svolto anche indagini difensive assumendo anche la testimonianza del Dott. Cesare ROMITI (che componeva l'azionariato di RCS), che ha narrato del grave disappunto e della assoluta contrarietà alla scelta della Direzione del quotidiano, all'epoca impersonata da Stefano FOLLI, di assumere il MUCCHETTI, rappresentatagli proprio da TRONCHETTI PROVERA in persona, che lamentava la circostanza che in passato, sulle pagine del settimanale "L'espresso" proprio il MUCCHETTI lo aveva vivacemente criticato.

Per meglio facilitare la comprensione della grave forma di disappunto manifestata da Marco TRONCHETTI PROVERA alla assunzione presso il quotidiano "Corriere della Sera" del cui azionariato faceva parte, può essere efficace riportare integralmente il contenuto delle indagini difensive svolte dalla parte civile costituita, depositate nel corso della udienza preliminare.

Dichiarazioni di Cesare Romiti, sentito in indagini difensive dal Prof. Avv. Mario ZANCHETTI, difensore delle parti civili MUCCHETTI e CASIRAGHI:

"ZANCHETTI: ... Ultima domanda: quali sono state le reazioni degli azionisti del Gruppo RCS a seguito della notizia che il dott. Massimo Mucchetti era entrato nella squadra del Corriere della Sera come vicedirettore?

ROMITI: da parte dei vari azionisti, nessuno si lamentò, *tranne* il dott. Marco Tronchetti Provera, il quale mi telefonò - poi me ne parlò anche a voce - per dirmi che era rimasto molto dispiaciuto perché era stato assunto Mucchetti. E io gli dissi: perché ti dispiace? Qual è la ragione per cui ti dispiace? Perché - dice - lui è uno che ha scritto anche parecchie cose contro di me sull'Espresso... io gli ho detto... Ah ma io ti manderò la raccolta degli scritti. Ho detto: ma però, guarda, è stata una persona che è stata scelta e individuata dal direttore, al quale abbiamo dato fiducia e al quale io non posso che dare fiducia. Il Direttore mi ha detto di aver vagliato esattamente la posizione, sia professionale, sia sotto il profilo della deontologia, il dott.

Venni assunto al Corriere della Sera, chiamato dal direttore Stefano FOLLI, sulla base della mera conoscenza professionale e non personale, senza che alcun azionista fosse informato, mentre, naturalmente erano stati informati i presidenti di RCS MEDIAGROUP ed RCS QUOTIDIANI. Per tornare alle iniziative del dr. TRONCHETTI nei mie confronti, faccio presente che nel 2003 avevo scritto un libro, dal titolo "LICENZIARE I PADRONI?", in cui vi erano capitoli dedicati a TRONCHETTI PROVERA, a BERLUSCONI, DE BENEDETTI, alla FIAT, alla MEDIO BANCA ed allo "Stato Imprenditore".

Debbo ritenere che le mie analisi esposte nel libro non siano state gradite. Allorquando venni assunto presso il Corriere avrei avuto in prospettiva la delega alla "economia e finanza". Tanto non è avvenuto, con riferimento ai primi mesi di attività presso il CORRIERE. In quel periodo vi è stato l'avvicendamento tra Maurizio ROMITI ed il dr. COLAO, che è divenuto il nuovo AD del gruppo RCS [...]"



Mucchetti, io non posso che (inc). *Lui insistette molto nel dire: guarda, guarda che è un errore, questo è un uomo... Io gli ho detto: Marco, è stato assunto, mi dispiace.*

ZANCHETTI: e la ragione del risentimento del dott. Tronchetti Provera?

ROMITI: ma lui... la ragione era che lui... questo Mucchetti sarebbe stato uno che aveva scritto male, aveva scritto articoli non favorevoli a lui, o contrari a lui, che non riguardavano però RCS.

ZANCHETTI: che riguardavano quindi la Pirelli, la Telecom...

ROMITI: (inc.) sì, la roba sua, la roba sua"

Della detta operazione hanno riferito sia testimoni, che imputati, fin dalla fase delle indagini, con chiarimenti che sono poi pervenuti in fase di udienza preliminare ex art. 422 c.p.p., su un nucleo di elementi essenziali che si delineavano però netti fin dalla fase delle indagini.

E così, la teste Caterina PLATEO, dipendente TELECOM, ha riferito di avere saputo, nello svolgimento delle sue mansioni aziendali, dello svolgimento di un accertamento con relativa pratica denominata "MUCCA PAZZA" realizzato da BERNARDINI nei confronti di *"un giornalista, tale MUCCHETTI Massimo"*. La teste ha anche indicato che alla detta pratica era ricollegato il report denominato "CLARABELLA", che le sembrava di ricordare fosse *"relativo alla compagna del giornalista di cui sopra e sulla quale vennero svolti accertamenti vari sempre dall'agenzia di BERNARDINI"*.

Dal canto suo il BERNARDINI ha riferito nel corso delle indagini di ricordare dello svolgimento di una indagine "sul giornalista del Corriere della Sera MUCCINI" (trattasi pacificamente di un errore nel ricordo del nome della persona interessata, che il BERNARDINI ha chiarito in altro interrogatorio) il cui dossier era stato denominato "MUCCA PAZZA": per quello che gli sembrava di ricordare il giornalista "non era stato soltanto pedinato e seguito nei suoi spostamenti, ma anche intercettato da un punto di vista telematico". Sotto tale profilo, infatti, indicava che "ulteriore lavoro" era stato fatto da parte di GHIONI, che si era interessato alla esecuzione delle medesime intrusioni nei confronti di tale CASIRAGHI, indicata come *"sorella del marito di Carolina di Monaco"*.

Il BERNARDINI fin dal suo primo interrogatorio riferiva che gli accertamenti nei confronti della CASIRAGHI avevano preso avvio in quanto "si

sospettava essere la fonte di MUCCINI per articoli particolarmente dannosi sul gruppo Telecom Pirelli". Segnalava che la operazione nei riguardi della CASIRAGHI era stata denominata "CLARABELLA".

Nel corso di un successivo interrogatorio in fase di indagini il BERNARDINI descriveva l'operazione nei termini che si riportano di seguito integralmente:

"per quanto riguarda gli ulteriori chiarimenti che mi vengono chiesti sulla operazione "MUCCA PAZZA" posso riferire che il giornalista venne sottoposto a quella che è una normale attività di controllo e pedinamento che ero solito organizzare per incarichi analoghi. Ricognizione dei luoghi di abitazione e di lavoro, sopralluoghi per verificare i posti più abitualmente frequentati dove era possibile agganciare la persona da controllare, verifica delle sue abitudini. Il giornalista era un abitudinario prendeva il treno da Brescia dove abitava per andare in ufficio. Qualche volta lo abbiamo seguito anche quando si trovava in treno ed aggiungo che una volta il giornalista che indico come MUCCHINI o MUCCHETTI è stato controllato in un ristorante ubicato in una località dove era avvenuto il sequestro SOFFIANTINI. PORCELLUZZI conosceva il Comandante della Stazione Carabinieri del luogo, il quale a sua volta conosceva il titolare del ristorante dove era stato controllato il giornalista e il titolare del ristorante aveva promesso che ci avrebbe fatto sapere quando il giornalista avesse pranzato o cenato nuovamente nel suo locale. All'attività di controllo nei confronti del giornalista hanno partecipato: PORCELLUZZI direttamente e tramite due - tre suoi collaboratori che io però non conosco, Alessandro MARCHETTI, anche se occasionalmente, Amedeo NONNIS e Mirko FERRARI. Avevo anche incaricato una ragazza particolarmente avvenente, di andare presso il bar di Milano di fronte al Corriere della Sera, solitamente frequentato da giornalista, per cercare di adescarlo. La ragazza vi andò due volte (si tratta del bar in via Solforino) ma non attirò nessuna particolare attenzione e pertanto non venne più impiegata in tale attività".

Il BERNARDINI indicava poi il motivo che aveva determinato gli accertamenti nei confronti di Rosalba CASIRAGHI, oggetto della pratica denominata "Clarabella", descrivendoli nei termini che si riportano: "... questa faceva parte del collegio dei revisori dei conti di Pirelli e bisognava controllare anche lei e veniva ritenuta la fonte del giornalista che indico come Mucchini o Mucchetti".

La cronologia degli avvenimenti che hanno condotto alla esecuzione di una molteplicità di accertamenti nei confronti delle parti civili Mucchetti e Casiraghi sono state efficacemente riepilogate dal loro difensore nella memoria depositata.

Sulla scorta degli elementi desumibili dall'incanto processuale, il Prof. **Avv. Mario ZANCHETTI** così ha ricostruito cronologicamente la vicenda:

La security Telecom ha cominciato a discutere di RCS già nel settembre 2004:

Secondo TAVAROLI, nel settembre del 2004, Ghioni, in presenza di Patrizio Mapelli, lo aveva informato che sui siti hacker circolava la notizia che le strutture informatiche di RCS erano vulnerabili.

Tavaroli, nell'interrogatorio in data 11.10.2006 così si esprimeva:

"verso settembre 2004 venni informato da Ghioni che sui siti "Underground" degli Hacker era stata diffusa la notizia della vulnerabilità dei sistemi informatici dei gruppi editoriali RCS e Espresso/Repubblica, in cui si prospettava la possibilità di modificare il contenuto degli articoli prima che venissero messi in stampa. Quando Ghioni mi riferì questa cosa era presente anche il Dott. Patrizio Mapelli della Value-Partner, società di consulenza del gruppo RCS, che mi chiese di poter informare il gruppo di quanto era venuto a conoscenza"

Il 12.10.04 Tavaroli, Ghioni e Patrizio Mapelli, Bove e Sasinini, si erano incontrati presso il ristorante "Valtellina", in Milano, per discutere della creazione di una *business unit* della security in Value Partners.

Al riguardo Ghioni nell'interrogatorio in data 19/2/2007:

"È vera altresì la circostanza della cena presso il ristorante Valtellina di cui ha parlato il Dott. Mucchetti, anche se in tale occasione non si parlò dell'attacco RCS bensì della creazione della business unit della Security in Value Partners. Alla cena erano presenti anche Adamo Bove, Mapelli, Sasinini, Tavaroli ed altre persone. Non ricordo di aver visto Messina nel corso di tale cena visto che per altro conobbi Messina nell'incontro a RCS. Nel corso di quella cena si parlò della creazione della business unit nella Security presso Value Partners nella quale Tavaroli aveva intenzione di fare confluire tutti gli incarichi della Security di Telecom. La nuova unità di Value Partners avrebbe poi provveduto a distribuire tali incarichi ai vari fornitori di Telecom. Tale nuova unità sarebbe diventata main contractor della Security di Telecom,

mentre gli altri sarebbero diventati dei sub fornitori. Il progetto di Tavaroli era quello di esternalizzare la funzione security da Telecom, trasferirla in Value Partner, diventare lui stesso responsabile di tale funzione Security presso Value Partners e diventare pertanto unico fornitore di Telecom"

La data del 12.10.2004 il difensore delle parti civili segnala deve essere individuata sulla scorta di una lettura incrociata dell'interrogatorio reso da Ghioni il 19.2.2007 (che ha collocato la cena presso il ristorante "Valtellina" nella prima o seconda settimana di ottobre) e delle s.i.t. rese da Messina il 9.11.2006, che invece ha collocato tale avvenimento (sulla base della propria agenda) "alternativamente o al 12 o al 27 ottobre 2004".

In ogni caso la detta cena può essere collocata con certezza nella prima quindicina del mese di ottobre dell'anno 2004.

Il 19.10.04 la dott.ssa Rosalba Casiraghi inviava il primo file contenente documentazione utile al dott. Mucchetti per redigere un articolo inerente ai profili economici del Gruppo Telecom Pirelli.

La parte civile MUCCHETTI/CASIRAGHI ha ricostruito i fatti indicando che nei giorni immediatamente successivi, il dott. Mucchetti contattava Fabio Magrino, giornalista economico e responsabile dell'ufficio stampa Pirelli & C., che indicava a Mucchetti come referente Massimiliano Paolucci, responsabile del rapporti con i media del Gruppo Pirelli. A sua volta, Paolucci riferiva a Marco Tronchetti Provera, che ordinava di mettere Mucchetti in contatto con Claudio De Conto, allora direttore amministrazione e controllo di Pirelli & C. S.p.a.

Di questi contatti - e più precisamente del fatto che Mucchetti stava scrivendo un articolo dai toni severi sulla società Pirelli, utilizzando dati della Casiraghi - qualcuno avvertiva Tavaroli. E' di quel periodo di tempo, infatti, il conferimento dell'incarico da parte di Tavaroli a Bernardini per l'avvio di delle operazioni di investigazioni denominate "Mucca Pazza" e "Clarabella".

Al riguardo Tavaroli, ha indicato nel corso del suo interrogatorio, secondo il dato direttamente fornito dalla parte civile:

"[...] In questo senso sono stato più volte sollecitato sia dal Dottor De Conto(?), che era direttore generale della Pirelli all'epoca, che dallo

*stesso (p. i. , pronuncia affrettata) di cercare di capire come queste informazioni uscissero dall'azienda. Chi fornisse a due giornalisti in particolare del mondo e in quel caso a Mucchetti le informazioni. In questo senso diedi incarico, o comunque ne parlai, sia a Iezzi(?) in Pirelli che a Ghioni in varie occasioni per dire "cerchiamo di capire chi è che fornisce le informazioni ai giornalisti". In questo caso sì, ci fu anche la *due diligence* sulla Casiraghi, perché era una delle persone che si pensava potessero fornire informazioni a giornalisti, non so dire perché. Sicuramente questa *due diligence* io ho chiesto venisse svolta" (Tavaroli, interrogatorio 19.1.07).*

Peraltro in atti va registrato anche che MARCHETTI Alessandro, all'epoca dei fatti dipendente della società INTERNATIONAL SECURITY SERVICES srl. di BERNARDINI Marco, nonché PORCELLUZZI Giuseppe, Carabiniere in congedo, hanno ammesso la esecuzione delle operazioni di pedinamento e di accertamento nei confronti del MUCCHETTI.

GHIONI Fabio ha riferito in ordine alle operazioni di intrusione informatica in danno del MUCCHETTI, ma più in generale nei confronti del gruppo Rizzoli Corriere della Sera e di Vittorio COLAO.

Nel corso della udienza preliminare, anche in ordine a tale episodio TRONCHETTI PROVERA ha negato ogni coinvolgimento, ovvero ogni consapevolezza di quanto era stato realizzato nei confronti di Massimo MUCCHETTI e di Rosalba CASIRAGHI. Così come anche, in riferimento all'episodio che sarà descritto immediatamente di seguito, riferito alla intrusione presso il Corriere della Sera in danno di Vittorio COLAO.

In particolare, ha indicato TRONCHETTI PROVERA in udienza di avere appreso di dette intrusioni dal professor Marchetti, presidente di RCS, che lo aveva avvisato che c'era stato un tentativo di intrusione informatica e che "girava la voce che l'origine fosse in Telecom". Il Professor MARCHETTI lo aveva avvertito che il tentativo di intrusione aveva avuto ad oggetto i computer del dottor COLAO e del dottor MUCCHETTI, e che la responsabilità veniva attribuita a Telecom.

Anche in tal caso, saranno nel prosieguo tratte le considerazioni della esecuzione di dette operazioni in riferimento alla sussistenza o meno del delitto di appropriazione indebita.

Operazione RCS
Altrimenti detta vicenda COLAO

Il giorno 5 novembre 2004, Vittorio Colao - all'epoca amministratore delegato di RCS - registrava una operazione di intrusione informatica mediante la quale era stato possibile "bucare" la rete informatica della RCS attraverso un' esca elettronica rappresentata da una *e-mail* apparentemente originata dal servizio di *help desk* della stessa azienda.

La vicenda si interseca strettamente, sia in riguardo all'epoca della intrusione informatica, che in riferimento alla azienda destinataria degli attacchi informatici, e, cioè, il quotidiano *Corriere della Sera* edito dal gruppo RCS, con quella posta in essere ai danni della parte civile Massimo MUCCHETTI.

Riportare le dichiarazioni dell'A.D. del gruppo RCS dell'epoca, Vittorio COLAO, può essere sicuramente utile anche al fine di dare al lettore la esatta percezione della sequenza temporale e del livello di penetrazione delle azioni poste in essere.

(SIT Colao, 27.11.2006)

Domanda:- Si ricorda di aver ricevuto la e-mail apparentemente proveniente dall'help desk ma in realtà dall'intruso?

Risposta:- Si mi ricordo che era il giorno 05.11.2004, ed era un venerdì mattina. Ero in azienda stavo lavorando al mio pc portatile e verso le ore 08.30 circa ho aperto l'e-mail in questione non considerandola un pericolo ed ho eseguito lo script dando l'ok. Nell'immediatezza ho soltanto notato che la finestra di dialogo che si è aperta dopo l'esecuzione del comando, denominata "Vbscript"era scritta in modo non professionale. Non ho dato peso alla cosa avuto riguardo alla comune prassi aziendale di RCS, la quale in materia di aggiornamento informatico nella configurazione dei sistemi non era particolarmente evoluta. Ho continuato a lavorare fino alle 17.00-17.30, momento in cui hanno interrotto la riunione in cui ero presente avvisandomi che era successo un caso gravissimo. Credo che mi abbiano avvisato MESSINA Alessandro, capo della Information Technology RCS o Monica POSSA capo del personale di RCS. Mi hanno riferito che il giornalista MUCCHETTI li aveva chiamati per capire come bisognava aggiornare il sistema di posta elettronica, in tal modo mettendo in allarme i responsabili di RCS i quali non avevano in realtà inviato alcuna e-mail di aggiornamento.



Domanda:- Quali documenti e quali dati informatici hanno copiato dal suo computer?

Risposta:- Hanno prelevato il contenuto dell'intero hard disk, pari ad un 1 GB di memoria, tranne le immagini in formato jpg. Ricordo che in tale mole di dati erano contenuti dati personali e sensibili riferiti ai codici del conto corrente bancario e della carta di credito, lettere personali e dati aziendali fra cui gli stipendi di tutti i giornalisti e dei dirigenti di RCS nonché, una bozza in stato avanzato del piano industriale della società per il triennio 2005-2007.

Domanda:-Il piano industriale era già stato esposto al consiglio di amministrazione per l'approvazione?

Risposta:- No. Era in fase di elaborazione ed all'epoca era ancora riservato. Il piano è stato approvato credo in data 16.12.2004. La sua divulgazione illecita avrebbe potuto influenzare il mercato ancorché non si trattasse di un piano industriale che scendeva in particolari operativi. Proprio in virtù della sua genericità il management RCS ha deciso di non comunicare alla Consob quanto accaduto, ma ci si è limitati a sporgere querela presso la Polizia Postale di Milano.

Domanda:- Ha potuto ricostruire le finalità che si riprometteva l'autore dell'intrusione?

Risposta:- Ho potuto comprendere che si trattava o di un atto illecito compiuto nei miei confronti per poter carpire dati personali, ovvero di una manovra per danneggiarmi all'interno di RCS mettendomi in cattiva luce. Mi è stata consegnata infatti una lista di alcuni nomi destinatari della e-mail fraudolenta, alcuni dei quali erano stati replicati nel senso che nei confronti degli stessi vi erano stati più tentativi di accesso abusivo. Vi era infatti una "logica della lista". Le persone oggetto dell'attacco informatico non erano state scelte a caso, poiché rientravano nella cerchia dei soggetti a me più fidati, o ritenuti tali, sin dal mio arrivo in azienda avvenuto il 29 luglio 2004. Ricordo infatti che in tale lista, che mi riservo di produrre, vi erano Carlo FORNARO, POGGIALI Barbara, MUCCHETTI Massimo, BARBUTI Marco e le segretarie abbinate a tali persone. Ho ritenuto di avvisare immediatamente il giornalista MUCCHETTI, pregandolo di non divulgare la notizia, poiché ritenevo molto grave lo spionaggio ai danni di un giornalista. Ho anche consigliato MUCCHETTI di essere prudente poiché a mio avviso poteva anche essere pedinato.

Domanda: il piano strategico triennale quale estensione aveva?

Risposta: era suddiviso in vari files, ciascuno afferente uno specifico settore. In tutto i vari files ammontavano a circa 400 pagine. Il piano di strategia triennale era memorizzato non solo nel mio pc ma anche presso il computer della mia collaboratrice dottoressa POGGIALI, e le postazioni dei componenti del suo team pure coinvolti nella redazione del piano.



A.D.R. La Value Partners ha avuto un ruolo di consulenza strategica per quanto riguarda la redazione del piano. In particolare siamo stati coadiuvati dalla dott.ssa Carla CROCI, che coordinava un team di tre quattro esperti della Value Partners. Anche queste ultime persone avevano memorizzato nei propri pc il piano strategico triennale.

A.D.R. Per quanto riguarda l'intrusione informatica, la interpretai un fatto particolarmente grave soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza di un giornalista come MUCCHETTI che nei suoi articoli di stampa si era dimostrato particolarmente severo ed autonomo anche nei confronti dei componenti del patto di sindacato presenti in RCS quali GERONZI, TRONCHETTI, DELLA VALLE. Anche per quanto riguarda il suo ingresso nel Corriere quale vice direttore ad personam, nonostante ciò fosse avvenuto prima del mio ingresso in RCS, so che tale nomina di MUCCHETTI aveva suscitato malumori.

A.D.R. Per quanto mi riguarda sono arrivato in RCS su iniziativa di VITALE, MONTEZEMOLO, GALATERI, PASSERA e BAZOLI

La portata della intrusione informatica è stata descritta da Alessandro Messina, responsabile all'epoca del settore *Information Technology* di RCS, che così ha ricostruito gli effetti dell'attacco subito dalla rete RCS:

(SIT Messina, 9.11.2006)

Domanda:- E' in grado di dirci quale tipo di file è stato illecitamente acquisito a seguito dell'attacco subito il 05 novembre 2004?

Risposta:- E' stato prelevato un volume di dati pari ad 1 GB che è in pratica la totalità dei dati effettivamente allocati sul computer portatile in uso a COLAO, proprio in ragione del fatto che egli era appena giunto in RCS e quindi non era molto che utilizzava il portatile a lui assegnato. Preciso che la capacità di memoria del disco rigido era di circa 60-70 GB.

Domanda:-Può riferirci se anche il computer in uso al giornalista MUCCHETTI Massimo, oltre a subire l'attacco, come dimostrano i log già analizzati, abbia subito un illecito prelievo di dati?

Risposta:- Credo di no perché l'unico ad aver effettuato il click sul link indicato dalla falsa e-mail inviata dall'aggressore è stato Vittorio COLAO. Comunque produco copia del Incident Report a cura della società Reply che specifica in dettaglio le modalità dell'attacco e la tipologia dei files illecitamente prelevati dal computer di Vittorio COLAO. Ricordo, inoltre, che oltre alla presentazione in formato power point relativa al piano triennale di RCS, di circa una 50 di pagine in forma di bozza ancora da elaborare e non ancora ufficializzata, sono stati prelevati dati bancari ed e-mail a contenuto



personale del dott. COLAO. Ulteriori specificazioni circa il contenuto dei dati prelevati potrete ottenerle dal dott. COLAO stesso.

Domanda:- Quali accorgimenti avete adottato per ripristinare il livello di sicurezza dei sistemi informatici di RCS in seguito al reiterato attacco subito fra il 25 ottobre e il 05 novembre 2004?

Risposta:- Abbiamo spento e disconnesso dalla rete il server oggetto di attacco e riconfigurato i firewall. Inoltre abbiamo diramato delle raccomandazioni tecniche agli utilizzatori dei pc ed infine abbiamo fatto analizzare l'incidente informatico ai tecnici della Reply e di Microsoft. Nei giorni successivi al 05 novembre 2004, ci siamo accorti che stavamo subendo un ulteriore attacco, proprio perché abbiamo potuto verificare che qualcuno stava contattando via internet il server non più in rete. Faccio presente che tuttora conservo il disco rigido ed il pc in uso al dottor COLAO in un luogo sicuro.

BERNARDINI Marco, che con la sua società americana ha dato la copertura finanziaria per la intrusione informatica al gruppo RCS, all'amministratore delegato Vittorio COLAO, al vicedirettore del Corriere della Sera Massimo MUCCHETTI, nel corso dell'interrogatorio in data 29/11/2006, nel prendere visione di un appunto in sequestro, intestato "Vittorio COLAO" e che recava la dicitura "Riservato 04.11.2004", spiegava che a suo giudizio l'appunto era stato redatto da PORCELLUZZI in occasione del conferimento dell'incarico MUCCA PAZZA, posto che era sua abitudine allargare l'oggetto degli accertamenti originariamente affidati per riscuotere maggiori compensi. Il BERNARDINI specificava che diceva ciò in quanto *"l'oggetto principale dell'incarico MUCCA PAZZA era il giornalista che indico come Mucchini o Mucchetti"*

Significativa è la circostanza che l'appunto reca una data, quella del 4 novembre 2004, precedente di un giorno rispetto al momento in cui presso il gruppo RCS, da parte di Vittorio COLAO e di Massimo MUCCHETTI veniva scoperta l'intrusione informatica di cui si è detto.

Dal canto suo il GHIONI, dopo avere spiegato nel corso dell'interrogatorio in data 12/2/2007 che aveva ricevuto l'incarico di penetrare nella rete della RCS e in particolare di Vittorio COLAO da TAVAROLI nel corso di una riunione di security, alla quale erano presenti anche Sasinini, Bove, Bastin, ed aver indicato che il motivo scatenante la intrusione informatica erano i sospetti su Vittorio COLAO, passato improvvisamente dalla struttura aziendale di VODAFONE a quella della RCS percependo anche minori emolumenti, ha indicato che l'intrusione era stata realizzata unitamente a coloro che



componevano il c.d. TIGER TEAM, all'interno di TELECOM e, cioè POMPILI, MELLONI, Rocco LUCIA, utilizzando un c.d. "virus" assai probabilmente preparato da Pompili e Melloni, Pompili quale programmatore e Melloni come esecutore materiale dell'attacco unitamente a Rocco Lucia. In altri interrogatori poi il GHIONI si è diffuso sui dati tecnici ed i vari passaggi attraverso i quali si era arrivati a penetrare nei sistemi informatici della RCS.

Il detto dato è stato specificato dal GHIONI in sede di incidente probatorio, con l'indicare che TAVAROLI, nel corso della riunione di security sopra indicata, alla quale aveva partecipato anche MAPELLI della "VALUE E PATNERS", aveva informato che TRONCHETTI PROVERA aveva preoccupazioni per l'ingresso COLAO in RCS, azienda presso la quale il predetto veniva retribuito meno di VODAFONE, azienda presso la quale lavorava precedentemente. La intrusione informatica che gli veniva richiesta, pertanto, sul conto di COLAO era originata dalla esigenza di verificare se costui fosse stato eventualmente in contatto con "nemici di TRONCHETTI"

Aveva sconsigliato la intrusione, anche sul rilievo che RCS era azienda del gruppo di TRONCHETTI PROVERA, ma gli era stato fatto presente che il Presidente non avrebbe di certo gradito il diniego.

Successivamente, nel corso dell'interrogatorio in data 15/11/2007, ha spiegato che *"per quanto riguarda l'accesso alla rete RCS per acquisire i dati di COLAO, voglio precisare che io informai PREATONI che avrei avuto bisogno di MELLONI per bucare RCS. Fu anzi PREATONI ad informarmi che nel corso degli attacchi MELLONI e LUCIA, da Milano, chattavano con POMPILI utilizzando l'indirizzo IP aziendale"*

Complessivamente il GHIONI, teneva a precisare in quella sede che *"Per quanto riguarda l'attività di penetration test sul sistema che gestiva l'estrazione di tabulati sulla telefonia fissa, possono fornire maggiori informazioni POMPILI che utilizzava direttamente il software e Stelio VALOCCHIA che era stato impiegato per tale attività anche dopo il suo pensionamento in qualità di esperto, proprio per sfruttare la sua capacità di rinvenire ed evidenziare collegamenti tra utenze nel corso delle esecuzione dei test. Un utilizzo infedele di questi test riguarda circostanze in possesso solo del team che ha svolto tali funzioni.*

Alla fine di questo interrogatorio voglio però che risulti chiaro che le intrusioni informatiche hanno costituito solo un segmento di una più vasta attività di natura assolutamente lecita che io ho svolto per l'azienda sin da

quando sono stato assunto. Parte della mia attività è stata dedicata anche alle intrusioni informatiche per venire incontro alle esigenze dell'azienda e dello stesso management che ha sfruttato e beneficiato dei dati illecitamente raccolti. Anche il TIGER TEAM è stato originariamente costituito per venire incontro ad esigenze aziendali assolutamente lecite. Solo una parte dei componenti ed in particolare MELLONI, LUCIA e POMPILI hanno svolto parte della loro attività nell'ambito delle intrusioni informatiche. Una mia mancanza di disponibilità alle richieste illecite provenienti dal management avrebbe comportato per me l'obbligo di dimettermi e di perdere il posto di lavoro. PIT CONSULTING ha svolto anche incarichi leciti per l'azienda. Il conferimento di tali incarichi ha costituito anche una sorta di ricompensi per la disponibilità e le risorse fornite da PIT nel venire incontro alle esigenze del management in materia di intrusioni informatiche.

Dal canto suo il TAVAROLI ha negato sul punto quanto attribuitogli dal GHIONI; tale negatoria ha mantenuto anche allorquando il P.M. nel corso dell'interrogatorio in data 22/5/2007, gli contestava il rinvenimento presso il suo ufficio di Roma negli uffici Telecom di c.so Italia nr. 51, in data 3 maggio 2005, in sede di perquisizione di una pen drive contenente all'interno di una cartella denominata "G" a sua volta contenente files con dati chiaramente indicativi di intrusioni informatiche ai danni di COLAO e RCS, di VIVO e TELMEX e di numerosi funzionari dell'ANTITRUST nonché dello studio PARCU. Infine intrusioni informatiche ai danni della KROLL in particolare di JENKINS e OELGENSOY.

Indicazioni ammissive di responsabilità per la vicenda hanno poi fornito Rocco LUCIA, POMPILI, MELLONI.

Saranno svolti di seguito, anche in relazione alla descritta vicenda in danno di RCS e di Vittorio COLAO osservazioni in ordine alla integrazione del delitto di appropriazione indebita riferito alle fatture emesse dalla ditta di BERNARDINI/SPINELLI per l'esecuzione della detta intrusione informatica ed onorate d TELECOM.

OPERAZIONE RADIOMARIA
Con riferimento al settimanale
SVANITY FAIRE



Nel corso dell'interrogatorio in data 26/2/2007 GHIONI Fabio ha indicato di collegare il nome "RADIOMARIA" ad una attività forensica (acquisizione attraverso strumenti idonei quali Encase 3.0 di supporti di memorizzazione dati ottici o magnetici in modo integrale) svolta sui computers degli uffici di Antonio GALLO, che curava le pubbliche relazioni della signora AFEF e su richiesta proprio di GALLO. IL GHIONI indicava, in particolare, che "erano apparse delle foto scandalistiche della signora AFEF sul portale SVANITY FAIR. Tra l'altro su quel portale era possibile trovare notizie sulla signora a cui potevano avere accesso soltanto pochissime persone. Vi era pertanto il sospetto che foto e notizie fossero state acquisite a seguito di intrusione informatica sui computer dell'ufficio di Antonio GALLO. Di qui l'esigenza per TAVAROLI che venisse effettuata una attività forensica sui computer. Tale attività venne affidata ad IKON. Non venne accertata nessuna intrusione informatica e sorse pertanto il sospetto che fosse stato proprio GALLO a fornire foto e notizie a SVANITY FAIR.

Non mi risulta o comunque sicuramente non è stata da me curata alcuna indagine del tipo pedinamento o altra forma di controllo sul giornalista che curava il portale SVANITY FAIR".

Successivamente, nel corso dell'interrogatorio in data 13/3/2007 GHIONI Fabio ha indicato che "sul sito SVANITYFAIR erano stati effettuati sulla base di una richiesta avanzata direttamente dalla signora AFEF attacchi telematici per mandare fuori linea i servizi di SVANITYFAIR o del BARBIEREDELLASERA, entrambi siti di gossip. Non ricordo bene quale dei due siti ma uno dei due venne sottoposto a "bombardamenti di traffico" in maniera tale da non essere più disponibile ad altri ingressi. Tale strategia, venni a sapere da TAVAROLI, venne molto apprezzata dalla signora".

OPERAZIONE VODKA RED

Ad essa ha fatto riferimento l'imputato GHIONI, indicando che la operazione VODKA RED era consistita in una attività non lecita di penetration test sulla rete VODAFONE, che rispondeva alla esigenza di impedire che clienti TIM c.d. GOLD, cioè con elevato traffico, passassero ad essere clienti VODAFONE.

Il GHIONI, nel corso dell'interrogatorio in data 19/2/2007, ha specificato che Adamo Bove aveva dato l'allarme: in particolare aveva comunicato che i clienti TIM appartamenti alla c.d. categoria Gold e, cioè, i clienti privati ad alto traffico di telefonate, erano stati contattati da parte della concorrente Vodafone per aderire a delle offerte Vodafone e pertanto invitati a cambiare operatore. Erano stati tali clienti a mettersi in contatto con la divisione marketing della TIM per segnalare tali iniziative della ditta concorrente, paventando una violazione della privacy e nel particolare in relazione ai dati che avevano fornito a TIM. Adamo Bove aveva aggiunto in quella occasione, secondo GHIONI, di aver saputo da una sua fonte che la Vodafone aveva un CD contenente l'elenco completo dei clienti Gold di TIM. Nel corso della riunione, TAVAROLI aveva paventato la possibilità che Vodafone avesse effettuato un'intrusione nel data base clienti della TIM. Tavaroli a quel punto aveva manifestato l'esigenza di elaborare una reazione nei confronti di Vodafone mediante intrusione informatica, intrusione che aveva rappresentato essere di elevatissima difficoltà, in considerazione della vastità della rete Vodafone.

Ne era derivata la operazione Vodka Red. Nel corso di quella riunione era stato pertanto deciso, da Tavaroli, non essendo possibile "rubare" clienti a Vodafone, di verificare la vulnerabilità dei sistemi informatici Tim e sondare la rete Vodafone per verificare la possibilità per Telecom o per Tim di introdursi nella rete Vodafone. Era stata così realizzata una attività di verifica di eventuali intrusioni da parte di Vodafone nella rete Tim.

Nel corso del suo interrogatorio in data 25/1/2007, POMPILI ha specificato al riguardo: " *Non so dire se vi fossero degli accordi specifici tra Telecom e Vodafone; posso dire in merito al file Vodka Red che Fabio Ghioni agli inizi del 2004 mi chiamò spiegandomi che vi erano state delle fughe di notizie su la lista dei maggiori clienti di Tim. In sostanza Vodafone aveva la lista dei clienti di Tim.*

Ghioni disse quindi che era necessario fare un'analisi: è necessario urgentemente fare questa attività, ovvero scoprire in che modo c'era stata la fuga di notizie sulla lista dei clienti".

Anche Lucia confermava il dato nel corso dell'interrogatorio in data 24/1/2007.

**Operazione
MARATHON**



Nel corso dell'interrogatorio in data 29/9/2006 TAVAROLI ha indicato, in ordine all'operazione Marathon, di avere dato incarico a Cipriani di fare una scheda sull'On. Brancher in quanto avrebbe dovuto incontrarlo a Roma.

Il TAVAROLI ha ammesso di avere ricevuto un report sull'On BRANCHER: il P.M. che lo interrogava dava lettura di un elenco di "pregiudizievoli" risultanti a p. 15755, e di accertamenti bancari di cui a p. 15756.

Il TAVAROLI specificava che a carico del BRANCHER erano stati verificati rapporti societari e rapporti inerenti la città di Lodi. Era stata fatta anche una verifica di tipo bancario, che aveva evidenziato esposizioni bancarie.

Indicava di avere incontrato Brancher nell'anno 2002 allorquando era sottosegretario al Ministero delle Riforme: in quel momento "La Padania" stava facendo un attacco molto duro per i *data base* di TELECOM, in quanto nei tabulati delle indagini dell'omicidio Biagi non risultavano le telefonate che il defunto prof. Biagi aveva indicato come essere state effettuate nei suoi confronti con contenuto minaccioso prima del suo assassinio.

Era stata Margherita FANCELLO a indicargli Brancher come persona particolarmente adatta, pur essendo di Forza Italia, a facilitare i rapporti tra TELECOM e la Lega Nord.

Era stato fatto così un report e preparato un incontro.

Successivamente all'incontro con Brancher e agli incontri con Gregorini i rapporti tra l'azienda e la Lega erano migliorati, tanto che il dr. Tronchetti un anno dopo era arrivato ad incontrare Bossi in via Bellerio a Milano.

Nell'interrogatorio in data 19/10/2006 il TAVAROLI specificava che gli accertamenti svolti sul conto dell'On. BRANCHER avevano riguardato una presunta esposizione sul piano economico, che quindi avrebbe potuto costituire una condizione di vulnerabilità dell'onorevole e farne una persona avvicinabile. La FANCELLO dal canto suo aveva segnalato con apposito report che l'On. BRANCHER era uno "snodo importantissimo nei rapporti tra Forza Italia e Lega". La FANCELLO aveva propiziato, così, il contatto con l'On. BRANCHER volto alla realizzazione di un incontro tra il Dr. TRONCHETTI ed i vertici della Lega; con la sua attività la predetta aveva anche consentito di individuare un gruppo di potere potenzialmente ostile all'azienda, particolarmente attivo nelle banche (e ciò in riguardo ai rapporti tra l'On. BRANCHER e la Banca Popolare di Lodi e tra questa e GNUTTI) e di intervenire per ricostruire ed allacciare un dialogo utile per l'azienda TELECOM.



TAVAROLI specificava anche che prima di incaricare CIPRIANI di svolgere accertamenti nei confronti dell'On. BRANCHER ai fini anzidetti, aveva incaricato anche SASININI di compilare un report sull'On. BRANCHER.

Sulla operazione "Marathon" riferita all'On. BRANCHER ha reso dichiarazioni anche CIPRIANI.


In particolare, nel corso dell'interrogatorio in data 4/5/2006 il predetto ha indicato che accertamenti approfonditi sulla persona di Aldo BRANCHER gli erano stati commissionati da TAVAROLI: costui aveva richiesto un'informazione globale sulla persona. Aveva anche realizzato accertamenti bancari per ottenere i quali aveva fatto ricorso alla persona di MERONI Vittorio.

Nel corso dell'interrogatorio in data 13/10/2006 il CIPRIANI specificava che come ogni altro lavoro espletato per conto di TAVAROLI, la pratica allestita conteneva accanto agli accertamenti illegali, anche verifiche pienamente lecite. Anche per questa pratica, così come per le altre pratiche analogamente commissionategli da TAVAROLI, non era in grado di indicare la ragione e le cause che rendevano necessari gli accertamenti; con riferimento in particolare a BRANCHER, TAVAROLI gli aveva richiesto anche di svolgere accertamenti sulla società SUMMA, indicandogliela come società Svizzera collegata al BRANCHER. Nel corso delle indagini di natura bancaria, erano emerse delle situazioni di esposizione dell'Onorevole verso alcune banche.

Dichiarava di non essere a conoscenza se successivamente ai suoi accertamenti vi siano stati contatti tra l'azienda e l'Onorevole BRANCHER o la compagine politica di cui questi faceva parte, in quanto TAVAROLI non aveva l'abitudine di metterlo al corrente del follow up di tutte le attività che gli venivano commissionate.

Nel corso dell'interrogatorio in data 11/4/2007 CIPRIANI indicava anche che "TAVAROLI mi ha dato l'incarico su CESA, così come su BRANCHER, anche se lui lo considerava come un incarico sulla società SUMMA."

Interrogato in data 25/1/2007, SASININI Guglielmo indicava di avere realizzato per conto di TAVAROLI un profilo di Aldo BRANCHER tratto da fonti aperte.



Marco TRONCHETTI PROVERA nel corso della sua deposizione in udienza, pur ammettendo di avere incontrato Aldo BRANCHER allo stadio, presentatogli da TAVAROLI e che in conseguenza di detto incontro era stato organizzato un incontro con Umberto BOSSI, che in quel periodo aveva assunto, unitamente alla sua formazione politica, la "Lega Nord", un atteggiamento molto critico nei suoi riguardi, ha negato di avere commissionato nei confronti dell'On. BRANCHER alcun accertamento.

Operazione FIORDALISO

La teste CERRETA, assunta a s.i. in data 28/8/2006, ha indicato che tra i fornitori abituali di Telecom, come consulenti, ricordava SASININI, Richard BASTIN, la FANCELLO e tale SAVIANI titolare di una società.

Altre dichiarazioni ha reso la testimone in sede di integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p. che non possono essere trasfusi nella presente decisione.

Al riguardo il CIPRIANI, che ha fatturato l'operazione "Fiordaliso" nei termini di cui si dirà in seguito con le sue società inglesi, ha dichiarato che la pratica Z0052702 denominata "OPERAZIONE FIORDALISO", era stata aperta per soli fini amministrativi.

La FANCELLO è persona che emerge agli atti essere destinataria di un regolare contratto di collaborazione con TELECOM datato 1.7.2002, avente formalmente per oggetto attività di studio e analisi dell'attività legislativa e parlamentare relativamente a temi riguardanti la privacy e altri temi che verranno di volta in volta determinati.

La predetta oltre alla retribuzione erogatagli formalmente (o con altra terminologia, in chiaro, da TELECOM), veniva retribuita anche da CIPRIANI, il quale, con le società inglesi a lui riconducibili, emetteva fattura di quanto erogato a TELECOM.

La stessa è stata interrogata con le garanzie difensive dal P.M. in data 14/6/2006.

La sua posizione è stata poi separata dal procedimento allorquando il fascicolo era in fase di indagini.

Si ignora quale seguito o quale sviluppo abbia avuto il procedimento a suo nome.

In quella sede indicava:
di aver lasciato la TELECOM nel 2000;



contestualmente era stata invitata a rientrare in TELECOM ovvero a continuare il rapporto in qualità di consulente;

nel 2001, cessata la proprietà COLANINNO, con l'arrivo del dr. TRONCHETTI PROVERA, era stata contattata da una amica, Laura PORCU, dipendente dell'azienda, che la aveva invitata a rientrare in TELECOM;

aveva risposto negativamente;

l'amica le aveva portato una richiesta da parte di TAVAROLI, segnalato come persona molto vicina a TRONCHETTI PROVERA;

si era dichiarata non disponibile perché ancora memore di rapporti professionali difficili, in particolare, con NOLA e con RICCI;

allorquando TAVAROLI le aveva nuovamente prospettato la possibilità di diventare consulente TELECOM, aveva risposto che avrebbe preteso importi di una certa consistenza, anche per recuperare tutto quanto aveva perso per aver dovuto lasciare l'azienda;

aveva quantificato la cifra in circa 300 - 400.000 Euro;

TAVAROLI che all'epoca era ancora presso la PIRELLI le aveva detto che ne avrebbe dovuto parlare con BRACCO;

successivamente le aveva fatto sapere che la cifra richiesta era troppo alta;

quando TAVAROLI aveva assunto la responsabilità della sicurezza TELECOM, le aveva comunicato che TELECOM non avrebbe potuto corrispondere direttamente quella cifra, bensì una cifra più bassa anche per conto di PIRELLI, ma che tramite i suoi fornitori avrebbe potuto garantirle la cifra complessivamente richiesta;

sostanzialmente il contratto TELECOM era stato spalmato anche sui due fornitori;

la aveva quindi presentata a tale TEDESCO nonché all'altro fornitore, Emanuele CIPRIANI della POLIS d'ISTINTO, il quale peraltro pur avendolo promesso, non aveva mai stipulato il contratto di consulenza per la cifra concordata;

le era stata messa a disposizione in comodato d'uso una Mercedes classe A e le erano state corrisposte nel tempo diverse somme in denaro contante;

in occasione di un ritardo nei pagamenti dovutigli, il CIPRIANI le

aveva consegnato in contanti la somma di 150.000,00 Euro;

il lavoro svolto poteva definirlo come quello di una "rammendatrice" che si lega anche personalmente alle diverse parti, facendole incontrare in un clima di cordialità e correttezza;

in tali ambiti di relazioni la sua attività consisteva nel garantire alle parti che glielo richiedono di superare i problemi negli incontri;



in pratica soleva creare il clima adatto alle relazioni che man mano tesseva;

nell'ambito del rapporto con TELECOM tale genere di prestazioni aveva erogato nell'ambito del rapporto di consulenza con TAVAROLI, responsabile della sicurezza, ma perché costui aveva un particolare rapporto di fiducia con la persona di TRONCHETTI PROVERA che o personalmente o attraverso altri da lui delegati, partecipava agli incontri che soleva propiziare con le persone che di volta in volta gli presentava;

a seguito della lettura di taluni stralci di intercettazioni telefoniche, in sede di contestazione il P.M. segnalava la conversazione nr. 662 del 31/03/2005; la FANCELLO rispondeva:

"in quel caso il riferimento alla Libia riguardava un suo possibile intervento diretto ad organizzare la sicurezza presso l'Ambasciata libica di TRONCHETTI PROVERA e della moglie che lì si sarebbero dovuti recare in occasione del concerto della TELECOM a Tripoli. Poi il concerto venne organizzato non più in Libia ma in Tunisia per motivi di sicurezza"

La FANCELLO è stata descritta da GHIONI in più interrogatori (31 agosto, 15 settembre 2006) come una lobbista ben inserita nel mondo politico romano.

Una definizione sostanzialmente analoga ne ha dato anche il teste GRASSO Filippo, che, esaminato in data 10/7/2007, ha riferito:

"La signora FANCELLO si occupava di intrattenere i rapporti con ""la politica"", vantando delle conoscenze in citato settore, palesando spesso ottimi contatti con l'onorevole POMICINO ed il senatore COSSIGA, del quale diceva essere la nipote. La Fancello conosceva molto bene il Prefetto Alessandro Pansa, Vice Direttore della Polizia di Stato ora Prefetto di Napoli; quando Tavaroli incontrava la Fancello chiedeva espressamente a me, ed al suo autista, COCO, di allontanarci perché preferivano rimanere soli".

Sostanzialmente quella descritta dal GRASSO può essere ritenuta la funzione della FANCELLO per conto della azienda TELECOM, presso la quale tutti soprattutto i testimoni escussi (CERRETA, GRASSO, FOCAROLI, PENNA), conoscevano le sue mansioni, indicandole per quelle generiche di consulente esterna.

PENNA Giovanni escusso in data 22 settembre 2006, ha dichiarato che in occasione del passaggio di consegne con TAVAROLI, si era preoccupato in

modo particolare della presenza di tre consulenti, SAVINA, FANCELLO e SASININI. Di SAVINA aveva trovato qualche report (in realtà l'incarto processuale contiene numerosissime mail intercorse proprio tra PENNA e SAVINA, con le quali quest'ultimo informava il primo su svariati temi, ivi compresi quelli che riteneva essere attinenti allo stato delle indagini del presente procedimento, alle reali motivazioni -a suo dire- a questo sottese, alle assegnazioni dello stesso fascicolo in procura -si guardi al riguardo il faldone 149,); mentre di SASININI sapeva già qualcosa perchè lavorava in Telecom. Non avendo trovato nulla invece che riguardava la FANCELLO aveva chiesto spiegazioni a TAVAROLI: costui gli aveva riferito di non preoccuparsi perché si trattava di "rapporti istituzionali che non sarebbe stato possibile documentare". Alla conversazione aveva assistito l'Avvocato CHIAPPETTA (General Counsel del gruppo TELECOM, la medesima persona che ha sottoscritto l'esposto in data 8 giugno 2006, oltre ad altri indirizzati alla Autorità Giudiziaria) che aveva avallato le giustificazioni fornite da TAVAROLI. Si era, conseguentemente limitato, da quel momento in poi, a ricevere dalla FANCELLO mensilmente le sue fatture su cui apponeva il benestare.

Armando FOCAROLI, Presidente di TELECOM AUDIT, assunto a s.i. in data 23/6/2005, nel narrare la vicenda che aveva condotto alla esecuzione dell'audit interno alla azienda TELECOM, e nel riportarne la genesi alle preoccupazioni conseguenti alla pubblicazione di un articolo di stampa sul settimanale "L'Espresso" nel novembre 2004, ha descritto le risultanze dei suoi accertamenti sulla FANCELLO, indicando che costei aveva un rapporto di consulenza che la società Banksiel, che faceva parte del gruppo FINSIEL controllato da TELECOM e si occupava della produzione di software operativi per le banche. Nel corso della verifica aveva avuto modo di rilevare che il rapporto di consulenza tra BANKSIEL e Margherita FANCELLO era gestito personalmente dall'allora amministratore delegato di Banksiel ing. CARUSO.

Costui, al fine di non sottostare alle procedure aziendali di autorizzazione, aveva frazionato in più contratti di consulenza pur avendo il medesimo oggetto, il rapporto con la FANCELLO. L'attività della FANCELLO, per quanto era stato in grado di accertare, si era sostanziato prevalentemente nel "disincaglio" di crediti pregressi verso il sistema bancario in forza delle conoscenze della FANCELLO. Ulteriormente la predetta svolgeva l'attività di promozione di contatti con altre banche ed enti: a riguardo si era fatto rilasciare dal CARUSO una dichiarazione sottoscritta successivamente alla sua uscita dal gruppo.



A memoria poteva quantificare gli importi corrisposti alla FANCELLO per le sue consulenze, prevalentemente nel secondo semestre 2004, per un ammontare di circa 400.000 euro più IVA.

Dopo avere contattato il suo ufficio, il FOCAROLI era in grado di quantificare l'importo complessivo corrisposto alla FANCELLO a livello di gruppo per le consulenze effettuate negli anni dal 2001 al 2004 in 1.055.224,55 Euro comprensivo di IVA.

Maurizio Nobili, esaminato in data 1/2/2006, dopo aver descritto un burrascoso incontro con la FANCELLO alla quale non intendeva più rinnovare la collaborazione con TELECOM, richiedendo anche di rendicontare la attività svolta al fine di consentirgli di fare delle verifiche sulle fatture di cui costei pretendeva il pagamento, indicava di avere assistito al netto rifiuto della donna di fornire rendiconti, registrando la indignazione della predetta e la sua precisazione che avrebbe rendicontato della sua attività, solo al Presidente o all'avvocato MUCCIARELLI.

Nella descrizione della attività e soprattutto dei pagamenti effettuati nei confronti della FANCELLO, CIPRIANI, nel corso dell'interrogatorio in data 20/4/2006, indicava, dopo avere visionato il reperto contrassegnato dal numero 15960, che la sigla CTV indicava "controvalore", ma con tale sigla, unita a quella CNT, doveva intendersi la somma di 150.000 Euro in contanti consegnata su richiesta di TAVAROLI a Margherita FANCELLO. La sigla FEE pari ad Euro 70.000 indicava il suo guadagno. Le altre indicazioni presenti sul medesimo documento dovevano intendersi relative alla rifatturazione divisa tra le società italiane clienti Specificava anche che SPA indicava PIRELLI, mentre TLC indicava TELECOM.

Alla FANCELLO aveva anche consegnato altre somme in denaro contante. L'operazione aveva preso il nome di FIORDALISO.

Nell'interrogatorio in data 4/5/2006 CIPRIANI ha indicato di avere corrisposto le spese per il noleggio di una autovettura Mercedes Classe A che la FANCELLO utilizzava. Inoltre alla FANCELLO aveva corrisposto pagamenti mensili in contanti di 6.200 euro al mese, su indicazioni del TAVAROLI, senza conoscerne il motivo.

Si vedrà più avanti come in riferimento al pagamento di più fatture emesse da CIPRIANI per gli emolumenti FANCELLO nei confronti di TELECOM vi è in atti reperto (presente al faldone 11 pagg. 450-451-452-453)

relativo a talune mail inviate da tale Mario DELL'ANGELO a Giancarlo VALENTE, con le quali il primo chiedeva conferma ed autorizzazione a liquidare, tra le altre fatture relative a diverse c.d. "OPERAZIONI" del genere investigato nel procedimento, anche le fatture:

- n. 2004/08 del 30 gennaio 2004 di GBP 36.700 per "Op. Fiordaliso"
- n. 2004/52 del 31 marzo 2004 di GBP 37.250 per "Op. Fiordaliso"

ottenendo dal VALENTE autorizzazione e conferma.


Nel corso dell'udienza preliminare Marco TRONCHETTI PROVERA declinava una sua conoscenza con la FANCELLO, e segnalava che assai verosimilmente costei era caduta in una "confusione di persone" allorquando lo aveva indicato tra le sue conoscenze, in quanto *"la signora Fancello conosceva sì una persona che si chiamava Tronchetti Provera, ma era un mio cugino che lavorava in Finsir. Non ho mai avuto nessun contatto con lei, né sono venuto a conoscenza della sua esistenza. Se non quando ho letto sui giornali che questa signora prestava consulenze piuttosto che lavorava per conto di Finsir"*.

Accertamenti

Su C.I.R. e Carlo DE BENEDETTI

Bernardini Marco, interrogato in data 11/12/2006, ha indicato, a seguito della contestazione del rinvenimento di materiale documentale sul computer della sua assistente SPIROLAZZI, di avere discusso di accertamenti, assai probabilmente con TAVAROLI, ma possibilmente anche con GHIONI, in ordine ad accertamenti da svolgere sulla C.I.R. di Carlo DE BENEDETTI. Si dichiarava non in grado di ricordare se avesse realmente effettuato tali accertamenti, ovvero se gli stessi fossero stati fatti eventualmente da altri.

Nel corso dell'interrogatorio in data 22/8/2006 il BERNARDINI segnalava che la distruzione dei documenti custoditi presso TELECOM consistenti nei tantissimi report effettuati, oggetto della operazione PIRA, avvenuta allorquando vi era stata la certezza delle indagini della magistratura, era stata effettuata perché i dati raccolti erano dati sensibili e perché riguardavano esponenti della finanza particolarmente in vista come ad esempio GNUTTI e DE BENEDETTI. Proprio per evitare la diffusione di tali



dati aveva anche provveduto a sostituire gli hard disk dei computer ed a danneggiare le chiavette USB ed i CD dove effettuavamo i backup.

Tra i personaggi della finanza che aveva fatto oggetto di investigazioni vi erano anche i DELLA VALLE ed i BENETTON.

Nell'interrogatorio in data 27/11/2006

Riferiva di avere comunque complessivamente svolto accertamenti sul conto di Carla CICO, DANTAS, Fratelli DECCLESIA, Vittorio NOLA, AL WALID, BISIGNANI, DE BENEDETTI, Diego DELLA VALLE, GNUTTI, MUCCHETTI, Marco SQUATTRITI e TREMONTI.

In udienza Marco TRONCHETTI PROVERA indicava sul punto, proprio a domanda della parte civile CIR-DE BENEDETTI che *"Non ho mai avuto nessuna notizia, che ci fossero indagini su chicchessia, né tanto meno sulla CIR e sull'ingegner Carlo De Benedetti. Ho già dichiarato, più volte, che questo era un mondo parallelo, che si muoveva senza né chiedere autorizzazioni, né dare informazioni su attività che non riguardavano la vita della società, né direttamente, né indirettamente"*.

OPERAZIONE PIRA

E' emerso pacificamente in fase di indagini che, successivamente alla perquisizione subita dal TAVAROLI ad opera della Polizia Giudiziaria, gran parte del materiale costituito da reports cartacei riferiti alla complessive investigazioni svolte dal BERNARDINI e dal CIPRIANI, custoditi all'interno degli uffici delle aziende destinatarie dei reports stessi (nella specie TEELCOM e PIRELLI) era stato distrutto, in quella che è stata indicata come "operazione PIRA", mediante l'incendio di materiale cartaceo realizzato presso una cava ubicata in Lonate Pozzolo, da parte di RAMPININI Margherita, NONNIS Amedeo, FERRARI Mirko, BERNARDINI Marco.

Al riguardo il NONNIS ha segnalato che *"BERNARDINI mi disse che la PIRELLI aveva necessità di bruciare delle carte, e mi chiese se conoscevo un luogo adatto; gli risposi che potevano andare a Lonate Pozzolo nei pressi di una cava dove abitualmente svolgo la mia attività di distruzione di materiale esplosivo"*.

RAMPININI Margherita, dipendente Pirelli, con ufficio presso la sede della PIRELLI in Milano, ma con retribuzione erogatagli dalla Polis d'Istituto di


CIPRIANI fino all'agosto 2004 e successivamente formalmente assunta in PIRELLI, inquadrata con il ruolo di "quadro", con compiti di coordinamento tra la attività di PIRELLI e quella della Polis d'Istinto, che nel procedimento ha assunto la veste di testimone, ha segnalato, nel corso delle s.i. rese in data 29/8/2006, di avere partecipato alle operazioni di distruzione di materiale cartaceo caricato su un furgone di colore bianco, indicando nello specifico che: *"il dott. Iezzi chiese a me e a Alberto Scampini,, mio collega all'epoca in Pirelli di accompagnare dei dipendenti della GLOBAL, per verificare l'effettiva esecuzione di "un lavoro" senza specificarne la natura. Una volta giunta sul posto mi resi conto qual'era il tipo di attività oggetto della mia verifica.*

Dopo l'incarico del Dr IEZZI venni contattata da Bernardini che mi preannunciò che mi avrebbe fatta accompagnare on una macchina perché verificassi quanto richiestomi da IEZZI. Dopo non più di mezz'ora dalla richiesta del dr IEZZI sono partita dalla sede PIRELLI a bordo di un'auto, che mi sembra fosse una Mercedes, che viaggiava unitamente ad un furgone bianco tipo Ducato, che ho notato mi aveva atteso sotto la sede dell'azienda di via Chiese n. 72 da dove siamo partiti. La Mercedes era guidata da un uomo fosse un collaboratore della Global. A bordo della macchina, oltre a me e all'autista vi era Federico Bernasconi, cui avevo chiesto di accompagnarmi, su autorizzazione del Dr. IEZZI, visto che lo Scampini aveva fatto presente di non poter venire per motivi di lavoro. Ho chiesto io al Bernasconi di accompagnarmi perché l'operazione mi sembrava poco chiara, proprio perché fatta di nascosto, e poi non mi andava di viaggiare sola con tre uomini.

A Bordo del furgone vi erano altre due persone, tra cui Nonnis, dipendente di Bernardini, e un ragazzo dai tratti somatici nordafricani, con i baffi, che non ho più rivisto.

Ci siamo diretti verso Malpensa e a Lonate Pozzolo, come ho già detto ci siamo fermati presso un area aperta dove ho notato la presenza di due ruspe. Rimanendo in macchina ho notato che dal furgone venivano prelevate delle pratiche, contenute in alcuni scatoloni, che sono state buttate in una buca all'interno dell'area. Tale attività è stata svolta dai tre uomini mentre io e Bernasconi siamo stati a guardare. Una volta buttate le pratiche i tre le hanno cosparse di alcol e gli hanno dato fuoco. Siamo rimasti fino alla carbonizzazione del materiale e successivamente siamo tornati in azienda.

Compreso il viaggio tutta l'operazione sarà durata un paio d'ore. La cava dove il materiale è stato distrutta era deserta. Tutto questo è avvenuto in un giorno feriale, un martedì o un mercoledì. Non so se questa operazione sia stata retribuita, e non so di che materiale si trattasse. La distruzione è stata successiva ai problemi che Cipriani ebbe nell'ottobre del 2004.



Abbiamo messo in relazione la distruzione con i problemi che aveva avuto Cipriani con la giustizia ad ottobre. Del resto Cipriani aveva mandato una lista di annullamento delle pratiche affidategli.

La sera stessa della distruzione, mi pare, c'era una cena aziendale, forse al ristorante Tre Pini, era una cena di Natale. In quell'occasione io e Bernasconi abbiamo fatto una battuta sul fatto che avevamo preso freddo in una cava; e Iezzi mi ha fatto notare che non era il caso di parlare di queste cose."

Per quanto emerso in atti, deve ritenersi acclarato che a tale operazione di distruzione era del tutto estraneo il CIPRIANI.

"OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND"

pratica Z0052502

"OPERAZIONE BIS"

pratica Z0058003

"OPERAZIONE DOMESTICI "

pratica Z0049702

Si tratta di tre diversi accertamenti, tutti accomunati dall'aver ad oggetto verifiche svolte da CIPRIANI in riferimento a personale che avrebbe dovuto essere assunto con mansioni di servizio presso la abitazione privata dal Presidente di TELECOM e di PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA.

CIPRIANI nel corso dell'interrogatorio in data 12/9/2007, nel prendere visione della pratica Z0058003 denominata "OPERAZIONE BIS", ha indicato trattarsi di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di Tiziano CASALI, finalizzata alla verifica di moralità di una coppia di aspiranti domestici per la famiglia TRONCHETTI PROVERA.

Nel corso dell'interrogatorio in data 16/10/2007 il CIPRIANI, nel prendere visione della pratica Z0052502 denominata "OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND", ha segnalato che trattavasi di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di Tiziano CASALI, finalizzata a verificare la moralità e le referenze di aspiranti



dipendenti personali della famiglia del dr. TRONCHETTI PROVERA per servizi domestici.

Nel corso dell'interrogatorio in data 17/10/2007, sempre CIPRIANI, nel prendere visione della pratica Z0049702 denominata "OPERAZIONE DOMESTICI ",ha indicato che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza PIRELLI, ma non era in grado di ricordare in persona di chi, finalizzata ad accertamenti su persone extracomunitarie che dovevano andare al servizio della famiglia TRONCHETTI PROVERA.

Va segnalato che Tiziano CASALI è la persona che è emerso pacificamente in atti si occupava della sicurezza personale del Presidente Marco TRNCHETTI PROVERA.

Ed invero, oltre a ad una molteplicità di indicazioni in tal senso pervenute a cura di CIPRIANI,GHIONI, BERNARDINI, CERRETA, è stato lo stesso CASALI ad indicare nel corso delle s.i. in data 6/7/2006 "coordino persone che si occupano dell'apparato logistico e di sicurezza della presidenza Pirelli dal 2001".

Peraltro quest'ultimo nel corso della deposizione in udienza preliminare ha specificato che allorquando si doveva procedere alla assunzione di domestici da parte del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA, in due o tre occasioni aveva richiesto un controllo sulla moralità o sulle referenze che questi presentavano al CIPRIANI, che aveva svolto i relativi accertamenti. Inoltre,aveva segnalato che nelle medesime occasioni, al fine di regolarizzare i documenti dei detti domestici dal un punto di vista del permesso di soggiorno, si era occupato il CIPRIANI.

ANTITRUST
STUDIO PARCU
NICITA

BERNARDINI, nel corso dell'interrogatorio in data 29/11/2006 ha indicato che vi era stata anche una "Operazione FANTASMA" in riferimento ad incarico conferitogli da GHIONI e dalla PLATEO, che riguardava l'Autority. La Telecom aveva subito una multa molto consistente dal Garante per la Concorrenza ed il Mercato e, sospettando delle collusioni tra qualche funzionario di detta Authority e la concorrenza, lo avevano incaricato di

raccogliere elementi non solo sul dirigente dell'Authority ma anche su tutto lo staff dirigenziale per verificare se qualcuno di loro avesse "preso soldi" dai concorrenti, se erano comunque in contatto con dirigenti della concorrenza o infine di individuare possibili aspetti negativi sulle condotte di vita di ciascuno, al fine di poterli poi avvicinarli ed esercitare pressioni. Era riuscito a trovare alcune connessioni e, in particolare, la presenza in una cena del legale della società che aveva fatto ricorso contro la Telecom. Di questa operazione si erano occupati ROSSI e VAIRELLO che probabilmente avevano consultato anche i fascicoli riservati nonché TEGA Diego che si era occupato di raccogliere notizie sugli aspetti patrimoniali.

Al riguardo il GHIONI indicava in incidente probatorio di avere effettuato attività di intrusione informatica ai danni della Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, nonché, sempre per la medesima vicenda, in danno di tale MOGLIA e dello studio PARCU.


Ha riferito che *"Era stato segnalato che vi era stato un accordo tra l'Autorità Garante e Fastweb, per far ricevere una multa molto rilevante a Telecom Italia, che poi, tra l'altro, in effetti è stata data. Secondo Tavaroli, la persona - Tesauro mi sembra che si chiamasse - era in diretta relazione con Fastweb, proprio per fare una concorrenza sleale a Telecom Italia.*

Si sospettava una complicità tra Fastweb e l'Autorità Garante, e la possibile complicità di alcuni funzionari della Autorità Garante per fare avere a TELECOM un multa per abuso di posizione dominante. Bernardini aveva prodotto un'ampia documentazione, in relazione alla persona specifica di Fastweb, che aveva questo accordo con l'Autorità Garante, e questa documentazione era nella mia cassaforte, come tutte le altre.

La attività aveva così riguardato sia il dipendente di Fastweb sospettato di collusione che lo studio PARCU".

Dal canto suo, TEGA Diego, interrogato in data 20/2/2007, ha ammesso di avere realizzato, oltre che le operazioni in danno di Massimo MUCCHETTI e di Rosalba CASIRAGHI, consultando l'anagrafe tributaria, anche quelle in danno dello studio legale PARCU e l'Autorità Garante delle Telecomunicazioni.

Nel corso dell'interrogatorio in data 22/5/2007 al TAVAROLI veniva contestato il rinvenimento di materiale contenuto all'interno di una pen drive sequestrata il 03.05.2005 in Roma presso il suo studio posto negli uffici Telecom di c.so Italia nr. 51. Veniva fatto presente che all'interno di una cartella denominata "G" erano stati rinvenuti i files da cui avevano provveduto



a formare una stampa, indicativi di intrusioni informatiche ai danni di COLAO e RCS, di VIVO e TELMEX e di numerosi funzionari dell'ANTITRUST nonché dello studio PARCU. Infine intrusioni informatiche ai danni della KROLL in particolare di JENKINS e OELGENSOY.

Il predetto rispondeva di non sapere della esistenza di detta pen drive

OPERAZIONE RETE

Ad essa ha fatto riferimenti il BERNARDINI nel corso del suo interrogatorio in data 29/11/2006.

Al riguardo ha specificato che si trattava di un incarico conferitogli da J , il quale aveva pensato di attivare presso le varie regioni una serie di sensori che potessero *"avvertirci in tempo reale di tutto ciò che all'interno delle forze di Polizia potesse riguardare le attività del gruppo Pirelli Telecom".* In sostanza se un dipendente fosse stato denunciato o comunque vi erano notizie di attività compiute ai danni del gruppo, le persone contattate all'interno delle diverse forze di Polizia avrebbero provveduto ad avvertirli in modo da attivare prontamente un'azione diretta ad affrontare il problema prima che ne derivasse una possibile attenzione da parte degli organi di stampa ovvero di altri organi. Per quanto riguarda la rete Toscana aveva provveduto ad incaricare Edoardo DIONISI di mettersi a sua volta in contatto con suoi colleghi conosciuti nella Regione per formare la rete di sensori. Il DIONISI faceva da capo raccolta e suo compito era quello di informarlo immediatamente. Per quanto riguarda la rete Lazio era stato contattato un sottufficiale del ROS di Roma conosciuto da J di cui non ricordava il nome. Le modalità operative per tutte le Regioni erano quelle che descritte per la Toscana.

Nella rete Sicilia erano stati incaricati due sottufficiali del ROS di Catania che avrebbero provveduto a contattare gli altri colleghi delle diverse province. Il compito dei sensori era non soltanto quello di ricevere le notizie e trasmetterle, ma, in caso di problemi, anche quello di continuare a monitorare lo sviluppo delle vicende.

Per quanto riguarda la rete Liguria se ne erano occupati NONNIS e FERRARI e non era, pertanto, in grado di dire quali fossero gli appartenenti alle forze di Polizia che costituivano la rete.

Per quanto riguarda la rete Venezia J lo aveva messo in contatto con un sottufficiale dei Carabinieri in congedo, soprannominato FLASH con il compito di caporaccordo o meglio capo maglia.

Cosicchè ogni qual volta egli personalmente soleva dare, per delle investigazioni, istruzioni espresse letteralmente nel senso "rete + altro" doveva intendersi la necessità di consultare anche la rete della Regione dove il soggetto da attenzionare risiedeva o svolgeva l'attività lavorativa. In questo caso la rete costituiva da supporto per completare la fornitura di notizie sul soggetto attenzionato.

I capo maglia venivano retribuiti da me con una somma in contante di 1.000,00 Euro al mese e poi con gettoni pari a 3-400,00 Euro ogni volta che fornivano una notizia. Quando le notizie si ripetevano con una certa sistematicità si aumentava il fisso mensile in proporzione al flusso di notizie. Era poi il capo maglia che distribuiva ai colleghi che fornivano le notizie.

Accertamenti vari su diversi personaggi

A parte gli accertamenti e le intrusioni conclusesi con la esecuzione di quelle che erano già nominativamente indicate come "OPERAZIONI", in atti vi sono indicazioni su un numero impressionante di personaggi della finanza, dell'economia, della politica, fatti oggetto di attività di accertamento nella previsione della esecuzione di attività, da parte dei personaggi medesimi, che in qualche modo avessero potuto interessare TELECOM, ma soprattutto il suo Presidente, ovvero anche soltanto in vista della preparazione di incontri con Marco TRONCHETTI PROVERA, indicato, nei vari appunti rinvenuti, solo con le iniziali "MTP".

Si registrano così accertamenti su Marco SQUATRITI (primo marito di Afef Jnfen, attuale moglie del presidente delle società Marco Tronchetti Porevera), Giulio TREMONTI, Umbero BOSSI, Franco BERNABE', Paolo SCARONI, Emilio GNUTTI, DELLA VALLE, Roberto MARONI, ed un numero impressionante di altri personaggi che sarebbe impossibile elencare.

Quanto alle finalità, queste risultano lucidamente espresse in una relazione di SASININI Guglielmo, rinvenuta in un FLOPPY DISK contrassegnato dal n. 19 e sottoposto a sequestro.

Illuminante ed estremamente chiarificatore è il contenuto di una tra le tante relazioni di SASININI (appunto quella contenuta nel FLOPPY DISK n. 19), che si è visto essere legato contrattualmente a TELECOM proprio per la

esecuzione di detto genere di attività (è stato al riguardo riportato sopra il contratto), che appare opportuno riportare integralmente (il p.v. di trasmissione e l'annotazione di servizio datate 23 marzo 2007 sono a firma del M.llo MORGERA):

OBIETTIVI

A) Creazione di una rete di sicurezza, informativa di supporto e pressione, per la difesa del massimo esponente e degli interessi del Gruppo.

B) Strategia di immagine e di intervento che evidenzi nei diversi settori la vocazione etica del Gruppo.

C) Difesa attiva

In due mesi si è iniziata a costruire una rete che attualmente consiste in persone amiche in ambienti istituzionali, delle forze dell'ordine, magistratura, politica, ecclesiastici, giornalisti, che sono attivabili su imput specifici per verificare o ottenere informazioni.

Questa rete è continuamente in aggiornamento.

A livello internazionale si è provveduto a potenziare la struttura esistente in Israele e nell'area Medio Oriente, affiancandola ad una struttura adatta a effettuare operazioni coperte a livello internazionale.

E' in atto la ricerca sul M.O (una prima parte verrà consegnata il 30 aprile) e quella sulla criminalità organizzata, con particolare riferimento al mercato immobiliare (la cui prima parte verrà consegnata il 30 aprile).

ATTIVITA' CONOSCITIVA E PREVENTIVA

Intervento presso l'Istituzione interna per impedire l'uso improprio di notizie inerenti la signora.

Intervento su " Visto" per analoga vicenda.

Acquisizione di informazioni su presunti appartenenti ai Servizi in possesso di notizie sulla signora. (Eventuale attività di dissuasione)

Attivazione presso strutture straniere per ottenere ulteriori informazioni su personaggi che gravitano attorno alla signora.

Scheda su Squatriti

Scheda su Tremonti
Scheda su clan Licciardi
Scheda su Scaroni
Incontro riservato Santa Sede - Segreteria di Stato
Operazione "Terra Santa College"
Incontro Mori

ATTIVITA' IN CORSO

- Dossier banda della Magliana e suoi addentellati
- Brancher
- Tremonti
- Viaggio in Israele, incontro con il Nunzio e preparazione udienza privata con il Santo Padre
- Monitoraggio AG Roma
- Monitoraggio AG Napoli (Clan Licciardi)
- Min. Esteri- fonte "Oscar": nostri quadri di situazione
- Preparazione incontro cardinal Tettamanzi
- Contatti Opus Dei Roma
- Preparazione incontro don Ciotti
- Intervista a F.C.
- Progetto Windmill (U.G.)
- Monitoraggio di reti G. De Gennaro e suoi rapporti con la stampa (Bianconi- Corriere/ D'Avanzo- Repubblica, ecc)
- Creazione di un banca dati
- Individuazione e acquisizione nuove fonti

Nel medesimo supporto informatico erano contenute delle schede in vista della preparazione degli incontri del Presidente della società, indicato come "MTP" con personaggi vari. Se ne riportano alcuni:

INCONTRO MARONI

SAMBI per udienza MTP

ORGANIZZARE

Banca dati giornali

Fonti aperte/ riservate

Dipartimento CO

Dipartimento terrorismo

UFFICIO

"emersione" CONTRATTI

FORMAZIONE INTERNI

INCONTRO SCIORTINO MTP -Int.FC

Memo lobbies giornalisti economici

ENEL - Scaroni

Pop. Lodi

DAVIDE

Fatture Dragoman per Gil, ecc

Incontro CIOTTI- Libera RICERCA.

OSCAR - Frattini

(Gaeta- Ruini- Tettamanzi)

FABIO SCHETTINI

Segretario particolare Ministro FRATTINI

Seguono le indicazioni di alcune utenze cellulari che si omettono

CC. presso Banco di Sicilia - Ag. Via del Corso- Roma

(attivato Pasquale Angelo Santo che non ha prodotto nulla, dicendo che lo Schettini ha amici in Telecom,ecc)

Quanto sopra riportato è solo qualche esempio della sterminata mole di dati agli atti, rinvenuto sui supporti informatici di SASININI: i dati hanno sostituito oggetto di specifica contestazione al TAVAROLI da parte del P.M. nel corso dell'interrogatorio in data 20/4/2007.

Più precisamente, ha richiesto il P.M.:

"L'Ufficio provvede a contestare alcune parti del documento relativo alla stampa di files contenuti nel floppy nr. 19 sequestrato a SASININI Guglielmo di cui all'annotazione di P.G. in data 28 marzo 2007".

Il TAVAROLI ha così riferito (si ritiene opportuno riportare integralmente il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, per quando nella forma riassuntiva di cui al verbale, al fine di consentire di cogliere ogni aspetto delle dichiarazioni medesime):

ADR: L'annotazione "scheda su clan Licciardi" ritengo possa riferirsi al caso KROLL. In effetti la Carla CICO, così come ero solito fare io, non si preoccupò soltanto di incaricare la KROLL per acquisire informazioni sul nostro gruppo ma attivò anche le persone di Davide GIACALONE, dei Fratelli D'ECCLESIA, di LIVOLSI e in particolare Stefano BORGHI. Tra le varie notizie da noi acquisite ci giunse quella del ricorso anche alla persona di D'AURIA che secondo SASININI, il quale predispose al riguardo un profilo, aveva raccolto notizie su TRONCHETTI. Il D'AURIA era rimasto coinvolto in una indagine giudiziaria per attività di dossieraggio e ricatto coinvolgenti anche

le forze dell'ordine. In tale contesto SASININI raccolse anche l'informazione secondo cui ambienti massonici napoletani vicini al clan RICCIARDI vedevano in TRONCHETTI un problema. Io mi preoccupai e cercai di ricorrere anche alla persona di Don CIOTTI per sollecitare attenzione ai problemi di legalità nel meridione, attraverso la rete Libera, per ricerca e formazione dei dipendenti TELECOM in quel territorio. Si trattava di informazioni provenienti da un pezzo di intelligence che faceva capo a SASININI.

L'annotazione "monitoraggio AG Napoli (clan Ricciardi)" è indicativa dell'esistenza di una indagine dell'A.G. di cui SASININI era stato informato.

L'annotazione "intervista F.C." con molta probabilità di riferisce all'intervista rilasciata da TRONCHETTI a Famiglia Cristiana.

L'annotazione "contatti Opus Dei Roma" non so a che cosa esattamente si riferisca e posso soltanto dire che io ho conosciuto il rappresentante romano Pippo CORIGLIANO attraverso l'addetta alle relazioni istituzionali Laura PORCU della TELECOM. Mi sono anche poi incontrato con Ettore BERNABEI che poi si è incontrato con il presidente TRONCHETTI. Ricordo che ci occupammo anche del finanziamento della fiction su MEUCCI su richiesta di BERNABEI, incontrandomi anche con il genero MINOLI.

L'annotazione " progetto WIND MIL (U.G.)" al momento nulla mi ricorda. Il riferimento alle schede SQUATTRITI, TREMONTI, SCARONI sono indicative del fatto che SASININI aveva predisposto un profilo per le esigenze della sicurezza. Per SQUATTRITI per la valutazione attuale del rischio in quanto si diceva che corresse nuovi pericoli. La scheda TREMONTI era funzionale all'incontro con il presidente mentre la scheda SCARONI era stata predisposta per l'esistenza di forti contrasti con il presidente TRONCHETTI in quel momento.

L'annotazione: "intervento presso le istituzioni interne per impedire l'uso improprio di notizie inerenti la signora" è indicativa della nostra preoccupazione derivante dal fatto che circolavano notizie circa l'esistenza di intercettazioni telefoniche e filmini modello vallettopoli che qualcuno stava cercando all'interno del materiale raccolto dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'indagine per mala sanità che aveva coinvolto SQUATTRITI difeso da PREVITI. La notizia mi venne fornita da SASININI e il riferimento all'intervento presso l'istituzione interna io la interpreto nel senso che vi era l'esigenza da un lato di sollecitare l'intervento interno a TELECOM da parte del responsabile delle relazioni con i media Rocco di TORREPADULA e dall'altro di rivolgersi alle autorità varie per verificare la notizia.

L'annotazione " intervento su VISTO" per analoga vicenda è indicativa della preoccupazione del presidente TRONCHETTI per la circolazione

eccessiva di fotografie che rappresentavano atteggiamenti affettuosi con la sua signora.

L'annotazione "eventuale attività di dissuasione collegata ad appartenenti ai servizi in possesso di notizie sulla signora" è attività la cui natura deve essere richiesta a SASININI che ha redatto gli appunti. L'annotazione "difesa attiva: in due mesi si è iniziata a costruire una rete che attualmente consiste in persone amiche in ambienti istituzionali, delle forze dell'ordine, magistratura, politica, ecclesiastici, giornalistici, che sono attivabili su input specifici per verificare o ottenere informazioni" è indicativa della mia sollecitazione a creare una rete di sicurezza che proteggesse la persona del presidente ed il gruppo sulla base di una condivisione del progetto industriale di TELECOM e della qualità del nuovo management.

A quel punto il P.M. faceva presente che l'ulteriore annotazione: "questa rete è continuamente in aggiornamento" nonché l'ulteriore annotazione: "creazione di una banca dati ed individuazione di nuove fonti" appare indicativa di un vero e proprio reclutamento sulla base del quale attivare le varie persone con input specifici non solo per ottenere un generale consenso sull'iniziativa industriale ma per verificare ed ottenere singole informazioni.

TAVAROLI rispondeva: SASININI non ha mai condiviso con me questo documento e posso soltanto dire che ero al corrente del fatto che il giornalista avesse entrate molto importanti nell'ambito istituzionale, ragione per la quale io rivolgevo a lui il compito di svolgere una funzione del tipo segreteria e cioè di smistare ai vari referenti le mie indicazioni.

ADR: E' vero che SASININI si riportava e si riferiva a me tuttavia a me pare che quello annotato sia più un progetto che non ha avuto successivo sviluppo anche alla luce della documentazione che è stata rinvenuta in ordine alle fonti che SASININI retribuiva e che non sono numerose

ADR: Non so a chi SASININI si riferisse per persone amiche e non mi ha mai rivelato i nomi.

L'annotazione "a livello internazionale si è provveduto a potenziare la struttura esistente in Israele e nell'area Medio Oriente affiancandola ad una struttura adatta ad effettuare operazioni coperte a livello internazionale", non so a che cosa si riferisca, Anche se circolava la notizia che SASININI fosse in contatto con i servizi segreti israeliani. Preciso però che per una operazione in Turchia di pedinamento SASININI mise a disposizione personale ex militari israeliani tramite l'agenzia DRAGOMAN di Davide SILVERA. Analoga attività fece ad Ajfa per l'atterraggio di un cavo sottomarino e per un piano di evacuazione in Venezuela. Ricordo che SASININI procurò la notizia in ordine alla creazione di un dossier da parte

di ROMITI su MONTEZEMOLO ed il conseguente nostro intervento in occasione della nomina a presidente della Confindustria per fare in modo che ROMITI rinunciasse questo proposito. Infatti si fece un incontro con Don CIOTTI, CASELLI ed il presidente TRONCHETTI tendente a rendere indisponibili queste informazioni da parte di ROMITI. La gestione delle operazioni è stata affidata a SASININI.

ADR: Il riferimento ad "ZOSCAR" negli appunti di SASININI a mio giudizio si riferisce alla persona di ACCARDI responsabile della sicurezza ENEL a suo tempo assegnato al Ministero degli Esteri dopo aver svolto funzioni di assistente del Generale MORI.


L'annotazione "attivato Pasquale Angelo Santo che non ha prodotto nulla" con riferimento alla persona di Fabio SCHETTINI si riferisce ad un appartenente ai servizi (SISDE) evidentemente consultato da SASININI.

L'annotazione "monitoraggio di reti G. DE GENNARO e suoi rapporti con la stampa (Bianconi - Corriere - D'Avanzo - Repubblica)", indica l'avversione di SASININI nei confronti di DE GENNARO, responsabile a suo dire di alcune sue vicende personali. Il riferimento a D'AVANZO sta a significare analoga avversione determinata dal fatto che, a dire di SASININI, D'AVANZO era stato ampiamente retribuito come consulente di comunicazioni in tempi diversi dal Capo della Polizia, così come a suo tempo aveva fatto SASININI per MASONE.

L'annotazione 111 della documentazione sequestrata a SASININI "" patto della cioccolata. Cosa lega Brancher, Maroni Tremonti? su Brancher (ex Paolino) può raccontare il Senatore aventino frau con relativi nr. di telefono anche del cellulare"", sta ad indicare una informazione riportata da varie voci romane e concernente accordi tra BERLUSCONI e BOSSI a cui si riferisce altra annotazione del SASININI riportata nell'ordinanza del GIP da ultimo notificatami.

ADR: La nostra preoccupazione era determinata dalla avversione che in quel periodo la Lega e TREMONTI mostravano di avere verso il Gruppo.

L'annotazione (doc. 115 sequestro SASININI) ""possono avere informazioni riservatissime su competitors, ditte americane e inglesi ma queste informazioni di identificazione dei competitors come si muovono, costo extra"", sta ad indicare l'assunzione di informazioni da parte di SASININI di cui nulla so e che probabilmente riguarda la sua collaborazione con CIPRIANI".



Indicazioni contabili
fornite dalla difesa
CIPRIANI
in udienza
con ampio supporto documentale

All'udienza del 7 maggio 2010 la difesa CIPRIANI ha prodotto, nulla opponendo le parti, ampia e dettagliata documentazione consistente in un numero elevatissimo di fatture mediante le quali il CIPRIANI ed i suoi difensori hanno ricostruito l'intera movimentazione degli affari nel corso degli anni 2000/2004 tra le società inglesi WCS LTD e SRA LTD e le società TELECOM e PIRELLI.

La difesa ha evidenziato che la somma di tali fatture porta ad un volume di affari intercorso in quegli anni tra le società anzidette pari ad €. 10.416.000,00 per PIRELLI; ad €. 8.549,000,00 per TELECOM (totale €. 18.965.000,00).

Nella sua puntualissima ricostruzione, ha indicato anche la difesa che la differenza tra il detto "fatturato" e quanto indicato nel capo di imputazione è pari ad €. 2.000.000,00 e che la carenza documentale al riguardo era riportabile alla mancanza di reperimento di documenti per gli anni 1997-1998-1999.

La difesa CIPRIANI e quest'ultimo hanno evidenziato anche che, in riferimento alla maggior parte delle fatture, risultava indicato anche lo specifico ufficio interno alle società TELECOM e PIRELLI al quale erano dirette le fatture e che queste aveva provveduto ad onorare, segnalando, al contempo, che il detto dato risultava inserito anche per soddisfare esigenze di amministrazione delle società TELECOM e PIRELLI finalizzate ad "impostare correttamente il costo sostenuto".

Ha segnalato anche il CIPRIANI nelle sue spontanee dichiarazioni, che tale ricostruzione pressochè dell'intero fatturato con le società TELECOM e PIRELLI gli era stato possibile in quanto i dati documentali erano stati reperiti presso la società inglese "GEMANA" che era specificamente preposta alla gestione, alla costituzione ed alla consulenza delle sue società inglesi WCS e SRA.

Ha specificato ancora il CIPRIANI che agli uffici amministrativi contabili di PIRELLI e di TELECOM soleva inviare ogni anno -su loro richiesta- il certificato di residenza fiscale delle due società inglesi WCS e SRA, alle indicate TELECOM e PIRELLI necessario per poter detrarre fiscalmente i costi sostenuti.

Appare utile e assolutamente conferente ai fini della valutazione della imputazione riportare taluni dati ricavabili dalle numerosissime fatture. In particolare si riporta di seguito -anche se sommariamente e solo quale esempio, rinviando poi per il dato completo all'esame della complessiva documentazione- la specifica indicazione dell'ufficio interno alle società TELECOM e PIRELLI al quale erano specificamente dirette le fatture in vista del pagamento della somma da queste portata.

E così, ogni fattura risulta composta dalla intestazione indicativa della società che la emessa (di solito WORLDWIDE CONSULTANS SECURITY LTLDL -cioè WCS-, in alcuni casi SECURITY RESERCH ADVISORS LTD -cioè SRA-), dal numero di fattura, dalla data, dalla descrizione della operazione, dalla somma richiesta e, in grande evidenza, del destinatario. Orbene detto destinatario specifico è oltre che in numerose "PIRELLI" s.p.a. ovvero "TELECOM" s.p.a., anche specificamente, per moltissime (ad esempio tutte quelle riferite alla certificazione agenti) di volta in volta i vari settori interni delle due aziende anzidette, quali ad esempio "PIRELLI CAVI E SISTEMI" s.p.a., "PIRELLI PNEUMATICI" s.p.a., "PIRELLI CAVI E SISTEMI ENERGIA" s.p.a..

Risultano espressamente rivolte e contabilizzate nei confronti di TELECOM ITALIA anche le fatture relative al pagamento degli emolumenti in favore di FANCELLO Margherita, contabilizzati con la indicazione "OPERAZIONE FIORDALISO" e la descrizione della attività nei termini che si riportano: *"to provide and consulting with respect to any and/or source of analysis and management in the corporate security sector"* (fornitura e consulenza in relazione a qualsiasi fonte e/o analisi e gestione nel settore della consulenza aziendale).

Del pari nella produzione vi sono anche le fatture emesse per le specifiche operazioni descritte anche dalla "Security Reasarch Advisor LTD (SRA)".

Tra le moltissime fatture prodotte (quasi mille o più) ve ne sono un gruppo assai nutrito emesse da WCS per operazioni di "executive protection e facilites per MPT e managment" (sigla con cui in atti viene indicato nella varia documentazione reperita "Marco TRONCHETTI PROVERA") inviate a TELECOM ITALIA s.p.a. con indicazione della causale "security consultant and Protection" ovvero "security consultant".

Ancora, vi sono le fatture riferite agli emolumenti corrisposti a SASININI (persona legata a TELECOM dal contratto sopra descritto) inviate a TELECOM con la indicazione della seguente causale: "integrated analisys of country risk by means of the gathering, analysis and managment of information" (analisi integrata del rischio paese per mezzo di raccolta, analisi e gestione delle informazioni); causale specularmente coincidente con l'oggetto della previsione contrattuale che legava SASININI a TELECOM Italia (all'uopo si riporta una parte del contratto TELECOM ITALIA/SASININI, proprio per la sua significativa coincidenza tra la descrizione della causale del pagamento indicata nelle varie fatture e l'oggetto del contratto medesimo:

"TELECOM ITALIA s.p.a. ha manifestato la propria volontà di affidarle l'attività a supportare TELECOM ITALIA per lo sviluppo delle comunicazioni istituzionali e per il coordinamento delle attività del settore analisi strategiche utili all'elaborazione di studi e dossier informativi sui fattori di rischio non convenzionali").

E' in tali ambiti di produzioni documentali (comprehensive anche delle relevantissime note di credito di cui si dirà meglio più avanti) che ha potuto essere ricostruita tra l'altro la complessa operazione di fatturazione e di rifatturazione della operazione "New Entry" di cui si è detto sopra e che verrà ripresa più avanti.

L'impossibilità di riportare anche riassuntivamente la mole di dati puntualmente segnalati dalla difesa CIPRIANI autorizza -e consiglia- una lettura diretta di tali dati, peraltro assai agevole, se si eccettua unicamente il dato quantitativo, in quanto si tratta di fatture catalogate per genere di attività prestata e per società che ha emesso la fattura, con un indice analitico assai esaustivo.

Prima di rimandare comunque alla completa lettura di tutte le fatture prodotte dalla difesa CIPRIANI, è da sottolineare un dato di insuperabile evidenza, costituito dal fatto che le fatture che il CIPRIANI inviava a TELECOM e PIRELLI per come emesse dalle sue società inglesi, WCS e SRA, recavano una indicazione della causale assai esaustiva, che non lasciava margine a dubbi in ordine alla reale

attività svolta: la lettura delle numerosissime fatture prodotte dalla difesa CIPRIANI segnala che quest'ultimo riusciva a condensare esattamente in poche righe quella che era la reale attività effettuata. Con la conseguenza che, può anticiparsi da subito, che i pagamenti delle fatture emesse dalle società straniere a TELECOM e PIRELLI, da parte di queste ultime avvenivano quindi apertamente quale formale controprestazione per servizi oltre che realmente ottenuti, esattamente ed esaurientemente descritti.

dichiarazioni
rese dai testimoni
in udienza
ai sensi dell'art. 422 c. I c.p.p.

Ai fini di una migliore organicità, può essere opportuno riportare -a tal punto- in sintesi quanto indicato dai testimoni CERRETTA, CASALI, LAMBIASE, ROSATI, PECORARO in udienza.

Non si ritiene di dover riportare in questa sede in maniera organica il sunto di quanto indicato dal Presidente all'epoca dei fatti delle due società TELECOM e PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA, escusso ai sensi del c. II dell'art. 44 D. Lvo n. 231/2001 e, quindi "con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso", per le parti già sopra non indicate, in quanto la detta operazione si esaurirebbe più che in un reale ed efficace apporto alla ricostruzione degli avvenimenti, in un inutile aggravio processuale, ove si consideri che il predetto ha proseguito in udienza il suo atteggiamento di totale negatoria di ogni consapevolezza di quanto presso le aziende da lui gestite si andava realizzando, in conformità -peraltro- a quanto già percorso in fase di indagini, e la detta linea ha proseguito in udienza pur a fronte delle numerosissime osservazioni pervenute da tutte indistintamente le parti processuali (ad eccezione delle parti civili TELECOM e PIRELLI e dei Pubblici Ministeri), che a più riprese incalzavano i punti salienti della lunghissima deposizione con la indicazione dei diversi e talora opposti dati già pervenuti in atti a seguito delle deposizioni di più imputati, di più testimoni, ovvero sulla scorta di dati documentali.

La attendibilità delle dichiarazioni del predetto -ed è questo il motivo che rende non giustificato l'aggravio processuale del riportare pressocchè integralmente le sue dichiarazioni- è risultata gravemente inficiata non soltanto dalle nette smentite alla sua ricostruzione degli avvenimenti fornita dalle contrarie indicazioni rese dagli altri testimoni e, in particolare, da quelli esaminati in fase di udienza; non soltanto da una valutazione logica degli avvenimenti, che conduce a ritenere che le operazioni sopra descritte non potevano essere frutto di una attività autoreferenziale del TAVAROLI, bensì di un pieno e soddisfatto interesse aziendale e di esso TRONCHETTI PROVERA in particolare; non soltanto dall'analisi della documentazione rinvenuta quale sopra riportata; ma anche da alcune affermazioni pervenute dal predetto in udienza, che icasticamente descrivono quello che è stato durante tutte le indagini l'atteggiamento processuale del Presidente delle due società, sintetizzabile in una radicale negatoria anche degli aspetti più evidenti della vicenda, che assai difficilmente poteva non conoscere, proprio perché verificatisi in entrambe le aziende da lui dirette.

In questa linea di iscrivono i due episodi avvenuti in udienza, assai sintomatici dell'atteggiamento testè descritto da parte del Presidente delle due società "imputate", che si passa a descrivere.

Di uno si è già dato conto sopra allorché si è riepilogata la operazione "MACUMBA". E così, a parte la incongruenza logica di un TAVAROLI e di un CIPRIANI che immotivatamente avrebbero iniziato ad indagare sulla moglie del fratello del Presidente, se l'indagine non fosse stata rispondente ad una specifica richiesta, va registrato quanto avvenuto in udienza: ed invero, all'ennesima negatoria in ordine alla conoscenza della OPERAZIONE MACUMBA, alla reiterazione di negatoria alla domanda del difensore del CIPRIANI rivoltagli in riferimento alla conoscenza della Sign. SORIANI, alla indicazione da parte dell'incredulo -a tal punto- difensore del CIPRIANI che lo esaminava che la Sign. SORIANI era la moglie del fratello, orbene TRONCHETTI PROVERA rispondeva che egli ricordava solo il nome della prima moglie del fratello, non anche della seconda.

La valenza di attendibilità delle dichiarazioni di un dichiarante, sentito nelle forme dell'imputato di reato connesso ex art. 44 D. Lvo n. 231/2001, a fronte di una affermazione di tal fatta non necessita di essere spiegata; qualificandosi a tal punto del tutto superflua ogni riepilogazione delle dichiarazioni di costui, improntate ad una assoluta, totale, ostinata negazione di tutto ciò che gli veniva richiesto, atteggiamento reitarato anche al cospetto -come nel caso della domanda articolata semplicemente con riferimento al cognome della cognata, moglie del fratello- di un nome che non poteva non conoscere.

Ma l'episodio della amnesia sul cognome della cognata, non è stato l'unico che ha colpito il Presidente delle due società in udienza.

Invero, sempre uno dei difensori del CIPRIANI, dopo avere ottenuto la risposta che esso testimone assistito non conosceva il CIPRIANI, mostrava una fattura emessa da Polis d'Istinto per euro 30.000, 00 per "Security consulting ed analisi del rischio in occasione evento 26 giugno '2004", pagata il 24 ottobre 2004, ed all'interrogato inviata non già presso TELECOM, ma presso la sua abitazione privata, riferita concretamente ad operazioni di sicurezza realizzate dal CIPRIANI in occasione del matrimonio della figlia: a tali indicazioni costui, incredibilmente ribadiva di non conoscere il CIPRIANI e di non sapere chi fosse la "Polis d'Istinto"; che egli nulla sapeva dell'incarico; che l'incarico stesso al CIPRIANI di assicurare il servizio portato dalla fattura in occasione del matrimonio della figlia sarà stato dato dalla sua segretaria; che parimenti la sua segretaria si sarà occupata dei pagamenti anche disponendo di sue risorse personali, senza però indicare in alcun modo come abbia fatto la fattura a "transitare" dalla sua abitazione privata, alla quale era indirizzata, alla sede della TELECOM, ove "stazionava" la sua segretaria.

Non pare bisogni indugiare oltre nell'evidenziare la inaffidabilità -specie al cospetto di elementi probatori di segno contrario emersi in atti- delle dichiarazioni rese da Marco TRONCHETTI PROVERA.

**Dichiarazioni teste
Alessandra CERRETA**

Si tratta di indicazioni assai analitiche, diffuse, reiteratamente ribadite dalla testimone anche nel corso del lungo esame al quale è stata sottoposta dalle parti tutte del procedimento (si tratta, invero, di esame protrattosi per una intera giornata).

Si riassumono i punti più significativi, rimandandosi per il resto al p.v. integrale.

Si omette di riportare le indicazioni della teste sulla realizzazione del C.N.A.G. in quanto non pertinenti alla imputazione di appropriazione indebita.

Sia nelle informazioni rese nel corso delle indagini al P.M., sia più diffusamente nel corso della udienza preliminare con integrazione ex art. 422

c.p.p., la testimone ha indicato di avere potuto verificare che presso la soc. PIRELLI, ove ella aveva prestato attività lavorativa a partire dal 1999, era già prevista con carattere di regolare continuità e di pressochè costante stabilità, una attività di collaborazione da parte di fornitori di fiducia del settore c.d. security, abitualmente incaricati delle attività di investigazione, quali CIPRIANI, SPINELLI, DEL BO' e SPAGNOLO.

La teste ha indicato che tale attività di accertamento (si vedrà nel prosieguo di quale consistenza) essa stessa, unitamente ad altri funzionari, quali Daniele GULINATTI, Federico BERNASCONI, Tiziano CASALI e Giancarlo VALENTE (in un periodo più ristretto anche Giorgio POSSAGNO e Roberto PECORARO; in altro periodo successivo si era aggiunto Pierguido IEZZI) aveva delegato alle agenzie investigative gestite dai personaggi sopra indicati.

Tale situazione -ha indicato la testimone- è stata mantenuta anche allorquando era intervenuto nella compagine lavorativa TAVAROLI. Quest'ultimo, nella indicazione della testimone, era la persona che soleva dare disposizioni di natura generale, anche con riferimento alla attività da essa stessa svolta, sulla scorta delle quali disposizioni poi essa stessa ovvero anche altri, conferiva di abitudine, con caratteristiche di routine, gli incarichi agli investigatori, sulla scorta delle relative reti di conoscenza e di competenza

Nel corso della udienza la testimone ha sostanzialmente specificato quanto già indicato, anche se per brevi cenni, nel corso della sua deposizione resa nel corso delle indagini preliminari.

Ha segnalato così la testimone:

che dal momento dell'assunzione in azienda di Giuliano TAVAROLI, che ha assunto la qualifica di direttore della security, il gruppo che si interessava della sicurezza interna ed esterna della azienda, tra l'altro da lei composto, risultava organizzato in senso orizzontale, nel senso che non vi erano funzioni di vertice;

che le sue mansioni erano quelle di occuparsi delle affiliate estere e, quindi, della attività internazionale, nel senso di garantire ed assicurare la sicurezza del personale della azienda e delle stesse strutture aziendali all'estero;

che successivamente la medesima struttura avrebbe assunto la denominazione di "Crisis Management", occupandosi cioè della gestione delle crisi di gruppo, in particolare, in relazione a tutti quei siti industriali che erano presenti nelle varie parti del mondo e, in alcune, particolarmente critiche - l'Indonesia, il Corno d'Africa, il Sudafrica, eccetera -;

che in tali ambiti di operatività era sua responsabilità, quella di monitorare i contesti politico-economici locali di cercare di anticipare, ove possibile, anche attraverso fornitori locali, eventuali indicatori che dovessero indurre ad adottare cautele, quali avrebbero potuto essere quelle di evacuare merci e personale, in considerazione del prospettarsi di situazioni di rischio nello specifico Paese;

che tal evenienza si è prospettata in più occasioni, con conseguente necessità di adottare gli accorgimenti che si prospettavano più utili al fine di porre in situazioni di sicurezza il personale ovvero gli impianti;

di ricordare una molteplicità di situazioni in cui ciò era accaduto, tra le quali poteva rammentare a mo' di esempio l'occasione del terremoto, nell'agosto del '99, in Turchia; una crisi in un territorio la cui indicazione esatta al momento non ricordava;

che poteva descrivere il concetto espresso con la locuzione "fornitori locali", i fornitori di sicurezza, che svolgevano attività di analisi geopolitica, che avevano contatti con le autorità diplomatiche locali e con il mercato locale e che quindi fornivano alla azienda alle cui dipendenze era assunta anche indicazioni sulla bontà e sull'affidamento di una serie di investimenti che avrebbero avuto luogo in questi siti;

tra i "fornitori" erano talora italiani, spesso anche stranieri;

che tra i "fornitori" italiani cui aveva fatto espressamente e spesso riferimento nello svolgimento di tali sue mansioni aziendali vi era il signor Cipriani; inoltre come un signore afro-americano, che si chiamava Michael Shanklin, ed anche il signor Giampaolo Spinelli;

di avere avuto somministrate -anche in considerazione della sua inesperienza al momento della assunzione, provenendo dalla Pubblica Amministrazione- delle indicazioni, in particolare da Giuliano TAVAROLI, sui vari contesti lavorativi di volta in volta da affrontare;

che in tali ambiti, le era stato consigliato da TAVAROLI di avvalersi della collaborazione e delle competenze di Giampaolo Spinelli, per le necessità connesse alle aree geografiche dell' Africa e dell' Asia; ad Emanuele Cipriani nel caso in cui avessero dovuto essere effettuati accertamenti, c.d. *due diligence* su un dealer locale, in Paesi esteri, sarebbe stato usuale rivolgersi o a Gianpaolo SPINELLI ovvero a Emanuele CIPRIANI, a seconda dell'area geografica di maggiore esperienza di ciascuno dei predetti; ovvero anche a fornitori locali;

che la procedura consisteva nel dare un incarico professionale nel senso anzidetto;

che gli incarichi venivano dati in via "abbastanza sistematica" e di routine;

che a seguito del conferimento dell'incarico e dello svolgimento della azienda del CIRPIANI, dello SPINELLI, o di altri fornitori di volta in volta delegati, una volta effettuati gli accertamenti richiesti, venivano inoltrata dal fornitore *"dei report cartacei"*, sui quali venivano riportate delle informazioni di mercato, cioè quella che in gergo veniva indicata *"address ability"*, che equivaleva alla credibilità, all'affidamento, alla solvibilità, comunque ad una affidabilità in generale della persona ovvero della ditta di volta in volta oggetto di accertamento;

che era a sua conoscenza che *"tutta questa attività, diciamo, di verifica era nata precedentemente al suo ingresso in Pirelli"* in particolare nel *"settore Cavi"*, che operava in settori molto critici;

che alla attività di accertamento da parte del signor Cipriani o del signor Spinelli, si faceva ricorso in maniera piuttosto frequente;

che la attività di accertamento a lei personalmente delegata aveva principale riguardo alla necessità di acquisire un quadro informativo, di carattere politico-economico;

che con carattere di costante abitualità venivano monitorate le aree geografiche presso cui lo stabilimento Pirelli, alle cui dipendenze prestava la attività lavorativa, aveva degli interessi economici, mediante il ricorso alla attività di accertamento e verifica di operatori locali, o del signor Spinelli, o del signor Cipriani;

che, comunque, prima di procedere al conferimento degli incarichi nel senso testè detto, era abitudine consultare banche dati americane - agenzie di intelligence americane, legate alle aziende, alla consultazione dei relativi archivi la PIRELLI era regolarmente abbonata;

che tali banche dati avevano la consistenza e la forma di una c.d. newsletter, costante e quotidiana, relativa a tutte le notizie sulle criticità di vari Paesi, ovviamente con riferimento a quelli d'interesse americano;

che quando avevano esigenza di conoscere meglio la situazione ovvero allorquando verificavano che c'erano degli indicatori che potevano risultare critici (quali, ad esempio, in Sud America, dove c'era una volatilità istituzionale abbastanza strutturata su tutti i Paesi di quell'area), se magari, c'era un investimento in corso da parte della azienda, ovvero si riteneva di fare un investimento, il signor Tavaroli le diceva (si riporta la frase testuale): *«Guarda, il dottor Tronchetti pensa di aprire - non so - un nuovo fronte in Cile - adesso dico un Paese a caso -, magari verifichiamo se ci sono...»*: in conseguenza di ciò venivano fatte delle ulteriori verifiche, non generiche, ma in relazione ad un dato specifico;

che i report scritti, di volta in volta ricevuti nello svolgimento della detta attività, solevano essere immagazzinati in un archivio informatico, ma anche all'interno di un archivio cartaceo;

che, una volta ricevuta la pratica, essa stessa soleva di abitudine trasmettere i dati più significativi ed eventualmente allarmanti, qualora ve ne fossero stati, al signor Tavaroli; dopodiché la procedura prevedeva che il singolo report venisse girato al "cliente interno";

tale "cliente interno" e, quindi, la sua interlocuzione interna, era costituita dai dirigenti, soprattutto del settore "Cavi", ma anche del settore "Pneumatici", a cui soleva riferire gli esiti delle attività di accertamento di volta in volta effettuate tramite i vari fornitori;

che, quindi, gli esiti degli svariati accertamenti venivano comunicati di volta in volta ai diversi responsabili dei settori di riferimento interessati all'accertamenti;

che tali comunicazioni erano avvenute a diverse persone, al punto che non era in grado di ricordarle e di indicarle tutte in assenza dei vari organigrammi di gruppo dell'epoca;

che per quanto aveva riguardo ai meccanismi di pagamento della attività descritta, chiamata in azienda "di verifica dei dealer", era stata "validata anche dall'*internal audit*", perché c'erano stati problemi, in passato;

che unitamente proprio all' "*internal audit*", aveva effettuato anche delle presentazioni, interne all'azienda, per argomentare l'importanza di fare il tipo di attività descritta, attività, peraltro, che le risultava diffusamente praticata anche da altre aziende e, in genere, in tutto il settore industriale, almeno in Italia;

che soleva passare gli svariati report ricevuti alla segreteria (sul punto è stato acquisito in udienza il contributo della teste DI GERONIMO Emilia), che provvedeva ad archivarli;

che per quanto aveva riguardo ai meccanismi di pagamento della attività descritta, "*c'era un processo degli acquisti centralizzato*";

che il meccanismo di pagamento avveniva dopo che il funzionario che aveva delegato l'accertamento, e, in più casi essa stessa, apponeva una sorta di vidimazione sulla fattura che faceva riferimento allo specifico report;

che, quindi, la prassi poteva essere descritta nei seguenti termini: il singolo funzionario e, spesso essa stessa, inoltrava l'incarico alla esecuzione dell'accertamento o allo SPINELLI o al CIPRIANI; effettuato l'accertamento delegato, costoro inoltravano le risultanze degli accertamenti; a seguito di ciò inoltravano anche le relative fatture; il funzionario addetto, solitamente colui o colei che aveva richiesto

l'accertamento, vidimava per conferma ed "asseverazione" la fattura, che veniva passata all'ufficio acquisiti;

che allorquando la mole di report di relative fatture si era fatto più consistente ed il TAVAROLI contemporaneamente aveva preso a passare molto tempo nel territorio di Paesi stranieri, poteva essere capitato che pratiche di accertamento richieste dal TAVAROLI, che quindi avrebbero dovuto essere da costui vidimate per asseverazione, al fine di "non rimanere indietro con il lavoro", venivano vidimate da essa stessa ovvero da altri funzionari;

che la entità degli accertamenti realizzati dalla sezione security della PIRELLI era nel tempo aumentato in termini correlativi all'aumento di importanza sul mercato della azienda;

che gli accertamenti svolti erano particolarmente e diffusamente apprezzati in azienda; che la posizione di vertice era ricoperta di fatto e formalmente dal TAVAROLI;

che la attività di conferimento degli incarichi di accertamento alle varie agenzie investigative non è mai stata "formale ed esclusiva" del TAVAROLI, anche se il predetto godeva di un margine di autonomia senz'altro superiore in considerazione del suo inquadramento quale apicale;

che conosceva il signor Giancarlo Valente;

che costui si occupava di sicurezza fisica e che all'uopo si avvaleva di suoi fornitori di servizi in tal senso;

che il signor TAVAROLI aveva un suo ufficio di segreteria costituito dalle signore Maria Grazia Mombrini ed Emilia Di Geronimo;

che dopo la acquisizione dei report presso la segreteria veniva avviato l'iter relativo al pagamento della controprestazione della agenzia di investigazioni;

che in relazione al pagamento delle fatture emesse dai titolari delle varie agenzie investigative era solo in grado di supporre che il signor TAVAROLI solesse dare *imput* per il loro pagamento;

che per quanto concerne la informazione e la trasposizione del contenuto degli accertamenti contenuti nei report effettuati dal CIPRIANI o dallo SPINELLI a organi di vertice superiori a Tavaroli, poteva dirsi assolutamente certa della effettività di tale riferimento, almeno per quanto concerne le attività rilevanti;

che, in particolare, aveva assistito alla sicura trasposizione della attività investigativa all'amministratore delegato, dottor Buora, che era, gerarchicamente, il diretto superiore del signor Tavaroli; quest'ultimo, poi, per quanto a sua conoscenza, spesso interloquiva con il dottor Tronchetti, Presidente della società;



che con certezza poteva affermare che il dottor Buora era informato di quanto la security andava acquisendo a livello informativo tramite lo SPINELLI ovvero il CIPRIANI, ed indicava quale esempio che allorquando si è trattato di far evacuare in una località in Africa, ad Abidjan, una fabbrica con personale espatriato francese, la problematica era stata discussa con l'allora capo del personale, dottor Birla (fonetico), perché era un settore, in quel caso, di pneumatici; successivamente di tutto ciò era stato informato il dottor Buora e, in quel contesto, almeno per quanto le pareva di ricordare, il dottor Tronchetti;

che per ciò che concerne le "introduzioni" del signor TAVAROLI con il signor Tronchetti, poteva affermare che "c'erano ed erano numerose", anche se non vi aveva mai assistito;

che per quanto riguarda i rapporti tra il sign. Tavaroli, il dottor Buora ed il dottor Tronchetti, le constava che vi era stata una costante intensificazione ed un accrescimento, nel senso di graduale costante intensificarsi delle frequentazioni, della fiducia, della stima;

che ciò poteva dire fino all'anno 2002, allorquando era passata in TELECOM, fino al 2003, anno in cui si era allontanata dalla ditta per le problematiche connesse alla gravidanza;

che i fornitori di servizi informativi per la società ai quali aveva fatto riferimento, SPINELLI e CIPRIANI, operavano attraverso compagnie societarie diverse, delle quali ricordava la Global Security, che era del signor Spinelli, e la Polis D'Istinto, del signor Cipriani;

che vi erano stati altri fornitori esterni di analoga tipologia di servizi, quali un afro-americano, che era un ex agente della CIA, in pensione, che si chiama Michael Shanklin;

che ricordava anche tali Sasinini, Richard Bastin, Saviani ed una signora a nome Fancello;

che era in grado di poter riferire molto superficialmente vicende avvenute presso la società TELECOM, avendo in tale società prestato la sua attività lavorativa per poco più di un anno (dal 1° agosto 2002 al novembre 2003, epoca in cui si era assentata per problematiche di salute legate alla gravidanza), in una sezione distaccata, che si occupava del riordino dei c.d. "servizi magistratura", cioè della istituzione di un centro riferito a tutti gli uffici intercettazioni del Paese, concentrandolo in Milano, anche al fine di porre freno alle insistenti voci che segnalavano un traffico illegale di tabulati telefonici;

alle domande delle difese, riprendeva in più punti quanto precedentemente narrato, rispondendo:

Che le attività di c.d. "certificazione agenti" all'estero, ovverossia di "dealer" veniva svolta, tra gli altri, in maniera prevalente da Cipriani, e da Spinelli, in un modo più o meno proporzionato, a seconda delle aree geografiche di competenza;

che la necessità di certificare l'agente nasceva dopo che l'agente possibile era stato individuato dal cliente interno;

che tale necessità sorgeva anche quando si riteneva di dover affrontare un territorio c.d. "vergine", sul quale, cioè, non si era mai investito e sul quale non si avevano conoscenze: in casi di tal fatta dall'interno della azienda veniva richiesto alla funzione security di fare un'analisi, che in quel caso era abbastanza generica, era un'analisi del sistema Paese;

che la prassi sul punto poteva essere rappresentata mediante l'esempio dell'eventuale investimento in un Paese arabo con un determinato soggetto: conseguiva la necessità di verificare se la persona per l'intermediazione fosse realmente in grado, poi, di chiudere un contratto; venivano effettuate, di conseguenza, delle verifiche, per vedere se la persona esisteva, se era conosciuto e se, era costituito in forma societaria o era persona fisica, e, nel caso fosse costituito in forma societaria, se era un pagatore o se avesse un indice di criticità, dal punto di vista dell'affidamento economico;

che il tipo di indicazioni fornito alla impresa di investigazioni esterna, quale poteva essere quella del CIPRIANI prevedeva la indicazione del nominativo con la segnalazione che: *«Il Settore Cavi adesso opererà, a breve, in Cina, nel Sichuan, e avremmo bisogno di sapere la situazione - non so - locale, nel territorio, le caratteristiche economiche e, poi, questa persona se è vero che lavora in quelle aree».*

che qualora il report realizzato dai fornitori esterni quale poteva essere il CIPRIANI forniva indicazioni negative sulla persona oggetto di accertamento, veniva fatta comunicazione al cliente interno, cioè allo specifico settore che aveva richiesto l'accertamento, con conseguente abbandono, da parte dei colleghi interni, della specifica operazione, nel senso che gli investimenti non venivano più attivati e le persone non venivano più, poi, ricontattate;

che di tale comunicazione al settore interno soleva occuparsene personalmente;

che i vari report forniti dal CIPRIANI o dal altri fornitori erano indicati con un nome, che poteva essere quello della persona oggetto di accertamento, ovvero del Paese in cui veniva effettuata l'operazione di verifica, indicazione nominativa che consentiva di identificare la pratica e, poi, di vistare la fattura;

che il CIPRIANI soleva operare oltre che con la società Polis d'Istituto, anche con due società inglesi di cui però non era in grado di precisare la denominazione;

che, in considerazione della sicura riconducibilità al CIPRIANI delle due società di diritto inglese, una delle quali, le pareva di ricordare avesse come iniziale la lettera "W", le fatture venivano rilasciate proprio dalle società inglesi;

che pertanto aveva personalmente vistato per asseverazione fatture provenienti dalle società inglesi del CIPRIANI;

che tale circostanza era a tutti nota in ufficio;

che nel periodo in cui aveva prestato attività lavorativa presso la direzione security di Pirelli aveva constatato la esistenza di un clima assai positivo, di collaborazione e di trasparenza tra tutti, che facilitava la crescita professionale;

che CIPRIANI godeva di una particolare considerazione di affidabilità, e che, pertanto, gli accertamenti da lui effettuati, proprio perché da lui provenienti, erano particolarmente apprezzati ed immediatamente recepiti;

che, a tal riguardo poteva indicare quali esempi che nel corso di conversazioni anche telefoniche con i dirigenti di altri settori, durante le quali venivano comunicati da parte del TAVAROLI gli esiti degli accertamenti, aveva udito dire agli interlocutori che gli accertamenti erano particolarmente attendibili in quanto provenienti dal CIPRIANI e ciò poteva dire di avere udito nel corso di conversazioni di comunicazione degli esiti degli accertamenti al dottor Gori, amministratore delegato del Settore Pneumatici, al dottor Giuseppe Sala, sempre del settore Pneumatici, e, per quanto riguarda il settore Cavi, il dottor Battista;

che tali considerazioni il TAVAROLI prima di rappresentarle al funzionario dello specifico settore di riferimento interessato all'accertamento, lo forniva direttamente all'amministratore delegato, dottor Buora, soprattutto quando si trattava di informazioni di particolare criticità, in positivo o in negativo, e, successivamente, rispettando i vari passaggi gerarchici, a seguire, al dott. Tronchetti, e ciò per i fatti più rilevanti per il quali "potevano essere informati o disturbati" i vertici aziendali;

che il signor TAVAROLI aveva la disponibilità della utenza cellulare del Dott. TRONCHETTI, utilizzandola per comunicare;

di non ricordare, tra le varie operazioni, poi compendiate nelle corrispondenti pratiche, commissionate dalla azienda al CIPRIANI, una pratica con denominazione "Ghost"; di ricordare, invece, una operazione di accertamento presso gli stabilimenti di Figline Valdarno, determinata dal

rinvenimento di un proiettile da caccia da una lettera di minacce al capo del personale;

che si era creata una forte tensione all'interno dell'azienda allorquando, nell'anno 1999, dopo l'omicidio D'Antona, era stato rinvenuto un volantino delle "BR" all'interno di una cabina telefonica di viale Sarca, in Milano, praticamente presso l'ingresso principale di Pirelli;

che poteva ricordare che presso uno degli stabilimenti "Pirelli" in Italia, non ricordava se Figline Valdarno o Settimo Torinese, era stata inserita una persona, con le apparenti mansioni di un operaio, ma che aveva unicamente e realmente il compito di verificare se vi fossero problematiche riconducibili a cellule terroristiche all'interno dell'azienda;

di poter dire che anche tale operazione era stata effettuata dal CIPRIANI;

che sia il CIPRIANI che lo SPINELLI avevano finito con l'assumere, specie per operazioni all'estero, il ruolo di general contactor del settore security, nel senso che, il ricorso agli accertamenti del CIPRIANI era molto frequente per circostanze abbastanza definite;

che la attività di accertamento come svolta e descritta riceveva il costante apprezzamento da tutto il management interno e dai colleghi;

che il TAVAROLI soleva divulgare ampiamente all'interno dell'azienda, con costanti incontri con cadenza mensile e convegni, i risultati ottenuti, condizione questa che determinava un costante monitoraggio da parte dei vertici aziendali di quanto realizzato;

che, anche su sollecitazione di TAVAROLI, vi era una costante attenzione a non dilatare i costi;

che complessivamente la attività svolta in PIRELLI dal settore security era internamente apprezzata non soltanto dai cosiddetti utilizzatori finali, cioè da coloro che beneficiavano delle informazioni, ma in generale;

di poter dire che tutta la attività gestionale risentiva degli indicatori forniti dal settore security, nel senso che *"alcuni investimenti venivano fatti con successo, perché c'era anche un contesto di informazioni utili, che orientavano gli investimenti, e altri non venivano fatti, o si tendeva a disinvestire"*;

di poter ricordare anche altro genere di interventi della security particolarmente apprezzata, quali la gestione del terremoto in Turchia e l'evacuazione in Costa d'Avorio, ad Abidjan;

che quindi il settore security in PIRELLI veniva *sostanzialmente "coinvolto, non dico su tutto, ma su molti temi significativi"*;



che tutta la attività svolta come security veniva mensilmente valutata, non soltanto dal TAVAROLI, ma anche da altri organi apicali dell'azienda, appartenenti nella scala gerarchica a settori ancora più di vertice rispetto a TAVAROLI;

di ricordare la c.d. operazione "filtro" che consisteva in verifiche su aspiranti dipendenti che dovevano entrare a far parte della compagine lavorativa della società, anche al fine di scongiurare infiltrazioni di soggetti legati a movimenti terroristici;

di poter dire che tale operazione aveva comportato una discussione a più livelli, era stata quindi "validata", nel senso che "non era stata assolutamente un'iniziativa di una funzione, ma una decisione collettiva aziendale";

che per quanto a sua conoscenza, nell'organigramma, la direzione Security di Pirelli gerarchicamente dipendeva dal dottor Buora, che allora era l'amministratore delegato del Gruppo, a cui facevano riporto tutte le linee di staff, quindi ufficio del personale, l'ufficio legale, eccetera;

di non conoscere poi quanto avveniva in altro ramo di azienda preposto al pagamento delle fatture dopo che queste, relative agli specifici report inoltrati dalle società di investigazioni, tra le quali quella del CIPRIANI, erano state da lei stessa ovvero da altri funzionari, vistati per asseverazione;

che i report venivano archiviati dalla segreteria della funzione security e raramente richiamati qualora se ne fosse presentata la necessità;

di avere appreso solo dopo il suo passaggio presso la società TELECOM, avvenuto nell'agosto del 2002, che precedentemente presso la PIRELLI l'allora amministratore delegato, Dott. Enrico BONDI, nel limitatissimo periodo in cui svolse tali funzioni, aveva emanato un direttiva secondo la quale anche presso TELECOM per le funzioni di security avrebbero dovuto fare riferimento alla security di PIRELLI¹⁷ ;

che, in ogni caso, essendo mutate le sue mansioni in TELECOM, di fatto non aveva avuto alcuna occasione di svolgere mansioni di security in TELECOM in quel periodo, con la conseguenza di non avere potuto verificare se la direttiva fosse stata concretamente applicata;

di avere conosciuto Richard Bastin quale persona che lavorava per una notissima agenzia di investigazioni americana, la Kroll;

¹⁷ trattasi della direttiva in data 23 ottobre 2001, della quale comunque si dirà più avanti, del seguente tenore letterale: «In considerazione della rilevanza che le attività di Security rivestono per le società facenti capo al Gruppo Telecom Italia, e tenuto conto del fatto che il presidente e l'amministratore delegato della Telecom Italia S.p.A. rivestono analogo carica, presso Pirelli S.p.A., la prego di valersi coordinare, nello svolgimento della sua attività, con il direttore Security di Pirelli, cioè Tavaroli...» prodotta in atti.

di averlo avuto presentato da TAVAROLI allorquando lavorava in PIRELLI;

di ricordare che non erano di fatto stati dati incarichi investigativi, se non al massimo qualcuno, quale fornitore esterno alla società KROLL, del nord America, in quanto i prezzi praticati da detta agenzia erano molto alti;

di ricordare di qualche incarico di investigazione conferito ad un'altra società nordamericana, precisamente dello Stato di New York, che si chiamava Nardello, al quale era stato fatto ricorso in una o due occasioni e, poi, non più, perché appunto, come la Kroll, troppo esosi i prezzi praticati;

che in TELECOM avevano ricevuto incarichi quali investigatori esterni anche Richard BASTIN, FANCELLO, SASININI, SAVINA;

che gli incarichi a Richard Bastin erano sempre per operazioni internazionali;

che la cooperazione con costui era stata poi instaurata con la società TELECOM che lo aveva anche assunto in qualità di dirigente;

che la collocazione dei report forniti dalle varie agenzie investigative vedeva il loro posizionamento a cura delle segretarie DI GIRONIMO ovvero MOMBRINI in armadiature degli uffici, ove erano reperibili per qualsiasi -sebbene rara- ulteriore futura consultazione.

Dichiarazioni teste DI GIRONIMO Emilia

DI GERONIMO Emila, esaminata nel corso della udienza in data 2/3/2010, ha indicato:

di avere svolto la attività lavorativa di segretaria presso la Pirelli fin dall'anno 1981, fino al 2009;

di essere stata per un periodo di tempo adibita alle mansioni di segretaria presso l'ufficio di Giuliano TAVAROLI;

di ricordare che inizialmente la funzione security presso PIRELLI era svolta dall'anno 1894 dal dott. SOLA; successivamente, forse nel 1996 era sopraggiunto il dott. TAVAROLI, con il quale aveva lavorato;

che le proprie mansioni lavorative con il TAVAROLI consistevano in quelle di segretaria, nel senso di rispondere alle chiamate telefoniche, fissare delle riunioni, oppure programmare dei viaggi, archiviare dati, chiamare, talora, dei fornitori esterni all'azienda;



che nei suoi compiti rientrava anche quello di gestire i collaboratori del signor Tavaroli, per quanto riguarda i viaggi, oppure anche *"registrare le fatture e mandarle in amministrazione"*: in particolare, tale incombenza aveva svolto *"tantissimo"*;

che tali fatture si riferivano ai *"vari fornitori di servizi di vigilanza, di investigazioni"*, che soleva registrare e *"mandare in amministrazione"*;

che tra i fornitori di servizi di investigazioni ai quali veniva fatto maggiore ricorso vi erano le società "Polis d'Istinto" e "Global", la prima gestita dal signor Cipriani Emanuele e la seconda dal sign. Spinelli Gianfranco;

che le sue mansioni consistevano nel registrare le fatture che le due dette società inviavano per la attività di investigazione svolta su un supporto informatico;

successivamente a tale operazione, soleva, poi, inviare le fatture, già "firmate" in amministrazione "per il pagamento";

che, per quanto a sua conoscenza, le fatture venivano firmate sia dal signor Tavaroli che dai suoi collaboratori: vi era la previsione, nella gran parte dei casi, di una doppia firma, da parte del TAVAROLI e dei collaboratori;

tra costoro ricordava la signora CERRETA, il sign. PENNA, e poi altri che soleva chiamare "i ragazzi";

che la firma apposta equivaleva ad una sorta di "visto";

che le fatture pervenivano a mezzo corriere;

che, successivamente a ciò, soleva inserire le fatture pervenute all'interno di "un libro firma", operazione questa che dava luogo alla apertura della pratica per la corresponsione del compenso, che prevedeva con carattere di obbligatorietà la vidimazione della fattura medesima sicuramente da parte del sign. TAVAROLI, ma anche, prevalentemente, da parte del singolo funzionario che l'accertamento cui era riferito la fattura aveva richiesto o alla Polis d'Istinto o alla Global;

che successivamente a tale firma, soleva registrare la fattura, previa sua fotocopiatura, e, quindi, mandarla in amministrazione per il pagamento;

che la fotocopia veniva archiviata;

che tale prassi avveniva presso la società PIRELLI; successivamente le mansioni di TAVAROLI all'interno della detta azienda erano state ricoperte dal sign. IEZZI, che aveva trovato al suo ritorno dalla maternità dopo il periodo di astensione;

che aveva avuto modo di vedere di frequente la presenza del CIPRIANI in azienda;

che tra le sue mansioni vi era anche, qualora a ciò richiesta, quella di archiviare pratiche e dossier che arrivavano dai fornitori;

che all'uopo vi era un archivio che gestiva personalmente, ma che poteva capitare che alcune pratiche venissero contenute anche all'interno di una cassaforte nell'ufficio della Dott. CERRETA;

che talora poteva succedere che taluni dossier, contenuti in buste, venissero inoltrati ad altri uffici interni all'azienda;

che il TAVAROLI aveva costanti contatti con l'amministratore delegato Dott. BUORA;

che contatti il TAVAROLI aveva anche con il Presidente della società Dott. TRONCHETTI;

che le fatture dei fornitori alle quali aveva fatto riferimento venivano catalogate in ordine alfabetico;

che dopo l'emergenza creatasi a seguito dell'evento sismico in Turchia dalla amministrazione della PIRELLI venne indicata la necessità di avere la disponibilità anche di somme in contanti di cui poter disporre per eventuali eventi imprevisti che fossero accaduti soprattutto nei fine settimana, ragion per cui era stata creta una disponibilità contante che aveva tenuto nella propria cassaforte per un certo periodo prima di passare alla cassaforte del TAVAROLI;

che tale somma veniva tenuta anche per le disponibilità di viaggi di lavoro dei funzionari, ai quali veniva erogata la somma in contanti quale anticipi spesa, poi conteggiata e rimborsata con i giustificativi che il singolo funzionario consegnava di ritorno dal viaggio;

che ricordava di Tiziano CASALI, persona che inizialmente prestava le mansioni di autista del dottor Tronchetti e poi, per un certo periodo, aveva fatto anche "un po' di vigilanza", nel senso che aveva gestito la vigilanza della Pirelli;

che comunque il CASALI era la persona che aveva sempre accompagnato il dottor Tronchetti, gestendo anche gli autisti;

che con l'arrivo del sign. IEZZI in azienda i dossier venivano gestiti, anche perché si era assentata per la maternità, da Tosi, da Margherita Rampinini e da Barbara Ferrario;

che successivamente al suo ritorno in azienda al rientro dalla maternità, non aveva più lavorato alla gestione ed alla archiviazione dei dossier.

Deposizione Teste
ROSATI RODOLFO

Ha dichiarato nel corso della udienza preliminare:

di avere svolto le mansioni di direttore del personale nel periodo inizio 2000-2004 presso la Wireline, che era la Rete fissa di Telecom;

di avere avuto quali superiori gerarchici il dottor Riccardo Ruggero, che era il responsabile della rete fissa, nonché, quale capo funzionale, Gustavo Bracco;

di non avere avuto a disposizione in tale sua funzione il settore security;

di avere parlato con Giuliano TAVAROLI in quattro anni, quattro o cinque volte;

di non aver avuto rapporti professionali con il dottor Lambiase;

di avere lavorato presso la società Telecom Italia fino al 31.12.2007;

di essere in grado di riferire della complessa vicenda unicamente fatti che potevano riguardare la c.d. "operazione Scanner";

di poter dire che nel periodo di inizio del 2004 aveva ricevuto una telefonata da parte di Tavaroli, il quale gli aveva riferito di essere a conoscenza che presso la Wireline, e, in particolare, nell'area Rete, si stava procedendo alla realizzazione di parecchie assunzioni;

di avere dato conferma di ciò, in considerazione del fatto che era in atto, presso la Rete, un rilevante ricambio generazionale, tant'è vero che nel 2003 una prima *tranche* di circa 400 assunzioni era già stata effettuata;

di ricordare delle assunzioni in numero, nell'anno 2004, di circa 1.000 persone; mentre nell'anno 2003 di circa 400;

di ricordare che era stato TAVAROLI a indicargli di passargli in via preventiva, prima dell'ingresso in servizio, gli elenchi dei nominativi delle persone, per poi dare "okay" al loro effettivo ingresso in servizio;

di avere dato comunicazione di ciò al capo del personale dell'area Rete, dottor Luigi Marelli;

di avere saputo che il MARELLI aveva passato alla struttura gestita da TAVAROLI un elenco di 400 nominativi sul conto dei quali effettuare degli accertamenti e di avere poi saputo che tra costoro due erano stati scartati per problematiche che non sapeva indicare;

di sapere, in particolare, che il tipo di messaggio che gli era pervenuto da parte del MARELLI era del seguente tenore: «Per questo signore non procedete», e di essersi conformato a quanto segnalatogli;

di non avere valutato tali casi unitamente al LAMBIASE;

di non avere informato di tale inusuale procedura il Dott. BRACCO, in quanto, trattandosi di attività molto delicata, in considerazione dell'inserimento di dipendenti nella "Rete di Telecom", che dava accesso alle centrali e ai permutatori, aveva ritenuto la richiesta del tutto ragionevole;



di avere esposto la circostanza al Dott. BRACCO, solo dopo gli arresti a cura della A.G., ma di non aver avuto per ciò alcun rilievo o censura di sorta; anzi di avere ricevuto una missiva di assoluto sostegno e di assoluta comprensione, per l'attività fatta (la missiva veniva rinvenuta dal teste ad esito dell'udienza e su richiesta delle parti, acquisita in atti);

di poter dire che la gestione operativa prevedeva e contemplava una sorta di corporate, formata dalle società dell'intero gruppo e, cioè, TIM, Telecom, Finsiele altre aziende più piccole, forse anche Olivetti;

di non sapere in cosa consistevano le operazioni di reperimento dati;

di essere a conoscenza che il Dott. BRACCO nel 2004 "rispondeva" all'Amministratore delegato, Dott. Buora, mentre prima "rispondeva" direttamente al presidente, anche se non poteva dirsi certo dell'epoca in cui fosse avvenuto questo passaggio;

di poter dire che parimenti anche Tavaroli "rispondeva" a Buora;

di ricordare che Damiano Nicoletti ricopriva le mansioni di dirigente e che era un collaboratore di Marelli che si occupava della gestione

del personale dell'area Rete; Marelli era un sottoposto del Nicoletti; per cui la gerarchia dei rapporti poteva essere ricostruita nei termini che egli stesso era il "capo", alle cui dipendenze gerarchiche vi era Marelli e, subito dopo, Nicoletti;

che la funzione security non aveva normalmente accesso alle banche dati degli assunti o degli assumendi;

tali dati erano normalmente nella disponibilità dell'Ufficio Selezione; questo Ufficio, una volta estratte o individuate le persone idonee, passava le liste all'area del Personale, preposta alla assunzione;


che anche l'Ufficio Selezione dipendeva da lui;

che alle sue dipendenze aveva un ufficio Commerciale e Customer Care, uno di Selezione e Staff, e poi Relazioni Sindacali;

che non vi erano reali motivi, ma che al contempo non era in grado di fornire motivazioni per cui egli, che pure era il capo del settore operativo preposto alla assunzione ed alla selezione del personale, avesse accettato le interferenze, che riportava direttamente al TAVAROLI, in ordine ad una sorta di veto su chi assumere e chi no.

**Deposizione Teste
CASALI TIZIANO**

Ha dichiarato nel corso della udienza preliminare:



Di essere stato inserito nella compagine lavorativa di Pirelli nel '98, occupandosi per i primi due anni e mezzo/tre di sicurezza e vigilanza dell'area milanese della Pirelli;

di avere iniziato, nel 2001/2002, a gestire dal punto di vista della sicurezza, i viaggi della Presidenza, quindi del signor Marco Tronchetti Provera e del top management, per ciò intendendosi i manager ovvero eventuali gruppi di manager che di volta in volta gli venivano indicati;

di avere espletato tali mansioni dal 2001 fino al 2006, ed anche nel momento attuale;

di poter dire che tali funzioni di sicurezza del management aveva curato in occasione di viaggi prevalentemente in Paesi esteri;

di essere solito in tali funzioni reperire autovetture, scorte, assistenza durante i viaggi, eventualmente automobili blindate in Paesi a rischio;

di avere realizzato tali operazioni di assistenza per il management di Pirelli con l'ausilio dei servizi forniti dalla società Polis d'Istinto di Firenze, che era gestita da Cipriani;

di poter dire che le richieste di assistenza arrivavano dall'interno della azienda, dai vari uffici, talora direttamente da parte delle segretarie delle persone che avrebbero dovuto spostarsi;

di poter descrivere la attività svolta con un esempio tipico assai ricorrente, allorquando gli spostamenti riguardavano il Presidente della società, Marco TRONCHETTI PROVERA, nel senso che a seguito di richieste inoltrate dalla segreteria al direttore o a lui stesso, espresse nel senso: "Guarda il Presidente va in Libano tre giorni, quattro giorni, dal al. Questi sono gli itinerari, lui sarà all'albergo... piuttosto che quell'altro. Ha questi appuntamenti", iniziava la organizzazione del viaggio, calibrata sul numero di persone, i percorsi segnalati, l'entità del rischio di quel Paese, che vedeva la partecipazione fattiva principalmente della Polis d'Istinto di Emanuele Cipriani, al quale comunicava le esigenze a lui precedentemente rappresentategli all'atto della richiesta. A seguito di ciò CIPRIANI organizzava "in loco le persone, le macchine e quello che serviva".

di ricordare che **successivamente venivano inoltrate da CIPRIANI le fatture di pagamento, che però non aveva mai direttamente visionato;**

di ricordare che **mai nessuno aveva avanzato lamentele per l'organizzazione di volta in volta fornita;**

di aver realizzato le operazioni descritte nel 90% dei casi per conto e su richiesta della segreteria di Presidenza, che di volta in volta solevano passargli direttamente il programma degli spostamenti del PRESIDENTE;



di sapere che Polis d'Istinto era un fornitore anche per accertamenti da svolgere in riferimento al controllo di fornitori esterni nel mondo delle certificazioni agenti;

di essersi occupato dei servizi di assistenza e di scorta del Presidente e del Management non soltanto in Paesi che presentavano qualche problema di sicurezza, ma anche in Paesi Europei;

di conoscere che tutti gli anni nel periodo Natalizio l'azienda soleva affidare un servizio di controllo di pacchi a una società esperta di esplosivi, al fine di effettuare un controllo sui pacchi in arrivo in interno a Pirelli per il top management;

di avere saputo di tale Nonnis solo dalla lettura dei giornali;

di avere fatto ricorso per i viaggi all'estero del Presidente e del management successivamente alla decisione da parte di TELECOM e di PIRELLI di non fare ricorso più al CIPRIANI, ad altre società straniere, di tale Guatteri, in particolare una società di Bruxelles, che forse si chiamava Damocles, utilizzata per la logistica e la sicurezza nel corso di alcuni viaggi credo nell'area del nord Africa;

di avere con le modalità descritte anche assicurato la sicurezza di tre o quattro viaggi effettuati alla volta dell' Egitto, al Cairo di manager impegnati nella stipulazione di gare di appalto;

di ricordare, per quanto riguarda le modalità di pagamento, che per i servizi forniti dal CIPRIANI in Italia, eventualmente anche in Milano o in Roma, veniva compilata e seguita una scheda riepilogativa del numero di persone utilizzate, del numero di ore impiegate, del luogo ove era avvenuto l'intervento, in maniera abbastanza dettagliata, intestata a "servizio executive" compilata a cura di colui che aveva effettuato il servizio ed inviata a corredo della fattura, sulla quale il funzionario richiedente ed egli personalmente apponeva una firma di "visto e controllo" con la data e con un'indicazione "Okay e firma", che legittimava ed autorizzava poi il pagamento: si trattava di riepiloghi mensili; il pagamento della persona o delle persone che avevano eseguito il servizio avveniva da parte di CIPRIANI, il quale poi fatturava il tutto a PIRELLI;

di poter indicare che si trattava di persone che si alternavano nella scorta del Presidente, che avevano una consistenza di tre al giorno su Milano, uno su Roma, che si occupava anche della sicurezza dello stabile della Pirelli su Roma;

di ricordare che con modalità routinarie venivano effettuate anche bonifiche ambientali presso gli uffici del Presidente e del management, tutte a cura di CIPRIANI;



di avere curato anche le operazioni dette di "facility", indicazione che comprende tutta una serie di servizi, che erano attinenti sempre alla sicurezza del Presidente, del top management, che si inserivano sempre in un contesto di sicurezza;

di avere svolto anche tale attività sempre per il Presidente TRONCHETTI PROVERA;

di ricordare che tale attività consisteva specificamente nel curare tutte le pratiche connesse ai viaggi in Paesi esteri, quali quelle relative ai passaporti, ed ogni genere di incombenza di natura burocratica;

di ricordare, anche se non con carattere di certezza, che una di tali operazioni di c.d. "facility" che aveva riguardato il Presidente TRONCHETTI PROVERA, il CIPRIANI la avesse denominata "Transfer";

di ricordare che era una abitudine del CIPRIANI dare un nome alle varie pratiche;

di poter dire che per i viaggi in Paesi del medio oriente era necessario predisporre automobili blindate, facilmente reperite in occasione di un viaggio in Libano, di impossibile reperimento, invece, in Siria, circostanza questa che aveva dovuto comportare per il CIPRIANI la necessità di reperirle e farle arrivare dal Libano;

di avere osservato che talora la segreteria del Presidente Tronchetti Provera indicava la imminente necessità di organizzare un viaggio del Presidente con un preavviso minimo, anche di due o tre giorni;

di ricordare che in occasione di alcuni viaggi in paesi particolarmente a rischio il CIPRIANI solesse anticipargli un piccolo fondo cassa per mance e spese vive della missione;

di essere in grado di precisare che allorquando si doveva procedere alla assunzione di domestici da parte del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA, in due o tre occasioni aveva richiesto un controllo sulla moralità o sulle referenze che questi presentavano al CIPRIANI, che aveva svolto i relativi accertamenti;

che nelle medesime occasioni, al fine di regolarizzare i documenti dei detti domestici dal un punto di vista del permesso di soggiorno, si era occupato il CIPRIANI.

Deposizione teste
LAMBIASE FRANCESCO

Ha dichiarato allorquando assunto in udienza:



Di avere lavorato dal '97 fino al 2005 presso Telecom Italia;

di essersi occupato dal '97 al 2005 di problematiche legate alla gestione delle emergenze, quindi, presso il settore "*crisis management*";

di avere seguito diverse strutture interne alla azienda, delle quali seguiva anche i capitoli di spesa, c.d. "budget";

di ricordare che tali diversi settori erano "*crisis management*", "*frod management*", "CNTA", "rapporti con l'autorità giudiziaria", "*information security*", "coordinamento security internazionale";

di ricordare anche che vi era un centro di costo, detto "*executive protection*", che era gestito e monitorato direttamente da Tavaroli in forma autonoma;

di poter descrivere le modalità riferite alle previsioni di costo nel senso che ogni anno, verso ottobre/novembre, ogni ufficio che aveva da compiere delle spese faceva una previsione di costo, previsioni che poi lui stesso provvedeva ad aggregare;

che tutte le previsioni elaborate per l'anno successivo, soleva portarle all'autorizzazione inizialmente di Tavaroli e poi successivamente delle altre unità aziendali e amministrative;

che dopo aver fatto ciò, bisognava tentare di non sfiorare il budget assegnato;

che, al fine di mantenere la gestione nei limiti fissati, ogni mese soleva essere realizzato un riepilogo delle spese effettuate, anche se comunque ogni anno si sfiorava un po';

di ricordare uno sforamento particolare, un po' più allarmante del centro di costo denominato "Executive" verso il settembre/ottobre del 2004 e di avere avvertito di ciò il TAVAROLI;

di sapere che le fatture venivano inviate all'ufficio amministrativo/contabilità, che era un ufficio interno all'azienda, che aveva il compito di pagare le fatture, con la firma di autorizzazione di Tavaroli ed un foglio di trasmissione allegato firmato da altri;

di ricordare, tra le riunioni alle quali aveva partecipato diverse da quelle strettamente pertinenti al settore di sua pertinenza, una in cui si era discusso di approntare una protezione per "*un nostro giornalista*" che andava all'estero in un Paese c.d. a rischio quale l'Iraq;

che tale giornalista era da identificarsi in Fabio ANGELICCHIO, della testata "la 7" e che le operazioni di protezione erano state realizzate dal CIPRIANI;



di avere conferito incarichi di consulenza ovvero di supporto a persone o ditte esterne, in riguardo ad incombenze che riguardavano incarichi relativi alla sua funzione, cioè alla Business Continuity & Crisis Management;

di essere stato a conoscenza che il settore security aveva delegato operazioni di accertamento a delle apposite agenzie investigative, in riferimento al personale da assumere, c.d. "assumendi";

di avere saputo che la attività delegata consisteva nel reperire informazioni, relativamente ad alcuni temi, quali partecipazione a società, protesti, eventuale emissione di assegni a vuoto, notizie o informazioni su eventuali precedenti penali sulle persone da assumere;

di avere saputo da Tavaroli che la Direzione del personale aveva deciso di "girargli delle liste", che a sua volta avrebbe dovuto girare al fornitore, cioè la Polis d'Istinto per un accertamento;

che, più precisamente, la Direzione del personale gli avrebbe inviato degli elenchi di personale, che poi avrebbe dovuto girare alla Polis d'Istinto, per effettuare degli accertamenti;

che la direzione del personale a quel punto aveva preso a passargli gli elenchi ogni qualvolta avrebbe dovuto essere effettuata la selezione propedeutica a nuove assunzioni, e che - conseguentemente- aveva preso a sua volta a passare gli elenchi alla Polis d'Istinto;

che gli elenchi avevano la consistenza di 20, 30, o 40 nominativi di persone, però gli venivano passati con continuità;

che complessivamente avrà delegato accertamenti per circa 400/500 nominativi;

di ricordare di avere avuto passati questi elenchi da un addetto, dell'Ufficio del personale, tale Fabio Acquario;

di avere poi ottenuto le varie risposte, nel senso che venivano particolarmente segnalate solo le conclusioni negative; comunque le indicazioni riguardavano anche, ad esempio, la partecipazione ad una società, ad un consiglio di amministrazione di una società;

di ricordare che l'ufficio del personale esercitava una notevole pressione in quanto aspettavano alle scadenze gli elenchi;

che, in conseguenza di ciò, aveva elaborato con il personale addetto al suo ufficio una modalità di smaltimento veloce delle richieste, nel senso che personalmente comunicava telefonicamente ad Acquario i risultati degli accertamenti, in maniera tale da consentire loro di andare avanti e procedere con le assunzioni;

di ottenere in qualunque caso, sia in caso di esito positivo, che negativo, comunque delle risposte dalla Polis d'Istinto;

di ricordare che tale operazione aveva preso il nome di "scanning";

di rapportarsi all'interno della Polis d'Istinto inizialmente con CIPRIANI; in un periodo successivo con un collaboratore di costui, di cui non ricordava il nome;

di sapere che per l'attività svolta il CIPRIANI emetteva fatture, ma non era in grado di indicare nulla di specifico, in quanto si trattava di attività che veniva seguita dalla amministrazione;

che per le procedure di acquisto di servizi solevano essere seguite due procedure diverse, una più complessa, che prevedeva l'espletamento di tutta una serie di accertamenti; un'altra più semplificata, che riguardava alcune direzioni, tra cui la direzione Security, che, per motivi di riservatezza e per motivi di rapidità e di celerità, aveva la possibilità di applicare una procedura più agevole, chiamata appunto "semplificata", nella quale, fondamentalmente, era la direzione, che sceglieva il fornitore: la procedura semplificata significava che per motivi di riservatezza, ovvero per motivi di celerità e di rapidità, la direzione Security, ovvero la direzione Finance, ovvero ancora altre tre o quattro centri direzionali, erano abilitate a scegliere direttamente un fornitore, senza fare la richiesta d'acquisto;

che il ricorso alla procedura semplificata era assai frequente presso la direzione Security;

che allorquando l'azienda o eventualmente, per quello che ricordava, anche TIM, aveva necessità di operare su scenari internazionali venivano delegate al CIPRIANI operazioni denominate di "Risk Analysis", al fine di andare a verificare cosa accadeva e che prospettive vi erano sugli scenari

internazionali, e, fondamentalmente, Mediorientali o di quei Paesi dove Telecom aveva intenzione di andare a investire o ad aprire degli stabilimenti;

che vi era un centro di costo denominato "executive", oltre al centro di costo normalmente utilizzato, così denominato perché era riferibile al "Top Management";

che tale centro di costo era riferibile dal punto di vista amministrativo e burocratico a Giancarlo Valente;

che per quanto riguarda la operazione detta "scanning" sui dipendenti da assumere ricordava essere stati fatti accertamenti in occasione di una assunzione di numerose persone, con conseguente controllo di circa 500/550 posizioni;

che aveva discusso solo due posizioni più critiche, alla stregua degli accertamenti effettuati dal CIPRIANI, con il ROSATI, che all'epoca rivestiva le funzioni di capo del personale di Wireline; a sua volta, nella scala gerarchica il ROSATI vedeva la figura del suo capo nella persona di Gustavo Bracco;

che i casi problematici che aveva discusso con ROSATI erano riferiti, in un caso, ad una persona nei riguardi della quale gli accertamenti avevano

evidenziato la esistenza di un precedente penale per pedofilia; in altro caso ad una persona che aveva avuto dei protesti per la emissione di un consistente numero di assegni privi di provvista;

che a seguito di ciò avevano comunicato la circostanza all'ufficio del personale, ma non era in grado di riferire se a seguito di ciò la persona fosse stata assunta;

che avere parlato, in particolare, di tali situazioni con il dottor Damiano Nicoletti e con Fabio Acquario;

che ricordava anche un terzo caso problematico comunicato a seguito della acquisizione di notizie con le modalità indicate;

che poteva indicare la persona responsabile in azienda del settore "Finanche" in Enrico Parazzini, che era la persona cui faceva capo tutta la parte di amministrazione e finanza della Telecom;

che non era a sua diretta conoscenza della circostanza che il detto Parazzini fosse a sua volta a conoscenza del conto "Executive" gestito dal VALENTE, ma che la stessa conoscenza della consistenza rilevante di quel conto (ca. 7, o 8, o 10 milioni di euro) era a lui arrivata proprio dal settore gestito da Parazzini, che era specificamente preposto a seguire "tutti i pezzi di budget dei vari settori";

che, in particolare, era proprio il settore gestito dal PARAZZINI che effettuava il controllo sulla Corporate;

che ricordava che, nel mese di ottobre 2004, dopo che i conteggi della direzione security e del relativo fondo avevano portato a dati rassicuranti nel senso dell'esborso di somme inferiori rispetto al budget previsto, era stato proprio il settore che gestiva anche il conto "Executive" gestito dal VALENTE, a richiamarli ad una maggiore parsimonia perché vi era stato uno sfioramento delle previsioni di ca. 10 milioni di euro;

che non ricordava vi fosse stato da parte dell'ufficio competente, e, segnatamente, da parte di Armando FOCAROLI, un "audit" su tale sfioramento; *audit* che, invece, vi era stato un po' di tempo dopo, nel maggio 2005;

che tale *audit* FOCAROLI lo realizzò unitamente a Giuliano TAVAROLI;

che per quanto da lui constatato i rapporti tra TAVAROLI ed i suoi diretti superiori gerarchici, cioè l'Amministratore delegato, Carlo BUORA, ed il Presidente della società, Marco TRONCHETTI PROVERA, erano buoni ed in linea con i rapporti tra addetti in situazione di dipendenza gerarchica tipici nelle aziende, nel senso che di fatto, la struttura della Security dipendeva da Buora e, sopra, da Tronchetti, ragione per la quale aveva udito più volte Giuliano TAVAROLI dire: «Io devo sentire il dottore... devo parlare... porto questo documento al dottore»;



che in tali indicati ambiti di rapporti gerarchici aveva avuto modo di constatare che TAVAROLI, *"dopo averne parlato col dottore, poi desse le disposizioni ricevute dal dottore"*;

che non aveva mai nutrito dubbi in ordine al fatto che TAVAROLI informasse delle varie attività di security i vertici aziendali e, in particolar e il Presidente, anzi di avere constatato direttamente in qualche caso, come in quello delle *policies* di *crisis management*, che dovevano essere firmate dal presidente, che le dette *policies* erano state portate al Presidente e da questi firmate;

che gli elenchi delle persone da assumere glieli aveva passati un funzionario della struttura di ROSATI, Fabio ACQUARIO;

che ROSATI era un dirigente che rispondeva gerarchicamente a Gustavo Bracco, all'epoca era il capo del personale di Corporate;

che non aveva, all'epoca in cui aveva ricevuto le liste delle persone da assumere da passare al CIPRIANI per gli accertamenti, riflettuto su possibili profili di illiceità in considerazione del fatto che *"c'era un discorso che mi veniva dal direttore della Security, d'accordo col direttore del personale"*;

che Parazzini era stato in Pirelli e poi era passato in Telecom, mantenendo tutti e due gli incarichi;

che alle operazioni che hanno riguardato le verifiche e gli accertamenti sul personale da assumere erano interessati il dottor Rosati, il dottor Nicoletti e il dottor Acquario, il settore "Personale", il settore "Security", oltre a lui stesso;

che il suo compito era stato quello di ricevere le mail con le richieste di accertamenti ed i nominativi da Acquario, e di girare le dette richieste a CIPRIANI;

che la c.d. operazione scanning aveva avuto una durata compresa tra il febbraio-marzo del 2004 ed il settembre-ottobre di quello stesso anno;

che in seguito a tale data l'operazione era stata sospesa sui indicazioni di TAVAROLI in quanto il fornitore aveva avuto dei problemi;

che successivamente, nel maggio del 2005, TAVAROLI si era autosospeso da ogni incarico, era andato a lavorare in Romania e le sue mansioni erano state ricoperte da Gianni PENNA; aveva fatto poi ritorno in azienda, ma presso la PIRELLI;

che vi erano altri fornitori di servizi informativi presso TELECOM: tra questi Marco BERNARDINI, con la sua società; la Holland Investment per la quale operava tale Marco SAVINA;

che quest'ultimo si rapportava con TAVAROLI, dapprima, poi con Gianni PENNA, Gustavo BRACCO e NOBILI ;



che sia BERNARDINI che SAVINA avevano, anche dopo la cessazione degli incarichi da parte di TAVAROLI, continuato ad emettere fatture per i loro servizi nei confronti di TELECOM;

che le fatture che erano state da lui personalmente ricevute solevano essere protocollate ed inviate agli uffici di Torino;

che il centro di costo indicato come "Executive protection" gestito da VALENTE era lo stesso da altri chiamato "budget del Top Management", o "conto del Presidente";

che nella prima parte del 2005 si era occupato personalmente, si incarico di TAVAROLI di gestire questo budget, nel senso di fare certificare e qualificare tutti i fornitori e poi realizzare i contratti, in maniera tale da far rientrare tutto attraverso le procedure aziendali;

che tale piano era stato comunemente elaborato con l'Ufficio Acquisti, e, poco prima di pervenire alla stesura finale di tutti i contratti vi era stata, ai primi

di maggio, la perquisizione nei confronti di TAVAROLI che aveva bloccato tutto il processo;

che aveva saputo che alla fine del 2004 l'entità del budget Executive Protection ammontava a 10-12 milioni di euro;

che i maggiori fornitori di detto genere di servizi erano la POLIS D'ISTINTO di CIPRIANI e la società di BERNARDINI denominata Global Security; oltre ad altre che gestivano un minor numero di servizi;

che vi erano anche società di diritto straniero;

che vi erano anche quali fornitori di servizi anche le società di Corrado Zana, Marsh Consulting, di Mario Tommasi, Bain, e di Maurizio Oliviero, Value Partners;

che tali società emettevano fatture che venivano pagate prevalentemente dall'Ufficio acquisti; taluna di queste ultime anche dal conto "Executive Protection";

che il responsabile della Corporate da cui dipendevano tutta una serie di uffici, quali l'Ufficio del Personale, tutti i vari uffici del personale di TIM, di Wireline, della unità Business, di Telecom Italia Media, era Gustavo BRACCO;

che, pertanto, nella scala gerarchica riferita all'Ufficio del Personale, dal quale erano pervenute le richieste di accertamenti per le operazioni dette "scanning" e "filtro", Rosati dipendeva direttamente da Ruggero e funzionalmente da Bracco; Nicoletti a sua volta dipendeva da Rosati; Acquario dipendeva da Nicoletti; tutti dipendevano da BRACCO;

che sia Acquario, che Nicoletti, che Rosati erano perfettamente consapevoli del detto genere di richieste, in quanto erano costoro ad inoltrargliele, chiedendo "proprio espressamente fare delle verifiche";



che sia J che gestiva il servizio antifrodi, che GHIONI, che precedentemente a J aveva gestito il medesimo servizio, in tutti gli incarichi facevano delle richieste per raggiungere gli obiettivi: se questi obiettivi venivano approvati, potevano accedere agli strumenti ed ai mezzi per poterli raggiungere;

che Ghioni per i costi degli obbiettivi rimessi alla sua gestione "passava" sempre per gli acquisti, nel senso che parlava con l'Ufficio Acquisti di Telecom Italia, decidevano importo, durata del contratto, costi e tutto quanto; successivamente gli veniva personalmente inoltrato "il pacchetto" per verificare la congruità all'interno del budget;

che le società PIT Consulting S.p.A. e IKON Corporation erano due società "nell'orbita" di Fabio Ghioni: era lui che, attraverso l'Ufficio Acquisti, contattava, faceva i contratti e poi li gestiva.

Deposizione Teste

PECORARO ROBERTO

Si tratta di un testimone che ha avuto necessità di essere più volte ammonito, apparso assai timoroso, che ha necessitato di essere sollecitato più volte anche soltanto per riferire -ad esempio- il nome del Presidente della società per cui lavorava.

Consequentemente si omette di riportare tutti i passi della deposizione esauritisi in lunghe esortazioni ad essere chiaro, ed i riferimenti alle varie insignificanti frasi alle quali il teste ricorreva di volta in volta pur di evitare palesemente di rispondere (al riguardo la lettura della verbalizzazione integrale può essere illuminante), alle frasi reiteratamente troncate ancor prima dell'espressione del loro significato, alle sollecitazioni a completare il senso del discorso, alle parole stesse troncate, alla assenza ricercata di riferimenti precisi, alle lunghe estenuanti richieste di chiarimenti anche su fatti privi di una sostanziale rilevanza rivoltegli da questo giudice e dai difensori degli imputati e delle parti civili.

Si riportano solo i punti della deposizione del teste che hanno un senso compiuto e che pertanto possono contribuire a descrivere in qualche modo i fatti di causa.

Ricostruiva, così il PECORARO, il suo percorso lavorativo indicando che dopo il congedo dall' Arma dei Carabinieri, era stato assunto al Servizio Aziendale Pirelli, presso l'Istituto di Vigilanza del Gruppo, nel maggio del 2001;



in Pirelli aveva "preso il posto" di Tiziano Casali, che stava iniziando ad avere un altro tipo di attività; era confluito presso l'Istituto di Vigilanza, Servizio Aziendale di Pirelli (SAP), Società Consortile per Azioni, che si occupava della vigilanza.

Successivamente era transitato un po' in tutte le società di quel gruppo, passando da OLIVETTI, a PIRELLI, a TELECOM, in alterni periodi.

Il teste riferiva:

di conoscere Tavaroli fin dalla comune militanza nell'Arma dei Carabinieri, allorquando entrambi facevano parte della Sezione Anticrimine di Milano;

di avere avuto in PIRELLI come capo funzionale, Giancarlo Valente, che era in direzione Security Pirelli; allorquando questi era andato in TELECOM aveva preso il suo posto;

di essere passato anche lui in Telecom Italia, in qualità di responsabile dell'area Nord-Ovest d'Italia, all'interno di una struttura che veniva chiamata "Operation", che era gestita da un altro dirigente, che era Gianni Penna, che era "un primo riporto di Tavaroli";

di avere appreso, allorquando era nella direzione Security di PIRELLI, che CIPRIANI era un fornitore ufficiale della funzione, nel senso di fornitore di attività investigative;

che aveva avuto modo di constatare che CIPRIANI era un fornitore che svolgeva una notevole mole di lavoro sia per PIRELLI che per TELECOM;

che anche lui gli aveva conferito degli incarichi investigativi;

che per conferire gli incarichi occorreva compilare un modulo di conferimento incarico e che successivamente il modulo veniva firmato dal capo del personale: da qui prendeva avvio la attività di verifica;

che all'esito della attività CIPRIANI soleva inviare in azienda una relazione contenuta in un supporto cartaceo;

che, per quanto aveva potuto constatare in OLIVETTI, successivamente alla ricezione del report, per i pagamenti, solevano arrivare delle fatturazioni, che venivano poi inoltrate al responsabile, che era il capo del personale;

che il tipo di appoggio che CIPRIANI forniva era riferito ad attività o di investigazione o di certificazione degli agenti, o di supporto, magari, a qualche evento;

che il CIPRIANI aveva talora anche assicurato la *"gestione di uomini e mezzi, su un territorio su cui non ci sono uomini"*, talora in occasione magari dell'arrivo di un personaggio, qualora necessitava *"una macchina ... un aiuto"*;

che tale genere di problematiche venivano seguite da Tiziano Casali;

che era a sua conoscenza che Tiziano Casali in Pirelli svolgeva proprio un'attività di supporto - per esempio, fornitura di uomini e mezzi, anche in occasione dell'arrivo di vari personaggi-;

che tale tipo di attività il CASALI soleva svolgere con l'ausilio delle di deleghe apposite al CIPRIANI;

che Tiziano CASALI era la persona che nel tempo era stata più vicina al Presidente al punto da curarne la sicurezza personale;

che in tali ambiti e nel ruolo di "responsabile della sicurezza" il CASALI aveva anche gestito "gli uomini che si muovevano per fare una tutela, o una bonifica";

che quindi CIPRIANI aveva svolto sia attività connesse alla esecuzione di bonifiche, che servizi di sicurezza;

che allorquando era in OLIVETTI aveva scelto autonomamente di dare degli incarichi al Cipriani;

che ricordava vagamente la Operazione Gosth, nel senso che *"aveva sentito parlare che vi erano state delle persone che erano state in qualche modo utilizzate da Pirelli, per avere delle informazioni, ma, per quello che mi risulta, erano dipendenti"*;

che comunque tale operazione si connetteva ad un suo ricordo nel senso di essere *"venuto a conoscenza che c'era stata un'attività nel corso della quale erano state contattate delle persone che potevano dare all'interno degli stabilimenti l'humus, cioè quello che c'era, quello che poteva avvenire, se c'era la comparsa di volantini o cose varie, insomma, che potevano interessare"*;

che era a sua conoscenza che CIPRIANI svolgeva la attività che gli era stata delegata non soltanto con la Polis d'Istinto, ma anche con società di diritto inglese, tra le quali ricordava vagamente la WCS *"o qualcosa del genere"*;

che i documenti ricevuti dal CIPRIANI venivano immagazzinati nell'archivio della direzione Security;

che era stato contattato dal legale della TELECOM, all'epoca avv. MUCCIARELLI, per fornire il suo contributo al reperimento di fatture e

documenti provenienti dalle due società inglesi del CIPRIANI, di cui una rispondente alla denominazione WCS e l'altra forse SRA;

di avere, in relazione alle attività di investigazione o di servizi di sicurezza svolti da Cipriani, siglato o comunque dato una sorta di benestare alle fatture inoltrate in azienda dal Cipriani;

che ciò aveva fatto sulla scorta dell'esame *"delle informazioni che erano state richieste al momento dell'arrivo della pratica, o della relazione"*;

che la prassi era nel senso di ricevere previamente una richiesta da parte di un c.d. "cliente interno", delegare l'accertamento al CIPRIANI, ricevere gli esiti dell'accertamento da costui, attraverso un report, mandare il report successivamente alla ricezione in archivio, non prima di avere fatto, però, una "piccola relazione di quello che era il contenuto del report";

che all'archiviazione pensava da DI GERONIMO;

che personalmente aveva curato la redazione di dette piccole relazioni, indicate come "striscette";

di essersi occupato del controllo della posta in arrivo al presidente Tronchetti, nonché al top management delle società;

che era capitato, in tutto il periodo in cui si era alternato nelle varie società di cui aveva detto, in qualche occasione, di svolgere, all'interno di una società, un lavoro commissionato o nell'interesse di un'altra società;

che ricordava nettamente ciò per *"un lavoro, in particolare, su Olivetti... un personaggio all'estero... che ritengo arrivasse, la richiesta, da Telecom"*.

che era arrivata una richiesta gli sembrava di ricordare dal *"capo del personale di Olivetti" ... "più dedicata di altre attività, magari, di Telecom, però non ricordo"*;

che le società Pirelli, Telecom e Olivetti avevano in comune, per quello che era a sua conoscenza, i vertici aziendali, e cioè l'A.D. ed il PRESIDENTE;

che Cipriani aveva talora consegnato dei *"soldi in contanti, per anticipazioni di attività d'ufficio, in Pirelli o in Telecom per le attività, in particolare, di Casali Tiziano, perché la particolarità di Casali Tiziano era la partenza, all'ultimo momento, per località X, o Y, in qualsiasi parte del mondo, quindi doveva - come dire? - far fronte a delle necessità"*: per tali necessità di denaro improvvisate l'approvvigionamento di denaro era curato da parte di Cipriani, che poi fatturava con le sue società.

Quello fin qui descritto è il contributo di accertamento fornito dai testimoni nel corso della integrazione probatoria curata in udienza.

Prima di passare alle considerazioni in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 646 c.p. come contestata ai capi 9 e 22 della rubrica (invero, la integrazione probatoria è stata disposta proprio ai sensi dell'art. 422 c. I c.p.p. per la evidente decisività ai fini della emissione della sentenza di n.l.p.), va accennato che le risultanze della integrazione probatoria -non soltanto di quella di natura testimoniale, ma anche quella di natura documentale curata direttamente dalla difesa CIPRIANI- si pongono in coerente linea di sviluppo rispetto a dati già abbondantemente emersi nel corso delle indagini, nel senso che già una lettura logica degli avvenimenti, ovvero una esatta valutazione delle indicazioni pervenute da testimoni ed imputati, suggeriva quanto poi le deposizioni in udienza sopra riportate ed il materiale documentale non hanno fatto altro che concludere nella loro più chiara evidenza.

Come già accennato, infatti, era stato lo stesso G.I.P. Dott. GENNARI ad indicare fin dalla fase iniziale delle indagini che le attività di illecita investigazione come emerse nel procedimento, lungi da poter essere riferite alla esclusiva iniziativa degli imputati, avrebbero dovuto essere più correttamente riportate ad un interesse e ad una iniziativa o aziendale ovvero direttamente del Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI.

E, in adesione a quanto segnalato già dal G.I.P. e sulla scorta dei dati probatori emersi nel corso delle indagini, questo giudice ha emesso, nell'ambito di un giudizio che non ha contemplato le integrazioni probatorie, nei confronti degli imputati che hanno preferito accedere al rito alternativo della applicazione pena, pronunzia liberatoria nel merito, tra l'altro, in riferimento specifico alle imputazioni di cui ai capi 9 e 22 di appropriazione indebita, ai sensi degli artt. 129 e 444 c. II c.p.p.


CONSIDERAZIONI

IN PUNTO DI SUSSISTENZA DEL DELITTO DI APPROPRIAZIONE
INDEBITA
E
DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA
APPROPRIAZIONE INDEBITA

Con le indicazioni di cui sopra, riferite alle varie operazioni di accertamenti, verifiche, intrusioni informatiche, non si pretende di aver esaurito la descrizione delle migliaia di operazioni effettuate.

Si è solo voluto fornire un esempio di quelle che sono state le operazioni più significative, ai fini di valutare se, in relazione alle operazioni sopra menzionate, ed anche alle ulteriori non riportate, ma assolutamente omogenee quanto a genesi degli accertamenti (richieste da parte delle direzioni security di PIRELLI e di TELECOM), destinatari dei reports nei quali veniva condensato il risultato degli accertamenti medesimi (sempre le indicate TELECOM e PIRELLI, ma assai spesso, direttamente i vari settori interni alle due aziende, cioè i c.d. "clienti interni"), agenzie di investigazioni incaricate dell'espletamento degli accertamenti (società riconducibili a CIPRIANI ed a BERNARDINI/SPINELLI, ma ve ne sono in atti anche molte altre, in riguardo alle quali non vi è imputazione e quindi si omette la indicazione), **possa profilarsi una reale tematica di appropriazione indebita** a carico dei titolari delle agenzie investigative che la esecuzione delle dette operazioni hanno realizzato e fatturato alle due società TELECOM e PIRELLI (CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI), in concorso con taluni dei dipendenti TELECOM e PIRELLI che rivestivano incarichi apicali nelle due direzioni security delle società, e, cioè, IEZZI, TAVAROLI, o di qualche ramo di essa, GHIONI.

Pare a questo decidente che già la semplice analisi delle operazioni effettuate (il giudizio deve intendersi comprensivo non già soltanto delle operazioni sopra riportate -ed a prescindere da tematiche di prescrizione che riguardano molte tra le dette operazioni- ma di tutte quelle il cui contenuto è stato acquisito al materiale decisivo a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del P.M., per essere pervenuto attraverso il contributo conoscitivo fornito dagli imputati e dai testimoni), segnali la insussistenza del reato di appropriazione indebita.



Sotto il profilo più strettamente processuale, bisogna avvertire che in riguardo alla gran parte del materiale probatorio presente in atti, acquisito con il contributo conoscitivo prevalente degli imputati che si sono aperti ad una scelta di collaborazione (tale scelta ha riguardato, invero, pur con sfumature ed intensità diverse, pressochè tutti gli imputati), non si è sopra proceduto ad una costante verifica di ciascuna delle dichiarazioni medesime ex art. 192 c. III c.p.p. per la assorbente considerazione che, a parte la eccezionale convergenza oggettiva delle plurime dichiarazioni, in ogni caso, in punto di valutazioni formulabili in ordine alla integrazione del delitto di appropriazione indebita, le dichiarazioni medesime sono risultate pienamente e puntualmente riscontrate nel loro complesso sotto il profilo logico - per gli aspetti che si indicheranno- nonché documentale - di cui parimenti si dirà più avanti-; infine, altrettanto supporto probatorio le dichiarazioni degli imputati hanno ricevuto dalle dichiarazioni testimoniali, già presenti negli atti raccolti in fase di indagini, ma ancor più alla luce di quanto acquisito con la integrazione probatoria in udienza.

Sotto tale ultimo profilo, le deposizioni dei testimoni della vicenda acquisite in atti, ma, in maniera ancora più evidente le dichiarazioni testimoniali pervenute in udienza, non hanno fatto altro che confermare specifici segmenti del narrato accusatorio degli imputati, le cui dichiarazioni sono state sopra più spesso richiamate.

Pertanto, una prima conclusione può trarsi nel senso che, in conformità a quanto aveva osservato fin dalla fase dell'inizio delle indagini il G.I.P. Dott. GENNARI, invero, pare univocamente evidenziato che le operazioni complessivamente realizzate in concorso tra i funzionari della security (TAVAROLI, GHIONI, IEZZI) e i titolari delle agenzie investigative (CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI), lungi dal poter essere riportate ad iniziative esclusive ed autonome dei detti imputati, realizzate, secondo l'ipotesi accusatoria formulata, da una "security impazzita" al fine di "drenare" risorse dalle due società TELECOM e PIRELLI, siano state in realtà eseguite sulla scorta di un interesse aziendale alla esecuzione delle operazioni, talora di un interesse pressochè esclusivo del PRESIDENTE delle due società, in ogni caso nell'ambito di una gestione dei compiti e dei ruoli della security pienamente conosciuta, ma anche condivisa a livello aziendale sia a livello di vertici della azienda, sia a livello dei vari funzionari, c.d. quadri e dipendenti.

Ed invero, già l'analisi delle pratiche sopra riportate segnala che ciascuna operazione realizzata, ma per ciò stesso fatturata, rispondeva pienamente ad

interessi ed esigenze aziendali ovvero personali del Presidente e, talora, di qualche altro alto dirigente.

Non si saprebbe come collocare, invero, già sotto il profilo logico, operazioni come, per citarne solo alcune, "FILTRO", "SCANNING", "KROLL-BRASIL TELECOM", "VODKA RED", FIORDALISO (ma su questa si tornerà più avanti), "DEMI MORE", "CERTIFICAZIONE AGENTI", "PAPERINO", "GHOST", "TUSCANY", "TUSCANY INTERNA", "RETE", se non individuando ed indicando un pieno coinvolgimento ed una partecipazione aziendale nell'ambito di una logica, certamente non condivisibile, specie per i metodi con i quali è stata perseguita, ma che rispondeva ad un pieno interesse aziendale ed alle esigenze conoscitive delle due aziende.

Del pari, anche con riguardo alle operazioni che hanno visto attività di investigazione in danno di vari personaggi della vita pubblica, politica ed economica italiana (GNUTTI, COLANINNO, DELLA VALLE, BERNABE', SCARONI, DE BENEDETTI, TREMONTI, BOSSI, BRANCHER, solo per citarne alcuni, ma la elencazione è assai incompleta), dalle molteplici dichiarazioni acquisite in atti e dai pochi appunti (manoscritti o rinvenuti su supporti informatici) residuati alla distruzione quali esaminati soprattutto a cura del M.llo MORGERA, si percepisce a piene mani che si trattava di operazioni finalizzate espressamente a perseguire intenti di protezione delle due società, in un periodo in cui vedevano un unico Presidente, che trovavano la loro individuazione esclusivamente con riferimento a personaggi che, nella politica ovvero nel mondo finanziario, erano ritenuti "ostili" alle due aziende, ovvero in particolare al Presidente TRONCHETTI PROVERA.

Si vedrà dopo, sotto che profilo collocare -in relazione alla sussistenza del reato di appropriazione indebita- le operazioni apertamente realizzate nell'interesse del Presidente delle due società, che in allora coincideva nella medesima persona.

Ma qualora si volesse sostenere, come pure è stato sostenuto da taluni dirigenti delle due società, che il vero artefice di tutte le operazioni sia stato Giuliano TAVAROLI, che si era dato un ruolo che esulava dalle mansioni previste, ed in tali ambiti aveva ritenuto di individuare, in via assolutamente autonoma ed autoreferenziale, esigenze delle due aziende, che personalmente ed altrettanto autonomamente aveva ritenuto di perseguire con le attività che hanno costituito l'oggetto di contestazioni nel procedimento, in tal modo finendo con l'interpretare autonomamente ed in via esclusiva possibili esigenze delle due aziende e personali del PRESIDENTE, e di fatto **perseguendo e realizzando una distorsione ("drenaggio") delle risorse economiche aziendali verso le aziende del CIPRIANI e del BERNARDINI**, non può non osservarsi

come tutta una serie copiosa di indicazioni acquisite al fascicolo processuale, depongano in senso radicalmente diverso.

Tali elementi sono stati sopra sommariamente accennati.

Si tratta adesso di svilupparli.

Innanzitutto, tra i dati da sviluppare va menzionata autonomamente la operazione "New Entry" altrimenti detta "Oak Found", ovvero ancora "Fondo", al di là ed indipendentemente dal suo contenuto, ovvero alle vicende processuali di cui si è già detto sopra, in considerazione del fatto che le vicende che hanno riguardato la sua fatturazione sono di una tale peculiarità da indurre già di per sé soltanto a declinare la sussistenza della contestazione di appropriazione indebita.

Ed invero, si è detto sopra, che la detta operazione, assai costosa, protrattasi negli anni, ha visto nella fase iniziale della sua esecuzione, nell'anno 2001, una singolare sequenza in ordine proprio alla fatturazione.

Si riepiloga il dato:

-l'operazione *New Entry* è stata dapprima fatturata -per quanto concerne il suo iniziale svolgimento, con fatture primavera/inizio estate 2002 (si è trattato, comunque, di una operazione protrattasi negli anni)- da WCS a Pirelli, con Pirelli che ha onorato la fattura;

-dopo qualche tempo evidentemente Pirelli deve aver richiesto al CIPRIANI e, più precisamente proprio a WCS, lo "storno" della fatturazione: questa sarebbe poi stata effettuata nei confronti di TELECOM;

-WCS aveva quindi emesso le note di credito (trattasi delle note di credito prodotte dalla difesa CIPRIANI n. 2002/01 e 2002/02) con ovvia restituzione delle competenze riferite a quelle fatture;

-WCS aveva, di seguito emesso una nuova serie fatture nei confronti di Telecom e Telecom le aveva onorate;

-significativamente le fatture emesse da WCS e quindi da CIPRIANI per lo svolgimento della iniziale operazione "New Entry" come inviate a PIRELLI recavano quale causale della prestazione richiesta la indicazione: "attività d'intelligence per acquisto partecipazioni tlc"; nella successiva fatturazione di quella prima parte di operazione "New Entry" come effettuata alla società TELECOM, successivamente allo storno realizzato

con la nota di credito di cui si è detto, la causale della controprestazione veniva indicata come "due diligence su soci Bell";

- la data di iniziale svolgimento della pratica come "segnata" nel DVD in sequestro rinvenuto presso il CIPRIANI era la seguente: data inserimento pratica 30 agosto 2001; data ricezione incarico 30/8/2001; data invio primo report 30/9/2001;

-nella memoria 8.6.2006, Telecom ha indicato la pratica come propria, nel senso di pratica e di conseguente fatturazione ad essa società indirizzata.


Non può omettersi -sulla scorta di quanto testè segnalato- di sottolineare due punti che emergono proprio in stretta relazione alle vicende della doppia fatturazione:

1) sul presupposto che la operazione "New Entry" è, unitamente alle operazioni "KROLL" e "GARDEN", tra le operazioni più costose che TELECOM abbia affrontato per accertamenti di security, protrattasi per alcuni anni, appare assolutamente discosto da quanto la pratica dei casi giudiziari segnala una appropriazione indebita realizzata con un triplo passaggio di fatturazione/consegna di competenze in una sequenza WCS/PIRELLI; storno fattura PIRELLI/WCS, con emissione di note di credito da parte di quest'ultima nei confronti della prima e riconsegna delle competenze; rifatturazione WCS/TELECOM e esborso denaro questa volta da parte di TELECOM.

Una detta condotta appare inspiegabile sia sotto il profilo eventualmente criminale, ove si ritenesse CIPRIANI realmente autore di appropriazione indebita; sia sotto il profilo aziendale per il pagamento della fattura a seguito di rifatturazione da parte di TELECOM, nei termini che si passa a spiegare.

Ed invero, sotto il profilo criminale, si rischierebbe l'illogico comportamentale se si ritenesse che il beneficiario di una operazione appropriativa illecita perché indebita, nella specie il CIPRIANI, che ha già ottenuto un compenso -che si assume frutto della attività appropriativa- cospicuo da PIRELLI, si determini a restituire a PIRELLI medesima le competenze, a stornare la fattura, e dopo a rimetterla nei confronti di altra società, sempre amministrata dai medesimi vertici, solo a tal punto riottenendo e legittimando il profitto pari alla somma portata dalla fattura.

E l'illogico comportamentale e criminale risulta di gran lunga accentuato se si considera che le operazioni complessivamente rifatturate indicate nelle



due note di credito prodotte dalla difesa CIPRIANI sono state ben 36, tutte con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale (si vedrà in seguito che anche tale dato temporale riveste una sua rilevanza probatoria).

Sotto il profilo più strettamente aziendale la operazione realizzata appare pienamente rispondete a logica solo se la si riporta a reali ragioni organizzative o di bilancio delle due imprese, a tal punto pienamente consapevoli di quanto era stato richiesto sotto forma di report e di quanto veniva corrisposto dal punto di vista economico per l'operazione, nel senso che il funzionario di TELECOM preposto alla liquidazione delle fatture relative a quella operazione (ma si è accennato essere molteplici le operazioni che hanno avuto una medesima "sorte" dal punto di vista della fatturazione) non può avere proceduto a quella liquidazione solo perché eventualmente distratto, ma solo sul presupposto di un previo riconoscimento che la fattura o le fatture fossero relative proprio una operazione realmente riferibile a TELECOM, diversamente di quanto avvenuto prima erroneamente da parte di PIRELLI.

Nel caso invece si volesse sostenere -come pure ha fatto TELECOM ed il P.M.- che anche tutte le somme corrisposte per la controprestazione di detta attività siano state oggetto di un indebito pagamento ai danni della società, sarebbe di inspiegabile motivazione il comportamento del funzionario o dirigente che le fatture per la operazione New Entry ha liquidato in TELECOM (e la medesima considerazione vale per le ulteriori fatture stornate nel medesimo periodo di tempo), funzionario che -peraltro- non si identifica con alcuno tra gli imputati interni alla azienda (nella specie TAVAROLI, GHIONI o IEZZI), che, apparentemente in assenza di un previo accordo a monte, si determini a liquidare onerosa fattura solo perché inspiegabilmente l'operazione va rifatturata dalla originaria destinataria delle fatture PIRELLI a TELECOM.

In realtà l'episodio della fatturazione è comprensibile e spiegabile sotto il profilo logico solo con riferimento ad esigenze aziendali (nella specie sia di PIRELLI che di TELECOM) come esistenti in quel preciso periodo di tempo, quali sono state spiegate dal TAVAROLI, che si passa ad indicare al 2° punto.

2) si ricorderanno le indicazioni di TAVAROLI sopra riportate in ordine alla genesi del c.d. "Conto del Presidente" gestito da VALENTE, con il quale, si è detto, è stata pagata anche l'operazione "New Entry". Le dichiarazioni di TAVAROLI sono di una tale palese chiarezza e di una totale aderenza logica

anche ai dati emersi in relazione a quanto avvenuto con la rifatturazione della operazione "New Entry", che vanno in questa sede integralmente riportate:

TAVAROLI interrogatorio al G.I.P. Dott. BELSITO, in data 22 settembre 2006 indicava che: *"bisognava andare indietro al momento in cui Pirelli era diventata, attraverso Olimpia, il principale azionista di Telecom Italia"*. La detta operazione, gli pareva di ricordare, *"nasceva, intorno al luglio del 2001"*. In quel momento alla direzione security di PIRELLI, cui apparteneva in quel momento, veniva richiesta dal nuovo amministratore delegato Enrico Bondi, designato dal nuovo azionista di riferimento, tutta una serie di attività di *due diligence* (anche la operazione "New Entry" si trova indicata nell'esposto TELECOM in data 8/6/2006 formalmente quale *"due diligence su soci Bell"*) sulla situazione in Telecom.

La richiesta era stata fatta alla direzione security di PIRELLI in quanto si trattava di *"di azienda azionista che stava assumendo il controllo di TELECOM"*.

La attività era proseguita anche fino a quando, dopo la **autorizzazione pervenuta dall'Antitrust**, erano stati nominati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di TELECOM il dottor Tronchetti ed il dottor Buora.

Sorgeva, quindi, *"per le regole che in quel momento la Pirelli rispettava, rispetto alla Consob, un problema di ripartizione dei costi"*.

"Pirelli non può pagare più, non può pagare attività che vengono svolte per conto di Telecom perché sono due entità distinte, non con soldi di Telecom, non con soldi di Olimpia, quindi non con soldi di Telecom, quindi devono rimanere due entità distinte. In compenso sono due aziende che hanno due vertici uguali. Uguali sono il presidente e un amministratore delegato, i quali hanno dei servizi, cioè che hanno dei servizi, hanno dei servizi di sicurezza, hanno dei servizi di appoggio". E dato che "è Cipriani che amministra - non so da che data a che data- il personale esterno di sicurezza, dedicato alla sicurezza sia del dottor Tronchetti che del dottor Buora, attraverso la Polis d'Istituto, e quindi ci sono due aziende che hanno due vertici, che hanno dei costi per la loro sicurezza, la loro mobilità, i costi devono essere equamente ripartiti" ne era conseguito, secondo la narrazione del TAVAROLI, *"per una corretta politica di governance ... di imputare a Telecom i costi che riguardano la sicurezza del management, cioè Tronchetti e Buora, nella loro funzione di Telecom"*.

A quel punto, ha proseguito TAVAROLI, poiché *"in quel momento"* era *"transitato un ex collaboratore della sicurezza che si chiama Giancarlo*



Valente nelle file della funzione Risorse Umane di Telecom sotto il dottor Bracco, è lui che crea questo conto, questo centro di costo, su cui iniziano a confluire le spese di sicurezza del dottor Tronchetti e del dottor Buora - Milano e Roma - ripartendole a seconda dei tempi e dei carichi".

Il detto conto "per regolarità amministrativa viene acceso in Telecom con Valente viene delegato con una procura a essere il gestore e colui che è in grado di spendere per autorizzare le varie attività, dipendendo lui dalla funzione Risorse Umane del dottor Bracco che è il suo capo".

VALENTE, per gestire il detto centro di costo creato con le modalità e finalità anzidetta, "riceve", indicava il TAVAROLI "procure e deleghe dal management Telecom".

A tal punto le aziende, ha proseguito il TAVAROLI, gli avevano comunicato che "tutte le attività di due diligence che erano state fatte in conto Telecom anteriormente all'ingresso del management Pirelli, cioè tutte le attività investigative e di due diligence, eccetera, per coerenza contabile dovevano essere trasferite a Telecom, quindi doveva essere preso quanto si era speso per, diciamo, la procedura di ingresso in Telecom e doveva essere trasferita dalla Pirelli in Telecom. Così viene chiesto ai fornitori, compreso Cipriani, di fare lo storno delle fatture e di rimetterle in Telecom".

Il TAVAROLI ha proseguito la sua narrazione sul punto riferendo che, non avendo egli "nessun potere in Telecom, in quel momento, e non avendo nessuna delega, che avrà solo nel 2003, si conviene che queste spese vadano a essere imputate a quel centro di costo creato e che gestiva il signor Valente sotto il dottor Bracco".

Conseguentemente, "vengono trasferiti anche i costi informativi e di security in quel conto".

Va a tal punto ricordato che l'operazione "New Entry" è proprio una operazione iniziata nell'anno 2001 (anche se poi protrattasi negli anni), in sincronica coincidenza temporale con la acquisizione di TELECOM da parte del nuovo azionariato ed al conseguente mutamento dei vertici aziendali: infatti, la operazione risulta puntualmente registrata nel suo primo svolgimento negli archivi di CIPRIANI con i seguenti dati temporali: data



inserimento pratica 30 agosto 2001; data ricezione incarico 30/8/2001; data invio primo report 30/9/2001.

I dati obbiettivi ricavabili anche dalla considerazione temporale degli avvenimenti -e le conseguenti considerazioni articolabili su tali dati- segnalano che, allorché il gruppo TELECOM passò al medesimo azionariato e Carlo BUORA e Marco TRONCHETTI PROVERA assunsero anche in TELECOM la veste rispettivamente di AD e di Presidente, sono stati effettuati da parte del CIPRIANI accertamenti su uno dei soci, la BELL, del cui azionariato faceva parte "OAK FOUND" (a sua volta BELL componeva l'azionariato di OLIVETTI, e questa ultima l'azionariato di TELECOM nel nuovo assetto del 2001), accertamenti indicati dal CIPRIANI in fattura proprio per quello che erano, e cioè nello originario riferimento a "PIRELLI" significativamente la pratica era stata indicata in fattura come "attività d'intelligence per acquisto partecipazioni tlc"; nel successivo riferimento a TELECOM la fattura relativa alla pratica trova la sua causale come "due diligence su soci Bell", nell'ambito di una complessiva operazione chiamata, significativamente, "New Entry" (univoco il riferimento ad un nuovo ingresso che non poteva non riguardare -in quel contesto temporale- proprio Marco Tronchetti PROVERA e Carlo BUORA); ma in altrettanto sincronica e significativa coincidenza, gli accertamenti, evidentemente delegati al CIPRIANI ancora dalla compagine PIRELLI, parimenti amministrata da TRONCHETTI PROVERA e BUORA, fatturati dal CIPRIANI inizialmente alla società che glieli aveva delegati, hanno avuto necessità di essere rifatturati a TELECOM, che nel frattempo, dalla data dell'incarico a quella dell'invio del relativo report -ma soprattutto alla data dell'invio delle prime fatture (primavera 2002)- aveva mutato, con l'ingresso di TRONCHETTI PROVERA e DI BUORA, il suo vertice aziendale, con conseguente necessità, in conformità a quanto rappresentato dal TAVAROLI nel corso del suo interrogatorio sopra riportato, per PIRELLI e TELECOM, proprio in quel momento specifico sotto l'attenzione della Autorità per la Concorrenza ed il Mercato e della Consob, di addebitare a PIRELLI le operazioni PIRELLI, ed a TELECOM le operazioni TELECOM, nonostante la "comunanza" dei vertici aziendali, di molte strutture organizzative, ma anche degli interessi connessi a pratiche informative. Esigenza questa alla quale ha finito con il rispondere proprio un centro di costo appositamente creato, appunto quel "conto del Presidente" gestito da VALENTE, che ha onorato gran parte delle fatture emesse nel tempo

dalle agenzie investigative riconducibili a CIPRIANI ed a BERNARDINI e SPINELLI.

Anche se l'argomento verrà sviluppato successivamente, non vi è chi non veda come un meccanismo del genere descritto, con il coinvolgimento di diversi livelli delle strutture societarie delle due società TELECOM e PIRELLI, con i vertici aziendali che forniscono VALENTE delle deleghe necessarie ad operare al fine di gestire e di erogare denaro con il "conto del Presidente", appositamente creato in quella prima fase per coordinare i vari pagamenti che avrebbero dovuto essere di pertinenza dell'una o dell'altra azienda in un momento delicato di osservazione da parte della Autorità per la concorrenza ed il mercato e della Consob, non è sostenibile possa essere stato -come pure ha indicato il Presidente delle due società, Marco TRONCHETTI PROVERA- organizzato, reso esecutivo e gestito da un autoreferenziale ed autonomo TAVAROLI, il quale peraltro, in quel momento e fino all'anno 2003 formalmente senza alcun incarico in TELECOM ma solo in PIRELLI, non avrebbe avuto -senza la collaborazione di altre strutture aziendali, specificamente individuabili in TELECOM- neppure la possibilità di realizzare formalmente il complesso storno della fatturazione della operazione "New Entry" sopra descritta.

Ma l'estrema rilevanza della produzione difensiva del CIPRIANI non si arresta alla operazione "New Entry".

Ed invero, con la produzione delle note di credito emesse da WCS entrambe alle date del 15/10/2002 (nota di credito n. 2002/01 e n. 2002/02), risulta evidenziato -come sopra accennato- che per tutta una serie di operazioni in relazione alle quali era stata inizialmente emessa fattura nei confronti di PIRELLI, hanno avuto la necessità di essere rifatturate, previo storno delle fatture medesime, secondo il medesimo schema sopra ripercorso per l'operazione "New Entry".

Trattasi significativamente di fatture tutte riferite ad operazioni dell'anno 2001, ovvero degli inizi del 2002, fatturate poi nei primi mesi dell'anno 2002, quindi temporalmente coincidenti con il passaggio dei vertici aziendali da PIRELLI a TELECOM (si ricorda ancora una volta che il passaggio dei vertici per quanto riguarda il Presidente, TRONCHETTI PROVERA, e l'A.D., BUORA, non anche del TAVAROLI, passato formalmente in TELECOM solo nel 2003, salvo quanto si specificherà tra poco in ordine a poteri di fatto delegatigli fin dal 2001 con la missiva di BONDI al dirigente security di TELECOM, GALLO MODENA).

E così le note di credito di cui si è detto risultano emesse in relazione alle operazioni:

VALORE	pratica Z 0042401
ROMANIA	pratica Z 0043501
MOBILE NETWORK	pratica Z 0040001
EXECUTIVE PARIGI 1	pratica Z 0045102
EXECUTIVE PARIGI 2	pratica Z 0046202
EXECUTIVE TUNISIA	pratica Z 0047402
CRISIS MANAGMENT ARGENTINA	pratica Z 0047802
CRISIS MANAGMENT ARGENTINA1	pratica Z 0047802

Queste contenute nella nota di credito n. 2002/01, oltre ad una delle fatturazioni "New Entry di cui si è detto (quella di cui alla pratica Z 0039401)

COMO	pratica Z 0045902
MARCHE	pratica Z 0048702
PALESTRATO	pratica Z 0047202
ERCOLE	pratica Z 0046702
COMO (ulteriore)	pratica Z 0045902
FIASCO	pratica Z 0045302
TURI	pratica Z 0044302
CAMPANIA	pratica Z 0043702
DIDATTICA	pratica Z 0044602
TUSCANY	pratica Z 0041801
FIORE	pratica Z 0046902
EXECUTIVE PIRELLI	pratica Z 0043501
CAMPANIA (ulteriore)	pratica Z 0043702
TUSCANY (ult.)	pratica Z 0041801
EXECUTIVE PIRELLI 2	pratica Z 0043501
RAPPRESENTANZA ROMA	pratica Z 0022699
EXECUTIVE PIRELLI 2	pratica Z 0043501
EXECUTIVE PIRELLI 2	pratica Z 0043501

Queste contenute nella nota di credito n. 2002/02, oltre a nove delle fatturazioni "New Entry di cui si è detto (quella di cui alla pratica Z 0039401)

Non si ripetono qui le considerazioni già sopra svolte esaminando la rifatturazione di parte della operazione "New Entry" in ordine alla irragionevolezza di una condotta criminale del CIPRIANI e della sua società WCS in ordine alla emissione di note di credito in favore della società PIRELLI, asseritamente vittima di appropriazione indebita, qualora il

CIPRIANI fosse stato realmente autore di una condotta del genere che gli si addebita.

Così come si omettono del pari di ripetere le indicazioni in ordine alla speculare coincidenza temporale tra l'epoca di esecuzione delle operazioni di cui alle fatture stornate (2001 o inizi 2002) e della emissione delle originarie fatture nei confronti di PIRELLI (primavera/inizio estate 2002), ed il passaggio di gruppo dirigente da PIRELLI a TELECOM, con operazioni di emissione di note di credito a favore di PIRELLI e conseguente storno fatture da PIRELLI a TELECOM che è proceduto di pari passo al passaggio di gruppo dirigente (Marco TRONCHETTI PROVERA/Carlo BUORA) da PIRELLI a TELECOM, con onere posto prevalentemente a carico del "conto del Presidente" gestito da VAALENTE, in conformità a quanto riferito dal TAVAROLI.

Per precisione va segnalato che talune delle fatture sopra riepilogate ricomprese nelle note di credito emesse da WCS sono state indicate nella memoria TELECOM 8 giugno 2008 a firma CHIAPPETTA come onorate da VALENTE.

Si è visto sopra come in più punti, a seconda delle specifiche conoscenze, alcuni imputati, e cioè, GHIONI, CIPRIANI, TAVAROLI, BERNARDINI, abbiano riferito la esecuzione delle operazioni che poi hanno formato oggetto di contestazione per i vari illeciti connessi alla loro esecuzione (a seconda dei casi: corruzione, rivelazione di segreti di ufficio, abusiva intrusione informatica) ad input che provenivano non soltanto ed autonomamente da TAVAROLI, o eventualmente da GHIONI e da IEZZI, ma direttamente dalle due aziende più volte citate, quale loro specifica esigenza conoscitiva o di politica aziendale.

La tesi sostenuta dai Pubblici Ministeri, dai legali delle due aziende e dal Presidente delle due aziende, è che le indicazioni di tal fatta sono da ricondurre esclusivamente ad una strategia difensiva degli imputati, volta a minimizzare loro esclusive responsabilità.

Un tale assunto si è già visto stridere vistosamente con la stessa logica: appare difficilmente sostenibile, invero, la esecuzione di una complessa e capillare attività di accertamento, di acquisizione di informazioni, di intrusione informatica quale quella posta in essere in nome e per conto delle società PIRELLI e TELECOM, tutta realizzata per operazioni alla più apparente



evidenza poste in essere nell'interesse delle società medesime o del suo Presidente, senza che le aziende medesime ed i loro dirigenti se ne rendessero mai conto negli anni.

Si tenga presente, tra l'altro, che le illecite operazioni investigate nel procedimento iniziarono in PIRELLI e trasmigrarono in TELECOM con riferimenti temporali che coincidono con i nuovi assetti dei vertici aziendali: più chiaramente le attività di investigazioni e la stessa attività di collaborazione del CIPRIANI e della sua agenzia investigativa italiana, la Polis d'Istinto, ma anche della inglese WCS, iniziarono in PIRELLI fin dal lontano 1996/1997, allorquando ai vertici della società sedevano Carlo BUORA, in funzione di Amministratore delegato, e Marco TRONCHETTI PROVERA, in funzione di Presidente.

Dopo di che, allorquando il gruppo TELECOM passò al medesimo azionariato e Carlo BUORA e Marco TRONCHETTI PROVERA assunsero anche in TELECOM la veste rispettivamente di AD e di Presidente, la attività del CIPRIANI, e successivamente del BERNARDINI (e di altre agenzie di investigazioni) passarono (sarebbe più opportuno dire "trasmigrarono") anche in TELECOM.

A tale constatazione si potrebbe obiettare che da PIRELLI a TELECOM trasmigrarono non soltanto BUORA e TRONCHETTI PROVERA, ma anche lo stesso TAVAROLI. Ma non può non notarsi che TAVAROLI venne inserito in TELECOM proprio al seguito del management testè indicato, addirittura mediante la esautorazione dei precedenti dirigenti della funzione security di TELECOM (dapprima GALLO MODENA, successivamente anche NOLA e GALLINA).

Al riguardo taluna delle parti civili, nella specie NOLA, ha depositato in udienza, una missiva, datata del 23 ottobre 2001, cioè risalente ad un'epoca in cui, già realizzatasi la operazione che aveva consentito a Marco TRONCHETTI PROVERA di divenire, attraverso lo schema delle acquisizioni societarie sopra descritte allorquando si è tratto della operazione "New Entry", l'azionista di maggioranza di TELECOM, si stavano completando le procedure per il passaggio del management di PIRELLI (Marco TRONCHETTI PROVERA Presidente, Carlo BUORA, A.D.) a TELECOM, firmata "Bondi" e indirizzata a Luciano Gallo Modena, all'epoca dirigente della Security Telecom, del seguente tenore letterale: «In considerazione della rilevanza che le attività di Security rivestono per le società facenti capo al Gruppo Telecom e tenuto conto del fatto che il presidente e l'amministratore delegato di Telecom rivestono analoga carica, presso Pirelli, la prego di volersi coordinare, nello svolgimento della sua attività, con il direttore Security di Pirelli».

Direttore della security PIRELLI era in quel momento Giuliano TAVAROLI, che tale carica avrebbe mantenuto in PIRELLI fino al 2003, epoca in cui formalmente è "transitato" in TELECOM e la carica di direttore security di PIRELLI è stata assunta da IEZZI.

Nondimeno fin dall'epoca della missiva, come hanno confermato una pluralità di testimoni, il TAVAROLI, al di là della carica formale, ricoperta fino al 2003 solo in PIRELLI e non anche in TELECOM, di fatto, per quanto noto ai più, e soprattutto ai testimoni che ne hanno dato conto nel procedimento, era il reale direttore anche della security TELECOM.

Anche detta circostanza non poteva non essere notata per ben due anni dai vertici aziendali, laddove tutti i vari funzionari e dirigenti hanno pacificamente indicato di rivolgersi in tale periodo al TAVAROLI in TELECOM quale Capo della security.

Ma alcuni dati, oltre a quello logico sopra rappresentato, appaiono di insuperabile evidenza nel senso di palesare che tutta la attività di conoscenza, verifica, intrusione realizzata dalle agenzie investigative del CIPRIANI e del BERNARDINI/SPINELLI sono state realizzate con le società e per esse i suoi vertici, pienamente consapevoli di quanto si andava realizzando (al riguardo va precisato che tale consapevolezza, se può estendersi, sulla scorta degli atti acquisiti, alla esecuzione degli accertamenti da parte delle agenzie investigative, nondimeno non può *tout court* ampliarsi immediatamente, allo stato, alla consapevolezza da parte del management dei metodi assai spesso illeciti con cui le informazioni venivano acquisite) da parte del settore security e, per esso, da parte di TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, e ad opera delle agenzie investigative di CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI.

Il primo è costituito dal rilievo che gli ingenti costi per la esecuzione delle operazioni, ivi compresi i costi che le aziende ed il P.M. assumono essere frutto di appropriazione indebita da parte degli imputati sopra indicati, sono stati pienamente approvati dalle aziende, sono stati inseriti nei bilanci (e, si badi bene, si tratta di società quotate in borsa), approvati dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio sindacale, con bilanci sottoscritti dall'A.D. e dal Presidente delle due società.

Appare invero decisamente poco sostenibile la approvazione di più bilanci, in più anni, da parte di due società quotate in borsa, che hanno il medesimo AD, il medesimo Presidente, pressocchè la medesima security, asseritamente approvato e sottoscritto senza alcuna verifica delle relative poste, inconsapevolmente sottoscritto dal Presidente in quanto, come egli stesso ha segnalato, il bilancio delle società era pari a 120 miliardi di euro, per cui i costi

di una security di 50/60 milioni, poi arrivati nel 2004, in coincidenza con l'affaire KROLL- BRASIL TELECOM, a 120 milioni di euro, rappresentavano una posta talmente contenuta da non essere neppure stata adeguatamente considerata.

Se così fosse effettivamente accaduto bisognerebbe chiedersi che valore abbiano avuto quei bilanci approvati e se realmente abbiano soddisfano le esigenze di trasparenza, conoscenza e conoscibilità, per gli azionisti e comunque per i terzi, cui sono preposte le regole in materia di bilancio, e, in particolare, di bilancio di società quotate in borsa, aprendosi altri scenari -fino ad ora non percorsi- in punto di adeguatezza dei bilanci medesimi alle funzioni loro proprie.

Non vi è chi non veda come la tesi, sostenuta dai P.M. e dalle due società TELECOM e PIRELLI, di costi per il pagamento di fatture relative ad operazioni di investigazione mai delegate, ma stranamente rispondenti all'interesse ed alle strategie aziendali ovvero personali del Presidente, costi che si intende attribuire alla indebita appropriazione realizzata dagli imputati interni alle aziende, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, in concorso con i titolari delle agenzie investigative (CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI), benché deliberati da uffici interni alle società (ufficio "Acquisti" ovvero il "conto del Presidente" gestito da VALENTE) ed approvati in bilancio, non pare avere -alla luce di quanto precede- alcun fondamento in atti. Saranno svolte in seguito ulteriori considerazioni con riguardo alla gran parte dei pagamenti effettuati con il conto gestito dal VALENTE.

Ma altri dati si pongono in termini insormontabili alla insostenibilità della accusa fatta propria dal P.M. e sostenuta dalle società in punto di appropriazione indebita.

Tra questi i contributi testimoniali pervenuti in udienza, in particolare, quello a cura della teste CERRETA Alessandra, ma anche dei testi CASALI, ROSATI, LAMBIASE, PECORARO, quali sono stati sopra riportati.

Appare ripetitivo riportare il contenuto delle dette dichiarazioni; ma si ricorderà come soprattutto la CERRETA, che sull'argomento si è diffusa più ampiamente, articolando il racconto con dovizia di particolari, ma anche il ROSATI, il LAMBIASE, il CASALI e lo stesso PECORARO, la DI GERONIMO, abbiano narrato come fosse una costante aziendale (anzi tutti i testimoni hanno fatto riferimento ad una vera e propria prassi, ciascuno per i settori di rispettiva conoscenza) quella del ricorso ad operazioni di capillare accertamento su ogni aspetto della vita delle due società, financo su ogni iniziativa anche imprenditoriale da prendere, operazioni che venivano

puntualmente curate ed adempiute dalle agenzie investigative del CIRPIANI e di BERNARDINI e di SPINELLI.

Si ricorderà come i testimoni abbiano fatto riferimento ai c.d. "clienti interni" quali committenti delle varie pratiche poi svolte da CIPRIANI, da BERNARDINI, da SPINELLI, per "clienti interni" intendendo i vari settori interni a TELECOM o a PIRELLI (ad esempio il "settore Cavi" di Pirelli, il "settore Pneumatici" di Pirelli, l'"ufficio del personale" di TELECOM, solo per citarne alcuni), che, con carattere di costante abitudinarietà, richiedevano alle direzioni security delle due aziende di effettuare delle verifiche, e le dette direzioni security le verifiche stesse delegavano al CIPRIANI, al BERNARDINI, allo SPINELLI.

In adesione a tale dato si pone l'ulteriore, evidenziato dalla difesa CIPRIANI con la corposa produzione documentale realizzata all'udienza del 7 maggio u.s., sulla scorta del quale si evidenzia che per numerosissime tra le operazioni realizzate, le fatture dalla WCS ovvero dalla SRA non venivano emesse nei confronti di TELECOM e di PIRELLI, bensì direttamente nei confronti del c.d. "cliente interno", quale ad esempio "PIRELLI CAVI E SISTEMI" s.p.a., "PIRELLI PNEUMATICI" s.p.a., "PIRELLI CAVI E SISTEMI ENERGIA" s.p.a..

La teste CERRETA ha per fino indicato che qualora il report realizzato dai fornitori esterni, quale poteva essere il CIPRIANI, forniva indicazioni negative sulla persona oggetto di accertamento, veniva fatta comunicazione al cliente interno, cioè allo specifico settore che aveva richiesto l'accertamento, con conseguente abbandono, da parte dei colleghi interni, della specifica operazione, nel senso che gli investimenti non venivano più attivati e le persone non venivano più, poi, ricontattate.

Parimenti alla attività dei titolari delle agenzie investigative imputati nel procedimento hanno fatto riferimento il LAMBIASE, il CASALI, il ROSATI per lo svolgimento delle loro mansioni, talune delle quali (ad esempio quelle curate dal CASALI) unicamente rivolte alla tutela ed alla sicurezza del Presidente e del Top Management.

Cosicché i detti testi hanno complessivamente fatto riferimento all'abituale ricorso a CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI per accertamenti su agenti all'estero, scorte e reperimento uomini e autovetture in Italia e all'estero, verifica di affidabilità di fornitori o eventuali partners commerciali in Italia e in Paesi esteri, per la assunzione di centinaia di dipendenti, per la verifica e la prevenzione di attività terroristiche ed eversive all'interno degli stabilimenti, per la assunzione dei domestici del Presidente, operazioni di facility del Presidente, financo per la predisposizione di fondo spesa per le mance e le necessità connesse ai viaggi all'estero del Presidente (ma per una

elencazione completa si scorrono direttamente le dichiarazioni dei detti testimoni), al punto che la CERRETA ha dichiarato che sia il CIPRIANI che lo SPINELLI avevano finito con l'assumere, specie per operazioni all'estero, il ruolo di general contactor del settore security, nel senso che, "il ricorso agli accertamenti del CIPRIANI era molto frequente per circostanze abbastanza definite".

Senza dire poi dei riferimenti operati dalla teste CERRETA fin dalla fase delle indagini ad una normale attività di conferimento incarichi fin dall'anno 1999 presso la struttura security di PIRELLI direttamente da tali Tiziano CASALI, Giancarlo VALENTE, Roberto PECORARO, oltre a TAVAROLI, alla volta di fornitori di fiducia per attività di investigazione, quali erano CIPRIANI, SPINELLI, DEL BO' e SPAGNOLO, BERNARDINI. Circostanza questa ammessa dagli stessi PECORARO e CASALI, allorquando esaminati in udienza.

Peraltro ad una attività di sistematica ricezione dei reports inviati dai fornitori esterni e prevalentemente da CIPRIANI, di allocazione dei detti reports in archivio e di spedizione delle fatture agli uffici competenti per i pagamenti, ha fatto espresso riferimento in udienza la teste DI GERONIMO, che, in qualità di segretaria, curava proprio tale aspetto della attività.

Le dichiarazioni dei testimoni quali sono state sopra riportate, descrivono -pertanto- una situazione di piena e normale condivisione presso la azienda dei dati dapprima richiesti, poi ottenuti, infine regolarmente pagati a seguito della ricezione delle fatture, degli incarichi investigativi realizzati, tra gli altri, dal CIPRIANI, dal BERNARDINI, dallo SPINELLI, e gestiti, quanto a richieste, da funzionari vari, quali PECORARO, VALENTE, CASALI e TAVAROLI.

La situazione ampiamente descritta dalla teste CERRETA, più parzialmente dagli altri testimoni ascoltati in udienza in quanto limitata al settore di rispettiva competenza, appare del tutto simmetrica a quella descritta dal GHIONI, dal CIPRIANI, dal BERNARDINI, e dallo stesso TAVAROLI.

Ancora di più: appare del tutto coincidente con le considerazioni di ordine logico sopra svolte a seguito della analisi della natura degli incarichi in relazione alla loro specifica finalità, rispondente anche alle considerazioni di

ordine logico già espresse dal G.I.P. all'atto della emissione del provvedimento coercitivo per i complessivi reati emersi nel procedimento.

Ma, e questo è il dato di maggior rilievo, tutto il *coacervo* di indicazioni pervenute dal CIPRIANI, dal GHIONI, dal BERNARDINI, dalla CERRETA, ma anche, si è visto, da CASALI, ROSATI, LAMBIASE, DI GERONIMO, è specularmente collimante con alcuni dati di natura documentale acquisiti al procedimento fin dalla fase delle indagini, dato che peraltro converge verso le medesime considerazioni articolabili alla stregua della produzione documentale del CIPRIANI, quale stata sopra riepilogativamente indicata.

Il dato documentale può essere tratto da più spunti presenti in atti, quali, ad esempio, quello rappresentato dai pochi documenti salvatisi dalle plurime distruzioni realizzate dagli imputati a seguito delle perquisizioni subite dal TAVAROLI e dell'avvio della inchiesta, come estrapolati dal computer di Sabrina SPIROLAZZI, assistente e collaboratrice del BERNARDINI : si tratta dei dati indicati in parte nella informativa in data 16/10/2006 a firma del L. te MORGERA (faldone 71 B). Ulteriori dati si ricavano direttamente da quanto contenuto nel faldone 74 nella annotazione P.G. sede, a firma del L.te MORGERA datata 21/5/2007, con indicazione dell'*OGGETTO*: "*analisi documentazione depositata il 16/4/2007 dallo studio MUCIARELLI per conto di PIRELLI*".

I detti dati costituiscono significativi spunti che devono indurre a doverosa riflessione.

Tra questi vanno indicati:

una mail datata 06/04/2005, inviata da PECORARO Roberto a Marco Bernardini, nella quale il primo chiedeva all'investigatore attività per un caso di truffa ai danni di società esterna al gruppo. Il Pecoraro in quella richiesta specificava di aver già anticipato la cosa ad AMEDEO, assai verosimilmente NONNIS.

Nelle pagine relative a "lavori TELECOM" trovate sul medesimo supporto informatico si indicano letteralmente:

- D.D. - Croazia (richiesta da A. BOVE);
- Operazione PIRA (richiesta da R. PECORARO);
- Operazione PRETE ;

- Operazione CABLE (controllo di 24 società con SDI + fascicoli riservati + flussi bancari Italia e estero + 9 fisical DD) Richiesta da C. PLATEO;
- Operazione PHONE. Richiesta da A. BOVE (accertamenti sul posto + SDI e fascicoli riservati Tre + flussi bancari)
- Operazione MUCCA PAZZA. Richiesta da P. Ghioni + Sasinini (12 report completi + 12 accertamenti bancari esteri);
- Operazione CLARABELLA (accertamenti riservati + fascicoli) Idem

Si rinvencono poi tutta una serie di indicazioni riferite ad operazioni e pratiche di accertamento realizzate da BERNARDINI ed indicate come "lavori PIRELLI".

Si ritrova anche la indicazione di tre offerte di Competitive Intelligence area nazionale ed estera, una datata 15/01/2004 e due datate 15/02/2004, tutte inviate all'attenzione di VALENTE.

Altro dato documentale tra quelli scampati alla operazione PIRA e ad altre attività di distruzione quali indicate dallo stesso BERNARDINI sono ricavabili dalla annotazione P.G. sede, a firma del L.te MORGERA datata 21/5/2007 (faldone 74) con indicazione dell'OGGETTO: analisi documentazione depositata il 16/4/2007 dallo studio MUCIARELLI per conto di PIRELLI.

Tra queste si rinviene:

foglio in gran parte manoscritto su carta intestata PIRELLI da TAVAROLI a Ing. MALFATTO datato aprile 1998 in cui si scrive a mano: "affidato approfondimento x ROMOGEST a WCS LONDRA"; ed ulteriore appunto manoscritto sul medesimo foglio: "parlato con MALFATTO/PIRELLI il 7/4. Visti i risultati dell'analisi si è concordato di procedere positivamente ad approfondire in loco per una valutazione di merito ... (una parola incomprensibile) sui contatti personali. Dai risultati si delinea il tipo di rapporto da tenere";

una Cartellina portante l'annotazione "pratica chiusa - Pirelli Cavi Dr. Pirelli CECHI";

un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP. CECHI" con annotazione manoscritta del 29/06/99 "c.a Dott. Alberto Pirelli", con la seguente indicazione manoscritta "ancora scusandoci per il ritardo e come da intercorse intese telefoniche tra lei ed il sign. Tavaroli, Le trasmetto il rapporto. Rimaniamo in attesa di sue eventuali valutazioni e indicazioni a seguire. Cordialmente" (con una firma che pare essere quella della Dott. Alessandra CERRETA);

un foglio su carta intestata PIRELLI inviato da Giuliano TAVAROLI a "C. Buora", con la seguente indicazione manoscritta "Dottore, questo è il profilo del Dott. Tognasco. Al di là delle attuali circostanze, che a questo punto sollevano dubbi sulla esistenza in vita della ... (parola incomprensibile), le risultanze confermano in pieno il suo ""fiuto""";

un foglio con intestazione dattiloscritta da: a SIGNORINI da Giuliano TAVAROLI recante appunto manoscritto: "Giuliano, come d'accordo per una veloce verifica";

un foglio con indicazione dattiloscritta "to Fabris Pierfrando, from CASALI Tiziano, in cui si da conto di accertamenti su una ditta concorrente che vendeva pneumatici;

appunto manoscritto del seguente tenore "parlato con cliente interno ADLY MANSI (esportazione cavi) tel. 4561; ok per tempi prospettati . All. n. 5 operazione Angelo. Inviato il report ad ADLY MANSI";trattasi di riferimento diretto alla OPERAZIONE ANGELO

appunto manoscritto indicante "all. 9 OPERAZIONE ZOE. Inviato a Luca MARTINOIA report 1° parte. Inviata via fax "1° parte di ZOE":l'operazione era finalizzata alla stipula di un contratto con una società di Skopie ed infatti su un foglio su carta intestata PIRELLI vi erano anche le seguenti indicazioni manoscritte indirizzate a Giuliano TAVAROLI "Macedonia, dovremmo stipulare un contatto di servizi in relazione ad una fornitura di cavi a TELEKOM MACEDONIA, con la società ZO & CO LTD di Skopie. Puoi ottenere qualche notizia? Allego la 1° pagina del contratto e servizi ...(parola incomprensibile) 13/9/1999". Dopo che sul medesimo foglio con altra grafia assai probabilmente di TAVAROLI "Alex, puoi provvedere tu?"

altro reperto con indicazioni dattiloscritte "27/9/99 URGENETE. C./ ATT. GULIANO TAVAROLI. "INTEGRAZIONE RAPPORTO PER LA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE" ed indicazioni manoscritte: "12/10/99 report al Dott. NESPOLO IN PARI DATA". Si tratta di riferimento alla OPERAZIONE NESPOLE; sul medesimo foglio si trova manoscritto infatti "All. OPERAZIONE NESPOLE"; su foglio intestato PIRELLI in riferimento alla medesima pratica si trova scritto: da Alessandra CERRETTA from Dott. ... (nome incomprensibile) NESPOLO. E di seguito, sempre manoscritto "come potrà leggere nell'accluso report ci sono relazioni di riscontrata affidabilità sulla persona, sia sul piano di BUSSINES ... (parola incomprensibile) sia sul piano ... (parola incomprensibile) Buon Lavoro"

altro appunto è costituito da un foglio manoscritto con indicazione "allegato 1022 OPERAZIONE BASKERVILLE" e di seguito "Enrico BANFI" ed anche "il 1° ed il 2° report (quest'ultimo in data 27/x/99) ... (parola incomprensibile) e discusso con l'Ing. TESSARI";

altra indicazione manoscritta su carta intestata PIRELLI e diretto alla "C.A. dell'Ing. PALEARI", del seguente tenore: "faccio seguito alla comunicazione telefonica intercorsa tra Lei ed il Sign TAVAROLI, inviandole il report su quanto emerso in ordine alla persona del Prof. Traitino Sbicia";

altro appunto con indicazione manoscritta "allegato OPERAZIONE CINA" e di seguito "PALEAR per Licia"; ed inoltre un timbro con scritto "to dott. CERRETA from Licia FAZZI" DATA 22/10/1999; "NOTE: come da conversazione telefonica" e la successiva indicazione: "la potenziale consulente-Agente per settore Power in Cina (tipo Spagnuolo in Messico ma senza obbligo ufficio)". Trattasi di pratica da riportare alla attività di Certificazione Agenti;

altro appunto con indicazione "All. n. 31 OPERAZIONE INDIA" ed ulteriore indicazione manoscritta "inviato report a Dott. AIROLDI"; ulteriore appunto: indicazione manoscritta "OPERAZIONE ANGELO cliente interno CAVI e SISTEMI pratica chiusa";

ancora, altro appunto manoscritto: "OPERAZIONE NESPOLE cliente interno CAVI e SISTEMI";

ulteriore appunto manoscritto: "OPERAZIONE LONGARI cliente interno PIRELLI s.p.a";

ancora, appunto manoscritto: "OPERAIZIONE PANTERA cliente interno PIRELLI PENUMATICI";

ancora, appunto manoscritto: "OPERAZIONE BASKERVILLE cliente interno CAVI e SISTEMI";

ancora: "OPERAZIONE ZOE cliente interno CAVI e SISTEMI";

ancora altro appunto manoscritto rinvenuto: "OPERAZIONE NEON cliente interno PIRELLI PNEUMATICI";

si prosegue con appunto manoscritto "OPERAZIONE TURKEY, COUNTRY RISK ASSESSMENT cliente interno CAVI e SISTEMI";

ancora: "OPERAZIONE CINA cliente interno PIRELLI CAVI e SISTEMI";

ancora altro appunto manoscritto: OPERAZIONE TURKEY" e poi "inviata 2° parte report a Guido DEALESSI in data 22/11/99; 26/11/99 si porta III parte a DEALESSI (parola incomprensibile) Ha polemizzato";

ancora un altro appunto: "OPERAZIONE INDIA cliente interno CAVI e SISTEMI.

Tra l'altro materiale cartaceo esaminato dal L.te MORGERA e compendiato nella informativa datata 21/5/2007 (faldone 74), si ritrova:

un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP.NE ANONIMO" con annotazioni manoscritte "25/5/98 Tiziano - G. Penna parliamone .. Inviare copia a.. "

un foglio trasmissione fax, su carta intestata PIRELLI, datato 15/03/99 ed inviato da T. CASALI a E.C.;

un foglio portante informazioni sul conto di ING. PETER LECHTA, con annotazione manoscritta "Trasmesso al dott. Pirelli direttamente via fax";

un foglio indirizzato a PIRELLI GROUP/G.TAVAROLI datato 03/09/99 avente ad oggetto OP. CECHI -PREVENTIVO, con annotazione manoscritta "Tiziano cos 'è";

una missiva su carta intestata PIRELLI datata 26/11/98 con annotazione manoscritta "x Tiziano, vedi chi tra Polis - G.P. "

un foglio con l'indicazione "Rif OP CECHI 17.12.98" ed annotazioni manoscritte;

un faldoncino con post it portante l'annotazione manoscritta "ANONIMO"

un foglio riportante l'indicazione "Rif. Op. Anonimo" e con appunto manoscritto "3/2/99"

Un foglio riportante l'indicazione "10.12.98 - Rif. Op. Anonimo" e con annotazione Manoscritta " B. BASSOTTI è fuori, non è ancora compresa";

un foglio riportante l'indicazione "01.12.1998 - Rif. Op. Anonimo" da cui si rileva: "Banche ALTEC srl ... Check info Teruzzi Barbara"

Un appunto manoscritto portante la data del 29/1/1999 con le seguenti annotazioni : "chi sono CATOZZI VALENTINO CASELLI MARIA TERESA ... Verifica G.dF. ? lunedì .. ";

un appunto manoscritto portante le seguenti annotazioni : " 1) CAVENAGO BRIANZA... 2) TERUZZI BARBARA (?) 3) Chek telefonate vs ALTEC srl ALTE snc; 4) Abitazione LONGONI? ..

Un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP.NE ANONIMO - SESTA PARTE" con annotazione manoscritta: da G. Tavaroli . Potete verificare (urge) le cariche...grazie";

un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP.NE ANONIMO - QUARTA PARTE con annotazione" cc. Alessandra Cerreta . Tiziano Su questa attività dobbiamo ancora.... "

un appunto dattiloscritto "Voglio denunciare il sistema..." con annotazione manoscritta "urgente copia AC Tavaroli" e post it su carta PIRELLI con il nominativo di Adalberto CASTAGNA" Tavaroli - Novità?".

Per quanto i riferimenti che precedono facciano riferimento ad operazioni tutte risalenti nel tempo e, quindi, siano relativi a fattispecie coperte in gran parte da prescrizione, nondimeno parimenti comprese -quanto a risultati economici- nella contestazione del capo 9) della rubrica, che contempla un arco temporale che va dall'anno 1997 al 2004, nondimeno **la lettura dei detti dati**, tra i pochi salvatisi dalla ricercata distruzione ad opera di taluni imputati (ma anche, da quanto si legge in uno dei detti appunti, parrebbe anche da parte del PECORARO), tra i pochi dati ricompresi nel fascicolo inoltrato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, essendo, come è noto, le pratiche vere e proprie oggetto di altra procedura di distruzione, questa volta assicurata per legge con la modifica dell'art. 240 c.p.p., **segnala che il ricorso alla attività di indagine poi compendiata in appositi reports**, espressione e risultato di altrettante "OPERAZIONI", altro non era che una pratica assai diffusa, si può dire sostanzialmente di operatività aziendale, che contemplava il sistematico ricorso, pressocchè per ogni attività da svolgere, dell'interessamento della security e prevalentemente di Giuliano TAVAROLI, ma anche di altri funzionari e dipendenti, i quali poi si rivolgevano alle agenzie investigative per dare esecuzione alle richieste che gli provenivano dai più disparati uffici interni di PIRELLI, per quanto indicato negli appunti sopra illustrati; anche di TELECOM, alla stregua degli altri dati presenti in atti pervenuti a cura delle indicazioni di imputati e testimoni.

Tutto questo collima, poi con i dati ricavabili dalle numerosissime fatture prodotte dal CIPRIANI, che segnalano -in un arco temporale assai lungo, pressocchè coincidente con la imputazione (2000/2004)- il costante ricorso non soltanto da parte direttamente di TELECOM e di PIRELLI, e, quindi, specificamente dei settori security alle cui direzioni vi erano rispettivamente TAVAROLI e IEZZI, ma in un rilevantissimo numero di casi proprio da parte dei vari settori interni alle aziende, agli accertamenti delle agenzie investigative -e, tra queste quella del CIPRIANI- su ogni aspetto della vita delle società, su ogni genere di intervento, su campi disparati.

Ma tra i dati documentali presenti in atti, può riportarsi il reperto presente al faldone 11 pagg. 450-451-452-453 (in realtà i reperti sono tantissimi, si riportano quelli di cui sotto solo quale esempio della prassi seguita e dei meccanismi in base ai quali i pagamenti delle fatture emesse dalle

società inglesi WCS e SRA riconducibili al CIPRIANI venivano deliberati all'interno di TELECOM).

Si tratta di mail acquisite al fascicolo e numerate ai fogli 110.433, 110.434, 110.435, 110.436 contenute nel faldone 11 pagg. 450-451-452-453, che di seguito si riportano integralmente per la loro specifica valenza idonea ad evidenziare quali erano all'interno di TELECOM i rapporti tra i vari uffici e quali i meccanismi per i pagamenti:

Da: Dell' Angelo Mario
Inviato: giovedì 4 dicembre 2003 12.21
A: Schinetti Giuseppina; Orsolini Katia Elena
Cc: Maia Adriana
Oggetto: I. WCS Worldwide Consultants Security Ltd.
Contabilizziamo e mettiamo in pagamento al 31/12
Grazie

-----Messaggio originale---

Da: Valente Giancarlo
Inviato: gio 04/12/2003 11.10
A: Dell' Angelo Mario
Cc: Maia Adriana
Oggetto: WCS Worldwide Consultants Security Ltd.
OK al pagamento, tempistica entro 60 giorni.
GRAZIE
G. Valente

-----Messaggio originale---

Da: Dell' Angelo Mario
Inviato: lunedì 1 dicembre 2003 11.41
A: Valente Giancarlo
Cc: Maia Adriana
Oggetto: **WCS Worldwide Consultants Security Ltd.**
Le segnalo che mi sono pervenute le seguenti fatture di WCS:
- n. 20031199 del 30 ottobre 2003 di GBP 1.890 per "Op. Folle "
- n. 2003/200 del 30 ottobre 2003 di GBP 4.850 per "Op. Nello/2"
- n. 2003001 del 30 ottobre 2003 di GBP 26.750 per "Op. Mosé"
- n. 2003/202 del 30 ottobre 2003 di GBP 5.520 per "Op. Biscuit"
- n. 2003/205 del 30 ottobre 2003 di GBP 8.470 per "Op. Somma":



- n. 2003008 del 30 ottobre 2003 di GBP 6.890 per "Op. Puppet";
- n. 2003/209 del 30 ottobre 2003 di GBP 18.600 per "Op. Pretorio"
- n. 2003/2 10 del 30 ottobre 2003 di GBP 27.870 per "Op. Executive Telecom" -
- n. 2003/2 12 del 30 ottobre 2003 di GBP 26.330 per "Op. Pasta Maker"
- n. 20031220 del 30 ottobre 2003 di GBP 27.160 per "Op. Valle"
- n. 2003122 1 del 30 ottobre 2003 di GBP 28.220 per "Op. Garitta"
- n. 2003022 del 30 ottobre 2003 di GBP 16.830 per "Op. Info¹⁸"
- n. 2003/223 del 30 ottobre 2003 di GBP 3.820 per "Op. Transfer PG"
- n. 20031225 del 30 ottobre 2003 di GBP 2.670 per "Op. Bis"
- n. 2003027 del 30 ottobre 2003 di GBP 28.3100 per "Op. Prosi"

Premesso che provvederò in giornata ad inviare la copia delle fatture via fax, La prego di confermarmi se posso procedere al pagamento e con che tempistiche.

Un caro saluto Mario Dell' Angelo

Da: Valente Giancarlo

Inviato: mercoledì 18 febbraio 2004 17.35

A: Dell'Angelo Mario

Cc: Maia ADRIANA

Oggetto: R. WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

OGGETTO:: OK, confermo al pagamento fatture WCS

Cordiali saluti

¹⁸ Peraltro, in maniera significativamente collimante dal punto di vista temporale, si pone il dato della coeva fatturazione delle operazioni "VALLE", "INFO" e "GARITTA" con quanto segnalato dal CIPRIANI nel corso dell'interrogatorio in data 12/9/2007: il CIPRIANI in quella sede ha fatto riferimento a tre diverse operazioni tra loro collegate, denominate "OPERAZIONE GARITTA" pratica Z0056502, "OPERAZIONE VALLE" pratica Z0057103 e "OPERAZIONE INFO" pratica n. Z0060403, indicando che si trattava di operazione richiestagli da TAVAROLI e finalizzata a verificare la congruità patrimoniale di alcune operazioni e la fedeltà aziendale, che riguardavano un altissimo dirigente e società fornitrici dell'azienda stessa. Il CIPRIANI ha indicato che le dette operazioni e, in particolare la "GARITTA", erano state effettuate con il ricorso alla consulenza di Jhon POA, che aveva accesso a notizie su conti giacenti in c.d. "paradisi fiscali"; inoltre ha specificato che la operazione era stata oggetto di continue sollecitazioni di approfondimenti da parte di TAVAROLI, che gli segnalava di riportare i relativi esiti direttamente al dr. TRONCHETTI PROVERA.

Dal canto suo TAVAROLI, nel corso dell'interrogatorio in data 31 MAGGIO 2007, ha confermato quanto segnalato dal CIPRIANI, si è diffuso sul merito della pratica (che benché indicato nel relativo atto di interrogatorio, completo di generalità della persona oggetto di investigazioni, si omette in questa sede di indicare), segnalandola come direttamente riferita, proprio per l'argomento trattato e la delicatezza della questione, al Presidente TRONCHETTI.

Valente

----- Messaggio originale-----

Da: Dell'Angelo Mario

Inviato: martedì 17 febbraio 2004 19.16

A: Valente Giancarlo

Cc: Maia Adriana

Oggetto: WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

Le segnale che mi sono pervenute le seguenti fatture di WCS:

n. 2004/02 del 30 gennaio 2004 di GBP 6.280 per "Op. Executive Telecom"

- n. 2004/03 del 30 gennaio 2004 di GBP 31.900 per "Op. Executive Telecom/Op.Brother/2"
- n. 2004/04 del 30 gennaio 2004 di GBP 14.850 per "Op. Indo"
- n. 2004/05 del 30 gennaio 2004 di GBP 15.930 per "Op. Relatives"
- n. 2004/08 del 30 gennaio 2004 di GBP 36.700 per "Op. Fiordaliso"
- n. 2004/09 del 30 gennaio 2004 di GBP 6.630 per "Op. Pasta Maker"
- n. 2004/10 del 30 gennaio 2004 di GBP 8.480 per "Op. Recup."
- n. 2004/11 del 30 gennaio 2004 di GBP 7.060 per "Op. Gess."
- n. 2004/12 del 30 gennaio 2004 di GBP 6.380 per "Op. Gerry"
- n. 2004/13 del 30 gennaio 2004 di GBP 3.490 per "Op. Tequila"
- n. 2004/14 del 30 gennaio 2004 di GBP 11.770 per "Op. Righ."
- n. 2004/15 del 30 gennaio 2004 di GBP 18.500 per "Op. Weaver"
- n. 2004/20 del 30 gennaio 2004 di GBP 11.690 per "Op. Promo"
- n. 2004/21 del 30 gennaio 2004 di GBP 12.980 per "Op. Argento"
- n. 2004/26 del 30 gennaio 2004 di GBP 14.540 per "Op. Invoice"
- n. 2004/43 del 30 gennaio 2004 di GBP 22.300 per "Op. Linee"
- n. 2004/45 del 30 gennaio 2004 di GBP 18.850 per "Op. Laurent"

Premesso che provvederò in giornata ad inviarle copia delle fatture via fax, La prego di confermarmi se posso procedere al pagamento con le solite tempistiche (entro 29/2/04).

Cordiali saluti Mario Dell'Angelo

Da: VALENTE Giancarlo

Inviato: martedì 13 aprile 2004 ore 12,41

A: Mario DELL'ANGELO

Cc: Maia Adriana

Oggetto: WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

Confermo per il pagamento



Grazie

GV

Da: Mario DELL'ANGELO

Inviato: martedì 08 aprile 2004 ore 12,41

A: VALENTE Giancarlo

Cc: Maia Adriana

Oggetto: WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

Le segnalo che mi sono pervenute le seguenti fatture di WCS:

- n. 2004/47 del 31 marzo 2004 di GBP 22.500 per "Op. Retail"
- n. 2004/48 del 31 marzo 2004 di GBP 7.500 per "Op. Arcere/2"
- n. 2004/50 del 31 marzo 2004 di GBP 35.750 per "Op. Pasta Maker"
- n. 2004/51 del 31 marzo 2004 di GBP 21.220 per "Mobile Network - (GB)"
- n. 2004/52 del 31 marzo 2004 di GBP 37.250 per "Op. Fiordaliso"
- n. 2004/53 del 31 marzo 2004 di GBP 31.500 per "Op. CDV"
- n. 2004/55 del 31 marzo 2004 di GBP 11.500 per "Executive Telecom/Oman"
- n. 2004/56 del 31 marzo 2004 di GBP 23.350 per "Executive Telecom/PGW"
- n. 2004/57 del 31 marzo 2004 di GBP 31.750 per "Op. East Europe"
- n. 2004/60 del 31 marzo 2004 di GBP 12.910 per "Op. Laurent"
- n. 2004/61 del 31 marzo 2004 di GBP 25.510 per "Op. Linee"
- n. 2004/70 del 31 marzo 2004 di GBP 22.440 per "Op. Scanning"
- n. 2004/71 del 31 marzo 2004 di GBP 23.430 per "Op. Scanning"
- n. 2004/72 del 31 marzo 2004 di GBP 25.465 per "Op. Scanning"
- n. 2004/73 del 31 marzo 2004 di GBP 22.440 per "Op. Scanning"
- n. 2004/74 del 31 marzo 2004 di GBP 25.465 per "Op. Scanning"
- n. 2004/75 del 31 marzo 2004 di GBP 25.465 per "Op. Scanning"
- n. 2004/76 del 31 marzo 2004 di GBP 7.670 per "Op. Dinamic"
- n. 2004/77 del 31 marzo 2004 di GBP 7.740 per "Op. Manila"
- n. 2004/82 del 31 marzo 2004 di GBP 10.070 per "Op. Object"
- n. 2004/84 del 31 marzo 2004 di GBP 10.830 per "Op. Marriage"
- n. 2004/86 del 31 marzo 2004 di GBP 1.500 per "Op. Andros"
- n. 2004/87 del 31 marzo 2004 di GBP 10.240 per "Op. School"
- n. 2004/88 del 31 marzo 2004 di GBP 12.810 per "Op. Aliseo"



Premesso che provvederò in giornata ad inviarle copia delle fatture via fax, La prego di confermarmi se so procedere al pagamento con le solite tempistiche (entro 30/4/04).

Colgo l'occasione per augurarle Buona Pasqua a Lei e famiglia.

Mario Dell'Angelo

Da: VALENTE Giancarlo

Inviato: venerdì 12 novembre 2004 11.21

A: Mario DELL'ANGELO

Cc: Scinetti Giuseppina

Oggetto: R. WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

Ok. Al pagamento

Grazie

GV

Da: Mario DELL'ANGELO

Inviato: martedì 09 novembre 2004 ore 17,10

A: VALENTE Giancarlo

Cc: Schinetti Giuseppina

Oggetto: WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

Caro Giancarlo

Ti segnalo che mi sono pervenute le seguenti fatture SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD:

- n. 2004/5.109 del 3 novembre 2004 di GBP 18.950 per "Op. Fiordaliso"
- n. 2004/5.110 del 3 novembre 2004 di GBP 16.910 per "Op. Mobile Network (GB)"
- n. 2004/5.111 del 3 novembre 2004 di GBP 27.960 per "Op. Prosi"
- n. 2004/5.112 del 3 novembre 2004 di GBP 22.450 per "Op. Center"
- n. 2004/5.113 del 3 novembre 2004 di GBP 11.500 per "Op. By Pass"
- n. 2004/5.114 del 3 novembre 2004 di GBP 8.500 per "Op. Traitor"
- n. 2004/5.118 del 3 novembre 2004 di GBP 22.500 per "Op. Fiasc." - n. 2004/5.119 del 3 novembre 2004 di GBP 17.500 per "Op. Global"
- n. 2004/5.121 del 3 novembre 2004 di GBP 2.000 per "Op. Four"
- n. 2004/5.124 del 3 novembre 2004 di GBP 13.500 per "Op. SIM/MIW"
- n. 2004/5.129 del 3 novembre 2004 di GBP 28.470 per "Op. Garden"
- n. 2004/5.135 del 3 novembre 2004 di GBP 31.430 per "Op. Power"
- n. 2004/5.136 del 3 novembre 2004 di GBP 8.500 per "Op. Old"

- n. 2004/5.137 del 3 novembre 2004 di GBP 16.500 per "Op. Egypt/2"
- n. 2004/5.138 del 3 novembre 2004 di GBP 17.840 per "Op. Teacher"
- n. 2004/5.139 del 3 novembre 2004 di GBP 9.500 per "Op. Meeting"
- n. 2004/5.140 del 3 novembre 2004 di GBP 8.000 per "Op. Easter"
- n. 2004/5.144 del 3 novembre 2004 di GBP 16.750 per "Op. Hamn"
- n. 2004/5.147 del 3 novembre 2004 di GBP 15.500 per "Op. Poland"
- n. 2004/5.151 del 3 novembre 2004 di GBP 15.670 per "Op. Security"
- n. 2004/5.152 del 3 novembre 20.04 di GBP 22.850 per "Op.

Canaries/2"

- n. 2004/5.153 del 3 novembre 2004 di GBP 16.500 per "Op. General meeting"
- n. 2004/5.154 del 3 novembre 2004 di GBP 23.680 per "Op. Business"
- n. 2004/5.155 del 3 novembre 2004 di GBP 32.740 per "Op. Marathon"
- n. 2004/5.158 del 3 novembre 2004 di GBP 28.450 per "Op. Disquieting"
- n. 2004/5.159 del 3 novembre 2004 di GBP 4.500 per "Op. Executive"
- n. 2004/5.160 del 3 novembre 2004 di GBP 21.980 per "Op. Executive"
- n. 2004/5.161 del 3 novembre 2004 di GBP 26.720 per "Op. Executive"
- n. 2004/5.164 del 3 novembre 2004 di GBP 29.630 per "Op. Executive"

Premesso che Ti invierò copia delle fatture via fax (Roma), Ti prego di confermarmi se posso procedere al pagamento con le consuete tempistiche (entro 30/11/04). Ciao

Mario

Il coacervo di elementi rappresentati ed emersi nel procedimento che, per chiarezza, si riepilogano in maniera dettagliata:

dichiarazioni degli imputati CIPRIANI, BERNARDINI, GHIONI, in parte IEZZI, talora TAVAROLI;

dichiarazioni testimoniali pervenute in fase di indagini, ovvero nel corso della integrazione probatoria in udienza (CERRETA, CAALI, ROSATI, LAMABIASE, PECORARO, DI GERONIMO);

considerazioni di insuperabile ordine logico in ordine ai reali beneficiari della attività di accertamento o di intrusione e più genericamente investigativa emersa nel procedimento;

spunti tratti dal materiale documentale residuo dalle operazioni di distruzione sopra riportato;

esame delle circa mille fatture prodotte dalla difesa CIPRIANI;

esame delle note di credito prodotte dalla difesa CIPRIANI (quali sono state sopra indicate), riferite allo storno di fatturazione (più precisamente relativa a trentasei fatture), come originariamente eseguita nei confronti di PIRELLI, a TELECOM in un periodo di tempo coincidente con il mutamento dei vertici aziendali di TELECOM;

esame di talune mail presenti in atti (quelle appena sopra riportate) in ordine ai meccanismi ovvero alla prassi seguita per i pagamenti delle varie fatture;

conduce alla convinzione che le attività investigative del CIPRIANI e di BERNARDINI/SPINELLI, come loro richieste, secondo la contestazione da TAVAROLI, IEZZI, GHIONI (ma si è visto che un po' tutti chiedevano all'interno di TELECOM e di PIRELLI il medesimo genere di informazioni alle dette società di investigazione), lungi dal profilarsi quali attività autonome ed autoreferenziali, poste in essere da tutti i detti personaggi in concorso ed al fine di "drenare" risorse economiche dalla due aziende TELECOM e PIRELLI, in realtà fosse pratica aziendale abbastanza diffusa e condivisa, riconducibile astrattamente ad interessi aziendali, per quanto perseguiti con strumenti -quali il ricorso ad attività di investigazioni, di intrusione informatica, di intercettazione informatica- assai peculiari ed inconsueti, oltre che illeciti.

Non si vede, pertanto, alla luce dei dati emersi, come le retribuzioni consegnate al CIPRIANI ovvero a BERNARDINI/SPINELLI per attività realmente svolta (sul profilo della emissione di fatture per operazioni eventualmente soggettivamente inesistenti si tornerà più avanti) per quanto di natura illecita (anche sul profilo della astratta configurabilità del delitto di appropriazione indebita qualora il denaro venga stornato da una società al fine di realizzare un illecito si tornerà in seguito), retribuzioni spontaneamente consegnate a pagamento delle fatture dagli appositi uffici o ciò preposti all'interno delle due aziende (Ufficio acquisti o Conto del PRESIDENTE gestito da VALENTE), con costi, quindi, inseriti nel budget della direzione security e nel bilancio delle due società quotate in borsa, possano realizzare quella indebita percezione di somme, quello storno di denaro dalle finalità sue proprie e dal patrimonio dell'avente diritto che sostanzia il delitto di appropriazione indebita.

Quanto precede va ritenuto non soltanto per operazioni tradottesi in accertamenti che, per quanto realizzati con il ricorso a metodi illeciti, si siano



tradotti immediatamente nella corrispondenza ad interessi aziendali: si tratta cioè, per fare degli esempi, delle operazioni "FILTRO", "SCANNING", "KROLL-BRASIL TELECOM", "VODKA RED", "DEMI MORE", "RETE", "CERTIFICAZIONE AGENTI", "PAPERINO", "GHOST", "TUSCANY", "TUSCANY INTERNA", ovvero quella contro la Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato, ma anche per tutte quelle operazioni che immediatamente non possono che essere ricondotte direttamente all'interesse del Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, Marco TROCHETTI PROVERA.

Anche se può apparire lontano dall'interesse aziendale interessarsi dei domestici del Presidente ("OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND", "OPERAZIONE BIS", "OPERAZIONE DOMESTICI"), delle vacanze del Presidente (OPERAZIONI MONTECARLO, le varie EXECUTIVE, ST TROPEZ), delle vicende più o meno scandalistiche che coinvolgono la moglie del Presidente (SVANITY FAIRE), dei parenti della moglie del Presidente e dei loro legami imbarazzanti (operazione BROTHERS), della cognata del Presidente (OPERAZIONE MACUMBA), della casa parigina del Presidente (OPERAZIONE EXECUTIVE PARIGI, che tra l'altro ha interessato anche la figlia del Presidente), nondimeno anche a tali operazioni va riconosciuta una prospettiva di utilità aziendale, connessa comunque alla sicurezza del Presidente ed alla sua vulnerabilità, non soltanto eventualmente fisica, ma anche come immagine, che avrebbe potuto ridondare effetti negativi sulle due società, tra l'altro quotate in borsa e con un azionariato anche diffuso che avrebbe potuto determinarsi negativamente anche in casi di eventuali campagne di stampa, qualora scandalistiche (quanto precede non deve, però, essere inteso come legittimazione alla esecuzione delle condotte emerse nel procedimento, ma solo come dato sintomatico di riferibilità ad un interesse aziendale, seppure esasperato ed in nessun caso condivisibile).

In ogni caso, una caratterizzazione di tipo aziendale tutte tali operazioni rivestivano nella percezione dei titolari delle agenzie investigative che le operazioni andavano realizzando e dei cui risultati richiedevano il compenso economico portato dalle fatture emesse.

Del pari una riferibilità -ma non una legittimazione, come dianzi accennato- aziendale rivestivano, per quanto fatte nella prospettiva di una acrimonia personale da parte del Presidente, le operazioni che hanno avuto ad oggetto le parti civili Massimo MUCCHETTI e Rosalba CASIRAGHI: ed invero, proprio l'acrimonia personale nutrita dal Presidente delle due società verso Massimo MUCCHETTI, quale testimoniata al difensore di parte civile da

Cesare ROMITI, esclude, da un lato, che le dette operazioni possano essere state iniziativa autonoma di BERNARDINI, ovvero di GHIONI, IEZZI, TAVAROLI (il CIPRIANI non risulta interessato da detto episodio, verificatosi allorquando egli non assicurava più servizi per TELECOM o PIRELLI); dall'altro lato, è elemento che consente di ricondurre le operazioni "Mucca Pazza" e "Clarabella" comunque nell'ambito di quella "energica" politica aziendale di cui sono stati espressione le varie migliaia di reports fatti su ogni argomento e su tutto ciò che avrebbe potuto in qualche modo recare pregiudizio o anche soltanto coincidere con interessi connessi alle due aziende guidate da TRONCHETTI PROVERA ed amministrata da BUORA.

Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per la operazione FIORDALISO, ricompresa nella contestazione di cui al capo 9 e, quindi, riferita alle imputazioni elevate nei riguardi di CIPRIANI, TAVAROLI, IEZZI.

Detta operazione è stata indicata pressocchè a simbolo dello storno di somme dalle società TELECOM e PIRELLI verso le società di investigazione, in quanto la beneficiaria dei risultati economici della operazione, Margherita FANCELLO, che pure aveva un contratto di consulenza con TELECOM, veniva pagata anche da CIPRIANI, che poi fatturava le somme alla stessa erogate a TELECOM.

A ben vedere, però, la situazione quale emersa in atti, seppure può integrare profili diversi, eventualmente di natura fiscale, ma non soltanto a carico del CIPRIANI, quanto anche a carico di TELECOM, nondimeno non ha concretizzato alcuna reale azione di apprensione (di alterata destinazione) di somme della azienda TELECOM da parte del CIPRIANI realizzata "indebitamente", violando la signoria sul denaro da parte della azienda medesima all'insaputa della azienda stessa.

E' emerso in atti, infatti, che la FANCELLO realizzava per conto di TELECOM attività detta di lobbie in Roma, favorendo i contatti tra l'azienda, e, talora, tra il suo stesso Presidente e taluni esponenti politici.

All'interno della azienda si sono detti direttamente consapevoli di quale fosse la attività della FANCELLO per conto di TELECOM i testi CERRETA, GRASSO, FOCAROLI, PENNA.

Quest'ultimo, in particolare, ha indicato che allorquando TAVAROLI gli aveva riferito che non era in grado di documentare con supporti immediatamente percepibili il tipo di attività che costei svolgeva, indicando testualmente: "rapporti istituzionali che non sarebbe stato possibile documentare", alla conversazione aveva assistito l'Avvocato CHIAPPETTA (General Counsel del gruppo TELECOM, la medesima persona che ha



sottoscritto l'esposto in data 8 giugno 2006, oltre ad altri indirizzati alla Autorità Giudiziaria) che aveva avallato le giustificazioni fornite da TAVAROLI.

Direttamente la FANCELLO, chiamata a rendere conto da Maurizio NOBILI della attività svolta, aveva risposto -sdegnata- che avrebbe rendicontato solo al Presidente TRONCHETTI PROVERA ovvero all'avv. MUCCIARELLI.

Armando FOCAROLI ha indicato che la FANCELLO aveva propiziato il "disincaglio" di crediti pregressi verso il sistema bancario della azienda, in forza delle sue conoscenze. Il medesimo FOCAROLI ha indicato che l'Ing. CARUSO, della società Banksiel, che faceva parte del gruppo FINSIEL controllato da TELECOM, gli aveva indicato di avere frazionato il rapporto di consulenza con Margherita FANCELLO in più contratti di consulenza al fine di non sottostare alle procedure aziendali di autorizzazione.

Pertanto, i dati emersi segnalano che la FANCELLO espletava una attività per conto di TELECOM gestita al di fuori degli schemi convenzionali, mediante un contratto di consulenza, che vedeva la sua principale essenza in contatti "riservati" con personaggi dell'ambiente politico romano.

Per questa attività TELECOM le doveva realmente una retribuzione, solo in parte contemplata nell'apposito contratto, retribuzione che in caso di attività di tal fatta appare difficilmente stimabile in maniera fissa, che il più delle volte non passa attraverso canali formali, documentati e verificabili.

Proprio tale parte di retribuzione nell'interesse di TELECOM ha coperto - in via necessariamente riservata- il CIPRIANI, non certo per un interesse personale, di cui non se ne vede la logica, ma nell'interesse di TELECOM, in nome e per l'interesse della quale la FANCELLO propiziava "contatti nel mondo romano".

Ed invero, a fronte di un contratto di collaborazione tra la FANCELLO e TELECOM, datato 1.7.2002, avente formalmente per "oggetto: attività di studio e analisi dell'attività legislativa e parlamentare relativamente a temi riguardanti la privacy e altri temi che verranno di volta in volta determinati", il CIPRIANI, tramite la sua società inglese WCS ha emesso fatture relative al pagamento degli emolumenti in favore di FANCELLO Margherita, contabilizzati con la indicazione "OPERAZIONE FIORDALISO" e la descrizione della attività nei termini che si riportano: *"to provide and consulting with respect to any and/or source of analysis and management in the corporate security sector"* (fornitura e consulenza in relazione a qualsiasi fonte e/o analisi e gestione nel settore della consulenza aziendale).

Peraltro in riferimento a due delle fatture che si riferivano al pagamento degli emolumenti della FANCELLO in ordine alla "OPERAZIONE FIORDALISO" si è visto sopra esservi delle mail inviate da " Dell'Angelo Mario" a "Giancarlo VALENTE" con le quali il primo chiedeva al secondo se avesse potuto dare corso ai pagamenti delle fatture emesse da WCS Worldwide Consultants Security Ltd (fattura n. 2004/08 del 30 gennaio 2004 per GBP 36.700 relativa ad "Op. Fiordaliso" e fattura n. 2004/52 del 31 marzo 2004 per GBP 37.250 in relazione ad "Op. Fiordaliso"), ottenendo da VALENTE risposta affermativa.

I pagamenti della FANCELLO, richiesti dal TAVAROLI, che poi il CIPRIANI ha fatturato a TELECOM, lungi all'essersi esauriti in una manovra appropriativa ai danni ed all'insaputa di TELECOM, hanno -pertanto- coperto all'evidenza una parte di attività della donna volutamente non formalmente dichiarata dalla società TELECOM, evidentemente non formalizzabile per motivi che non risultano approfonditi in atti, nondimeno posta in essere nell'interesse della società.

Ma alla insussistenza della fattispecie di appropriazione indebita in capo agli imputati del presente procedimento GHIONI, TAVAROLI, IEZZI, SPINELLI, in concorso con BERNARDINI e CIPRIANI, si perviene anche sulla scorta di altro ordine di considerazioni.

E così, il dato pacificamente acclarato in atti ed ammesso dagli stessi imputati interessati alle imputazioni, è quello che le somme per milioni di euro corrisposte dalle società PIRELLI e TELECOM per le attività di investigazioni compiute erano portate da fatture emesse non già da società italiane formalmente riconducibili al CIPRIANI ed al BERNARDINI, e, cioè, rispettivamente la Polis d'Istinto e la GLOBAL SECURITY SERVICES s.r.l., bensì -quanto alle imputazioni di cui ai capi 9 e 22 della rubrica- dalle società Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI, e "Global Security Services INC", di diritto statunitense di BERNARDINI e di SPINELLI.

Si assume da parte del P.M. che le dette fatture sono soggettivamente inesistenti, in quanto, pacificamente la attività veniva realizzata concretamente dal CIPRIANI tramite la Polis d'Istinto, e dal BERNARDINI, e non già dalle società straniere che le fatture hanno emesso, la organizzazione aziendale delle quali consisteva esclusivamente in un recapito londinese, per le società del CIPRIANI: la emissione di fatture da parte di società di diritto straniero che concretizzerebbe il delitto di appropriazione indebita avrebbe -

pertanto- nella costruzione del capo di imputazione, la funzione di "dissimulare in realtà la corresponsione al Cipriani del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl - mediante pratiche corruttive attraverso le quali comprava notizie riservate", in riguardo al capo 9); di "dissimulare in realtà la corresponsione a Spinelli Gianpaolo e Bernardini Marco di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti" quanto al capo 22).

E' da premettersi che in atti, non soltanto a seguito delle indicazioni pervenute a cura degli imputati interessati alle contestazioni, ma anche a cura dei testimoni, è emerso che pacificamente all'interno sia di TELECOM che di PIRELLI era noto che le società Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), fossero riconducibili al CIPRIANI, e che la "Global Security Services INC", di diritto statunitense fosse riconducibile a BERNARDINI.

E del resto non poteva essere altrimenti, dato che l'ufficio acquisti di TELECOM e di PIRELLI, nonché VALENTE con il suo "Conto del Presidente" (ovvero, secondo altra terminologia, con il "conto del Top Management"), ovvero i vari uffici/settori ai quali pure CIPRIANI e la sua WCS indirizzavano formalmente le fatture, quali ad esempio "PIRELLI CAVI E SISTEMI" s.p.a., PIRELLI PNEUMATICI" s.p.a., "PIRELLI CAVI E SISTEMI ENERGIA" s.p.a., regolarmente e senza alcuna obiezione onoravano fatture emesse da tali società per operazioni consapevolmente commissionate a CIPRIANI o a BERNARDINI.

Sotto tale profilo non può parlarsi di alcuna dissimulazione in qualche modo non nota alle società realizzata sotto lo schermo di società diverse e di diritto straniero, in quanto, da un lato, era noto nelle società TELECOM e PIRELLI che CIPRIANI operava con le società straniere WCS e SRA, a parte la Polis d'Istinto, e BERNARDINI e SPINELLI con la Global Security Services INC; dall'altro lato, erano stati gli stessi uffici acquisiti di PIRELLI e di TELECOM, oltre a VALENTE con il "Conto del Presidente", ovvero gli uffici degli altri settori ai quali le fatture risultavano indirizzate, ad onorare fatture che risultavano emesse proprio da tali società straniere.

Si è già richiamata sopra la produzione documentale di CIPRIANI le cui fatture, dirette a TELECOM ITALIA, a PIRELLI s.p.a., ovvero a vari settori interni di PIRELLI, recavano ampia e dettagliata indicazione di quale fosse la società che aveva emesso la fattura: sempre e soltanto la WCS ovvero la SRA. Inoltre, le fatture stesse erano in lingua inglese, per cui anche un occhio distratto che non avesse osservato la grafica della intestazione, per vero assai visibile, non poteva non avvedersi che stava onorando una fattura che risultava compilata in lingua inglese; circostanza questa assai strana per una fattura italiana. Del resto non può neppure astrattamente ipotizzarsi la possibilità che i vari uffici preposti alle liquidazioni delle due società TELECOM e PIRELLI liquidino più di mille fatture senza avvedersi della soggettività giuridica alla quale le fatture medesime venivano liquidate.

Peraltro, le fatture medesime recavano una indicazione della causale assai esaustiva, che non lasciava margine a dubbi in ordine alla reale attività svolta (la lettura delle numerosissime fatture prodotte dalla difesa CIPRIANI segnala che quest'ultimo riusciva a condensare esattamente in poche righe quella che era la reale attività effettuata); i pagamenti delle fatture emesse dalle società straniere a TELECOM e PIRELLI, da parte di queste ultime avvenivano quindi apertamente quale formale controprestazione per servizi realmente ottenuti, ma anche e soprattutto esattamente ed esaurientemente descritti.

E' emerso anche che tutte le dette società straniere erano regolarmente accreditate presso TELECOM e presso PIRELLI, altrimenti non sarebbe stato possibile -come in più hanno ripetuto- effettuare i pagamenti.

Adirittura CIPRIANI ha indicato nelle dichiarazioni spontanee rese, che gli stessi uffici amministrativi contabili di PIRELLI e di TELECOM solevano sollecitare ogni anno, ed esso CIPRIANI conformemente inviare, il certificato di residenza fiscale delle due società inglesi WCS e SRA, necessario a TELECOM e PIRELLI per poter detrarre fiscalmente i costi sostenuti.

Del resto -e peraltro- le fatture emesse dalle dette società non potevano non comporre la documentazione a sostegno della indicazione delle poste passive dei vari bilanci approvati, nonché delle dichiarazioni dei redditi presentate da TELECOM e da PIRELLI.

Nessuna attività volta a sorprendere l'affidamento di tali ultime società risulta -quindi- concretamente posta in essere dal gruppo di imputati

interessati alle imputazioni di appropriazione indebita di cui ai capi 9 e 22 (CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI) mediante la emissione di fatture relative a prestazioni che si è visto essere state realmente effettuate (verrà affrontata dopo la tematica della eventuale esosità delle prestazioni richieste) in quanto emesse da società straniere.

Le società TELECOM e PIRELLI pagavano attraverso i loro organi, diversi dagli imputati raggiunti dalla contestazione di appropriazione indebita (Conto del Presidente di VALENTE o Ufficio Acquisiti ovvero gli uffici a ciò preposti dello specifico settore al quale il CIPRIANI soleva inviare di volta in volta le fatture) fatture che vedevano essere state emesse dalle società Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), e "Global Security Services INC".

Tali fatture rappresentavano la controprestazione di attività realmente svolte (peraltro, come già detto, efficacemente ed esaustivamente descritte dal CIPRIANI nelle stesse fatture) e di utilità percepite -tramite la ricezione dei reports, ovvero le risultanze della intrusione informatica (vedere tra tutte la operazione KROLL), direttamente da TELECOM e da PIRELLI.

Vi è di più, è emerso a seguito degli esami testimoniali dei testi CERRETTA, LAMBIASE, VALENTE¹⁹, che in tanto l'ufficio acquisiti ovvero VALENTE con il suo conto del Presidente onoravano la fattura, in quanto per ciascuna vi fosse un visto di conferma da taluno degli operatori del settore security (CERRETTA, LAMBIASE, TAVAROLI, PERCOARO) che confermasse la riferibilità della pratica ad una determinata attività di investigazione realizzata dal CIPRIANI o da BERNARDINI.

Senza considerare poi il dato sopra esposto ricavato dalle varie mail con i quali VALENTE autorizzava i pagamenti proprio a WCS.

Sotto i profili esposti, pertanto, non pare possa in alcun modo individuarsi né alcuno storno di denaro, ovvero alcuna indebita apprensione dello stesso a beneficio delle società straniere del CIPRIANI e di BERNARDINI/SPINELLI;

¹⁹ Cerreta, s.i. in data 28/8/06

Per quanto riguarda le fatture che potevano essere presentate anche a distanza di tempo io mi limitavo ad apporre un visto ed a trasmetterle agli uffici amministrativi diretti al vertice da Enrico PARAZZINI, se non ricordo male.

Valente, s.i. in data 30/6/2005

provvedevo a rilasciare il benestare al pagamento di fatture esclusivamente relative ad attività di security.



né una attività eventualmente truffaldina in danno delle società, realizzata e sostenuta con la presentazione di fatture solo soggettivamente inesistenti.

Invero la truffa -reato a condotta vincolata- presupporrebbe la sorpresa dell'altrui affidamento mediante manovre ingannatorie: nel caso sottoposto ad esame la presentazione per i pagamenti di fatture emesse da società diverse da quelle con le quali originariamente CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI avevano iniziato ad operare, con le quali si chiedeva la controprestazione per attività realmente realizzate, non integra alcuna manovra ingannatoria, e ciò sia se le società TELECOM e PIRELLI non avessero avuto contezza di contrarre una obbligazione con una compagine societaria diversa, sia nel caso in cui tale consapevolezza avessero avuto. Nel caso in esame è emerso tra l'altro che tale piena consapevolezza TELECOM e PIRELLI avevano pienamente, altrimenti non si spiegherebbero né i pagamenti delle dette fatture da parte dei vari uffici preposti, né la sicura ricezione delle stesse tra la documentazione delle due società, in termini idonei a comporre il passivo sia ai fini del bilancio che delle dichiarazioni dei redditi.

Va -peraltro- sgombrato subito il campo, già sotto il profilo strettamente processuale, dalla possibilità di individuare solo in questa fase -e peraltro esclusivamente da parte del giudice- una contestazione di truffa che risulti alternativa alla contestazione di appropriazione indebita, come sostenuto dalla parte civile PIRELLI in sede di conclusioni.

A prescindere dalla già rilevata palese non configurabilità anche nel caso di specie del delitto di truffa, più ragioni procedurali ostano alla qualificazione del fatto, in conformità a quanto sollecitato in udienza dalla difesa PIRELLI, quale truffa ad esito dell'udienza autonomamente da parte di questo G.U.P..

Si passa ad esaminare le tematiche.

Ed invero, innanzi tutto, nel caso sottoposto ad esame non si versa, come pure sostenuto dalla difesa PIRELLI, in un caso di contestazione alternativa: questa, invero, pur ritenuta astrattamente ammissibile dal Supremo Collegio (non altrettanto univoca, invece è la dottrina, formatasi soprattutto sotto il vigore dell'abrogato codice), presuppone -ad evidenti fini difensivi e di contestazione- che l'accusa alternativa risulti già formulata dal P.M. all'atto del rinvio a giudizio, di tal che l'imputato abbia ben chiara la contestazione, per quanto alternativa, e possa da questa adeguatamente difendersi. L'accusa alternativa, pertanto, istituto di origine dottrinarica, poi recepito anche dalla giurisprudenza, è unicamente quella che prevede una doppia contestazione, con contestazioni appunto tra loro alternative, nel senso

che la sussistenza dell'una, esclude necessariamente l'altra; evenienza questa che -all'evidenza- non ricorre nel caso di specie, in cui difetta proprio una contestazione in senso tecnico del genere invocato dalla difesa PIRELLI.

Va segnalato, inoltre, che il P.M. in udienza, nonostante in sede di discussione abbia configurato le fattispecie di appropriazione indebita contestate *"sostanzialmente come fattispecie di truffa e di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti"*, ciò ha sviluppato solo come discussione, senza procedere eventualmente e formalmente al meccanismo di cui all'art. 423 c.p.p.. Sotto tale profilo va considerato che Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 9616 del 4/4/1996, ha indicato che *"il G.U.P. non è legittimato, "sua sponte", a modificare l'imputazione o a contestare un fatto ritenuto diverso, spettando tale potere esclusivamente al P.M. di udienza, preposto per legge all'esercizio dell'azione penale"*.

La medesima pronuncia ha indicato che, però, il G.U.P., come del resto qualsiasi giudice di merito, può dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica più favorevole all'imputato, senza ledere i diritti della difesa, entro i limiti della sua competenza.

Ma è a tutti noto che la diversa qualificazione giuridica del fatto è istituito assai diverso rispetto a quello della contestazione di una imputazione diversa o della modifica della imputazione, avendo riferimento il concetto di imputazione a tutti gli elementi concreti della fattispecie, tra i quali vi sono il fatto storico (inteso come condotta, evento, nesso di causalità ed anche elemento psicologico), cui poi si aggiunge la qualificazione giuridica del fatto; in particolare la contestazione in senso tecnico non può prescindere proprio dalla descrizione del fatto (art. 417 lett. B c.p.p.), elemento questo della fattispecie che è rimesso esclusivamente -o all'atto della richiesta di rinvio a giudizio in cui viene tecnicamente formulata la imputazione, o in fase di udienza ex art. 423 c.p.p.- al P.M. e non già al giudice.

Addirittura un orientamento più risalente espresso dalla Suprema Corte con la Sez. VI, Ordinanza n. 2826 del 13/10/1993, ha indicato che *"nel corso delle indagini preliminari ovvero all'udienza preliminare, spetta soltanto al pubblico ministero, titolare esclusivo dell'esercizio dell'azione penale, la possibilità di modificare la qualificazione giuridica del fatto, entro i limiti stabiliti dall'art. 423 cod. proc. pen."* In quell'indirizzo si sosteneva anche che *"per contro, il codice di procedura penale non conferisce al giudice per le indagini preliminari un autonomo potere correttivo, analogo a quello che l'art. 521 comma primo attribuisce con la sentenza al giudice del dibattimento. Al*

giudice delle indagini preliminari, infatti, sono consentite due vie alternative di decisione: il decreto che dispone il giudizio secondo l'enunciazione del fatto, delle circostanze e degli articoli di legge indicati dal P.M. (art. 429 cod. proc. pen.) ovvero la sentenza di non luogo a procedere. Tale sistema comporta il rischio per il P.M., che ha erroneamente formulata l'imputazione, che il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, anche nel caso in cui il fatto può integrare diversa ipotesi criminosa".

Tale indirizzo è stato parzialmente modificato con una pronuncia interpretativa di rigetto dell'art. 424 c.p.p. a cura della Corte Costituzionale, con la decisione n. 88 del 1994, a mente della quale "Il vigente sistema del processo penale è basato sulla necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posta non solo a tutela del diritto di difesa dell'imputato ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale; dal che si desume che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti è una esigenza presente in ogni fase processuale e quindi anche nell'udienza preliminare. L'impugnato art. 424 c.p.p." ad avviso della Corte Costituzionale, pertanto, "va inteso nel senso che, all'esito dell'udienza preliminare, al giudice non sia precluso che mediante un proprio provvedimento possa sollecitare il P.M. ad apportare le opportune modifiche all'imputazione quando emergono fatti diversi da quelli contestati, essendo indifferente che detta interpretazione, conforme a Costituzione, si basi - come ritenuto dalla giurisprudenza di merito - sull'applicazione analogica della previsione dell'art. 521, secondo comma, riguardo al dibattimento o - come avallato dalla Corte di Cassazione - sull'interpretazione estensiva dell'art. 423. Tale facoltà, inoltre, può essere esercitata anche dopo la chiusura della discussione, purché nel corso dell'udienza, cioè prima della pronuncia dei provvedimenti sul merito della rei iudicandae"

La panoramica giurisprudenziale riportata conferma ancora una volta che sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale sono nei loro indirizzi ferme nell'indicare che la contestazione, intesa come imputazione (cioè come contestazione del fatto, in questo ricompresi la condotta, l'evento, il nesso di causalità e l'elemento psicologico, sostanzialmente quegli elementi che la dottrina tedesca cui si deve l'elaborazione iniziale dell'istituto dell'accusa alternativa individua con il concetto di "tatbestand concreta", per ciò solo da distinguere dalla "tatbestand astratta") è attività che nel nostro ordinamento spetta solo al P.M., in via primaria all'atto dell'esercizio

dell'azione penale, in via di modifica nel corso dell'udienza preliminare ex art. 423 c.p.p., in via di recepita sollecitazione *in limine* all'udienza preliminare, ma prima del suo provvedimento conclusivo, ma in ogni caso sempre e solo al P.M., come indicato nella pronunzia additiva della Corte Costituzionale.

E' quanto ha voluto esprimere di recente Cass. Pen., Sez. III, *Sentenza n. 19118 del 18/03/2008*, a mente della quale "In tema di obbligo di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica solo a condizione che il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore".

Per tale via non può essere accolta già sotto il profilo procedurale -ma si è visto neppure con riferimento alla concreta essenza dei fatti verificatisi- la sollecitazione svolta in sede di conclusioni dalla difesa della parte civile PIRELLI a mutare il fatto da appropriazione indebita a truffa, risultando già dal punto di vista fenomenico e, per ciò da quello della imputazione in senso tecnico (della *tatbestand* concreta), assolutamente diversa già in fatto una contestazione di truffa rispetto a quella di appropriazione indebita.

A parte le ulteriori conseguenze in punto di violazione del diritto di difesa, nel caso si accedesse ad una tale ardita interpretazione, di tale evidenza che non si passa neppure ad esaminare.

Tornando al merito dei fatti emersi nel procedimento, la prospettazione, pertanto, secondo la quale il "drenaggio" di risorse da TELECOM e da PIRELLI e la appropriazione di somme realizzati con un indebito storno di risorse operato, all'insaputa delle aziende medesime, dagli organi apicali del settore, nella specie TAVAROLI, IEZZI e GHIONI, che, presentando ovvero autorizzando il pagamento di fatture soggettivamente inesistenti in quanto emesse da soggettività giuridiche diverse da quelle con le quali i titolari delle agenzie investigative operavano (Polis d'Istituto per CIPRIANI; Global Security Services s.r.l., per BERNARDINI) non ha trovato alcuna conferma in atti sotto i più svariati aspetti.

In particolare, non può non osservarsi come, a fronte della effettività di prestazioni realizzate dal CIPRIANI e dal BERNARDINI, per quanto realizzate talora con metodi illeciti (ma anche su questo tema in specifico riguardo alla integrazione del delitto di appropriazione indebita si dirà in seguito), obbiettivamente riportabili o ad un interesse aziendale ovvero ad un

interesse immediato del Presidente delle società (ma si è già spiegato sopra che anche questo genere di riferimento era comunque riportabile alle società medesime), prestazioni conosciute nelle aziende ed anzi specificamente perseguite dai vari settori aziendali e reiteratamente richieste dai vari capi settore e financo dalla Presidenza²⁰; ancora, a fronte di una attività quale quella svolta, in ogni caso conoscibile, atteso che i reports venivano materialmente inviati alle aziende e qui posti in archivio da personale vario e non già in maniera clandestina da taluno degli imputati (tra l'altro la teste CERRETA ha indicato che la catalogazione in archivio aveva anche la funzione di reperire in futuro i reports per eventuali ulteriori consultazioni); ulteriormente, a fronte della presentazione di bilanci che i costi per il pagamento dei detti reports e delle attività di intrusione informatica contemplavano nella parte riferita al settore security; della indicazione dei medesimi costi nelle dichiarazioni dei redditi delle dette società; **non può ritenersi complessivamente realizzata alcuna diversa autonoma destinazione di risorse da parte del TAVAROLI, dello IEZZI, del GHIONI in termini tali da integrare quel mutamento del titolo del possesso sul denaro tipico del rapporto di preposizione del soggetto in posizione apicale in un settore della azienda, che possa sostanziare quella interversione del titolo del possesso medesimo che, in quanto eventualmente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nello svolgimento delle mansioni affidate, si traduca in una disposizione del bene (nella specie il denaro utilizzato per la soddisfazione delle prestazioni portate dalle fatture), in termini incompatibili con il diritto del proprietario, e per ciò, in quanto tale, significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (alla stregua anche dell'insegnamento di Cass. Pen., Sez. I, n. 26440 del 2 luglio 2002).**

Del resto che le aziende TELECOM e PIRELLI non reputassero all'epoca dei fatti ed all'esito dei loro controlli interni essersi verificata alcuna ipotesi di appropriazione indebita, lo si desume nelle comunicazioni formali ai soci quali effettuate nell'ambito del consiglio di amministrazione del 5 luglio del 2006 (successivo alla presentazione dell'esposto datata 8/6/2006 a firma CHIAPPETTA) e nelle comunicazioni al collegio sindacale del 12 luglio 2006

Si riporta di seguito uno stralcio delle comunicazioni assembleari del 5 luglio 2006: *«Nei confronti del signor Tavaroli, le indagini interne, effettuate, non hanno evidenziato fatti di appropriazione indebita».*

²⁰ Basti ricordare -tra gli altri- il reperto esaminato dal M.llo MORGERA con indicazioni dattiloscritte "27/9/99 URGENTE. C./ ATT. GIULIANO TAVAROLI. "INTEGRAZIONE RAPPORTO PER LA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE" ed indicazioni manoscritte: "12/10/99 report al Dott. NESPOLO IN PARI DATA".

E poi quanto riportato nel verbale riunione congiunta con il Collegio Sindacale di TELECOM ITALIA in data 12 giugno 2006, Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*:

"nel registrare un atteggiamento di pregiudizio nel trattamento riservato da certi organi di informazione alla vicenda dell'ex Responsabile dell'Unità di Servizio Security, Giuliano Tavaroli, l'Avv. Chiappetta riferisce che,

nonostante i rumors ripresi dalla stampa circa la modificata rubricazione delle contestazioni avanzate all'ex dirigente della Società, che ipotizzerebbero non già la commissione del reato di associazione a delinquere a scopo di violazione del segreto d'ufficio, ma del reato di corruzione di pubblico ufficiale, le verifiche effettuate presso

gli uffici giudiziari dimostrano che la presunta notizia è - allo stato - destituita di fondamento. In ogni caso, nel già citato esposto-denuncia sono state fornite all'Autorità Giudiziaria tutte le risultanze delle indagini interne svolte anche a questo riguardo, ivi inclusa l'incapacità di Giuliano Tavaroli di fornire una valida giustificazione manageriale di alcune spese sostenute per servizi di security".

Bisogna esaminare però se, eventualmente, il delitto di appropriazione indebita a carico di CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, in concorso con i dipendenti di PIRELLI e di TELECOM, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, possa essere ritenuto integrato sotto il profilo che le somme corrisposte agli investigatori privati, quali portate dalle fatture dagli stessi emesse, in realtà altro non erano, per quanto riguarda il CIPRIANI e gli imputati raggiunti dalla contestazione di cui al capo 9 (TAVAROLI e IEZZI) che *il prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl - mediante pratiche corruttive attraverso le quali comprava notizie riservate"*; per quanto riguarda gli imputati raggiunti da contestazione di cui al capo 22 (BERNARDINI, SPINELLI, GHIONI, IEZZI, TAVAROLI): che *"la corresponsione a Spinelli Gianpaolo e Bernardini Marco di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti"*.

Occorre a tal punto verificare se -eventualmente- il delitto di appropriazione indebita possa risultare integrato per il semplice fatto che le somme pagate dalle due società TELECOM e PIRELLI erano in qualche modo connesse alla realizzazione di attività di natura illecita, quali le abusive intrusioni informatiche, la acquisizione di notizie riservate e la loro

divulgazione, la acquisizione delle notizie mediante la corruzione di pubblici ufficiali.

Prima di passare alla disamina della tematica in punto di configurabilità del delitto di appropriazione indebita in danno di società per azioni realizzate mediante devoluzione di somme al pagamento di attività illecite, tematica in cui sarà di grande ausilio la autorevolissima pronunzia di Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998, che ha fatto definitiva chiarezza sull'argomento (dopo la detta pronunzia, infatti non si registrano altre indicazioni da parte della Suprema Corte) va solo precisato che la contestazione di cui al capo 9 vede un riferimento al "prezzo" del reato assolutamente incongrua rispetto alla reale valenza semantica della locuzione "prezzo" quale individuata dal Cass. Pen., Sez. Unite, *Sentenza n. 9149 del 03/07/1996 Ud. (dep. 17/10/1996)*.

Con la detta pronunzia, l'autorevolissima composizione della Corte ha fatto chiarezza, delimitandoli, dei concetti di prodotto, prezzo e profitto del reato, pervenendo ad una opportuna classificazione dei detti concetti, assai spesso utilizzati in maniera alternativa, non tecnica, con una tale ampiezza semantica da snaturare diverse tra le disposizioni legislative che ai detti concetti fanno espresso e specifico riferimento (valgano per tutte le norme di cui agli artt. 240 c.p. e 322 ter c.p.: soprattutto tale disposizione, invero, al c. I ultima parte, distingue il concetto di "prezzo" del reato, da quelli di profitto o prezzo pure contemplati nella parte iniziale del medesimo comma).

Secondo la qualificazione dogmatica datane dalla Corte, pertanto "il **prodotto** del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il **profitto**, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il **prezzo**, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato".

In maniera esplicita le Sezioni Unite hanno indicato, pertanto, che i termini prodotto, profitto, prezzo, non sono equipollenti rispetto al reato, ma che *"Il "prezzo del reato", invece è stato individuato dalla giurisprudenza nel "compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito", ovvero in "un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Sezioni Unite, n. 9149/1996, Chabni Samir). Ad esso non può essere attribuita la definizione di "utilità economica" ricavata dalla commissione del reato (Sez. Unite,*

24.2.1993, n. 1811, Bissoli) e, in coerenza con tale affermazione, questa Corte ha escluso, fra l'altro, che possano identificarsi nel "prezzo del reato": il denaro esposto nel gioco d'azzardo (Sez. Unite, n. 1811/1993, Bissoli), il corrispettivo versato allo spacciatore per la cessione di sostanza stupefacente (Sez. Unite, n. 9149/1996, Chabni Samir), la cosa incautamente acquistata (Sez. II, 5.10.1998, n. 10456, Asseliti), il danaro consegnato dalla prostituta al suo sfruttatore (Sez. III, 10.2.2000-7.4.2000, n. 661, Brunetti)".

Nella formulazione del capo 9) pertanto, quello che viene indicato come "prezzo delle illecite investigazioni" sarà semmai -qualora in tal senso dovesse concordare la prova- il profitto delle investigazioni medesime, nel senso di profitto che il CIPRIANI avrebbe ottenuto per avere "venduto" a PIRELLI e TELECOM investigazioni realizzate con metodi illegali, con una *mutatio* sostanziale di contestazione non consentita in questa sede, anche alla luce di quanto osservato sopra allorquando si è esaminata la tematica posta, sotto il profilo della diversa individuazione del fatto e della fattispecie, dalla difesa PIRELLI.

Impropria pare pure nel capo 22 la unica riconduzione delle somme elargite alle società di BERNARDINI e di SPINELLI al concetto di "*di provviste per corruzione di pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti*", che altro non è che la esplicitazione del "prezzo" secondo l'insegnamento sopra riportato. Le indagini hanno evidenziato -e peraltro tale non può non essere la reale valenza semantica del capo 22- che le utilità consegnate a BERNARDINI e SPINELLI altro non fossero -invece- che i compensi per le attività da essi stessi realizzate, comprensive di accertamenti -assai spesso illegalmente acquisiti-, ed intrusioni informatiche. Quindi, in senso tecnico, qualora si dovesse concludere per la sussistenza del reato, le dette poste rivestirebbero il ruolo di profitto -in senso tecnico- delle complessive operazioni svolte, lecite ed illecite.

Ma, a parte i rilievi formali testè espressi, va esclusa già in astratto la configurabilità del delitto di appropriazione indebita ai danni di una azienda o di una società anche sotto il profilo dell'eventuale consapevole storno di somme al fine precipuo ed unico di realizzare un illecito, qualora anche questo possa essere ricondotto ad un interesse dell'azienda.

Il principio è stato indicato dalla Suprema Corte (Sez.V, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Ud. (dep. 31/01/1998) che sul punto ha riformato una decisione proprio della Corte di Appello di Milano, emessa nell'ambito di un procedimento assai complesso, noto alle cronache come "procedimento

Enimont" a carico, tra gli altri di tale CUSANI (si indica il nome dell'imputato in quanto la ricerca nell'archivio della Suprema Corte con tale nominativo può essere più agevole).

Con quella pronunzia, che come sopra già accennato costituisce un definitivo -fino ad oggi- assetto della materia, la Corte ha indicato che "la creazione di riserve occulte e l'utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono di per sè sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita; deve infatti escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale; è da ritenersi, infatti, che per aversi appropriazione sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione o all'interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sè l'interruzione del rapporto organico. Da ciò consegue che ne' il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società, ne' la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali integrano gli estremi dell'appropriazione indebita, fermo restando comunque che il gestore di tali occulte riserve deve ritenersi gravato da un rigoroso onere di provarne l'effettiva destinazione allo scopo predetto". (Si trattava, in quel caso dell'assai più compromettente condotta della creazione di fondi occulti e quindi, diversamente che nel caso in esame e più gravemente, di fondi extrabilancio della società, al fine di realizzare una fattispecie di finanziamento illecito a partiti politici; nell'occasione la Corte ha precisato che l'appropriazione indebita è invece configurabile, e concorre pertanto con il delitto di cui all'art. 7 l. 2 maggio 1974, n. 195, allorché l'illecito finanziamento di partiti politici con fondi occulti sia erogato nell'interesse personale ed esclusivo dell'amministratore).

E così, pur con le parziali diversità del caso oggetto del presente procedimento rispetto a quello oggetto del giudizio della Suprema Corte, nei termini che si esporranno, in particolare la Corte, nel censurare il ragionamento seguito della Corte di Appello di Milano nella sentenza avanti ad essa Corte impugnata, ha espressamente indicato che "la Corte d'Appello ha ritenuto che la gestione di questi fondi debba essere qualificata come distrazione appropriativa, non solo perché il danaro fu versato su conti non ufficiali della società, ma anche perché fu destinato a fini illeciti, quali il finanziamento occulto di partiti politici e di giornalisti, necessariamente

estranei all'oggetto sociale appunto in ragione della loro illiceità. E un'analoga impostazione è stata espressa in una recente sentenza di questa Corte che, considerata appunto distrattiva qualsiasi destinazione illecita di fondi sociali extrabilancio, sostiene doversi qualificare come appropriativa, e quindi punibile a norma dell'art. 646 c.p., qualsiasi condotta di distrazione di beni dalle finalità riconducibili all'oggetto sociale (Cass., sez. II, 4 aprile 1997, Bussei, m. 208059)"

Dopo tali premesse espressamente il Supremo Collegio ha nettamente indicato che "Queste impostazioni non sono condivisibili". In quanto, i rilievi argomentativi sono consistiti nell' "escludere -innanzitutto- che debba essere necessariamente considerata estranea all'oggetto sociale l'elargizione di fondi sociali a terzi senza un corrispettivo". Ciò ha argomentato la Corte sul rilievo che la stessa giurisprudenza civile della medesima Corte, è ormai concordemente orientata nel senso che anche atti formalmente gratuiti possono essere considerati pertinenti all'oggetto di una società avente scopo di lucro, perché il significato economico di ciascun atto va desunto da una valutazione complessiva del contesto di rapporti e di vantaggi anche indiretti e mediati che alla società possono derivarne (Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 1992, n. 1759, m. 475702, Cass. civ., sez. I, 11 marzo 1996, n. 2001, n. 496284).
Secondariamente, risulta segnalato nella pronuncia in esame che "l'imputabilità alle società e più in generale alle persone giuridiche di comportamenti anche illeciti di soggetti a esse legati da un rapporto organico, purché non dettati da scopi puramente personali, è indiscussa nella giurisprudenza e nella dottrina civili, quale presupposto, tra l'altro, della diretta responsabilità civile dello Stato per i comportamenti illeciti dei pubblici dipendenti, prevista dall'art. 28 Cost. (Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 1986, n. 7631, m. 449639, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 1996, n. 341, m. 495460). Sicché la finalità illecita non esclude di per sé la riconducibilità all'oggetto sociale dell'attività dell'amministratore di una società di capitali" (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1981, n. 3719, m. 414356, Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 1984, n. 6300, m. 437922).

Sulla scorta dei detti rilievi, ha indicato la Corte che "poiché è indiscusso che la distrazione richiede la destinazione di un bene a uno scopo diverso da quello preconstituito, deve escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale. Deve ritenersi, infatti, che, per aversi appropriazione, sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente

all'azione o all'interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sé l'interruzione del rapporto organico. E, contrariamente a quanto si afferma, questa impostazione non è affatto in contrasto con la giurisprudenza che considera appropriativa l'abusiva erogazione di danari a terzi da parte di funzionari bancari, perché quella giurisprudenza richiede che l'erogazione dipenda da una collusione a danno dell'istituto di credito idonea, appunto, a interromperne il rapporto organico con il funzionario (Cass, sez. Un., 28 febbraio 1989, Vita, m. 181789). Si deve, pertanto, concludere che né il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società, né la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali, ad esempio con le erogazioni di finanziamenti illegali a partiti politici o a giornalisti, integrino gli estremi dell'appropriazione indebita. Ciò comporta che la sentenza impugnata deve essere annullata per insussistenza del fatto".

Si individueranno di seguito le differenze tra il caso esaminato in quel giudizio ed il caso in esame nel presente procedimento.

Deve a tal punto essere chiarito che, anche applicando al caso sottoposto ad esame la tesi apparentemente opposta a quella sopra riportata, espressa da Cass. Pen. Sez. II, n. 5136 del 04/04/1997 Ud. (dep. 31/05/1997), si perviene alla medesima conclusione di insussistenza nel caso concreto in esame, del delitto di appropriazione indebita.

Ed invero con tale ultimo indirizzo la Suprema Corte ha indicato che "sussiste il delitto di appropriazione indebita nel fatto dell'amministratore di società che, costituendo riserve di danaro extrabilancio, con gestione occulta, le distrazza in favore di terzi per scopi illeciti ed estranei all'oggetto sociale ed alle finalità aziendali, così procurando ad essi un ingiusto profitto: la condotta di appropriazione, che caratterizza il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., consiste infatti non solo nell'annettere al proprio patrimonio il danaro o la cosa mobile altrui, bensì anche nel disporre arbitrariamente, "uti dominus", sotto qualsiasi forma, in modo tale che ne derivi per il proprietario la perdita irreversibile."

In realtà le due pronunzie esprimono sostanzialmente il medesimo principio, ed individuano un unico criterio discretivo al fine di reputare la sussistenza o meno del delitto di appropriazione indebita, ravvisandolo nella estraneità all'interesse sociale della condotta di storno di fondi - per quanto per motivi illeciti- realizzata.

Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso sottoposto ad esame, in cui si può dire, così passando ad individuare le peculiarità del caso oggetto del procedimento rispetto a quelli esaminati dalla Suprema Corte nei due casi trattati, che non vi è prova di alcuno storno di ricavi di impresa gestiti in maniera occulta, ovvero della creazione di fondi extrabilancio, e, financo neppure della creazione di poste passive fittizie.

Nell'ambito del procedimento si è acclarato, invero, che quello che si è verificato è stata molto semplicemente la **esecuzione capillare di operazioni di "spionaggio"** di possibili e futuri dipendenti; di concorrenti; di personaggi della finanza che in qualche modo avevano preso parte o facevano parte dell'azionariato della società, ovvero comunque interessati all'azionariato; di giornalisti particolarmente critici più che nei confronti delle società, direttamente del suo management e del Presidente in particolare; di manager; di membri del collegio sindacale; di azionisti che in assemblea sembravano poco propensi ad assecondare le scelte del management; di segretarie; di assistenti; di uomini politici; di mogli, fidanzate, amici, amiche, figli degli amici, calciatori, allenatori di squadre di calcio, cognati, cognate, ex mariti; con assunzione capillare di informazioni su qualunque aspetto della vita delle persone fisiche o giuridiche spiate potesse essere rilevante -eventualmente anche in termini di pressione- per le due aziende TELECOM e PIRELLI e per il loro Presidente, con assunzione di informazioni sensibili oltre che potenzialmente imbarazzanti, quali potevano essere le esposizioni bancarie, i precedenti penali e giudiziari, eventuali rapporti SISDE, o presso forze di Polizia, al punto da costituire i detti dati già lo standard del tipo di accertamenti che il CIPRIANI o il BERNARDINI realizzavano quasi in automatico non appena richiesti dalle security delle due società.

E pressocchè tutti i vari settori delle due società (i c.d. "clienti interni") facevano ricorso in via di routine a tale genere di informazioni, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali acquisite in udienza e sopra riportate, nonché del contenuto dei documenti residuati dalle distruzioni riportati ne faldone 74: trattasi come si è visto, di bigliettini manoscritti con i quali vari manager, quadri, funzionari, dipendenti, impiegati, di volta in volta richiedevano le informazioni più disparate; con TAVAROLI e IEZZI e gli altri funzionari del settore security (peraltro non imputati) che le richieste contenute in tali bigliettini inoltravano alle agenzie investigative; il CIPRIANI ed il BERNARDINI che, pronti, eseguivano i vari accertamenti; VALENTE (anch'egli non imputato) che, altrettanto pronto e solerte, gli accertamenti e le intrusioni informatiche pagava, con il c.d. Conto del Presidente, onorando le

fatture che CIPRIANI e BERNARDINI di volta in volta emettevano per le operazioni realizzate.

Pertanto, non si può configurare neppure uno "storno" di utilità realizzato attraverso la apparenza delle investigazioni illegali e delle intrusioni informatiche commissionate a CIPRIANI, BERNARDINI e SPINELLI, perché proprio la rispondenza dei detti pagamenti ad operazioni di spionaggio realmente effettuate (oltre che specificamente patrocinate da vari settori delle due aziende TELECOM e PIRELLI) esclude che il genere di richieste che ha formato oggetto di indagine nel procedimento sia stato un mero espediente per creare un c.d. fondo extrabilancio.

Pertanto, una volta accertato che, come dianzi detto e come dimostrato con la descrizione di tutti i complessi passaggi sopra esposti, le investigazioni e le intrusioni informatiche erano reali e non già surrettizie al fine di legittimare i pagamenti delle aziende (se così fosse stato gli imputati non risponderebbero anche delle ben più gravi imputazioni loro contestate proprio per essersi avvalsi di strumenti illegali nel realizzare le loro attività spionistiche), la tesi della appropriazione indebita di somme da parte di TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, SPINELLI, BERNARDINI, CIPRIANI di fondi delle società realizzata in quanto i primi tre all'interno delle società TELECOM e PIRELLI, ciascuno per le proprie competenze, avrebbero delegato la esecuzione di operazioni di investigazione ovvero di intrusione informatica in realtà non volute e non ricercate dalle società medesime e da altri organi posti ancora più al vertice dei detti tre imputati, così mutando la destinazione data alle somme dalle società TELECOM e PIRELLI a beneficio delle società riconducibili a CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, presuppone per la sua giuridica esistenza, tre fondamentali passaggi:

la non conoscenza in azienda della esistenza di tutto quel complesso meccanismo di investigazioni spesso illegali e di intrusioni ed intercettazioni informatiche quale realizzato;

la assoluta superfluità della attività del genere testè descritto quale risulta svolta per le società medesime;



la rescissione del rapporto organico che lega le società medesime ai suoi preposti e, nella specie, ai suoi organi apicali delle direzioni security, che, quindi, nella prospettazione del P.M. e delle società, avrebbero agito solo apparentemente in nome e per conto delle società medesime, in realtà per un esclusivo interesse personale, finalizzato a "drenare" risorse economiche dalle società (la rescissione del rapporto organico nei termini anzidetti è circostanza che rileva sia in se e per sé autonomamente, sotto i profili penalistici e civilistici indicati dalla pronunzia della Suprema Corte sopra riportata; sia, come si vedrà più avanti, ai sensi dell'art. 5 D. Lvo n. 231/2001).

Sotto il primo profilo non può non essere indicato come in realtà si è visto sopra che la gran parte di manager e direttori dei vari settori delle aziende TELECOM e PIRELLI sapessero -anzi espressamente richiedessero- la esecuzione del genere di investigazioni o di intrusioni poste in essere dalle agenzie investigative, su delega o di TAVAROLI, o di IEZZI, o di GHIONI (delega, talora, che esprimevano anche direttamente altri dirigenti delle aziende che non rivestivano alcun incarico nelle due security).

Si è dimostrato sopra anche come tali attività rispondessero talora direttamente ad un interesse delle due aziende, tal'altra del Presidente delle stese ovvero di qualche altro alto dirigente.

Sotto gli indicati profili le fatture emesse dalle società inglesi del CIPRIANI ovvero da quelle statunitensi di BERNARDINI/SPINELLI non possono essere in alcun caso considerate oggettivamente inesistenti, ma solo - al più- soggettivamente inesistenti, e per tale caratterizzazione risultano sostanzialmente indicati negli stessi capi di imputazione 9 e 22.

Peraltro tale caratterizzazione delle fatture come soggettivamente inesistenti, in quanto la attività veniva realizzata da diversa struttura aziendale (ad esempio la Polis d'Istinto di CIPRIANI, ovvero la Global security services s.r.l. di BERNARDINI, ovvero altre ancora), è circostanza che rileva solo ed esclusivamente a fini fiscali e non già con riguardo alla integrazione di altro reato, eventualmente la contestata appropriazione indebita: in nessun caso la emissione di fatture per operazioni realmente effettuate, emesse da diversa struttura aziendale, o da diversa soggettività, può costituire elemento di cui TELECOM o PIRELLI possano dolersi (salvo le irregolarità fiscali alle quali esse stesse hanno dato causa). E ciò per la duplice considerazione che, da un lato, nessuna rilevanza per una azienda ha la circostanza che una attività delegata di fatto a ben precise persone fisiche (CIPRIANI BERNARDINI, SPINELLI) poi venga contabilmente dalle medesime persone contabilizzata attraverso una eventualmente diversa compagine

societaria; dall'altro lato perché TELECOM e PIRELLI, e, per esse i funzionari addetti ai pagamenti delle fatture (Ufficio Acquisti e Valente con il conto del Presidente), quelli addetti alla compilazione del bilancio, quelli addetti alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi, non potevano non conoscere -ma anzi necessariamente conoscevano- che stavano rispettivamente soddisfacendo il pagamento di fatture emesse dalle WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD (WCS), e SECURITY RESERCH ADVISORS LTD (SRA), del CIPRIANI ovvero dalla GLOBAL SECURITY SERVICE INC del BERNARDINI; che stavano iscrivendo al passivo del bilancio fatture emesse da tali società; che stavano allegando alle dichiarazioni dei redditi quali indicazioni di poste passive fatture emesse sempre dalle dette società.

Strettamente pertinente a tali considerazioni è il dato inserito nel procedimento -con allegata produzione documentale- dalla difesa CIPRIANI, relativo proprio alla pendenza innanzi alla A.G. fiorentina (competente per territorio in relazione al luogo di emissione delle fatture) di procedimento penale a carico del predetto per la violazione delle norme di cui agli artt. 4 e 8 D. lvo n. 74/2000 proprio in relazione a parte delle fatture che sono comprese nel capo 9 di imputazione (trattasi delle fatture relative all'anno 2003 riverberatesi quanto a risultato economico nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2004)²¹.

Invero, la consistenza della vicenda sfociata nella contestazione di appropriazione indebita appare unicamente essere quella di emissione da parte del CIPRIANI e del BERNARDINI (ed anche di SPINELLI, nei cui confronti si procede separatamente) di fatture da parte di una società diversa da quelle che la attività aveva realmente espletato, quindi esaurire la sua portata nella violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 8 D. Lvo n. 74/2000 in relazione alla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da società di diritto straniero piuttosto che dalle società italiane che le prestazioni avevano realmente eseguito, in tal modo realizzando gli autori delle condotte evasioni di imposte.

Rilevanza fiscale che la vicenda non può non assumere -eventualmente- anche per TELECOM e PIRELLI, che alle loro dichiarazioni dei redditi hanno allegato -consapevolmente, in quanto a tale attività erano preposti funzionari di uffici diversi rispetto alle persone imputate nel presente procedimento-

²¹ Assai probabilmente la Autorità Giudiziaria fiorentina avrà evitato di perseguire condotte ormai raggiunte da prescrizione ovvero prossime alla prescrizione, come invece accade nel presente procedimento in cui la contestazione di appropriazione indebita comprende condotte realizzate a partire dall'anno 1997 fino al 2004.

fatture di tal fatta, che davano la attività come contabilizzata -e, quindi, eseguita- all'estero. A parte le eventuali tematiche che potrebbero aprirsi in punto di bilanci e di comunicazioni sociali.

Peraltro è noto che i delitti eventualmente di frode fiscale ovvero gli altri ravvisabili ai sensi del D. Lvo n. 74/2000 (soprattutto, nel caso di specie 8 e 4 del detto decreto) sono ritenuti dalla giurisprudenza del Supremo Collegio in rapporto di specialità con altre fattispecie penali.

Del resto che la consistenza del fenomeno sia stata solo ed esclusivamente questa lo si desume, oltre che da quanto sopra ampiamente indicato, dalla stessa lettura dei capi di imputazione che sono stati notificati ex art. 415 bis c.p.p. a CIPRIANI dalla Autorità Giudiziaria fiorentina, competente per territorio in relazione al luogo di emissione delle fatture.

Orbene vi è in atti, prodotto dalla difesa CIPRIANI, avviso di conclusione indagini della Procura della Repubblica di Firenze in cui si contestano al predetto, con individuazione territoriale in relazione al luogo di emissione delle fatture, proprio gli aspetti fiscali della presente vicenda, con la indicazione delle violazioni:

dell'art. 8 D. Lvo n. 74/2000, perché, quale amministratore di fatto della società di diritto inglese WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD (WCS) -società esistente solo formalmente- al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva, nell'anno 2004, fatture per operazioni inesistenti in favore di TELECOM per euro 1.069.487,77 ,in favore del gruppo PIRELLI per euro 777.449,77; inoltre analoga imputazione veniva contestata in riguardo all'altra società di diritto inglese, la SECURITY RESERCH ADVISORS LTD (SRA), così risultando formulato il capo di imputazione:

art. 8 D. Lvo n. 74/2000, perché, quale amministratore di fatto della società di diritto inglese SECURITY RESERCH ADVISORS LTD (SRA) - società esistente solo formalmente- al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva, nell'anno 2004, fatture per operazioni inesistenti in favore di TELECOM per euro 2.650.067,04, in favore del gruppo PIRELLI per euro 1.303.904,15;

in quella sede giudiziaria al CIPRIANI vengono contestate anche due ulteriori imputazioni che si passa a descrivere:

quella del reato di cui all'art. 4 D. Lvo n. 74/2000, 110 c.p. perchè, quale legale rappresentante della s.r.l. "Polis d'Istinto, al fine di evadere le imposte



sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione relativa a dette imposte afferente l'anno 2003 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo di €. 5.138.768,95, con conseguente imposta evasa IRPEF per euro 1.695.793,75 ed IVA per . 1.027.753,79, omettendo la fatturazione di prestazioni rese in favore della TELECOM e del gruppo PIRELLI (fatture formalmente emesse dalle società indicate nei capi 1 e 2 di imputazione);

quella del reato di cui all'art. 4 D. Lvo n. 74/2000, 110 c.p. perchè, quale legale rappresentante della s.r.l. "Polis d'Istinto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione relativa a dette imposte afferente l'anno 2003 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo di €. 5.800.908,73, con conseguente imposta evasa IRPEF per euro 1.914.299,88 ed IVA per . 1.160.181,75, omettendo la fatturazione di prestazioni rese in favore della TELECOM e del gruppo PIRELLI (fatture formalmente emesse dalle società indicate nei capi 1 e 2 di imputazione).

Quanto poi alla tematica della rescissione del rapporto organico che legava le società TELECOM e PIRELLI ai suoi preposti e, nella specie, ai suoi organi apicali delle direzioni security, TAVAROLI, IEZZI e GHIONI, che nella prospettazione del P.M. e delle società, avrebbero agito solo apparentemente in nome e per conto delle società medesime, in realtà per un esclusivo interesse personale, finalizzato a "drenare" risorse economiche dalle società verso le società di CIPRIANI, BERNARDINI, SPINELLI, non può non osservarsi come tale costruzione dell'assunto accusatorio avrebbe dovuto condurre il P.M. a non elevare nei confronti delle due predette società imputazione ex D. Lvo n. 231/2001, e le società medesime a non accettare sostanzialmente la imputazione, a contrastarla, piuttosto che richiedere la applicazione delle pene pure richieste ed ottenute.

E' noto, infatti, che a mente dell'art. 5 D. Lvo n. 231/2001, sotto la rubrica "*Responsabilita' dell'ente*", recita:

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Non vi è chi non veda come la tesi sostenuta dalle due società TELECOM e PIRELLI e dal loro Presidente, e fatta propria dal P.M., secondo la quale una "security impazzita", dominata da un TAVAROLI che avrebbe soggiogato gli altri addetti, autoreferenziale, che avrebbe di sua iniziativa individuato di volta in volta accertamenti, intrusioni, intercettazioni, da effettuare su personaggi e aziende parimenti autonomamente individuate, indipendentemente da un interesse aziendale, da un input aziendale, da una consapevolezza aziendale, e ciò avrebbe fatto al solo fine di "drenare" risorse dalle dette società e per tale via accumulare utilità in denaro presso le agenzie del CIPRIANI, del BERNARDINI, dello SPINELLI, si pone in insanabile contrasto logico con la natura della imputazione elevata, proprio in riferimento alla esecuzione di quelle medesime condotte illecite, nei confronti delle due società; le quali peraltro, piuttosto che perseguire a loro difesa in riferimento alla imputazione loro elevata la tesi della "security impazzita", tesi difesa a spada tratta dal Presidente delle società e dal P.M., hanno preferito negoziare una applicazione pena, rinunciando di fatto a quella difesa che invece intendono pervicacemente articolare in qualità di parti civili costituite per il delitto di appropriazione indebita nei confronti del CIPRIANI, del BERNARDINI, dello SPINELLI, del GHIONI, dello IEZZI, del TAVAROLI.

Sotto altri aspetti può dirsi che alla indicazione di sussistenza della fattispecie di appropriazione indebita come contestata non può pervenirsi neppure sul rilievo della natura illecita della gran parte degli accertamenti -e, in definitiva delle operazioni- per i quali le somme delle società PIRELLI e TELECOM sono state utilizzate.

Ed invero, a parte il rilievo già sopra espresso che attraverso il pagamento delle varie operazioni alle società del CIPRIANI e del BERNARDINI non si è costituito alcun fondo extrabilancio, ma semplicemente si è remunerata la attività svolta, per quanto in buona parte illecita, riprendendo quanto sopra detto nell'esame della pronuncia del Supremo Collegio, detta CUSANI (ma si è visto che anche l'altro indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, sostanzialmente esprime il medesimo principio) la mera destinazione di somme di una azienda o di una società (siano o meno passate attraverso la creazione di un apposito fondo



extrabilancio) alla realizzazione non già immediatamente e direttamente dell'oggetto sociale, tramite i suoi organi apicali, ma anche alla esecuzione di operazioni diverse, eventualmente anche illecite, ma comunque pur sempre riconducibili ad un interesse aziendale, non comporta quella distorsione del patrimonio dalle finalità aziendali e, per tale via, quella mutazione di destinazione del denaro utilizzato per ricompensare la attività illecita dalla sua funzione e, quindi, per tale via, non comporta la sussistenza del delitto di appropriazione indebita.

Va dato conto -a tal punto- di un'altra affermazione resa da GHIONI nel corso dell'interrogatorio in data 15/9/2006 e ribadita nel corso dell'incidente probatorio. Il GHIONI ha affermato in data 15 settembre 2006: *"Ritornando ai rapporti con i fornitori dell'azienda, un anno fa ho appreso da VALENTE a Roma che CIPRIANI emetteva fatture nei confronti dell'azienda per creare disponibilità di contante. Questi veniva utilizzato per creare delle liquidità che in parte servivano per le trasferte del "dottore" cioè di TRONCHETTI PROVERA, secondo quanto mi riferì VALENTE il quale mi fece presente tra l'altro che CIPRIANI pretendeva una commissione molto elevata per emettere queste fatture fittizie. Per quanto riguarda VALENTE posso riferire che i suoi rapporti con TAVAROLI erano particolarmente tesi. Ricordo in una circostanza TAVAROLI aver salutato VALENTE chiedendogli come stessero i suoi conti in Svizzera. Per la verità devo precisare che TAVAROLI manifestava permanentemente il sospetto che tutti quanti, me compreso, che lavorassero nella security "facessero la cresta" sui compensi ai fornitori. Rammento la reazione del VALENTE che sfogandosi con me, dopo la battuta di TAVAROLI, mi disse che se lo avessero toccato avrebbe fatto saltare tutti."*

Dal punto di vista più strettamente processuale la detta affermazione va riportata al disposto di cui all'art. 195 c.p.p., non essendo una indicazione diretta di fatti ricaduti sotto la percezione del dichiarante, bensì appresi da altra persona, il VALENTE, mai sentito sul punto.

Per vero il difensore del CIPRIANI aveva richiesto di procedere ad esame del VALENTE, quale strumento di conoscenza dei fatti indispensabile alla luce delle circostanze emerse e, soprattutto, tra queste, di quella relativa al fatto che la gran parte delle fatture che hanno costituito oggetto delle contestazioni di appropriazione indebita ai capi 9 e 22 sono state onorate proprio dal VALENTE ovvero su autorizzazione di costui.



Nondimeno si è pervenuti al rigetto della richiesta articolata ex art. 422 c.p.p. (i cui effetti ridondano certamente ex art. 195 c. III c.p.p.), principalmente per ragioni processuali, in relazione a quelle che sono state le peculiarità del procedimento.

Ed invero, sulla richiesta articolata dalla difesa CIPRIANI, sulla quale avevano concordato pressocchè tutti i difensori degli imputati e delle parti civili, con le uniche -e ricorrenti- eccezioni di PIRELLI e di TELECOM, e del P.M., proprio quest'ultimo aveva fatto osservare che all'esame del VALENTE non poteva procedersi in considerazione proprio della sostanziale veste di indiziato del predetto, quale prospettata dalla stessa difesa CIPRIANI che ne aveva richiesto l'esame.

In quella sede, però, il P.M. non ha comunicato una eventuale iscrizione del VALENTE nel registro degli indagati.

Ci si è trovati, quindi, in una situazione processuale che -ad avviso di questo decidente- non consentiva di procedere all'esame ovvero che, comunque, rendeva questo superfluo, in quanto, nel caso in cui si fosse proceduto ad esame, le dichiarazioni sarebbero state inutilizzabili.

Ed invero, effettivamente nel presente procedimento, nel corso delle indagini preliminari, durante la integrazione probatoria disposta in udienza, nel corso dell'incidente probatorio riferito all'esame di GHIONI Fabio, taluni testimoni, ovvero taluni imputati, avevano fatto riferimento alla persona di VALENTE Giancarlo, indicandolo quale persona che avrebbe reso possibile gran parte delle operazioni ascritte a carico di taluni tra gli imputati nelle imputazioni contestate (e, tra queste, in particolare, la imputazione di appropriazione indebita), segnalandolo come colui che aveva materialmente provveduto, almeno in gran parte, ad effettuare l'accreditamento di somme di denaro corrispettivo delle varie operazioni indicate in contestazione. Nel medesimo senso era peraltro la memoria TELECOM in data 8 giugno 2006, ed inoltre, il reperto documentale.

La situazione che si delineava in quel momento -pertanto- era quella di una persona, il VALENTE, nei cui confronti erano emersi -alla stregua delle stesse indicazioni del P.M.- molteplici elementi indiziari, specificamente -tra le altre- per le medesime condotte contestate al CIPRIANI ed al BERNARDINI rispettivamente ai capi 9 e 22 della rubrica, oltre che -eventualmente- per le altre condotte emerse nel procedimento ed ascritte a carico degli imputati, che, pertanto, non poteva essere sentito, per tale ragione, quale testimone, ma che al contempo non poteva essere sentito neppure con le garanzie difensive, posto che al G.U.P. non è consentito attribuire ad una persona, in assenza di iscrizione nel registro degli indagati, veste di indagato, in quanto, fino al




momento della iscrizione nel registro degli indagati la natura della deposizione e la veste della persona nel procedimento sono rispettivamente quella della testimonianza e del testimone.

Pertanto, anche nel caso in cui si fosse proceduto all'esame del VALENTE nell'unica forma in cui questo G.U.P. in fase di udienza preliminare avrebbe potuto esaminarlo in assenza di una iscrizione le registro degli indagati che spettava solo al P.M., e cioè nella veste di testimone, in ogni caso le sue dichiarazioni sarebbero state affette da inutilizzabilità *erga omnes*, in quanto l'art. 63 c.p.p. individua un divieto di utilizzazione, proprio *erga omnes*, delle dichiarazioni rese da colui che "sin dall'inizio" avrebbe dovuto essere sentito "in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini".

L'unica valutazione che era rimessa a questo giudice in funzione di G.U.P. era quella pertinente alla disposizione dell'art. 63 c.p.p., e, cioè, per l'espresso - e generale- riferimento contenuto nella norma di cui all'art. 63 c.p.p. alla Autorità Giudiziaria, la valutazione, prodromica all'esame ovvero alla assunzione di informazioni, se a carico della persona fossero emerse, ovvero vi fossero già in atti, dichiarazioni eventualmente indizianti. In tale contesto non è prospettabile alcuna valutazione di fondatezza degli elementi indizianti: la valutazione deve essere condotta in astratto in relazione a quanto emerso. Pertanto, nel caso di specie, allorquando si profilava la possibilità della assunzione della testimonianza del VALENTE, più voci processuali -tra i quali lo stesso P.M. al momento della espressione del parere di cui si è detto- e dati documentali lo avevano segnalato quale partecipe di talune delle condotte che nel procedimento venivano contestate.

Essendosi realizzata, quindi, in via astratta la condizione anzidetta (indipendentemente da ogni valutazione in concreto di colpevolezza, che non spetta tracciare in un giudizio che non vede la persona come indagato) , conseguiva la impossibilità di esaminare il VALENTE, posto che comunque l'esame si sarebbe esaurito in una serie di indicazioni inutilizzabili *erga omnes*, sulla scorta degli stessi rilievi delle parti, difesa che ha chiesto l'esame, P.M..

Ciò specificato in ordine al motivo per cui su una testimonianza indiretta, riportabile al disposto di cui all'art. 195 c.p.p., questo giudice non ha proceduto all'esame del testimone, pure richiesto, va detto che, anche a voler ipotizzare per un momento provata la affermazione del GHIONI sopra riportata per come riferita a VALENTE, ugualmente per tale via non si aggiungerebbero elementi idonei a sostenere l'accusa di appropriazione indebita come delineata nel presente procedimento ai capi 9 e 22.



Ed invero, ipotizzando provata l'ultima affermazione di GHIONI sopra riportata, conseguirebbe unicamente che il c.d. Conto del PRESIDENTE, gestito da VALENTE, altro non fosse che una riserva extracontabile (e, quindi, eventualmente anche extrabilancio) alimentata con la sovrapproduzione di operazioni di investigazione o di intrusione informatica realmente realizzate, a sua volta -poi- devoluta nuovamente la detta riserva alla realizzazione di ulteriori illecite investigazioni.

La realtà processuale registra la assoluta assenza di ogni investigazione sul conto del Presidente, pure da una pluralità di imputati e di testimoni richiamato.

Non è dato sapere -infatti- se si tratta di una mera posta contabile, di un fondo extracontabile, ovvero ancora di un fondo extrabilancio.

In assenza di indicazioni probatorie che lo riconducano ad un gravissimo illecito -soprattutto per una società quotata in borsa quale è la TELECOM- non si può fare altro che accontentarsi delle indicazioni del TAVAROLI, del GHIONI e del Presidente delle due società, che hanno riportato il detto conto più che altro ad una posta contabile, ad una allegazione di bilancio, ad un **centro di costo avente solo un valore contabile**.

Ma, anche a voler considerare per un attimo la ipotesi che il conto del Presidente, al quale il GHIONI ha fatto risalire l'accreditamento di denaro realizzato con una eventuale sovrapproduzione operata dal CIPRIANI, fosse un conto extrabilancio, difetterebbe la stessa contestazione, che, in tal caso, avrebbe dovuto essere ancorata non già alle provviste sui conti delle società inglesi del CIPRIANI ed americane dello SPINELLI e del BERNARDINI, ma a tal punto alla disponibilità extracontabile alimentata con la fatturazione strettamente riferita al "conto del Presidente".

Senza considerare, poi, che, comunque, anche nel caso in cui si ritenesse che il genere di operazione realizzata fosse quella di alimentare con una eventuale sovrapproduzione da parte delle società del CIPRIANI e del BERNARDINI il "conto del Presidente" e tramite questo realizzare e pagare operazioni illecite, quali le abusive intrusioni informatiche ovvero gli accertamenti illegali emersi nel procedimento, non potrebbe non applicarsi anche in tal caso l'indirizzo sopra riportato del Supremo Collegio sopra richiamato (Sez.V, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Ud. dep. 31/01/1998) a mente del quale *"la creazione di riserve occulte e l'utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono di per sè sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita; deve infatti escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme*

organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale.

Ad avviso di questo decidente, alla sussistenza dei contestati delitti di appropriazione indebita di cui ai capi 9 e 22 non si perviene neppure sotto il profilo di una eventuale sovrapproduzione realizzata dal CIPRIANI, dal BERNARDINI, dallo SPINELLI e della eventuale esosità delle dette operazioni.

A parte il rilievo che tale indicazione non può ritenersi provata in atti (anzi la teste CERRETTA, sentita in fase di indagini, ciò ha espressamente escluso), in ogni caso la liquidazione di fatture eventualmente particolarmente onerose non è dato che possa sostanziare quello storno indebito e per ciò stesso "clandestino" di utilità delle due società TELECOM e PIRELLI sotto il profilo di un comportamento dei funzionari addetti alla security (TAVAROLI, GHIONI, IEZZI) che tale evento avrebbero propiziato, in tal modo alterando la loro relazione con il denaro della società, gestito, quindi, autonomamente *uti dominus*, con i conferimenti degli incarichi agli investigatori e la successiva liquidazione delle fatture, e ciò in considerazione del fatto che le fatture sono "passate" per i pagamenti attraverso appositi uffici, dopo essere state siglate per asseverazione non soltanto da TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, ma da una pluralità di funzionari, e con altrettanti funzionari di altri uffici (Acquisti o Valente) che hanno corrisposto il denaro; ed altri ancora che le fatture hanno inserito -quanto a risultati- nei bilanci delle società e nelle dichiarazioni dei redditi.

In realtà anche sotto il profilo della eventuale congruità dei prezzi praticati dal CIPRIANI ovvero da BERNARDINI e SPINELLI, soccorre anche in tale caso la integrazione probatoria in udienza come pervenuta a cura dei testi CERRETTA e LAMBIASE.

La prima, si ricorderà, ha indicato che prima di delegare accertamenti al CIPRIANI o a SPINELLI o a BERNARDINI, su disposizione dello stesso TAVAROLI, gli addetti agli uffici security solevano consultare degli appositi siti soprattutto americani; solo dopo eventuali indicazioni allarmanti o non del tutto rassicuranti, solevano essere delegati gli accertamenti investigativi. Inoltre ha indicato la CERRETTA che il confronto dei prezzi praticati con altre agenzie di investigazione soprattutto straniere (quali la KROLL) aveva sconsigliato il ricorso alle dette agenzie, proprio perché praticavano prezzi

molto più alti. La testimone ha anche detto, per quello che era la sua esperienza in PIRELLI, che il TAVAROLI era molto attento sui costi, al punto da esortare tutti i collaboratori dell'ufficio security ad una notevole parsimonia, tanto che, addirittura, faceva loro riutilizzare le stesse buste di carta.

Dal canto suo LAMBIASE, per il settore di sua competenza, ha espressamente indicato, in un contesto in cui relazionava in ordine alle richieste di compensi avanzate da GHIONI per conto di una società esterna di consulenza a lui riconducibile ovvero per i costi degli obbiettivi rimessi all'interno di TELECOM alla gestione del GHIONI medesimo, che la richiesta "passava" sempre per gli acquisti, nel senso che il GHIONI "parlava" con l'Ufficio Acquisti di Telecom Italia, decidevano importo, durata del contratto, costi e "tutto quanto"; successivamente veniva ad esso LAMBIASE personalmente inoltrato "il pacchetto" per verificare la congruità all'interno del budget.

Non vi è chi non veda infatti, come la prospettazione accusatoria di un manipolo di funzionari (TAVAROLI, GHIONI, IEZZI) che autonomamente avrebbero distolto denaro dalle casse delle due società per costituirlo presso le casse delle società del CIPRIANI, del BERNARDINI, dello SPINELLI, si scontra insuperabilmente con la logica ove si consideri -appunto- che non era sufficiente una loro autonoma deliberazione in ordine al denaro delle società TELECOM e PIRELLI, in quanto ben più nutrita schiera di funzionari e dipendenti (quelli dell'Ufficio acquisti, il VALENTE con il Conto del Presidente, ovvero i singoli settori ai quali pure il CIPRIANI ha provato di avere direttamente inviato le fatture) di fatto hanno deliberato quei pagamenti che nell'assunto accusatorio si intenderebbe riportare alla mera autonoma ed incontrollata deliberazione del TAVAROLI, del GHIONI, dello IEZZI e, quindi, al mutamento del loro titolo sul denaro delle società, divenuto, perché contrario ed eccedente rispetto a quanto loro delegato, indebito e -per ciò stesso- illecito. A parte poi che su quelle stesse fatture non può non esservi stata, anche sotto i profili di una eventuale esosità, la osservazione dei funzionari e dipendenti incaricati della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e della compilazione dei bilanci.



In forza di tutto quanto precede, ritiene il decidente ricorrano pienamente le condizioni di cui all'art. 425 c.p.p. per emettere nei confronti di CIPRIANI e BERNARDINI (al pari di quanto statuito ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. nel separato giudizio a carico di TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, SPINELLI) una pronunzia ampiamente liberatoria nel merito dalle imputazioni di cui ai capi 9 e 22 perché il fatto non sussiste.

A ciò consegue analoga declaratoria nei confronti degli imputati nei cui confronti è contestato il delitto di associazione per delinquere, limitatamente alla contestazione della finalizzazione della associazione alla esecuzione del delitto di appropriazione indebita (BERNARDINI Marco, CIPRIANI Emanuele, J NONNIS Amedeo, NUZZI Giovanni, POMPILI Andrea, PORCELLUZZI Giuseppe, SASININI Guglielmo, SERRELI Giorgio, VAIRELLO Antonio).

Posizione processuale relativa

a

MANCINI Marco

e

correlativamente

posizioni degli imputati che vedono contestazione di reato in relazione alla posizione processuale del MANCINI

e

quindi

CIPRIANI Emanuele

originariamente raggiunto da contestazioni del medesimo tipo

in concorso con

IEZZI Pierguido e TAVAROLI Giuliano

La premessa è costituita dal fatto che si è preferito trattare -data la loro complessità- separatamente le due vicende, passandosi ad enucleare in un unico contesto organico, per ciascuna vicenda processuale, dapprima gli

elementi di fatto e probatori e, in immediata sequenza, le argomentazioni valutative.

Ulteriore doverosa premessa è costituita dal fatto che i difensori del MANCINI (del pari di quanto esaminato sopra per ciò che concerne i difensori del CIPRIANI) hanno articolato una capillare e puntuale attività difensiva, concretizzatasi, tra l'altro, in accertamenti presso il SISMI con riguardo al contenuto complessivo ed integrale delle 33 pratiche che nella imputazione vengono attribuite, nella genesi della loro formazione, al loro assistito, nel senso che hanno previamente ottenuto la autorizzazione da parte del G.I.P. a svolgere indagini sul contenuto integrale di quelle notizie che pure sono oggetto di procedura di distruzione ex art. 240 c.p.p. Cosicché per quanto riguarda la posizione del MANCINI, nonostante la pendenza della procedura di cui all'art. 240 c.p.p., la cognizione sul contenuto delle pratiche anche da parte di questo G.U.P. è stata piena e completa, essendo state trasfuse integralmente le varie pratiche -e le risposte che su questa ha dato il SISMI- nelle memorie difensive.

Solo per ragioni di cautela si sceglie di non indicare i nomi dei personaggi interessati e di sostituirli con omissis, fermo restando che anche le dette indicazioni si ritrovano integralmente riportate nelle memorie difensive nonché negli atti contenuti nel faldone riservato -ma comunque a disposizione delle parti- custodito nella cassaforte della Presidenza G.I.P..

Ciò doverosamente premesso, si passa alla indicazione degli elementi in atti che riguardano specificamente la posizione di MANCINI Marco.

E così, nell'ambito delle indagini per i fatti che andavano via via emergendo e che costituivano oggetto di indagine, si inseriva la posizione dell'imputato MANCINI Marco.

Più precisamente, il P.M. raccoglieva elementi accusatori a carico del predetto nel corso delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio in data 27 ottobre 2006 da CIPRIANI Emanuele: costui, nel corso dell'interrogatorio, ad un tratto richiedeva una "momentanea sospensione perchè in crisi emotiva". Dopo essersi ripreso dichiarava: "Devo dire con grande difficoltà, perchè trattasi del padrino di mia figlia e di un mio amico, che effettivamente per non più di 38 - 42 pratiche io sono ricorso all'aiuto di Marco MANCINI per ottenere informazioni che riguardavano per lo più certificazione di agenti all'estero". Specificava di essersi trovato in difficoltà in quanto non riusciva più a smaltire i carichi di lavoro e quindi la agevolazione richiesta al MANCINI lo facilitava. Indicava anche il suo lavoro

era fatto di contatti e Marco MANCINI proprio in questo lo aveva aiutato. Aggiungeva anche di averlo "praticamente supplicato tornando all'attacco più volte e spiegandogli che si trattava di attività sull'estero". Indicava che si era trattato di una collaborazione sporadica (il CIPRIANI ha usato per descriverla la espressione "non si è trattato, da parte di Marco MANCINI, di una collaborazione a ciclostile") collocabile temporalmente nel periodo 2001 - 2004, con un contributo da parte del MANCINI concretizzatosi nel dettargli degli appunti che leggeva da fogli manoscritti in suo possesso.

Riferiva il CIRPIANI che la indicazione "Nostrì Mezzi" rinvenibile su alcune pratiche, "stava anche ad indicare il ricorso a Marco MANCINI ma tale indicazione non riguardava esclusivamente la sua persona perchè stava più che altro a significare che me ne sarei occupato personalmente. Quindi in questi casi il contatto e la richiesta veniva da me rivolta direttamente sia a Marco MANCINI, sia a GUATTERI ed allo stesso John POA".

Di seguito e nel corso dell'interrogatorio in data 31 ottobre 2006 il CIPRIANI, a seguito di specifiche domande sulle singole pratiche, segnalava un certo numero di pratiche che indicava di avere formato con il contributo conoscitivo somministratogli dal MANCINI; mentre in riguardo ad altre pratiche si dichiarava dubbioso nei ricordi in riguardo alla persona che le informazioni gli aveva fornito, e cioè se tale persona fosse proprio Marco MANCINI, ovvero JHON POA (persona poi identificata in DOLLAR BEARE John Maurice nato il 25 lug 1926 a WESTON SUPER MARE (GRAN BRETAGNA), o ancora altri.

Si esamineranno di seguito le pratiche alle quali ha fatto riferimento il CIPRIANI nei suoi interrogatori; va anticipato immediatamente però, che a seguito delle dichiarazioni del CIPRIANI scaturivano una serie di contestazioni nei riguardi del MANCINI, di CIPRIANI, di IEZZI, di TAVAROLI che facevano tutte riferimento proprio alla condotta relativa alla acquisizione delle informazioni di cui alle pratiche.

Venivano così contestati a carico di MANCINI, TAVAROLI, IEZZI, CIPRIANI, in concorso, il delitto di cui all'art. 326 c.p. iscritto al capo 15 della rubrica; il delitto di corruzione a carico del MANCINI, iscritto al capo 16 della rubrica; il delitto di corruzione per le utilità economiche fornite al MANCINI per la rivelazione dei segreti di ufficio a carico del TAVAROLI, dello IEZZI, del CIPRIANI, iscritto al capo 17 della rubrica.

Ciascuno di detti capi vedeva la contestazione di più specifici episodi, in numero di 33, ascritti in continuazione, corrispondenti ad altrettante pratiche.

Va detto immediatamente, però, per sviluppare in seguito l'argomento, che la contestazione elevata nei confronti del MANCINI comprende sia le pratiche che CIPRIANI ha attribuito nei suoi ricordi come formate con il contributo di

conoscenze apportato dal MANCINI, sia pratiche in riferimento alle quali costui si è dichiarato dubbioso quanto alla genesi della loro formazione, sia pratiche il relazione alle quali il CIPRIANI stesso aveva escluso essere state formate sulla scorta delle indicazioni del MANCINI.

Nel corso delle indagini a carico del MANCINI veniva acquisito anche il contributo conoscitivo costituito dalle dichiarazioni di D'AMBROSIO Stefano, Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri ed ex Direttore del Centro SISMI di Milano, che ha reso dichiarazioni in qualità di persona informata sui fatti alle date del 3/5/2006 e del 5/12/2007. A parte indicazioni in ordine alla conoscenza del TAVAROLI ed ai rapporti interpersonali con il MANCINI, che il teste ha indicato essere suo diretto Superiore gerarchico presso il centro SISMI di Milano e che ha descritto come non caratterizzati da sintonia e simpatia, nello specifico, per quanto attiene al procedimento il D'AMBROSIO ha riferito, allorché gli è stata formulata espressa domanda²² *" di avere appreso più che altro voci da alcuni responsabili della sicurezza di varie aziende e in modo particolare da Fabio POLZOT responsabile sicurezza di UNICREDIT, persona deceduta uno o due anni fa, dell'esistenza di un gruppo chiamato da qualcuno "Banda Bassotti" di cui facevano parte sia MANCINI che TAVAROLI e CIPRIANI diretto a lucrare sulla acquisizione di notizie"*. Il teste ha proseguito riferendo (si riporta di seguito integralmente la parte di verbale con le dichiarazioni testimoniali al fine di consentire una lettura delle dichiarazioni non mediata da chi scrive): *"Faccio presente che di CIPRIANI sapevo soltanto trattarsi di un investigatore privato di Firenze di non elevate capacità. Secondo quanto riferitomi, MANCINI acquisiva nell'ambito del suo ruolo istituzionale delle notizie che trasmetteva a sua volta a TAVAROLI il quale a sua volta le veicolava sull'investigatore privato di Firenze retribuito dalle aziende di cui TAVAROLI faceva parte con cospicue somme di denaro per quelle stesse notizie. A sua volta MANCINI otteneva, tramite TAVAROLI, la conferma delle notizie fornite al suo servizio così ricevendo una sorta di certificazione idonea a meglio accreditarlo presso i suoi superiori. A volte questo circuito poteva impiegare dei mesi a completarsi. Mi spiego meglio, nell'ambito dell'attività di intelligence una notizia se proveniente da unica fonte deve trovare conferma in altra fonte indipendente altrimenti non acquisisce credibilità ovvero resta di ridotta credibilità. L'attività di TAVAROLI finiva per conferire all'attività informativa di MANCINI una particolare credibilità. Nello stesso tempo se MANCINI aveva speso energie o denaro per acquisire quella notizia è chiaro*

²² La domanda, in particolare, risulta formulata a verbale nei termini che di seguito si riportano integralmente: *"Ha mai avuto notizia di legami tra TAVAROLI e MANCINI tali da costituire fondi comuni tra loro?"*

che per l'investigatore quella stessa notizia poi riversata a TELECOM o PIRELLI dietro lauto compenso aveva un costo zero. Secondo quanto riferitomi, a volte venivano vendute a PIRELLI vere e proprie bufale. Posso soltanto aggiungere che MANCINI per il suo grado elevato all'interno del Servizio aveva una possibilità di accesso alle notizie molto elevato ed in ragione del suo grado le notizie da lui provenienti godevano già di una attendibilità molto elevata e tale da non richiedere una controverifica da parte dei suoi superiori gerarchici".

Alla domanda se "l'acquisizione di notizie possa essere avvenuta attraverso società di copertura" il teste rispondeva di poter rispondere solo in via teorica: era a conoscenza, infatti, che Servizi stranieri avevano adottato simili meccanismi; con la conseguenza che non poteva escludere che per qualche operazione tale procedura potesse essere stata seguita anche dal nostro Servizio.

Il D'ambrosio concludeva il suo esame riferendo di non avere acquisito altre notizie in ordine ai rapporti tra MANCINI, TAVAROLI e CIPRIANI, "salvo del fatto che si trattava di persone considerate molto avido".

Nel corso della deposizione successivamente resa in data 5/12/2007 il D'AMBORSIO indicava di avere avuto un colloquio con tale avvocato SERRA, che si dichiarava collaboratore di una grande agenzia di investigazioni, in ordine alla esclusione di altre agenzie di investigazioni dal mercato per effetto della "monopolizzazione" del mercato che veniva attuata da TAVAROLI e da MANCINI (sul punto ha reso dichiarazioni riferibili agli interessi dell'avv. SERRA il TAVAROLI nell'interrogatorio in data 11/10/2006).

Il D'AMBROSIO ha indicato anche di non avere effettuato alcun resoconto di quanto segnalatogli dall'avv. SERRA allorquando il Direttore della sua divisione operativa, Gustavo Pignero, gli aveva richiesto di fare una relazione di servizio sul colloquio avuto con l'Avv. Serra.

Degli altri testimoni che nel corso del procedimento hanno fatto riferimento alla persona del MANCINI possono riportarsi integralmente le dichiarazioni sul punto.

E così,

BONTEMPI Massimo, capocentro SISMI a Firenze:

"Prendo atto che risultano agli atti rapporti amichevoli tra MANCINI Marco, TAVAROLI e CIPRIANI ed al riguardo posso solo dire di avere avuto rapporti con il mio collega Marco MANCINI ma di non aver mai appreso dallo stesso nulla in ordine a rapporti con CIPRIANI e TAVAROLI".



CAMERA Silvano, capocentro SISMI a Milano:

nel riferire di contrasti avuti con il capocentro SISMI di Milano all'epoca dei fatti, Gen. BONAVENTURA, con il quale ha specificato "non correvano buoni rapporti", ha saputo solo indicare essere a conoscenza che tra Giuliano TAVAROLI e Marco MANCINI vi erano rapporti di amicizia; inoltre che sia il BONAVENTURA, che il TAVAROLI, che il MANCINI avevano in passato lavorato insieme a Milano allorquando appartenevano tutti all'Arma dei Carabinieri.

CASALI Tiziano, funzionario "Pirelli" con mansioni di apporto logistico e di sicurezza della Presidenza Pirelli dal 2001:

alla domanda rivoltagli se avesse conosciuto Marco Mancini, rispondeva "L'ho visto una volta a Roma e mi è stato indicato come tale. Mi è stato indicato da Tavaroli e mi ha detto che era un suo amico ex collega dell'anticrimine di Milano che era stato prima a Bologna e poi a Roma al SISMI. Mi sembra che ciò sia avvenuto due o tre anni fa".

CECCHERINI Massimo, Security Menager di Mediaset Spa; precedentemente fino all'anno 1987 Capitano dei Carabinieri, con Comando alla Compagnia di Milano in via Moscova, quale Comandante della III^a Sezione del N.O.:

Alla domanda se conosceva TAVAROLI e MANCINI, rispondeva: *"Tavaroli l'ho conosciuto in Moscova a Milano quando era alla I^a Sezione Anticrimine; l'ho visto poi in associazione"*.

...

"Mancini l'ho conosciuto in Bocconi nel 1990 o 1991 ad un corso di Security Menagement; di lui non ho alcun ricordo di quando eravamo in via Moscova";

...

"erano voci comuni nell'ambiente della security che Mancini e Tavaroli si scambiassero informazioni che potevano giovare alle carriere di entrambi. Ho parlato con Fausto Di Gregorio rappresentandogli sia le voci sui rapporti fra Tavaroli e Mancini e l'investigatore di Firenze, sia su la c.d. "Super Amanda", ovvero sia su apparecchiature in grado di filtrare il traffico telefonico secondo delle parole chiave, dislocate in più parti d'Italia".

CERRETA Alessandra, funzionaria della struttura security di PIRELLI:

richiesta se conoscesse la persona di MANCINI, rispondeva:
"MANCINI non l'ho mai conosciuto".

CONTE Vincenzo, militare dall'ottobre 2002, all'ottobre 2004, Capo Ufficio Pubblica Informazione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; precedentemente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dal 1989 - al 1997, e poi ancora in tale ultimo incarico dall'ottobre del 2004,

nel corso della assunzione di informazioni in data 29/10/2007:

indicava di avere conosciuto personalmente sia Giuliano Tavaroli, che Marco Mancini, entrambi per motivi di lavoro.

Nel ricostruire le relazioni personali all'interno dell'Arma dei Carabinieri anche con personaggi successivamente al congedo applicati presso strutture di security di aziende private, indicava di essere stato collega di corso Ufficiali con il dr. Giuseppe Alfonso Mascolo, il dr. Massimo Ceccherini; di essere stato in servizio nel medesimo reparto a Velletri con il ten. Col. Stefano D'ambrosio; di essere amico personale del dr. Sergio Fedrigo; di non conoscere l'avv. Serra, in relazione al quale era a conoscenza, comunque, avere un'agenzia investigativa su Milano.

Specificava che allorquando era a capo dell' Ufficio Pubblica Informazione aveva appreso da giornalisti che Marco Mancini e Giuliano Tavaroli "erano inseriti in una corrente di pensiero a lui" ed al suo gruppo di conoscenze sopra descritto "avversa". Specificava di avere appreso che il TAVAROLI ed il MANCINI solevano indicarlo come intimo amico di Luigi Bisagnani, noto per il suo passato piduista. Effettivamente indicava di essere in costanti relazioni con il BISIGNANI.

Nel corso delle informazioni rese in data 18/1/2008, a domanda formulata nei termini che si riportano, per come indicata a verbale:

"Domanda: E' in grado di indicare persone che possano dare utili indicazioni alle indagini sui rapporti illeciti intercorsi fra Giuliano Tavaroli e Marco Mancini"?

il CONTE rispondeva: *"Tavaroli e Mancini indicavano persone come a me vicine e a loro ostili il Col. CC Rosario Marinpietri, il Ten. Col. Giuseppe Alfonso Mascolo".*



DI GREGORIO Fausto, originariamente appartenente all'Arma dei Carabinieri, dal luglio 2001 in servizio presso il CESIS con il grado di collaboratore e successivamente con il grado di Vice Direttore di Divisione fino al 31 ottobre 2007, epoca in cui era stato trasferito al Ministero dell'Interno in forza alla Polizia di Stato, con incarichi di sicurezza del Presidente del Consiglio, indicava:

di conoscere Marco Mancini e Giuliano Tavaroli, per averli frequentati ai tempi in cui prestavano tutti servizio nella Caserma di via Moscova a Milano; nel corso di successivi sporadici incontri in aereo con TAVAROLI si erano scambiati i numeri di telefono.

Mancini gli era stato poi ripresentato da un comune amico, Giuseppe Scandone, che aveva conosciuto dopo l'ingresso al Cesis.

Probabilmente nella prima metà del 2002, nel corso di un colloquio con Giuseppe Scandone, aveva riferito a costui di notizie apprese su apparecchiature in uso a Telecom, c.d. "Super Amanda", in grado di fare intercettazioni al di fuori delle autorizzazioni dell'A.G., sia interessenze nel gestire informazioni fra Mancini, Tavaroli e un investigatore fiorentino; di avere ricevuto entrambe queste notizie da Massimo Ceccherini.

In epoca successiva a detto colloquio, Scandone aveva patrocinato un incontro a Roma per instaurare buoni rapporti con Mancini: l'incontro si era svolto in Roma, alla presenza di Giuseppe Scandone, presso il ristorante "Il Buco" nei pressi di palazzo Grazioli. Successivamente, resosi conto dell'alta considerazione che Mancini godeva all'interno dei servizi, aveva intrattenuto con lui rapporti cordiali.

Dopo che gli veniva resa nota la circostanza che presso l'Ufficio di TAVAROLI era stato sequestrato un appunto sulle note della rubrica di out look, così trascritto:

"Capo della scorta del Presidente del Consiglio on. S.Berlusconi. Reincontrato venerdì 4.12.03 in aereo.

Nel 2002 aveva "ricevuto" un dossier su Tortellino che aveva cercato di far pervenire via Pinin a Nick.

Onda che poi è arrivata al Presidente (...)"

il DI GREORIO dichiarava testualmente:

"reputo che nell'appunto si faccia effettivamente riferimento a quanto in sintesi già rappresentato nel presente verbale. Tortellino è il nome di battaglia assunto da Marco Mancini alla 1^ Sezione dell'allora Col. Bonaventura, Pinin è il

soprannome di Giuseppe Scandone, Nick presumo che sia il soprannome di Nicolò Pollari, il Presidente presumo che sia Silvio Berlusconi".

Specificava anche di avere effettivamente fatto cenno al Presidente Berlusconi delle notizie che aveva avuto sul sistema di intercettazione. Mentre non ricordava se avesse fatto diretto riferimento al Presidente BERLUSCONI, alla persona di MANCINI, sicuramente tale riferimento aveva fatto, in termini assai sfumati, al Gen. Nicolò Pollari.

GENCHI Sergio, consulente aziendale, dichiaratosi in passato consulente del Ministro delle telecomunicazioni e dei trasporti della Repubblica di Serbia dal 28 febbraio 2001 al 2004 marzo o aprile, ricevuta lettura da parte del P.M. della conversazione la telefonata 102 del 1.6.2006, intercorsa con FARINA Renato, a parte il contenuto riferito a tematiche legate al c.d. "Affare Telekom-Serbia", in relazione alla parte di conversazione in cui venivano operati riferimenti a Marco MANCINI, indicato come persona che acquisiva le informazioni da TAVAROLI e poi non le faceva circolare all'interno della Divisione del SISMI, il GENCHI indicava che tale circostanza la aveva appresa da Pio POMPA.

Dal canto suo POMPA Pio, dipendente dal SISMI, dichiaratosi analista presso il SISMI, in riferimento alle conversazioni intercorse con il FARINA che hanno riguardato la persona del MANCINI, ha riferito che essendo costui un appartenente al SISMI aveva l'incarico di seguire e di segnalare ai superiori gerarchici qualsiasi notizia di stampa che in qualche modo potesse interessare qualsiasi appartenente al SISMI, per le "ricadute che la notizia avrebbe potuto avere sulla istituzione". Nell'indicare GENCHI come persona di cui aveva avuto modo di constatarne la inaffidabilità quanto a notizie fornite, segnalava che GENCHI nutriva un odio profondo nei confronti di TAVAROLI, in quanto, dopo essere stato incaricato da costui di svolgere accertamenti in territorio Serbo per l'affare "Telekom-Serbia", non era stato dal TAVAROLI retribuito.

Per quanto nello specifico a sua conoscenza sulla persona del MANCINI, segnalava che "a seguire i rapporti istituzionali tra la TELECOM ed il SISMI era Marco MANCINI".

GRASSO Filippo Maria, appartenente all'Arma dei Carabinieri, in qualità di Ufficiale di complemento, dopo il congedo, dal mese di maggio 2003, presso TELECOM Italia di Roma per la realizzazione della prima convention della funzione security realizzata a Roma nel giugno 2003, ha segnalato di avere avuto presentato Marco MANCINI dal TAVAROLI, il quale glielo aveva presentato come suo grande amico, spiegandogli anche quale fosse il suo incarico e di che cosa si occupava. Segnalava di avere incontrato il MANCINI in più occasioni, a volte con Tavaroli, altre casualmente, senza però intrattenere mai intrattenuto rapporti professionali.

MARZI Sandro, ingegnere elettrotecnico, con esperienze lavorative nel gruppo Olivetti, già dirigente dell'ITALTEL, in particolare, AD e Presidente della ITALTEL SISTEMI fino al 1995 (oggi TECNOSISTEMI SPA), successivamente Amministratore Delegato nel gruppo RIELLO, infine, per il settore "sviluppo mercati" collaboratore, di TELECOM e PIRELLI, ha segnalato che, prima che si recasse in territorio russo per espletare le sue mansioni di lavoro, Giuliano Tavaroli gli aveva fatto incontrare Marco Mancini in Italtel, organizzando una cena lo stesso giorno. Tavaroli inizialmente gli aveva presentato Mancini come responsabile dei Servizi di Sicurezza Militare del centro di Bologna, dicendogli che avrebbe potuto dargli alcuni consigli. Mancini aveva iniziato così a dargli dei consigli generali, più che altro mettendolo in guardia dalle ragazze russe e dalle spie dalle quali avrebbe potuto finire con l'essere circondato; infine, al termine della serata, gli aveva chiesto cosa ne pensasse dei Servizi, e lo aveva invitato a collaborare con i Servizi. Aveva risposto che lavorava per ITALTEL e che aveva un solo padrone.

SILVESTRI Francesco, giornalista, ha indicato, su specifica domanda del P.M., di avere visto Marco MANCINI non più di due volte: una prima volta nella sede di Famiglia Cristiana, dove gli era stato presentato da SASININI e dove lo stesso ebbe modo di spiegare la vicenda del NIGERGATE; una seconda volta insieme a SASININI in Piazza del Duomo il giorno precedente alla liberazione delle due Simone in Iraq. SASININI gli aveva a sua volta riferito di avere conosciuto MANCINI su presentazione di TAVAROLI.

GALLETTA Andrea, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri e successivamente funzionario TELECOM, con il ruolo di coordinatore del C.N.A.G. (Centro Nazionale Autorità Giudiziaria), inizialmente assunto quale persona informata sui fatti in data 12.5.2005, occasione in cui nulla aveva

riferito in riguardo alla persona del MANCINI, assunto nuovamente a s.i. dal P.M. in data 29/1/2001, allorché l'udienza preliminare era già in corso e si era da poco avuto l'esito dell'interpello rivolto al Presidente del Consiglio in ordine al segreto di Stato, ha riferito di rapporti di frequentazione e di amicizia assai risalenti nel tempo tra TAVAROLI, MANCINI e CIPRIANI; dell'intrecciarsi, senza alcuna specificazione in ordine alla natura dell'"intreccio", dei percorsi professionali dei tre personaggi sopra citati e delle carriere professionali di costoro (anche in tal caso senza alcun riferimento alla consistenza degli "intrecci" o anche solo ai ruoli professionali).

GUATTERI Fulvio, imputato nel procedimento ed appartenente al servizio di sicurezza di informazione francese RENSEIGNEMENTS GENERAUX con compiti di controterrorismo, nel corso del suo interrogatorio in data 15/12/2006 ha indicato di avere conosciuto Marco MANCINI già all'epoca in cui costui prestava attività lavorativa presso l'anticrimine di Milano, perdendolo poi di vista all'epoca in cui aveva iniziato a lavorare per il SISMI. Il GUATERI ha specificato che negli anni '90 - '91, nel passare da casa di TAVAROLI vicino Milano, aveva incontrato MANCINI, con il quale aveva condiviso la camera per la notte. Ricordava il GUATTERI che a quell'epoca si stava occupando di una delicata attività antiterrorismo in collegamento con il centro SISMI diretto da PINIERO a Roma. Ne aveva in quella occasione parlato con MANCINI, con il quale aveva scambiato le informazioni in suo possesso. Il MANCINI, però, a sua insaputa, ne aveva fatto una propria informativa che aveva inviato a Roma "creando un incidente con PINIERO". Aveva a quel punto interrotto i rapporti con Marco MANCINI.

Quelli sopra esposti sono gli unici contributi dichiarativi diretti presenti in atti a carico dell'imputato MANCINI Marco, ma anche, per i riflessi della sua posizione su quelle dei coimputati, in generale in ordine al gruppo di imputazioni di cui ai capi 15-16-17 della rubrica che son riferite alla vicenda processuale relativa a Marco MANCINI.

Per vero vi sono - e se ne darà contezza più avanti, nell'indicare gli elementi indicati dal G.I.P. a riscontro della chiamata in correità operata dal CIPRIANI- anche indicazioni indirette fornite da persone che nel corso degli anni hanno svolto le mansioni di dipendenti/assistenti del CIPRIANI, le quali, è

obbligo precisare, come si vedrà più avanti, non hanno mai indicato direttamente il MANCINI come persona che ha somministrato al CIPRIANI alcune informazioni, ma hanno fornito indicazioni riferite solo o al nome di battesimo di una persona secondo le deduzioni delle varie dichiaranti in contatto con il CIPRIANI ("Marco"), ovvero al luogo ove le predette hanno dichiarato di presumere il CIPRIANI ricevesse le informazioni (casello autostradale di Firenze)²³.

E' per proprio in considerazione della assenza di indicazioni dirette sulla persona di MANCINI Marco che le dette dichiarazioni verranno riportate in seguito e non già unitamente, invece, alle altre dichiarazioni -quelle che qui precedono, ovvero quelle che immediatamente seguono- in cui i riferimenti alla persona del MANCINI sono stati diretti ed immediati.

23

Laura GIAQUINTA, dipendente della Polis d'Istituto tra l'aprile 2001 ed il gennaio 2004, ha dichiarato:

Continuando l'elencazione di citati soggetti, una menzione particolare meritano FLOBERT detto FLO e NOSTRI MEZZI: il primo, una persona di circa 50 anni, occhi azzurri e voce profonda, con lieve accento emiliano, calvo, il secondo invece non ho mai avuto occasione di vedere, a cui CIPRIANI affidava loro accertamenti su soggetti e società di stanza o con interessi all'estero. Posso dire che le informazioni che gli stessi fornivano riguardavano un eventuale contesto internazionale. Preciso che, per incontrare i predetti, CIPRIANI si recava spesso fuori dell'ufficio, evitando di proposito di farli vedere a noi.

A.D.R. - NS MEZZI è una sigla che CIPRIANI metteva su quelle pratiche che vedevano quale oggetto del mandato persone fisiche o giuridiche che insistevano all'estero, particolarmente su paesi arabi. Pertanto si può dire che NSMEZZI si può identificare nella persona a cui EMANUELE assegnava tali accertamenti...

Nani MOIRA ha riferito:

R. - Per NOSTRI MEZZI si intendevano quelle informazioni estremamente riservate e dettagliate che credo provengano da ambienti istituzionali che abbiano a che fare con la sicurezza nazionale, tipo servizi segreti, in quanto erano informazioni che non erano di dominio pubblico. Ricordo che all'interno della PDI NOSTRI MEZZI veniva spesso associato a tale Marco, padrino di CIPRIANI Elisa;

CHIAVERINI Sara ha segnalato:

Allorquando sulle pratiche della PDI veniva trascritta la dicitura NOSTRI MEZZI, si doveva intendere che CIPRIANI effettuasse le verifiche riservate attraverso un suo diretto contatto, che credo incontrasse all'uscita dell'autostrada e che gestiva in maniera esclusiva. Non so dire se NOSTRI MEZZI fosse una seconda persona o lui stesso."

R. - I NOSTRI MEZZI erano quelle informazioni riservate che provenivano, a mio parere, da FLO e da un altro soggetto che si incontrava con CIPRIANI all'uscita dell'autostrada. Formando da tali incontri CIPRIANI ci dettava le risultanze delle informazioni fornite dal predetto, che erano sempre riportate in fogli manoscritti con grafia quasi incomprensibile in lingua italiana."

TAVAROLI Giuliano, persona che nel procedimento ha assunto atteggiamento processuale ampiamente ammissivo di tutte le sue responsabilità fin dai primi interrogatori resi innanzi al G.I.P. ed al P.M., escludeva, insistendo particolarmente sul punto, che in alcun modo alla esecuzione di forme di accertamenti di accertamenti ed alla formazione di pratiche avesse in qualche modo collaborato con esso stesso dichiarante, ovvero con il CIPRIANI proprio MANCINI Marco.

In particolare, sul punto il predetto si diffondeva nel corso del suo interrogatorio innanzi al G.I.P. in data 14 dicembre 2006, interrogatorio al quale era presente anche il P.M.

Nel corso della assunzione del detto atto, sia il G.I.P. che il P.M. insistevano per ottenere il contributo del TAVAROLI alla ricostruzione della posizione del MANCINI, sulla scorta dei dati già acquisiti a cura del CIPRIANI nel corso degli interrogatori da costui resi alle date del 27 e del 31 ottobre 2006, nonché in data 21/11/2006.

In quella sede il TAVAROLI, oltre ad escludere ogni coinvolgimento del MANCINI nella indicazione delle notizie segnalate dal CIPRIANI, ed a specificare che le dette dichiarazioni dovevano essere ritenute del tutto false, forniva una sua interpretazione dei motivi che avevano indotto il CIPRIANI a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti del MANCINI, segnalandolo come persona psicologicamente molto fragile, che più volte in passato aveva necessitato del supporto psicologico dello stesso MANCINI, soprattutto in occasione alle sue reiterate crisi depressive ed alle volontà suicidarie spesso espresse, condizioni quelle anzidette che avevano condotto ripetutamente il MANCINI stesso, anche di notte, a recarsi presso la sua abitazione al fine di supportarlo psicologicamente; indicava anche il TAVAROLI, oltre al sospetto che in realtà il CIPRIANI con la indicazione del MANCINI quale autore delle condotte riferita in realtà perseguisse il fine di coprire altro personaggio, anche il particolare tipo di relazione che aveva legato il CIPRIANI ed il MANCINI nel corso degli anni e che conosceva in quanto amico di vecchia data di entrambi, rapporto espresso nel senso che il CIPRIANI aveva idealizzato molto la figura del MANCINI, che per lui costituiva ciò che il CIPRIANI medesimo avrebbe voluto essere nella vita, a partire da quell'inserimento nella

compagine dei servizi segreti italiani in passato perseguito dallo stesso CIPRIANI e mai realizzatosi²⁴.

Si rimanda per il resto delle diffuse dichiarazioni di TAVAROLI sul punto al p.v. di interrogatorio nella sua versione integrale reso in data 14 dicembre 2006.

Alcunchè ha riferito IEZZI in ordine a Marco MANCINI.

Si passa ad enucleare gli elementi di riscontro individuati dal P.M. e, quindi, G.I.P. nel provvedimento custodiale emesso nei confronti del MANCINI.

In primo luogo le dichiarazioni rese da PLATEO Caterina, assistente del defunto Adamo BOVE, ha riferito in data 14/6/2006 di un tale "MARCO", non altrimenti descritto, che in una occasione aveva ritirato i tabulati procurati da BOVE in maniera non regolare.

Le dipendenti del CIPRIANI, di cui si dirà, operavano riferimenti alla esistenza di una fonte di informazioni assolutamente riservata e gelosamente tenuta coperta dal CIPRIANI, genericamente denominata "nostri mezzi".

In riferimento alla indicazione "nostri mezzi" il CIPRIANI ha specificato nell'interrogatorio in data 30/3/2006:

"La sigla "nostri mezzi" stava ad indicare particolari informazioni che io assumevo direttamente ed in prima persona attraverso canali informativi da me contattati. Tra le persone a questo fine da me consultate posso citare John Robinson POA e la sua convivente Jacheline che peraltro iniziò la sua collaborazione in un periodo successivo. Posso altresì citare la

²⁴ Sul punto specifico del desiderio del CIPRIANI di far parte della compagine dei servizi segreti italiani quale riferita dal TAVAROLI va segnalata in atti la nota in data 22/7/2005⁶ cura del Dirigente del SISDE Gen. Mario Mori, con la quale si comunica che nel 1983 CIPRIANI Emanuele aveva richiesto di essere inserito nel SISDE, richiesta che non aveva ottenuto alcun esito positivo.

persona di "Flo" e cioè Fulvio GUATTERI funzionario della sicurezza francese che lavorava in Italia. Per quanto riguarda eventuali incontri presso il casello autostradale di Firenze faccio presente di avere un forte rapporto di amicizia con Marco MANCINI residente in Romagna e con cui ci si incontrava presso il casello di Firenze Nord esclusivamente per comodità del MANCINI che altrimenti o quando si recava a Roma ovvero quando ne faceva ritorno avrebbe dovuto attraversare la intera città per potersi incontrare con me. Ci limitavamo a scambiarci i nostri saluti mangiando un panino con la cotoletta. Aggiungo che il rapporto di amicizia è datato e risale a più di venti anni fa e con tutta la famiglia"

Laura GIAQUINTA, dipendente della Polis d'Istinto tra l'aprile 2001 ed il gennaio 2004, periodo in cui aveva svolto compiti di ufficio, ha indicato:

"Continuando l'elencazione di citati soggetti, una menzione particolare meritano FLOBERT, detto FLO e NOSTRI MEZZI: il primo, una persona di circa 50 anni, occhi azzurri e voce profonda, con lieve accento emiliano, calvo, il secondo invece non ho mai avuto occasione di vedere, a cui CIPRIANI affidava loro accertamenti su soggetti e società di stanza o con interessi all'estero. Posso dire che le informazioni che gli stessi fornivano riguardavano un eventuale contesto internazionale. Preciso che, per incontrare i predetti, CIPRIANI si recava spesso fuori dell'ufficio, evitando di proposito di farli vedere a noi.

A.D.R. - NS MEZZI è una sigla che CIPRIANI metteva su quelle pratiche che vedevano quale oggetto del mandato persone fisiche o giuridiche che insistevano all'estero, particolarmente su paesi arabi. Pertanto si può dire che NSMEZZI si può identificare nella persona a cui EMANUELE assegnava tali accertamenti...

Sentita in data 17 marzo 2006 Nani MOIRA ha aggiunto:

D. - quali erano gli accertamenti che richiedevano più tempo per l'espletamento?

R. - sicuramente gli approfondimenti finanziari, vale a dire i cosiddetti BANCOMAT, e gli accertamenti forniti da NOSTRI MEZZI. Per quanto riguarda NOSTRI MEZZI credo che i tempi lunghi fossero dovuti al fatto che

Emanuele incontrava la sua fonte ogni 15 giorni un mese, e anche per la natura delle informazioni che forniva.

D. - Sul conto delle informazioni chiamate NOSTRI MEZZI cosa sa dire?

R. - Per NOSTRI MEZZI si intendevano quelle informazioni estremamente riservate e dettagliate che credo provengano da ambienti istituzionali che abbiano a che fare con la sicurezza nazionale, tipo servizi segreti, in quanto erano informazioni che non erano di dominio pubblico. Ricordo che all'interno della PDI NOSTRI MEZZI veniva spesso associato a tale Marco, padrino di CIPRIANI Elisa; sul conto dello stesso ricordo che il papà di Emanuele, CIPRIANI Giorgio, nell'occasione del battesimo ci riferì che quel Marco e Giuliano, riferendosi a TAVAROLI, li aveva visti crescere, facendo capire che li aveva quasi adottati. Tra Emanuele ed i predetti esisteva un forte vincolo d'amicizia, che credo durasse da tale periodo. Le notizie relative a NOSTRI MEZZI spesso erano riassunte su fogli manoscritti con una calligrafia molto piccola, sicuramente maschile, difficilmente comprensibile...."

CHIAVERINI Sara nelle dichiarazioni del 06.10.2005 ha con precisione fornito le seguenti indicazioni:

"Allorquando sulle pratiche della PDI veniva trascritta la dicitura NOSTRI MEZZI, si doveva intendere che CIPRIANI effettuasse le verifiche riservate attraverso un suo diretto contatto, che credo incontrasse all'uscita dell'autostrada e che gestiva in maniera esclusiva. Non so dire se NOSTRI MEZZI fosse una seconda persona o lui stesso."

CHIAVERINI Sara nelle dichiarazioni del 27.02.2006:

"D.- sul conto di NOSTRI MEZZI ha altro da riferire oltre a quanto già indicato in precedenza?

R. - i NOSTRI MEZZI erano quelle informazioni riservate che provenivano, a mio parere, da FLO e da un altro soggetto che si incontrava con CIPRIANI all'uscita dell'autostrada. Tornando da tali incontri CIPRIANI ci dettava le risultanze delle informazioni fornite dal

predetto, che erano sempre riportate in fogli manoscritti con grafia quasi incomprensibile in lingua italiana."

Mancini Marco, interrogato più volte, respingeva gli addebiti.

Pur indicando, il MANCINI, anche allorquando sottoposto ad interrogatorio in epoca precedente rispetto alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 106 del 2009 (che ha individuato "il divieto di riferire riguardo a fatti coperti da segreto di Stato" in generale in capo a qualunque pubblico ufficiale, indipendentemente dalla qualità ricoperta nel procedimento, ed espressamente segnalandola anche in capo agli indagati ed imputati) la ricorrenza di una situazione riportabile al segreto di Stato sui fatti in relazione ai quali avrebbe potuto articolare la sua difesa, nondimeno ha segnalato nel corso dell'interrogatorio in data 28/11/2006:

di conoscere il TAVAROLI fin da quando insieme avevano prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri;

di aver conosciuto CIPRIANI negli anni '80, quando costui lavorava in banca;

di avere mantenuto nel tempo con entrambi i predetti intensi rapporti di amicizia, ma anche rapporti istituzionali nell'ambito delle mansioni svolte per il SISMI;

che i rapporti di carattere istituzionale intrattenuti sia con CIPRIANI che con TAVAROLI risultavano afferenti a tematiche coperte dal segreto di Stato;

che i rapporti inerenti la attività istituzionale prestata per conto del SISMI sia con CIPRIANI, che con TAVAROLI, che anche con altri investigatori privati o imprenditori, erano unicamente finalizzati allo svolgimento delle funzioni per conto del SISMI;

di essere stato anche dal punto di vista amicale ed affettivo molto legato sia a TAVAROLI che a CIPRIANI: in particolare con tale ultimo aveva intrattenuto strette relazioni di affetto e sostegno reciproco allorquando aveva perso la figlia nel 1998, occasione in cui aveva registrato la particolare vicinanza affettiva ed il sostegno datogli dal CIPRIANI, tanto che allorquando anche nell'anno 2001- 2002 era stato colpito da un grave lutto per la morte del padre, aveva ricambiato la solidarietà ricevuta;

di poter ancorare i numerosi contatti telefonici con il CIPRIANI sia alla attività istituzionale svolta per conto del SISMI che al rapporto di amicizia che lo legava a costui;

del pari anche i contatti telefonici intercorsi con TAVAROLI potevano essere ancorati prevalentemente ai rapporti di amicizia, oltre che in parte assai più imitata ad attività di tipo istituzionali;

per quanto concerneva nello specifico il TAVAROLI, di poter dire che costui si era sempre posto in relazione con tutte le istituzioni, tanto che anche il SISMI aveva potuto contare su costui;

di essere a conoscenza che il TAVAROLI aveva avuto rapporti anche con i suoi predecessori nel ruolo istituzionale ricoperto all'interno del SISMI, quale il Colonnello BONAVENTURA, il Generale PINIERO, il Generale POLLARI;

in tali ambiti istituzionali, di poter dire che unitamente al TAVAROLI, AVEVA svolto alcune attività di interesse per il SISMI;

del pari, di essere a conoscenza che anche CIPRIANI aveva svolto una attività a supporto del ROS a Bologna; mentre in altra occasione il CIPRIANI aveva intrapreso, per conto del SISMI, unitamente ad altro appartenente al SISMI, un viaggio in una operazione autorizzata dal Direttore del Servizio Amm. BATTELLI, avvalendosi della sua qualità di console onorario;

di intendere segnalare che allorché si prepara un'attività di intelligence può essere temperata la esigenza di predisporre tutta una serie di contatti o di soluzioni logistiche di supporto, indipendentemente dal fatto che poi a tali accorgimenti possa farsi concretamente ricorso;

di essere, contrariamente a quanto risulta riportato in atti, padrino di uno dei figli del TAVAROLI e non già della figlia di CIPRIANI;

di conoscere il padre del CIPRIANI dall'età di 22 anni, e non già fin dall'adolescenza;

di poter segnalare che in alcune occasioni, al fine di svolgere attività istituzionale per conto del SISMI aveva avuto la necessità di presentarsi sotto la apparente appartenenza a determinate società, ovvero di farsi accreditare come consulente di alcune società: è così che aveva finito con l'indicare sul proprio biglietto da visita ovvero su quello di altri colleghi appartenenti al SISMI il numero di telefono di CIPRIANI;

di poter segnalare che in alcune operazioni, unitamente ad altri appartenenti al SISMI aveva avuto necessità di non utilizzare le schede telefoniche intestate al RUD per il pericolo di incorrere in incidenti diplomatici, finendo con usufruire di schede telefoniche riconducibili ad altre società, fornite da TAVAROLI previ accordi con il direttore della Divisione pro tempore;

di non essere a conoscenza di eventuali attività di schedature di personaggi politici, della finanza o dell'economia;

di non avere mai ricevuto da ADAMO bove dati relativi all'anagrafe telefonica o estratti da tabulati;

di avere solo in una occasione, cioè dopo gli attentati nella metropolitana di Madrid, ricevuto da TAVAROLI, dopo averglielo preventivamente richiesto, un numero telefonico, dopo che il SISMI aveva ricevuto -a sua volta- espressa richiesta da parte di organismi di sicurezza spagnoli;

di essersi incontrato in alcune occasioni presso l'area di servizio di Firenze Nord con CIPRIANI, occasioni in cui era solito portare a costui pasta fatta in casa a Bologna, tortellini o cioccolatini: di non avere in tali incontri mai fornito a CIPRIANI alcuna notizia proveniente dalla attività istituzionale svolta, anche se in alcune occasioni aveva visionato e letto le relazioni che lo stesso CIPRIANI aveva redatto su Paesi stranieri con particolare riferimento alla zona mediorientale ed africana, constatando che erano ben fatte, ma, comunque, prive di interesse per il SISMI, assai verosimilmente compilate attraverso la consultazione di buoni siti internet;

di essersi limitato in tali occasioni unicamente a leggere quanto CIPRIANI gli sottoponeva in visione;

di avere -invece- richiesto in tali circostanze al CIPRIANI notizie sull'esistenza di persone o società all'estero utili al fine di impostare una possibile attività di intelligence;

di non avere mai fornito alcuna informazione classificata come segreta né a CIPRIANI, né a TAVAROLI;

di non avere mai ricevuto denaro né da CIPRIANI, né da TAVAROLI;

di essere a conoscenza che presso il SISMI vi è documentazione che dimostra la partecipazione di CIPRIANI e TAVAROLI a talune operazioni da costoro svolte per conto del SISMI.

Si darà conto in seguito del contenuto delle dichiarazioni rese dal MANCINI alla udienza del 2 ottobre e del 13 novembre 2009 innanzi a questo G.U.P..

Così come successivamente saranno esaminate le tematiche che hanno riguardo:

al contenuto specifico delle dichiarazioni del CIPRIANI che hanno riguardato il MANCINI in riferimento alle singole pratiche;

alla sussistenza delle fattispecie contestate;

alla reale riconducibilità dei fatti al MANCINI.

Occorre, però, esaminare innanzi tutto gli aspetti processuali connessi alla tematica in punto di segreto di Stato, non prima, però, di avere indicato analiticamente la consistenza di questo.

Alla udienza in data 2 ottobre 2009, Marco MANCINI ha opposto il segreto di Stato, poi riconfermandolo e ritualmente opponendolo alla udienza in data 13 novembre 2009 nel corso del suo interrogatorio.

L'imputato ha opposto il segreto di Stato sui suoi rapporti con CIPRIANI Emanuele quali dal predetto indicati nel corso degli interrogatori; sui rapporti con il Col. Stefano D'AMBROSIO, anch'egli appartenuto al SISMI, parimenti individuabili nelle dichiarazioni da costui rese nel corso della sua deposizione; sui dati ricavabili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dai tabulati telefonici originariamente acquisiti nell'ambito di altro procedimento penale pendente sempre presso la A.G. Milanese (c.d. processo "ABU OMAR"), indicati tra le fonti di prova a suo carico nel presente procedimento, atti già interessati da identica procedura di opposizione del segreto di Stato, con già avvenuta conferma da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Analoga opposizione il MANCINI ha formulato anche con riferimento ai suoi rapporti con Giuliano TAVAROLI.

Peraltro, nel corso dell'interrogatorio in data 13 novembre 2009, a diverse tra le domande rivolte dai Pubblici Ministeri, dai difensori delle parti, talora da questo stesso giudice, domande riguardanti le sue relazioni con diversi soggetti interessati al procedimento, indipendentemente dalla veste processuale assunta, il MANCINI ha opposto il segreto di Stato (si veda al riguardo il relativo verbale).

In ordine agli elementi costituiti dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica e delle operazioni di acquisizione dei tabulati telefonici, entrambi originariamente acquisiti nell'ambito del procedimento c.d. "ABU OMAR" (dati peraltro raggiunti già in quel procedimento dalla opposizione del segreto di Stato e dalla conferma del segreto stesso da parte del Presidente del Consiglio; oltre che da valutazioni della Corte Costituzionale in sede di conflitto), i Pubblici Ministeri hanno rinunciato in udienza alla indicazione degli stessi tra gli elementi a carico del MANCINI.

Nel corso delle sue dichiarazioni ha indicato, in particolare, il MANCINI, che, al fine di adeguatamente contrastare le dichiarazioni di cui si è detto, pervenute nel procedimento a cura di CIPRIANI Emanuele e di D'AMBROSIO Stefano, in vista dell'esercizio del suo diritto di difesa costituzionalmente

garantito, avrebbe dovuto violare il segreto di Stato al quale era tenuto ex art. 41 L. n. 124/2007, trovandosi nella necessità di:

- indicare le dinamiche operative all'interno del SISMI;
- indicare le ragioni istituzionali dei suoi contatti con il CIPRIANI;
- indicare altrettante ragioni istituzionali dei suoi contatti con TAVAROLI;

- indicare le disposizioni del Direttore del SISMI in qualche modo riguardanti i suoi rapporti con Emanuele Cipriani e Giuliano Tavaroli;

- indicare i nominativi degli informatori del SISMI di cui si avvaleva e le ragioni per cui gli stessi non possono avergli fornito le informazioni che assumeva essere false indicate nella contestazione;

- indicare la rete degli informatori di cui poteva disporre nell'ambito del SISMI;

- indicare i criteri di gestione degli informatori medesimi;

- indicare l'*iter* di acquisizione di notizie nell'ambito del SISMI

- indicare le ragioni per cui l'ex capo centro SISMI di Milano, Col. Stefano D'AMBROSIO riferiva indicazioni non attendibili;

- disvelare operazioni di intelligence realizzate dal SISMI;

- disvelare parimenti aspetti operativi del controspionaggio italiano, anche in riferimento ad operazioni di controspionaggio di Paesi stranieri.

Sulla scorta delle indicazioni pervenute da parte dell'imputato con la opposizione del segreto di Stato, questo giudice ha inoltrato interpello al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Silvio BERLUSCONI, al quale è stata data risposta nel termine prescritto dal c. IV dell'art. 202 c.p.p..

Ha indicato così il Presidente del Consiglio di ritenere che *"gli argomenti oggetto dell'attuale opposizione presentino aspetti di stretta analogia con altri casi di conferma del segreto di Stato in ordine ai quali è stato espresso un orientamento che trova avallo nei principi enunziati dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 106 del 2009, secondo il quale sono meritevoli della massima tutela gli interna corporis dei Servizi di informazione ed i rapporti con gli Organismi informatici collegati.*

Dall'esame degli atti processuali trasmessi con la nota che si riscontra, si rileva, infatti che le richieste formulate dal Dott. MANCINI fanno riferimento ad argomenti riguardanti rapporti tra servizi di informazione italiani e stranieri; assetti organizzativi del SISMI e qualifiche e incarichi ricoperti dai suoi dirigenti; rapporti di dipendenti del SISMI con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti modalità ed obiettivi



operativi: contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi.

Tutti questi argomenti, che hanno costituito oggetto della opposizione, trovano specifico riconoscimento nel D.P.C.M. dell'8 aprile 2008, perché attengono alle relazioni con organismi informativi di altri Stati, alle direttive ed agli ordini interni, ai compiti, alle attribuzioni ed alle attività istituzionali dei servizi di informazione, nonché ai loro assetti organizzativi ed alle loro modalità e tecniche operative.

Il disvelamento di informazioni di siffatta natura potrebbe, da un lato minare la credibilità degli organismi informativi nei rapporti con le strutture collegate, dall'altro pregiudicarne la capacità ed efficienza operativa, con grave nocimento per gli interessi dello Stato.

Per tali motivi il complesso degli elementi sopra descritti, in quanto riferibili alle relazioni internazionali tra Servizi di informazione ed agli interni corporis degli organismi informativi e, quindi, funzionali alla tutela dei supremi interessi individuati dall'art. 39 della L. n. 124/2007, merita protezione al massimo livello attraverso il vincolo del Segreto di Stato opposto dal Dott. MANCINI e che, pertanto, confermo ai sensi dell'art. 41 della predetta legge.

Tutta la tematica in punto di segreto di Stato è stata interpretata in chiave costituzionale dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 106 del 2009, emessa, peraltro, proprio nell'ambito di altro procedimento che, sempre innanzi alla A. G. di Milano ha riguardato Marco MANCINI.

Ne consegue che anche il compito di questo giudice in materia di interpretazione proprio delle norme che regolano la fattispecie processuale in esame è enormemente semplificato proprio dalla chiarissima interpretazione pervenuta dalla Corte.

Si tratta, pertanto, unicamente di verificare, sulla scorta dei dati di fatto, in diritto ed interpretativi pervenuti a cura della Corte Costituzionale, se nel caso sottoposto ad esame ricorra la speciale causa di non procedibilità costituita dalla esistenza del segreto di Stato.

Nel caso di valutazione positiva in ordine alla astratta ipotizzabilità di una tematica in punto di segreto di Stato, le indicazioni pervenute a cura del Giudice Costituzionale sono nel senso della immediata ed obbligatoria declaratoria della relativa causa, in qualunque fase processuale, ivi compresa, doverosamente - per quanto espressamente indicato- anche quella del preliminare vaglio per la prosecuzione dell'azione penale rappresentata dalla udienza preliminare.



Orbene, in linea teorica, ma a tal punto dogmatica nella materia, la Corte ha fissato alcuni principi ai quali ci si conforma immediatamente.

Con la pronunzia n. 106/2009 il Giudice Costituzionale, anche richiamando ampiamente la propria giurisprudenza in materia (sentenza n. 82 del 1976; sentenze n. 86 del 1977 e n. 110 del 1998), ed ulteriormente ribadendola, ha fissato innanzi tutto il thema decidendum al fine di identificare, "l'esatto oggetto del segreto di Stato".

Orbene secondo la Corte Costituzionale l'oggetto del segreto di Stato, innanzi tutto, ha riguardo ed involge atti, documenti, notizie, testimonianze che afferiscono a relazioni o a rapporti che, per essere comunque collegati ad interessi che in un determinato momento l'Organo deputato alla tutela ritenga di vitale importanza per la stessa sopravvivenza dello Stato-comunità, si ritiene non debbano essere resi conoscibili, con una indicazione *-rectius*, un obbligo di opposizione- nel senso anzidetto che può e deve, in forza della portata generale dell'obbligo riconosciuto dall' art. 41 della legge n. 124 del 2007, essere individuato in capo ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati ed agli incaricati di pubblico servizio, ed essere riconosciuta anche a chi nel procedimento riveste la qualifica di indagato o imputato.

Espressamente ed efficacemente viene indicato nella detta pronunzia che il segreto si riferisce «non a comportamenti ma a notizie».

Cosicchè in quella pronunzia, attivata nell'ambito di un procedimento penale in cui si contestava il delitto di sequestro di persona, espressamente veniva indicato dalla Corte che oggetto di segreto era -in quel caso specifico- non già il delitto di sequestro di persona, bensì soltanto le fonti di prova attinenti a rapporti tra Servizi italiani e stranieri; ed ancora che non vi era alcun segreto sul fatto di reato del sequestro di persona, *«ma sono coperte da segreto la organizzazione dei Servizi e le relazioni fra Servizio italiano e Servizi stranieri»*.

Quello che la legge -prima- e la pronunzia della Corte Costituzionale -dopo- hanno inteso stabilire sul punto, invero, è una indicazione di portata generale in capo ai pubblici ufficiali, qualunque sia la loro posizione nel processo, che fa loro divieto di rivelare fatti coperti dal segreto di Stato, in tal senso individuando un generale obbligo di astensione penalmente sanzionato ex art. 261 c.p. ("hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato», obbligo - la cui violazione è sanzionata penalmente dall'art. 261 cod. pen.").

La interpretazione pervenuta dalla Corte con la individuazione di tale generale obbligo di astensione anche in capo agli imputati o indagati, del resto in linea con la stessa norma di cui all'art. 41 L. n. 124/2007, e con la conseguente possibilità anche per gli imputati e per gli indagati di opporre il segreto di Stato quando si tratti della necessità di disvelare elementi conoscitivi riportabili ad una tale tematica, determina una ricercata accentuazione del divieto generale di conoscenza e di conoscibilità di fatti coperti dal segreto di Stato, espressamente pervenendosi alla esclusione dalle conoscenze acquisibili al processo penale di tutte quelle notizie, relazioni, informazioni, che uno dei soggetti processuali -eventualmente anche l'imputato o l'indagato, e non più soltanto il testimone- individui, per le sue conoscenze e per la sua qualifica di pubblico ufficiale, pubblico impiegato, ovvero di incaricato di pubblico servizio, come afferenti a quel patrimonio di relazioni e di conoscenze strettamente pertinenti alla tutela della *salus rei publicae*.

Ne consegue che la conoscenza di quanto "essenziale per la definizione del processo" (nel senso tipizzato dal c. III dell'art. 202 c.p.p.) risulta delimitata non soltanto dal dato testimoniale, ma complessivamente dal dato fornito o dal testimone, o dall'indagato, o dall'imputato, soggetti processuali quelli anzi richiamati che congiuntamente concorrono con le loro dichiarazioni a delimitare e ad individuare l'ambito delle conoscenze entro il quale "si muove" il processo.

Con la ulteriore conseguenza che, qualora tale dato risulti in una sua parte compresso, limitato, arginato, dalla impossibilità -confermata dal Presidente del Consiglio- di disvelare fatti, notizie, circostanze -in una parola "notizie"- che possono compromettere la sicurezza dello Stato (eventualmente anche solo a fini di una valida difesa), è l'intero complesso delle relazioni descritte a subire un divieto di conoscibilità ed un limite al suo accertamento per la stessa Autorità Giudiziaria, che, quindi, dovrà applicare il disposto di cui al c. III dell'art. 202 c.p.p. con conseguente declaratoria di improcedibilità.

Nel caso oggetto di esame, pertanto, la sequenza probatoria sulla quale fondare il giudizio (anche nella attuale fase di decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, come precisato espressamente dalla Corte Costituzionale), rappresentata dalle dichiarazioni del CIPRIANI (eventualmente anche dal D'AMBROSIO -ma si vedrà essere queste inconferenti ai fini dell'accusa in quanto *de relato* ovvero riferite a quanto appreso dal teste da persona deceduta- dal TAVAROLI -ma costui nulla ha indicato a carico del MANCINI- ovvero di altri soggetti processuali in relazione ai quali risulta parimenti posta

una tematica in punto di segreto di Stato), dalle indicazioni del pubblico ufficiale imputato nel procedimento MANCINI, dalle indicazioni confermate del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio, che compongono il concetto di prova (rectius, di conoscenze) sulla scorta delle quali tracciare il giudizio, sostanziano ed individuano quel complesso di relazioni afferenti a tematiche sulle quali specificamente il Presidente del Consiglio -interpellato- ha individuato elementi ed argomenti strettamente attinenti a quel complesso di riferimenti "tra servizi di informazione italiani e stranieri; assetti organizzativi del SISMI e qualifiche e incarichi ricoperti dai suoi dirigenti; rapporti di dipendenti del SISMI con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti modalità ed obiettivi operativi; contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi" che, in vista della tutela di interessi superiori, non possono essere disvelati essendo pertinenti alla tutela dello Stato.

In termini più chiari, i riferimenti operati dal CIPRIANI (ovvero del pari dagli altri soggetti processuali in relazione ai quali il MANCINI ha opposto il segreto di Stato) alle relazioni con il MANCINI, indicate dal P.M. quali relazioni riportabili all'illecito, non possono essere autonomamente e singolarmente considerate e, pertanto, valutate indipendentemente dalla riconduzione che di quelle relazioni ha operato il MANCINI -e, cioè, l'altro soggetto della relazione descritta ed anche l'unico legittimato a porre una questione di divulgabilità e di utilizzabilità, in quanto pubblico ufficiale- a tematiche afferenti relazioni con soggetti esterni al SISMI, con informatori del Servizio, etc, le quali tematiche il Presidente del Consiglio ha caratterizzato come riportabili al segreto di Stato, non sciogliendo il MANCINI dal divieto di riferirne, anche -eventualmente- a sua difesa.

Pertanto, i riferimenti ai rapporti ed alle relazioni anzidette devono essere inquadrati, osservati e valutati non soltanto sulla scorta del dato -necessariamente parziale- fornito da uno dei soggetti processuali (nella specie il CIPRIANI, ovvero gli altri soggetti parimenti interessati dalla medesima tipologia di dichiarazioni), ma anche alla luce delle indicazioni che di essi ne ha dato l'altro soggetto processuale interessato, il pubblico ufficiale MANCINI, in un contesto di "conoscenza" dei fatti in tal senso necessariamente composito, che ha visto un segmento della conoscenza stessa dei fatti e della notizia -ma per ciò stesso anche della difesa- paralizzato dalla conferma del segreto di Stato, in un ambito in cui proprio la relazione del MANCINI con il CIPRIANI, o con gli altri soggetti indicati all'atto della opposizione del segreto di Stato, attinta -per la sua genesi,



per la sua natura, per i soggetti tra i quali era instaurata- da tematiche di segretezza, fa sì che l'intero complesso di quelle relazioni -anche nella dimensione indicata dal CIPRIANI o dagli altri soggetti processuali per i quali vi è stata opposizione del segreto di Stato- risulti riportabile al genere di conoscenze oggetto di segretazione.

In altri termini, descritta una relazione da parte del CIPRIANI, ovvero da parte di altro soggetto processuale per il quale si è posta una tematica di segreto di Stato, tra il dichiarante ed il pubblico ufficiale MANCINI, la fonte della conoscenza e, pertanto, la notizia, alla quale ancorare il giudizio non può essere limitata al dichiarato, ma necessariamente presuppone ed involge -altrimenti non essendovi relazione -né lecita, né illecita, né di qualsiasi genere- la prospettazione dell'altro soggetto della relazione: di tal chè l'elemento conoscitivo per il giudizio risulta rappresentato da entrambe le voci descrittive della relazione - quella del dichiarante e quella della persona raggiunta dalla dichiarazione-

. Ne consegue che allorché una di tali voci -nella specie quella individuata dalla originaria dichiarazione, prospetti -eventualmente anche ai fini di curare una efficace difesa- che il genere di relazione descritta vada riportato ad ambiti di segretezza e di non divulgabilità per la esistenza di una tematica in punto di segreto di Stato, e proprio tale prospettazione riceva conferma da parte del Presidente del Consiglio, è l'intero supporto conoscitivo, così composto, ma anche così composito, a non poter formare oggetto di ulteriori verifiche nel procedimento penale in conformità al disposto di cui all'art. 202 c. III c.p.p..

Sotto l'esposto profilo non si condivide, pertanto, la osservazione del P.M. secondo la quale le dichiarazioni di CIPRIANI che riguardano il MANCINI, ovvero del D'AMBROSIO, o di altri soggetti ancora che hanno fatto riferimento al MANCINI ed in relazione alle quali quest'ultimo ha opposto il segreto di Stato confermato dal Presidente del Consiglio, devono essere autonomamente valutate per la loro intrinseca valenza probatoria in quanto descrittive di una relazione illecita, e, per tale via conducenti alla affermazione del reato; con una valutazione, quindi, da tracciarsi indipendentemente dalla successiva opposizione del segreto di Stato su tali dichiarazioni da parte del MANCINI, opposizione che, quindi, a tal punto sarebbe irrilevante per la già osservata integrazione del reato.

In particolare, quanto precede il P.M. ha articolato anche sul rilievo che "non è la notizia" contestata quale oggetto di indebita divulgazione ai sensi dell'art. 326 c.p. "che va dal privato al SISMI", ma viceversa "la notizia che va

dal SISMI al privato". Con la conseguenza che la descritta relazione si caratterizza già in termini di incompatibilità con il segreto di Stato.

A parte la considerazione che sarà successivamente svolta in riferimento alla assenza nel procedimento di ogni indicazione che segnali che sia stata "la notizia ad andare dal SISMI al privato", altrimenti la contestazione a carico del MANCINI sarebbe stata quella assai più grave di cui all'art. 262 c.p., ritiene questo decidente che dai principi espressi nella pronunzia della Corte Costituzionale e, in particolare, dai riferimenti sopra riportati come ancorati alla "notizia" che si ritiene di dover rendere non conoscibile per la insistenza di tematiche afferenti la sicurezza dello Stato, e, più precisamente, per i riferimenti contenuti nella pronunzia della Corte ad "atti, documenti, notizie, testimonianze che afferiscono a relazioni o a rapporti" ritenuti necessitati di segretazione, non possa pervenirsi, come ha indicato il P.M. ad una valutazione settoriale del medesimo dato, e, in particolare, ad una valutazione circoscritta della medesima relazione alla definizione che ne ha dato un soggetto processuale (nella specie prevalentemente il CIPRIANI, ma le medesime considerazioni possono svolgersi con riguardo a tutti gli altri imputati o testimoni sulle dichiarazioni dei quali risulta opposto il segreto di Stato), ma che tale relazione -in generale, ma anche nella specifica materia che involge interessi essenziali dello Stato comunità- debba essere descritta anche in relazione alla caratterizzazione che ne ha dato l'altro soggetto processuale della medesima relazione, nella specie il MANCINI, l'unico peraltro legittimato, per la sua qualità di pubblico ufficiale, a sollevare la opposizione del segreto di Stato.

Ne consegue che non può descriversi quella relazione sulla quale pure il Presidente del Consiglio ha individuato tematiche ed argomenti oggetto di tutela solo in un suo segmento e, nella specie, nel segmento indicato da chi il segreto di Stato non poteva opporre, ma che l'intera relazione vada descritta, inquadrata e delimitata anche sulla scorta delle indicazioni del pubblico ufficiale, l'unico legittimato a porre la questione del segreto di Stato, ma anche l'unico che da punto di vista fenomenico è in grado di conoscere e riportare -proprio per la sua appartenenza al Servizio militare e, in definitiva, per la sua qualifica di pubblico ufficiale-, diversamente dal privato, la dichiarazione medesima a quel genere di relazioni oggetto di tutela in vista del supremo interesse dello Stato.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'apprezzamento della conferma che l'unico Organo di rilevanza costituzionale ha dato della esistenza nello specifico di relazioni tra il MANCINI, il CIPRIANI, il TAVAROLI, il D'AMBROSIO, e tutti gli altri soggetti indicati nel verbale

13/11/2009, riportabili ad "argomenti riguardanti rapporti tra servizi di informazione italiani e stranieri; assetti organizzativi del SISMI e qualifiche e incarichi ricoperti dai suoi dirigenti; rapporti di dipendenti del SISMI con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti modalità ed obbiettivi operativi; contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi", quali descrittivi di un complesso di elementi che, in quanto riferibili alle relazioni internazionali tra Servizi di informazione ed agli interna corporis degli organismi informativi e, quindi, funzionali alla tutela dei supremi interessi individuati dall'art. 39 della L. n. 124/2007, merita protezione al massimo livello attraverso il vincolo del Segreto di Stato opposto dal Dott. MANCINI, per tale via confermato ai sensi dell'art. 41 della predetta legge". sostanzia nel procedimento la esistenza di una situazione in tutto ricadente nella disciplina di cui all'art. 202 c.p.p..

Sotto il profilo più strettamente concettuale, che ha riguardo più che all'oggetto, all'essenza del segreto di Stato, la Corte ha ribadito che il segreto di Stato - e la relativa disciplina- involge «il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e - al limite - alla stessa sua sopravvivenza» (sentenza n. 82 del 1976; nello stesso senso sentenze n. 86 del 1977 e n. 110 del 1998).

Ha poi enucleato la Corte la consistenza stessa del segreto e, del pari e correlativamente degli ambiti di valutazione dell'Organo preposto ad esprimerlo, procedendo alla «individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che possono compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere segreti», riportando questi e la correlativa autonoma valutazione ad un ambito «ampiamente discrezionale e, più precisamente, ad una discrezionalità che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei publicae» (sentenza n. 86 del 1977).

Cosicché tracciando un limite invalicabile alla valutazione giurisdizionale, escludendo recisamente "qualsiasi sindacato giurisdizionale non solo sull'*an*, ma anche sul *quomodo* del potere di segregazione", atteso che «il giudizio

sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre è connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non è consono alla attività del giudice». Ha indicato la Corte, infatti, che "pervenire a differente conclusione significherebbe capovolgere taluni criteri essenziali del nostro ordinamento» (a cominciare da quello secondo cui «è di regola inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo ed alla P.A. e, quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti) e, soprattutto, «eliminare praticamente il segreto» (sentenza n. 86 del 1977).

La Corte ha specificato anche che "le modalità di esercizio del potere di segretezza restano assoggettate ad un sindacato di natura parlamentare", tale essendo «la sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell'Esecutivo», giacché "è dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe essere intaccata (art. 1, secondo comma, della Costituzione), che il Governo deve giustificare il suo comportamento ed è la rappresentanza popolare che può adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza» a presidio della quale, come si è visto, si pone la disciplina in materia di segreto (ancora sentenza n. 86 del 1977)".

Prima di procedere oltre nelle indicazioni provenienti dal Supremo Giudice Costituzionale, va, proprio in riferimento a tale richiamo operato dalla Corte, immediatamente respinta la affermazione del P.M., ulteriormente articolata ai fini di evidenziare la insussistenza nel caso oggetto di esame di una tematica di segreto di Stato, radicata sulle conclusioni rassegnate dalla parte civile costituita, nella specie l'Avvocatura dello Stato.

Ha sostenuto il P.M. in udienza -tra l'altro- che la palese insussistenza della ricorrenza del segreto di Stato è univocamente tracciabile sulla considerazione che la stessa Presidenza del Consiglio non ha revocato la costituzione di parte civile, e che l'avvocato dello Stato ha concluso nel merito delle imputazioni elevate nei riguardi del MANCINI: da ciò non potrebbe non desumersi, pertanto, che la stessa Presidenza del Consiglio, permanendo nella costituzione di parte civile, reputa insussistente nel caso di specie una problematica in punto di segreto di Stato.

A parte il rilievo che l'avvocatura dello Stato ha concluso argomentando espressamente come se il MANCINI fosse imputato in relazione alla violazione dell'art. 262 c.p., risultando, invece, contestata nei confronti del MANCINI la ben meno grave fattispecie di reato di cui all'art. 326

c.p.²⁵, la argomentazione del P.M. risulterebbe formalmente abrogatrice della norma di cui all'art. 202 c. III c.p.p. e di quelle specifiche in materia di segreto di Stato come derivanti dalla L. n. 124 del 2007, sostanzialmente sostenendosi che il segreto di Stato passi per le determinazioni dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ovvero per le indicazioni in punto di resistenza in giudizio di una parte -per quanto pubblica- costituita.

Nella prospettazione del P.M., pertanto, si finirebbe, pertanto, con il reputare sussistente la formale conferma ed apposizione del segreto di Stato solo dagli atteggiamenti assunti in aula dall'avvocato distrettuale dello Stato, in tal modo pervenendosi alla espressione della massima discrezionalità riconosciuta dalla legge in capo ad un unico e determinato Organo di rilevanza Costituzionale quale è il Presidente del Consiglio, individuato -appunto- come unico Organo autorizzato ad esprimere una discrezionalità che supera financo -come si vedrà più avanti- i limiti della discrezionalità puramente amministrativa, per investire l'ambito delle scelte politiche e della volontà politica in senso tecnico, investendo la stessa *salus rei publicae*, semplicemente da parte dell'avvocato dello Stato.

Risultando oltretutto di fatto abrogata, con una originale interpretazione di tal fatta, anche quell'unico seppur limitato sindacato che alla apposizione del

²⁵ Si riporta integralmente una parte delle conclusioni dell'avvocatura dello Stato rassegnate per conto della Presidenza del Consiglio nei confronti di MANCINI Marco, in cui, sorprendentemente, la Avvocatura ha articolato motivazioni ancorandole espressamente ad una contestazione che ha reputato - solo personalmente - essere stata formulata nei confronti del MANCINI, e cioè la imputazione riferita al reato di cui all'art. 262 c.p., laddove -invece- in atti non vi è traccia di tale genere di contestazione nei confronti del detto imputato, risultando contestata, in punto di divulgazione di dati, unicamente la fattispecie di cui all'art. 326 c.p..

E così, dopo riferimenti testuali da parte dell'avvocato dello Stato espressi a "*documenti, che dovevano rimanere riservati, sono stati trovati in mano a dei privati*", formalmente ed espressamente l'avvocato dello Stato ha indicato in più punti delle sue conclusioni "*il segreto ...che è il bene protetto anche dall'art. 262, che è stato contestato all'imputato Mancini*", ed ancora che "*l'Amministrazione statale... persona offesa ... del reato di cui all'art. 262 c.p.*" in vista dell'interesse che si è inteso proteggere "*dalla divulgazione di notizie che, in quanto notizie riservate, sono notizie particolarmente sensibili, per la Pubblica Amministrazione*", ovvero ancora "*il relativo comportamento dia luogo anche a una richiesta di danno, da parte della Pubblica Amministrazione, richiesta che appunto la Pubblica Amministrazione ha svolto attraverso la costituzione di Parte Civile*", ulteriormente "*se la legge 124 intende tutelare il segreto e se l'art. 262 contestato intende tutelare il segreto, è ovvio che, quando, attraverso fonti di prova che non siano coperte da segreto, si riesca a dimostrare che comunque ci sia stata la colpevolezza dell'imputato, l'Autorità Giudiziaria deve procedere anzi soddisfa l'interesse che tutte e due le norme intendono perseguire e intendono tutelare: quello che gli atti coperti dal segreto restino tali, laddove, appunto, sia stato apposto il segreto, ma, soprattutto, che gli atti coperti da segreto non vengano trovati in mano ai privati, in esecuzione di un'attività illecita, che è proprio quella che ha contestato la Procura*"; e conclusivamente "*Quindi riterrei che, proprio per la natura del reato che è stato contestato, l'attività dei Servizi è un'attività che ovviamente entra in gioco ma entra in gioco come elemento occasionale, che non è essenziale, ai fini del decidere: cioè, il fatto che Mancini svolgesse tutta un'attività per i Servizi è l'occasione che ha dato luogo al fatto che Mancini avesse, poi, dei dossier e che questi dossier siano poi finiti in mano di privati e siano finiti in modo illecito*".

Con la conseguenza che dalla lettura delle conclusioni pare evidenziarsi che l'Avvocatura ha ritenuto di stare in giudizio per il non contestato reato di cui all'art. 262 c.p., in relazione al quale ha insistito nel ribadire la esistenza di un danno in capo alla Amministrazione ed anche la insussistenza di una tematica in punto di segreto di Stato (al riguardo si leggano le trascrizioni della relativa udienza).

segreto di Stato è unicamente articolabile dal Parlamento, semplicemente rimettendolo alle determinazioni in sede di conclusione dell'avvocatura dello Stato, che in chiave di "interpretazione autentica" della reale volontà espressa dal Presidente del Consiglio, farebbe conseguire dalle sue scelte processuali la sussistenza o meno di un segreto di Stato ritenuto dal Presidente del Consiglio.

Pertanto, quel sindacato che la Corte Costituzionale ha escluso espressamente financo alla Autorità giudiziaria, passerebbe, con la singolare interpretazione udita in udienza, addirittura nelle mani dell'avvocato dello Stato.

Peraltro alla sostenibilità della tesi del P.M. non pare possa pervenirsi neppure ove si imputasse direttamente la volontà di permanere nella costituzione di parte civile in capo al Presidente del Consiglio: a parte la scontata osservazione che tali aspetti della resistenza in giudizio non sono curati direttamente dalla Presidenza del consiglio in persona, in ogni caso i due atti -resistenza in giudizio della Presidenza del Consiglio; conferma del segreto di Stato- sono atti talmente diversi -come si vedrà in seguito esaminando specificamente la natura e gli effetti dell'atto politico- da non poter essere ritenuti equipollenti, in quanto espressioni di potestà radicalmente diverse, sia in riguardo alla natura della potestà che agli effetti della manifestazione.

Pertanto, non può sostenersi, come pure ha fatto il P.M., che la apposizione e la conferma del segreto di Stato come pervenuta in data 22 dicembre u.s. a cura del Presidente del Consiglio con un atto tipico, possa essere interpretabile alla luce della condotta processuale dell'avvocatura dello Stato, nel senso espresso che, dato che l'avvocato dello Stato ha concluso anche in rappresentanza del Presidente del Consiglio, significa che la Presidenza del Consiglio non reputa sussistente il segreto di Stato.

L'atto con cui il Presidente del Consiglio ha confermato il segreto di Stato, invero, è un atto, oltre che tipico, che non ammette nella legge equipollenti, anche **espressione di potestà politica in senso tecnico**, nel senso cioè di **atto politico**, massima manifestazione della discrezionalità amministrativa in quanto atto di indirizzo politico.

Solo l'Organo individuato dalla Legge, nonché dalla Corte Costituzionale, già adita sul punto, può, nell'ambito di quelle specifiche prerogative, anch'esse manifestazione di potestà politica, esprimere e confermare un atto avente forza e natura politica.

Nessun altro Organo può essere ritenuto a questo equipollente; così come non può ammettersi la equipollenza di manifestazioni di volontà nella

espressione del segreto di Stato all'atto formale emesso ai sensi dell'art. 202 c.p.p. dal Presidente del Consiglio.

Ci si riferisce in particolare ed ulteriormente, ad un articolo di stampa, che il P.M. ha preteso venisse inserito agli atti, con cui, dopo avere formalmente confermato, in data 22 dicembre, con l'atto tipico previsto dall'art. 202 c.p.p., il Presidente del Consiglio il segreto di Stato, con dichiarazione asseritamente resa alla stampa, l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio avrebbe delimitato ulteriormente l'ambito di conferma del segreto di Stato nel caso in esame.

Orbene, a fondamento dei provvedimenti giurisdizionali possono essere utilizzati solo gli atti tipici indicati dal legislatore e non già dichiarazioni "volanti" alla stampa: peraltro, si pretenderebbe da parte del P.M. con tale indicazione che la valenza di un atto tipico, espressione di potestà politica, quale quello individuato dall'art. 202 c.p.p., venga limitato nei suoi effetti da dichiarazioni asseritamente rese alla stampa e da qualche quotidiano riportate, e, quindi, con un atto (la dichiarazione ai giornalisti dell'addetto stampa alla Presidenza del Consiglio) che in nessun caso può essere posto sullo stesso piano ovvero possa ritenersi avere pari efficacia e valenza rispetto all'atto pure inviato formalmente a questo G.U.P. -l'unico che giuridicamente rileva- nell'ambito della specifica procedura attivata.

Può comunque essere ribadito come, nella elaborazione dogmatica dell'istituto previsto dall'art. 202 c. III c.p.p., la conferma da parte del Presidente del Consiglio del segreto di Stato, risulta caratterizzata quale **atto tipico del Presidente del Consiglio avente natura politica** (in senso tecnico, e non già nell'uso gergale del termine).

E' quanto ha inteso esprimere la Corte laddove ha individuato espressamente la natura dell'atto come "natura squisitamente politica"; è ancora quanto ha inteso ribadire la Corte allorquando ha escluso categoricamente qualsiasi sindacato giurisdizionale sull' *an* e sul *quomodo*: è a tutti noto, infatti, come, in diritto pubblico, gli atti politici descrivono la loro più rilevante caratteristica nell'essere *liberi nel fine* (e non semplicemente discrezionali, come gli atti amministrativi, ivi compresi gli atti di alta amministrazione) e connotati per la loro *insindacabilità*, essendo sottratti al sindacato degli organi, amministrativi o giurisdizionali, di giustizia amministrativa o ordinaria nei termini che si specificheranno.

In conformità a ciò, è stata la stessa Corte ad indicare che l'espressione da parte del Presidente del Consiglio del segreto di Stato, è atto insindacabile dagli organi di giustizia, ma, proprio in quanto espressione di volontà politica in senso tecnico, ed in quanto atto avente forza e natura di atto di indirizzo

politico, sottoposto, ma solo nell'ambito di un tipo di responsabilità ancora una volta solo politica, ad "un sindacato di natura parlamentare", tale essendo «la sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell'Esecutivo».

Ne consegue, che far derivare la efficacia processuale di un atto di siffatta natura dalle scelte in udienza dell'avvocato dello Stato, ovvero rimettere la interpretazione di un atto dalle caratteristiche anzidette ad un mero comunicato stampa, è considerazione talmente discosta dalla essenza pubblicistica dell'atto e dalla sua rilevanza giuridica, che non necessita ulteriori approfondimenti.

Al fine di meglio inquadrare -comunque- l'atto politico e la sua differenza concettuale dall'atto amministrativo, può dirsi, in particolare, che il primo si distingue dall'atto amministrativo, sotto i profili soggettivo ed oggettivo: per quanto riguarda il primo profilo, occorre, che si tratti di atto o provvedimento emanato dal governo e cioè dall'autorità amministrativa cui compete, altresì la funzione di indirizzo politico e di direzione al massimo livello della cosa pubblica; per ciò che concerne il secondo aspetto, necessita che si tratti di atto o provvedimento emanato "nell'esercizio di potere politico", anziché nell'esercizio di attività meramente amministrativa.

Peraltro l'atto politico in generale, in cui si esprime l'attività del Governo ovvero del Presidente del Consiglio esplica una funzione che non è di secondo grado rispetto alla normazione, all'attività legislativa cioè, collegandosi immediatamente e direttamente -in vista ed in funzione delle prerogative esercitate e dell'Organo di rilevanza costituzionale abilitato alla sua espressione- alla Costituzione o a leggi Costituzionali.

In considerazione di tale natura dell'atto, questo risulta espressamente sottratto al sindacato giurisdizionale tipico degli atti amministrativi (ivi compresi quelli di alta amministrazione): pur essendo l'atto politico un atto soggettivamente e formalmente "amministrativo", esso nondimeno risulta, in relazione alla sua "funzione", che costituisce espressione della fondamentale funzione di direzione ed indirizzo politico del Paese, -appunto- sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale, essendo rimesso solo a sindacato politico.

Tale prospettiva risulta formalmente tipizzata dal disposto di cui all'articolo 31 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, che configura un'ipotesi eccezionale (come tale soggetta a stretta interpretazione anche in applicazione del principio costituzionale di cui all'articolo 113 della

Costituzione) di sottrazione al sindacato giurisdizionale di atti soggettivamente e formalmente "amministrativi", sul presupposto, testè esplicitato, che gli stessi costituiscano espressione della fondamentale funzione di direzione ed indirizzo politico del Paese (in tal senso Consiglio di Stato Sez. IV sent. num. 217 del 29/02/1996).

Peraltro l'atto politico -qualora esistente ed effettivamente proveniente dalla Autorità preposta alla sua emanazione- non risulta neppure possa formare oggetto di eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario, ex art. 5 all. E L. 2248/1865, trattandosi di atto che, qualora esistente, non è idoneo ad incidere su posizioni giuridiche soggettive, individuabili quale diritto soggettivo, in quanto queste non residuano concretamente all'esercizio della potestà espressa con l'emanazione dell'atto politico.

Quanto fin qui tracciato in ordine alla natura dell'atto con cui il Presidente del Consiglio ha confermato il segreto di Stato opposto da Marco MANCINI, ridonda non soltanto in punto di sottrazione al sindacato giurisdizionale del relativo atto, ma anche in punto di eventuale prevaricazione delle prerogative di un potere dello Stato su altro potere.

E' la tematica del conflitto tra poteri dello Stato, solo accennata e fatta oggetto di riserva da parte del P.M. al momento in cui si è data lettura in aula delle determinazioni del Presidente del Consiglio; tematica poi non più ripresa, anche se lo stesso P.M. ha indicato che comunque le valutazioni di questo giudice avrebbero dovuto esaminare anche la possibilità di sollevare conflitto.

Pertanto, in conformità a tale esortazione, si affronta di seguito la relativa tematica.

Sussiste astrattamente conflitto tra poteri dello Stato qualora uno dei due poteri, chiamato ad esercitare le proprie prerogative in via definitiva, ritenga violate le proprie prerogative, per esse intendendosi non già quelle arbitrariamente attribuitesi dall'Organo medesimo, quanto, esclusivamente, quelle attribuite e delimitate dalla legge.

Cosicchè il conflitto di attribuzione si pone nella categoria del "vizio di attribuzione", su un piano che va riportato alle forme più gravi di patologia, ancor più pregnanti dell'eccesso di potere, della violazione di legge, o della incompetenza, riconducibili -in definitiva- alla categoria della inesistenza

dell'atto e della relativa potestà, ovvero, secondo altra teorica, della nullità assoluta per carenza di potere. L'attribuzione è infatti istituto ricostruito a partire dalla carenza di potere, per conferire una tutela più incisiva già sul piano della fisiologia dell'amministrazione, ovvero su un piano positivo. Sul piano giudiziale e processuale tuttavia, l'«attribuzione» può tramutarsi in "conflitto" solo qualora l'organo proponente reputi che siano state violate le proprie prerogative in totale carenza di presupposti e della relativa potestà -intesi questi in senso necessariamente normativo-, tanto da determinare una carenza assoluta di potere.

Nulla di tutto ciò ricorre nel caso di specie, in cui il Presidente del Consiglio si è limitato ad esercitare le prerogative riconosciutegli dalla Legge - oltre che le prerogative tipiche dell'atto politico nei termini di cui si è detto sopra-, riconosciutegli anche nel recente giudizio indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 106/2009.

Proprio con tale pronuncia, infatti, la Corte Costituzionale nel dichiarare inammissibile il conflitto proposto dalla Procura della Repubblica di Milano, dal G.U.P. di Milano, dal Presidente della Sezione G.U.P. di Milano, dal Giudice del dibattimento di Milano, ha indicato che l'«individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che possono compromettere la sicurezza dello Stato e che devono rimanere segreti» costituisce il risultato di una **valutazione «ampiamente discrezionale** e, più precisamente, di una discrezionalità che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, in quanto tocca la *salus rei publicae*», esigenze queste che, da un lato connotano l'atto politico; dall'altro lato, giustificano *erga omnes* l'imposizione del vincolo, anche a scapito delle altrettanto primarie esigenze di accertamento insite nell'esercizio della giurisdizione penale.

In tale ambito di prerogative, esclusivamente rimesse al Presidente del Consiglio dei Ministri (salvo poi il controllo parlamentare esercitato attraverso appositi organi e specifiche competenze), è stato escluso dalla stessa Corte Costituzionale nella richiamata pronuncia, come si è anche visto sopra, che qualsiasi sindacato giurisdizionale non solo sull'*an*, ma anche sul *quomodo* del potere di segretazione possa essere svolto dalla Autorità Giudiziaria, atteso che, una volta opposto il segreto e confermato questo dal Presidente del Consiglio dei Ministri, «il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre è connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non è consono alla attività del giudice». La stessa Corte ha indicato

che, pervenire a differente conclusione «significherebbe capovolgere taluni criteri essenziali del nostro ordinamento» (a cominciare da quello secondo cui «è di regola inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo ed alla P.A. e, quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti») e, soprattutto, «eliminare praticamente il segreto» (sentenza n. 86 del 1977).

Le modalità di esercizio del potere di segretazione, a giudizio della Corte Costituzionale, restano, pertanto, unicamente assoggettate ad un **sindacato di natura parlamentare, tale essendo «la sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell'Esecutivo».**

La Corte ha indicato anche nella richiamata pronunzia che, da un lato, non spetta neppure ad essa Corte nella valutazione di quel conflitto di attribuzione sottoposto al suo esame dall'Autorità giudiziaria milanese nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la valutazione della sussistenza o insussistenza dei presupposti del segreto di Stato ritualmente opposto e confermato, con riguardo ad una valutazione di merito sulle ragioni e sul concreto atteggiarsi della sequenza rappresentata dall'apposizione/opposizione/conferma del segreto stesso, essendo tale giudizio esclusivamente riservato, in sede politica, al Parlamento; dall'altro lato, che contestare da parte della Autorità Giudiziaria il segreto di Stato apposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri comporta (ed ha comportato in quel giudizio) "la lamentata menomazione delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale".

La portata e la intima essenza del pronunziamento della Corte con la sentenza n. 106/2009 si coglie maggiormente in quella che è la pronunzia cardine nella materia, alla quale la stessa sentenza rende il dovuto contributo di insostituibile precedente di carattere logico e dogmatico, rappresentato dalla pronunzia della Corte Costituzionale resa con sentenza 24 maggio 1977 n. 86: è la detta ultima decisione che costituisce, invero, non soltanto il presupposto per la pronunzia n. 106/2007, ma anche di tutta una complessa normativa in materia di riordino dei servizi per le informazioni, la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato, quale quella resa immediatamente dopo con la Legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Complessivamente in punto di assetto costituzionale della normativa e di legittimazione alla opposizione del segreto di Stato, le due pronunzie citate,

ma soprattutto quella n. 86/1977, che ha tracciato i profili dogmatici dell'istituto, individuando, mediante l'impiego di una tecnica giuridica comune alla giurisprudenza costituzionale di pressochè tutti i Paesi che con il nostro condividono un assetto costituzionale dello Stato basato sulla separazione dei poteri, una sorta di "scala" dei valori consacrati nella Costituzione. Tale tecnica è stata utilizzata con larghezza in tutta una serie di decisioni della Corte, nei quali sono stati considerati, di volta in volta, "preminenti", rispetto ad altri valori - pur garantiti dalla costituzione (quali il diritto all'informazione, il diritto di sciopero, le libertà economiche, ecc.) - i valori dell'ordine pubblico, della dignità umana, della vita e della sanità, della protezione delle categorie in posizione di inferiorità, e di altri "principi di base".

Orbene, la Corte ha -soprattutto con la sentenza n. 86 del 1977- impiegato questa tecnica per affermare la preminenza degli interessi della sicurezza esterna ed interna dello Stato-comunità (vale a dire della collettività nazionale unitariamente intesa), rispetto a quel pur fondamentale valore che, in uno Stato di diritto, è rappresentato da una funzione giurisdizionale che non sia condizionata se non dalla legge.

In tali ambiti di riferimenti di valenza costituzionale, secondo la scala di preminenza dalla medesima Corte individuata, "l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza, e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza" come "Repubblica democratica" - cioè l'interesse alla "sicurezza esterna ed interna dello Stato" è stato considerato (come già peraltro era avvenuto con altra precedente pronunzia resa con la sent. n. 82 del 1976) al di sopra di tutti gli altri interessi.

Tale interesse è stato così considerato "preminente sugli altri" (come pure già si leggeva nella sent. n. 82 del 1976) "in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico".

Nei principi così enucleati risiede, in via concettuale e dogmatica, il fondamento della legittimazione costituzionale del segreto politico-militare.

Del pari alla individuazione del principio, la Corte con la sentenza n. 86 del 1977 ha individuato la titolarità all'espressione della tutela del detto interesse statale avente carattere di preminenza sugli altri, nel Governo, in quella fase Organo di rilevanza costituzionale individuato come competente a decidere in ordine alla necessità del segreto.

In adesione a tali parametri -pertanto- si pone l'assetto conseguito con la L. 24 ottobre 1977, n. 801, e, successivamente, quello conseguito con la L. n. 124/2007.

Il complessivo riordino della materia, conseguita per via di interpretazione costituzionale e per via legislativa, contempla quale necessario corollario la impossibilità per il giudice di farsi "giudice" anche della propria competenza, negando, quando ne ricorrano le condizioni di legge (questa intesa nel senso della lettura costituzionale datane dalla relativa Corte), la "necessità" dell'opposto segreto. Il Potere giurisdizionale, pertanto, viene in tal caso a confronto con un altro Potere dello Stato, quello cui, secondo l'ordine costituzionale, tocca prevedere e legittimare il segreto. La soluzione dell'eventuale contrasto, quindi, non potrà non essere risolto in favore delle prerogative di rilevanza costituzionale del titolare del Potere esecutivo, senza che possa profilarsi, neppure con osservazioni che riguardino il merito, possibilità di conflitto tra Poteri posti, nella specifica materia della tutela degli interessi preminenti dello Stato-collettività, in rapporto di preminenza -*ratione materiae*- dell'uno, il Potere Esecutivo, sull'altro, il Potere Giudiziario, ogni qualvolta si tratta di tutelare un interesse di rilevanza costituzionale rimesso esclusivamente, nella lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale con le due richiamate pronunzie, al Potere esecutivo in rapporto di preminenza con riguardo esclusivo alla materia trattata, rispetto agli altri valori -tra i quali quello dell'accertamento dei fatti in un procedimento penale- pure di rilevanza costituzionale.

In un sistema costituzionale che, come il nostro, si basa, nei rapporti Parlamento-Governo, sui principi dello Stato parlamentare (artt. 94-95 Cost.), la difesa dello Stato e delle istituzioni contro ogni tipo di aggressione violenta sono compiti propri -essenziali e fondamentali- del Governo, e talora, come nel caso del segreto di Stato, esclusivamente del Presidente del Consiglio, il quale ne risponde politicamente -ma anche unicamente- al Parlamento.

Nella gestione di tale segreto, pertanto, non può profilarsi se non esclusivamente nella forma del controllo previsto a cura del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, e dal Parlamento stesso nei casi previsti, neppure in senso tecnico una gestione parlamentare del segreto.

Sotto gli esposti profili non può non mettersi in evidenza come entrambe le pronunzie della Corte Cost. del 1977 e del 2009 abbiano specificamente insistito sulla natura discrezionale delle decisioni governative in ordine alla segretezza.

Tali scelte non possono non essere riservate, pertanto, data la loro funzione, all'Autorità preposta alla valutazione del segreto, che svolge l'attività "operativa" al servizio della quale il segreto si presenta come strumento necessario, senza che possa essere contemplata la possibilità generalizzata di provocare di volta in volta -ovvero ciascuna volta- un intervento in sede di ritenuto conflitto al fine di provocare e di fatto perseguire -in maniera surrettizia- una sorta di controllo giurisdizionale, anche se attraverso un Organo di rilevanza Costituzionale come lo è la relativa Corte, sull'espressione della potestà discrezionale del Presidente del Consiglio.

Peraltro la recentissima pronuncia Costituzionale n. 106 del 2009, alla cui interpretazione non vi sono ragioni affinché questo Giudice non vi si conformi, ed il chiarissimo dato normativo (artt. 202 c.p.p. e 41 L. 124/2007) alle cui indicazioni il Presidente del Consiglio si è del tutto conformato nell'atto di conferma del segreto di Stato, rendono del tutto ingiustificato ogni ulteriore intervento del Supremo interprete Costituzionale in termini tali da precludere la possibilità di interessare la Corte sui medesimi principi già valutati, provocandosi -per tale via- una inutile duplicazione di giudizi che in null'altro si risolverebbe se non in un ingiustificato protrarsi del procedimento con aggravio per le parti processuali.

Occorre fare un'ultima precisazione sul materiale che il P.M. ha inteso riversare in atti a seguito delle deliberazioni del Presidente del Consiglio: trattasi della produzione della missiva a firma Marco Tronchetti Provera, che il P.M. medesimo in punto di segreto di Stato ha tanto insistito per la introduzione agli atti, con la quale il firmatario indicava di non conoscere Marco MANCINI, diversamente da quanto detto da quest'ultimo nel corso dell'interrogatorio in udienza in ordine alla esistenza di rapporti, anche con il detto Marco TRONCHETTI PROVERA, coperti dal segreto di Stato, in tal senso confermati dal Presidente del Consiglio.

In realtà sfugge a questo decidente la valenza processuale della produzione di tale missiva in termini eventualmente utili a contrastare o, in qualche modo ad inficiare, la opposizione e la conferma del segreto di Stato.



Probabilmente -ma ciò non è chiaro perché il P.M. non ha spiegato le ragioni di detta produzione, che tanto ha insistito a lasciare agli atti (invero ne è stata dichiarata da questo giudice all'udienza del 12/2/2010, successiva alla conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio, la inutilizzabilità sul rilievo che *"la segretazione ... ha l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti da segreto di Stato"*)- attraverso la stessa si voleva segnalare la scarsa rispondenza al vero delle dichiarazioni del MANCINI.

In ogni caso non pare essere elemento che possa assumere una qualche rilevanza sulla complessa materia che riguarda la posizione processuale del MANCINI.

Quanto precede prescinde dal giudizio di totale inaffidabilità delle dichiarazioni rese poi dal detto TRONCHETTI PROVERA in udienza su altri argomenti: semplicemente riposa sulla natura dei due atti: l'uno, quello del Presidente del Consiglio, di natura politica; l'altro, quello del firmatario della missiva, rimesso appunto ad una semplice spontanea missiva, la cui produzione peraltro è stata curata dal P.M. a fini non esplicitati.

Tornando ad altro genere di indicazioni, e, cioè, a quelle pervenute dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 106 del 2009, sono resi espliciti nella decisione *"gli effetti"* della *"segretazione"*, che, ha ribadito la Corte, sono quelli «non già di impedire in via assoluta al pubblico ministero di compiere atti di indagine e di esercitare l'azione penale rispetto a fatti oggetto di una *notitia criminis*, bensì unicamente quelli di *inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e, conseguentemente, utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto*». Tale divieto, secondo la Corte, «riguarda l'utilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto di Stato sia in via diretta, per fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, in quanto le eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine»

Cosicchè l'Autorità giudiziaria *doverosamente non può né acquisire (ove ancora non acquisiti), né utilizzare (ove eventualmente già acquisiti),*



direttamente o indirettamente, atti, documenti, notizie, testimonianze e quant'altro risulti coperto dal segreto di Stato.

Espressamente il Giudice Costituzionale ha ribadito anche con la pronuncia n. 106 del 2009, che "sotto tale distinto profilo, l'Autorità giudiziaria **non potrà comunque porre a fondamento delle sue determinazioni, in qualsiasi momento della scansione processuale, elementi conoscitivi che dovessero risultare coperti dal segreto di Stato, se e nella parte in cui eventualmente investano, direttamente od indirettamente, proprio il tema delle relazioni intercorse tra i Servizi di *intelligence* italiano e quelli stranieri. Ciò in riferimento al principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale il segreto di Stato, ritualmente opposto e confermato, legittimamente funge, nei singoli casi concreti, da "sbarramento" al potere giurisdizionale, nel senso «di inibire all'Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto» (già citata sentenza n. 110 del 1998)".**

Ed ulteriormente che: "se la fonte di prova segretata riveste appunto **carattere di essenzialità e non sussistono altre autonome fonti di prova, non resta all'Autorità giudiziaria altro che applicare il comma 3 del medesimo art. 202 c.p.p., il quale testualmente dispone che «qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato».**

Espressamente poi il divieto di utilizzazione delle notizie sulle quali sia stato opposto e confermato il segreto di Stato, da parte di testimoni, imputati o indagati, comporta che **sia per la richiesta di rinvio a giudizio che per il del decreto che dispone il giudizio, non sia possibile utilizzare -ed in tal senso porre a fondamento dei detti atti- notizie, atti, documenti, coperti dal segreto di Stato.**

Invero, espressamente in quel giudizio, la Corte ha indicato, peraltro procedendo ad annullamento, che **tale divieto di utilizzare atti, notizie e documenti coperti da segreto di Stato vale in qualunque fase processuale, tra queste ricomprendendo espressamente l'udienza preliminare, il cui decreto non può trovare fondamento probatorio in un atto, notizia o**

documento segretato per la esistenza di un segreto di Stato.

Conseguentemente nel presente procedimento, essendovi stata conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento ai rapporti indicati dal MANCINI nel corso del suo interrogatorio con CIPRIANI Emanuele, TAVAROLI Giuliano, D'AMBROSIO Stefano (per la ulteriore elencazione completa si rinvia alla memoria sottoscritta dal MANCINI e depositata all'udienza del 2 ottobre 2009, al p.v. di udienza in pari data, al p.v. di udienza in data 13 novembre 2009), in quanto afferenti a *"argomenti riguardanti rapporti tra servizi di informazione italiani e stranieri; assetti organizzativi del SISMI e qualifiche e incarichi ricoperti sui suoi dirigenti; rapporti di dipendenti del SISMI con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti modalità ed obbiettivi operativi; contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi"*, ne consegue che l'oggetto di tali rapporti e le notizie riferite dagli stessi (individuati e delimitati con le precisazioni sopra svolte quali relazioni e rapporti descritti non già e non soltanto con le indicazioni dei dichiaranti, ma anche con le indicazioni pervenute dall'altro soggetto delle relazioni medesime, il MANCINI), non possono essere posti a base di alcun provvedimento -nella specie, per quanto riguarda l'attuale fase del procedimento, della richiesta di rinvio a giudizio- essendosi prodotto quello "sbarramento" al potere giurisdizionale (nel senso precisato da Corte Cost. n. 106/2009) e, quindi, alla ulteriore prosecuzione del procedimento penale.

Si è visto sopra come debba essere inteso -alla luce delle indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale- il concetto di notizia (ovvero di atti, documenti, notizie, testimonianze che afferiscono a relazioni o a rapporti oggetto di tutela) che può essere oggetto del segreto di Stato, ed in che termini alla descrizione del concetto di "notizia" debbano concorrere tutti i soggetti interessati alla "notizia" descrittiva di relazioni e rapporti, e, quindi, anche l'altro soggetto diverso da dichiarante (nella specie il CIPRIANI, o il D'AMBORSIO, o eventualmente il TAVAROLI) che completa la descrizione del rapporto, nella specie il MANCINI.

Occorre adesso individuare le ragioni che rendono **astrattamente** individuabile nel caso specifico una effettività di relazioni del genere descritto

dal MANCINI, senza però che tale astratta valutazione possa trasmodare fino a violare le prerogative del Presidente del Consiglio, unico Organo legittimato ad individuare in concreto una tematica del genere di cui alla opposizione.

Sotto il detto profilo ha sostenuto il P.M. che non può ravvisarsi segreto di Stato perché il vero genere di relazioni individuabili è unicamente riportabile al concetto di "mercimonio" che il MANCINI ha fatto delle notizie nella sua disponibilità.

Inoltre, ha sostenuto il P.M., come già sopra accennato, che non può concepirsi la esistenza di un segreto di Stato perché il MANCINI, dipendente del SISMI, le notizie riservate avrebbe dato al CIPRIANI e non il contrario.

A parte l'ovvia e immediata considerazione che se le notizie il MANCINI avesse ricevute, peraltro in assenza di ogni indicazione in atti della loro eventuale divulgazione a terzi da parte sua, il procedimento non sarebbe stato neppure rubricato, in ogni caso il ragionamento seguito dal P.M. **essenzialmente trova il suo fulcro nella considerazione che, essendovi il reato** (nella specie la divulgazione da parte del MANCINI al CIPRIANI di notizie riservate ed il mercimonio di queste) **non può sussistere il segreto di Stato**. Con un ragionamento che è esattamente opposto rispetto a quello seguito dalla Corte Costituzionale e dallo stesso legislatore, nei termini che si passa subito ad esplicitare.

Come si è visto sopra, infatti, la Corte ha seguito un ragionamento **esattamente opposto**, che trova fondamento nella legge, indicando che non è il reato a rivelare in punto di segreto di Stato, bensì soltanto le fonti di prova attinenti a rapporti ritenuti non divulgabili, ed espressamente indicando che qualora la prova dei fatti costituenti reato siano contenuti in notizie segretate, il giudice non può -e non deve- ulteriormente procedere, esistendo l'obbligo di dichiarare tale situazione immediatamente, tra l'altro anche nella udienza preliminare, non potendo (ma su ciò la Corte è chiara con riferimenti diretti ed espressi) emettere -tra gli altri atti- per quel che qui interessa, un decreto che dispone il giudizio sulla scorta di una notizia che descrive una relazione riservata, che pertanto, non può essere posta a fondamento di prova nei confronti della persona che ha opposto il segreto di Stato e che tale opposizione abbia visto confermata dal Presidente del Consiglio.

Il P.M. ha argomentato, invece, un rilievo che vede la affermazione della esistenza del reato proprio sulla scorta della notizia che è risultata segretata dal Presidente del Consiglio, ricavando la impossibilità di individuare una situazione di segreto di Stato semplicemente perché c'è il reato.

Con ciò pervenendosi alla invasione di prerogative che la legge, ma anche e soprattutto la Corte Costituzionale, ha rimesso esclusivamente in capo al Presidente del Consiglio ed al più al Parlamento, tramite i suoi Organi, nella specie il CO.PA.SI.R. (limitatamente agli aspetti di responsabilità politica del Presidente del Consiglio); ed in aperta violazione del disposto di cui agli artt. 202 c. III c.p.p. e 41 L. 3 agosto 2007 n. 124, che prescrive che nel caso in cui il segreto sia confermato e per la definizione del procedimento sia essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto, il giudice emetta pronuncia di n.l.p..

Quello che si vuol dire è che, una volta segretata una notizia descrittiva di relazioni e di rapporti ritenuti non divulgabili da parte del Presidente del Consiglio, non si può, se non del tutto arbitrariamente, come espressamente indicato dalla Corte Costituzionale, procedere alla valutazione della notizia medesima (eventualmente solo nel suo parziale segmento proveniente dal dichiarante), come pretenderebbe di fare il P.M., al fine di vedere se c'è il reato, e in caso positivo escludere la esistenza del segreto di Stato, altrimenti violandosi quello che la Corte ha detto a chiare e forti lettere in riferimento allo sbarramento al potere giurisdizionale.

In tal senso, pertanto, le notizie contenute negli atti segreti questo giudice reputa non possa in alcun modo valutare e men che meno porre a fondamento della propria decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Procedere alla valutazione indicata dal P.M., che ha indicato doversi considerare il contenuto delle notizie, per indicare che in queste si fa riferimento ad un mercimonio di informazioni da parte del MANCINI, e, quindi, ad un reato e, per tale via ad una circostanza che non può essere coperta dal segreto di Stato, equivarrebbe alla sostanziale abrogazione delle norme di cui all'art. 202 c.p.p. (questa, peraltro, in quanto norma processuale, sottoposta, in punto di successione di leggi penali nel tempo al noto principio "*legis regit actum*") e 40 L. rich., nonché ad ignorare del tutto, da parte di questo giudice di merito, il cogente -ma comunque pienamente condiviso- insegnamento della Corte Costituzionale espresso in una pluralità di decisioni, sempre manifestazione del medesimo principio, e, da ultimo, proprio in riguardo alla medesima persona del MANCINI in un caso analogo, la pronuncia n. 106/2009.

Peraltro, che la interpretazione fornita dal P.M. non sia aderente al dato normativo, lo si ricava *a contrario* dalla considerazione del principio espresso nel combinato disposto di cui agli artt. art. 39 ultimo comma L. 124/2007, secondo cui "*in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416 bis, 416*

ter e 422 c.p. e 204 c.p.p., come modificato dall'art. 40 della L. 124/2007, secondo cui "non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale".

Anche tale ultima norma immediatamente applicabile nel caso sottoposto ad esame in quanto di natura processuale e, quindi, sottoposta, nell'ambito del giudizio di successione delle leggi processuali nel tempo, al principio espresso dall'efficace brocardo *"tempus regit actum"*.

Con ciò stesso rimanendo dimostrato -contrariamente alla interpretazione fornita dal P.M.- come sia perfettamente possibile che l'oggetto del segreto di Stato siano *"notizie, documenti o cose relativi a ... fatti costituenti i delitti"* diversi da quelli indicati da tali norme, eventualmente quindi, anche fatti astrattamente riconducibili ai delitti contestati al MANCINI.

Semmai, quello che può costituire oggetto di giudizio nel procedimento è la eventuale -ma non necessaria- indicazione di elementi sintomatici che autorizzino a riportare effettivamente, del pari di quanto indicato dal MANCINI e di quanto confermato dal Presidente del Consiglio, i rapporti tra il MANCINI medesimo e CIPRIANI e TAVAROLI, a talune delle tematiche oggetto di legittima riserva e tutela da parte delle norme sul segreto di Stato, anche se, assai probabilmente, neppure un giudizio di tal fatta è legittimo da parte del giudice, in quanto potrebbe di fatto concretizzarsi in un arbitrario superamento dello sbarramento posto dal segreto di Stato e, in definitiva, in una valutazione -non consentita- delle prerogative del Presidente del Consiglio e delle valutazioni allo stesso esclusivamente rimesse.

Nondimeno, avendo di fatto sostenuto il P.M. la totale inaffidabilità delle dichiarazioni del MANCINI (ma per ciò stesso anche -implicitamente- delle indicazioni del Presidente del Consiglio) concretizzatesi nel segnalare una tematica di segreto di Stato a rapporti che invece, a suo giudizio, avevano solo la consistenza del mercimonio corruttivo, si tracciano di seguito elementi emersi nel procedimento, certamente sintomatici di relazioni -sulle quali oltre non si può investigare, altrimenti disvelandosi relazioni proprio in riferimento alle quali sussiste l'obbligo di segretezza tutelato dal Presidente del Consiglio- riportabili a quel genere di rapporti che pienamente rientrano in quegli ambiti

di relazioni tutelabili con il segreto di Stato, e, segnatamente, proprio a quei "rapporti di dipendenti del SISMI con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti modalità ed obbiettivi operativi; contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi" individuati dal Presidente del Consiglio all'atto della conferma del segreto di Stato opposto dal MANCINI.

Ed invero, emerge dagli atti come circostanza pacifica, non contrastata sul punto neppure dal P.M., che il CIPRIANI sia stato utilizzato in alcune occasioni dal SISMI per operazioni "sotto copertura".

Può indicarsi, invero, un episodio indicato dal CIPRIANI nel corso dell'interrogatorio in data 13/10/2006, sul quale non è stato apposto il segreto di Stato e, quindi, è pienamente utilizzabile.

Ha narrato così il CIPRIANI:

"un episodio relativo ad una mia collaborazione con il SISMI richiestami dal generale BONAVENTURA che io avevo conosciuto quando era comandante dell'Anticrimine di Milano. Mi incontrai con il Generale BONAVENTURA a Bologna o a Roma dove mi fu chiesto di collaborare ad una operazione estremamente riservata, trattandosi di paesi amici, nell'ambito della quale avrei dovuto trasportare in Italia dal Canada dei documenti in bianco che si supposeva far parte di una serie di passaporti dello stesso tipo utilizzati da terroristi nel transito tra il Canada e gli Stati Uniti. Si trattava di una tipologia di documenti identica a quella da me descritta nello scorso interrogatorio con riferimento a quanto offertomi dal BERNARDINI. Io accettai di servirmi per il trasporto del passaporto diplomatico, aderendo ad una richiesta espressa in quella sede e mi recai in Canada da solo anche se mi era stata anticipata la presenza di due appartenenti al Servizio Marco MANCINI e Gianvigo CURTI. Arrivato in Canada e dopo aver fatto visita, come dovuto, all'Ambasciatore della Guinea spostandomi nella capitale, ritornai a Toronto dove ebbi modo di assistere ad una cena tra MANCINI CURTI ed una loro fonte che mi era stato detto essere di nazionalità iraniana. Io mangiai in disparte ed i documenti mi vennero consegnati nella toilette del ristorante. Una volta a bordo dell'aereo mi accorsi della presenza di MANCINI e CURTI a cui, dopo il decollo, consegnai i documenti. Si è trattato del secondo ed ultimo caso di collaborazione con i servizi. L'altro, collocato nel 1994, l'ho già riferito negli scorsi interrogatori. Quella fu l'unica volta in cui usai il passaporto diplomatico, come potrà agevolmente verificarsi".

Altro episodio è quello riferito nel corso dell'interrogatorio in data 4/5/2006, anch'esso utilizzabile. In tale altra occasione il CIPRIANI ha dichiarato:

"E' vero quanto riferito in articoli di stampa circa la mia collaborazione ad una operazione anti riciclaggio in Bologna con il SISMI. Io ho in effetti ricevuto tale richiesta di collaborazione da parte di Marco MANCINI del SISMI di Bologna che operava insieme al ROS dei Carabinieri e che mirava ad individuare gli autori di operazioni di riciclaggio di valuta estera, credo soldi libici, il mio compito è stato quello di fingermi consulente esperto della banca dove i soggetti indagati si dovevano incontrare. Nella stanza accanto vi erano gli uomini del SISMI e dei Carabinieri che registravano i nostri colloqui".

Risulta altresì, da una nota del Comandante del SISMI, generale POLLARI, datata 30/10/2006 (contenuta nell'apposito fascicolo conservato separatamente dagli altri nella cassaforte della Presidenza G.I.P.) che in una circostanza il SISMI aveva utilizzato per operazioni di controspionaggio per motivi di copertura una delle società riconducibili al CIPRIANI (per motivi di riservatezza, che caratterizzano proprio il materiale contenuto nel detto fascicolo, si omette di indicare quale).

Altresì, in una comunicazione inviata in data 23/10/2003 alla Procura in sede da parte del SISMI risulta indicato che TAVAROLI (già peraltro beneficiario fin dalla data del 24/3/1982 della abilitazione NOS²⁶, rilasciatagli al momento in cui aveva richiesto di entrare a far parte del SISMI, da parte del Comando Generale Carabinieri) era stato autorizzato all'accesso alla sede del Reparto tecnico Logistico insieme a (... Omissis-nominativo non comunicato) e ad un generale con indicazioni nominative fornite, ma che non rileva in questa sede rendere noto, non trattandosi di persona in qualche modo interessata al presente procedimento.

Inoltre nella medesima nota del SISMI veniva indicato che risultavano registrati numerosi "incontri istituzionali" di dirigenti SISDE con TAVAROLI: veniva specificato, altresì, che "gli incontri erano finalizzati alla acquisizione di informazioni su soggetti e società di interesse nazionale".

Non si procede ad indicare alcunché nei riguardi di IEZZI, semplicemente perché non sono registrati in atti -cioè nell'intero incarto processuale- elementi che segnalino anche una sola conoscenza tra IEZZI e MANCINI, al punto che, sulla persona di MANCINI, a IEZZI, a carico del quale -nondimeno-

²⁶ "NOS: Nulla Osta di Segretezza"



vi sono nel procedimento originario contestazioni di reato realizzate proprio in riguardo alla persona del MANCINI ed in concorso con costui, non sono state neppure rivolte domande da parte del P.M..

Orbene, su tale coacervo di elementi si inseriscono, tra gli atti ancora utilizzabili, *rectius*, tra le notizie ancora utilizzabili contenute negli atti processuali, alcuni spunti forniti nei p.v. di s.i. rese da più testimoni, quali CECCHERINI Massimo, MARZI Sandro, DI GREGORIO Fausto, GALLETTA Andrea, GUATTERI Fulvio, sopra già riportate.

Costoro hanno indicato, invero, pur nel segnalare di non avere notizie di "prima mano", ovvero dirette su quanto costituisce oggetto del procedimento, e, segnatamente, su quanto ha formato oggetto di contestazione nei confronti del MANCINI, di avere appreso che MANCINI e TAVAROLI erano legati da profonda amicizia fin da quando militavano entrambi nell'Arma dei Carabinieri, e che voci ricorrenti segnalavano uno scambio di informazioni tra i due finalizzato a facilitare le loro reciproche carriere. Taluni dei testimoni hanno fatto riferimento anche ad un rapporto di amicizia tra i predetti MANCINI e TAVAROLI con CIPRIANI, ed a relazioni tra i tre dal punto di vista lavorativo.

Si riportano nuovamente i passi salienti delle deposizioni dei detti testimoni sul punto, al fine di darne completa contezza:

CECCHERINI Massimo,

Alla domanda se conosceva TAVAROLI e MANCINI, rispondeva: *"Tavaroli l'ho conosciuto in Moscovia a Milano quando era alla I^ Sezione Anticrimine; l'ho visto poi in associazione"*.


...

"Mancini l'ho conosciuto in Bocconi nel 1990 o 1991 ad un corso di Security Menagement; di lui non ho alcun ricordo di quando eravamo in via Moscovia";

...

"erano voci comuni nell'ambiente della security che Mancini e Tavaroli si scambiassero informazioni che potevano giovare alle carriere di entrambi. Ho parlato con Fausto Di Gregorio rappresentandogli sia le voci sui rapporti fra Tavaroli e Mancini e l'investigatore di Firenze, sia su la c.d. "Super Amanda", ovvero sia su apparecchiature in grado di filtrare il traffico telefonico secondo delle parole chiave, dislocate in più parti d'Italia".

MARZI Sandro,



ha segnalato che, prima che si recasse in territorio russo per espletare le sue mansioni di lavoro, Giuliano Tavaroli gli aveva fatto incontrare Marco Mancini in Italtel, organizzando una cena lo stesso giorno. Tavaroli inizialmente gli aveva presentato Mancini come responsabile dei Servizi di Sicurezza Militare del centro di Bologna, dicendogli che avrebbe potuto dargli alcuni consigli. Mancini aveva iniziato così a dargli dei consigli generali, più che altro mettendolo in guardia dalle ragazze russe e dalle spie dalle quali avrebbe potuto finire con l'essere circondato; infine, al termine della serata, gli aveva chiesto cosa ne pensasse dei Servizi, e lo aveva invitato a collaborare con i Servizi. Aveva risposto che lavorava per ITALTEL e che aveva un solo padrone.

DI GREGORIO Fausto,

indicava di conoscere Marco Mancini e Giuliano Tavaroli, per averli frequentati ai tempi in cui prestavano tutti servizio nella Caserma di via Moscova a Milano; nel corso di successivi sporadici incontri in aereo con TAVAROLI si erano scambiati i numeri di telefono.


Mancini gli era stato poi ripresentato da un comune amico, Giuseppe Scandone, che aveva conosciuto dopo l'ingresso al Cesis.

Probabilmente nella prima metà del 2002, nel corso di un colloquio con Giuseppe Scandone, aveva riferito a costui di notizie apprese su apparecchiature in uso a Telecom, c.d. "Super Amanda", in grado di fare intercettazioni al di fuori delle autorizzazioni dell'A.G., **sia interessenze nel gestire informazioni fra Mancini, Tavaroli e un investigatore fiorentino; di avere ricevuto entrambe queste notizie da Massimo Ceccherini.**

GALLETTA Andrea,

inizialmente assunto quale persona informata sui fatti in data 12.5.2005, occasione in cui nulla aveva riferito in riguardo alla persona del MANCINI, assunto nuovamente a s.i. dal P.M. in data 29/1/2001, allorquando l'udienza preliminare era già in corso e si era da poco avuto l'esito dell'interpello rivolto al Presidente del Consiglio in ordine al segreto di Stato, ha riferito di rapporti di frequentazione e di amicizia assai risalenti nel tempo tra TAVAROLI, MANCINI e CIPRIANI; dell'intrecciarsi, senza alcuna specificazione in ordine alla natura dell'"intreccio", dei percorsi professionali dei tre personaggi sopra citati e delle carriere professionali di costoro (anche in tal caso senza alcun riferimento alla consistenza o anche solo ai ruoli professionali).

GUATTERI Fulvio,



ha indicato di avere conosciuto Marco MANCINI già all'epoca in cui costui prestava attività lavorativa presso l'anticrimine di Milano, perdendolo poi di vista all'epoca in cui aveva iniziato a lavorare per il SISMI. Il GUATERI ha specificato che negli anni '90 - '91, nel passare da casa di TAVAROLI vicino Milano, aveva incontrato MANCINI, con il quale aveva condiviso la camera per la notte. Ricordava il GUATTERI che a quell'epoca si stava occupando di una delicata attività antiterrorismo in collegamento con il centro SISMI diretto da PINIERO a Roma. Ne aveva in quella occasione parlato con MANCINI, con il quale aveva scambiato le informazioni in suo possesso. Il MANCINI, però, a sua insaputa, ne aveva fatto una propria informativa che aveva inviato a Roma "creando un incidente con PINIERO". Aveva a quel punto interrotto i rapporti con Marco MANCINI.

I dati che precedono, contenuti nell'incarto processuale, utilizzabili in quanto non ricompresi in informazioni segretate, sicuramente autorizzano a ritenere che effettivamente si siano delineate tra MANCINI, TAVAROLI, CIPRIANI relazioni concretamente riferibili ad un genere di rapporti che, ove rivelati dal MANCINI in relazione alla sua prospettata difesa, coinvolgerebbero "assetti organizzativi del SISMI e qualifiche e incarichi ricoperti dai suoi dirigenti; rapporti di dipendenti del SISMI con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti a modalità ed obiettivi operativi; contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi", negli esatti termini delineati dal MANCINI ed espressamente confermati dal Sign. Presidente del Consiglio.

In definitiva, gli elementi sopra riportati, quali pervenuti direttamente dal SISMI, dal SISDE, dai testimoni assunti, consentono di individuare la concretezza di ambiti relazionali tra il MANCINI, il CIPRIANI, il TAVAROLI, nello specifico settore del "passaggio" di notizie specificamente riconducibili a rapporti tra dipendenti del SISMI e soggetti esterni al servizio, nella distinta materia proprio del reperimento di notizie, che è -tra le altre- la funzione istituzionale ricoperta -in quanto appartenente al SISMI- dal MANCINI.

Non può non notarsi, invero, come specularmente l'oggetto -non già la formulazione- della contestazione coincida proprio con la materia del trattamento di notizie, che costituisce uno tra i compiti istituzionali degli appartenenti al SISMI, notizie che l'assunto accusatorio indica come cedute per utilità economiche dal MANCINI al CIPRIANI ed al TAVAROLI.

In termini più chiari, nel procedimento non si individua a carico del MANCINI la esecuzione di un diverso genere di reati, che, per quanto non ricompresi nella elencazione di cui all'art. 39, ultimo comma, L. 124/2007 e dall'art. 204 c.p.p., comunque non sono immediatamente riportabili, già sotto il profilo fenomenico, ad una tematica strettamente attinente proprio al ruolo istituzionale del MANCINI (come ad esempio potrebbe essere il furto, la rapina, ovvero il reato di sequestro di persona, che, tra l'altro, ha costituito proprio l'oggetto della valutazione della Corte Costituzionale con la richiamata pronuncia n. 106/2009, sempre in un giudizio che vedeva anche il MANCINI tra gli imputati, per quanto anche in riferimento a detti reati può porsi analogamente una tematica in punto di segreto di Stato, riguardando questo la fonte della conoscenza e non già il reato).

Nel caso oggetto di esame -invece- l'oggetto della contestazione è la rivelazione di notizie riservate, che sarebbero transitate tra MANCINI, TAVAROLI, CIPRIANI (la contestazione riguarda anche IEZZI, ma eventualmente solo quale ricettore, nella sua qualifica di capo security PIRELLI, dei reports formati dal CIPRIANI).

Ulteriormente, la contestazione è quella di corruzione, ma tracciata sempre in riferimento al reperimento di notizie, unicamente individuata in riferimento a quanto detto dal CIPRIANI di avere corrisposto al MANCINI talora contenute utilità con le quali il predetto avrebbe ricompensato i suoi informatori.

Tale ultimo dato fornito dal CIPRIANI si è detto essere inutilizzabile in quanto segreto.

Ma, i dati come emersi nel procedimento e sopra riportati, contestualizzati nell'ambito della imputazione di cui al capo 16, in una complessiva valutazione delle imputazioni di cui ai capi 15 e 16, delineano la consistenza di un complesso di relazioni riportabili astrattamente, ma anche in concreto per quanto emerso, al reperimento di notizie da parte del MANCINI, quale suo ruolo istituzionale, in un complesso relazionale di scambio con il CIPRIANI (ed eventualmente anche con il TAVAROLI, per quanto sotto tale ultimo profilo non vi sia alcuna evidenza in atti) il cui disvelamento -eventualmente anche a fini difensivi- comporterebbe, alla stregua di quanto confermato dallo stesso Presidente del Consiglio, il necessario riferimento a quegli *"assetti organizzativi del SISMI e qualifiche e incarichi ricoperti dai suoi dirigenti; rapporti di dipendenti del SISMI con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti a modalità ed obbiettivi operativi; contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi"*, che il MANCINI non può rivelare, consumando in



caso contrario il diverso e più grave delitto di cui all'art. 261 c.p., in quanto non sciolto dal vincolo del segreto da parte del Presidente del Consiglio.

Peraltro, significativa e sintomatica della tendenza del MANCINI al reperimento di notizie da inviare al SISMI è la dichiarazione sopra riportata a cura di GUATTERI Fulvio, in tutto descrittiva di una costante tensione del primo al reperimento di notizie da inoltrare ai canali istituzionali ai quali apparteneva.

Occorre a tal punto delimitare l'ambito di operatività del segreto di Stato e, correlativamente, della conseguente condizione di non procedibilità tipizzata nel disposto di cui all'art. 202 c. III c.p.p. e richiamata dal disposto di cui all'art. 345 c. II c.p.p.: nonché procedere alla **collocazione sistematica della detta condizione di non procedibilità nell'ordinamento processualpenalistico.**

Partendo da tale ultimo profilo, non vi è dubbio che la prescrizione di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come novellato dall'art. 41 L. 124/2007 (peraltro la disposizione era già stata introdotta in un testo previgente dalla legge del 801/77 e ricompresa nel disposto di cui all'art. 351 c. II c.p.p. abrogato), **delinei una condizione di procedibilità atipica ed espressa, più tecnicamente definibile come di "non perseguibilità", descritta non già come limite positivo al procedimento, ovvero all'esercizio dell'azione penale, ma come limite negativo e, quindi, ancora, come condizione di "non ulteriore procedibilità" o di "non ulteriore perseguibilità", che, appunto, nella felice espressione utilizzata dalla Corte Costituzionale nella più volte richiamata pronuncia, si pone come "sbarramento al potere giurisdizionale"**

Ciò comporta, ma è la stessa Corte Costituzionale ad enunciarlo espressamente, da un lato, la inibizione all'Autorità giudiziaria alla acquisizione e conseguente utilizzazione degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto (in tal senso Corte Cost. sentenza n. 110 del 1998, nonché sentenza n. 106 del 2009); dall'altro lato, la conseguenza che se la fonte di prova segretata riveste appunto carattere di essenzialità e non sussistono altre autonome fonti di prova, non resta



all'Autorità giudiziaria altro che applicare il comma 3 del medesimo art. 202.

Si pone a tal punto, innanzitutto, la necessità di individuare la natura della condizione di non procedibilità atipica o -meglio- della condizione di non perseguibilità di cui all'art. 202 c. III c.p.p.; secondariamente l'esigenza di procedere alla collocazione sistematica del relativo istituto in generale, nella prospettiva tipizzata nell'art. 129 c.p.p., ed in quella specifica, di cui all'art. 425 c.p.p; infine, la necessità di delimitare l'ambito di operatività del segreto di Stato, confermato secondo la prescritta procedura, in relazione alla fonte di conoscenza posta in specifica relazione alle esigenze connesse alla definizione del procedimento.

Appare opportuno esaminare, procedendo ad una inversione della sequenza sopra descritta, innanzi tutto tale ultimo punto.

Ed invero, al fine di delimitare la operatività della speciale inibizione prevista dalla norma di cui all'art. 202 c.p.p., occorre individuare l'oggetto stesso della inibizione.

E così, la lettura della norma -e, pertanto, la interpretazione letterale del dato, ma anche, come si vedrà dopo, una interpretazione sistematica consiglia il medesimo risultato- suggerisce che tale oggetto risulti costituito non già dalla singola prova (ad esempio interrogatorio) ma dalle "notizie coperte dal segreto", in qualunque genere di atto siano inserite, le quali non possono essere acquisite né utilizzate nel processo, né direttamente, né indirettamente.

L'argomento è stato trattato sopra sotto altro profilo, all'atto di esaminare la composizione del concetto di "notizia", al fine di verificare se la indicazione contemplata nel disposto di cui all'art. 202 c. IV c.p.p. nella prospettiva individuata dal c. III del medesimo articolo quale "conoscenza" ricomprenda nella "notizia" anche i segmenti conoscitivi indicati dal destinatario della notizia medesima (in concreto se il concetto di notizia andava limitato a quanto riferito dal dichiarante, ovvero anche dal destinatario della notizia che ha opposto, nel comporre la stessa, nello specificarla e nel riportarla ad ambiti relazionali attinenti ad aspetti di segretezza, il segreto di Stato).

La prospettiva che qui si svolge è, invece, diversa ed attiene più genericamente all'oggetto della inibizione.

Per delimitare il concetto, spunti di natura interpretativa si rinvencono nelle richiamate sentenze della Corte Costituzionale n. 106 del 2009 e n. 110 del 1998, e diretti riferimenti normativi pienamente percepibili nella comparazione tra leggi succedutesi nel tempo.

Ed invero, sotto il primo profilo, come già sopra accennato, la Corte Costituzionale, nell'individuare la esistenza di un divieto di utilizzazione, concretizza il detto divieto in riferimento alla inibizione alla Autorità Giudiziaria alla "acquisizione e conseguente utilizzazione degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto» (sentenze n. 106 del 2009 e n. 110 del 1998).

In conformità, del resto, all'espresso dettato di legge, che all'art. 39, comma 1, legge n. 124 del 2007, dispone che «sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato».

Ma chiara ed univoca indicazione su ciò che deve ritenersi essere oggetto della inibizione e, quindi, elemento la cui presenza determina -qualora si tratti di elemento essenziale per la definizione- la ricorrenza della condizione di non procedibilità, proviene dalla stessa lettera della legge, e, in particolare, dal raffronto tra l'originaria disciplina dettata dalla Legge n. 801 del 1977 e, quindi, la formulazione dell'art. 202 c.p.p. previgente rispetto alla legge n. 124 del 2007, e la formulazione dell'art. 202 c.p.p. risultante dalle modifiche legislative apportate dalla normativa testè richiamata.

Ed invero, il testo dell'art. 202 c.p.p. previgente era formulato nei termini che seguono: "*Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il Giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato*".

Il riferimento operato nella norma era quindi specificamente operato alla singola prova: quindi, il singolo interrogatorio, per quel che riguarda il presente procedimento (o altro genere di atto processuale, in generale) che di volta in volta, qualora di inibita utilizzazione a seguito della conferma del segreto di Stato, non si poteva utilizzare.

Nel nuovo testo dell'articolo 202 e nell'art. 41 L. 124/2007, invece, l'oggetto del segreto di Stato e la correlativa inibizione sono mutati, di modo che oggetto del segreto di Stato è non più la prova, bensì direttamente la notizia oggetto di segreto.

Nel secondo comma dell'art. 202 e dell'art. 41 si trova affermato così che "se viene opposto un segreto di Stato, l'Autorità Giudiziarica "sospende ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto", e, "qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale (non più la prova ma) la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato".

Ad ulteriore conferma della circostanza che oggetto del segreto di Stato è non già la prova, ma la notizia coperta dal segreto, vi è il disposto di cui al c. V dell'art. 202 c.p.p., a mente del quale: "L'opposizione del segreto di Stato con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all'Autorità Giudiziarica l'acquisizione e l'utilizzazione anche indiretta delle notizie coperte dal segreto".

Ne consegue, quindi, che la conferma da parte del Presidente del Consiglio del segreto di Stato su tutta una serie di elementi processuali ed atti indicati dal MANCINI che hanno formato oggetto di diretta opposizione del segreto di Stato, non si traduce *tout court* nella inibizione alla utilizzazione dell'atto, e, quindi, in una sostanziale generalizzata inutilizzabilità degli atti oggetto di opposizione del segreto di Stato, ma soltanto in una inibizione alla utilizzazione di notizie, eventualmente contenute nello specifico atto, coperte da segreto di Stato.

Pertanto, coerentemente con tale indicazione derivante direttamente dalla norma, oltre che dalle indicazioni della Corte Cost., e conformemente alle indicazioni pervenute da parte del MANCINI nel corso del suo interrogatorio innanzi a questo giudice (questi, in particolare, ha indicato di non poter rispondere opponendo il segreto di Stato su tutta una serie di relazioni e di rapporti con altri coimputati ovvero con testimoni o persone estranee al procedimento), il Presidente del Consiglio, sul punto interpellato da questo giudice, ha indicato che *le richieste formulate dal Dott. MANCINI fanno riferimento ad argomenti riguardanti rapporti tra servizi di informazione italiani e stranieri; assetti organizzativi del SISMI e qualifiche e incarichi ricoperti dai suoi dirigenti; rapporti di dipendenti del SISMI con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti modalità ed obbiettivi*

operativi; contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi.

Sia sulla scorta del dato normativo richiamato e della interpretazione costituzionalmente orientata datane dalla Corte Costituzionale, sia in considerazione del contenuto del provvedimento confermativo della esistenza del segreto di Stato a firma del Presidente del Consiglio, consegue nel caso sottoposto ad esame non già una generica inutilizzabilità di tutti gli interrogatori resi dai soggetti processuali indicati dal MANCINI all'atto della opposizione del segreto di Stato, bensì soltanto di quelle notizie che attengano a relazioni di cui vi è contenuto negli interrogatori medesimi, che sono espressione di "rapporti di dipendenti del SISMI con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti modalità ed obbiettivi operativi; contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi"

Quanto precede è conclusione foriera di ulteriori conseguenze.

Ed invero, emerge dagli atti che le contestazioni elevate dai Pubblici Ministeri nei confronti del MANCINI ripercorrono pedissequamente le indicazioni fornite in taluni dei suoi interrogatori dal CIPRIANI: le contestazioni di cui ai capi 15) e 16) sono state formulate, invero, riprendendo le indicazioni pervenute a cura del CIPRIANI in ordine alla genesi delle singole pratiche che si assume essere state formate con il contributo di informazioni illegalmente acquisite, tra gli altri, anche a cura del MANCINI.

Ne consegue che ogni qualvolta la indicazione fornita dal CIPRIANI e poi ripresa nella formulazione dell'accusa compendiata nella imputazione non costituisca realmente una notizia, neppure nel suo segmento esclusivamente proveniente dal dichiarante, o meglio, non costituisca un dato nel senso processualmente ricevibile di elemento volto a fornire indicazioni idonee a costituire materiale di accertamento o di discussione nell'ambito di un procedimento penale, ancor prima della individuazione della esistenza del segreto di Stato conseguente alla riconduzione da parte del pubblico ufficiale imputato della notizia a tematiche non divulgabili operata da uno dei soggetti della notizia e della relativa relazione, ciò deve essere dichiarato preliminarmente ed indipendentemente dalla eventuale ricorrenza della condizione di non procedibilità (*rectius*, di non perseguibilità), riferendosi una tale indicazione ad un elemento che precede sotto il profilo logico la valutazione della ricorrenza in senso tecnico della esistenza di una "notizia"

che possa essere -in quanto di specifico pregiudizio per la *salus rei publicae*- coperta da segreto di Stato.

In termini più chiari, per tutta una serie di pratiche, pure compendiate nella imputazione e contestate ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. al MANCINI, in cui l'unica fonte di prova, il CIPRIANI, ha indicato di non essere certo se si fosse trattato di notizia fornitagli dal MANCINI o da altri, ovvero nella specie da Jhon POA (persona poi identificata in atti per DOLLAR BEARE John Maurice, nato il 25 lug 1926 a WESTON SUPER MARE- GRAN BRETAGNA-) o da Fulvio GUATTERI, ovvero da altra persona che il dichiarante non sapeva parimenti indicare, non ricorre neppure astrattamente una tematica di notizia coperta da segreto di Stato, semplicemente e duplicemente perché quello specifico fatto attribuito in continuazione, non può essere già astrattamente attribuito al MANCINI -e, quindi, non è collegabile a relazioni protette da vincolo di segretezza- e perché non può porsi una tematica di segreto di Stato per notizie che il CIPRIANI medesimo non ha saputo indicare da chi provenivano e che, quindi, in detta prospettiva, non possono essere legittimamente ricondotte -ed imputate- al MANCINI.

Laddove, invece, si volesse ritenere anche tale genere di indicazioni assimilabili al concetto di "notizia" in senso tecnico, e, quindi, elemento emerso a carico del MANCINI in riferimento ai suoi rapporti con CIPRIANI, anche tale indicazione dovrebbe essere ricondotta a quel genere di relazioni che il Presidente del Consiglio ha inteso tutelare con la conferma del segreto di Stato ritualmente opposto.

Nel corso delle indagini preliminari, invero, gli spunti pervenuti nei termini dubbiosi innanzi descritti da parte del CIPRIANI sono stati reiteratamente perseguiti nel senso del loro approfondimento da parte del P.M., mediante l'esame di altri imputati e testimoni, nei termini sopra riportati, senza che in alcun modo, o meglio, in alcun modo processualmente e probatoriamente rilevante, i dubbi e, in definitiva, la assenza di ogni reale e concreta indicazione del CIPRIANI, sia stata colmata.

Sotto tale profilo non può non rilevarsi come non possono essere ritenuti validi elementi atti a colmare la assenza di concrete dichiarazioni accusatorie da parte del coimputato CIPRIANI le indicazioni riferite dalla teste CHIAVERINI, secondo le quali il CIPRIANI soleva incontrarsi al casello autostradale con tale MARCO, individuato poi in Marco MANCINI, perché il detto elemento, di per sé assolutamente inidoneo a costituire autonomo elemento di reità, tecnicamente riportato dal P.M. alla tematica del riscontro

di quanto dichiarato dal chiamante in correità, presupporrebbe, per la sua rilevanza processuale ed eventualmente probatoria, sotto il profilo indicato del riscontro, una reale e concreta chiamata in correità.

Invero, una indicazione del chiamante in correità espressa nel senso di non ricordare chi tra più personaggi avesse fornito la notizia, non equivale in alcun modo ad indicazione accusatoria che necessiti riscontro, semplicemente perché è un argomento non assimilabile alla indicazione di reità, ma rimane un elemento di dubbio già originario nella stessa chiamata, un elemento di perplessità dello stesso dichiarante, non colmabile probatoriamente con le indicazioni degli incontri tra CIPRIANI e tale Marco.

Trattasi, allorquando espressa in termini di perplessità, invero, di una indicazione che colpisce *ab origine* la chiamata stessa, che, per tale via, non può essere in alcun modo utilizzata, proprio nella parte in cui lo stesso chiamante in reità ha espresso dei dubbi, quale fondamento di accusa nei riguardi del chiamato.

Non si tratta neppure di una tematica in punto di attendibilità del chiamante (anzi, costui ha sinceramente indicato di non essere in grado di dire con chi ha realizzato il fatto), e men che meno di riscontri (invero non si possono cercare riscontri per una chiamata in reità che tale non è fin dall'origine, in quanto il chiamante, indicando di non essere certo della identità della persona con cui ha eventualmente concorso nel reato, concretamente non ha formulato alcuna indicazione di reità a carico di alcuno); ma semplicemente di una dichiarazione inidonea, proprio perché espressa in termini di perplessità nella delicatissima materia della responsabilità penale, a fondare su di essa alcuna considerazione in termini accusatori di un accusato di tal fatta.

Ed invero, nella composita sequenza probatoria della chiamata in correità delineata dal disposto di cui all'art. 192 c. III c.p.p., che si articola sui due segmenti della chiamata in senso stretto e dei riscontri a questa, in tanto può passarsi alla enucleazione dei riscontri (elementi, lo si ricorda, in se e per sé non autonomamente accusatori, ma tali che, legandosi alla dichiarazione accusatoria, ne confermino l'attendibilità), in quanto la chiamata sia già di per sé idonea ad indirizzare nel senso dell'accusato la responsabilità.

Ma quando -come in talune delle ipotesi che di seguito saranno elencate-, già la indicazione del chiamante è di per sé insufficiente a delineare, individuare ed indirizzare verso una persona certa quale autore di un fatto criminoso, la incompletezza e la insufficienza della chiamata in correità non può essere colmata con un elemento di riscontro della attendibilità, semplicemente perché

quella chiamata non necessità di conferma di attendibilità, non rivestendo le caratteristiche della chiamata in correttezza e della dichiarazione realmente accusatoria.

Pertanto, le indicazioni pervenute dal pur precisissimo CIPRIANI (la lettura dei suoi numerosi interrogatori conferma che trattasi di persona estremamente meticolosa e precisa nei ricordi, anche per la assenza di smentite pervenute in atti alle sue indicazioni) e dal predetto già espresse in termini di dubbio in ordine alla persona che gli aveva fornito la pratica, non consentono di fondare su di esse alcun argomento di reità.

Ancor prima di valutare quindi, la **esistenza del segreto di Stato sulla notizia, non essendo tecnicamente una indicazione delle caratteristiche indicate riportabile al concetto di "notizia", la indicazione medesima deve essere valutata nella sua reale essenza di elemento assolutamente inidoneo a fondare un sia pur minimo elemento di conoscenza nei riguardi del MANCINI, che, pertanto, nel merito, andrà prosciolto dalle relative imputazioni per non aver commesso il fatto.**

Quanto precede mantiene la sua valenza anche ove si volesse colmare la assenza di reali indicazioni accusatorie dirette del CIPRIANI in riguardo a quel gruppo di pratiche con la considerazione -espressa dal P.M.- che il CIPRIANI medesimo ha dichiarato che allorquando su una pratica indicava la postilla "nostri mezzi" si riferiva alla acquisizione della notizia dal MANCINI, avendo -invece e diversamente- specificato il CIPRIANI che la dicitura poteva indicare che avrebbe provveduto egli stesso, ovvero ancora una volta Jhon POA o Fulvio GUATTERI.

Peraltro, la **indicazione è priva, in via prognostica, di prospettazione futura**, in quanto tutti i soggetti che avrebbero potuto riferire sull'effettivo affidamento delle dette notizie da parte del MANCINI al CIPRIANI sono già stati esaminati nel corso delle indagini, e non pare concretamente prevedibile alcun futuro apporto probatorio ad una indicazione espressa già in termini di assoluto dubbio da parte dello stesso chiamante in correttezza.

Senza dire poi che il medesimo chiamante si è avvalso in sede di incidente probatorio, richiesto dal P.M. proprio al fine di cristallizzare gli elementi di accusa per la futura fase dibattimentale, della facoltà di non rispondere; inoltre, nelle dichiarazioni spontanee che ha reso, ha espressamente indicato di confermare tutte le precedenti dichiarazioni, ad eccezione di quelle riferibili alla persona del MANCINI in riferimento ai fatti compendati nei capi 15 e 16 della rubrica.

Semmai quindi la situazione processuale futura quale prognosticabile in questa fase è quella di un assoluto deciso ridimensionamento degli spunti accusatori esistenti a carico del MANCINI, con la sostanziale ritrattazione delle accuse da parte dell'unica fonte accusatoria - tra le moltissime ricercate dal P.M. - esistente in atti.

Pertanto, sempre in via prognostica, la situazione processuale quale si prospetta in atti, alla luce della condotta processuale tenuta fin qui dal CIPRIANI, è la seguente:

qualora il CIPRIANI permanesse nella sua volontà di non rendere l'esame, le sue dichiarazioni sarebbero -nella futura fase dibattimentale- inutilizzabili ex art. 526 c. 1 bis c.p.p.;

qualora rendesse l'esame, la circostanza che nell'ambito della procedura di incidente probatorio, nel rilasciare spontanee dichiarazioni, ha sostanzialmente ritrattato le accuse nei confronti del MANCINI, si aprirebbe certamente una rilevante tematica in punto di attendibilità intrinseca, sotto i profili della costanza e della reiterazione delle dichiarazioni medesime.

Quanto precede segnala che la parte delle indicazioni pure contenute nelle dichiarazioni del CIPRIANI che in realtà, per le ragioni innanzi spiegate, non possono essere riportate ad alcun contributo conoscitivo nell'ambito delle relazioni tra il CIPRIANI ed il MANCINI, possono e devono essere valutate ancor prima ed indipendentemente dalla tematica relativa al segreto di Stato, in quanto, non essendo di fatto idonee a descrivere alcuna reale relazione - eventualmente riportabile all'illecito, o comunque una relazione idonea a compromettere quella sicurezza che si è inteso tutelare con la apposizione del segreto di Stato - tra il CIPRIANI ed il MANCINI, semplicemente perché non sono concretamente idonee a instaurare una relazione non soltanto riferita all'illecito con il MANCINI, ma anche una relazione di qualsiasi genere nella occasione narrata, impongono una valutazione autonoma che non può non concludersi che nel senso della esistenza di tracce assolutamente inconferenti ai fini dell'accusa.

Per tutte le indicazioni esauritesi -pertanto- nella espressione di un dubbio da parte del chiamante in correità CIPRIANI in riferimento alla fonte della notizia, in assenza anche di ogni concreta possibilità che la assoluta carenza accusatoria sul punto possa ricevere, dopo anni di indagini, di interrogatori, di assunzione di testimonianze, di interlocuzioni con i servizi di sicurezza nazionali, alcun utile sviluppo; nella considerazione poi che un tal

genere di indicazioni non costituisce tecnicamente neppure il substrato minimo perché possa ritenersi la esistenza di una notizia che debba essere valutata alla luce del segreto di Stato che altrimenti ne inibirebbe l'utilizzo, va pronunciata nei confronti di Marco MANCINI immediata declaratoria di non procedibilità per non aver commesso il fatto.

La conclusione che precede ha riguardo a motivi di merito che, ad avviso di questo decidente prescindono e precedono la stessa pur sussistente - secondo le ragioni che saranno spiegate più avanti- condizione di non perseguibilità, in tutto fondando l'obbligo di immediata declaratoria nei termini anzidetti.

Ma alla possibilità, anzi alla doverosità di una immediata declaratoria di non procedibilità per ragioni di merito, pur nella sussistenza di una condizione di non procedibilità processuale rappresentata dal segreto di Stato ritualmente opposto dall'imputato e confermato dal Presidente del Consiglio, depongono anche ragioni di ordine processuale, che riposano su una interpretazione sistematica delle norme processuali, e, nella specie, delle disposizioni di cui agli artt. 202 c. III, 345 c. II, 129 e 425 c.p.p..

Ed invero, non ritiene questo decidente che, pur in presenza di una condizione di non procedibilità (non perseguibilità) quale quella del segreto di Stato nei termini di sussistenza che saranno spiegati avanti, sia preclusa una valutazione di merito più ampiamente liberatoria per l'imputato quale quella sopra tracciata.

Pertanto, a prescindere dalle ragioni di carattere sostanziale sopra indicate in ordine alla consistenza di talune delle indicazioni del CIPRIANI, le ragioni di natura processuale che consentono di procedere a pronunzia più ampiamente liberatoria nei confronti del MANCINI risiedono nella intrinseca natura della condizione atipica di non procedibilità costituita dalla condizione di cui all'art. 202 c. III c.p.p..

Per quanto riguarda tale ultimo profilo, non può non evidenziarsi infatti che, nel caso sottoposto ad esame, quella di cui all'art. 202 c. III c.p.p. non è una condizione di non procedibilità assimilabile *tout court* alle altre condizioni di procedibilità quali la querela, l'istanza, l'autorizzazione a procedere, non foss'altro che per la principale considerazione che si tratta di condizione che determina non già l'arresto del procedimento (come è per le condizioni di procedibilità tipiche quali la querela, l'istanza), bensì **unicamente la inibizione alla utilizzazione di uno o più specifici elementi qualificati come "notizia**

coperta dal segreto di Stato" e la inutilizzabilità del detto contributo probatorio che, se decisivo, in assenza di altri elementi, contributi e notizie di diversa natura, impongono la emissione di declaratoria di non doversi procedere.

Tra l'altro, differentemente da altre condizioni di procedibilità tipiche, quella riferita al segreto di Stato può sopraggiungere in qualunque momento processuale, ben oltre l'inizio dell'iter procedimentale e financo dopo l'esercizio dell'azione penale.

Ne consegue che la detta condizione di non procedibilità è più tecnicamente inquadrabile nella categoria -solo dogmatica- della condizione di non ulteriore perseguibilità dell'azione penale, che provoca un arresto del procedimento non già *ab initio*, bensì solo successivamente al sopraggiungere di determinate condizioni e solo perché finisce con il difettare proprio la "notizia" essenziale per la prova nel procedimento.

Peraltro, a ben vedere, non si tratta di una condizione di non procedibilità o di non perseguibilità idonea a paralizzare l'azione penale per il futuro, in quanto tale suscettibile di incidere sul principio di irretrattabilità dell'azione penale (questo, in particolare, è, per fare un esempio, il caso della remissione della querela, che fa venire meno la perseguibilità pur dopo l'esercizio dell'azione penale), posto che, come è espressamente chiarito dal disposto di cui all'art. 202 c. III c.p.p. nonché dalla interpretazione costituzionale datane dalla Corte a ciò espressamente preposta, l'azione penale ben può proseguire -quindi tecnicamente non si tratta di condizione di procedibilità o di perseguibilità- ma la prosecuzione in tanto è possibile, in quanto si fonda unicamente su elementi diversi rispetto alle "notizie coperte dal segreto di Stato". Ciò equivale a dire che il procedimento ben può avere il suo corso, con l'unica particolarità che qualora lo stesso si fondi esclusivamente su notizie coperte dal segreto di Stato, e quindi su elementi non conoscibili e non divulgabili, necessari per la "definizione del processo", il giudice deve -e non può non- emettere (in ogni stato e grado ed anche e soprattutto nel corso della udienza preliminare) declaratoria di non doversi procedere per la esistenza del segreto di Stato.

Quanto precede, direttamente derivante dal dettato normativo e dalla interpretazione datane dalla Corte Costituzionale, equivale a dire che la particolare declaratoria di non procedibilità contemplata nel disposto di cui all'art. 202 c. III c.p.p. incide non già sulla procedibilità e, quindi, per tale via sul principio di officialità, e neppure sulla perseguibilità, e, quindi, per tale altra via sul principio di irretrattabilità dell'azione penale, e

neppure, in definitiva sulla azione penale, la sua procedibilità e la sua perseguibilità, bensì unicamente sulla prova, sull'accertamento del fatto, sulla utilizzabilità a fini decisori (*rectius*, definitivi, secondo l'espressa dizione del disposto di cui all'art. 202 c. III c.p.p.) di materiale, di notizie, di elementi reputati dall'unico Organo preposto alla tutela della *salus rei publicae*, e cioè dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non divulgabile in vista della tutela dei supremi interessi dello Stato.

Se così è, la c.d. condizione di procedibilità individuata dal disposto di cui all'art. 202 c. III c.p.p. si atteggia in maniera del tutto peculiare rispetto a tutte le altre condizioni di procedibilità, appunto non incidendo né sul principio di officialità dell'azione penale, né su quello della irretrattabilità dell'azione penale stessa.

Ne consegue che la eventuale esistenza di una condizione tipizzata dal disposto di cui all'art. 202 c. III c.p.p. non comporta *tout court* l'impossibilità di proseguire nel procedimento e la correlativa impossibilità di esaminare, nel merito, gli elementi esistenti in atti.

Sulla scorta di tale collocazione, in via generale e sistematica, del peculiare istituto disciplinato dal disposto di cui all'art. 202 c. III c.p.p., non può trovare applicazione la prescrizione -comunemente ritenuta di portata generale ed applicabile quale doverosa sequenza all'atto della emissione di ogni pronuncia liberatoria, come paradigma regolatore- di cui al capoverso dell'art. 129 c. II c.p.p. (paradigma applicabile anche alla udienza preliminare e, in particolare, al proscioglimento ex art. 425 c.p.p. in forza della interpretazione fornita da Cass. Pen., Sez. Unite, Sentenza n. 12283 del 25/01/2005), che preclude la declaratoria nel merito con la emissione di pronuncia più ampiamente favorevole all'imputato con una delle formule di merito (perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato, o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato) allorquando si verifichi una condizione di non procedibilità: come è noto, il disposto di cui all'art. 129 c. II c.p.p. postula la prevalenza delle dette formule liberatorie nel merito soltanto allorquando ricorra una causa di estinzione del reato, condizione questa che presuppone non già il mero arresto del procedimento per una condizione di non procedibilità, ma un preliminare -e positivo- accertamento del reato, che deve, per tale via, risultare esistente, ma estinto.

Si insegna in dottrina ed in giurisprudenza, invero, che al verificarsi di una causa improcedibilità il giudizio si arresta e non è più possibile proseguire oltre, con immediato obbligo di declaratoria.

In tale ambito concettuale, accertata la esistenza della causa di non procedibilità, non sarebbe possibile emettere pronuncia liberatoria nel merito²⁷.

Ma, lo si è visto sopra, la speciale causa di non procedibilità (*rectius*, di non perseguibilità) di cui all'art. 202 c. III c.p.p. non può essere in nulla assimilata, nella natura, nella consistenza, nella disciplina e, quindi, nel regime processuale, alle cause di non procedibilità tipiche previste dal codice di diritto sostanziale.

Queste, lo si ripete, incidono o sul principio di ufficialità dell'azione penale o sul principio di irretrattabilità; in ogni caso sull'esercizio e sulla prosecuzione dell'azione penale; la indicazione di non procedibilità di cui all'art. 202 c. III c.p.p. lungi dall'incidere sull'esercizio dell'azione penale, che ben potrebbe proseguire sulla scorta di altri ed autonomi elementi, diversi da quelli colpiti dal segreto di Stato, incide unicamente sulla prova, sulla acquisizione di questa e sulla sua utilizzabilità ove eventualmente già avvenuta la acquisizione medesima.

Le prime sono, pertanto, istituti di diritto sostanziale che precludono l'azione penale, nella prospettiva del suo esercizio o della sua prosecuzione; la seconda è unicamente una causa processuale che determina l'arrestarsi del procedimento, ma solo per un sopraggiunto ostacolo alla conoscenza di un elemento essenziale per la definizione, ostacolo che coinvolge non già l'azione penale, bensì unicamente un elemento conoscitivo, in mancanza del quale sia impossibile pervenire a definizione, fermo restando la validità dell'esercizio dell'azione penale medesima e la sua eventuale prosecuzione sulla scorta di elementi di natura diversa non colpiti dalla esistenza di alcun segreto.

Quanto precede autorizza ed impone -ad avviso di questo decidente- la valutazione concreta e nel merito di tutta la posizione del MANCINI, nel senso che, da un lato, non è consentito immediatamente e complessivamente ritenere che tutta la posizione che lo riguarda nella sua proiezione derivante

²⁷ Al riguardo si veda Cass. Pen. Sez. Unite, **Sentenza** n. 49783 del 24/09/2009 La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto.

dai rapporti con altri imputati ovvero con testimoni riconducibili a quegli aspetti sui quali il Presidente del Consiglio ha confermato il segreto di Stato, sia non ulteriormente procedibile, sul presupposto dell'essere ancorati gli elementi di accusa indicati dal P.M. unicamente su elementi e fonti coperti da segreto di Stato; dall'altro lato, che, prima ancora di verificare se vi siano segmenti probatori per i quali si è profilata la esistenza della particolare condizione di non perseguibilità di cui all'art. 202 c. III c.p.p., **occorre valutare -proprio e soprattutto con riguardo all'aspetto probatorio- la astratta sussistenza delle fattispecie contestate e la concreta riferibilità delle condotte all'imputato medesimo.**

Pertanto, a parere di questo decidente, che sul punto non è confortato da alcun orientamento giurisprudenziale proveniente dal Supremo Collegio, in via di interpretazione del peculiare istituto che la disciplina codicistica impone di applicare quale proveniente dall'espresso disposto di cui all'art. 202 c. III c.p.p. e dall'art. 41 L. 124/2007, **la particolare condizione espressa dalla norma presuppone un duplice ordine di accertamenti:** uno, che si può individuare come tracciabile "a monte", dovendo trattarsi di elemento, quello non utilizzabile perché afferente al segreto di Stato, sussumibile nel concetto di "notizia oggetto del segreto". Ne consegue che ancor prima di procedere alla valutazione della sussistenza o meno di fatti coperti da segreti di Stato, occorre espungere dal giudizio tutti quegli elementi che a tale categoria non sono riportabili: è quanto tracciato sopra in riferimento a tutte quelle indicazioni pervenute a cura del CIPRIANI in cui le informazioni erano alternativamente o dubbiosamente riferite a più personaggi, tra i quali il MANCINI. Orbene, ancor prima di individuare una tematica in punto di segreto di Stato, la perplessità in ordine alla notizia espressa dal dichiarante, da un lato, non consente la riferibilità della notizia stessa al MANCINI sotto il profilo più strettamente probatorio; dall'altro lato, non consente parimenti, data la assoluta incertezza in ordine alla origine della notizia, di fondare una tematica di segreto di Stato nei termini opposti, in quanto, **se oggetto di tutela espressa dal Presidente del Consiglio sono i rapporti tra gli altri tra il MANCINI ed il CIPRIANI**, la espressione dubitativa in ordine alla indicazione di colui che aveva fornito al CIPRIANI la notizia poi oggetto della imputazione, non autorizza ad instaurare alcuna relazione tra il CIPRIANI ed il MANCINI, né nel senso di relazione coperta da segreto, né nel senso di relazione illecita nei termini della imputazione descritta dal P.M..

Ancor prima quindi della tematica del segreto di Stato in ordine ad una non meglio delineata relazione tra il CIPRIANI e soggetto non identificato, alternativamente indicato quale MANCINI, POA, ovvero, GUATTERI, è proprio



la riconducibilità probatoria dell'illecito alla persona del MANCINI a difettare totalmente, perché indicare a fondamento di un provvedimento di valutazione di sufficienza ed idoneità della prova ai fini di legittimare un rinvio a giudizio, che è indifferente che un coimputato, nella specie il CIPRIANI, indichi che la notizia gli è stata data da MANCINI, POA ovvero GUATTERI, equivale a dire che, nel caso di più immediata percezione che ad esempio un autore di un omicidio dica di averlo realizzato con altra persona, ma di non ricordare o di non essere in grado di dire se l'autore sia stato CAIO, MEVIO o SEMPRONIO, equivarrebbe a rendere un provvedimento del tutto svincolato dai parametri valutativi della prova ovvero anche solo dell'indizio, in punto di riferibilità di un fatto di reato ad una persona.

Ne consegue che una tale indicazione si palesa essere talmente discosta dai presupposti minimi della riferibilità di un fatto al suo autore, che la valutazione medesima precede quella, solo successiva già dal punto di vista logico, della utilizzabilità del detto elemento: una informazione del genere di quelle fornite dal CIPRIANI ogni qual volta si è detto dubbioso sulla persona che gli ha fornito la notizia, segnala un difetto indiziaro/probatorio già in astratto, finendo con elidere qualunque relazione probatoria tra il fatto ovvero la dichiarazione del CIPRIANI e colui al quale il fatto è stato attribuito dal P.M..

Laddove -però- si volesse ritenere per un momento utile una indicazione accusatoria formulata nei termini dubbiosi di cui sopra, certamente anche tale indicazione rientrerebbe, analogamente alle altre, nella tematica afferente al segreto di Stato, trattandosi di indicazioni pervenute dal CIPRIANI proprio nell'ambito di quelle relazioni con il MANCINI descritte in quegli specifici atti in relazione ai quali quest'ultimo ha opposto il segreto di Stato ed il Presidente del Consiglio lo ha confermato.

Bisogna dire poi che in riferimento a ben cinque episodi, che pure risultano contestati in capo al MANCINI, è stato lo stesso dichiarante CIPRIANI ad indicare la assenza di ogni riferimento al detto imputato, riferendo che trattavasi di notizie fornitegli o da persone diverse dal MANCINI, ovvero di non ricordare assolutamente chi gli avesse fornito le indicazioni.

Trattasi in particolare delle seguenti operazioni (compendiate ai capi 15 e 16 della rubrica ascritte a carico del MANCINI; 15 e 17 della rubrica ascritte a carico del CIPRIANI):

OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102, foglio numero 11525, contenente notizie che il CIPRIANI ha riferito essergli state passate da RIZZO Nicolò; OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603, foglio numero 17311, contenente notizie che il CIPRIANI ha riferito essergli state fornite "dalla SHERIFF di Mosca, mio corrispondente e di cui si occupò la Moira NANI"; OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15587; OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18936; della OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18984, contenenti notizie che il CIPRIANI ha segnalato non poter ricordare chi gliel'avesse fornite.

Quanto precede in riferimento alla già astratta riconducibilità del fatto all'imputato MANCINI.

Ma a ben vedere altra valutazione risulta doverosamente preliminare alla individuazione di una relazione con la prova rilevante ex art. 202 c. III c.p.p..

Si è già visto sopra come la speciale condizione di non procedibilità delineata all'art. 202 c. III c.p.p. e 41 c. III L. n. 224/2007 incida non già sull'esercizio dell'azione penale e sulla sua prosecuzione, quanto piuttosto sulla impossibilità di utilizzare elementi, notizie, dati, rilevanti ai fini della decisione, che risultino coperti da segreto di Stato.

La specificazione, difficilmente contrastabile alla luce dell'espresso dettato normativo e della interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 106 del 2009, è foriera di un'altra conseguenza, oltre a quella già tracciata riferita alla necessaria valutazione di astratta riconducibilità della notizia all'imputato.

Tale ulteriore conseguenza consiste nella necessaria prodromica valutazione riferita alla astratta sussistenza della fattispecie.

Ed invero, se con la speciale condizione di non procedibilità delineata dall'art. 202 c. III c.p.p. si produce unicamente una sostanziale "non perseguibilità" del procedimento per la verificata impossibilità di utilizzare ai fini dell'accertamento del reato notizie che devono rimanere segrete per la esistenza di un supremo interesse dello Stato, ancor prima rispetto a tale valutazione si pone quella, a questa prodromica, consistente nella valutazione di astratta sussistenza della fattispecie di reato.

In termini più chiari, il decidente prima di valutare ed eventualmente affermare che il procedimento penale deve arrestarsi per la esistenza di un segreto apposto su elementi fondamentali per la conoscenza del reato



investigato nel procedimento, deve valutare necessariamente la astratta sussistenza della fattispecie contestata, e laddove questa non si ravvisasse, bisogna procedere ad immediata declaratoria ampiamente liberatoria, essendo inconcepibile già sotto il profilo logico una pronunzia di non doversi procedere per la impossibilità di pervenire all'accertamento dei fatti di reato per la esistenza di un segreto di Stato qualora il reato già astrattamente non sussista.

Quanto precede si impone sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, perché si tratta di considerazione che sul piano valutativo deve precedere, unitamente a quella condotta con riguardo alla riferibilità del fatto all'imputato, ogni altro genere di valutazione e, in particolare, quella ancorata ad una sopraggiunta impossibilità di prova, che, quindi, ontologicamente presuppone chiaramente che vi sia una necessità di prova di un fatto già astrattamente riconducibile ad un reato, altrimenti tale accertamento su un fatto neutro, penalmente irrilevante, sarebbe del tutto ultroneo, profilandosi come assolutamente inconferente nell'ambito di un giudizio penale.

Secondariamente, perché comunque allorquando si profili già nel merito una astratta insussistenza della fattispecie di reato, da un lato è doveroso darne atto in decisione in termini ampiamente liberatori per l'imputato; dall'altro lato, perché appare inopportuno riportare tutto ad una impossibilità di prova per la esistenza di un segreto di Stato, condizione questa che realizza, per quanto in vista della riconosciuta preminenza della tutela di interessi superiori, comunque un sacrificio di principi generali del nostro ordinamento, quali quello di irretrattabilità dell'azione penale e di uguaglianza. Con la conseguenza che qualora tale sacrificio di principi generali dell'ordinamento non necessiti, perché ancor prima che una tematica di tutela della segretezza di aspetti essenziali per la vita dello Stato vi sia già la astratta insussistenza della fattispecie, ciò deve essere espressamente dichiarato in sede decisoria.

Ritiene questo decidente debba pervenirsi anche alla declaratoria di prescrizione dei reati -qualora il decorso del tempo abbia prodotto tale effetto- con prevalenza sulla declaratoria di non doversi procedere ex art. 202 c. III c.p.p..

Preliminarmente va detto che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è stata chiesta dallo stesso P.M. nei riguardi di tutti gli imputati, compreso il MANCINI, con esplicito riferimento a tutte le condotte di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) e di corruzione, consumate entro il novembre 2002, e, comunque fino a sette anni e sei mesi prima rispetto alla

data della presente pronunzia, avuto riguardo ai tempi di prescrizione del reato calcolati anche per effetto degli atti interruttivi.

Ma, in ogni caso va detto che la causa di estinzione del reato di natura sostanziale rappresentata dalla prescrizione, debba prevalere, nel caso sottoposto ad esame, rispetto alla causa di non ulteriore perseguibilità - di natura solo processuale- rappresentata dal n.l.p. per l'esistenza del segreto di Stato ex art. 202 c. III c.p.p..

Ed invero, si è già sopra spiegato come tale ultima condizione sia oltre che di natura esclusivamente processuale, sostanzialmente ancorata ad una impossibilità di proseguire oltre nel procedimento per la inutilizzabilità degli elementi conoscitivi/probatori qualora coperti da segretazione.

Si è anche visto che tale situazione non incide sul reato o più strettamente sulla procedibilità, ben potendosi ugualmente procedere solo - però- sulla scorta di elementi conoscitivi diversi rispetto a quelli raggiunti da segretazione.

Appare essere logica soluzione che, allorquando si verifichi una situazione di improcedibilità di natura sostanziale che colpisce complessivamente il reato -e, quindi, tutte le stesse tematiche all'accertamento connesse- nel senso dell'irreversibile decorso del tempo per il suo accertamento - sia questo paralizzato o meno da una causa solo processuale di non luogo a procedere- ciò debba essere immediatamente dichiarato, proprio in considerazione della assoluta irreversibilità della causa espressa dalla condizione rappresentata dall'infruttuoso decorrere del tempo, che rende del tutto ultronea ogni valutazione di improcedibilità articolata in riferimento ad una causa processuale di improcedibilità che attiene più strettamente agli elementi conoscitivi ed alla prova, per la esistenza di una tematica di segretazione.

Ne consegue che anche nei confronti del MANCINI, come già indicato sopra nei riguardi di altri imputati, ogni qualvolta emerga una situazione di estinzione del reato per prescrizione, debba essere immediatamente dichiarata, fatta salva, ovviamente la prevalenza sulla causa di estinzione del reato costituita dalla prescrizione, di indicazioni nel merito più favorevoli all'imputato ex art. 129 c. II c.p.p., pienamente applicabile anche alla udienza preliminare, ex art. 425 c.p.p. nella chiarissima interpretazione pervenuta dal Supremo Collegio a Sezioni Unite sopra indicata (Sentenza n. 12283 del 25/01/2005).

Prima di passare all'esame analitico delle varie pratiche ed alle indicazioni provenienti dal CIPRIANI, va sviluppata in concreto una tematica già sopra accennata in punto di insussistenza di talune delle ipotesi delittuose contestate.

Ed invero, si è detto sopra che l'essenza e la consistenza della contestazione, come elevata nei confronti del MANCINI, e, quindi, in concorso, di CIPRIANI, oltre che del TAVAROLI e di IEZZI, è quella che il MANCINI abbia divulgato al CIPRIANI, in concorso con TAVAROLI (che la circostanza ha nettamente smentito) e con IEZZI (al quale peraltro mai è stato chiesto nulla in riferimento al MANCINI) notizie comunque provenienti da fonti riservate e per ciò stesso anch'esse intrinsecamente riservate, prima ancora che queste "transitassero" al suo ufficio di appartenenza, il SISMI.

Infatti espressamente il G.I.P. ha indicato all'atto della emissione di provvedimento cautelare, che in quella fase, salvo ulteriori sviluppi successivi, eventualmente in termini anche di aggravamento della posizione dell'allora indagato, il MANCINI non abbia rivelato -per quello che fin lì emergeva- notizie provenienti dal SISMI (altrimenti sarebbe conseguita la imputazione di cui all'art. 262 c.p.), bensì che il predetto, usufruendo di fonti di informazione proprio per la sua attività professionale, quelle fonti avesse sfruttato per riversarne i risultati al TAVAROLI o al CIPRIANI, a fine di profitto economico quanto meno di costoro, in violazione dei doveri di segretezza che integrano la fattispecie di cui all'art. 326 c.p..

In particolare, il G.I.P. in quella prima fase delle indagini si è diffuso nella sua motivazione su taluni dati, quali:

- il contenuto delle notizie stesse, che disvelava trattarsi di *"dati e notizie naturalmente provenienti dall'ambiente lavorativo del MANCINI"*;
- la considerazione che tali rivelazioni non potevano non afferire a rapporti di determinati soggetti con altri servizi segreti;

- la indicazione, pertanto, che il MANCINI, aveva sfruttato "la sua veste istituzionale" all'interno del SISMI, "o perché si trattava di dati già acquisiti al Servizio e facenti parte del patrimonio di conoscenze dell'ufficio o perché aveva sfruttato la sua veste istituzionale per procurarseli in tempo reale (circostanza non esclusiva ai nostri fini, giacché come rammenta Cass., 29.9.2004, n. 1898, "Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione")";

- la conclusione che, quindi, si trattava di "notizie la cui disponibilità sussisteva in capo a MANCINI solo in forza dell'ufficio da lui ricoperto";

- la considerazione che sussiste "un generale obbligo di segreto in relazione a dette notizie, ai sensi dell'articolo 326 c.p. . Tanto che, "in deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite il loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi" (art. 9, comma 2°);

- la osservazione che "dalla disamina analitica della legge istitutiva dei Servizi si ricava inequivocabilmente che le notizie facenti parte della attività di ufficio del SISMI possono essere scambiate internamente con l'altra branca dei servizi informativi (art. 7, u.c.), possono essere trasmesse agli organi di P.G. allorché si configurino fatti costituenti reato (art. 9, comma 3°) - ma, si noti bene, solo su iniziativa del Direttore e non del singolo funzionario - possono servire per illuminare l'alta direzione politica dei servizi di informazione e sicurezza (art. 1), possono essere dirette al Comitato consultivo (art. 2) e al Ministro della Difesa (art. 4, u.c.)";

- la ulteriore osservazione che "nulla di più consente la legge, la quale espressamente esclude ogni attività non direttamente regolata (art. 10). Da ciò la previsione di un ampio obbligo di riservatezza a carico di tutti i funzionari del Servizio informativo militare - rispetto a qualsiasi notizia acquisita per ragioni di ufficio";



- la conclusione che *"l'attività dispiegata dal MANCINI sia stata quantomeno di grave danno per il SISMI stesso"*;

- la ulteriore conclusione che la violazione del dovere di segretezza si è concretizzato nella realizzazione della fattispecie di cui all'art. 326 c.p., anche avuto riguardo al *"fine di vantaggio patrimoniale indebito (si tratta di dolo specifico e non di evento che deve concretarsi)"*.

Nel prosieguo delle indagini, successive a quel provvedimento di custodia, sono pervenuti al fascicolo processuale altri contributi.

Va subito detto che le verifiche effettuate presso il SISMI sia dal P.M., che dal difensore in fase di indagini difensive, hanno consentito di escludere nella totalità dei casi che si sia trattato di notizie in qualche modo patrimonio di conoscenza del SISMI.

Quanto precede se sicuramente esclude la configurabilità del reato che veniva nella fase cautelare prospettato come di futura possibile realizzazione (il reato, cioè, di cui all'art. 262 c.p.), teoricamente non esclude, invece, che possa essersi verificata la seconda ipotesi tracciata dal G.I.P., in punto di acquisizione di notizie riservate da parte del MANCINI prima che queste pervenissero al SISMI, al quale non sarebbero state poi riversate.

Occorre a tal punto tracciare una prima considerazione:

in materia di responsabilità penale, quanto meno nella attuale fase in cui le indagini sono completate e non si è più in una fase del tutto iniziale e più prettamente cautelare, ancora *in itinere* e dinamica, in cui l'oggetto della deliberazione era unicamente preordinato a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (in tale senso Cass. Pen., Sezioni Unite, *Sentenza n. 36267*, in punto specifico di valutazione di elementi come semplicemente indizianti, utilizzabili per la fase cautelare, e probatori, per la valutazione della fase decisoria), non può non osservarsi come la **provenienza della notizia se da fonte riservata o meno, dovrebbe essere indicazione fornita -e provata-** dal P.M., e non semplicemente rimessa ad argomentazioni logiche quali quelle sopra elencate, argomentazioni che, se soddisfano i requisiti di cui all'art. 273 c.p.p. in una fase in cui l'indizio deve rivestire sostanzialmente una convincente capacità dimostrativa nell'ambito di

una raccolta di elementi ancora dinamica, per la fase, non altrettanto soddisfano -per gli effetti che ridondano sull'imputato ex art. 27 e 111 Costituzione- nella fase successiva di conclusione dell'udienza preliminare, in cui tutti i riti e le procedure possibili (rinvio a giudizio, applicazione pena, giudizio abbreviato) fanno riferimento non già semplicemente all'indizio, bensì direttamente alla prova.

E la prova nel nostro ordinamento è solo quella disciplinata, quanto a valutazione, dall'art. 192 c.p.p..

Nondimeno, in considerazione del fatto che comunque il Supremo Collegio, adito *per saltum* ex art. 311 c.p.p. dai difensori del MANCINI, ha reputato, per quanto nell'ambito di un giudizio ancora solo cautelare, valido il ragionamento induttivo operato dal G.I.P. in punto di qualificazione della notizia come riservata e, quindi, in punto di integrazione della fattispecie di cui all'art. 326 c.p., anche questo giudice vi si conforma; con l'avvertenza, però, che, qualora successivamente alla ordinanza del G.I.P., soprattutto a cura della difesa, siano emersi elementi che depongono per la insussistenza del reato di rivelazione di segreto di ufficio argomentato con il ragionamento logico-induttivo tracciato dal G.I.P., ciò deve essere dichiarato in favore di tutti gli imputati raggiunti dalla originaria contestazione (MANCINI, TAVAROLI, IEZZI, CIPRIANI) e, in particolare, per quanto riguarda il presente giudizio, nei confronti di MANCINI e di CIPRIANI (laddove per TAVAROLI e IEZZI si è già proceduto ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p.).

Si tratta sostanzialmente -per tale ultimo richiamo- di casi in cui o le notizie erano già note, per essere state pubblicate dalla stampa, ovvero reperibili informaticamente con vari motori di ricerca; ovvero le stesse non contenevano elementi tali da poterli ricondurre alla categoria delle notizie riservate, in quanto comunicavano dati noti che riguardavano le persone segnalate nella informazione; ovvero, infine, di notizie di cui, anche alla luce dei dati comunicati dal SISMI, se ne possa individuare la caratteristica per l'essere indicazioni talmente discoste dal vero, quale anche logicamente ricostruibile, da non costituire notizia in qualche modo rilevante ex art. 326 c.p..

Per ultimo, vanno riportate le indicazioni della Corte di Cassazione emesse nel presente procedimento sul giudizio cautelare nei confronti di Marco MANCINI alle quali si accennava prima.

La Corte, invero, non entrava nel merito della motivazione, limitando il suo giudizio alla considerazione che *"il Gip ha dato conto, nella ordinanza impugnata, della prova logica sulla quale ha basato il suo convincimento che i rapporti informativi trovati in possesso del Cipriani e che costui ha riferito aver ricevuto dal Mancini, provenissero, dato i loro contenuti specifici, dalla attività dell'indagato quale pubblico ufficiale in forza al Sismi o comunque fossero riferibili alla posizione funzionale del Mancini stesso all'interno del servizio informativo"*.

La Corte rilevava, pertanto che *"si tratta di un ragionamento logico induttivo che, in quanto tale, non può essere aggredito con ricorso per saltum per violazione di legge, relativa, questa, soltanto ai difetti totali di motivazione. D'altra parte, la osservazione del ricorrente secondo il quale si sarebbe in presenza non soltanto di una motivazione illogica ma di una motivazione addirittura apparente, non muta la sostanza delle cose. Il fatto che la difesa abbia appurato che non vi siano, presso il Sismi, pratiche o rapporti aventi contenuti del genere di quelli in contestazione non collide con il ragionamento del Gip. Secondo questi la natura delle informazioni è parsa tale da competere necessariamente ad ambiti ed ambienti riservati e, pur potendo non essere state, le informazioni, recepite dall'agente nell'esercizio della propria attività istituzionale, tuttavia bastava che si trattasse di notizie destinate a non essere ulteriormente diffuse dall'agente proprio a causa delle funzioni esercitate"*.

Prima di rendere conto analiticamente delle condotte che si attribuiscono al MANCINI deve essere espressamente specificato -anche se ciò è già emerso chiaramente dal contenuto degli spunti probatori presenti in atti che riguardano il MANCINI sopra riportati- che l'unica reale indicazione accusatoria nei confronti di costui è pervenuta da parte del CIPRIANI, nell'ambito di quelle relazioni sopra descritte e riportate ad una tematica di segreto di Stato come opposto dal MANCINI e confermato dal Presidente del Consiglio.

Si vedrà, pertanto, nell' esaminare le singole condotte addebitate al MANCINI, che ogni qualvolta l'elemento probatorio così rappresentato converga verso una descrizione di attività a carico del MANCINI che si è visto sopra deve essere riportata a quegli ambiti relazionali oggetto di secretazione, ciò sarà dichiarato immediatamente, per la impossibilità di

proseguire oltre, essendo risultata secretata proprio la notizia, la fonte di conoscenza, essenziale per la definizione del processo, nella prospettazione individuata dal disposto di cui al c III dell'art. 202 c.p.p..

In atti invero si registra la assoluta inesistenza di elementi -diversi dalle indicazioni del CIPRIANI- che possano assumere una autonoma valenza probatoria, sulla scorta dei quali legittimare la prosecuzione di un giudizio, laddove privo di ogni supporto probatorio, in quanto l'unico elemento sotto questo profilo utilizzabile, l'unica concreta fonte di conoscenza (rappresentata dalle dichiarazioni del CIPRIANI) ha costituito oggetto di segreto di Stato.

Né palesemente valenza probatoria o anche solo indiziaria autonoma rivestono -ai fini di legittimare un giudizio- tutti quegli elementi di supporto, più descrittivi di abitudini, di ambiti relazionali, di contatti, pervenuti a cura delle testi PLATEO, GIAQUINTA, NANI MOIRA, elementi quelli anzidetti che se potevano essere idonei a supportare una chiamata in reità quale quella pervenuta a cura del CIPRIANI, questa elisa per effetto del segreto di Stato, non rivestono quella autonoma efficacia probatoria conferente ai fini della prova nella prospettazione di idoneità a legittimare un giudizio.

Così come del pari alcunché di conferente in termini probatori rivestono le altre dichiarazioni sopra riportate a cura di tutti gli altri testimoni sopra indicati, dichiarazioni assolutamente inidonee a descrivere a carico del MANCINI qualsiasi relazione riportabile all'illecito e, per tale via, radicalmente inadatte a legittimare, autonomamente considerati, alcuna indicazione di futuro giudizio.

Occorre a tal punto dare analiticamente conto delle pratiche che il CIPRIANI ha indicato di avere realizzato con il contributo di conoscenze fornitogli dal MANCINI.

Si riporteranno di seguito così le specifiche pratiche indicate nella contestazione elevata a carico del MANCINI, con le indicazioni fornite dal CIPRIANI per come riportate nei verbali di interrogatorio.

In immediata sequenza si riporteranno le comunicazioni che al riguardo ha fornito il SISMI per come ricavabili dal fascicolo che si trova depositato e custodito in via estremamente riservata -per quanto a disposizione delle parti-;

nonché degli esiti delle indagini difensive che i difensori del MANCINI sono stati autorizzati a realizzare dal P.M. con divulgazione dei dati al SISMI in vista dell'accertamento. Per ragioni di cautela i nominativi saranno sostituiti con omissis.

Va precisato immediatamente che la difesa del MANCINI ha articolato una capillare attività di accertamento presso il SISMI, ma anche attraverso assunzione di informazioni da parte di persone informate sui fatti, attività difensiva quella accennata rivelatasi in tutto aderente e conforme ad altri elementi emersi nel corso del procedimento.

L'intento della difesa teso ad evidenziare che il MANCINI non ha rivelato alcuna notizia riservata in qualche modo appartenente al patrimonio di conoscenze del SISMI, è risultato pienamente raggiunto: in riferimento alla pressochè totalità delle contestazioni -invero- i difensori hanno dimostrato che le notizie che il CIPRIANI ha indicato essergli state fornite dal MANCINI non erano nella disponibilità del SISMI in assoluto, ovvero lo erano in qualche caso, ma in termini assolutamente diversi (di cui si dirà), tali da risultare incompatibili con il contenuto degli accertamenti che il CIPRIANI ha segnalato avere redatto con il contributo conoscitivo del MANCINI.

Di seguito, pertanto, all'atto dell'esame di ogni singola pratica si darà un resoconto sintetico delle risultanze investigative svolte dalla difesa.

La difesa non ha dimostrato invece e non poteva in realtà in alcun modo dimostrare che le singole notizie non provenivano da fonti nella disponibilità del MANCINI per i suoi compiti istituzionali, ovvero da fonti comunque riservate, ovvero -ancora- che non provenivano da un patrimonio di conoscenze che ne conferiva natura riservata e non ostensibile a terzi, in quanto vi è -come già sopra detto- la più assoluta incertezza in atti sulla provenienza -che avrebbe dovuto essere provata dall'accusa- delle notizie che pure si imputano al MANCINI: tale indicazione sulla provenienza -lo si ripete- riposa solo su un giudizio logico-induttivo che la Corte di Cassazione ha reputato valido, seppure in fase cautelare: pertanto, nessun accertamento era concretamente realizzabile da parte della difesa su dati non già concreti e come tali acquisiti al procedimento e percepibili, ma solo deduttivi.

Pur nella attuale fase di cognizione, più avanzata rispetto al giudizio cautelare, non si reputa di dover e poter superare tale ragionamento logico-induttivo con la pretesa di una evidenziazione -necessariamente a

carico dell'accusa- di elementi più pregnanti a carico del MANCINI, per la ragione che il giudizio su quegli elementi accusatori forniti dal CIPRIANI deve arrestarsi per la esistenza del segreto di Stato, come opposto dal MANCINI e confermato dal Presidente del Consiglio nel corso della udienza preliminare.

Va specificato ancora che comunque, alla luce della qualificazione giuridica del fatto attribuito al MANCINI (violazione dell'art. 326 c.p. piuttosto che dell'art. 262 c.p.) anche la verifica negativa presso il SISMI della provenienza della notizia quale patrimonio di conoscenze del detto Servizio non è immediatamente dirimente in favore del MANCINI, nel senso che, individuata l'essenza ed il presupposto della contestazione nella rivelazione di notizie attinte da fonti riservate ancor prima che le notizie medesime pervenissero al SISMI, non può immediatamente trasferirsi la verifica negativa del dato puntualmente pervenuta da parte dei difensori del MANCINI alla insussistenza della fattispecie come concretamente costruita e come qualificata.

La refluenza degli accertamenti difensivi sulla imputazione, doverosamente valutabili da parte di questo decidente, è invece più mediata, nel senso di una valutazione complessiva del dato medesimo come pervenuto a cura dei difensori a seguito delle interlocuzioni con il SISMI unitamente agli altri elementi presenti in atti, la cui intrinseca valenza gli accertamenti difensivi consentono di confermare, nel senso che qualora, come si vedrà, la gran parte delle contestazioni non sia concretamente riferibile al MANCINI alla stregua delle stesse indicazioni del CIPRIANI, ovvero, per un più ristretto numero di casi, non sia già astrattamente riconducibile al concetto di divulgazione di dati riservati, l'esito negativo degli accertamenti presso il SISMI condotti dalla difesa, si prospetta essere elemento di sicura -ed ulteriore- conferma dei dati già emersi.

Con riferimento specifico alle imputazioni contestate, è da osservarsi che, come già sopra indicato, le contestazioni elevate dai Pubblici Ministeri nei confronti del MANCINI ripercorrono pedissequamente le indicazioni fornite in taluni dei suoi interrogatori dal CIPRIANI: le contestazioni di cui ai capi 15) e 16) sono state formulate, invero, riprendendo le indicazioni pervenute a cura del CIPRIANI in ordine alla genesi delle singole pratiche che si assume essere state formate con il contributo di informazioni illegalmente acquisite, tra gli altri, anche a cura del MANCINI.

Mentre il capo 17 contempla la contestazione a carico del TAVAROLI, del CIPRIANI, dello IEZZI elevata con riferimento alla condotta di corruzione che si assume essere stata consumata esclusivamente nei riguardi di MANCINI per le utilità a costui elargite, per come indicate da CIPRIANI per la comunicazione delle notizie riservate.

Alla stregua dei criteri sopra indicati in punto di riconducibilità della condotta al MANCINI, ovvero di astratta sussistenza del fatto, oppure ancora di esistenza della causa di estinzione del reato rappresentata dalla prescrizione, si trarranno le conseguenze in riferimento alle imputazioni contestate ai capi 15 -16- 17 non soltanto in capo al MANCINI, ma anche in riferimento al CIPRIANI, in conformità a quanto pure statuito ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p. in riguardo agli imputati IEZZI e TAVAROLI interessati alla procedura di applicazione pena.

Pertanto, esaminando le singole pratiche compendiate ai capi 15-16-17 si trarranno conseguenze valutative del genere che si anticipa:

per tutta una serie di pratiche in cui l'unica fonte di prova, il CIPRIANI, ha indicato di non essere certo se si fosse trattato di notizia fornitagli dal MANCINI o da altri, ovvero nella specie da Jhon POA (persona poi identificata in atti per DOLLAR BEARE John Maurice, nato il 25 lug 1926 a WESTON SUPER MARE- GRAN BRETAGNA-) o da Fulvio GUATTERI ovvero da altra persona che il dichiarante non sapeva parimenti indicare, ovvero da persone già fin dall'origine indicate come diverse dalla persona del MANCINI, a parte le tematiche in punto di ricorrenza di notizia coperta da segreto di Stato, saranno tratte immediate conseguenze liberatorie sulla posizione del MANCINI, in riferimento al delitto di cui all'art. 326 ed al delitto di corruzione; nei confronti del CIPRIANI (del pari di quanto avvenuto ex art. 129 e 444 c. II c.p.p. per ciò che concerne TAVAROLI e IEZZI), limitatamente al reato di corruzione, atteso che questa risulta contestata solo nei confronti del MANCINI; laddove, invece, nessuna pronunzia liberatoria per le medesime pratiche può riguardare il CIPRIANI (del pari di quanto avvenuto per TAVAROLI e IEZZI) in riferimento al delitto di rivelazione di segreto di ufficio, posto che, nella prospettiva della divulgazione dei dati, per l'imputato CIPRIANI, così come già per TAVAROLI e IEZZI, è del tutto indifferente che il dato che ha contribuito a divulgare gli sia stato fornito da MANCINI o da altri, parimenti profilandosi in tal caso la ricorrenza di condizioni legittimanti il giudizio dibattimentale;

per un numero più contenuto di pratiche in cui i dati acquisiti ovvero la obbiettiva valutazione della consistenza delle notizie, segnala già la astratta insussistenza della fattispecie di rivelazione di segreto di ufficio, andrà emessa pronunzia liberatoria per la detta fattispecie, ma anche per quella di corruzione, ed in favore non soltanto del MANCINI, ma anche del CIPRIANI (parallelamente a quanto avvenuto ex artt. 129 e 444 c. II per TAVAROLI e IEZZI);

per le pratiche per le quali già si evidenzia la avvenuta prescrizione dei reati di corruzione e di rivelazione di segreti di ufficio, andrà emessa la correlativa declaratoria in favore del MANCINI e del CIPRIANI (parallelamente a quanto avvenuto ex artt. 129 e 444 c. II per TAVAROLI e IEZZI);

per tutte le pratiche anzidette comunque saranno tracciate valutazioni ex art. 129 c. II c.p.p.;

per le pratiche per le quali insiste una tematica in punto di sussistenza di segreto di Stato, nei termini sopra rappresentati, vi sarà declaratoria in tal senso solo in riguardo alla posizione del MANCINI; laddove per il CIPRIANI non ricorrono in tal caso condizioni che impediscano di devolvere il giudizio alla fase dibattimentale.

**Elencazioni delle singole pratiche
indicazioni del CIPRIANI
risultanze investigative
considerazioni
sulle posizioni di
MANCINI Marco
CIPRIANI Emanuele**

**1. OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica
Z0039901 -**

In ordine a detta condotta di registrano in atti le dichiarazioni del CIPRIANI che di seguito si riportano:

Prendo visione dei documenti tratti dalla pratica Z0039901 più sopra indicata e sono in grado di indicare i documenti 10027, 10030, 10032 come frutto delle informazioni fornitemi da Marco MANCINI.



L'informazione di cui al documento 10068 potrebbe essermi stata fornita da GUATTERI o da Marco MANCINI.

L'informazione di cui ai documenti 10072 e 10107 mi sono state fornite da GUATTERI.

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che può subito indicarsi che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Va anche detto che, con nota in data 8 marzo 2007 il SISMI aveva comunicato che la notizia non risultava essere patrimonio di conoscenza del servizio. Elemento questo che si lega sotto il profilo logico con il dato obiettivo della assenza in atti di elementi che consentano di attribuire al MANCINI la divulgazione della notizia, nel senso -sintomatico- di notizia mai "transitata", né prima della sua divulgazione, né successivamente, nel patrimonio conoscitivo del SISMI; con la conseguenza che i dati già assolutamente inidonei sotto il profilo probatorio forniti dal CIPRIANI, in ordine alla riconducibilità al MANCINI della condotta, risultano ancor più privi di spunti di eventuale supporto a seguito degli elementi pervenuti dal SISMI, le comunicazioni del quale non consentono di instaurare neppure *aliunde* ed in via alternativa alla carente indicazione del CIPRIANI una tenue relazione tra il MANCINI e la notizia.

Conseguentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17.

Astrattamente, invece, per il CIPRIANI non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

In ogni caso si tratta, sotto tale ultimo profilo contemplato nel capo 15 di reato prescritto, la cui declaratoria va senz'altro emessa nei confronti del CIPRIANI.

La individuazione di una soluzione ancor più liberatoria nel merito nei confronti degli imputati in relazione a talune fattispecie nei termini anzidetti, porta alla prevalenza della formula più ampiamente liberatoria sopra indicata sulla pur maturata prescrizione anche in relazione a dette fattispecie, applicandosi specificamente anche nel caso di pronunzia ex art. 425 c.p.p. la norma di cui all'art. 129 c. II c.p.p., alla luce di quanto indicato dal Supremo Collegio a Sezioni Unite n. 12283 del 25/01/2005).

2. OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001

Viene riportato a verbale: viene chiesta spiegazione della seguente frase: " .. omissis.. era collaboratore dell'Ambasciata Vietnamita a Roma con l'incarico di acquisire indicazioni di aziende compiacenti italiane operanti nel settore della proliferazione chimica e batteriologica. .. Omissis ed omissis sono ampiamente conosciuti presso le rappresentanze diplomatiche del Vietnam presenti in Europa quali militari nonché funzionari del Governo con incarichi di intelligence".

Dichiarazione CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI.*

In tal caso appare superflua ogni indicazione sugli elementi accertati nel procedimento per come pervenuti dal SISMI ovvero oggetto delle indagini difensive: trattasi infatti di condotta esauritasi entro l'ottobre del 2001, con la conseguenza che sia le fattispecie di rivelazione di segreto di ufficio che quella di corruzione devono ormai essere ritenute estinte per prescrizione. Per precisione va detto, comunque, che, con nota in data 8 marzo 2007 il SISMI aveva comunicato che la notizia non risultava essere patrimonio di conoscenza del servizio.

La prescrizione travolge non soltanto le contestazioni effettuate nei confronti del MANCINI, ma anche quelle articolate nei riguardi del CIPRIANI (come avvenuto anche in favore degli imputati IEZZI e TAVAROLI ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p.) contemplate al capo 15 ed al capo 17.

3. OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101-

Veniva richiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente frase: "omissis ed omissis risultano altresì facenti parte attualmente degli organismi della sicurezza russa è stato possibile appurare che il Ministro della Difesa di Mosca omissis ha personalmente caldeggiato l'inserimento dei suddetti all'interno della .. omissis. al seguito di accordi con l'omologo cinese. ... è certo che recentemente la ..omissis.. beneficia di svariati milioni di dollari dall'attuale Governo Russo; quindi è ipotizzabile pensare che la società attualmente sia stata data in gestione al Ministero della Difesa russo al fine di ottenere due specifici risultati: a) controllo della ..omissis .. da parte del Governo PUTIN ; b) distrazione denaro per la corrente politica di PUTIN. Omissis ed Omissis risultano impiegati presso il Ministero degli Affari Esteri russo.

CIPRIANI: *Potrebbe essere informazione proveniente da Marco MANCINI ma non lo posso affermare con certezza.*

Anche in questo caso appare quasi superfluo riportare le risposte SISMI ovvero le risultanze delle investigazioni difensive, in quanto si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che può subito indicarsi che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Per precisione va detto che, con nota in data 8 marzo 2007, il SISMI aveva comunicato che "vi sono in atti numerose evidenze (talune in tema di controspionaggio) circa decine di cittadini russi aventi nome (omissis) nessuno dei quali, tuttavia, è indicato come manager della (omissis). Quest'ultima invece appare in numerosi atti".

Come già in più punti sopra spiegato, le indicazioni del CIPRIANI, a prescindere dalla tematica della loro mancata conferma nel corso dell'incidente probatorio (questione, questa, certamente pure non trascurabile), devono essere considerate assolutamente inidonee a fondare alcun elemento di sussistenza probatoria a carico del MANCINI in ordine alla riferibilità a costui della condotta contestata ai capi 15 e 16 della rubrica.

A ciò consegue ulteriormente che anche nei confronti dello stesso CIPRIANI (oltre che nei confronti di TAVAROLI e IEZZI, in conformità a quanto dichiarato ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p.) va emessa per il delitto di corruzione di cui al capo 17 pronunzia liberatoria per non aver commesso il fatto nei confronti di MARCO Mancini.

La contestazione di cui al capo 15, invece, nei riguardi del solo CIPRIANI deve essere considerata astrattamente sussistente.

Ma trattasi di fattispecie ormai raggiunta da prescrizione.

La formula più ampiamente liberatoria per non aver commesso il fatto prevale però in relazione alle fattispecie ascritte al MANCINI (capi 15 e 16) ed al CIPRIANI in relazione alle quali è stata emessa (capo 17).

4. OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503-

Nel p.v. di interrogatorio al CIPRIANI si trova riportato: viene chiesta spiegazione della seguente frase: " la persona è ampiamente nota a diversi organi della sicurezza occidentali ... omissis sarebbe sotto attenzione da parte di organismi occidentali della sicurezza perchè

sospettato di truffa in danno degli USA il soggetto contattato in opportuna sicurezza avrebbe confermato di operare nel campo immobiliare e di essere collegato alla società in oggetto ... il numero di telefono da voi rilevato ...omissis.. risulterebbe essere un numero di cellulare intestato a tale ..omissis.. di cui tuttavia farebbe uso il richiesto. Omissis è un ex ufficiale di forza di sicurezza del Governo russo ... è diventato obiettivo sensibile di organismi della sicurezza occidentale per contatti dello stesso con l'Europa e non solo per presunti illeciti in ambito di riciclaggio di denaro per conto della criminalità organizzata russa.

CIPRIANI: Tale informazione mi è stata fornita da Marco MANCINI.

Trattasi di condotta in relazione alla quale nei confronti del MANCINI deve dichiararsi non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato, in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI (ma anche con il TAVAROLI), quali prospettate dal MANCINI e confermate dal Presidente del Consiglio: invero i due dati della impossibile utilizzazione di tale notizia a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI e la assenza in atti di indicazioni diverse da quelle rassegnate dal CIPRIANI ed oggetto di secretazione, eventualmente autonomamente conferenti ai fini dell'illecito, rende impossibile proseguire nel procedimento; con conseguente obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 106/2009.

Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati CIPRIANI (oltre che IEZZI e TAVAROLI), che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che anche nei confronti del CIPRIANI, per ciò che attiene al presente giudizio, deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo alla prosecuzione del giudizio nelle successive fasi processuali.

5. OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603-

Nel p.v. di interrogatorio veniva richiesto al CIPRIANI spiegazione della seguente frase: "l'attività è stata sviluppata attraverso fonti humint dirette e fiduciarie di alto livello apprendendo che la società pur avendo avuto una sua vita reale è stata indicata momentaneamente da più fonti



quale vettore per coprire traffici illeciti verso l'IRAQ . Allo stato attuale organismi occidentali demandati alla sicurezza stanno verificando se tale .. omissis .. da tale organismi sia implicato e con quale ruolo in traffici verso l'IRAQ."

CIPRIANI: Trattasi di informazione che proviene da Marco MANCINI.

Trattasi di condotta in relazione alla quale nei confronti del MANCINI deve dichiararsi non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato, in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI (ma anche con il TAVAROLI), quali prospettate dal MANCINI e confermate dal Presidente del Consiglio: invero i due dati della impossibile utilizzazione di tale notizia a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI e la assenza in atti di indicazioni diverse da quelle rassegnate dal CIPRIANI ed oggetto di secretazione, eventualmente autonomamente conferenti ai fini dell'illecito, rende impossibile proseguire nel procedimento; con conseguente obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 106/2009.

Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati CIPRIANI (oltre che IEZZI e TAVAROLI), che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che anche nei confronti del CIPRIANI, per ciò che attiene al presente giudizio, deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo alla prosecuzione del giudizio nelle successive fasi processuali.

6. OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704-

Al CIPRIANI veniva chiesta spiegazione della seguente frase: " si è accertato che l'esponente della società oggetto di interesse è un ex ufficiale delle forze armate turche; lo stesso ha prestato servizio nel dipartimento di intelligence militare di Istanbul per circa 12 anni, per due anni ha lavorato quale ufficiale addetto presso la NATO - nell'ultimo periodo la sua funzione era quella di controllare le formazioni CURDE ispirate al defunto leader omissis"

CIPRIANI: Trattasi di fonte informativa fornitami da Marco MANCINI.

Si tratta di notizia che, pur seguendo i parametri indicati dal G.I.P. e dalla Suprema Corte, all'atto del giudizio cautelare, nondimeno non pare rivestire alcun carattere di segretezza e del pari, la rivelazione della notizia alcun carattere di indebita divulgazione di dati della persona che vi si trova indicata: di talchè risultano non configurabili né il reato di cui all'art. 326 c.p., né quello di corruzione.

Dire, infatti, che una determinata persona fa parte delle Forze Armate Turche, che ha prestato servizio per dodici anni nella capitale Turca, che ha lavorato presso la NATO, e che si è occupato in tale sua qualifica personale di controllare le formazioni curde, è argomento di sicura conoscenza e di ampia diffusione in quel Paese, senza che possa rivestire alcun carattere di segretezza.

Ne consegue, come dianzi detto, la inconfigurabilità del reato sia nei confronti del MANCINI che del CIPRIANI (del pari di quanto dichiarato anche, ex artt. 129 e 444 c. II c.p.p., nei confronti di IEZZI e di TAVAROLI).

7. OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304-

A verbale veniva chiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente frase: *"risulta essere un ottimo imprenditore libanese personaggio molto vicino alla MAE italiana (Farnesina); di conseguenza favorevolmente conosciuto dagli organismi della sicurezza occidentale ... da informazioni altamente confidenziali omissis risulta dichiaratamente collegato al partito Ezbollah; parte del ricavato delle sue attività (quelle ufficiali) vengono destinate a tale partito"*

Dichiarazioni CIPRIANI: *Riterrei trattarsi di informazione fornitami da Marco MANCINI ma sul punto non sono assolutamente certo come negli altri casi.*

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI, nei cui confronti andrà conseguentemente emessa pronunzia liberatoria da entrambe le contestazioni a lui elevate per non aver commesso il fatto.

Per vero, vi è più di qualche dubbio sul carattere riservato della detta notizia e, quindi, sulla stessa sussistenza dei reati, in quanto affermare che una persona *"risulta dichiaratamente collegata al partito Ezbollah"* non pare rivestire alcun carattere di segretezza. D'altra parte non può non rilevarsi la

intrinseca contraddittorietà nella medesima notizia della esistenza "*di informazioni altamente confidenziali*" che però riferiscono che il personaggio "*è dichiaratamente legato al partito degli Ezbollah*"

Per vero neppure gli altri riferimenti contenuti nella notizia sembrano - per la loro natura- tali da costituire notizie riservate e quindi fatti di cui sia vietata la divulgazione.

Nondimeno, pur con i dubbi rappresentati in ordine all'effettivo carattere di riservatezza della notizia, può riconoscersi un carattere di riservatezza -e pertanto di ingiustificata divulgazione- strettamente legato alla stessa scarsissima precisione della notizia medesima, ove si consideri che il partito Ezbollah è un partito politico sciita Libanese, fondato nel 1982, al quale le cronache attribuiscono oltre che un'area politica, molto attiva in campo sociale, nel settore degli aiuti e del sostegno economico di profughi o di individui in condizioni di necessità in conseguenza delle vicende politico-militari che da anni affliggono quell'area del mondo, anche dotato di un'ala militare, che parimenti le cronache talora accostano ad episodi violenti e terroristici.

Pertanto, l'unico margine -eventuale, data la assoluta sommarietà della notizia- per una caratterizzazione in termini di riservatezza e di tutela della persona che risulta indicata, può essere solo riferita alla caratterizzazione anzidetta.

8. OPERAZIONE STIP pratica Z0045002-

Al CIPRIANI veniva chiesta spiegazione della seguente frase: "*le attivazioni humit poste in essere nelle aree di interesse hanno permesso di acquisire che il nominativo in oggetto è cittadino ampiamente noto alle istituzioni locali per i suoi trascorsi, più precisamente conosciuto per la militanza in organismi antigovernativi dell'estremismo islamico; più volte indicato da istituzioni di sicurezza di paesi europei quale attivista dell'organizzazione omissis*"

CIPRIANI: *Trattasi di informazioni fornitemi da Marco MANCINI.*

Anche in tal caso appare superflua ogni indicazione sugli elementi accertati nel procedimento per come pervenuti dal SISMI ovvero oggetto delle indagini difensive: trattasi infatti di condotta esauritasi entro il 27/11/2002 (data richiesta pratica 6 FEBBRAIO 02, data inserimento archivio 6 febbraio 2002, data invio report a committente 27 novembre 2002 (faldone 63 allegato richiesta rinvio a giudizio). Con la conseguenza che sia le fattispecie di rivelazione di segreto di ufficio, che quella di corruzione devono

ormai essere ritenute **estinte per prescrizione**. Va indicato, comunque che, con nota in data 8 marzo 2007 il SISMI aveva comunicato che la notizia non risultava essere patrimonio di conoscenza del servizio.

La prescrizione travolge non soltanto le imputazioni ascritte al MANCINI, ma anche, in favore degli imputati CIPRIANI, e pure IEZZI e TAVAROLI, in conformità per i detti ultimi due a quanto già dichiarato, sia la contestazione di reato di cui al capo 15, che quella di cui al capo 17.

9. OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702-

Al CIPRIANI si chiedeva conto della seguente frase: "*omissis è figlio di padre omissis vicino alla nomenclatura komeinista ed ha partecipato negli anni 80 alla rivoluzione komeinista ... è stato detenuto tra il 1984 e il 1985 nel suo paese perchè militava nel partito omissis. Ha partecipato come intellettuale di allora alla controrivoluzione predisposta dai partiti iraniani di estrema sinistra .. è persona avvicicabile e disponibile per operazioni finanziarie straordinarie ... omissis è amico personale dell'ex Ministro degli Esteri (Iraniano). Risulterebbe persona disponibile ad operazioni economicamente privilegiate in quanto è persona capace di ottime introduzioni a livelli adeguati nel suo paese*"

CIPRIANI: *Trattasi di informazioni fornitemi da Marco MANCINI*

In relazione a detta notizia il SISMI comunicava in data 8 marzo 2007 che "*relativamente a tali (omissis) e (omissis) agli atti erano emerse solo due richieste di visto*".

Pur trattandosi di **fatto ormai raggiunto da prescrizione**, in quanto la pratica portava una data di richiesta del 24 genn 02, una data di inserimento archivio 24 genn 2002, una data invio report a committente 27 novembre 2002 (faldone 20 g.i.p.), nondimeno si tratta di **fattispecie che non riveste alcun carattere di segretezza**.

Escluso, peraltro, che si sia trattato di dato in possesso del SISMI, comunque, in ogni caso ed in maniera assorbente di tutte le altre tematiche, trattasi alla più chiara evidenza di dato comunemente conosciuto quanto meno in Iran: a parte l'errore nella indicazione dell'anno della c.d. rivoluzione Kominista in Iran (1979 e non già 1980, all'atto della deposizione del defunto scia Reza Palhavi), la notizia altro non è che un riferimento a fatti che hanno riguardato la vita sociale e politica di quel Paese in un periodo assai tormentato della sua storia, la cui eco è giunta abbondantemente anche in Europa.

Pertanto, deve essere emessa, alla luce di quanto precede, in favore del MANCINI e del CIPRIANI, così come anche avvenuto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 129 c. II e 444 c. II c.p.p. per le posizioni IEZZI e TAVAROLI nel separato giudizio, indicazione di n.l.p. perché il fatto non sussiste; formula questa che prevale, ex artt. 129 c. II e 425 c.p.p., su quella riferita alla estinzione dei reati di cui ai capi 15-16-17- per prescrizione.

10. OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802-

Al CIRPIANI veniva rivolta la seguente domanda: viene chiesta spiegazione della seguente frase: " *significando l'alto grado di difficoltà nell'espletare attività informativa nel paese di riferimento, non meno la pericolosità nell'espletare tale attività sono state rilevate sul nominativo di interesse conoscenze su più fonti di organismi occidentali preposti alla sicurezza con sede in tale area geografica IRAN ... risulterebbe imprenditore commerciale con referenze opportunamente create a tutela dell'attività di collaborazioni istituzionali.*

Dichiarazioni CIPRIANI: *Trattasi di informazioni fornitemi da Marco MANCINI. Ricordo che sul nominativo in questione come gli altri dell'IRAN di cui ho parlato prima, la security di Pirelli nella persona di TAVAROLI mi aveva chiesto di svolgere dell'attività informativa su queste persone perchè le stesse dovevano recarsi a visitare stabilimenti di Pirelli in Italia. Richiesi quindi a Marco MANCINI le informazioni che risultano annotate nei miei report e che poi ho provveduto a consegnare a TAVAROLI; precisando che non sempre provvedevo a consegnare i report a TAVAROLI personalmente ma capitava che li inviassi alla direzione security.*

Anche in tal caso appare superflua ogni indicazione sugli elementi accertati nel procedimento per come pervenuti dal SISMI ovvero oggetto delle indagini difensive: trattasi infatti di condotta esauritasi entro il 27/11/2002 (data richiesta pratica 24 GENNAIO 02, data inserimento archivio 24 gennaio 2002, data invio report a committente 27 novembre 2002 (faldone 63 allegato richiesta rinvio a giudizio). Con la conseguenza che sia le fattispecie di rivelazione di segreto di ufficio che quella di corruzione devono ormai essere ritenute estinte per prescrizione. Va dato conto, comunque, del fatto che, con note in data 8 marzo 2007 19.3.2007 e 31.5.2007, il SISMI aveva comunicato che la notizia non risultava essere patrimonio di conoscenza del servizio (il Sismi ha comunicato con la medesima nota 8 marzo 2007 che "relativamente a tali OMISSIS sono emerse 5 richieste di visto, sono state

trovate anche richieste visti anche a none di omissis entrambi iraniani e nati nel 1954").

La prescrizione travolge, in favore degli imputati tutti dell'originario procedimento IEZZI e TAVAROLI, e del presente giudizio, MANCINI e CIPRIANI sia la contestazione di reato di cui al capo 15, che quella di cui al capo 16, che l'ulteriore di cui al capo 17.

11. OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904-

Al CIPRIANI veniva richiesta spiegazione della seguente frase: "attraverso fonti humint di primaria affidabilità si è venuti a conoscenza che .. il soggetto già appartenente ad una organizzazione curda è stato sottoposto senza alcuna prova a regime di carcerazione perchè ritenuto anti governativo ... giova segnalare che la persona e di conseguenza la società sono favorevolmente conosciuti da organismi per la sicurezza internazionale godendo di un rapporto diretto"

CIPRIANI: *Ritengo trattarsi di informazioni fornitemi da Marco MANCINI.*

Il Sismi ha comunicato con nota 8 marzo 2007 che "sebbene dalle ricerche per mezzo di sistemi di ricerca informatica abbaino fornito numerose evidenze, nessun nome appare correlato con documenti presenti in archivio".

Trattasi di condotta in relazione alla quale nei confronti del MANCINI deve dichiararsi non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato, in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI (ma anche con il TAVAROLI), quali prospettate dal MANCINI e confermate dal Presidente del Consiglio: invero i due dati della impossibile utilizzazione di tale notizia a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI e la assenza in atti di indicazioni diverse da quelle rassegnate dal CIPRIANI ed oggetto di secretazione, eventualmente autonomamente conferenti ai fini dell'illecito, rende impossibile proseguire nel procedimento; con conseguente obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 106/2009.

Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati CIPRIANI (oltre che IEZZI e TAVAROLI), che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa;

con la conseguenza che anche nei confronti del CIPRIANI, per ciò che attiene al presente giudizio, deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo alla prosecuzione del giudizio nelle successive fasi processuali.

12. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15573-

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita o da John POA o da Marco MANCINI, essendo quell'area in genere ben conosciuta sia da John POA che da Marco MANCINI. Tuttavia non sono certo e quindi non posso fornire una indicazione sicura come in altre occasioni.*

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Invece, per il CIPRIANI (parimenti a quanto avvenuto per IEZZI e TAVAROLI) non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

13. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15587-

Dichiarazioni CIPRIANI: *Non ricordo chi mi ha fornito tale informazione, anche perchè la stampa del relativo file in questo caso, è troppo scarna.*

Si tratta addirittura di assenza di ogni indicazione da parte del CIPRIANI di ogni riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI, nei cui confronti andrà emessa, quindi, pronunzia immediatamente

liberatoria per non aver commesso il fatto in riferimento ad entrambe le contestazioni sub 15 e sub 16.

Consequentemente a carico degli imputati dell'originario procedimento nei confronti dei quali è stato contestato il delitto di corruzione unicamente nei confronti del MANCINI al capo 17 (TAVAROLI,IEZZI) e del presente procedimento (CIPRIANI) in riferimento a detta specifica pratica, va indicata la formula "per non aver commesso il fatto".

Invece, per il CIPRIANI (parimenti a quanto avvenuto per IEZZI e TAVAROLI) non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

14. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15597-

Veniva richiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente annotazione: *"Libia imprenditore monitorato da specifici uffici U.S.A. in quanto e' nota l'attivita' dello stesso nella ricerca non convenzionale (nucleare) attraverso siti nell'area di Al-Tajura."*

CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;*

Trattasi di condotta in relazione alla quale nei confronti del MANCINI deve dichiararsi non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato, in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI (ma anche con il TAVAROLI), quali prospettate dal MANCINI e confermate dal Presidente del Consiglio: invero i due dati della impossibile utilizzazione di tale notizia a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI e la assenza in atti di indicazioni diverse da quelle rassegnate dal CIPRIANI ed oggetto di secretazione, eventualmente autonomamente conferenti ai fini dell'illecito, rende impossibile proseguire nel procedimento; con conseguente obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 106/2009.

Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati CIPRIANI (oltre che IEZZI e TAVAROLI), che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che anche nei confronti del CIPRIANI, per ciò che attiene al presente giudizio, deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo alla prosecuzione del giudizio nelle successive fasi processuali.

15. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15607-

OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15607 viene chiesta spiegazione della seguente annotazione: " *Il Gruppo microfinanzia settori di attività pregiudizievoli per la sicurezza dell'Arabia Saudita; infatti negli ultimi mesi sono in corso indagini da parte delle Autorità saudite su elementi terroristi finanziati (sembra) dallo stesso. Allo stato le indagini hanno portato alla cattura di alcuni elementi riconducibili ad AL QUAEDA che pare fossero finanziati da persone ben inserite nella Al Zamil.*"

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;*

Va dato conto del fatto che il SISMI ha comunicato con nota 8 marzo 2007 che " *la società indicata nel report appare in alcuni documenti concernenti il monitoraggio dei possibili canali di finanziamento del terrorismo internazionale*"

Trattasi di condotta in relazione alla quale nei confronti del MANCINI deve dichiararsi non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato, in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI, ma anche con il TAVAROLI, quali prospettate dal MANCINI e confermate dal Presidente del Consiglio, che rende impossibile proseguire e porre, pertanto, tale notizia a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI. Con conseguente obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 106/2009.

Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati CIPRIANI (oltre che IEZZI e TAVAROLI), che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che anche nei confronti del CIPRIANI, per ciò che attiene al presente giudizio, deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo alla prosecuzione del giudizio nelle successive fasi processuali.

16. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15609-

Si trova riportato a verbale: viene chiesta spiegazione della seguente annotazione: " *C.C. Sul nominativo sussistono attualmente delle indagini che, vedono lo stesso al centro di importanti traffici internazionali di armamenti con Paesi africani ed in particolare, taluni "Uffici" stanno verificando il suo coinvolgimento nella vendita di armi alla LIBIA.* "

CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;

Trattasi di condotta in relazione alla quale nei confronti del MANCINI deve dichiararsi non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato, in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI (ma anche con il TAVAROLI), quali prospettate dal MANCINI e confermate dal Presidente del Consiglio: invero i due dati della impossibile utilizzazione di tale notizia a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI e la assenza in atti di indicazioni diverse da quelle rassegnate dal CIPRIANI ed oggetto di secretazione, eventualmente autonomamente conferenti ai fini dell'illecito, rende impossibile proseguire nel procedimento; con conseguente obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 106/2009.

Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati CIPRIANI (oltre che IEZZI e TAVAROLI), che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che anche nei confronti del CIPRIANI, per ciò che attiene al presente giudizio, deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo alla prosecuzione del giudizio nelle successive fasi processuali.

17. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15615-

Veniva richiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente annotazione: " *ha proposto di recente attraverso le vie diplomatiche competenti un incontro di natura economica con il vice Ministro degli Esteri italiano (...omissis...)*

il Gruppo gode di rapporti "privilegiati" con l'attuale Governo USA

il nominativo risulterebbe un buon "vettore" per business nell'Area d'interesse e Paesi limitrofi con particolare riferimento ai Paesi con i quali la Giordania ha buone relazioni

dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita probabilmente da Marco MANCINI, anche se in questo caso non posso essere assolutamente certo.*

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI.

Conseguentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Invece, per il CIPRIANI (parimenti a quanto avvenuto per IEZZI e TAVAROLI) non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

Va dato conto comunque che la difesa MANCINI, nello svolgere indagini difensive, ha assunto ad informazioni ex art. 391 bis c.p.p. il vice Ministro degli Esteri italiano (...omissis...). Costui, già Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri all'epoca dei fatti, sentito ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. in data 12.9.2007, ha dichiarato di non aver mai sentito nominare Mohammad Al-Bunhia e di non aver mai ricevuto richieste per via diplomatica di incontrare tale soggetto, soggiungendo che, oltretutto, le sue deleghe come Sottosegretario riguardavano l'Europa e non i Paesi arabi.

Con la conseguenza che, comunque, la "notizia" deve essere ritenuta, quanto meno per una parte, non veritiera.

Peraltro non pare che la stesa rivesta alcun reale carattere di segretezza.

In ogni caso anche le risultanze delle investigazioni difensive, interpretate in chiave logica, l'unica idonea a contrastare la portata di una accusa svolta in chiave solo logico-induttiva (per utilizzare i medesimi termini espressi nel giudizio cautelare dalla Corte di Cassazione), segnalano -del pari delle stesse indicazioni pervenute dal CIPRIANI- che autore delle informazioni non può essere stato il MANCINI, palesandosi troppo grossolano un errore del genere sopra emerso a seguito dell'esame del vice Ministro degli Esteri italiano, oltretutto su una circostanza che di per sé non costituiva una notizia riservata, da parte di un appartenente al SISMI.

18. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18921-

viene chiesta spiegazione della seguente annotazione: " *Al momento, due Direttori della società - ...omissis...e ...omissis...- sono oggetto d'attenzione di Organismi della Sicurezza Internazionale e risultano in contatto con la Mafia turca di INSTANBUL.*

Inoltre la Compagnia ed i suoi Direttori risultano godere di legami/protezioni autorevoli nell'ambiente del proprio Stato quali Forze Armate ed altre Pubbliche Amministrazioni"

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI*

La notizia appare nella sua seconda parte ininfluyente e comunque non caratterizzare la sua natura per la segretezza, atteso che il riferimento al fatto che la compagnia ed i suoi Direttori hanno legami nell'ambiente delle Forze Armate ed altre Pubbliche amministrazioni, non costituisce dato riservato.

Nella sua prima parte appare inverosimile, soprattutto con riguardo alla sua riferibilità al MANCINI, per talune sue peculiarità che emergono coniugando gli esiti degli accertamenti presso il SISMI e la concreta valenza semantica espressa nella notizia: il SISMI ha comunicato, invero, anche per tale notizia, che la stessa non risultava essere patrimonio di conoscenza del servizio. Orbene, a ciò consegue che il riferimento a fonti di conoscenze da parte di servizi di sicurezza internazionali contenuta nella prima parte della notizia medesima, ed espressa con la indicazione " *Organismi della Sicurezza Internazionale*" che avrebbero comunicato che " *i due Direttori della società risultano in contatto con la Mafia turca di INSTANBUL*" non può essere ritenuta veritiera (e per tale via riconducibile al MANCINI quale parte del patrimonio conoscitivo del SISMI), in quanto se ciò fosse stato il SISMI avrebbe necessariamente ritrovato la indicazione tra i suoi atti, specie ove si consideri che, trattandosi di legami con ambienti malavitosi di carattere mafioso, non avrebbero potuto non essere informati i nostri servizi di sicurezza.

19. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18923-

Al CIPRIANI veniva chiesta spiegazione della seguente annotazione: " *T. N. T - Il nominativo d'interesse, positivamente noto, risulta*

"coordinato" da imprenditori irakeni residenti in occidente da molti anni, i quali risultano "molto vicini" ad Organismi della Sicurezza occidentali."

CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;*

Trattasi di condotta in relazione alla quale nei confronti del MANCINI deve dichiararsi non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato, in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI (ma anche con il TAVAROLI), quali prospettate dal MANCINI e confermate dal Presidente del Consiglio: invero i due dati della impossibile utilizzazione di tale notizia a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI e la assenza in atti di indicazioni diverse da quelle rassegnate dal CIPRIANI ed oggetto di secretazione, eventualmente autonomamente conferenti ai fini dell'illecito, rende impossibile proseguire nel procedimento; con conseguente obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 106/2009.

Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati CIPRIANI (oltre che IEZZI e TAVAROLI), che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che anche nei confronti del CIPRIANI, per ciò che attiene al presente giudizio, deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo alla prosecuzione del giudizio nelle successive fasi processuali.

Anche in questo caso il SISMI aveva comunicato, comunque non trattarsi di notizia appartenente al Servizio.

20.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18926-

Al CIPRIANI veniva chiesta spiegazione della seguente annotazione:" Recentemente il nominativo di interesse risulta attenzionato in fonia e per iscritto da parte di organismi occidentali vista la ricorrenza dello stesso con soggetti/Compagnie sospettate di sostegno al terrorismo AL QAEDA"

CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;*

Trattasi di condotta in relazione alla quale nei confronti del MANCINI deve dichiararsi non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato, in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI (ma anche con il TAVAROLI), quali prospettate dal MANCINI e confermate dal Presidente del Consiglio: invero i due dati della impossibile utilizzazione di tale notizia a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI e la assenza in atti di indicazioni diverse da quelle rassegnate dal CIPRIANI ed oggetto di secretazione, eventualmente autonomamente conferenti ai fini dell'illecito, rende impossibile proseguire nel procedimento; con conseguente obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 106/2009.

Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati CIPRIANI (oltre che IEZZI e TAVAROLI), che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che anche nei confronti del CIPRIANI, per ciò che attiene al presente giudizio, deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo alla prosecuzione del giudizio nelle successive fasi processuali.

Anche in questo caso il SISMI aveva comunicato, comunque non trattarsi di notizia appartenente al Servizio.

21. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18929-

Dichiarazioni CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita o da GUATTERI Fulvio o da Marco MANCINI, in questo caso non posso essere certo perchè ricordo che oltre a MANCINI di questo paese e cioè l'IRAN si occupò in qualche caso anche GUATTERI;

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna

ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Invece, per il CIPRIANI (parimenti a quanto avvenuto per IEZZI e TAVAROLI) non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

22. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18933-

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita o da John POA o da Marco MANCINI, perchè riguarda paese di Cipro*

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Invece, per il CIPRIANI (parimenti a quanto avvenuto per IEZZI e TAVAROLI) non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

23. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18936-

Alla richiesta spiegazione della seguente annotazione: " *SON.MOO. Sul soggetto di Vostro interesse, è emerso che lo stesso è all'attenzione di specifiche Istituzioni Internazionali/Occidentali di Sicurezza; sarebbe opportuno, vista tale "attenzione", non avere contatti, soprattutto "tecnici" e verbali con il predetto.*"

Il CIPRIANI rispondeva: In questo caso non ricordo chi mi abbia fornito l' informazione.

Si tratta addirittura di assenza di ogni indicazione da parte del CIPRIANI di ogni riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza

che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Invece, per il CIPRIANI (parimenti a quanto avvenuto per IEZZI e TAVAROLI) non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

24. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18976-

Alla richiesta di spiegazione della seguente annotazione: " Il rapporto di amicizia/affari che vincola il soggetto d'interesse e K.A.P. è tuttora forte e presente. Il K.A.P., figlio di un appartenente agli Organismi della Sicurezza Nazionale Russa, non ha mai interrotto il rapporto di "amicizia" con A.C.; il russo è stato ed al momento il referente in Mosca di A.C. che utilizza K.A.P. per "entrature" in tutti gli ambienti vicini alle Istituzioni russe.

K.A.P. è noto agli Organismi della Sicurezza Occidentale quale trafficante di armi. I cittadini russi J.M. (classe '58) ed L.B. (classe '75) sono anch'essi all'attenzione degli Organismi della Sicurezza Occidentale in quanto ex appartenenti a specifiche branche delle Istituzioni della Sicurezza Nazionale Russa."

Il CIPRIANI rispondeva: Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;

Il SISMI ha comunicato con nota 8 marzo 2007 che "in atti risultano omonimi del c.d. soggetto di interesse (del quale nel report mancano gli elementi minimi necessari per una corretta generalizzazione); di questi uno, secondo notizia confidenziale, sarebbe stato agganciato dal KGB negli anni 80".

Trattasi di condotta in relazione alla quale nei confronti del MANCINI deve dichiararsi non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato, in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI (ma anche con il TAVAROLI), quali prospettate dal MANCINI e confermate dal Presidente del Consiglio: invero i due dati della impossibile utilizzazione di tale notizia a fondamento di alcuna decisione e della stessa

prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI e la assenza in atti di indicazioni diverse da quelle rassegnate dal CIPRIANI ed oggetto di segretazione, eventualmente autonomamente conferenti ai fini dell'illecito, rende impossibile proseguire nel procedimento; con conseguente obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 106/2009.

Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati CIPRIANI (oltre che IEZZI e TAVAROLI), che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che anche nei confronti del CIPRIANI, per ciò che attiene al presente giudizio, deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo alla prosecuzione del giudizio nelle successive fasi processuali.

25. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18984-

chiesta spiegazione al CIPRIANI della seguente annotazione: "*Il nominativo oggetto d'interesse, e l'ulteriore suo connazionale con il quale stringe buoni rapporti, sono noti ed "attenzionati" - anche sotto il profilo telematico - da Organismi della Sicurezza Occidentale quali trafficanti internazionali di sostanze proibite, avvalendosi di importanti contatti politici per "edulcorare" le suddette attività.*"

Costui rispondeva: Non ricordo chi mi abbia fornito l'informazione

Si tratta addirittura di assenza di ogni indicazione da parte del CIPRIANI di ogni riferibilità della condotta al MANCINI; con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per ritenere detta fattispecie realizzata dal MANCINI.

Conseguentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Invece, per il CIPRIANI (parimenti a quanto avvenuto per IEZZI e TAVAROLI) non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

26. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 19005-

Veniva chiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente annotazione: "*Il nominativo rilevato risulta monitorato direttamente da Organi Occidentali della Sicurezza per attività di riciclaggio. La società viene utilizzata da un Gruppo di criminali il cui "capo" risulterebbe essere un ex esponente di apparato pubblico di telecomunicazioni della "prima Repubblica" - D.G. - in linea parentale con uno dei capi storici della mafia (B.P.). L'organizzazione avrebbe intenzione di costituire un parco marino nei pressi di ROMA, con finanziamenti che vedono coinvolto il nominativo oggetto dell'indagine.*"

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI.*

I difensori hanno segnalato che si tratta di notizia già pubblicata su internet precedentemente ed hanno allegato pagina di stampata YAHOO.

Il Sismi ha comunicato che "la vicenda della costruzione di un parco marino nei pressi di Roma e dell'interesse per esso della criminalità organizzata risultava da diversi atti del servizio; inoltre a seguito di riscontri incrociati, è emerso che nell'anno 2004 l'articolazione diretta dal MANCINI aveva predisposto una nota di coordinazione alla trattazione da parte di altra struttura del servizio della vicenda della costruzione di un parco marino nei pressi di Roma, nella quale tra l'altro segnalava come la notizia fosse abbondantemente nota e riportata anche nella rete INTERNET.

La notizia è effettivamente già stata pubblicata ampiamente e, pertanto, conoscibile e conosciuta dalla collettività fin dall'anno 2003: ancora oggi attivando i motori di ricerca "GOOGLE" o "YAHOO" la si rinviene come pubblicata la prima volta nell'anno 2003.

Ne consegue che, oltre che nei riguardi del MANCINI e del CIPRIANI, anche nei confronti degli imputati CIPRIANI, che interesse il presente procedimento, IEZZI e TAVAROLI, che hanno visto la loro posizione definita separatamente, va dichiarato che il fatto non sussiste, sia in riferimento alla corruzione nei confronti del MANCINI che della rivelazione di segreti di ufficio.

27. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 19015-

È stata richiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente annotazione: " *La società in argomento è stata ed è tuttora al centro dell'attenzione di Organismi occidentali della Sicurezza che operano da tempo in tale Area geografica; risulta, peraltro, iscritta in un elenco compilato dalla Polizia Irachena perché ritenuta vicina ad ambienti della resistenza.*

La società recentemente è stata oggetto di un accesso da parte di FF.AA. presenti nel Paese per "rischio di ordine pubblico".

Si rappresenta che la sede della società è strutturata su due livelli per ca 150 mq, dove all'ingresso è affissa la classica bandiera con il simbolo degli Sciiti; l'immobile è stato occupato da un gruppo di militari Sciiti espropriando i legittimi proprietari - una famiglia irachena."

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI.*

Trattasi di condotta in relazione alla quale nei confronti del MANCINI deve dichiararsi non potersi ulteriormente procedere per l'esistenza del Segreto di Stato, in riferimento alle relazioni tra il predetto imputato ed il CIPRIANI (ma anche con il TAVAROLI), quali prospettate dal MANCINI e confermate dal Presidente del Consiglio: invero i due dati della impossibile utilizzazione di tale notizia a fondamento di alcuna decisione e della stessa prosecuzione del procedimento nei confronti del MANCINI e la assenza in atti di indicazioni diverse da quelle rassegnate dal CIPRIANI ed oggetto di secretazione, eventualmente autonomamente conferenti ai fini dell'illecito, rende impossibile proseguire nel procedimento; con conseguente obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 202 c. III c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 106/2009.

Nondimeno tale limite alla perseguibilità -ed alla stessa utilizzabilità delle "notizie" fin qui raccolte non riguarda gli imputati CIPRIANI (oltre che IEZZI e TAVAROLI), che nella ipotesi accusatoria avrebbero ottenuto la notizia riservata e somministrato al MANCINI utilità per ottenere la notizia stessa; con la conseguenza che anche nei confronti del CIPRIANI, per ciò che attiene al presente giudizio, deve ritenersi la insussistenza di alcun elemento preclusivo alla prosecuzione del giudizio nelle successive fasi processuali.

Anche in questo caso il SISMI aveva comunicato, comunque non trattarsi di notizia appartenente al Servizio.

Alla richiesta di spiegazione della seguente annotazione: " *Inoltre, abbiamo rilevato che ...omissis... ha avuto contatti telefonici con l'Italia (+39 348.65.06.461 /+39 339.46.94.059) e con la Svizzera (+41 76 576 96 99) - qualora ciò risultasse di Vostro interesse, ci rendiamo disponibili ad accertare gli intestatari di tali linee.*

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita dalla SHERIFF di Mosca, mio corrispondente e di cui si occupò la Moira NANI.*

Il SISMI ha comunicato che "premesso che si riscontrano numerose omonimie anche parziali con vari nominativi indicati nel report si evidenzia come una vera identificazione sia possibile solo per (omissis) indicato in una richiesta visto ingresso come l'invitante di un soggetto di nazionalità georgiana dal nome (omissis) quest'ultimo nominativo è pressocchè sovrapponibile con quello del cittadino georgiano (omissis) indicato nel report come contatto del (omissis)

Si tratta addirittura di indicazione da parte del CIPRIANI formulata in senso nettamente contrario ad ogni riferibilità della condotta al MANCINI,

Conseguentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Invece, per il CIPRIANI (parimenti a quanto avvenuto per IEZZI e TAVAROLI) non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

29. OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802, foglio numero 15117-

Dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita o da Marco MANCINI o da John POA, in questo caso non posso essere certo;*

SISMI ha indicato sempre con la stessa nota che "per ciò che ha tratto con il c.d. vettore (e quanti ad esso correlati) le notizie in atti del servizio presentano nel loro complesso un ragionevole grado di sovrapponibilità".

A prescindere dalle pur fondate osservazioni della difesa conseguenti allo svolgimento di capillari indagini difensive, in ogni caso si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI.

Consequentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Invece, per il CIPRIANI (parimenti a quanto avvenuto per IEZZI e TAVAROLI) non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

30. OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902, foglio numero 11858-

Veniva richiesta spiegazione della seguente annotazione:"

"CERTIFICAZIONE AGENTI" IRAN -

Da fonti attendibili si è appreso che negli Stati Uniti l'F.B.I. cercava un uomo che si presentava come (OMISSIS) a causa di spedizioni in IRAN di componenti elettroniche per armi di grosso calibro (carri armati militari, ecc.) e per evasione fiscale per US\$ 4.000.000.

APPUNTO INTERNO:

POSITIVAMENTE CONOSCIUTA DALLE AUTORITA' (DI POLIZIA E FISCALI E DI SICUREZZA INGLESE)

VALUTARE SE COMUNICARE AL CL. CHE E' STRUTTURA DI SICUREZZA PUBBLICA CON FUNZIONARI OPERATIVI

CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita o da Marco MANCINI o da John POA, in questo caso non posso essere certo

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI.

Consequentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Invece, per il CIPRIANI (parimenti a quanto avvenuto per IEZZI e TAVAROLI) non ricorrono elementi liberatori in riguardo alla divulgazione della notizia oggetto della contestazione di cui al capo 15.

31. OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101, fogli numero 10751, 10753, 10754, 10755, 10757 e 10758-

Al CIPRIANI veniva richiesta spiegazione della seguenti annotazioni:"
Titolare Passaporto n. L430928 rilasciato a SOUSSE il 20/02/1997

K.H. non risulterebbe appartenere/collegato formalmente agli Organi di sicurezza del proprio Paese; anche se è noto il buon rapporto personale con il Console di Tunisia di Milano, il quale in più occasioni ha accreditato per ragioni di business il soggetto d'interesse.

Da più fonti risulterebbe che il K.H. è "obbligato" per tali presentazioni con il Console.

K.H. risulta coniugato con prole.

Titolare Passaporto n.omissis...

ha frequentato l'Accademia militare congedandosi di propria iniziativa; mantenendo, comunque, ottimi rapporti con le Istituzioni locali della Sicurezza e, "anomalia" è a seconda dell'osservazione del soggetto, il fatto che ha mantenuto - come in servizio - buone relazioni con Istituzioni pubbliche occidentali localmente presenti. Quanto predetto è altresì noto nel "circuito" Diplomatico internazionale, visto che risulta frequentare particolari soggetti vicini al Consolato Algerino in ITALIA di ambiente Informativo.

... già sospettato dalle autorità tunisine per militanza in gruppi islamici estremisti è stato arrestato più volte in relazione a "simpatie" per il GIA. Risulterebbe essere stato presente in ITALIA più volte per dichiarati motivi di lavoro, anche se per tali motivazioni, da un primo screening non risulterebbero riscontri. Traccia di tale soggetto è rilevata in VARESE quando mesi orsono c'è stata una verifica da parte delle Autorità italiane che indagavano su gruppi islamici estremisti in LOMBARDIA

...- pregiudicato per reati contro il patrimonio (nel suo Paese) - ha in corso un processo per truffa contro società libica. Presso la propria

Ambasciata in ITALIA risulta godere di buone referenze, in quanto amico personale del Segretario del Ministro degli Interni del proprio Paese.

Titolare Passaporto n. ...omissis...

Troviamo un'evidenza riservata , in ordine alla quale al soggetto d'interesse è stato negato il visto per gli USA, motivazione adducibile non solo al fatto di avere il fratello in carcere, ma sembrerebbe che vi fossero informative occidentali non positive , tali da far precludere il visto.

.. praticante della religione mussulmana. Noto alle Autorità del suo paese per appartenere a gruppi anti Governativi. E' stato espulso dalla Germania, "ufficialmente" in quanto non in regola con le Norme di soggiorno - di fatto, perché gli è stato revocato il visto di ingresso per motivi di sicurezza.

.. collabora con Organismi dello Stato; fonti non confermate riferiscono che è anche membro di tali Organismi. La sua presenza nel gruppo, che in questo periodo stà viaggiando per tutta l'Europa, è stata dovuta alla Direzione degli Organismi Istituzionali tunisini. E' amico personale del Vice Console tunisino di Milano, il quale - per quanto ci viene riferito - non si limita a svolgere le funzioni di Diplomatico.

... È stato più volte indicato, da diverse istituzioni, quale appartenente ad organismi estremisti islamici. E' stato oggetto di verifiche per collegamenti con estremisti algerini presenti in Inghilterra. Dipendente di società tunisina; devolve parte dello stipendio alla causa islamica.

Dichiarazioni CIPRIANI: Si tratta di informazione a me fornita da Marco MANCINI;

Anche in tal caso appare superflua ogni indicazione sugli elementi accertati nel procedimento per come pervenuti dal SISMI ovvero oggetto delle indagini difensive: trattasi infatti di condotta esauritasi entro l'ottobre del 2001, con la conseguenza che sia le fattispecie di rivelazione di segreto di ufficio che quella di corruzione devono ormai essere ritenute estinte per prescrizione. La prescrizione travolge, in favore degli imputati tutti, IEZZI e TAVAROLI (interessati al separato giudizio) CIPRIANI, imputato nel presente procedimento, sia la contestazione di reato di cui al capo 15, che quella di cui al capo 17.



32. OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102, foglio numero 11525-
Veniva chiesta al CIPRIANI spiegazione della seguente annotazione:"

.....
abbiamo ritenuto opportuno sospendere l'attività locale per le oggettive difficoltà già espresse in precedenza e, soprattutto, per la tutela della riservatezza; orientandoci alla ricerca "dell'utilizzo di mezzi di comunicazione" da parte della S.C. A tale proposito, a ratifica di quanto già anticipato per le vie brevi, rappresentiamo che, la S.C. risulta intestataria dell'utenza cell. 335/8311945 per la quale è in corso d'opera l'attività di "analisi". "analisi" 335/8311945 - rif. S.C."

dichiarazioni CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornita da RIZZO Nicolò*

Si tratta addirittura di indicazione da parte del CIPRIANI formulata in senso nettamente contrario ad ogni riferibilità della condotta al MANCINI,

Conseguentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Astrattamente si profilerebbe la esistenza in atti di elementi idonei a giustificare il giudizio nei confronti del CIPRIANI in considerazione della avvenuta divulgazione dei dati, come a suo carico contestato al capo 15.

In ogni caso, si tratta di pratica per la quale è intervenuta **prescrizione** (data conferimento incarico al CIPRIANI 10/1/02; data inserimento pratica 10/1/02; data invio report 9/6/02). Pertanto, con riguardo alla contestazione di cui al capo 17 andrà emessa nei confronti del CIPRIANI, declaratoria di n.l.p. per prescrizione.

Sulla declaratoria di prescrizione, nondimeno, prevale la formula per non aver commesso il fatto in favore di MANCINI per entrambi i capi 15 e 16; per il CIPRIANI limitatamente al capo 17, in conformità, peraltro, a quanto statuito anche per gli imputati IEZZI e TAVAROLI, nella sequenza descritta dall'art. 129 c. II e 444 c. II c.p.p..

33. OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101, foglio numero 9635.

viene chiesta spiegazione della seguente annotazione: " *il quale in Italia vanta "importanti" contatti/amicizie con Esponenti governativi di Teheran, non risulta assolutamente conosciuto, né da Governativi, né da alcun imprenditore del "Bazar" di Teheran. "*

Dichiarazione CIPRIANI: *Si tratta di informazione a me fornite da MANCINI Marco, ma non sono certo.*

Si tratta di indicazione del CIPRIANI espressa in termini dubitativi per quanto concerne la effettiva riferibilità della condotta al MANCINI

Consequentemente a carico del MANCINI deve pervenirsi, per entrambe le fattispecie a lui contestate ai capi 15 e 16 ad immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. "per non aver commesso il fatto".

Medesima soluzione andrà adottata per il CIPRIANI, limitatamente alla fattispecie a costui contestata al capo 17, in quanto non ha consumato alcuna ipotesi di corruzione nei confronti del MANCINI in riferimento al quale soltanto risulta operata la contestazione sub 17.

Astrattamente si profilerebbe la esistenza in atti di elementi idonei a giustificare il giudizio nei confronti del CIPRIANI in considerazione della avvenuta divulgazione dei dati, come a suo carico contestato al capo 15.

In ogni caso, si tratta di **pratica per la quale è intervenuta prescrizione** (data conferimento incarico al CIPRIANI 10/1/02; data inserimento pratica 10/1/02; data invio report 9/6/02). Pertanto, con riguardo alla contestazione di cui al capo 17 andrà emessa nei confronti del CIPRIANI, declaratoria di n.l.p. per prescrizione.

Sulla declaratoria di prescrizione, nondimeno, prevale la formula per non aver commesso il fatto in favore di MANCINI per entrambi i capi 15 e 16; per il CIPRIANI limitatamente al capo 17, in conformità, peraltro, a quanto statuito anche per gli imputati IEZZI e TAVAROLI, nella sequenza descritta dall'art. 129 c. II e 444 c. II c.p.p..

Contestazione di associazione per delinquere

**in capo a
MANCINI Marco**

Si è scelto di esaminare solo alla fine della valutazione della complessa posizione del MANCINI la contestazione di associazione per delinquere a lui



ascritta per la considerazione che la consistenza dell'accusa può meglio valutarsi solo dopo avere esaminato concretamente i reati c.d. "fine" al medesimo imputato contestati; unitamente, peraltro, agli spunti eventualmente direttamente emersi in ordine alla eventuale reale partecipazione del MANCINI ad un consorzio associativo nel quale per costui è delineato il ruolo di organizzatore e promotore.

Vanno subito fatte due precisazioni:

la soluzione adottata in punto di associazione per delinquere concernente la posizione del MANCINI non dipende in alcun modo dalle tematiche in punto di segreto di Stato;

nessun dato esistente in atti segnala un qualsiasi reale ruolo del MANCINI in un consorzio malavitoso, con profilo partecipativo autonomo rispetto a singoli e specifici contatti al più ancorabili, seguendo il costrutto accusatorio, esclusivamente ad una eventuale collaborazione alla divulgazione di specifiche notizie in relazione alla esecuzione di singole pratiche come indicate dal CIPRIANI.

Ciò posto, la forma di partecipazione associativa delineata a carico di MANCINI Marco risulta individuata nella imputazione nei termini che di seguito si riportano:

"MANCINI Marco, in qualità di dirigente del SISMI, stabile collaboratore di CIPRIANI e TAVAROLI, con i quali organizzava la raccolta sistematica di informazioni riservate in grado di assicurare fiducia nel gruppo Pirelli-Telecom e quindi stabilità al consorzio delittuoso che fondava sui cospicui fondi aziendali per la Security il perno della poliedrica e multiforme attività illecita".

Va detto immediatamente che nulla di quanto contestato è emerso nel procedimento.

Un primo approccio valutativo può essere costituito dal rilevare che, anche ove si volesse ancorare la sussistenza del delitto di associazione per delinquere al numero ed alla intensità di contatti illeciti riferiti alla consumazione dei c.d. reati fine, quelli cioè dei capi 15 e 16, a carico del

MANCINI risultano contestati dal P.M. 33 episodi, nel corso dei quali si assume che il predetto abbia fornito al CIPRIANI notizie riservate.

Laddove le dimensioni complessive del fenomeno investigate nel procedimento, in relazione al quale risulta formulata complessivamente la imputazione di associazione per delinquere, sono quelle della formazione, negli anni, da parte degli imputati a carico dei quali è stato disposto il giudizio, di un numero di pratiche illegalmente formate pari a circa cinquemila.

Orbene dai 33 episodi individuati a carico del MANCINI ne vanno immediatamente decurtati cinque, riferiti ad avvenimenti che lo stesso CIPRIANI ha riportato a soggetti diversi dal MANCINI, ovvero ha indicato non essere in grado di ricordare a quale soggetto riportarli.

Dai 28 episodi rimanenti, ne vanno sicuramente decurtati altri 18, riferiti ad indicazioni del CIPRIANI espresse in termini dubitativi, con la conseguenza che in riferimento ai detti reati fine è stato sopra pronunziato nei confronti di MANCINI Marco il n.l.p. per non aver commesso il fatto.

Su tale dato si ritornerà successivamente.

Deve osservarsi a tal punto che nell'ambito del procedimento nessuna indicazione probatoriamente rispondente ai parametri di cui all'art. 192 c.p.p. si è registrata con riferimento ad attività illecite sistematicamente realizzate dal MANCINI nei termini di cui alla contestazione contenuta nel capo 1), nei limiti -cioè- di una "stabile collaborazione con CIPRIANI e TAVAROLI, con i quali" sarebbe stata "organizzata la raccolta sistematica di informazioni riservate".

Ed invero, i testimoni assunti hanno parlato di rapporti di amicizia che avevano legato nel tempo il CIPRIANI, il MANCINI, il TAVAROLI.

Anche a voler considerare le dichiarazioni rese dal col. D'AMBROSIO (doppiamente inutilizzabili, in quanto trattasi di una mera raccolta di voci da fonti non individuabili e non indicate, ovvero da una persona defunta, oltrecchè perché raggiunte dalla indicazione preclusiva di cui al c. III dell'art. 202 c.p.p.) ugualmente tale indicazione non soddisfa i parametri individuati dalla Suprema Corte al fine di consolidare quella indicazione di stabile e permanente collaborazione che sostanzia la associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato.

Si ricorderà, infatti, per essere stato riportato sopra, come l'estrema estensione accusatoria segnalata dal P.M. a carico del MANCINI in riguardo al delitto di associazione per delinquere, sia la affermazione del D'AMBROSIO " di avere appreso più che altro voci da alcuni responsabili della sicurezza di varie aziende e in modo particolare da Fabio POLZOT responsabile sicurezza di

UNICREDIT, persona deceduta uno o due anni fa, dell'esistenza di un gruppo chiamato da qualcuno "Banda Bassotti" di cui facevano parte sia MANCINI che TAVAROLI e CIPRIANI diretto a lucrare sulla acquisizione di notizie".

A parte la folcloristica indicazione somministrata dal teste, e prescindendo dalle tematiche in punto di segreto di Stato, non pare che la indicazione di cui sopra rivesta le caratteristiche minime (quanto a riferibilità della notizia a persona ben individuata in grado di testimoniare) per poterla riportare nel novero delle prove rilevanti ex art. 192 c.p.p..

Senza dire poi che nessuna specificazione risulta fornita in ordine al tipo di attività concretamente realizzata -eventualmente anche con riferimento a strutture organizzative, metodi, dinamiche interne al gruppo- dalla detta "Banda Bassotti".

Invero, la responsabilità penale è argomento assai più serio delle indicazioni fumettistiche del teste: su queste non può articolarsi nulla di concreto o anche solo di descrivibile in riferimento al tipo di attività, alle modalità di svolgimento, ai ruoli partecipativi di ciascuno, al genere di organizzazione, alla predisposizione di mezzi e, in definitiva, alla stessa consistenza ed effettività di un sodalizio malavitoso nel senso idoneo ad integrare il delitto di cui all'art. 416 c.p. in capo al MANCINI, in assenza di altri dati -diversi da quelli riportati dal D'AMBROSIO- che segnalino una relazione tra il MANCINI, il TAVAROLI, il CIPRIANI, realmente afferente all'illecito associativo.

Né a rendere in qualche modo utilizzabile ed a validare la detta affermazione può eventualmente indicarsi il ritrovamento di un foglio riportante l'indicazione "10.12.98 - Rif. Op. Anonimo" e con annotazione "Manoscritta " B. BASSOTTI è fuori, non è ancora compresa", nell'ambito del materiale cartaceo esaminato dal L.te MORGERA e compendiato nella informativa datata 21/5/2007 (faldone 74), perché anche questo dato appare essere troppo generico con riferimento al genere di attività che si voleva indicare, inoltre di impossibile attribuibilità a persone ben individuate, ed in quanto tale a sua volta inidoneo a conferire rilevanza ad una affermazione, quale quella del D'AMBROSIO, che nessuna consistenza può avere ai fini di evidenziare la ricorrenza di una associazione per delinquere in capo ai tre personaggi descritti come se fossero dei cartoni animati.

Nè un sodalizio associativo può desumersi dalle indicazioni di talune assistenti del CIPRIANI in ordine agli abituali incontri tra il MANCINI ed il CIPRIANI medesimo presso l'autogrill di FIRENZE, in quanto tale indicazione

è o neutra, o addirittura nella maggior parte dei casi incerta (espressa in termini dubitativi dalle testimonie, che hanno indicato solo di credere o di reputare che gli incontri all'autogrill con un personaggio già genericamente indicato - "Marco" ovvero "padrino della figlia di CIPRIANI" laddove è emerso in atti essere il MANCINI padrino della figlia di TAVAROLI- fossero finalizzati alla raccolta di informazioni) o al più riferita al trasferimento di qualche notizia, riportabile pertanto -eventualmente- ad una tematica rilevante ex art. 110 c.p., piuttosto che ai sensi dell'art. 416 c.p., ovvero ancora -più fondatamente- a quel complesso di relazioni tra il MANCINI ed il CIPRIANI sulle quali il Presidente del Consiglio ha segnalato la esistenza di tematiche coperte da segreto di Stato.

Né del pari il numero elevatissimo di contatti telefonici tra il MANCINI ed il CIPRIANI ed il TAVAROLI possono essere riportate all'illecito in generale, ovvero ad un consolidato schema associativo, posto che le frequentazioni amicali tra i personaggi, da imputati e testimonie abbondantemente riferite, risalenti tra il MANCINI ed il TAVAROLI alla comune militanza nell'Arma dei Carabinieri; ovvero tra il CIPRIANI ed il MANCINI ad una consolidata e lunga amicizia, appaiono ampiamente giustificare il numero e l'intensità dei contatti.

Neppure è a dirsi che le indicazioni degli altri testimonie, pure sopra riportate in ordine allo scambio di informazioni reciproche tra il MANCINI ed il TAVAROLI, per quanto appreso anche dai testimonie prevalentemente da "voci correnti", è indicazione in qualche modo riportabile alla prova della esistenza di un consorzio associativo.

Può essere utile riportare i dati che il G.I.P. aveva individuato a sostegno del consorzio associativo in quella prima fase delle indagini, al fine di verificare se dei dati in allora rassegnati ne risulti taluno ancora validamente congruente ai fini dell'illecito.

Aveva segnalato il G.I.P. che:

...

Gli "aiuti" investigativi che MANCINI presta all'amico CIPRIANI, attingendo dal suo patrimonio riservato di conoscenze, non sono il semplice atto di infedeltà di un pubblico ufficiale che, in cambio di denaro, vende il suo sapere, ma rappresentano solo una

porzione di una più ampia cooperazione a 360° che il trio di vecchi amici aveva avviato da tempo, pescando da un lato dalle informazioni riservate provenienti dai Servizi e dall'altro dalle ingenti risorse economiche aziendali di cui TAVAROLI disponeva a suo piacimento nonché dalle risorse tecniche illegali presenti in Telecom. La sommatoria è una sorta di agenzia di investigazioni, di fatto e parallela, dalle possibilità relevantissime

...

Come si è visto sopra, l'apporto del MANCINI - e questo lo colloca a pieno titolo nella struttura stabile della associazione - è duraturo, permanente nel tempo, continuativo, non occasionale e di ampiezza verosimilmente molto maggiore rispetto a quello che si è potuto sino ad ora accertare con riscontro documentale.

...

Per di più non va dimenticato che questo *mutuum adiutorum* tra i tre è rafforzato da un'amicizia di antica data che fortifica *l'affectio societatis scelerum*.

...

Orbene le dette considerazioni non sono risultate in alcun modo rafforzate o anche solo confermate nel corso dei quattro anni di indagini successive alla formulazione delle considerazioni medesime: semmai i fatti quali potevano eventualmente apparire profilarsi in quella prima fase delle indagini si sono ridimensionati nel prosieguo degli accertamenti, fino a consentire di affermare che quanto poteva ipotizzarsi come possibile in quella fase, successivamente è stato smentito dalle complessive acquisizioni.

Ed invero, nessun contatto diretto probatoriamente conferente ai fini dell'illecito è emerso in termini validi e rispondenti ai parametri di cui all'art. 192 c.p. tra MANCINI e TAVAROLI: i due predetti, ma anche i testimoni assunti, hanno al più riferito di contatti di amicizia, risalenti negli anni e ancorabili alla comune militanza nell'Arma dei Carabinieri.

Gli stessi testimoni dipendenti all'epoca dei fatti delle società PIRELLI e TELECOM, CASALI e CERRETA, hanno escluso conoscenze di alcun genere in ordine a contatti di natura professionale tra TAVAROLI, all'epoca in cui rivestiva il ruolo direttore security di PIRELLI e di TELECOM, e MANCINI.

A parte le fumettistiche indicazioni del D'AMBROSIO, peraltro si è detto inutilizzabili (ma al di là dei problemi procedurali che ostano al loro utilizzo, sarebbe davvero sconcertante se si ritenesse che una associazione

per delinquere possa essere ritenuta provata perché un testimone ha riferito che "voci" ovvero un defunto, indicavano tre personaggi come "Banda Bassotti"), la considerazione delle indicazioni pervenute a cura degli altri testimoni assunti nulla segnalano in relazione ad una cointeressenza organizzata e finalizzata all'illecito tra CIPRIANI, TAVAROLI, MANCINI.

L'unico teste che ha riferito qualche elemento in più, eventualmente valutabile ai fini dell'illecito, è stato CECCHERINI Massimo, che ha indicato che *"erano voci comuni nell'ambiente della security che Mancini e Tavaroli si scambiassero informazioni che potevano giovare alle carriere di entrambi"*.

Ma su tale dato non può certo costruirsi la esistenza di uno stabile consorzio associativo finalizzato "ad organizzare la raccolta sistematica di informazioni riservate", con un MANCINI non soltanto partecipe a tale consorzio, ma perfino "organizzatore e promotore". Semmai, come sopra detto, da una tale indicazione può individuarsi la esistenza di relazioni interferenziali nell'ambito di quei rapporti tra appartenenti al SISMI e soggetti esterni che sono stati oggetto di segretezza da parte del Presidente del Consiglio.

Così come alcunché di probatoriamente utilizzabile può ricavarsi dalle dichiarazioni del teste GALLETTA, il quale ha fatto riferimento ad un "intreccio" di rapporti tra MANCINI, TAVAROLI e CIPRIANI, ma senza specificazione alcuna in ordine alla consistenza dell' "intreccio".

Anche in tal caso sarebbe assai grave se si pretendesse di articolare elementi di responsabilità penale idonei anche solo a legittimare il giudizio a carico di alcuno con dichiarazioni del genere poco comprensibile -e prive di reale rilevanza sull'illecito, ma ancor prima, prive di concreto significato semantico- riportato.

Gli elementi positivi ed obbiettivi individuabili in atti unicamente segnalano la esistenza di:

contatti frequenti tra MANCINI, TAVAROLI, CIPRIANI, riportati dai diretti interessati a relazioni di amicizia (in tal senso anche il CIPRIANI), non smentiti sotto tale profilo da indicazioni diverse e, in particolare, da dichiarazioni di natura testimoniale;

contatti tra il CIPRIANI ed il SISMI e tra TAVAROLI ed il SISMI ed il SISDE per motivi istituzionali;

passaggio di taluni di tali contatti attraverso il MANCINI, nelle occasioni narrate dallo stesso CIPRIANI in un atto descrittivo i relazioni non secretate, nel corso di operazioni sopra ampiamente descritte;

contatti tra il CIPRIANI ed il MANCINI limitatamente a dieci pratiche, in relazione ad un genere di relazioni sulle quali, nondimeno, per l'esistenza del segreto di Stato, non può procedersi oltre nella investigazione e, quindi, nella verifica della reale esecuzione dell'illecito strettamente pertinente alla divulgazione delle singole pratiche.

Su tale coacervo di dati non pare possa inferirsi la esistenza di un consorzio associativo cui sia stato anche solo partecipe il MANCINI.

Peraltro, al di là ed indipendentemente dalle relazioni tra il MANCINI ed i detti TAVAROLI e CIPRIANI, non si registrano in atti altre relazioni tra il MANCINI e gli altri imputati parimenti raggiunti dalla contestazione di cui al capo 1), sulla scorta delle quali possa affermarsi la esistenza del sodalizio malavitoso unitamente a costoro.

Nei confronti del MANCINI va emessa pertanto, in riferimento alla contestazione sub 1) declaratoria di n.l.p. per non aver commesso il fatto.

La immediata evidenza della insussistenza partecipativa del MANCINI al detto reato, così come la altrettanto evidente non attribuibilità delle ulteriori condotte relative agli altri reati sopra analiticamente esaminati allorquando si è indicato che il MANCINI non li ha commessi, ovvero che i fatti non sussistono, impone a questo decidente, in considerazione della fondata previsione della impossibilità che gli elementi già dirimenti in atti possano ricevere contributi confermativi del costruito accusatorio nel corso di un eventuale vaglio dibattimentale, di emettere nei confronti di Marco MANCINI immediata declaratoria di n.l.p. ex art. 425 c.p.p. per non aver commesso il fatto, in riferimento al capo 1 della rubrica; secondo le formule sopra indicate, per quanto riguarda i diversi fatti contestati ai capi 15 e 16 della rubrica.

Per quanto concerne i fatti, le notizie e le relative imputazioni in relazione alle quali si è posta una tematica di segreto di Stato, si è già visto sopra come la obbligatorietà della declaratoria discende direttamente

oltre che dalla norma, dalla interpretazione di questa conseguita alla sentenza della Corte Cost. N. 106 del 2009.

Va precisato comunque che tutti i fatti ascritti al MANCINI nel presente procedimento sono omogenei quanto a consistenza e qualificazione delle imputazioni (in queste ricompresa anche la contestazione di cui al capo 1, con cui si ascrive al MANCINI sostanzialmente la esecuzione della medesima condotta di cui ai capi 15 e 1, solo organizzata in forma associativa con i medesimi personaggi); genesi delle notizie; individuazione degli elementi accusatori sulla scorta delle quali le contestazioni sono state elevate.

Invero, si è già detto sopra, tutti gli elementi di accusa in atti -al di là ed indipendentemente dalla loro fondatezza- sono tutti riconducibili alle dichiarazioni rese dal CIPRIANI in quegli interrogatori in specifico riferimento ai quali il MANCINI ha opposto il segreto di Stato.

A parte le indicazioni accusatorie contenute nelle dichiarazioni del D'AMBROSIO, condotte con il riferimento a generiche -ed altrettanto inutilizzabili- "voci" ed alla parimenti insondabile voce del defunto POLZOT; dichiarazioni anche queste analogamente raggiunte dalla opposizione e dalla conferma del segreto di Stato.

Ne consegue che qualora comunque non si aderisse alla analitica suddivisione ed alla valutazione degli elementi probatori sopra tracciata in punto di impossibile riferibilità delle condotte al MANCINI ovvero di insussistenza dei reati, ugualmente dovrebbe pervenirsi in questa sede, in riferimento ai vari episodi contestati in continuazione, tutti ricompresi nei capi 15 e 16, ovvero in riguardo alla partecipazione associativa di cui al capo 1, ad obbligatoria declaratoria di n.l.p. per la esistenza del segreto di Stato come opposto dal MANCINI e confermato dal Presidente del Consiglio con nota del 22 dicembre 2009, sulla scorta del chiaro ed univoco indirizzo della Corte Costituzionale con la pronunzia n. 106/2009, per la specifica attinenza della conoscenza degli elementi essenziali per la definizione del processo ad argomenti coperti dal Segreto di Stato come comunicato dal Presidente del Consiglio.

P.Q.M.



Nei confronti di

BERNARDINI Marco,
CIPRIANI Emanuele,
J
NONNIS Amedeo,
NUZZI Giovanni,
POMPILI Andrea,
PORCELLUZZI Giuseppe,
SASININI Guglielmo,
SERRELI Giorgio,
VAIRELLO Antonio,
MANCINI Marco

VISTO L'ART. 425 C.P.P.

dichiara

N.L.P.

nei confronti di

BERNARDINI Marco,
CIPRIANI Emanuele,
J
NONNIS Amedeo,
NUZZI Giovanni:
POMPILI Andrea,
PORCELLUZZI Giuseppe,
RIZZO Nicolò,
SASININI Guglielmo,
SERRELI Giorgio,
VAIRELLO Antonio,

in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 1) limitatamente al riferimento operato alla esecuzione di fatti di appropriazione indebita in danno del gruppo TELECOM - PIRELLI principale committente di Cipriani, Spinelli e

Bernardini in violazione degli artt. 646, 61 n. 11 c.p., perché il fatto non sussiste (per la restante parte della imputazione di cui al capi 1 seguirà diverso provvedimento).

N.L.P.
nei confronti di

**CIPRIANI Emanuele,
SERRELI Giorgio,**

in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 2, limitatamente alle condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002 essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte della condotta segue decreto che dispone il giudizio)

NUZZI Giovanni

in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 4) limitatamente alle condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002 essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte della condotta segue decreto che dispone il giudizio)

CIPRIANI Emanuele, BERNARDINI Marco

In ordine al reato loro ascritto al capo 7) della rubrica essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

MATROGIOVANNI Vincenzo, CANTA Michele, CIOFFI Salvatore

In ordine al reato loro ascritto al capo 8) della rubrica essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione

CIPRIANI Emanuele

in ordine alla imputazione ascrittagli al capo 9) della rubrica perché il fatto non sussiste

CIPRIANI Emanuele



In ordine alla imputazione ascrittagli al capo 11) limitatamente alle condotte contestate con riguardo a pratiche con individuazione alfanumerica terminante in "98", "00","01" (OPERAZIONE SPIN OFF pratica Z0038201, OPERAZIONE HOLDING pratica Z0037501, OPERAZIONE SLAVE pratica Z0040801, Pratica Z006898, Pratica Z005298,Operazione INDONESIA, Pratica Z005798 Oggetto SERKA IMPORT - EXPORT, Pratica Z0031300,Operazione GIGOLO', Pratica Z0034601, Operazione MALTA, Pratica Z006898), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; per le pratiche con indicazione alfanumerica terminante in "02" limitatamente alle pratiche OPERAZIONE BROTHERS pratica Z0050702 (data trasmissione pratica 24. 7. 2002), OPERAZIONE BUSINESS TRANSFER pratica Z0051002 (data trasmissione pratica 15. 7. 2002), OPERAZIONE RIO pratica Z0049502 (data trasmissione pratica 31. 5. 2002), OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902 (pratica del 12 luglio 2002),essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte segue definizione con altro provvedimento).

CIPRIANI Emanuele

In ordine alla imputazione loro ascritta al capo 15) limitatamente alle condotte contestate con riguardo a pratiche con individuazione alfanumerica terminante in "01" (OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101,foglio numero 9635. OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101,fogli numero 10751,10753,10754,10755,10757 e 10758,- OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001- OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101-),essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; per le pratiche con indicazione alfanumerica terminante in "02" limitatamente alle pratiche OPERAZIONE STIP pratica Z0045002- OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802- OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102,foglio numero 11525-essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; in riferimento alle pratiche denominate OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005- OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704- OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702 perché il fatto non sussiste (per la rimanente parte segue pronunzia mediante decreto).

CIPRIANI Emanuele



In ordine alla imputazione di cui al capo 17), limitatamente alle operazioni che seguono:

1.OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901- per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata, formula che prevale su quella riferita alla pur avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione

2.OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001- essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

3.OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101-

Per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata, formula che prevale sul quella riferita alla pur intervenuta prescrizione

(4.OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503- segue decreto che dispone il giudizio)

(5.OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603- segue decreto che dispone il giudizio)

6.OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704- perché il fatto non sussiste

7.OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304- per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata

8.OPERAZIONE STIP pratica Z0045002- per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

9.OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702- perché il fatto non sussiste, formula che prevale sul quella relativa alla estinzione del reato in riferimento alla pur intervenuta prescrizione

10.OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802- per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

(11.OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904- segue decreto che dispone il giudizio)

12.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15573-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

13.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15587-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

(14.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15597-
segue decreto che dispone il giudizio)

(15.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15607-
segue decreto che dispone il giudizio)

(16.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15609-
segue decreto che dispone il giudizio)

17. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15615-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

18.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18921-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

(19.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18923-
segue decreto che dispone il giudizio)

(20.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18926-
segue decreto che dispone il giudizio)

21.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18929-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

22.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18933-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

23.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18936-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

(24.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18976-
segue decreto che dispone il giudizio)

25.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18984-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,
esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta
contestata

26.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-
perché il fatto non sussiste nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente
in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata

(27. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19015-
segue decreto che dispone il giudizio)

28.OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603,foglio numero 17311- per
non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente
in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata

29.OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802,foglio numero 15117- per
non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente
in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata

30.OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902,foglio numero 11858-
per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI,

esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata

31.OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101,fogli numero 10751,10753,10754,10755,10757 e 10758- per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

32.OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102,foglio numero 11525- per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata, formula che prevale sulla pur intervenuta prescrizione

33.OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101,foglio numero 9635. per non aver commesso il fatto nei confronti di Marco MANCINI, esclusivamente in riguardo al quale la fattispecie di corruzione risulta contestata, formula che prevale sulla pur intervenuta prescrizione

Per il resto dalla imputazione seguirà decreto che dispone il giudizio

BERNARDINI Marco

In ordine alla imputazione ascrittagli al capo 22) della rubrica perché il fatto non sussiste

**CIPRIANI Emanuele,
NUZZI Giovanni,
SERRELI Giorgio,**

in ordine alla imputazione loro ascritta al capo 32) della rubrica limitatamente alle condotte consumate entro la data del 28 novembre 2002 (reputata questa quale momento consumativo del reato in relazione alla data della divulgazione indebita di dati) essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (per la rimanente parte della condotta segue decreto che dispone il giudizio)

MANCINI Marco

In ordine alla imputazione ascrittagli al capo 1) per non aver commesso il fatto;



in ordine alle imputazioni ascrittegli ai capi 15 e 16, nei termini che seguono:

quanto alla

1.OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901- per non aver commesso il fatto, formula che prevale su quella riferita alla pur avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione

Quanto alla

2.OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001- essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (prescrizione intervenuta alla data del 5 aprile 2009)

Quanto alla

3.OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101- Per non aver commesso il fatto , formula che prevale sul quella riferita alla pur intervenuta prescrizione

Quanto alla

4.OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503- per la improcedibilità sopravvenuta a seguito della conferma del segreto di Stato da parte del Sign. Presidente del Consiglio in data 22 dicembre 2009.

Quanto alla

5.OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603- per la improcedibilità sopravvenuta a seguito della conferma del segreto di Stato da parte del Sign. Presidente del Consiglio in data 22 dicembre 2009.

Quanto alla

6.OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704- perché il fatto non sussiste

Quanto alla

7.OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304- per non aver commesso il fatto

Quanto alla

8.OPERAZIONE STIP pratica Z0045002- per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione (data prescrizione reato 27 maggio 2010)

Quanto alla

9.OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702- perché il fatto non sussiste, formula che prevale sul quella relativa alla estinzione del reato in riferimento alla pur intervenuta prescrizione

Quanto alla

10.OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802- per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione (27/5/2010 data prescrizione)

Quanto alla

11.OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904- per la improcedibilità sopravvenuta a seguito della conferma del segreto di Stato da parte del Sign. Presidente del Consiglio in data 22 dicembre 2009.

Quanto alla

12.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15573- per non aver commesso il fatto

Quanto alla

13.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15587- per non aver commesso il fatto

quanto alla

14.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15597- per la improcedibilità sopravvenuta a seguito della conferma del segreto di Stato da parte del Sign. Presidente del Consiglio in data 22 dicembre 2009.

quanto alla

15.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15607- per la improcedibilità sopravvenuta a seguito della conferma del segreto di Stato da parte del Sign. Presidente del Consiglio in data 22 dicembre 2009.

quanto alla

16.OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15609- per la improcedibilità sopravvenuta a seguito della conferma del segreto di Stato da parte del Sign. Presidente del Consiglio in data 22 dicembre 2009.

quanto alla

17. OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803, foglio numero 15615-
per non aver commesso il fatto

quanto alla

18. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18921-
per non aver commesso il fatto

Quanto alla

19. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18923-
per la improcedibilità sopravvenuta a seguito della conferma del segreto di Stato da parte del Sign. Presidente del Consiglio in data 22 dicembre 2009.

quanto alla

20. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18926-
per la improcedibilità sopravvenuta a seguito della conferma del segreto di Stato da parte del Sign. Presidente del Consiglio in data 22 dicembre 2009.

quanto alla

21. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18929-
per non aver commesso il fatto

quanto alla

22. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18933-
per non aver commesso il fatto

Quanto alla

23. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18936-
per non aver commesso il fatto

Quanto alla

24. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18976-
per la improcedibilità sopravvenuta a seguito della conferma del segreto di Stato da parte del Sign. Presidente del Consiglio in data 22 dicembre 2009.

quanto alla

25. OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603, foglio numero 18984-
per non aver commesso il fatto

Quanto alla



26.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-
perché il fatto non sussiste

Quanto alla

27.OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-
correggere in 19015 per la improcedibilità sopravvenuta a seguito della
conferma del segreto di Stato da parte del Sign. Presidente del Consiglio in
data 22 dicembre 2009.

quanto alla

28.OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603,foglio numero 17311- per
non aver commesso il fatto

Quanto alla

29.OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802,foglio numero 15117- per
non aver commesso il fatto

Quanto alla

30.OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902,foglio numero 11858-
per non aver commesso il fatto, formula che prevale su quella riferita alla
estinzione del reato per intervenuta prescrizione

Quanto alla

31.OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101,fogli numero
10751,10753,10754,10755,10757 e 10758- per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione.

quanto alla

32.OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102,foglio numero 11525- per
non aver commesso il fatto, formula che prevale sulla pur intervenuta
prescrizione

quanto alla

33.OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101,foglio numero 9635. per
non aver commesso il fatto, formula che prevale sulla pur intervenuta
prescrizione

Per quanto concerne il sequestro conservativo disposto a richiesta dalle parti civili TELECOM ITALIA s.p.a e PIRELLI & c. s.p.a., costituite unicamente per il delitto di appropriazione indebita nei confronti del CIPRIANI, nulla può disporsi in questa fase: le ulteriori fasi processuali, in sede di possibile gravame, vedranno -eventualmente- la applicazione del disposto di cui all'art. 317 c. IV c.p.p.; fermo restando che -comunque- il sequestro conservativo è stato disposto anche a richiesta del P.M. in favore dell'Erario a garanzia del pagamento della sanzione, delle spese processuali e di ogni altro credito dell'Erario.

Dispone la separazione delle posizioni processuali di cui sopra dal fascicolo principale con formazione di autonomo incarto processuale in copia.


Così deciso in Milano il 28/5/2010

Il giudice per l'Udienza Preliminare
Dott. Mariolina PANASITI

IL CANCELLIERE CI

dott. Luigi Raia

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OGGI 28 GIU. 2010



IL CANCELLIERE CI

dott. Luigi Raia

Questo il prospetto illustrativo delle partecipazioni societarie, talune delle quali oggetto di investigazioni da parte della security del gruppo PIRELLI, quale sequestrato in data 27.07.2007 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano per come redatto dai responsabili dell'agenzia di investigazioni KROLL e destinata alla committente BRASIL TELECOM nell'ambito del cosiddetto progetto "TOKIO":

